

Race De Maribus Herc. 51/1-6

L È  
**L E G G I C I V I L I**  
 NEL LOR ORDINE NATURALE  
 D E L S I G N O R.  
**G I O V A N N I D O M A T**  
 Colle note de' Signori BERROYER e CHEVALIER  
*E col Supplemento a ciascuno articolo del Signor JOUY*  
 TRADUZIONE DAL FRANCESE, ARRICCHITA DELLE OSSERVAZIONI SUL DRITTO DEL REGNO  
 DALL' AVVOCATO VINCENZO ALOJ.  
 T O M O P R I M O.



*Imminet in cassum proedae*

N A P O L I M D C C L X X V I .

---

P R E S S O  L A  N U O V A  S O C I E T A '  L E T T E R A R I A  E  T I P O G R A F I C A .  
 C o n  l i c e n z a  d e '  S u p e r i o r i .



# A L R E.

S I G N O R E .

**S**iccome Iddio fa i Re per comandare in sua vece agli uomini, così gl'innalza a questo posto perchè faccian regnare lui stesso mediante l'impero della giustizia che loro confida, e ad oggetto di sostenere la grandezza d'un Ministero tanto augusto, comunica loro tutta la potenza e tutta la gloria che gli circonda. Questa condotta di Dio risplende singolarmente nella Sacra persona di Vostra Maestà. Egli vi ha renduto, o Signore, il più gran Principe del mondo ed il più potente, affine di accompagnare con questa grandezza e con questa potenza il dono anche più grande ch'egli vi ha fatto dell'amore della giustizia per farla regnare. La forza delle armi, la vittoria, le conquiste, i trionfi, e tutto ciò che forma la gloria dei Principi, non hanno il loro naturale uso, se non se per la giustizia. V. M. ne giudicò così fin dalle prime occasioni che l'obbligarono a prendere le armi; e quelle grandi forze che dissiparono sì gloriosamente quelle de' suoi nimici, e che in altre mani avrebbero potuto conquistare l'Europa, ad altro non servirono nelle sue, che per fare ammirare la sua moderazione. L'amor della giustizia limitò le vostre conquiste; e la vostra clemenza, o Signore, vi fece restituire a vostri nimici quel che le vostre vittorie vi avevano acquistato. Quest'uso sì grande e delle armi e della clemenza, e tutto ciò che V. M. ha fatto di sì glorioso per la giustizia, è quel che le attira la distinzione che Dio fa oggidì tra Lei e tutti gli altri Principi del mondo. Tutto è in armi contro la giustizia e contro la religione; l'una e l'altra sono attaccate dalle leghe degli Eretici, e dal più grande attentato che abbia il mondo veduto: tutti i Principi, che dovevano unirsi per difenderle, s'uniscono per opprimerle; e nel tempo stesso ch'essi da ciechi abbracciano il partito dell'Eresia, Iddio vi sceglie, o Signore, e vi sceglie solo per difendere e la religione e la giustizia contro le forze unite di tutta l'Europa. Con questo colmo di gloria ricompensa appunto Iddio quel che la M. V. ha fatto durante tutto il suo regno per istabilir quello della giustizia, e per affodarlo. Ella cominciò dal purgare il suo Regno dalla licenza dei

mis-

• misfatti e delle violenze, e soprattutto del furore di quel delitto, che per l'illusione di una falsa gloria facendosi superiore alle leggi non poteva altrimenti esser ripreso, che dalla saviezza e coraggio di un Re, che potesse restituire alla vera gloria la stima che aver se ne dee, ed alla giustizia la sua autorità. Questi felici principj hanno avute le conseguenze che se ne aspettavano. Le antiche leggi hanno ripigliata la loro forza; gli abusi i più invecchiati sono stati aboliti; e V.M. ha formato mediante tutte le sue ordinanze una polizia universale che abbraccia tutto, e a tutto dà provvedimento. La pace ha seguito questo regno della giustizia; e la pubblica tranquillità ha fatto fiorire nella Francia le scienze, le arti, il commercio, e tutto ciò che può costituire la gloria dello Stato e quella del Principe. Altro non restava che provvedere alle ingiustizie, che turbano il riposo de' particolari; e V. M. non potendo applicare al dettaglio de' litigj che gli dividono le cure ch' Ella deve a tutto il Regno, uopo era che si lasciasse questo assunto a' Giudici, a' quali Ella commette il Ministero della giustizia; e tutto ciò che possono la saviezza e l'autorità è stato impiegato per formare de' buoni Giudici, e per impegnargli ad imitare l'esempio di V. M. nel loro ministero. Ella loro insegna col suo amore per la giustizia, che senza questo amore sono essi indegni di occupare un tal posto: Ella gli obbliga a studiare ed a sapere le leggi, e vuole, che niuno sia ammeso alla dignità di Giudice, s'egli non unisca la scienza alla probità! Questa applicazione di V. M. a tutto quel che riguarda la giustizia e 'l pubblico bene, ispirando a tante persone il desio di contribuire a' suoi gran disegni, io ho creduto, che mi sarebbe permesso di entrare nelle sue intenzioni, col tentare di rendere più facile la scienza delle leggi. Io oso sperare, o Signore, che V. M., la quale mi ha fatto l'onore di aggradire il cominciamento di questo travaglio, e di ordinarmene la continuazione, vorrà anche soffrire, che io le offera questo attestato del mio zelo per lo suo servizio e per la sua gloria, e che io faccia comparire sotto la protezione del suo augusto nome un' opera, che è tutta sua, poichè essa comprende tutti i principj e tutte le regole di quella giustizia, ch' Ella fa regnare. Io sono con una profondissima venerazione.

S I G N O R E.

*DI VOSTRA MAESTÀ.*

*L'Umiliss. Obedientiss. e fedeliss. scrivitore e suddito.*  
B O M A T.

# AVVERTIMENTO.

---

---

**L**E Leggi, che sono la regola della vita sociale, esser dovrebbero note a ciascun Cittadino, e scritte per la intelligenza di tutti, e non già di que' soli che frequentano il Foro. Ma l' Europa che da poco lasciato avea di esser barbara accolse con trasporto una sterminata raccolta di leggi, fatta per ordine dell' Imperador Giustiniano, talora contrarie, talora ripetute, e talora mutilate, o di equivoco senso, scritte in un' idioma che più non parlavasi, e sparse a capriccio, e senza metodo alcuno sotto titoli differenti, e dove meno si appartenevano. E siccome niente annoja e dispiace più della lettura di quello che poco o a stenti si capisce; e l' interesse che si ha nella cognizione delle sociali regole, non basta a superar l' ostacolo di una perpetua noja e di una indefessa fatica; quindi è che la lettura di questa mostruosa compilazione, lungi dal divenire l' occupazione di ogni onesto Cittadino, divenn' ella una scienza arcana da non potersi acquistare senza un' ingegno penetrante, una sottile metafisica, ed una istancabile fatica.

Moltissimi Professori di questa scienza spinosa, in diversi tempi si son querelati di questo caos: tutti ne han conosciute le difficoltà e' l' disordine, ma niuno di essi intanto ebbe il talento di svilupparlo, e darvi un ordine. Questa scoraggiante fatica era superiore all' ambizione e all' interesse di ognuno. L' Amore che in ogni tempo ha fatto de' portenti, e che rendendo l' uomo quasi superiore alle sue forze, spesso lo ha spinto a superare i più invincibili ostacoli, dovea incoraggiarne alcuno a questa intrapresa: e l' Europa è debitrice di un' opera tanto eccellente ed ardua non alla speranza di conseguir dignità e ricchezze, nè al de-

*desiderio del pubblico bene, o ai comandi di un Sovrano; ma lo è essa debitrice all'Amore di un tenero padre verso suo figlio.*

*Nel passato secolo, mentre la Francia era governata da Luigi XIV, Giovanni Domat, allorchè trovavasi Avvocato Fiscale nel Tribunale di Alvergnà, per istruzione del suo proprio figlio, concepì il disegno di quest'opera grande, l'esecuzione della quale, nell'atto che perpetuò il suo nome, rendette all'Europa quel giovamento che non seppe mai ricevere da tanti famosi Giureconsulti, che per più secoli produsse. Questo Ingegno sublime, a dispetto di mille difficoltà, e di ostacoli insormontabili che seppe vincere con tanto valore, diede l'ordine a questo caos, e riducendo le Leggi Romane sotto i proprj titoli, dimostrandone i loro principj, e comentandole nella sua patria lingua, dileguò talmente tutte le tenebre della romana giurisprudenza che la rese, non più una lettura spinosa e scoraggiante, ma piana ed agevole in modo da rendersene istruiti non solo i studiosi delle legali discipline, ma benanche ogni cittadino, che avesse voluto esercitarsi per suo particolar vantaggio: e per maggior comodo della propria nazione vi notò ne' proprj luoghi, dove le ordinanze e costumi della Francia si allontanassero dalle leggi romane, o cosa prescritta avessero di nuovo o particolare.*

*Avuta dal Re Luigi XIV la notizia di una fatica tanto pregevole, e conosciuti i vantaggi che avrebbe da essa potuto ricevere l'Europa tutta, e particolarmente i suoi stati, le di cui ordinanze e costumi venivano in quella comentate, ne ordinò l'impressione, che fu eseguita la prima volta in Parigi in 6 vol. in 4, tre de' quali compresero le sole Leggi Civili: gli altri due seguenti il Diritto Pubblico, e'l sesto fu una scelta di leggi ch'ebbe perciò il titolo di Legum Delectus: ed indi se ne ripetettero le ristampe in varj luoghi di Europa, ed in varj tempi in un grosso vol. in foglio grande, a due colonne, ed in picciol carattere.*

*Un'opera tanto stimabile, e necessaria e per gli professori del Foro e per ogni cittadino, la quale da Struvio nella sua Bibliotheca Juris vien chiamata *eximia utilitatis*, meritava essere*

*re-*

recata nel nostro idioma per bene di coloro che non gustano il francese. A tal uopo uno de' nostri socj versato nella giurisprudenza si assunse il carico di tradurla. Per rendere poi questo libro egualmente interessante nel Regno di Napoli, di quello che lo è negli Stati di Francia, conveniva mettere in veduta dove il diritto municipale di questo Regno differisca dal diritto civile e dalle ordinanze e consuetudini de' Stati della Francia, soggiungendo con delle note ciò che vi ha di particolare nelle nostre Costituzioni, Capitoli, Prammatiche, Consuetudini, e Reali rescritti. Questa fatica fu da molto tempo intrapresa da un' altro nostro socio. Questi è l' Avvocato D. Vincenzo Aloj, il quale seguendo religiosamente l' ordine dello Scrittore Francese, ha notato ne' proprj luoghi le regole legali che sorgono dal diritto municipale tanto scritto quanto consuetudinario, e che sono oggi ricevute nel Foro. Nella molteplicità poi delle leggi che compongono la nostra giurisprudenza, e che occupano il numero non indifferente di diece gran volumi, oltre de' Regali Dispacci ultimamente raccolti in molti altri volumi, riusciva difficile di scorgere quali fossero quelle che abbia risparmiate il disuso, e che si veggono autorizzate dallo stile di giudicare. Di queste pertanto ne ha egli dato nelle sue note il convenevole ragguaglio con quella nettezza e precisione che vi si richiedea, recando sempre scrupolosamente il tutto alle disposizioni delle leggi, e rapportandone le più ragionevoli e ricevute sopra gli articoli rimasti indecisi tra le opposte opinioni de' Dottori.

Venne ultimamente a nostra notizia che da una onorata compagnia di editori anonimi si meditasse la stessa nostra intrapresa; e noi, lungi dal riguardar con gelosia gli emoli nostri, sentimmo con piacere di non essere stati i soli nel progettare il pubblico vantaggio, e ci determinammo di lasciarne l' esecuzione a de' concittadini più abili di noi. Ma avendo posteriormente saputo che quest' opera volea ridursi in sei volumetti in ottavo, i quali nel più picciol carattere, appena potrebbero comprendere la metà dell' originale, di qui venimmo in chiaro, che le mire de' riguardevoli editori anonimi, tutte differenti fossero dalle mire nostre:

*stre: e che costoro non avessero in animo di dare alle stampe la traduzione, ma un ristretto del Signor Domat che noi vogliam dare scrupolosamente tradotto senza toglierne o mutarvi una sola parola: onde noi ripigliammo il lavoro, senza risparmiare nè spesa, nè diligenza, perchè l'edizione riuscir dovesse elegante, corretta, e degna del merito dell'opera che contiene.*

*Riguardo poi alla forma di questo libro, abbiamo stimato in ciò seguire la prima edizione diretta dall'Autore: giacchè molto incomoda per la sua mole sarebbe stata quella in foglio, e (con tutto il rispetto dovuto alla veneranda Moda) molto più impropria ci è sembrata la forma in ottavo, la quale non potendo intieramente comprenderlo in meno di diece volumi, sarebbe riuscito troppo spiacevole a Professori del Foro il doverfi imbarazzare lo scrittojo, e rivoltar tanti piccioli volumi ogni volta che avessero voluto consultarlo.*

**LA NUOVA SOCIETA' LETTERARIA E TIPOGRAFICA.**

**PRE.**



# PREFAZIONE.

S U L D I S E G N O

D I

## QUESTO LIBRO.

---

---

**E**gli sembra molto strano, che le Leggi Civili, il di cui uso è sì necessario, sieno sì poco conosciute; e che altro non essendo quasi tutte, che regole dell'equità, la di cui conoscenza ci è naturale, il di loro studio, che dovrebbe essere facile del pari ed ameno, sia tanto difficile ed intrigato.

Tuttavia bisogna confessare che attesa la maniera, in cui sono raccolte ne' Libri del Diritto Romano, i quali ne sono l'unico deposito, non sia mica facile di ben apprenderele: e quindi avviene, che tra coloro, i quali per la lor professione sono obbligati a saperle, molti le ignorino, e niuno vi divenga abile senza un lungo e faticoso studio.

Non si dee nientedimeno fondare su questa verità un giudizio contrario alla stima, ed al rispetto ancora, che a questi libri è dovuto; poichè da una parte vi si possono ammirare i lumi, che Dio ha dati ad infedeli, de' quali egli ha voluto servirsi per comporre una scienza di Diritto Naturale; e dall'altra si dee confessare, che questa scienza non ha potuto altrimenti formarsi, che in una maniera la quale ha fatto nascere le difficoltà di bene intenderla. E per giudicarne, bisogna primieramente considerare, come gli autori di queste leggi le abbiano composte, e vedere appresso, come elleno

Tom. I.

2

sieno

fieno compilate nel Diritto Romano : E poi si spiegherà il disegno, che ci siamo proposto, di rendere lo studio delle Leggi Civili facile ed aggradevole.

Tutto ciò, che si ha di leggi e di regole sopra tutte le materie del Diritto, è stato il frutto d'una infinità di riflessioni su gli avvenimenti, donde sono venuti i contrasti di ogni natura. Si è cominciato dalla considerazione de' principj naturali ed immutabili dell' equità; come sono per esempio queste verità generali: che non bisogna far torto a veruno; che bisogna rendere a ciascuno ciò che gli appartiene; che bisogna esser sincero nelle convenzioni, e fedele in ogni genere di obbligazioni. Ed indi si è disceso alle regole particolari, come sono per esempio le seguenti: che ogni venditore debba garantire: che la perdita ed il guadagno debbano esser comuni tra' socj; che colui, il quale prende in prestito qualche cosa da un altro, debba averne cura: che il tutore debba servire al pupillo di padre, del quale egli ne tiene il luogo, e mille altri somiglianti leggi, che sono le regole naturali della società degli uomini.

E perchè si è avuto bisogno di fissare con de' regolamenti certe difficoltà, ove le leggi naturali non determinano precisamente quel ch' è giusto, è stato necessario di provvedervi con altre leggi. Così, per esempio, la legge naturale vuole, che coloro, i quali non hanno sufficiente età ed esperienza, non possano contrarre obblighi che loro sieno nocevoli; ma perchè non tutti acquistano questa esperienza nel medesimo tempo, nè si è potuto fare per ciascheduno la sua regola, se n'è fatta una comune, la quale si fa per tutti un momento dell'età in cui si è capace di obbligarsi. Così si è dovuto regolare il tempo delle prescrizioni, le formalità de' testamenti, ed altre simili difficoltà, che ricercavano regole. Or ciò si è fatto per mezzo delle leggi che chiamansi arbitrarie, perchè dipendono dalla prudenza di coloro, che hanno diritto di stabilirle, perchè sono differenti in diversi luoghi, e  
ne

ne' medefimi sono sottoposte a cambiamenti (a). Ma queste regole arbitrarie sono in picciolo numero nelle leggi civili. E tutto ciò, che vi è nel Diritto Romano, che sia di nostro uso, non consiste quasi, che nel Diritto Naturale, e non comprende, che poche leggi arbitrarie (1).

In questa maniera tutte le Nazioni si sono formate le leggi: e si fa in qual modo i Romani han preso dagli altri, e presso diloro coltivata la scienza del Diritto, e che solo in un impero il più vasto che vi sia giammai stato, abbia potuto rinvenirsi un sì gran numero di persone abili le quali con una indefessa applicazione abbian potuto da una infinità d'avvenimenti per lo spazio di molti secoli raccogliere i fatti, che hanno prodotti i litigj, osservare i principj, de quali serviti si sono per decidergli, formare delle regole su questi principj, diversificarle secondo che i differenti fatti obbligano a distinguergli, riportare queste regole alle loro materie, e mediante l'unione di queste materie e delle loro regole comporre una scienza, che ha per oggetto tutto ciò che accade nella società degli uomini, e che può fare tra essi nascere qualche controversia.

Egli è facile di comprendere da questa maniera, nella quale è stato necessario di comporre le leggi civili, che non sia stato possibile, che tante opere di tante persone fatte in diversi tempi con differenti mire, sopra diversi soggetti, e per un insensibile progresso di particolari osservazioni sopra fatti di ogni specie, formassero un corpo di leggi con quell'ordine, che elleno hanno in effetto tra di loro, e tale quale debbono naturalmente averlo quelle verità, che sono le regole della civile società.

Giustiniano si propose di comporre un corpo di diversi pezzi di queste opere infinite, ed egli ne fece il suo Dige-

a \* 2

sto

(a) *V. l'origine delle leggi arbitrarie, e le cagioni che le hanno rendute necessarie nel Trattato delle leggi cap. 11.*

(1) Così il Diritto Napoleta-

no in molte di queste regole, seguendo la loro indole arbitraria, si è allontanato dal Diritto Romano; e se ne vedranno ne' luoghi propri le differenze.

sto, dove compilò diversi frammenti, dandovi alle medesime la forza di leggi, allo stesso modo che egli raccolse nel suo Codice un gran numero di leggi, di costituzioni, e di rescritti degli Imperatori, che l'avevano preceduto. Ma vedesi in queste due raccolte, che erano esse principalmente fatte per conservare il deposito delle leggi, e delle regole, che vi sono raccolte, e l'ordine naturale, che le congiunge tra loro, non sia stato il disegno, che proposto si abbia.

Si vede in queste due compilazioni, che le medesime materie sono rammassate in una maniera nel Digesto, ed in un'altra nel Codice affatto diversamente: che nell'una, e nell'altra di queste due raccolte molte materie sono fuori de' loro luoghi; essendo congiunte ad altre senza rapporto tra di esse, e che alcune ancora sono disperse in diversi luoghi.

Che per lo dettaglio di ciascuna materia, non si trovi in alcuna un ordine perfetto delle sue definizioni, de' suoi principj, e delle sue regole, seconchè elleno dipendono le une dalle altre, o che il rapporto dell'una all'altra forma il loro legame; ma vi si vede soltanto un ammasso di molte regole, la maggior parte senza concatenazione.

Che molte regole generali, e comuni a diverse materie vi si trovino sotto titoli di materie particolari: E che molte regole particolari ad una materia sono state poste sotto titoli di altre tutto differenti.

Che tra tutte queste regole poche ve n'ha, che sieno nel loro lume; ma la maggior parte sono involupate tra decisioni di fatti particolari senza far la figura di regole; dalle quali decisioni estrarle bisogna, e con differenti riflessioni indagando le ragioni di dubitare, venir così a distinguere quelle, che decidono, e che debbono servire di regole.

Che molte di queste regole non presentano la vista del loro intero senso; ma si ha sovente bisogno di riunire da diversi luoghi le differenti parti di una sola regola: e che al contrario in alcuni luoghi due regole, che bisogna separare, si ritrovano rinchiusse sotto un solo testo, il che non fa sentire la loro distinzione.

Che

Che le regole stesse, che si sono poste sotto l'ultimo titolo delle regole del Diritto, come per riunire ciò ch'è più necessario di ritenere, sono in sì poco ordine, che malagevole sarebbe il trovarne due di seguito sopra una materia; e che molte vi compariscano come regole generali, e comuni a diverse materie, le quali non sono proprie che di una sola: cosa che mette in pericolo di farne false applicazioni (2).

Che in quasi tutte le materie si trova mischiato con quel che vi è di utile, e di necessario molto di inutile, e di superfluo, e molte cose replicate: e vi si vedono altresì in diversi luoghi quelle sorte di sottigliezze del Diritto Romano, le quali non sono nè naturali, nè di nostro uso; il che moltiplica la pena dello studio; poichè per renderlo utile, bisogna congiungere a replicate letture una grande applicazione, e molto discernimento, per distrigare i principj, e le regole dalle spine, che l'inviluppano, e formarne delle giuste idee.

Che per una conseguenza di questo difetto d'ordine, molte regole sono oscure, perchè sono esse allontanate dai principj, donde derivano: che altre essendo separate dalle eccezioni necessarie per limitare il loro senso troppo vago, e troppo esteso, possono essere facilmente rivolte a casi eccettuati: che talune sembrano tra loro contrarie, sia che in effetti vi abbia qualche contrarietà, o che non essendo molto nettamente e pienamente espresse, così ne sembrasse a coloro, che non sono abbastanza abili per conciliarle, e che finalmente ve ne ha molte, che per non essere ne' loro luoghi, nè nel loro lume, nè intere, possono essere malamente intese, e malamente applicate.

Queste difficoltà dello studio delle leggi, che ne' libri di Giustiniano s'incontrano, sono state la ragione, per cui si so-

(2) Non sono da temersi costesse perniciose conseguenze nel *Diritto Napoletano*: poichè tutte le sue leggi sono ragionate decisioni di

casì generali, e formano perciò sempre regole ugualmente generali, ed applicabili con sicurezza.

si sono sì malamente osservate le proibizioni, che egli aveva fatte di farvi de'comenti sotto pena del falso, e di suppressione de' libri (b), e si potrebbero aggiungere ancora altre considerazioni oltre quelle, che sono state già fatte su questo soggetto. Ma questo poco basta per far comprendere, che nella lettura di questi libri la memoria trovandosi caricata, ed il giudizio imbarazzato da quello vasto dettaglio tutto confuso, egli è difficile di formare un sistema netto, e preciso di ciascheduna materia, e di riordinare nella sua mente ciò che è sì disordinato ne' libri, ove apprenderlo bisogna. E quindi deriva, che molti si disgustino di questo studio, che pochi vi riescano, e taluni ancora facciano cattivo uso delle leggi per l'occasione, che dar ne può la maniera, nella quale esse sono raccolte, ed a coloro che mancano di lumi, ed a coloro che mancano di sincerità. E come non vi ha scienza umana, ove la conseguenza degli errori sia più importante, che in quella delle leggi, e che l'interesse, il quale dipende dalla maniera di applicarle, fa che il cuore prendendovi partito volge alle sue mire quelle dello spirito; si vede quali sono gli abusi, che fanno delle leggi coloro, che sposano o la difesa, o la protezione delle cattive cause.

Tuttociò che si è detto finora fa abbastanza conoscere quale è da una parte l'utilità de'libri del Diritto Romano, che sono il deposito delle regole naturali dell'equità, e quali sono altresì dall'altra banda gl'inconvenienti del poco ordine, che in questi libri si osserva. Il che ci discopre nel medesimo tempo le cagioni delle due maniere sì differenti, ed anche sì opposte, in cui si riguardano questi libri in Francia. Imperciocchè dall'un lato, come essi contengono il Diritto Naturale, e la ragione scritta, sono ne' Tribunali citati, e sono pubblicamente insegnati, e sopra lo studio appunto di questi libri, si danno i gradi, e si esaminano coloro,

(b) *De confirm. Digest. ad Se. firm. Dig. ad mag. Senat. §. 21. nat. & omn. pop. §. 21. de con-*

ro, i quali vogliono entrare nelle cariche di giudicatura. Ma dall'altro lato le difficoltà, che sono state osservate, e ciò che vi è di contrario alle nostre leggi, ed a' nostri usi nel Diritto Romano sono giuste cagioni del non avere il medesimo un' autorità fissa ed assoluta in Francia, a riserva delle Provincie, nelle quali serve di consuetudine, secondochè elleno ne ricevono le disposizioni (3). Di maniera che a cagione dell' utilità di questi libri molti vi prendono delle cose senza discernimento, e vi pigliano per principj o delle sottigliezze, che non sono di nostro uso, o delle regole male intese; ed altri abusando del non avere questi libri l'autorità, che hanno le consuetudini, o l'ordinanze, rigettano sovente le migliori regole, e non vi scorgono neppure l'autorità delle leggi naturali, perchè essi non riguardano come leggi, se non se quelle, che sono pubblicate e registrate.

Si può aggiungere per ultima riflessione sopra il Diritto, che il difetto di ordine nelle compilazioni, che Giustiniano ne ha fatte, non avendo permesso di vedere nettamente, e di seguito il dettaglio intero di ciascheduna materia, vi sono rimasti de' vuoti, ove mancano le regole per certe questioni generali, che accadono sovente, e che fanno nascere molte liti, le quali le regole fisse avrebbero prevenute. E come in facendo la raccolta del Codice vi si inserirono alcune decisioni, che fece questo Imperatore di alcune di queste sorte di difficoltà, che non si trovavano regolate nell'antico Diritto, e che dividevano ancora i Giureconsulti; vi si lasciarono diversi altri vuoti, che han dato motivo alla Giurisprudenza delle decisioni. Ma come le decisioni non sono fatte, che sopra delle particolari controversie, e non hanno la forma di regolamenti, non si lascia di far rinascere le  
me-

(3) Non è così nel Regno di Napoli; in cui l'autorità del Diritto Romano è ferma ed assoluta: poichè dalla Pubblica Autorità fu proposta come regola in tutte le giudicature, le quali non trovassero regola particolare nel Diritto Napoletano o scritto, o consuetudinario. Dispaccio de' 23. Settembre 1771.

medesime questioni sotto pretesto, che le decisioni possono essere fatte in circostanze particolari. E si vede, che molte questioni sono state differentemente giudicate in diversi parlamenti (4).

Non si fa qui questa osservazione, se non se perchè l'occasione l'ha portata, come una conseguenza delle altre, che abbiamo fatte, e solamente per far vedere, che queste sorte di difficoltà avendo bisogno di altrettante regole, farebbe da desiderare, che provveduto vi fosse con regole fisse, ed uniformi.

Si è stato obbligato di fare tutte queste riflessioni sull'utilità de' libri del Diritto Romano, e sopra le difficoltà di bene apprendere le leggi in questi libri, per render ragione de' motivi, che ci hanno spinti all'intrapresa di mettere le Leggi Civili in ordine, colla speranza di renderne lo studio più facile, più utile, e più aggradevole.

Niuno è, che ignori, qual sia in ogni cosa l'uso dell'ordine, e che se nelle cose istesse, le quali non sono, che oggetto de' sensi, la giusta unione delle parti, che formano un tutto, è necessaria per metterle in veduta, l'ordine è molto più necessario per far entrare nella mente il dettaglio infinito delle verità, che compongono una scienza. Poichè è lor propria natura di aver tra loro tali rapporti, e concatenazione, che esse non entrano nello spirito, se non se le une per mezzo delle altre, che alcune le quali debbono intendersi da loro stesse, e che sono le sorgenti delle altre debbano precederle, ed altre seguirle, secondochè dipendo-  
no

(4) Per togliere cotesto inconveniente fu nel Regno di Napoli fin dal 1738. stabilito dal Re Carlo Borbone, che quattro volte l'anno si unissero i Ministri delle quattro Ruote del S. C. per decidere quegli articoli, che nel Diritto Romano, o Municipale o non sono affatto, o sono dubbiamente decisi. Pramm. XVIII. Artic. III. §. 1. de ordin. & form. judic.: e col Dispaccio mentovato nella nota precedente si vietò a' Giudici di attenersi nel giudicare alle decisioni de' Tribunali, e al sentimento de' Dottori.



no da queste prime; che esse sono tra loro ligate; e che così dovendo la mente condurfi dalle une alle altre, deve vederle in ordine; e questo ordine appunto è quel, che fa la distribuzione delle definizioni, de' principj, e del dettaglio. Donde è facile di giudicare quanta differenza vi sia tra la maniera di vedere il dettaglio delle verità, che compongono una scienza tutto confuso, e la veduta di questo medesimo dettaglio metodicamente ordinato; poichè può dirsi, che non ve ne sia minore di quella, che vi è tra la veduta di un ammasso confuso di materiali destinati per un edificio, e la vista dell'edificio innalzato con tutta la sua simetria.

Il disegno proposto in questo libro si è dunque di mettere le Leggi Civili nel loro ordine; di distinguere le materie del Diritto, e riunirle secondo l'ordine, che esse hanno nel corpo che naturalmente compongono: dividere ciascuna materia secondo le sue parti; ed ordinare in ogni parte il dettaglio delle sue definizioni, de' suoi principj, e delle sue regole, non avanzando niente che o chiaro non sia per se stesso, o preceduto da tutto quel che può esser necessario per farlo intendere. Così non è un compendio quel che ci siamo proposti di fare, o semplici distinzioni; ma si è cercato di comprendervi tutto il dettaglio delle materie, delle quali si deve trattare.

Ci siamo proposti due principali effetti di questo ordine, la brevità con troncarne l'inutile e l' superfluo, e la chiarezza per lo semplice effetto dell'ordine. E si è sperato, che per mezzo di questa brevità, e chiarezza egli farebbe facile di apprendere le leggi solidamente, ed in poco tempo; e che ancora divenendone lo studio facile, farebbe gradevole. Imperciocchè come la verità è l'oggetto naturale della umana mente, la vista della verità forma il suo piacere, e questo piacere è più grande a proporzione, che le verità sono più naturali alla nostra ragione, e che ella le vede nel loro lume senza fatica.

Non ci arresteremo a spiegare a lungo i vantaggi, che  
 Tom. I. b pos-

possono seguire dalla facilità di imparare le leggi, la di cui cognizione è sì necessaria a molte persone. Imperciocchè l'uso non ne è semplicemente ristretto al Ministero della giustizia ne' Tribunali laici; i Giudici Ecclesiastici, i Pastori, i Dottori, ed i Direttori han bisogno dell'uso delle leggi civili, sia per giudicare, o per consultare, e decidere ne' casi di coscienza che dipendono da queste leggi, che gl'impieghi di queste persone loro non permettono di studiare nel Diritto Romano. Ed i particolari istessi possono utilmente apprendere queste leggi per l'uso proprio, e consultarle per giudicarsi essi stessi, o per prevenire le cattive liti.

Per tutti questi fini ci siamo impegnati al disegno di mettere le Leggi Civili in ordine. Ma le difficoltà infinite di questa intrapresa fanno temere con ragione, che l'opera non vi corrisponda nella maniera, che si è desiderato; e noi abbiam fatto osservare i vantaggi che nell'esecuzione di essa ci siam proposti, non tanto per renderla stimabile, quanto per iscusare coll'utilità del disegno i difetti dell'opera stessa.

Egli è forse necessario per alcune persone di rendere ragione dell'aver poste le leggi in lingua francese. Tutte le leggi, e soprattutto quelle, che non sono altro, che le regole naturali dell'equità sono per tutte le nazioni, e per tutti gli uomini; ed esse sono per conseguenza di tutte le lingue. Giustiniano permise di scrivere il Digesto, e l'Codice in greco (c) per le Provincie del suo Impero, ove questa lingua era in uso. E come la lingua francese è oggidì in una perfezione, che uguaglia, e sorpassa ancora in molte cose le lingue antiche, e per questa ragione ella è divenuta comune a tutte le nazioni, ed ha in singolar modo la chiarezza, la giustezza, l'esattezza, e la dignità, che sono i caratteri essenziali alle espressioni delle leggi; non v'ha lingua, che lor sia più propria, ed i difetti di  
espres-

(c) *De confirm. Digest. ad firmat. Digest. ad Mag. Senat. §. 21. Senat. & omn. pop. §. 21. de con-*

espressioni, che ritrovar si potranno in questo libro, faranno dell' autore, e non già della lingua. (5)

Alcuni di coloro, che leggeranno questo libro, potranno essere sorpresi di trovarvi in molti luoghi verità sì comuni, e sì facili, che l'or parerà, ch'egli era inutile di mettervele, poichè niuno le ignora. Ma essi potranno apprendere da coloro, che fanno l'ordine delle scienze, che per mezzo di queste forte di verità sì semplici, e sì evidenti si venga alla cognizione di quelle, che lo sono meno, e che per lo dettaglio di una scienza bisogna raccoglierte tutte, e formare il corpo intero, che deve esser composto della loro unione. Così nella Geometria bisogna cominciare dall'apprendere, che il tutto è più grande di qualunque delle sue parti, che due grandezze eguali ad una terza, sono eguali tra loro, ed altre verità, che i fanciulli fanno, ma il di cui uso è necessario per penetrarne altre meno evidenti, e molte sì profonde, delle quali non tutti gli spiriti ne sono capaci.

Quantunque la tavola de' titoli delle Sezioni, la quale è al principio del libro, sarebbe bastata per trovare nel suo

b 2

luo-

(5) Le leggi che devono servir di regola, ed obbligare una nazione devono essere scritte in un linguaggio a tutti noto. I Romani scrissero in latino, ed i Greci in greco perchè queste lingue parlavano: nè vi ha un' assurdo maggiore di quello, che prescrivere delle regole e delle obbligazioni ad una intera nazione in un linguaggio che da pochi si capisce. Un difetto di discernimento, per più secoli, in questo Regno ha dettate le leggi in un' idioma straniero. Gli Svevi, gli Angioini, gli Aragonesi amarono di scrivere le loro leggi meglio in un barbaro latino, che nella propria

lingua; tanto perchè un pregiudizio autorizzato dal costume, fomentava in essi la boria di spiegare il miglior tuono della sovranità colla lingua de' Cesari, quanto perchè l'idioma italiano non era tra noi ancora perfezionato in maniera da potere spiegare i sentimenti e la maestà delle leggi. Ma dacchè la filosofia cominciò a sparger fra noi i suoi lumi, ed a scuotere il giogo dell' antica nostra barbarie, si conobbe un' assurdo così vituperevole, e verso la metà del secolo XVI, migliorata anche fra noi la lingua italiana, vi si cominciarono a scrivere le patrie leggi.

luogo ciò che si cercherà, si è creduto, che farebbe ancora di una più grande utilità aggiungervene un'altra per ordine alfabetico, che si è collocata nella fine del secondo tomo, e che è comune per gli due volumi.

Egli non resta, che di render conto della maniera, in cui si sono citati sopra ogni articolo i testi delle leggi. E' facile di giudicare dalle riflessioni, che sono state fatte sopra la maniera, in cui le leggi sono raccolte nel Diritto Romano, che non è stato possibile di citare sopra ogni articolo un testo unico, che si corrispondesse, e che è stato necessario di riunire in molti luoghi diversi testi per formare il senso di una regola; come al contrario si è stato obbligato in altri di dare alla regola più estensione, che non ne ha il testo, per farla intendere. Ma non si è lasciato di serbare da per tutto una esatta fedeltà per non isvolgere alcun testo fuor del suo senso, e per non avanzare niente senza autorità; perchè ancorchè le regole, che si son tirate da' testi delle leggi, portino il carattere della verità per l'equità naturale, che ne è lo spirito, egli è necessario di afforzarle coll'autorità di que' testi delle leggi del Diritto Romano, il quale aggiunge questo effetto alla loro certezza, che lo spirito si mette in riposo, vedendo già la verità da se stesso, ed assicurandosi ancora, che il suo giudizio è sostenuto da quello di tante abili persone, che sono state gli Autori di queste leggi, ed alla approvazione universale, che elleno hanno dappertutto da tanti secoli in quà.

**PERCHE' SI E' FATTO UN TRATTATO  
DELLE LEGGI.**

**L** disegno di ordinare le Leggi Civili ci ha impegnati a comporre un *Trattato delle leggi*, che si è giudicato altrettanto necessario per ben intendere le Leggi Civili, quanto lo è per imparare la Geografia una cognizione almeno generale dell'intero sistema del mondo tale quale è insegnato dalla Cosmografia.

Tut-

Tutte le leggi hanno la lor forgente ne' primi principi, che sono i fondamenti dell'ordine della umana società, e non si potrebbe ben intendere la natura, e l'uso delle differenti spezie di leggi, senza la considerazione del loro rapporto all'ordine di questa società, di cui esse sono le regole. Nel sistema dunque e nel piano di quest'ordine universale riconoscer bisogna la situazione, e l'estensione delle leggi civili, ciò che esse hanno di comune colle altre spezie di leggi, ciò che ne le distingue, e molte verità essenziali per bene intenderle, e per farne delle giuste applicazioni nelle materie, a cui si rapportano. In questo medesimo piano altresì si distinguono quali sono queste materie, e quale è il loro ordine; e tutte queste considerazioni e delle leggi, e delle loro materie formeranno il soggetto di questo trattato delle leggi.

Alcune persone potranno pensare che il disegno di questo trattato non era necessario per lo studio delle leggi Civili, e che la maggior parte le apprendono senza entrare in queste cognizioni, e si era stato in dubbio per questa ragione, se si doveva congiungere a questo libro il trattato delle leggi. Ma persone, che il loro grado, e la loro abilità ne hanno resi Giudici, hanno stimato, che questo trattato non doveva esser separato dal corpo di questo libro, e che la sua utilità ve lo rende necessario.

Non si dee qui spiegare, in che può consistere questa utilità; poichè bisogna giudicarne dalla lettura: e ci contenteremo di avvertire coloro, che vorranno leggere questo trattato, che essi non dovranno scorrere, se non se la tavola de' Capitoli, e l Sommario di ciascun Capo, per giudicare dell'uso, che potranno fare di questa lettura.

*Nota, Le Nuove Note segnate con un piede di mosca §, o giunte nella presente edizione sono chiuse da una parentesi).*

*Sopra il secondo, terzo, e quarto libro della prima Parte delle Leggi Civili.*

**S**I è creduto necessario d'avvertir, quì il lettore dell' ordine, che tengono nel libro delle leggi Civili le materie, che compongono i libri secondo, terzo, e quarto della prima parte delle convenzioni ec. Imperciocchè ancorchè sia facile di giudicarne dal piano di tutte le materie, il quale è nel quattordicesimo Capitolo del trattato delle leggi, e che la semplice lettura della tavola generale, che è dopo questo trattato nel principio di questa opera ne dia un'idea, che non è difficile di concepire, e di ritenere: egli può accadere, che alcuni lettori trascurino di leggere questo piano, e che leggendo la tavola particolare delle materie di questo secondo, terzo, e quarto libro, senza riflettere su l'ordine generale, che si è dato a tutte le materie, essi non s'avvegano punto del luogo, che tengono in questo tutto i titoli di questi libri. Così il lettore, il quale non avrà questa idea presente, è pregato di leggere il Capitolo decimoquarto del trattato delle leggi, e la tavola generale delle materie, che è appresso, e di osservarvi, che si è fatta una divisione generale di tutte le materie in due parti una delle Obbligazioni, e l'altra delle Successioni. Che questa prima Parte delle Obbligazioni è stata divisa in cinque libri: l'uno intitolato preliminare, perchè contiene tre materie comuni a tutte le altre, e che debbono precederle: Il primo de' quattro altri, nel quale si tratta della prima specie delle obbligazioni, che sono quelle, nelle quali si entra per mezzo delle convenzioni: Il secondo, che contiene la seconda specie di obblighi, che sono quei, ne' quali si entra senza convenzione: Il terzo, delle convenzioni accessorie di queste due sorte di obblighi, che vi aggiungono qualche cosa, o gli assodano: Ed il quarto di quelle convenzioni accessorie di questi medesimi obblighi, che gli annullano, o gli dimi-

nui-

## P R E F A Z I O N E. xv

nuiscono. Secondo questo piano si è compreso in seguito del Trattato delle Leggi, questo libro preliminare, ed il primo de' quattro altri, dove si tratta delle convenzioni: e questa continuazione contiene i tre altri libri. Così si ha in questi cinque libri della prima parte tutto ciò che riguarda le obbligazioni, cioè a dire la prima Parte delle materie di questo libro delle Leggi Civili.

Per la seconda Parte, ella contiene la materia delle Successioni. Così avrasi in queste due parti tutto ciò, che l'Autore si è proposto di trattare in questo libro delle Leggi Civili, secondo il progetto spiegato nei Capitoli 13. e 14. del Trattato delle Leggi, cioè a dire tutte le materie, che riguardano quel che tra particolari accade, e le di cui regole sono quasi tutte del Diritto naturale, e della equità, e che non si trovano raccolte, se non se nel Diritto Romano.

XVI. P R E F A Z I O N E.  
A V V E R T I M E N T O

*Sopra la seconda parte delle Leggi Civili.*

SI suppone, che coloro i quali vorranno leggere questa *seconda parte* delle leggi Civili, in cui delle successioni si tratta, hanno già veduto per mezzo delle precedenti materie, le quali formano la *prima parte*, qual'è il disegno, e l'ordine di questo libro. E si deve solamente avvertirgli per ciò che riguarda questa seconda parte, che laddove nella prima, le osservazioni che vi sono state fatte sulle regole, sono tutte brevissime, e di poche linee, non si è potuto dispensarsi in questa di farne molte, che hanno molta estensione. E bisogna ora render ragione della differenza tra le osservazioni di questa seconda parte, e quelle della prima.

Questa differenza è stata una conseguenza necessaria del disegno proposto in questo libro, di spiegare tutti i principj, e tutto il dettaglio delle materie del dritto civile, e di dar loro la chiarezza necessaria per renderle facili a tutti i lettori. Imperciocchè con questa mira, le difficoltà infinite delle materie delle successioni hanno obbligato in diversi luoghi a differenti riflessioni, o per ispiegare ciò che è oscuro nelle leggi di questa materia, o per isviluppare ciò che è confuso, ed imbarazzato, o per iscoprire i principj naturali, che non si veggono punto nelle leggi, e che possono rischiararne le difficoltà, e dare lumi per il loro giusto uso, o per trattare le questioni, che hanno divisi gl' interpreti, o per opporre in diversi luoghi i principj del nostro uso, e dell'equità alle sottigliezze del Diritto Romano, che noi rigettiamo. E si è anche creduto dover proporre in molti luoghi le difficoltà, e le questioni, che nascono sì naturalmente dalle regole, che ancorchè i testi del Diritto non ne esprimono niente, non hanno tuttavia dovuto esser sopresse. Sarebbe facile di dar qui degli esempj di tutte queste diverse cagioni, ed ancora di alcune altre, che ne hanno obbligato a fare tutte queste osservazioni, o riflessioni: Ma que-



questa lunghezza eccederebbe i limiti di un avvertimento; ed i lettori potranno farne il discernimento in ogni osservazione, e giudicarne dell' utilità, che ci siamo proposti.

Alcuni saranno forse sorpresi dal non esservi simili riflessioni sopra le materie della Prima Parte, ed è giusto di soddisfarli.

Vi ha questa differenza tra le materie delle Successioni, e tutte le altre, che queste altre, che sono spiegate nella Prima Parte, non hanno quasi altre regole, che quelle del Diritto Naturale, e vi si veggono poche leggi arbitrarie; laddove nelle materie delle successioni vi sono a proporzione molto più leggi arbitrarie, come sono, per esempio, quelle che hanno regolata la quota della legittima de' figli, le formalità de' testamenti, le clausole codicillari, il diritto di accrescere, il diritto di trasmissione, le sostituzioni di diverse sorte, la falcidia, la trebellianica, ed altre simili. E sebbene in tutte queste materie particolari, la maggior parte de' loro principj, e del dettaglio ancora delle loro regole sia del Diritto Naturale, e della equità, quel tanto però che trovasi mischiato a leggi arbitrarie, racchiude due sorgenti di difficoltà.

La prima nasce da differenti cambiamenti, che fatti si sono di alcune di queste leggi arbitrarie in diversi tempi, e da ciò che questi cangiamenti non solo hanno imbarazzata questa parte di Giurisprudenza per la loro moltitudine, ma renduta l'hanno in alcune di queste materie oscura, difficile, ed incerta. Imperciocchè coloro, che han fatti questi cambiamenti alle leggi precedenti, avendo le loro mire a certi soli articoli, non hanno essi provveduto se non se a quello, che volevano cambiare, o abolire; e lasciando il resto, che era concatenato con quel che essi cambiavano, o sopprimevano, senza regolare i precisi limiti, che le nuove loro disposizioni metter dovevano alle precedenti, hanno con ciò lasciata l'incertezza dell' effetto, che debbono avere questi cambiamenti, e de' limiti, o dell' estensione, che dar loro

bisogna per conciliarli con quello, che hanno voluto conservare delle leggi, ch'essi cambiavano.

L'altra sorgente delle difficoltà, che dalle leggi arbitrarie nascono, e che è naturale a tutte le leggi di questo carattere, viene dal non potere queste sorte di leggi provvedere se non se imperfettamente agli avvenimenti, i quali sovente ancora obbligano a farne delle eccezioni, laddove niuno avvenimento scappa al Diritto Naturale, e che non sia preveduto. (a)

Si potrebbe estendersi davvantaggio su questo soggetto, ma questo poco basta nella estensione, che permette l'uso d'un avvertimento.

Non bisogna già comprendere nel numero delle difficoltà, delle quali si è parlato, quelle che nascono dalle disposizioni de' testatori, o oscure, o imperfette, o mal concertate, o che hanno altre sorte di difetti. Imperciocchè queste sorte di difficoltà sono di una natura tutta differente; ed hanno le loro regole proprie, che determinano all'effetto, che bisogna dare a queste disposizioni, e che faranno ne' loro luoghi spiegate.

TA.

(a) Nel nostro Diritto Municipale si è con parecchie costituzioni, e Prammatiche stabilito un convenevole numero di regole per le successioni ne' feudi: e sembra, che la nostra Giureprudenza sia circa questo proposito sufficientemente chiara, certa, e precisa. Le *Consuetudini* non però, le quali re-

golano le successioni tra privati in *Napoli*; e nel suo Distretto hanno quelle difficoltà, di cui l'Autore si duole: e non essendovi nel nostro Foro, a giudizio comune, materia più difficile di questa tanto nell'esaminarsi, che nel decidersi; ne vedremo ne' luoghi proprj il più comodo schiarimento.

---



---

# T A V O L A

## DE' CAPITOLI

### DEL TRATTATO DELLE LEGGI.

---



---

CAP. I.	<b>D</b> E' primi principj di tutte le leggi.	pag. 1
II.	<b>D</b> iano della Società sopra il fondamento delle due prime leggi mediante due specie di obbligazioni.	6
III.	Della prima specie di obbligazioni.	8
IV.	Della seconda specie di obbligazioni.	11
V.	Di alcune regole generali, che seguono dalle obbligazioni di cui si è parlato nel Capitolo precedente, e che sono altrettanti principj di leggi civili.	15
VI.	Della natura delle amicizie, e del loro uso nella società.	18
VII.	Delle successioni.	21
VIII.	Di tre sorte di sconcerti, che offendono l'ordine della società.	22
IX.	Dello stato della società dopo la caduta dell'uomo, e come Iddio l'abbia fatto sussistere.	23
X.	Della Religione, e del Governo Civile, e del Ministero delle potestà spirituali, e temporali.	28
XI.	Della natura e spirito delle loro differenti specie.	34
		XII.

- XII. *Riflessioni sopra alcune osservazioni del capitolo precedente, per lo fondamento di diverse regole dell' uso e della interpretazione delle leggi.* 55
- XIII. *Idea generale delle materie di tutte le leggi, di cui trattar si deve.* 61
- XIV. *Piano delle materie di questo Libro delle Leggi Civili.* 65

---

# TRATTATO DELLE LEGGI.

---

## CAPITOLO I.

*Dei primi principj di tutte le leggi.*

### SOMMARIJ.

- I. I primi principj delle leggi sono stati incogniti ai Pagani.
- II. Certezza dei principj delle leggi.
- III. Cognizione dei primi principj delle leggi, per mezzo della conoscenza dell'uomo.
- IV. Natura dell'uomo.
- V. Religione dell'uomo.
- VI. Prima legge dell'uomo.
- VII. Seconda legge dell'uomo.
- VIII. Fondamento della società degli uomini sopra queste due leggi.

**E** Gli sembra che niente dovrebbe essere più noto agli uomini, quanto i primi principj delle leggi che regolano e la condotta di ciascheduno in particolare, e l'ordine della società, che essi formano insieme: E che coloro ancora, i quali non hanno i lumi della Religione, ove noi apprendiamo quali sono questi principj, dovrebbero almeno rinonoscerli in loro stessi, poichè sono essi scolpiti nel fondo della nostra natura. Tuttavia si vede, che i più abili di coloro, i quali hanno ignorato ciò che la Religione c'insegna, gli hanno sì poco conosciuti, che hanno stabilito delle regole, che gli violano e gli distruggono.

*I. I principj delle leggi sono stati incogniti ai Pagani.*

Così i Romani, che tra tutte le nazioni hanno più coltivate le leggi Civili, e che ne han fatto un sì gran numero di giustissime, s'avevano attribuita al pari degli altri popoli, la licenza di torre la vita sì ai loro schiavi, come ai loro proprj figliuoli (a). Come se la potestà, che dà la qualità di Padre, e quella di Padrone dispensar potesse dalle leggi della umanità.

Questa opposizione sì estrema tra l'equità che riluce nelle leggi sì giuste, che han fatto i Romani, e l'inumanità di questa licenza, fa ben vedere, che ignoravano le sorgenti della giustizia stessa da lor conosciuta, poichè essi offende-

A

no

(a) V. l. ult. C. de patr. pot. §. 1. & 2. inst. de his qui s. v. ab. s. jur.

no sì grossolanamente con queste barbare leggi lo spirito di que' principj, che sono i fondamenti di tutto ciò, che vi ha di giustizia, e di equità nelle altre loro leggi.

Questo abbaglio non è già il solo donde giudicar si possa quanto erano essi lontani dalla conoscenza di questi principj; se ne vede un'altra pruova assai considerevole nell'idea, che i loro Filosofi avevan loro data dell'origine della società degli uomini, di cui questi principj sono i fondamenti. Imperciocchè lungi dal riconoscerli, e distinguere come essi debbono formare l'unione degli uomini, avvistati s'erano, che gli uomini avevan primieramente vissuto come bestie selvatiche nei campi senza comunicazione, e senza alcun legame, sino a che uno di essi s'avvisò, che poteva mettergli in società, e cominciò dal cicurirgli per formarla (b).

Non ci arresteremo punto a considerare le ragioni di questa sì strana contrarietà di lume, e di tenebre negli uomini i più illuminati fra tutti coloro, che vissuti sono nel paganesimo: e come potevano essi conoscere tante regole di giustizia e di equità, senza scorgervi i principj, onde esse dipendono? I primi elementi della Religione Cristiana spiegano quest'enigma: e ciò che questa c'insegna dello stato dell'uomo, ci fa conoscere le ragioni di questo accieciamento, e ci scopre nel medesimo tempo quali sieno questi primi principj, che Iddio ha stabiliti per fondamenti dell'ordine della società degli uomini, e che sono le forgenti di tutte le regole della giustizia e dell'equità.

Ma sebbene questi principj ci sieno cogniti per mezzo del solo lume della Religione, questa però ce gli fa vedere nella nostra stessa natura con tanta chiarezza, che si vede che l'uomo non gl'ignora se non perchè ignora se stesso, e che così niente è più sorprendente quanto l'accieciamento che gliene toglie la vista.

II. Certezza de' principj delle leggi.

Come nulla v'ha di più necessario nelle scienze, che di possederne i primi principj, e che in ciascheduna si comincia dallo stabilirne quei che le son proprj, e dal darvi quel lume, che mette in vista la lor verità, e la loro certezza per servire di fondamento a tutto il dettaglio, che ne deve dipendere; egli è importante di considerare quali sono quei delle leggi per conoscere qual'è la natura, e la fermezza delle regole, che ne dipendono. E si giudicherà del carattere della certezza di questi principj dalla doppia impressione, che debbono fare sopra del nostro spirito quelle verità, che Iddio c'insegna mediante la Religione, e ch'egli ci fa sentire per mezzo della nostra ragione. A tal che si può dire, che i primi principj delle leggi abbiano un carattere di verità, che tocchi, e persuada più che quella dei principj delle altre scienze umane: e che laddove i principj delle altre scienze, ed il dettaglio delle verità, che ne dipendono non sono oggetto se non se dello spirito, e non già del cuore, e ch'elleno non entrino neppure in tutte le menti; i primi principj delle leggi, ed il dettaglio delle regole essenziali a questi principj hanno un carattere di verità, di cui niuno è incapace, e che tocca egualmente lo spirito e l'cuore. Così l'uomo non corrotto n'è più penetrato, e più fortemente persuaso, che delle verità di tutte le altre scienze umane.

Egli non vi è alcuno, per esempio, il quale non senta, e collo spirito e col cuore, che agli altri non sia permesso di ammazzare, o di rubar lui, nè a lui di ammazzare, o rubare gli altri, e l'quale non sia più pienamente persuaso di queste verità, di quel ch'esser lo potrebbe d'un teorema di geometria. Ciò non ostante queste verità istesse, che l'omicidio e l'furto sono illeciti, per quanto evidenti ne sieno, non hanno il carattere di una certezza eguale a quella dei primi principj, onde

(b) C. de iur. L. 1. C. 2.

onde esse dipendono . Poichè laddove questi principj sono regole , delle quali non vi è dispensa , o eccezione , queste sono sottoposte ad eccezioni , e dispense . Imperciocchè , per esempio , Abramo poteva uccidere giustamente il suo figlio , allorchè il Padrone della vita , e della morte glielo comandò (c) : E gli Ebrei presero senza delitto le ricchezze degli Egiziani per l'ordine del Padrone dell' Universo , che loro le diede (d) .

Non si può pigliare una via più semplice , e più sicura per iscoprire i primi principj delle leggi , che in supponendo due primiere verità , le quali non sono che semplici definizioni . L' una , che le leggi dell' uomo altro non siano , che le regole della sua condotta ; e l' altra , che questa condotta altro non sia , che i passi , che fa l' uomo verso il suo fine .

Per iscoprire dunque i primi fondamenti delle leggi dell' uomo , conoscer bisogna qual' è il suo fine ; perchè la sua destinazione a questo fine farà la prima regola della via , e dei passi , che ve lo conducono , e per conseguenza la sua primaria legge , e l' fondamento di tutte le altre .

Conoscere il fine di una cosa , è semplicemente sapere , perchè ella sia fatta . E si conosce , perchè una cosa sia fatta ; se vedendo , come ella è fatta si scopra a che la sua struttura può riportarsi . Perchè egli è certo che Iddio ha proporzionata la natura di ogni cosa al fine per cui l' ha destinata . Noi sappiamo , e sentiamo tutti , che l' uomo ha un' anima , che anima un corpo : e che in quest' anima vi sono due potenze , un intendimento proprio per conoscere , ed una volontà propria per amare . Così vediamo , che per conoscere , e per amare , Iddio abbia fatto l' uomo ; che per conseguenza sia fatto per unirsi a qualche oggetto , la di cui cognizione , e l' amore debbono fare il suo riposo , e la sua felicità : E che verso questo oggetto tutti i suoi passi debbono indirizzarlo . Donde ne segue , che la primaria legge dell' uomo sia la sua destinazione alla ricerca , ed all' amore di questo oggetto , che deve essere il suo fine , e dove egli deve trovare la sua felicità : e che questa legge , essendo la regola di tutti i suoi passi , debba essere il principio di tutte le sue leggi .

Per conoscere dunque , qual sia questa primaria legge , qual ne sia lo spirito , e come ella è il fondamento di tutte le altre ; bisogna vedere a quale oggetto ella ci destina .

Di tutti gli oggetti , che s' offrono all' uomo in tutto l' universo , comprendendovi l' uomo stesso , ei non troverà niente , che sia degno di essere il suo fine . Imperciocchè in se stesso , lungi dal ritrovarvi la sua felicità , egli non vi vedrà , che i semi delle miserie , e della morte : e attorno di lui , se noi scorriamo tutto questo universo , troveremo , che niente può far le veci di fine , nè al nostro spirito , nè al nostro cuore : e che ben lungi dal poter riguardare le cose , che vi vediamo , come nostro fine , noi siamo il loro : e che per noi soltanto Iddio le abbia fatte (e) . Imperciocchè tutt'occhè , che racchiude la terra , e i Cieli è stato unicamente creato per i nostri bisogni , e perirà , quando questi cesseranno . Veggiamo perciò , che tutto è sì poco degno , e della nostra mente , e del nostro cuore , che in riguardo alla mente , Dio le ha nascosta ogn' altra cognizione delle creature , fuorchè quella di ben condursi ; e che le scienze , le quali si applicano alla conoscenza della loro natura non vi scoprono se non ciò , che può

A 2

esse-

(c) Gen. 22. 2.

(d) Exod. 11. 2. 12. 36.

(e) Ne tollè elevavis oculis ad cœlum , videas solem &amp; lunam , &amp; omnia astra cœli , &amp; errore

deceptus , adores ea , &amp; colas quæ creavit Deus tuus in ministerium cunctis gentibus quæ sub cœlo sunt . Deut. 4. 19.

essere di nostro uso, e si rendono più oscure a misura, ch'esse vogliono penetrare ciocchè non lo è (f). E per il cuore niuno ignora, che il mondo intiero non è capace di riempirlo; e che giammai questo non ha potuto fare la felicità di alcuno di coloro, che lo hanno più amato, e che più ne hanno posseduto. Questa verità si fa sì ben sentire a ciascheduno, che niuno ha bisogno di esserne persuaso: e bisogna finalmente apprendere da colui, che ha formato l'uomo, che egli solo essendo il suo principio, n'è altresì il fine (g): e che non vi è che l' solo Iddio, che possa riempire il vuoto infinito di questo spirito, e di questo cuore, ch'egli ha per lui formati (h).

Dunque per Dio stesso Iddio ha fatto l'uomo (i): per conoscerlo, gli ha dato l'intendimento: per amarlo, gli ha data la volontà; e per mezzo de' ligami di questa conoscenza, e di questo amore vuole egli, che gli uomini a lui si uniscano, per trovare in lui, e la lor vera vita, e la loro unica felicità (l).

Questa costruzione dell'uomo formato per conoscere, e per amare Iddio, è quella, che forma la sua rassomiglianza a Dio (m). Poichè come Iddio è il solo sommo bene, è sua natura, ch'egli conosca, ed ami se stesso: ed in questa conoscenza, ed in questo amore consiste appunto la sua felicità. Così è un rassomigliarlo, l'esser d'una natura capace di conoscerlo, e di amarlo: ed è un partecipare della sua beatitudine l'arrivare alla perfezione di questa conoscenza, e di questo amore (n).

*IV. Natura dell'uomo.* Così noi scopriamo in questa rassomiglianza dell'uomo, a Dio, in che consista la sua natura, in che consista la sua religione, in che consista la sua primaria legge. Imperciocchè la sua natura altra non è, se non se l'essere creata all'immagine di Dio, e capace di possedere questo sommo bene, che la sua vita, e la sua beatitudine esser deve.

*V. Religione dell'uomo.* La sua religione, la quale è l'unione di tutte le sue leggi, non è altra cosa, se non se il lume, e la via che a questa vita lo conducono (o). Che la sua prima legge, la quale è lo spirito della sua religione, è quella, che gli comanda la ricerca, e l'amore di questo sommo bene, al quale deve egli elevarsi con tutte le forze del suo spirito e del suo cuore, che per possederlo

*VI. Prima legge dell'uomo.* son fatti (p).

*VII. Seconda legge dell'uomo.* Questa prima legge è quella, ch'è il fondamento, ed il primiero principio di tutte le altre. Imperciocchè la legge, che comanda all'uomo la ricerca, e l'amore del sommo bene, comune essendo a tutti gli uomini, ella ne abbraccia una seconda, che gli obbliga ad unirsi, ed amarsi fra loro; perchè essendo destinati per essere uniti nel possesso di un solo, ed unico bene, che far dee la lor comune felicità, e per esservi uniti sì strettamente, che ritroviamo esser detto, che

(f) Quæ præcepit tibi Deus, illa cogita semper: & in pluribus operibus ejus ne fueris curiosus. Non est enim tibi necessarium, quæ abscondita sunt, videre oculis tuis. *Ecclesiasticus* 3. 22.

(g) Ego sum  $\alpha$  &  $\omega$ , primus & novissimus, principium & finis. *Apocalypsis* 22. 13. *Isaiah* 41. 4.

(h) Satiabor, cum apparuerit gloria tua. *Psalterium* 16. 17.

(i) Univerfa propter semetipsum operatus est Dominus. *Proverbia* 16. 4. Et faciet te excellentiorem cunctis gentibus, quas creavit in laudem, & nomen, & gloriam suam. *Deuteronomius* 26. 19. Et omnem qui invocat nomen meum, in gloriam meam creavi eum, formavi eum, & feci eum. *Isaiah* 43. 7.

(l) Ipse est enim vita tua. *Deuteronomius* 30. 20. Hæc est vita æterna, ut cognoscant te. *Joannes* 17. 3.

(m) Faciamus hominem ad imaginem, & similitudinem nostram. *Genesis* 1. 26. *Sapientia* 2. 23. *Ecclesiasticus* 17. 1. *Colossensis* 3. 10.

(n) Scimus quoniam, cum apparuerit, similes ei erimus: quoniam videbimus eum sicuti est. *Joannes* 3. 2.

(o) Lex lux, & via vita. *Proverbia* 6. 23.

(p) Hoc est maximum & primum mandatum. *Matthæus* 22. 38. Dilectio custodia legum illius est. *Sapientia* 6. 19.



che essi non faranno, che uno (g), non possono eglino esser degni di questa unione nel possesso del loro comune fine, se non cominciano la loro unione con legarsi d'un amore naturale nella via, che vi conduce. E non vi è altra legge, che comanda a ciascheduno d'amar se stesso, perchè noi non possiamo meglio amarci, che in osservando la prima legge, ed indirizzandoci al bene, al quale ella ci chiama.

Mediante lo spirito di queste due prime leggi Iddio, destinando gli uomini all'unione del possesso nel loro fine comune, ha cominciato dal formare tra essi una prima unione, nell'uso dei mezzi, che ve gli conducono. Ed egli ha fatto dipendere quella ultima unione, che formar deve la lor beatitudine dal buon uso, che deve formare la lor società.

Per ligargli dunque in questa società, egli l'ha renduta essenziale alla loro natura. E come si vede nella natura dell'uomo la sua destinazione al sommo bene, vi si vedrà parimente la sua destinazione alla società, ed ai diversi ligami, che da ogni banda ve l'obbligano: e che questi legami, che sono conseguenze della destinazione dell'uomo all'esercizio delle due prime leggi, sono nel medesimo tempo i fondamenti del contenuto delle regole di tutti i suoi doveri, e le sorgenti di tutte le leggi.

Ma prima di passar oltre, e di far vedere l'incatenamento, che lega tutte le leggi a queste due prime, ei bisogna prevenire la riflessione, che è naturale di fare sopra lo stato di questa società, la qual dovendo esser fondata sulle due prime leggi, non lascia di sussistere, quantunque lo spirito di queste leggi non molto vi regni; per guisa che sembri, ch'ella si mantenga per mezzo d'altri principj. Tuttavia sebbene gli uomini abbiano violato queste leggi fondamentali, e che la società sia in uno stato stranamente diverso da quello, che doveva essere elevato sopra questi fondamenti, ed assodato da questa unione, egli è sempre vero, che queste leggi divine, ed essenziali alla natura dell'uomo, sussistano immutabili, e ch'elleno non hanno punto cessato d'obbligare gli uomini ad osservarle: ed è certo parimente, come il seguito lo farà vedere, che tutto ciò, che vi ha di leggi, che regolino la società nello stato stesso, nel quale noi la veggiamo, altro non siano che conseguenze di queste prime. Così è stato necessario di stabilire questi primi principj: del resto non è possibile di ben comprendere la maniera, in cui si vede ora sussistere la società, senza conoscere lo stato naturale, nel quale esser dovrebbe, e considerarvi l'unione, che le divisioni degli uomini hanno rotta, e l'ordine che esse hanno turbato.

Per giudicare dunque dello spirito, e dell'uso delle leggi, che mantengono la società nello stato presente, necessario è il delineare un piano di questa società sopra il fondamento delle due prime leggi, affine di scovrirvi l'ordine di tutte le altre, ed i loro legami con queste due prime. E si vedrà poi di qual maniera ha provveduto Iddio per far sussistere la società nello stato, in cui noi la vediamo, e fra coloro, i quali non guidandovisi collo spirito delle fondamentali leggi ruotano i fondamenti, ch'egli posti vi aveva.

VIII.  
Fonda-  
mento del-  
la società  
degli uo-  
mini sopra  
queste due  
leggi.

(g) Ut omnes unum sint, sicut tu pater in me, Joano 17. 21.  
& ego in te, ut & ipsi in nobis unum sint.

## C A P I T O L O II.

*Piano della Società sopra il fondamento delle due prime leggi  
per mezzo di due spezie di obblighi.*

## S O M M A R J.

- I. Rapporto dello stato dell'uomo in questa vita all'esercizio della prima legge.  
II. Rapporto di questo medesimo stato dell'uomo all'esercizio della seconda legge.  
III. Destinazione dell'uomo alla Società per mezzo di due spezie di obblighi.

*I. Rap-  
porto del-  
lo stato  
dell'uomo  
in questa  
vita all'  
esercizio  
della pri-  
ma legge.*

Comechè sia fatto l'uomo per conoscere, e per amare il sommo bene, non la ha nondimeno Iddio posto immediatamente in possesso di questo fine, ma l'ha messo prima in questa vita, come in una via per pervenirvi. E siccome l'uomo non può a niuno oggetto portarsi per altra strada, che per le cognizioni del suo intelletto, e per gli moti della sua volontà; Iddio ha fatto dipendere la conoscenza chiara, e l'amore immutabile del sommo bene, che deve fare la felicità dello spirito, e del cuore dell'uomo, dall'obbedienza alla legge, che gli comanda di meditare, ed amare questo unico bene, per quanto egli ne può esser capace durante questa vita, la quale gli dà soltanto per rivolgerne tutto l'uso alla ricerca di questo oggetto solo degno di attirare tutte le sue mire, e tutti i suoi desiderj (a).

*II. Rap-  
porto di  
questo me-  
desimo sta-  
to dell'uo-  
mo all'e-  
sercizio  
della se-  
conda leg-  
ge?*

Non si entra già qui nella spiega delle verità che la religione c'insegna sulla maniera, in cui Iddio guida, ed eleva l'uomo a questa ricerca. Basta per dare l'idea del piano delle società di supportarle, e di osservare, che tanto è vero che Iddio dà all'uomo l'uso della vita in questo universo per occuparlo all'esercizio di questa prima, e seconda legge, che tutto ciò che può esservi dentro di se, e in tutto il resto delle creature, sono altrettanti oggetti, che gli son dati per obbligarvelo. Imperciocchè per la prima legge egli deve sentire nella vista, e nell'uso di tutti questi oggetti, ch'essi sono tanti tratti, ed immagini di quel che Dio vuole, che si conosca, e che si ami in lui. E per la seconda legge Iddio ha talmente assortiti gli uomini tra di loro, e l'universo in rapporto a tutti gli uomini, che gli oggetti stessi, i quali debbono eccitargli all'amor del sommo bene, gli obbligano altresì alla società, ed allo scambievole amore tra di essi. Poichè niente si vede, e niente conoscesi nè fuor dell'uomo, nè dentro l'uomo, che non dinoti esser questo alla società destinato.

Così fuor dell'uomo i Cieli, gli astri, il lume, l'aria, sono oggetti, che si spiegano in mostra agli uomini, come un bene comune a tutti, e di cui ciascuno ha tutto il suo uso. E tutte le cose, che la terra, o le acque portano, o producono, son d'un uso parimente comune, ma di tal forza che niente non passa al nostro uso, se non se mediante le fatiche di molte altre persone. Il che rende gli uomi-

(a) Audi, Israel: Dominus Deus noster Deus unus est. Diliges Dominum Deum tuum ex toto corde tuo, & ex tota anima tua, & ex tota fortitudine tua, Eruntque verba hæc, quæ ego precipio tibi hodie, in corde tuo; & narra- bis filiis tuis, & meditaberis sedens in domo tua,

& ambulans in itinere, dormiens atque confur- gens: & ligabis ea quasi signum in manu tua: e runtque, & movebuntur ante oculos tuos: Scri- besque ea in limine, & ostiis domus tuæ. Deut. 6. 4. *ibid.* 11. 13.

uomini gli uni agli altri necessarj, e tra di essi forma i differenti ligami per gli usi dell'agricoltura, del traffico, delle arti, delle scienze, e per tutte le altre comunicazioni, che i diversi bisogni della vita richieder possono.

Così nell'uomo si osserva, che Iddio l'ha formato per mezzo di un ligame inconcepibile dello spirito e della materia; e ch'egli l'ha composto mediante l'unione dell'anima e del corpo, per fare di questo corpo unito allo spirito, e della meravigliosa struttura dei sensi e dei membri, l'istrumento di due usi essenziali alla società.

Il primo di questi due usi è quello di ligare gli spiriti ed i cuori degli uomini tra di loro; il che accade per una conseguenza naturale dell'unione dell'anima e del corpo. Imperocchè mediante l'uso de' sensi uniti allo spirito, e delle impressioni dello spirito sopra de' sensi, e de' sensi sopra lo spirito, gli uomini si comunicano gli uni agli altri i lor pensieri, ed i lor sentimenti. Così il corpo è nel medesimo tempo l'istrumento e l'immagine di questo spirito e di questo cuore, che sono l'immagine di Dio.

Il secondo uso del corpo è quello di applicare gl'uomini a tutte le differenti fatiche, che Iddio ha rendute necessarie per tutti i loro bisogni: imperciocchè Iddio ci ha dati i sensi, ed i membri per la fatica, e sebbene sia vero, che le fatiche, le quali al presente esercitano l'uomo sieno per lui una pena, coila quale Dio lo punisce, e che Iddio abbia dato all'uomo un corpo adatto al travaglio, per punirlo col travaglio stesso, è certo però che l'uomo è sì naturalmente destinato alla fatica, che gli era stato comandato di faticare anche nello stato d'innocenza (b). Ma l'una delle differenze tra le fatiche di questo primo stato e quelle del nostro, consiste in ciò, che il lavoro dell'uomo innocente era una piacevole occupazione, senza pena, senza noja, senza stanchezza, ed il nostro ci è imposto come una pena (c). Così la legge del faticare è egualmente essenziale ed alla natura dell'uomo, ed allo stato, nel quale l'ha posto la sua caduta: e questa legge è parimente una conseguenza naturale delle due prime, le quali applicando l'uomo alla società l'obbligano alla fatica, che ne forma il ligame, ed ordinano a ciascheduno la sua, per distinguere mediante i diversi lavori, i varj impieghi, e le differenti condizioni, che la società debbon comporre.

Iddio dunque destinando gli uomini alla società ha formati i vincoli, che ve gli obbligano. E come i ligami generali, ch'egli forma fra tutti gli uomini per la lor natura, e col destinargli ad un medesimo fine sotto le medesime leggi, son comuni a tutto l'uman genere, ed esse non formano in ciascuno veruna singolar relazione, che lo obblighi più agli uni, che agli altri; egli aggiunge a questi ligami generali e comuni a tutti, altri vincoli ed altri obblighi particolari di diverse specie, co' quali liga più dappresso gli uomini tra di loro, e determina ciascheduno ad esercitare effettivamente verso taluni di loro i doveri di questo amore, che niuno può esercitare verso di tutti gli altri. Per guisa che questi obblighi sono relativamente a ciascuno, come quelle particolari leggi, che gli prescrivono ciò che la seconda legge da lui richiede, e che per conseguenza regolano i suoi doveri. Poichè i doveri degli uomini tra di loro altro non sono, che gli effetti del sincero amore, che ogni uomo deve ad ogni altro, secondo gli obblighi, ne quali si ritrovi.

Questi obblighi particolari sono di due generi. Il primo è di quei, che si formano mediante i naturali vincoli del matrimonio tra il marito e la moglie, e quei del-

III. De  
 llinazione  
 dell'uomo  
 alla socie-  
 tà per  
 mezzo di  
 due specie  
 di obblighi.

(b) Poluit eum in paradiso voluptatis ut operaretur, & custodiret illum. Genes. 2. 15

(c) In sudore vultus tui vesceris pane. Genes. 3. 19

della nascita tra i genitori ed i figli: e questo genere comprende altresì gli obblighi de' parentadi, e delle affinità, che sono conseguenze della nascita, e del matrimonio.

Il secondo genere abbraccia tutte le altre sorte di obblighi, che formano de' rapporti tra persone e persone di ogni specie, e che si formano differentemente, o nelle diverse comunicazioni, che tra gli uomini si fanno delle loro fatiche, della loro industria, e di ogni sorta d'ufficij, di servigj, ed altri soccorsi, o in quelle, che l'uso delle cose riguardano. Il che racchiude tutti i differenti usi delle arti, degl'impieghi, e delle professioni di ogni natura, e tutto ciò, che può ligare le persone secondo i differenti bisogni della vita, sì per mezzo delle comunicazioni gratuite, come per mezzo de' traffichi.

Per mezzo di tutti questi obblighi di queste due specie, ha Iddio formato l'ordine della società degli uomini, per legargli nell'esercizio della seconda legge. E come egli segna in ogni obbligo ciò che prescrive a coloro, cui l'impone, si riconoscono nei caratteri delle differenti sorte di obblighi i fondamenti, e le diverse regole di quel che la giustizia e l'equità domandano da ogni persona, secondo le situazioni, in cui i suoi obblighi lo costituiscono.

### C A P I T O L O . III.

*Della prima specie di obblighi.*

#### S O M M A R J.

- I. *Obbligo naturale del matrimonio, e della nascita.*
- II. *Istituzione divina del matrimonio, ed i diversi principj delle leggi, che ne dipendono.*
- III. *Luogo della nascita, ed i principj delle leggi, che ne sono le conseguenze.*
- IV. *Vincolo delle consanguinità e delle affinità, e de' loro principj.*

*I. Obblighi naturali del matrimonio, e della nascita.*

**L'**Obbligo, che costituisce il matrimonio tra il marito e la moglie, e quello, che produce la nascita tra essi, ed i loro figli, formano una società particolare in ogni famiglia, nella quale Iddio unisce le persone più strettamente per obbligarle ad un uso continuo de' diversi doveri di scambievolmente amore. Con questo disegno non ha egli creati tutti gli uomini, siccome il primo, ma ha voluto fargli nascere dall'unione, che ha formata tra due sessi nel matrimonio, e porgli al mondo in uno stato di mille bisogni, in cui il soccorso di questi due sessi è loro per lungo spazio di tempo necessario. Ed appunto nelle maniere, con cui Iddio ha formato questi due vincoli del matrimonio, e del nascimento scoprir bisogna i fondamenti delle leggi, che gli riguardano.

*II. Istituzione divina del matrimonio, ed i diversi principj delle leggi, che ne dipendono.*

Per formare l'unione tra l'uomo e la donna, ed istituire il matrimonio, ch'esser doveva la sorgente della moltiplicazione, e nel tempo stesso della congiunzione del genere umano, e per dare a questa unione de' fondamenti proporzionati a' caratteri dell'amore, che doveva esserne il vincolo, formò Iddio in primo luogo il solo uomo (a), e di poi egli ne tirò da quello un secondo sesso, e formò la donna da uno de' costati dell'uomo (b), per dinotare median-

(a) Formavit igitur Dominus Deus hominem nram pro ea. Et edificavit Dominus Deus costam, quam tulerat de Adam, in mulierem. Gen. 2. 7.

(b) Tulit unam de costis ejus, & replevit car. Gen. 2. 21, 22.

te l'unità della loro origine, che essi formano un sol tutto, in cui la donna è tirata dall'uomo, e gli è data dalla mano di Dio (c), come una compagna, ed un foccorfo a lui somigliante (d), e formato di lui stesso (e). Così egli legogli con questa sì stretta unione, e sì santa, della quale si dice, che Dio stesso gli ha congiunti (f), e che gli ha posti amendue in una sola carne (g). Egli rende l'uomo il capo di questo tutto (h), ed affodò la loro unione, proibendo agli uomini di separare ciocchè egli stesso congiunto aveva (i).

Queste misteriose maniere, in cui Iddio ha formato il contratto del matrimonio, sono i fondamenti non solamente delle leggi, che regolano tutti i doveri del marito e della moglie, ma altresì delle leggi della Chiesa e delle Leggi Civili, che riguardano il matrimonio e le materie, che ne dipendono, o che vi hanno rapporto.

Così il matrimonio essendo un vincolo formato dalla mano di Dio, deve esser celebrato in una maniera degna della santità dell'istituzione divina, che stabilito lo ha. Ed è una conseguenza naturale di quest'ordine divino, che il matrimonio sia preceduto ed accompagnato dall'onestà, dalla scelta reciproca delle persone, che lo contraggono, dal consenso de' genitori, che per varj riguardi fanno le veci di Dio: e che sia celebrato mediante il Ministero della Chiesa, dalla quale quella unione ricever dee gli effetti del Sacramento, che n'è il ligame.

Così il marito e la moglie essendo dati l'uno all'altro dalla mano di Dio, che gli unisce in un sol tutto, che niuna cosa può separare, non si può giammai disciorre un matrimonio, che sia stato una volta legittimamente contratto.

Così questa unione delle persone nel matrimonio è il fondamento della Civile Società, che gli unisce nell'uso de'loro beni e di tutte le cose.

Così il marito essendo per l'ordine divino il capo della moglie, egli ha sopra di essa una potestà proporzionata a quel che richiede la loro unione: e questa potestà è il fondamento della autorità, che le Leggi Civili danno al marito, e degli effetti di questa autorità nelle materie, in cui ella ha il suo uso.

Così, essendo il matrimonio istituito per la moltiplicazione del genere umano, mediante l'unione dell'uomo e della donna congiunti in quella maniera, in cui Iddio gli unisce; ogni congiunzione fuori del matrimonio, è illecita, e non può dare, che una nascita illegittima. E questa verità è il fondamento delle leggi della Religione e della Politica contro le illecite congiunzioni, e di quelle, che regolano lo stato de' figli che ne nascono.

Il vincolo del matrimonio, che unisce i due sessi, è seguito da quello della nascita, che liga al marito ed alla moglie i figli, che nascono dal lor matrimonio.

Per formar questo vincolo vuole Iddio, che l'uomo riceva la vita dai suoi genitori nel seno di sua madre: che la sua nascita sia il frutto delle pene e de' patimenti di questa madre: ch'egli nasca incapace di conservar questa vita, nella quale entra: che per lungo tempo sia in uno stato di debolezza, e bisognevole

Tom.I.

B

(c) Adduxit eam ad Adam. *Genes.* 2. 22.  
 (d) Non est bonum esse hominem solum. Faciamus ei adiutorium simile sibi. *Gen.* 2. 17. *Ecclesi.* 17. 5.  
 (e) Hoc nunc os ex ossibus meis, & caro de carne mea; hæc vocabitur virago, quoniam de viro sumpra est. *Gen.* 2. 23.  
 (f) Quod ergo Deus conjunxit, homo non separet. *Matth.* 19. 6.  
 (g) Et erunt duo in carne una. *Gen.* 2. 24.

Itaque non sunt duo sed una caro. *Matth.* 19. 6. *Ephes.* 5. 31. *Marc.* 10. 8.  
 (h) Caput autem mulieris vir. 1. *Cor.* 11. 3. Mulieres viris suis subditæ sint, sicut Domino: quoniam vir caput est mulieris, sicut Christus caput est Ecclesiæ. *Ephes.* 5. 22. 23. sub viri potestate eris. *Genes.* 3. 16. 1. *Cor.* 14. 34.  
 (i) Quod ergo Deus conjunxit, homo non separet. *Matth.* 19. 6.

III. Vincolo della nascita, ed i principj delle leggi, che ne sono le conseguenze.

del soccorso de' suoi genitori per sussistervi, ed esservi allevato. E siccome per mezzo di questa nascita forma Iddio lo scambievole amore, che unisce sì strettamente colui, che generando il suo simile gli dà la vita, a colui che la riceve, egli dà all'amor de' genitori un carattere proporzionato allo stato de' figli nel loro nascimento, ed a tutti i bisogni che sono le conseguenze di questa vita, ch' essi loro han data, per legargli con questo amore ai doveri dell'educazione, dell'istruzione, ed a tutti gl'altri. E dà all'amor de' figli un carattere proporzionato ai doveri di dipendenza, di obbedienza, di riconoscenza, ed a tutti gli altri, ai quali gli obbliga il beneficio della vita ch' essi riconoscono dai genitori, dai quali Iddio gli ha fatto nascere, per guisa che egli c'insegna, che senza essi quelli non l'avrebbero certamente (1); il che gli obbliga a rendere ai genitori tutti i possibili soccorsi e fervigj nei loro bisogni, e soprattutto in quei della gravezza degli anni, e delle altre debolezze, infermità, e necessità, ne quali i figli render possono ai loro genitori i doveri corrispondenti ai primi beneficj da essi ricevuti.

Quest'ordine della nascita è quello, che formando gli obblighi tra i genitori ed i figli, è il fondamento di tutti i loro doveri, de' quali è facile il vedere l'estensione per mezzo de' caratteri di questi differenti obblighi. E da questi principj stessi dipendono le disposizioni delle leggi civili, intorno agli effetti del paterno potere, e de' doveri reciprochi de' genitori verso dei figli, e dei figli verso i genitori, in quanto queste materie si rapportano alla politica, come sono li dritti, che le leggi e le consuetudini danno ai Padri per la guida dei loro figli per la celebrazione dei loro matrimonj, per l'amministrazione e godimento de' loro beni, le ribellioni de' figli contro l'obbedienza ai genitori dovuta, l'ingiustizia de' genitori o de' figli, che si ricusino gli alimenti, ed altre simili cose.

Sopra questo medesimo ordine che Iddio ha tenuto per dare la vita a' figli per mezzo de' loro genitori, sono ancora fondate le leggi, le quali fanno passare a' figli i beni de' genitori dopo la lor morte: perchè essendo stati dati i beni agli uomini per tutti i differenti bisogni della vita, ed altro non essendo, che una conseguenza di questo beneficio, egli è dell'ordine naturale, che dopo la morte de' genitori raccolgano i figli i loro beni, come un accessorio della vita, che da essi han ricevuta.

Il vincolo della nascita, che unisce a' loro figli i padri e le madri, gli lega ancora a coloro, che nascono e discendono da' medesimi. E questo vincolo fa considerar come figli tutti i discendenti, e mette tutti gli ascendenti nel luogo di padri o di madri.

Si può osservare sulla differenza de' caratteri dell'amore, che unisce il marito, e la moglie, e quello, che lega i genitori ed i figli, che l'opposizione di questi differenti caratteri sia il fondamento delle leggi, le quali rendono il matrimonio tra gli ascendenti e discendenti in qualunque grado, e tra i collaterali in certi gradi: ed egli è facile di vederne le ragioni colle semplici riflessioni su di ciò, che si è osservato intorno a questi caratteri, sopra di che non è qui necessario l'estendersi.

Il matrimonio e la nascita, che sì strettamente uniscono il marito e la moglie, e i genitori co i loro figli, formano altresì due altre specie di vincoli naturali, che ne sono le conseguenze. La prima è quella de' collaterali, che consanguinità si appella, la seconda è quella del parentado, che chiamasi affinità.

La

IV. Vincoli delle consanguinità e delle affinità, e de' loro principj.

(1) In toto corde tuo honora patrem tuum, & quoniam nisi per illos natus non fuisses: & retribue illis, quomodo & illi tibi. *Ecclesi.* 7. 28. 29. 03.

La consanguinità lega i collaterali, che sono coloro, la di cui nascita trae l'origine da un medesimo comune ascendente. Sono così chiamati, perchè laddove gli ascendenti e discendenti sono in una medesima linea di padre in figlio, i collaterali hanno ciascheduno la lor propria, che va a riunirsi all' ascendente comune. Così essi sono l'uno a lato dell' altro, ed il fondamento del loro vincolo e della loro congiunzione, e la loro comune unione al medesimo stipe, dal quale riconoscono la lor nascita.

Non è questo il luogo di spiegare i gradi delle parentele essendo ella una materia, che fa parte di quella delle successioni. E basta di osservar qui, che questo vincolo di parentela è il fondamento di diverse leggi come di quelle che proibiscono il matrimonio tra congiunti; di quelle che gli chiamano alle successioni, e alle tutele; di quelle delle ricuse de' Giudici, e delle repulse de' testimonj parenti delle parti litiganti, e di altre di simil fatta.

Le affinità sono i vincoli e le relazioni, che si formano tra il marito e tutti i parenti della moglie, e tra la moglie e tutti i congiunti del marito. Il fondamento di questo vincolo è l'unione sì stretta che passa tra il marito e la moglie, la quale fa, che coloro i quali ligati sono in parentado all' un di essi sono per conseguenza congiunti l' uno all' altro; e questa congiunzione fa, che il marito consideri il padre e la madre della sua moglie, come se gli fossero padre e madre propria; ed i di lei fratelli e sorelle, ed altri congiunti, come se fossero a suo riguardo luogo di proprj fratelli, sorelle, e congiunti; e che la moglie riguardi allo stesso modo il padre e la madre, e tutti i parenti di suo marito.

Questo rapporto di affinità è il fondamento delle leggi, che proibiscono il matrimonio tra gli affini costituiti in linea retta di ascendenti e di discendenti in qualunque grado, e tra i collaterali fino all'estensione di certi gradi; e sono altresì il fondamento delle leggi, che chiamano gli affini alle tutele, che ricusano i Giudici ed i testimonj affini delle parti, e di altre somiglianti.

## C A P I T O L O IV.

*Della seconda specie di obblighi.*

## S O M M A R J .

- I. Quali sono questi obblighi, e come Iddio ad ogni uomo assegna i suoi.
- II. Questi obblighi son di due sorte, altri voluntarj, ed altri indipendenti dalla volontà.
- III. Obblighi voluntarj.
- IV. Obblighi indipendenti dalla volontà.
- V. Spirito della seconda legge in tutti gli obblighi.
- VI. Ordine del governo per ritenere gli uomini nell' osservanza de' loro obblighi.
- VII. Gli obblighi sono i fondamenti delle leggi particolari, che gli riguardano.

**S**iccome gli obblighi del matrimonio e della nascita, de' parentadi e delle affinità sono tra certe persone solamente ristretti, e Iddio ha posti gli uomini in società per legargli mediante uno scambievole amore, per guisa tale che ogni

uomo sia disposto a produrre verso di ogn' altro gli effetti di questo amore ; secondo che l' occasione può obbligarvelo ; egli ha renduto necessario nella società una seconda spezie di obblighi , che diversamente avvicinato e leghino ogni sorta di persone , e sovente que' medesimi , che sono gli uni più estranei agli altri (a) .

Ad oggetto di questa seconda sorta di obblighi moltiplica Iddio i bisogni degli uomini , e gli rende necessarj gli uni agli altri a motivo di tutti questi bisogni : e si serve di due vie per situare ciascheduno nell' ordine di quegli obblighi , a' quali lo destina .

La prima di queste due vie , è l' ordine ch' egli forma delle persone nella società , dando in quella a ciascheduno il suo posto per dinotargli mediante la sua situazione i rapporti , che lo legano agli altri , e quali siano i doveri proprj del luogo che occupa , e nel quale vien da Dio costituito per mezzo della nascita , dell' educazione , delle inclinazioni e di altri effetti della sua condotta , che servono a stabilir l' ordine tra gli uomini . Questa prima via produce in tutti gli uomini gli obblighi generali delle condizioni , delle professioni , degl' impieghi , e mette ogni persona in un certo stato di vita , da cui i suoi particolari obblighi derivano .

La seconda via è la disposizione degli avvenimenti e delle congiunture , che determinano ciascheduno agli obblighi particolari , secondo le circostanze e le occasioni , nelle quali si riancontrano .

*II. Que-  
sti obbli-  
ghi sono  
di due  
sorte ; al-  
tri volon-  
tarj , ed  
altri dal-  
la volontà  
indipen-  
denti .*

Tutte queste sorte di obblighi di questa seconda specie sono o voluntarj , o involontarj . Poichè essendo l' uomo libero vi ha degli obblighi , ne quali entra per sua propria volontà ; e dall' altra banda dipendendo dall' ordine divino , ve n' ha di quei , ne quali Iddio lo mette senza di lui scelta ; ma o che gli obblighi dalla volontà dipendano , o che ne siano indipendenti nella loro origine , negli uni e negli altri l' uomo gisce con libertà ; e tutta la sua condotta abbraccia sempre questi due caratteri , l' uno della dipendenza da Dio , i di cui ordini deve egli seguire , e l' altro della sua libertà , che dee a tal dipendenza condurlo . Così tutte queste sorte di obblighi sono proporzionate ed alla natura dell' uomo , ed al suo stato , durante il corso di questa sua vita .

*III. Ob-  
blighi vo-  
lontarj .*

Gli obblighi voluntarj sono di due sorte . Alcuni scambievolmente si formano tra due o più persone , le quali si legano e si obbligano reciprocamente l' uno all' altro di lor comune volontà ; ed altri si formano per la volontà di un solo , che si obbliga verso di altre persone , senza che queste persone con lui trattino .

Si verranno più facilmente a distinguere queste due sorte di obblighi per mezzo di alcuni esempj . Così in riguardo degli obblighi voluntarj e scambievoli si vede , che per gli diversi bisogni , che hanno gli uomini di comunicarsi gli uni agli altri la loro industria ed il lor lavoro , e per gli differenti traffichi di tutte le cose , essi si affociano , locano , vendono , comprano , permutano , e fanno tra di loro tutte le altre sorte di convenzioni .

Così , rispetto agli obblighi , che formansi per la volontà di un solo , ravvisasi , che colui , che si fa erede , si obbliga verso il creditore per la successione : che colui , il quale intraprende la direzione degli affari di uno assente senza sua saputa , si obbliga alla continuazione degli affari da lui cominciati ; e in generale tutti coloro , che entrano volontariamente in certi impieghi , si obbligano a' doveri , che ne son le conseguenze .

*IV. Ob-  
blighi in-  
dipenden-  
ti dalla  
volontà .*

Gli obblighi involontarj sono quelli , in cui Iddio costituisce gli uomini senza lor propria scelta . Così coloro , che nominati sono a quelle cariche , che municipali si addomandano , come di Scabini , Consoli , ed altri , e que' che la giusti-

(a) Luca 10. 33.



zia incarica di alcune commissioni , sono obbligati di esercitarle , e non possono dispensarsene , quando non abbiano legittime scuse . Così colui , che chiamato viene ad una tutela , è obbligato indipendentemente dalla sua volontà di far le veci di padre al pupillo posto sotto la di lui custodia . Così colui , i di cui affari sono stati diretti nella sua assenza , e senza sua saputa da un amico che n'abbia prefatura , è obbligato verso questo amico di restituirgli tutto ciò , che ha ragionevolmente speso , e di ratificare ciò che sarà stato bene amministrato . Così colui , la di cui mercanzia è stata salvata da un naufragio con alleggerire il vascello , dal quale si siano gettate altre mercanzie , è obbligato di portar la sua parte della perdita delle altre robe a proporzione di quel , che è stato a prò di lui salvato . Così lo stato di coloro , che nella società si ritrovano senza beni e nell'impotenza di faticare per sussistervi , impone un obbligo a tutti gli altri di esercitare verso di essi l'amore scambievolmente , con far loro parte d'un bene , a cui essi han diritto . Imperciocchè essendo ogni uomo membro della società ha diritto di vivervi , e quelch'è necessario a coloro , che nulla possiedono , e che non possono guadagnarsi il vitto , è per conseguenza tra le mani degli altri ; donde segue , ch'essi non possono senza ingiustizia loro ricusarlo . E quindi è , che a motivo di questo obbligo si costringono i particolari anche per mezzo della forza a soccorrere nelle pubbliche necessità i poveri secondo i loro bisogni . Così lo stato di coloro , che soffrono qualche ingiustizia , e che sono oppressi , è un obbligo a coloro , che hanno il ministero e l'autorità della giustizia , di porla in uso a fin di proteggerli .

Si vede in tutte queste sorte di obblighi , ed in tutti gli altri , che immaginar si possono , che Iddio non gli forma , e non gl'impone agl'uomini , se non se per legargli all'esercizio del reciproco amore : e che tutti i differenti doveri , che prescrivono gli obblighi , non sono altro , che gli effetti diversi , che produr deve questo amore secondo le congiunture e le circostanze . Così in generale le regole , che comandano di restituire a ciascheduno ciò , che gli appartiene , di non far torto a veruno , di serbar sempre la fedeltà e la sincerità , ed altre simili altro non ingiungono , che gli effetti dello scambievolmente amore . Poichè amare altro non è , che voler far del bene , e non si amano punto coloro , a quali si fa qualche torto , nè coloro , co' quali non si è fedele e sincero . Così in particolare le regole , che ordinano al tutore di invigilare alla persona ed a' beni del pupillo , ch'è sotto la sua custodia , non gli comandano , che gli effetti dell'amore , ch'egli aver deve per questo orfanello . Così le regole de'doveri di coloro , che sono in carica , e in ogni altra sorta di obblighi o generali o particolari , non prescrivono loro , se non se quanto la seconda legge comanda , come nel dettaglio degli obblighi è facile il ravvisarlo . Ed egli è sì vero , che il precetto di amare sia il principio di tutte le regole degli obblighi , e che lo spirito di queste regole altro non sia , se non se l'ordine dell'amore , il quale reciprocamente ci dobbiamo , che se accada non potersi , per esempio , senza offendere quest'ordine , restituire ad un altro ciò che da lui si tiene , questo dovere è sospeso fino a che adempir si possa secondo questo spirito . Così colui , che tiene la spada di un infenato o di un'altra persona , che la domandi nel trasporto di una passione , non deve restituirgliela fino a che questa persona sia in istato di non farne un cattivo uso ; poichè non sarebbe amarlo il dargliela in tali circostanze .

A questo modo comanda la seconda legge agli uomini di vicendevolmente amarsi . Poichè lo spirito di questa legge non è di obbligare ciascheduno ad avere per tutti gli altri quella inclinazione , che conciliano le qualità le quali ci rendono amabili , ma l'amore , da lei imposto consiste a desiderare agli altri il loro vero bene ,

*V. Spirito della seconda legge in tutti gli obblighi*

bene, ed a lor procurarlo per quanto si può. E quindi è, che come questo comandamento è indipendente dal merito di coloro, che amar dobbiamo, e non eccettua chicchessia, egli obbliga di amare coloro che sono i meno amabili, anzi quegli stessi che ci odiano: poichè la legge, che questi violano, sussiste a nostro riguardo; e noi dobbiamo desiderare il loro vero bene, e procurarlo (b), sì per la speranza di ricondurgli al loro dovere, come per non mancare al nostro.

Si son fatte què queste riflessioni per far vedere, che siccome la seconda legge è il principio e lo spirito di tutte quelle che riguardano gli obblighi, non basta il sapere, come i più barbari lo fanno, che bisogna rendere a ciascheduno ciò che gli appartiene, che non bisogna far torto a veruno, che bisogna esser sincero e fedele, ed altre simili regole; ma bisogna di più considerare lo spirito di queste regole, e la sorgente della lor verità nella seconda legge, per dar loro tutta l'estensione che debbono avere. Imperciocchè si osserva sovente, che per mancanza di questo principio, molti Giudici, i quali non riguardano queste regole, se non se come leggi politiche, senza penetrarne lo spirito, che obbliga ad una giustizia più abbondante, non danno loro la lor giusta estensione, e tolerano quelle infedeltà ed ingiustizie, che essi reprimerrebbero, se lo spirito della seconda legge fosse il loro principio.

*VI. Ordine del Governo per ritenere gli uomini ne' loro obblighi.*

Bisogna ora aggiungere a queste osservazioni sopra di ciò che riguarda gli obblighi, che essi richiedono l'uso di un governo, che ritenga ciascheduno nell'ordine de' suoi doveri. Ad oggetto di questo governo ha stabilito Iddio l'autorità delle Potestà necessarie per mantenere la società, come nel capitolo decimo si vedrà. E bisogna solamente osservare què sul soggetto del governo, e coll'occasione degli obblighi, che ve ne ha molti, i quali formansi da questo stesso ordine del governo, come tra i Principi ed i sudditi, tra coloro che sono rivestiti delle dignità e cariche pubbliche, ed i particolari ed altri, che sono dello stesso ordine.

E' stato necessario di dare questa generale idea di tutte queste diverse sorte di obblighi, di cui finora si è parlato. Poichè siccome per mezzo di questi ligami Iddio applica gli uomini a tutti i loro differenti doveri, ed ha posti in ciaschedun obbligo i fondamenti de' doveri che ne dipendono; in queste sorgenti rintracciare si debbono i principj, e lo spirito delle leggi secondo gli obblighi, a' quali esse si rapportano. Abbiám veduto negli obblighi del matrimonio e della nascita i principj delle leggi, che gli riguardano: bisogna ora scovrire negli altri obblighi, che si sono spiegati, i principj delle leggi che loro son proprj (1).

*VII. Gli obblighi sono i fondamenti delle leggi particolari, che gli riguardano.*

Noi ci ristingeremo a que', che si rapportano alle Leggi Civili, e siccome per la maggior parte le materie del diritto civile sono conseguenze degli obblighi, di cui in questo capitolo si è parlato, si spiegheranno nel capitolo seguente alcune regole generali, che seguono dalla natura di questi obblighi, e nel tempo stesso sono i principj delle regole particolari delle materie, che da questi medesimi obblighi nascono.

CA-

(b) Non oderis fratrem tuum in corde tuo. *Levit.* 19. 17. Non quæres ultionem, nec memoreris injuriæ civium tuorum. *Ibid.* 18. Si occurreris bovi inimici tui, aut asino erranti, reduc ad eum. Si videris asinum odientis te jacere sub onere, non pertransibis, sed sublevabis eum eo. *Exod.* 23. 45. Si reddidi retribuenticibus mihi mala. *Pf.* 7. 5. Si esurierit inimicus tuus, ciba illam: si sitierit, da ei aquam bibere. *Prov.* 25.

27. *Rom.* 12. 20. *Matth.* 5. 42.

(1) Con egual felicità, che l'Autore, espone *Federico II.* nella Costituzione del Regno *Post Mundi machinam*, la origine delle obbligazioni pubbliche e private derivandole dalla natura dell'uomo, dal matrimonio, e dalla più composta società,

C A P I T O L O V .

*Di alcune regole generali, che seguono dagli obblighi, di cui si è parlato nel Capitolo precedente, e che sono altrettanti principj delle leggi Civili.*

S O M M A R J .

- I. 1. Regola. *Gli obblighi tengono luogo di leggi.*
- II. 2. Regola. *Sottomissione alle Potestà.*
- III. 3. Regola. *Non far cosa in privato, che offenda l'ordine pubblico.*
- IV. 4. Regola. *Non far torto a veruno, e rendere a ciascheduno quel, che gli appartiene.*
- V. 5. Regola. *Sincerità e buona fede negli obblighi volontarj e scambievoli.*
- VI. 6. Regola. *Fedeltà a quel che richieggono gli obblighi involontarj.*
- VII. 7. Regola. *Ogni dolo è illecito in qualunque sorta di convenzione.*
- VIII. 8. Regola. *Obblighi, nè quali la giustizia può costringere.*
- IX. 9. Regola. *Libertà di ogni sorta di convenzioni.*
- X. 10. Regola. *Tutte le convenzioni, che offendono le leggi ed i buoni costumi, sono illecite.*
- XI. 11. *Passaggio al Capitolo seguente.*

Quelle regole generali, delle quali si è parlato, e che si ricavano da tutto quello che nel capo precedente è stato detto, ed anche negli altri, sono le seguenti: e faranno spiegate in altrettanti articoli, come conseguenze de' già stabiliti principj. Segue dunque da questi principj:

Che ogni particolare essendo membro del corpo politico, ciascuno deve adempire i suoi doveri nelle sue funzioni, secondo che vi è determinato dal luogo che occupa, e dagli altri suoi obblighi. Onde ne segue, che gli obblighi di ciascheduno siano come leggi a lui dettate.

Che ogni particolare essendo legato a questo corpo politico, del quale egli è membro, non deve niente intraprendere, che ne offenda l'ordine; il che abbraccia l'obbligo della sommissione e della obbedienza a quelle potestà, che Iddio ha stabilite per conservare quest'ordine (a).

Che l'obbligo di ogni individuo per quanto riguarda l'ordine della società, della quale egli fa parte, non lo costringe solamente a non far cosa per rispetto degli altri che offenda quest'ordine, ma lo porta altresì al dovere di contenersi nel suo luogo, in maniera tale ch'egli non faccia niuno cattivo uso nè di se medesimo, nè delle sue cose: poichè egli è nella società quel ch'è un membro nel corpo. Così coloro, che senza offendere gli altri cadono in disordini, che scandalizzano il pubblico, sia nelle loro persone, sia nelle loro sostanze, come fan que' che si disperano, que' che bestemmiano, que' che dissipano i loro beni, e tutti coloro finalmente, che violano i buoni costumi, il pudore, o l'onestà, di una manie-

I. 1. Regola le convenzioni tengono luogo di leggi.  
II. 2. Regola sottomissione alle potestà.  
III. 3. Regola non fare niente in privato, che offenda l'ordine pubblico.

(a) Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit; non est enim potestas nisi à Deo. Rom. 13. 1. Tit. 3. 1. 1. Petr. 2. 13. Sap. 6. 4.

niera, che offenda l'ordine esteriore, giustamente son puniti dalle leggi civili secondo la qualità dello sregolamento (b).

**IV. 4. Regola non far torto a veruno e rendere a ciascheduno ciò, che gli appartiene.** Che in tutti gli obblighi di persona a persona tanto volontarj, quanto involontarj, che possono essere materie delle leggi Civili, ci dobbiamo reciprocamente quel che domandano i due precetti dalla seconda legge compresi, l'uno di fare agli altri quel che vorremmo, che gli altri a noi facessero (c), e l'altro di non fare a veruno quel che noi non vorremmo, che altri ci facessero (d). Il che comprende la regola di non far torto a chicchessia, e quella di rendere a ciascheduno quel, che gli appartiene (e).

**V. 5. Regola Sincerità e buona fede negli obblighi volontarj e scambievoli.** Che negli obblighi volontarj e scambievoli que' che insieme trattano, debbono essere sinceri, per farsi reciprocamente intendere quello a che si obbligano, e fedeli per eseguirgli (f), e per recare ad effetto tutto ciò che richieggono le conseguenze degli obblighi, ne quali sono entrati (g). Così il venditore deve sinceramente dichiarare le qualità della cosa che vende, conservarla fino a che la consegna, e garantirla dopo averla consegnata.

**VI. 6. Regola Fedeltà in ciò che richieggono gli obblighi involontarj.** Che negli obblighi involontarj i doveri sono proporzionati alla natura, e alle conseguenze dell'obbligo, sia che consista a fare, o dare, o in altra sorta di obbligazioni (h). Così, il tutore è obbligato ad invigilare sulla persona, e ad amministrare i beni del pupillo, che è sotto la sua custodia, ed a tutto ciò, che per questa direzione, e per questa amministrazione divien necessario. Così quegli, che è chiamato ad una pubblica carica quantunque contro sua voglia, deve esercitarla e disimpegnarla. Così, coloro che senza convenzioni si trovano avere qualche cosa di comune insieme, come i coeredi, ed altri, debbono reciprocamente ciò che i loro obblighi possono domandare.

**VII. 7. Regola ogni dolo è illecito in ogni sorta di obblighi.** Che in ogni sorta di obblighi o volontarj, o involontarj, è proibito di usare infedeltà, doppiezza, dolo, cattiva fede, ed ogni altra maniera di nuocere e di far torto a chicchessia (i).

**VIII. 8. Regola obblighi, a quali la giustizia può costringere.** Che tutti i particolari componendo insieme la società, ciascuno di essi è obbligato a tutto quello, che quest'ordine da lui richiede, ed egli vi può essere dall'autorità della giustizia costretto quante volte non vi soddisfa volontariamente. Così sono costretti alle pubbliche cariche nelle Città, e negli altri luoghi coloro, che chiamati sono alle funzioni di Scabini, di Consoli, ed ad altri simili impieghi, o commissioni (l). Così sono obbligati coloro, che chiamati sono ad una tutela ad accet-

(b) Mane in loco tuo. *Eccli.* 11. 22. Omnia autem honestè & secundum ordinem fiant in vobis. 1. *Cor.* 14. 40. Juris præcepta sunt honestè vivere, &c. *L.* 10. §. 1. *ff. de Just. & jur.* §. 3. *inst. eod.* Expedi enim Reipublicæ ne sua re quis male utatur. §. 2. *inst. de his qui sui vel al. jur. f.*

(c) Omnia ergo quæcumque vultis ut faciant vobis homines, & vos facite illis. *Matth.* 7. 12. Et prout vultis ut faciant vobis homines, & vos facite illis similiter. *Luc.* 6. 31.

(d) Quod ab alio oderis fieri tibi, vide ne tu aliquando alteri facias. *Tob.* 4. 16.

(e) Alterum non lædere, suum cuique tribuere. *L.* 10. §. 1. *ff. de Just. & jur.* §. 3. *inst. eod.*

(f) Ut sitis sinceri. *Philip.* 1. 10. Abominatio est Domino labia mendacia, qui autem fideliter agunt, placent ei. *Prov.* 12. 22. Confirmata ver-

bum, & fideliter age cum illo. *Proximo tuo.* *Eccli.* 29. 3.

(g) Alter alteri obligatur de eo quod alterum alteri ex bono & æquo præstare oportet. *L.* 2. §. ult. *ff. de obl. & act.*

(h) Obligationum substantia non in eo consistit, ut aliquod corpus nostrum, aut servitutem nostram faciat, sed ut alium nobis obliget ad dandum aliquid, vel faciendum, vel præstandum. *L.* 3. *ff. de obl. & act.*

(i) Ne quis supergrediatur, neque circumveniat in negotio fratrem suum. 1. *Thessal.* 4. 6.

Quæ dolo mala facta esse dicentur, si de his rebus alia actio non erit, & iusta causa esse videbitur, judicium dabo. *L.* 1. §. 1. *ff. de dolo.*

(l) Paulus respondit, eum qui in unctum manus à Magistratibus suscipere supercedit, posse conveniri eo nomine, propter damnum Reipublicæ. *L.* 21. *ff. ad municip.*

accettarla, e a disimpegnarla (m). Così sono costretti i particolari a vendere quel, che si trovano avere di necessario per qualche uso, in cui il pubblico sia interessato (n). Così, giustamente si esigono da' particolari i tributi e le imposizioni per gli pubblici pesi (o).

Che gli obblighi voluntarj tra' particolari dovendo essere proporzionati a' differenti bisogni, che lor ne rendono necessario l'uso, è libero ad ogni persona capace di obbligarsi di contrarre ogni sorta di convenzioni, come in grado le torni, e diversificarle secondo le differenze degli affari di ogni genere, e secondo l'infinita diversità delle combinazioni, che le congiunture e le circostanze formano negli affari (p); purchè però la convenzione niente abbia di contrario alla regola seguente.

Che ogni obbligo non è lecito, se non se a proporzione della conformità che ha coll'ordine della società: e che quelli, che l'offendono sono illeciti e punibili, secondo che vi si oppongono. Gl'impieghi dunque contrarj a quest'ordine sono impegni colpevoli. Così le promesse, e le convenzioni, che violano le leggi ed i buoni costumi non obbligano a niente, fuorchè alle pene, che meritar possono coloro, che fatte le hanno (q).

Si vedrà nel dettaglio delle materie delle Leggi Civili quale è l'uso di tutti questi principj, e basta di accennargli qui, come regole generali, donde dipende un'infinita di regole particolari in tutto questo dettaglio.

Non si è voluto mischiare qui fra gli obblighi, di cui finora si è parlato, un'altra specie di vincolo, che unisce gli uomini più strettamente di qualunque altro obbligo, eccettuati quei del matrimonio, e della nascita. Parlo del vincolo delle amicizie, che producono nella società un'infinita di buoni effetti per gli officj, ed i servigj, che gli amici vicendevolmente si prestano, e per il soccorso, che ciascheduno ricava dalle persone, che trovansi congiunte a' suoi amici. Ma quantunque le amicizie facciano una catena di vincoli, e di relazioni di una grande estensione, e di un gran uso nella società; non si è tuttavia dovuto mischiare le amicizie cogli obblighi, perchè esse sono di una natura, che da quelli vien distinta per mezzo di due caratteri. L'uno, che non vi ha niuna amicizia, dove l'amore non sia reciproco, laddove negli obblighi, l'amore, che dovrebbe esservi scambievolmente, non lo è sempre: e l'altro, che le amicizie non formano una specie particolare di obbligo, ma sono conseguenze, che dagli obblighi nascono. Così li vincoli di parentela, di affinità, di cariche, di traffichi, di negozj, ed altri, sono le occasioni, e le cagioni delle amicizie, e suppongono sempre qualche altro obbligo, che unisca quei, che divengono amici.

Quest'uso delle amicizie è sì naturale, e sì necessario nella società, che non possiamo dispensarci dal parlarne; ed appunto la differenza della loro natura, e di quella degli obblighi ci ha spinto a distinguerli. Ne abbiamo perciò formata la materia del seguente Capo.

Tom. I.

C

CA-

(m) Gerere atque administrare tutelam extra ordinem tutor cogi solet. L. 1. ff. de admin. & peric. tut.

(n) V. l. 11. ff. de evict. in verb. Possessiones ex præcepto principali distractas. V. l. 12. ff. de Reliq. Possessiones quas pro Ecclesiis, aut domibus Ecclesiarum parochialium, &c. Vedete l'ordinanza di Filippo il Bello del 1303.

(o) Reddite quæ sunt Cæsaris, Cæsari. Matth. 22. 21. Cui tributum, tributum. Rom. 13. 7.

(p) Quid tam congruum fidei humanæ, quam

ea quæ inter eos placuerunt servare. L. 1. ff. de pact. Ait Pretor: pacta conventa, quæ neque dolo malo, neque adversus leges, Plebiscita, Senatusconsulta, Edicta Principum, neque quo fraus cui eorum fiat, facta erunt, servabo. L. 7. §. 7. ff. de pact.

(q) Pacta quæ contra leges, constitutionesque, vel contra bonos mores sunt, nullam vim habere indubitati juris est. L. 6. C. de pact. Tale era l'obbligo di quel Principe, che per mantenere la sua parola fece morire S. Giovanni. Matth. 14.

IX. 9. Regola libertà di ogni specie di convenzioni.

X. 10. Regola tutti gli obblighi, che offendono le leggi, ed i buoni costumi sono illeciti.

XI. Prefazione al Capitolo seguente.

## C A P I T O L O VI.

*Della natura delle amicizie, e del lor uso nella società.*

## S O M M A R J.

- I. *Natura dell' amicizie, e loro specie.*
- II. *Differenza tra l' amicizia, e l' amore prescritto dalla seconda legge.*
- III. *Il comando della seconda legge ci conduce all' amicizia.*
- IV. *Due caratteri dell' amicizia, cioè che ella debba essere reciproca, e libera.*  
*Conseguenza di questi caratteri.*
- V. *Differenza tra l' amicizia, e l' amor conjugale.*
- VI. *Differenza tra l' amicizia, e l' amore de' genitori, e de' figli.*
- VII. *Uso delle amicizie nella società.*
- VIII. *Passaggio al Capitolo seguente.*

*I. Natura delle amicizie, e delle loro specie.*

L' Amicizia è quell' unione, che formasi tra due persone, mediante il reciproco amore dell' una verso l' altra. E come due sono i principj, per cui si ama, le amicizie sono di due specie. L' una è di quelle, che hanno per principio lo spirito delle prime leggi, e l' altra è di tutte quelle, che non essendo fondate su questo principio, altro non possono riconoscerne, se non se quello dell' amor proprio. Poichè se l' amicizia è sfornita dell' attrattiva, che rivolge l' union degli amici alla ricerca del sommo bene, ella avrà altre mire basse, che si raggiureranno sopra que' beni, che si amano unicamente per lo motivo dell' amor proprio. Così coloro, che senza amore del sommo bene sembrano amare i loro amici, per la sola stima, che fanno del loro merito, o per lo desiderio di beneficargli, e quei medesimi, che danno a prò de' loro amici le loro sostanze, e la lor vita, ritrovano in questi effetti della loro amicizia o qualche gloria, o qualche piacere, o qualche altra attrattiva, che è un lor proprio bene, e che si trova sempre mischiato a quei vantaggi, che i loro amici possono da essi ricavare. Laddove coloro, che si amano reciprocamente per lo spirito dell' unione al sommo bene, non riguardano il lor proprio interesse, ma un bene comune all' uno e all' altro, ed un bene, la di cui natura in ciò differisce da quella di ogn' altro bene, che niuno può averlo per se, se non lo desidera parimente per gli altri, e se non fa sinceramente tutto quel che da lui dipende per ajutargli a pervenirvi. Così coloro, che uniti sono a' loro amici per mezzo di questo vincolo, cercano realmente il bene, ed il vantaggio di coloro, che essi amano; e come essi dispregiano ogni altro bene da quello in fuori che amano unicamente e con tutto il lor cuore, costoro sono molto più disposti a dare ed i beni e la vita per gli loro amici, quando occorresse, di quel che potrebbero essere coloro, che non amano, se non se a motivo dell' amor proprio.

Questa distinzione delle amicizie, che si contraggono per lo spirito delle prime leggi, e di quelle, che forma l' amor proprio, non è sì esatta, che possa dirsi, che ogni amicizia sia intieramente, o dell' una, o dell' altra di queste due specie. Imperciocchè nel picciolo numero di quelle, in cui si trova lo spirito delle prime leggi, poche ve n' hanno sì perfette, che l' amor proprio non v' abbia la sua parte; e si veggono ancora delle amicizie in cui l' uno degli ami-

ci

ci non mette dal suo canto, che amor proprio, quantunque l'altro vi sia guidato da uno spirito tutto differente; e tutte queste sorte di amicizie si combinano nello stato presente della società secondo le differenti disposizioni di coloro, ch'esse ligano.

Egli è facile il giudicare da questa natura dell'amicizia, che come ella è un reciproco legame tra due persone, vi è molta differenza tra l'amicizia, e l'amore dalla seconda legge comandato. Imperciocchè il dovere di questo amore è indipendente dal reciproco amore di colui, che si è in obbligo di amare; e quantunque dal suo canto egli non ami, anzi conservi odio, la legge vuole, che noi l'amiamo; ma l'amicizia non potendo formarsi che per mezzo di un reciproco amore, non può essere prescritta a niuno in particolare. Poichè quel che dipende da due persone, non può essere comandato soltanto all'una delle due; e dall'altra banda, siccome l'amicizia formasi per mezzo delle attrattive che l'uno amico nell'altro trova, niuno è obbligato a contrarre un'amicizia, nella quale non ritrovi una tal'attrattiva. E quindi è, che non si vedono amicizie, le quali per fondamento non abbiano le qualità che negli amici scambievolmente si richiegono, e che non si conservino cogli officj, servigj, beneficj, ed altri vantaggi, che formano in ciascuno amico il merito, che concilia, e conserva la stima e l'amore dell'altro.

A motivo di questa corrispondenza necessaria tra gli amici, le amicizie non si formano, se non se tra le persone, le quali ritrovandosi in certi obblighi, ove l'uno all'altro si stringe, si trovano per altro riguardo in disposizioni proprie ad unirli, come sarebbe l'eguaglianza di condizione, la conformità di età, di costumi, di inclinazione, e di sentimenti, il pendio reciproco ad amare e beneficare, ed altre somiglianti cose. Ed al contrario si vede, che le amicizie non si stringono, nè si conservano, se non se difficilmente ed assai di rado, tra le persone diverse per condizione, per età, e per altre qualità, di sorta che lo stato naturale dell'amicizia non vi si trovi, per mancanza delle corrispondenze e della libertà, che debbono avere gli amici nel trattare l'uno coll'altro.

Ma quantunque sia vero, che le amicizie non sono prescritte a veruno in particolare, non lasciano tuttavia di essere una conseguenza naturale della seconda legge. Imperciocchè comandando questa legge a ciascheduno di amare il suo prossimo, contiene essa il comando del reciproco amore (a): ed allorchè gli obblighi particolari ligano fra di loro le persone, che sono animate dallo spirito di questa legge, sin da principio tra esse si forma una unione, proporzionata a' vicendevoli obblighi, ne' quali si ritrovano: e se ciascheduno trova nell'altro qualità proprie a più strettamente unirli, il lor vincolo forma l'amicizia.

Si deduce da queste osservazioni sopra la natura delle amicizie, ch'elleno hanno due caratteri essenziali, l'uno, che debbano essere reciproche, e l'altro, che debbano essere libere. Sono elleno reciproche, poichè formar non si possono, se non se mediante lo scambievole amore di due persone: e sono libere, perchè non si è nell'obbligo di contrar questo vincolo con coloro, i quali non hanno le qualità, che possono formare l'amicizia.

Ne segue da questi due caratteri delle amicizie, che dovendo essere reciproche e libere, si è sempre nella libertà di non contrarle, e che si debbano ancora evitare quelle, che potrebbero avere cattive conseguenze. Ne segue altresì, che le più solide e le più strette amicizie si possono indebolire ed annientare, se la condotta di uno degli amici vi dia motivo. E non solamente i raffredda-

*II. Differenza tra l'amicizia, e l'amore descritto dalla seconda legge.*

*III. Il comando della seconda legge conduce alle amicizie.*

*IV. Due caratteri dell'amicizia, ch'ella sia reciproca, e libera. Conseguenza di questi caratteri.*

(a) Hoc est præceptum meum ut diligatis invicem. Joan. 15. 12.

damenti, e le alienazioni non sono illecite, ma talvolta ancora sono necessarie, e per conseguenza giuste a riguardo di uno degli amici, il quale non manchi dal suo canto a niun dovere. Così allorchè uno degli amici viola l'amicizia o con qualche infedeltà, o mancando a' suoi essenziali doveri, o esigendo cose ingiuste; è in libertà dell'altro di non più considerarlo come amico colui, che in effetto ha cessato di esserlo; e secondo i motivi de' raffreddamenti, e delle alienazioni si può o rompere l'amicizia, o semplicemente sciogliere, purchè però quegli, che ne ha un giusto motivo dalla banda dell'altro, non ne dia punto dalla sua, e che in questo cambiamento conservi in vece dell'amicizia quell'altra specie di amore, dal quale niuna cosa dispensa.

*V. Diffe-  
renza tra  
l'amicizia,  
e l'amor  
conjugale.*

Tutti questi caratteri dell'amicizia, la quale si è in libertà di formare, e di rompere, ed i quali sussistono soltanto per la vicendevole corrispondenza de' due amici; fanno vedere, che non si può dare il nome di amicizia all'amore, che unisce il marito alla moglie, nè a quello, che lega i genitori a' loro figli, ed i figli a' loro genitori. Poichè questi vincoli formano un'amore di un'altra natura molto differente da quello, che costituisce l'amicizia, ed assai più forte. E quantunque sia vero, che il marito e la moglie scambievolmente si scegano, e contraggano liberamente il matrimonio, tuttavia la loro unione dopo esser formata diviene necessaria ed indissolubile.

*VI. Diffe-  
renza tra  
l'amicizia,  
e l'amore  
de' genitori,  
e de' figli.*

Si vede dunque assai bene quali siano le differenze, che distinguono l'amicizia dall'amore de' genitori verso de' loro figli, e de' figli verso de' genitori: imperciocchè oltre al non essere reciproco questo amore nel tempo che i figli non sono ancora capaci di amare, ha altri caratteri, che fanno abbastanza conoscere, esser' egli di una natura totalmente diversa da quella delle amicizie. E sebbene la scelta delle persone non vi si ritrovi, ha però fondamenti molto più solidi di quelle amicizie le più salde e le più strette.

Quel che osservato abbiamo delle distinzioni tra l'amicizia, e l'amore formato dai vincoli del matrimonio e della nascita, non si estende all'amore de' fratelli e degli altri congiunti. Poichè sebbene la natura forma tra di essi un vincolo indipendente dalla loro scelta, il quale gli obbliga naturalmente al vicendevole amore, quest'obbligo non è seguito dall'amicizia, se non se nel caso, ch'essi trovano l'uno nell'altro su di che fondarla. Ma allorchè la parentela si trovi congiunta alle altre qualità che formano gli amici, le amicizie de' fratelli e degli altri parenti sono molto più salde di quelle degli altri.

*VII. Uso  
delle ami-  
cizie nel-  
la società.*

Si scorge da queste poche osservazioni generali sopra le amicizie, qual'è la loro natura, ed i principj che ne dipendono; ma come questa materia non è delle Leggi Civili, non si deve entrare a divisare le particolari regole de' doveri degli amici; basta d'aver osservato sopra le amicizie, ciò che si rapporta all'ordine della società; e si vede, che siccome le amicizie nascono da diversi legami, che uniscono gli uomini, così sono nel medesimo tempo le forgenti di una infinità di officj e servizj, che mantengono questi medesimi legami, e contribuiscono in mille maniere all'ordine, e agli usi della società, tanto per l'unione degli amici tra di loro, quanto per gli vantaggi, che ogni persona può trovare nelle corrispondenze, che hanno i suoi amici con altre persone.

*VIII.  
Passaggio  
a' Capitoli  
seguenti.*

Per finire il piano della società ci resta di dare un'idea delle successioni, che la perpetuano, e degli sconcerti, che ne turbano l'ordine: e si vedrà appresso, come Dio la fa sussistere nello stato presente.



## C A P I T O L O V I L

*Delle Successioni .*

## S O M M A R J :

- I. *Neceffità delle fucceffioni , e loro ufo .*  
 II. *Due maniere di fucceedere .*  
 III. *Le fucceffioni debbono efferè diftinte dalle obbligazioni .*

Non fi parla qui delle fucceffioni per entrare nell' efame di quefta materia ; ma per metterla foltanto in vifta nel piano della focietà , in cui ella deve efferè diftinta , perchè le fucceffioni formano una gran parte di quanto nella focietà accade , e fono una delle più vafte materie delle leggi civili .

L' ordine delle fucceffioni è fondato fupla neceffità di continuare e di trafmettere lo ftato della focietà dalla generazione che corre a quella che fegue , il che fi fa infenfibilmente , facendo fucceedere certe perfone nel luogo di quelle , che muorono , per entrare ne' loro diritti , ne' loro pefi , e ne' loro rapporti ed obblighi , che poffono paffare a' fucceffori .

Non è quefto il luogo di fpiegare le diverfe maniere di fucceedere , tanto legittime , le quali feguendo l'ordine naturale chiamano alle fucceffioni i difcendenti , gli afcendenti , e gli altri congiunti , quanto teftamentarie che dipendono dalla volontà di coloro , che morono , e che iftituifcono gli eredi . Si vedrà nel piano delle materie del diritto la diftinzione di quefte maniere di fucceedere e l'ordine del

dettaglio della materia delle fucceffioni . Bisogna offervar folamente qui , che le fucceffioni debbono efferè diftinte dalle obbligazioni , che han fatto la materia de' precedenti capi . Imperciocchè quantunque le fucceffioni producano un' obbligazione , nella quale entrano coloro che fucceedono ad altri , e che gli foggetta a' loro pefi , a' loro debiti , e alle altre confequenze : non bisogna tuttavia confiderare le fucceffioni fotto l'idea delle obbligazioni , ma debbono efferè riguardate per l'afpetto del cambiamento , che fa paffare i beni , i diritti , i pefi , gli obblighi di coloro che muorono a' loro fucceffori ; il che abbraccia una diverfità di materie d' un sì vafte dettaglio , che efferè formeranno una delle due parti del Libro delle Leggi Civili .

## C A P I T O L O VIII.

*Di tre sorte di sconcerti, che turbano l'ordine della società.*

## S O M M A R J.

**I.** *Sconcerti, che turbano l'ordine della società.*

**II.** *Processi.*

**III.** *Delitti.*

**IV.** *Guerre.*

**V.** *Passaggio al seguente Capo.*

**I. Sconcerti, che turbano l'ordine della società.** **S**I osservano nella società tre sorte di sconcerti che ne turbano l'ordine, i processi, i delitti, e le guerre.

**II. Processi.** I processi sono di due sorte, secondo le due maniere, colle quali gli uomini attentano gli uni sopra degli altri e sono tra di loro in lite: Quelli, che riguardano il semplice interesse; i quali chiamansi processi civili: e quelli che sono le conseguenze delle risse, de' delitti, de' misfatti, che processi criminali si appellano. Basta qui l'osservare in generale, che ogni sorta di processo forma una materia delle leggi civili, le quali regolano le maniere, con cui essi s'intentano, si compilano e si terminano, il che chiamasi ordine giudiziario.

**III. Delitti.** I delitti ed i misfatti sono infiniti, secondo che essi diversamente riguardano l'onore, la vita, i beni: e la punizion de' delitti è parimente una materia delle leggi civili le quali han provveduto per tre differenti fini a reprimergli; l'uno di correggere i colpevoli; l'altro di riparare per quanto si può i mali, ch'essi han cagionati; e l' terzo di tener a freno i cattivi e facinorosi coll' esempio de' gastighi. Ed avuto riguardo a questi tre diversi fini hanno le leggi proporzionate le pene a' misfatti ed a' diversi delitti.

**IV. Guerre.** Le guerre sono una conseguenza ordinaria delle contese, che nascono tra i Sovrani di due Nazioni, i quali essendo gli uni indipendenti dagli altri, e non avendo giudici comuni, si fan da se stessi giustizia colla forza delle armi, quando non possono, o non vogliono aver de' mediatori, i quali facciano la lor pace. Imperciocchè allora prendono per leggi e per decisioni delle lor controversie gli eventi, che dà Iddio alle guerre. Havvi altresì un'altra sorta di guerre, che altro non sono se non se un puro effetto della violenza e delle intraprese di un Principe, o di uno Stato sopra i suoi vicini: e ve ne ha finalmente di quelle, che sono ribellioni di sudditi, che si rivoltano contro i loro Principi.

Le guerre han le lor leggi nel diritto delle genti, sebbene vi siano conseguenze delle medesime che sono materie del diritto civile.

**V. Passaggio al seguente Capo.** Non resta altro per finire il piano della società, che di considerare com' ella sussista presentemente con farsi sì poco uso dello spirito delle prime leggi, le quali dovrebbero esserne l'unico vincolo.

## C A P I T O L O IX.

*Dello stato della società dopo la caduta dell'uomo, e come Iddio la fa sussistere.*

## S O M M A R J.

- I. Tutti gli sconcerti della società sono stati una conseguenza della disubbidienza alla prima legge.
- II. Sregolamento dell'amore, sorgente dello sregolamento della società.
- III. Dell'amore proprio, ch'è il veleno della società, ne ha Dio formato un rimedio, che contribuisce a farla sussistere.
- IV. Quattro fondamenti dell'ordine della società nello stato presente.
- V. La natural cognizione dell'equità.
- VI. La condotta di Dio in riguardo alla società.
- VII. L'autorità che Dio dà a' Sovrani.
- VIII. La Religione.

Tutto ciò, che nella società si osserva di contrario all'ordine, è una conseguenza naturale della disubbidienza dell'uomo alla sua prima legge, che gli comanda l'amor di Dio. Imperciocchè essendo questa legge il fondamento della seconda, che prescrive agli uomini di reciprocamente amarsi, non ha potuto l'uomo violare la prima di queste due leggi, senza cadere nel tempo stesso in uno stato, che l'ha condotto a violare anche la seconda, ed in conseguenza a turbare la società.

Doveva la prima legge riunir gli uomini nel possesso del sommo bene: ed essi trovavano in questo bene due perfezioni, che formar dovevano la lor comune felicità: l'una, ch'egli può essere da tutti posseduto; e l'altra, che può formare l'intera beatitudine di ciascheduno. Ma avendo l'uomo violata la prima legge, e smarrita la vera felicità, che ritrovar non poteva se non se nel solo Iddio, l'ha poi ricercata ne' beni sensibili, ne' quali ha trovati due difetti opposti a questi due caratteri del sommo bene; l'uno, che questi beni non possono essere da tutti posseduti, e l'altro, che non possono rendere veruno felice. Ed è un naturale effetto dell'amore e della ricerca de' beni, ne' quali questi due difetti ritrovansi, il metter in discordia coloro che vi si attaccano. Poichè siccome l'estensione dello spirito e del cuore umano formato per lo possesso d'un bene infinito, non potrebbe essere riempita e adeguata da questi limitati beni, i quali nè possono essere di molti, nè bastare ad un solo per renderlo felice; è una conseguenza di questo stato, in cui l'uomo si è posto, che coloro i quali ripongono la loro felicità nel possedere beni di questa natura, venendo ad incontrarsi nella ricerca de' medesimi oggetti, tra lor si dividano, e violino ogni sorta di vincoli e di doveri, secondo le contrarie situazioni, nelle quali gli mette l'amore di quel bene, di cui essi vanno in traccia.

In questa maniera avendo l'uomo sostituiti altri beni in luogo di Dio, il quale doveva essere il suo unico bene e formare la sua felicità, ha fatto il suo sommo bene di questi beni apparenti, ne' quali ha riposto il suo amore; e stabi-

*I. Tutti gli sconcerti della società sono stati una conseguenza della disubbidienza alla prima legge.*

*II. Sregolamento dell'amore, sorgente*

*nello fre-  
golamento  
della so-  
cietà.*

Ha la sua beatitudine, il che val lo stesso, che averne fatta la sua divinità (a). E quindi è avvenuto che essendosi allontanati gli uomini da questo solo vero bene, che doveva tra di loro unirli, il di loro traviamiento nella ricerca di altri beni gli ha divisi d'animo e gli ha posti in continue discordie (b).

Lo fregolamento dunque dell'amore ha sconcertata la società; ed in vece di quel vicendevole amore, il cui carattere era di unire gli uomini nella ricerca del lor bene comune, regnar si vede un'altro amore tutto opposto, il cui carattere gli ha giustamente meritato il nome di amor proprio; perchè colui, nel quale siffatto amore domina, non va dietro se non se a' beni, che si appropria, ed ansia negli altri solo ciò che da essi può riportare.

Il veleno appunto di un tale amore istupidisce e aggrava il cuore dell'uomo; e togliendo a coloro, che ne sono dominati, la vista e l'amore del loro vero bene, e restringendo tutte le loro mire e tutte le lor brame al bene particolare, al quale gli attacca, è quasi una peste universale, e la sorgente di tutti i mali, che inondano la società: così che sembra che l'amor proprio rovinandone le fondamenta, dovrebbe distruggerla; il che ci obbliga a considerare in qual modo sostiene Iddio la società nel diluvio de' mali, che l'amor proprio vi cagiona.

*III. Del-  
l'amor  
proprio,  
che è il  
veleno  
della so-  
cietà, ne  
ha Dio  
formato  
un vinco-  
lo, che  
contribui-  
sce a far-  
la sussiste-  
re.*

Si sa, che Iddio non ha sofferto che accadesse il male se non se perchè era proprio della sua Onnipotenza, e della sua Sapienza di ricavarne il bene, ed anche un bene più grande di quello, che stato non sarebbe un ordine di beni senza verun miscuglio di mali. La Religione c'insegna gl' infiniti beni, che ha Iddio tirati da un male così grande, quanto è lo stato, in cui il peccato aveva ridotto l'uomo, e ch' il rimedio incomprendibile, del quale Iddio si è servito per ritrarne, l'ha innalzato ad uno stato più felice di quello, che aveva preceduto la sua caduta. Ma laddove Iddio ha fatto un tal cangiamento per una buona causa, la quale non dipende se non se da lui, si osserva nella sua condotta riguardo alla società, che di una causa così cattiva, come il nostro amor proprio, e di un veleno sì contrario al reciproco amore che esser dovea il fondamento della società, ne ha Iddio formato uno de' rimedj, che la fanno sussistere. Imperciocchè da questo principio di divisione ne ha egli formato un vincolo, che riunisce gli uomini in mille maniere, e che conserva, e sostiene la maggior parte de' loro obblighi. Si potrà giudicare di questo uso dell'amor proprio nella società, e del rapporto di una tal causa ad un tale effetto, dalle riflessioni che sarà agevole di fare sulla seguente osservazione.

La caduta dell'uomo non avendolo esentato da' suoi bisogni, e per lo contrario avendoli moltiplicati, ha benanche accresciuta la necessità delle fatiche, e de' traffichi; e nel tempo stesso la necessità de' contratti, e delle unioni; poichè niuno potendo da se solo bastare a tutti i suoi bisogni, la diversità di questi obblighi gli uomini ad un' infinità di convenzioni, senza le quali essi viver non potrebbero.

Questo stato degli uomini spinge coloro, i quali si guidano col solo amor proprio, a soggettarli alle fatiche, ai commercj e alle unioni, che i loro bisogni rendono necessarie. E per trovarvi il loro utile, e salvare il loro onore, e l' loro interesse, serbano in quelle la buona fede, la fedeltà, la sincerità; per guisa che l'amor proprio a tutto si accomoda per tirar da tutto profitto; ed egli fa sì bene

(a) Quorum specie delectati, Deos putaverunt. Sap. 13. 13.

(b) Unde bella & lites in vobis? Nonne hinc:

ex concupiscentiis vestris. Jacob. 4. 1. Concupiscentis, & non habetis: occiditis, & zelatis: & non potestis adipisci: litigatis, & belligeratis. Ibid.

de dirigere i suoi differenti passi a tutte le sue mire, che piegasi a tutti i doveri sino a contraffare le virtù tutte: e ciascuno negli altri scorge, e, se volesse studiar se stesso, in se ravviserebbe quelle maniere sì fine ed accorte, che l'amor proprio fa adoperare per nascondersi ed invilupparsi sotto le apparenze di quelle virtù istesse, che gli sono più opposte.

Si vede dunque nell'amor proprio che questo principio di tutti i mali è nel presente stato della società una cagione, dalla quale ella ricava una infinità di buoni effetti, i quali essendo per loro natura veri beni, dovrebbero avere un principio migliore. Quindi può riguardarsi questo veleno della società, siccome un rimedio, del quale s'è Iddio servito per sostenerla; poichè quantunque non produca in coloro, che ne sono animati, se non se frutti corrotti, produce però tutti questi vantaggi nella società.

Tutte le altre cause, delle quali Iddio si serve per fare sussistere la società, son differenti dall'amor proprio in ciò, che laddove l'amor proprio è un vero male, dal quale Iddio ricava de' buoni effetti, le altre sono scambievolmente fondamenti dell'ordine: e se ne possono osservare quattro di diverso genere, che comprendono tutto quello, che mantiene la società.

Il primo è la Religione, la quale produce nel mondo tutto quel, che può cavvisarsi regolato dallo spirito delle prime leggi.

Il secondo è la secreta condotta di Dio in riguardo alla società in tutto l'universo.

Il terzo è l'autorità, che Iddio dà a' Sovrani.

Il quarto è quel lume sopravanzato all'uomo dopo la sua caduta, che gli fa conoscere le naturali regole dell'equità; e da quest'ultimo dovremo cominciare per risalire agli altri.

Il lume della ragione è quello, che facendo sentire a tutti gli uomini le regole comuni della giustizia e dell'equità, fa loro le veci di una legge (c), la quale è rimasta in tutti i cuori in mezzo delle tenebre che l'amor proprio vi ha sparse. Così tutti gli uomini hanno nel loro spirito le impressioni della verità, e dell'autorità di queste naturali leggi: Che non bisogna far male a veruno: Che bisogna a ciascuno rendere ciò che gli si appartiene: Che bisogna esser sincero ne' patti, fedele nell'efeguire le sue promesse, ed altri somiglianti regole della giustizia e dell'equità. Imperocchè la conoscenza di queste regole è inseparabile dalla ragione, o piuttosto la ragione altro non è, che la cognizione, e l'uso di tutte queste regole.

E sebbene questo lume della ragione, il quale dà il discernimento di queste verità a quei medesimi che ne ignorano i primi principj, non regni in ciascheduno in guisa che egli ne faccia la regola della sua condotta, regna però in tutti in maniera tale che i più ingiusti amano la giustizia quanto basta per condannare l'altrui ingiustizia, e per odiarla. Ed avendo ciascuno interesse che gli altri osservino queste regole, la moltitudine piglia il lor partito per soggettarvi coloro che vi resistono, e che fanno torto agli altri. Il che ci fa scorgere, che Iddio ha scolpito in tutti gli animi questa specie di conoscenza ed amore della giustizia, senza di che la società durar non poteva. E per mezzo di questa conoscenza delle leggi naturali le nazioni stesse, che hanno ignorata la religione, han fatto sussistere la loro società.

Tom. I.

D

Que-

(c) Cum enim gentes, quæ legem non habent, naturaliter ea quæ legis sunt faciunt, ejusmodi legem non habentes ipsi sibi sunt lex. Rom. 2. 14.

Ratio naturalis, quasi lex quædam tacita. L. 7. ff. de bon. damn.

IV. Quattro fondamenti dell'ordine della società nello stato presente.

V. La naturale cognizione dell'equità.

*VI. La  
Condotta  
di Dio in  
riguardo  
alla socie-  
tà.*

Questo lume della ragione, che Iddio dà a tutti gli uomini, e questi buoni effetti, che egli tira dal loro amor proprio, sono cagioni che contribuiscono a sostenere la società degli uomini per mezzo degli stessi uomini. Ma riconoscer vi si deve un fondamento più essenziale, e molto più solido, il quale è la condotta di Dio in riguardo agli uomini, e quell'ordine, nel quale conserva la società in tutti i tempi, ed in tutti i luoghi mediante la sua Onnipotenza e Sapienza.

Colla forza infinita di questa Onnipotenza ritenendo l'universo come una sola goccia d'acqua, ed un granello di arena (*a*), egli è presente a tutto: e mediante la dolcezza di questa sua Sapienza tutto dispone ed ordina (*e*).

Colla sua universal Provvidenza rispetto all'uman genere divide egli la terra agli uomini, e distingue le nazioni secondo la diversità d'Imperj, di Regni, di Repubbliche, e di altri Stati, ne regola l'estensione e la durata con avvenimenti, che loro danno l'origine, il progresso, e l'fine: e fra tutti questi cambiamenti forma e sostiene la civile società in ogni Stato, colle distinzioni che fa delle persone per riempirne tutti gl'impieghi, e tutti i posti, e con altre maniere, colle quali egli regola il tutto (*f*).

Quella stessa provvidenza è quella, che per mantenere la società vi stabilisce due sorte di Potenze proprie a rattenere gli uomini nell'ordine de' loro doveri.

*VII. L'  
autorità,  
che Dio  
dà ai So-  
vrani.*

Là prima è quella delle potestà naturali, onde derivano gli obblighi naturali; com'è l'autorità, che dà il matrimonio al marito sulla moglie (*g*), e quella, che dà la nascita a' genitori su i loro figliuoli (*h*). Ma essendo queste potestà limitate nelle famiglie, e ristrette all'ordine di questi naturali obblighi, è stato necessario, che vi fusse un'altra sorta di potestà d'una autorità più generale e più estesa. E perchè la natura, la quale distingue il marito dalla moglie, ed i genitori da' figliuoli, non distingue allo stesso modo gli altri uomini, ma gli rende eguali (*i*); Iddio ne distingue taluni per loro dare un'altra sorta di potere, il cui ministero si estende all'ordine universale di tutte le specie di doveri, ed a tutto ciò, che concerne la società: ed egli dà differentemente questa potestà ne' Regni, nelle Repubbliche, e negli altri Stati, a' Re, a' Principi, ed alle altre persone, che v'innalza (*l*), per la nascita, per elezioni, ed in altre maniere, colle quali egli ordina o permette, che coloro, i quali destina a questo grado, vi siano chiamati. Poichè è sempre la condotta onnipotente di Dio quella che dispone la serie, e la concatenazione degli avvenimenti, che precedono l'innalzamento di coloro, ch'egli chiama al Governo. Così egli è sempre colui, che gl'innalza: da lui solo riconoscono quanto hanno di potere, e di autorità, affidando nelle loro mani il ministero della sua giustizia (*m*). E siccome rappresentano essi lo stesso Iddio nel posto, che gl'innalza al disopra degli altri, così vuole, che siano considerati come suoi Logotenenti nell'esercizio delle lor funzioni. E per questa ragione chiama egli

(*a*) Ecce gentes quasi stilla sirulæ, & quasi momentum stateræ reputatæ sunt. Ecce insulæ quasi pulvis exiguus. *Is.* 40. 15.

(*e*) Attingit à fine usque ad finem fortiter, & disponit omnia suaviter. *Sap.* 8. 1.

(*f*) Dans statum populo. *Is.* 42. 5.

(*g*) Vir caput est mulieris. *Ephes.* 5. 23. 1. *Cor.* 12. 3. Sub viri potestate eris. *Gen.* 3. 16.

(*h*) Filii obedite parentibus vestris in Domino. *Ephes.* 6. 1. Qui timet Dominum honorat parentes, & quasi dominis servit his qui se genuerunt. *Eccli.* 3. 8.

(*i*) Quod ad jus naturale attinet, omnes homines æquales sunt. *L.* 32. ff. de rez. jur.

(*l*) In unamquamque gentem præposuit rectorem. *Eccli.* 17. 14.

(*m*) Data est à Domino potestas vobis. *Sap.* 6. 4. Non est potestas nisi à Deo. *Rom.* 1. 13. *Joan.* 11. 19.

Dei enim minister est. *Rom.* 13. 4. Venite ad me populus quærens sententiam Dei. *Exo.* 18. 15. Videre quid faciatis; non enim hominis exercetis iudicium, sed Domini. 2. *Paral.* 29. 6.

egli stesso Dio coloro, a' quali comunica questo diritto di governare gli uomini, e di giudicargli, perchè è questo un diritto naturale e proprio di lui solo (n).

Per l' esercizio di un tal potere mette Iddio tra le mani di coloro, che occupano il primo posto del governo, la sovrana autorità, ed i diversi diritti necessari per mantenere l'ordine della società a tenore delle leggi, ch' egli vi ha stabilite (o).

Per questo ordine dà egli loro il diritto di fare le leggi (p) ed i necessari regolamenti per lo pubblico bene, secondo i tempi ed i luoghi, e la potestà d' imporre i castighi a' delitti (q).

Per questo medesimo ordine dà loro il diritto di comunicare e distribuire a diverse persone l' esercizio di questa autorità, ch' essi non possono soli esercitare in tutte le sue parti: e quindi hanno il potere di stabilire le differenti sorte di Magistrati, di Giudici, ed Officiali necessari per l' amministrazione della giustizia, e per tutte le altre pubbliche funzioni (r).

Per quell' ordine istesso affin di sostenere al di dentro le spese dello stato, e di difenderlo al di fuori contra gli attacchi degli stranieri, hanno i Sovrani il diritto di esigere i tributi necessari secondo i bisogni (s).

Per affondare tutti questi usi dell' autorità delle Potestà temporali comanda Iddio a tutti gli uomini di essere a quelle sottomesi (t).

Deesi finalmente riguardare la Religione come il più natural fondamento dell' ordine della società. Imperciocchè lo spirito della Religione è il principio del vero ordine, nel quale ella esser dovrebbe. Ma vi è questa differenza tra la Religione e tutti gli altri fondamenti della società, che laddove questi sono comuni dappertutto, la vera Religione non è conosciuta e ricevuta salvo che in certi Stati: ed in quegli stessi, ne quali ella è conosciuta, il suo spirito non vi regna in guisa che tutti ne seguano le regole. E' vero però, che ne' luoghi dove si professa la vera Religione, la Società è nello stato il più naturale ed il più proprio ad essere mantemuta nel buon ordine, mediante il concorso della Religione, e della Politica, e mediante la concordia del ministero delle Potestà spirituale e temporale.

VIII. Le Religione

Essendo dunque lo spirito della Religione il principio dell' ordine nel quale esser dovrebbe la Società, e dovendo ella sussistere mediante l' unione della Religione, e della Politica; è cosa importante il considerare come la Religione, e la Politica si accordino tra di loro, e come si distinguano per formar quest' ordine, e qual' è il Ministero delle Potestà spirituale e temporale. E perchè questa materia fa una parte essenziale del piano della Società, ed ha moltissimo rapporto alle Leggi Civili, farà ella il soggetto del Capitolo seguente.

D 2

CA-

(n) Dñs non detrahes. *Exod.* 22. 28. Ego dixi, dñi estis. *Psal.* 82. 6. *Joan.* 10. 35. *Exod.* 22. 8.

(o) Ministri regni illius. *Sap.* 6. 5. Discat timere Dominum Deum suum, & custodire verba & ceremonias ejus, quæ in lege præcepta sunt. *Deuter.* 17. 19.

(p) Per me reges regnant, & legum conditores jura decernunt. *Prov.* 8. 15.

(q) Non enim sine causa gladium portat. Dei enim minister est, vindex in iram, ei qui malum agit. *Rom.* 13. 4.

(r) Provide de omni plebe viros potentes & timentes Deum in quibus sit veritas, & qui ode-

rint avaritiam, & constitue ex eis tribunos, centuriones, & quingagenarios, & decanos, qui judicent populum omni tempore... & electis viris strenuis de cuncto Israel, constituit eos principes populi. *Exod.* 18. 21.

(s) Reddite quæ sunt Cæsaris Cæsari. *Matth.* 22. 21.

Cui tributum, tributum: cui vestigal, vestigal. *Rom.* 13. 6. 7.

(t) Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit. *Rom.* 13. 1. *1. Petr.* 2. 13.

Admone illos Principibus & Potestatibus subditos esse. *Tit.* 3. 1.

## C A P I T O L O X.

*Della Religione, e della Politica, e del Ministero delle Potestà spirituale e temporale.*

## S O M M A R J.

- I. *La Religione e la Politica fondati sull'ordine di Dio.*
- II. *Spirito della Religione.*
- III. *Spirito della Politica.*
- IV. *Definizione del Ministero delle Potestà spirituale e temporale.*
- V. *Loro unione per mantenere l'ordine.*
- VI. *Perchè questi due Ministerj in diverse mani.*
- VII. *I due Ministerj dipendono immediatamente da Dio.*
- VIII. *Autorità delle Potestà dell'una sopra quella dell'altro nelle loro funzioni.*
- IX. *Esempj.*
- X. *Obbedienza a' due Ministerj.*
- XI. *Leggi delle Potestà spirituali, nelle quali si scorge dell'autorità sul temporale.*
- XII. *Leggi delle Potestà temporali che riguardano lo spirituale.*
- XIII. *Re protettori ed esecutori delle leggi della Chiesa.*
- XIV. *Concordia della giurisdizione spirituale colla temporale.*
- XV. *Passaggio al Capitolo seguente.*

*I. La Religione, e la Politica fondati sull'ordine di Dio.*

**N**on vi ha dubbio, che la Religione e la Politica non abbiano il lor fondamento comune nell'ordine di Dio, insegnandoci un Profeta esser egli il nostro Giudice, il nostro Legislatore, il nostro Re, e finalmente il nostro Salvatore (a). Da lui dunque nell'ordine spirituale della Religione viene stabilito il Ministero delle Potestà Ecclesiastiche (b). Egli nell'ordine temporale del Governo Civile fa regnare i Re (c), e dà a' Sovrani tutto quel potere ed autorità ch'essi hanno. Onde segue che la Religione, e la Politica avendo il medesimo principio comune dell'ordine divino, debbansi accordare e scambievolmente sostenerfi, ed in modo tale, che possano i particolari esattamente e fedelmente obbedire all'una ed all'altra: e che coloro, i quali sono nel Ministero dell'una, o dell'altra, possano esercitarlo con regole, e con ispirito tale, che vengano a conciliarsi. E così è vero, che la vera Religione, e l' buon Governo, son sempre uniti.

*II. Spirito della Religione.*

Si fa, che lo spirito della Religione è di ricondurre gli uomini a Dio mediante il lume delle verità, ch'ella insegna, e di chiamargli da' traviamenti dell'amor proprio, per riunirgli nell'esercizio delle due prime leggi; e perciò l'essenziale della Religione riguarda principalmente l'interno dello spirito e del cuore dell'uomo, le di cui buone disposizioni esser dovrebbero il principio dell'ordine este-

(a) Dominus Judex noster, Dominus Legifer noster, Dominus Rex noster, ipse salvabit nos. *Jf.* 33. 22.

(b) Sicut misit me Pater, & ego mitto vos,

&c. *Joan.* 20. 23. *Matth.* 10. 16. Sic nos existimat homo ut ministros Christi, & dispensatores mysteriorum Dei. *1. Cor.* 4. 1.

(c) Per me Reges regnant. *Prov.* 6. 15.



estere della società. Ma perchè non tutti gli uomini hanno questo spirito di Religione, e molti si conducono a turbar benanche quest'ordine esteriore; lo spirito della Politica è di mantener la tranquillità pubblica tra tutti gli uomini (d), e di trattenergli in quest'ordine indipendentemente dalle loro interne disposizioni, con impiegare anche la forza e le pene a tenor del bisogno: e per questi due differenti usi della Religione, e della Politica ha Iddio stabilita nell'una, e nell'altra le due Potestà, proporzionandone il Ministero al loro spirito ed a' loro fini.

III. Sp<sup>a</sup> rito del Governo Civile.

Non avendo altro scopo la Religione se non se di produrre le buone disposizioni nell'interno della coscienza, Iddio dà alle Potestà, che n' esercitano il ministero, un' autorità spirituale, la quale non tende ad altro, che a regolare lo spirito e l' cuore, e ad insinuare l' amor della giustizia, senza far uso di veruna forza temporale circa l' esteriore (e). Ma il ministero delle Potestà temporali del Governo Civile, il qual si propone di regolare l' ordine esterno, si esercita colla forza necessaria per reprimere coloro, i quali non amando la giustizia s' inducono ad eccessi, onde quest' ordine viene disturbato (f).

IV. Di- stinzione del mini- stero delle potestà spirituali, e tempo- rali.

Così le Potestà spirituali istruiscono, esortano, legano, e affolvono nell' interno, ed esercitano le altre funzioni proprie a sì fatto ministero. E le Potestà temporali comandano e proibiscono nell' esterno, mantengono ciascheduno ne' suoi diritti, e scacciano dal possesso gli usurpatori, gastigano i colpevoli e puniscono i delitti coll' uso delle pene e de' supplicj proporzionati a ciò, che richiede il pubblico riposo.

Così le Potestà spirituali della Religione, il cui spirito ricerca, che i più malvaggi vivano per diventar buoni, non hanno altre vie per unir gli uomini, che imponendo delle pene proprie a ricondurgli a' doveri, ch' essi han violati; e le Potestà temporali, le quali debbon provvedere al pubblico riposo, ordinano le pene necessarie per conservarlo, e puniscono anche coll' ultimo supplizio coloro, che turbano l' ordine in una maniera da meritare un tal gastigo.

Ma queste differenze tra lo spirito della Religione, e quello della Politica, e tra 'l ministero delle potestà spirituali, e quello delle potestà temporali, niente hanno di contrario alla loro unione, e le medesime Potestà spirituale, e temporale, le quali sono distinte nel loro Ministero, son riunite nel loro comune fine di mantener l' ordine, e scambievolmente si ajutano. Poichè è una legge della Religione, ed un dovere di coloro, che n' esercitano il ministero, d' ispirare e di comandare a ciascheduno l' obbedienza alle Potestà temporali, non solamente per un sentimento di timore della loro autorità, e delle pene che impongono, ma per un essenzial dovere, e per un sentimento di coscienza (g) e dell' amore dell' ordine. Ed è una legge del Governo temporale, ed un dovere di coloro, che n' esercitano il ministero, di mantenere l' esercizio della Religione, e d' impiegare parimente l' autorità temporale e la forza contro coloro, che ne turbano l' ordine. Così questi due ministerj si accordano e si sostengono reciprocamente. Ed allora eziandio che lo spirito del ministero spirituale sembra richiedere qual- che

V. Loro unione per man- tenere l' ordine.

(d) Ut quietam & tranquillam vitam agamus. *Timoth. 2. 2.*

(e) Argue, obsecra, increpa, in omni patientia & doctrina. *1. Timoth. 4. 2.*

Non quia dominatur fidei vestra. *2. Cor. 1. 23.*

(f) Non sine causa gladium portat, Dei enim minister est, vindex in iram ei qui malum agit. *Rom. 13. 4.*

(g) Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit: non est enim potestas nisi à Deo: quæ autem sunt, à Deo ordinatae sunt. Iraque qui resistit potestati, Dei ordinationi resistit. *Rom. 13. 1.* Ideo necessitate subditi estote, non solum propter iram, sed etiam propter conscientiam. *Rom. 13. 5. 1. Pet. 2. 13. Sap. 6. 4.*

che cosa contraria a quello del temporal Governo, siccome allorchè i ministri della potestà spirituale domandano la vita de' più colpevoli, ch'essi non condannano se non se a penitenza, e il Governo condanna alla morte; lo stesso spirito del ministero spirituale della Religione, il quale vuole, che i Principi ed i Giudici facciano il loro dovere, non gli obbliga all'uso di questa clemenza, ed i Giudici temporali giustamente condannano all'ultimo supplizio coloro, che i Giudici ecclesiastici non condannano se non se alle carceri, a'digiani, e ad altre opere di penitenza.

*VI. Perchè questi due ministerj sono in diverse mani.*

A cagione di queste differenze tra lo Spirito della Religione, e quello del Governo, ne ha Iddio separati i ministerj, affinchè lo spirito della Religione, il quale regola l'interno, e il quale deve insinuarsi ne' cuori degli uomini, mediante l'amor della giustizia e l'disprezzo de' beni temporali, fusse ispirato da ministri tutto differenti dalle potestà temporali, le quali sono armate del terror delle pene e de' supplicj per conservare l'ordine esterno, e l' di cui ministero riguarda principalmente l'uso de' beni temporali. Ed egli è stato sì essenziale al buon ordine di questi due ministerj, ch'essi fossero distinti, e che la Potestà spirituale fusse dalla temporale separata, che quantunque siano naturalmente riunite in Dio, nondimeno, quando egli si è renduto visibile per fondare il suo regno spirituale, si è astenuto dall'esercizio della sua autorità su l temporale; e tutto quel che ha posto in uso relativamente alla sua grandezza e alla sua potenza, è stato affatto opposto alla grandezza e alla potenza, che convenivano al regno temporale. Imperciocchè nel tempo stesso ch'egli ha fatto risplendere la grandezza divina di questo regno spirituale per mezzo del lume della verità della sua dottrina (h), colla gloria de' suoi miracoli (i), e con tutto quell'apparato delle circostanze della sua venuta, che aveva fatto predire da' suoi Profeti, e che accompagnar dovevano il regno di un Principe di pace (l), il quale veniva a dare agli uomini beni diversi da quelli, per cui contrastano (m); non ha egli preso niuno de' segni della Potestà temporale, non ne ha esercitata nessuna funzione, ed ha anche ricusato di rendersi giudice tra due fratelli, l'uno de' quali ne lo pregava (n). E per dinotare che l'uso della Potestà temporale doveva esser separato dal suo Regno spirituale, lasciò questa potestà a' Principi, e volle anch'egli loro obbedire. Così nella sua nascita fece dipendere la circostanza del luogo, dove nascer doveva, dalla sua obbedienza ad una legge d'un Principe infedele (o). Così durante la sua vita insegnò a rendere a' Principi ciò che loro è dovuto; e pagò anche il tributo, quantunque non lo dovesse per la ragione, che ne apportò nel medesimo tempo ch'egli fece un miracolo per avere di che pagarlo (p). E nel tempo della sua morte insegnò a colui ch'esercitava la potestà temporale, e che si ingiustamente n'abusava, ch'egli non avrebbe avuta questa potestà, se da Dio non gli fosse stata data (q). E fecegli altresì conoscere la distinzione tra il suo regno spirituale e l'impero temporale de' Principi (r).

Egli è vero, che in certa occasione diede un segno visibile del suo impero sopra il temporale (s), e di un impero più assoluto di quello che confida a' Principi, col fare un miracolo che cagionò qualche perdita agli abitanti del luogo qua-

(h) Ego sum lux mundi. *Joan.* 6. 12. Ecce dedi te in lucem gentium. *Isa.* 49. 6.

(i) Omnis populus gaudebat in univ. quae gloriosè fiebant ab eo. *Luc.* 13. 17.

(l) Princeps pacis. *Is.* 9. 6.

(m) Pontifex futurorum bonorum. *Hebr.* 9. 11.

(n) *Luc.* 12. 13.

(o) *Luc.* 2. 1.

(p) *Matth.* 17. 23.

(q) *Joan.* 19. 11.

(r) *Joan.* 18. 36.

(s) *Matth.* 8. 28. *Marc.* 5. *Luc.* 8. 26.

quale il fece . Ma questo miracolo istesso , il quale facea ben conoscere la sua onnipotenza su 'l temporale , serviva di pruova ch' egli non si asteneva da ogn' altro uso di si fatta potenza, se non se per dinotare la distinzione tra 'l regno spirituale , il quale era venuto ad istabilire , e l' impero temporale che lasciava a' Principi .

Si fa finalmente che quando egli stabilì i Ministri del suo Regno spirituale , e lor dette le regole della lor condotta , e segnò l' estensione del potere che loro confidava , egli non ne dette alcuno ad essi sul temporale . E perciò si osserva , che niuno d' essi ha preso la menoma parte al ministero della temporal Potestà , anzi al contrario eglino vi si son sottomesi ; e nel medesimo tempo che esercitavano il loro ministero spirituale , senza aver niun riguardo all' autorità delle temporali Potestà , che vi si opponevano , insegnavano ed osservavano essi stessi l' obbedienza a queste Potestà dovuta in quel che al ministero di quelle si apparteneva .

Da tutte queste verità ne segue : Che le spirituali Potestà hanno il loro esercizio in ciò che concerne lo spirituale (z) , e che elleno non s' impacciano nel temporale , egualmente che le Potestà temporali hanno il loro esercizio nel temporale (u) , e non attaccano in niente lo spirituale : Che i due ministerj sono immediatamente stabiliti dalla mano di Dio : E che coloro i quali esercitano la potestà dell' uno , sono sottoposti a quei , che esercitano la potestà dell' altro , in quel che ne dipende . Quindi si osserva , che coloro i quali sono stati animati dallo spirito di Dio , hanno modellata la lor condotta sopra queste stesse regole , ed hanno fatta vedere la sommissione dovuta a ciascuna delle potestà di questi due ordini . Così allor che Iddio scelse Natan per lo ministero spirituale della correzione di Davide , la potestà temporale di questo Re non impedì che il Profeta non gli parlasse con una forza degna dell' autorità del ministero ch' esercitava , e dal suo canto questo Principe ricevette con umiltà la correzione (x) . Ma al contrario allorchè questo medesimo Profeta saper volle qual' era l' intenzione dello stesso Principe sulla scelta del suo successore , e se voleva che fosse Salomone o Adonia , gli si avvicinò prosteso con un profondo rispetto per supplicarlo di far sapere qual de' due gli piacesse di scegliere per regnar dopo lui (y) .

Sarebbe agevole di produrre esempj somiglianti per far vedere , come distinguere bisogna l' autorità delle Potestà spirituali da quella delle temporali , ed in qual maniera le hanno esercitate coloro che si son guidati secondo le giuste regole , restringendosi al loro ministero senza ingerirsi in quello d' altrui . Ma basta per lo disegno , che proposto ci abbiamo , d' aver data questa generale idea de' due ministerj della Religione e del Governo civile , per discernervi lo spirito e l' uso dell' una e dell' altro , per iscorgervi i principj che gli conciliano e che gli distinguono , e per giudicare per tutti questi aspetti del modo come concorrono all' ordine della società .

Si potrà opporre , che le Potestà spirituali abbiano fatte de' regolamenti sopra materie temporali , come sono nel Diritto Canonico quelle che riguardano i contratti , i testamenti , le prescrizioni , i delitti , l' ordine giudiziario , le regole del Diritto , ed altre somiglianti materie ; e che dall' altra banda si veggono leggi sta-

VII. I due ministerj dipendono immediatamente da Dio.

VIII. Autorità della Potestà dell' uno sopra quelle dell' altro nelle loro funzioni.

IX. E sempj .

X. Obbedienza ai due ministerj .

XI. Leggi delle potestà spirituali , nelle quali si scorge dell' autorità sul temporale .

(z) Applica quoque ad te Aaron fratrem tuum, cum filiis suis, de medio filiorum Israel, ut sacerdotio fungantur tibi. Exod. 28. 1. Sacerdos & Pontifex, in his quæ ad Deum pertinent, præfidebit. 2. Paralip. 19. 11. Omnis namque pontifex, ex hominibus assumptus, pro hominibus con-

stituitur, in his quæ sunt ad Deum, &c. Hebr. 5. 1.

(u) Quæ ad Regis officium pertinent. Paralip. 19. 11.

(x) 2. Reg. 12.

(y) 5. Regum 1. 23.

**XII. Leg-** bilite dalle temporali Potestà in materie che concernono lo spirituale, come sono  
*gi delle* alcune costituzioni de' primi Imperadori Cristiani, e certi statuti de' nostri Re so-  
*potestà* pra materie di Fede e di Disciplina Ecclesiastica (1). Ma quel che nel Diritto Ca-  
*temporali,* nonico ritrovasi, che riguarda queste materie temporali, non potrebbe provare,  
*che con-* che le Potestà ecclesiastiche regolano il temporale: anzi al contrario apparisce che nel  
*cernono la* principio del Diritto Canonico, dove si rapporta la distinzione di leggi divine e di  
*spirituale.* leggi umane, diceasi, che le leggi umane sono le leggi de' Principi: che da queste  
 leggi si regolano i diritti su tutto ciò che gli uomini possano possedere: e che i  
 beni stessi della Chiesa non le son garantiti se non se dall' autorità di queste leg-  
 gi; poichè a' Principi Iddio ha concesso il ministero del Governo tempora-  
 le (2). Giacchè non può dunque esservi nel Diritto Canonico niente che racchiu-  
 da questa regola, uopo è, che quelle, che sul temporale vi si osservano, pos-  
 sano accordarsi con questo principio; il che non è difficile, se si fa riflessione all'  
 uso, che hanno le regole le quali riguardano il temporale nel Diritto Canonico.  
 Imperciocchè vi si vedrà, per esempio, che quelle dell' ordine giudiziario si rife-  
 riscono alla giurisdizione ecclesiastica: Che quelle de' delitti vi stabiliscono le pene  
 canoniche, vale a dire, le pene che la Chiesa ordina per la penitenza de' colpe-  
 voli: Che le regole, le quali riguardano i contratti, i testamenti, le prescrizio-  
 ni, e altre simili materie, non le considerano se non se per rapporto allo spiri-  
 tuale, come sarebbe a dire a cagione delle proibizioni di certi traffichi agli eccle-  
 siastici, della religione, del giuramento, dell' uso delle convenzioni per le Chie-  
 se, e per gli particolari ecclesiastici, e per altri simili rispetti: Che alcune di  
 queste regole altro non sono, se non se risposte de' Papi a chi gli consultava: e  
 che finalmente le regole, le quali riguardano puramente il temporale tra i laici,  
 non debbono essere considerate come regole se non se nelle Terre della San-  
 ta Sede, ove i Papi sono Principi temporali. Fuori di questa estensione non  
 hanno esse altra autorità salvo che quella, la quale lor danno i Principi, che  
 ne ammettono l' uso tra' loro sudditi. Su di che si può osservare, che queste sor-  
 te di costituzioni canoniche sul temporale fanno abbastanza conoscere, ch' esse  
 appartengono naturalmente all' autorità temporale, poichè son state la maggior  
 parte ricavate dal Diritto Romano, quantunque sia vero, che talune si ritrovino  
 a quello contrarie. Ma di ciò non è necessario di qui parlare.

**XIII. Re**  
*protettori,*  
*conserva-*  
*tori, ed ese-*  
*cutori del-*  
*le leggi*  
*della*  
*Chiesa.*

In quanto a' regolamenti, che i Principi possono aver fatti sopra materie spi-  
 rituali, essi non hanno estesa la loro autorità al ministero spirituale riservato alle  
 potestà ecclesiastiche, ma hanno soltanto impiegata la loro autorità temporale  
 per far eseguir nell' ordine esteriore del Governo civile le leggi della Chiesa. E  
 quelle Ordinanze, che i nostri Re chiamano essi stessi leggi politiche (a), non  
 tendono se non se a mantenere quest' ordine, ed a reprimere coloro che lo di-  
 sturbano con violare le leggi della Chiesa. Quindi apparisce in queste Ordinanze,  
 che i Re non vi stabiliscono se non ciò ch' è di loro potere, con qualificarsi per pro-

(1) Tali sono ancora le due Costituzioni del Regno emanate da Federico II. contro gli Eretici, e loro fautori, una delle quali comincia *Inconsutile tunicum*, e l'altra *Patarenorum*.

(2) Quo jure defendis villas Ecclesie? divino, an humano? divinum jus scripturis divinis habemus: humanum in legibus Regum. Unde quisque

possidet? quod possidet; nonne jure humano? *Distinct. 3. can. 1. Jura autem humana, jura Imperatorum sunt: quare? quia ipsa jura humana, per imperatores & rectores saculi, Deus distribuit humano generis. Ibid.*

(a) Carlo IX. 17 Gennaio 1551.

protettori, custodi, conservatori, ed esecutori di ciò che la Chiesa insegna ed ordina (6) (7).

Si potrà far parimente un'altra difficoltà sopra alcune materie, nelle quali sembra, che la giurisdizione spirituale e la temporale si usurpino a vicenda, come per esempio, allorchè la giurisdizione temporale conosce del possessorio de' benefici, ed allorchè la giurisdizione ecclesiastica giudica del temporale tra gli ecclesiastici. Ma per quel che riguarda il possessorio di un beneficio, è questa una materia della giurisdizione temporale (8), la quale sola ha il diritto di congiungere la forza all'autorità per impedire le vie di fatto, e per reprimere gli usurpatori. E per quanto riguarda il diritto, che hanno i giudici ecclesiastici di procedere nelle materie temporali nelle cause degli ecclesiastici, è questo un privilegio, che hanno accordato i Principi alla giurisdizione spirituale in favor della Chiesa.

Si è cercato con tutto ciò che si è detto ne' Capitoli precedenti ed in questo, di darè un'idea generale del piano della società umana sopra i fondamenti naturali dell'ordine che Iddio vi ha stabilito, e di far vedere, che i primi principj di quest'ordine sono le due prime leggi: che i vincoli, i quali stringono gli uomini in società, sono conseguenze di queste due leggi, e sono nel tempo stesso le sorgenti di tutti i doveri, ed i fondamenti delle differenti specie di leggi; e si è cominciato da discendere da questi generali principj a quei, che son proprj delle Leggi Civili. Resta ora prima di passare al divisamento di queste leggi e delle loro materie, a considerare più d'avvicino la natura e lo spirito delle leggi in generale, ed i caratteri che distinguono le loro differenti specie, affine di scoprirvi i fondamenti di molte regole essenziali per la cognizione e buon uso delle Leggi Civili: e questa sarà la materia de' due seguenti Capi.

XIV. Accordo della giurisdizione spirituale colla temporale.

XV. Paggio ab capo seguente.

Tom. I.

E

CA-

(6) Francesco I, in Luglio 1543.

(7) Altrettanto fecero i savi Principj nostri, i quali come custodi, e protettori de' Canonici ora sostennero la disciplina ecclesiastica, ora depresso le insolenze de' Chierici, ora costrinsero i Vescovi alla osservanza de' lor doveri. Il Re Roberto parlava co' sentimenti del suo secolo, quando ne' Capitoli chiamati *Conservatorj*, uno de' quali comincia *Finis precepti charitas*, e l'altro *Omnis prodotio*, proibì a' Magistrati laici la cognizione giudiziaria contra' Chierici insolenti ed usurpatori, dicendola vietata *communis censura*. I Sovrani successori nondimeno ne pigliarono i più savi e solenni conoscimenti, tra perchè riconobbero in essoro un diritto supremo derivante dall'augurio seno della Sovranità, tra perchè ancora sanamente credettero, che una tal vigilanza esigesse da loro medesimi la custodia delle leggi ecclesiastiche. Chi ha vaghezza di

vederne in gran numero gli esempi, riscontri ne' *Manoscritti Giuridizionali di Bartolomeo Chioccharelli* i monumenti delle varie provvidenze date, le quali e nella saviezza, e nella moderazione, e nella prudenza niente invidiano alle *Ordinanze di Francia*.

(8) Erasi stabilito col Capo VI. n. 4. del Concordato tra la Corte di Napoli e la Sede Apostolica, che fossero di privata cognizione dello Curie Ecclesiastiche tutte le cause benefiziali, purchè non si trattasse di padronati Regi, o feudali, o trasmissibili *cum universitate bonorum*. Ma indi per adempimento di varie dichiarazioni Regali dirette alla Regal Camera di S. Chiara, ed al Sacro Consiglio invalse lodevol costume di doverfi chiedere a' Tribunali laici la decisione delle cause tutte, laddove si tratti o di possesso, o di pertinenza, che come cose temporali son' oggetti della temporale giurisdizione.

## C A P I T O L O X I .

*Della natura e dello Spirito delle leggi, e delle loro differenti specie.*

## S O M M A R J .

- I. Due sorte di leggi: le leggi immutabili e le leggi arbitrarie. natura di queste leggi.  
 II. Esempio delle leggi immutabili.  
 III. Esempio delle leggi arbitrarie.  
 IV. Origine delle leggi immutabili.  
 V. Origine delle leggi arbitrarie.  
 VI. Prima cagione delle leggi arbitrarie, le difficoltà che nascono dalle leggi immutabili.  
 VII. Primo esempio.  
 VIII. Secondo esempio.  
 IX. Terzo esempio.  
 X. Quarto esempio.  
 XI. Leggi immutabili racchiuse in queste sorte di leggi arbitrarie.  
 XII. Seconda cagione delle leggi arbitrarie, le materie di uso inventato.  
 XIII. Le materie naturali hanno delle leggi arbitrarie, e le materie inventate hanno delle leggi naturali.  
 XIV. Esempio.  
 XV. Poche leggi arbitrarie nelle materie naturali.  
 XVI. Molte leggi arbitrarie nelle materie arbitrarie.  
 XVII. Due sorte di leggi arbitrarie, quelle che derivano dalle leggi naturali, e quelle che regolano le materie inventate.  
 XVIII. Quattro sorte di libri che comprendono le leggi arbitrarie da noi osservate. Il Diritto Romano, il Diritto Canonico, le Ordinanze, e le Consuetudini.  
 XIX. Il dettaglio delle regole del Diritto Naturale non è raccolto se non se nel Diritto Romano.  
 XX. Giustizia ed autorità di tutte le leggi; differenze tra quella delle leggi naturali, e quella delle leggi arbitrarie.  
 XXI. Riflessioni sulla distinzione delle leggi immutabili che non ammettono nè dispense, nè eccezioni, e di quelle che ne ammettono.  
 XXII. Fondamento dell'eccezioni e delle dispense, e lor natura.  
 XXIII. Importanza del distinguere i caratteri e lo spirito delle leggi.  
 XXIV. Esempio dell'importanza di distinguere le leggi arbitrarie.  
 XXV. Pericolo di offendere il Diritto Naturale sotto l'apparenza di preferirlo ad una legge arbitraria.  
 XXVI. Esempio.  
 XXVII. Discernimento dello Spirito delle leggi per giudicare le quistioni.  
 XXVIII. Necessità dello studio delle leggi naturali: cagioni di questa necessità.  
 XXIX. Due sorte di regole naturali: esempj dell'una e dell'altra sorte.  
 XXX. Leggi naturali che sembrano alle volte abolite.  
 XXXI. Differenti effetti di alcune leggi naturali.  
 XXXII. Leggi divine ed umane, naturali e positive.  
 XXXIII. Osservazione sul vocabolo di leggi divine.  
 XXXIV.

- XXXIV. *Distinzione delle leggi della Religione e delle leggi Politiche.*
- XXXV. *La Religione e'l Governo Civile hanno delle leggi comuni, e ciascuna ha le sue leggi proprie. Esempio di queste tre sorte.*
- XXXVI. *Le leggi comuni alla Religione ed al Governo hanno i loro fini differenti nell'una e nell'altro.*
- XXXVII. *Differenza tra le leggi arbitrarie della Religione, e le leggi arbitrarie del Governo Civile.*
- XXXVIII. *Delle leggi del Governo Civile.*
- XXXIX. *Diritto delle genti.*
- XL. *Diritto pubblico.*
- XLI. *Diritto privato; o sia quello che regola gli affari tra' i particolari.*
- XLII. *Diritto Civile, o Leggi Civile.*
- XLIII. *Diverse maniere di concepire le leggi che compongono il Diritto Civile.*
- XLIV. *Divisioni delle Leggi nel Diritto Romano.*
- XLV. *Diverse maniere di dividere le leggi secondo diversi rapporti.*
- LXVI. *Diritto scritto, Consuetudini.*
- XLVII. *Due sorte di principj; l'uno di quei che possono ridursi in regole, e l'altra di quei che non possono fissarsi in regole.*
- XLVIII. *Osservazioni sopra queste due sorte di principj: passaggio al Capitolo seguente.*

Tutte le differenti idee che possono concepirsi delle diverse sorte di leggi, le quali vengon comprese sotto il titolo di leggi divine ed umane, naturali e positive, della Religione e del Governo, del diritto delle genti, del Diritto Civile, e sotto qualunque altra denominazione possa lor darfi, si riducono a due specie, che contengono tutte le leggi di qualunque genere; l'una cioè delle leggi immutabili, e l'altra delle leggi arbitrarie. Imperciocchè non ve n'ha veruna, la quale non abbia l'uno, o l'altro di questi due caratteri che importa considerare non solo per concepire questa prima distinzione delle leggi in queste due specie, la qual dee precedere l'altre maniere di distinguerle, ma perchè questi due caratteri sono in tutte le leggi ciò ch' elleno hanno di più essenziale nella loro natura, e perciò n'è la cognizione necessaria, e di un gran uso nelle Leggi Civili.

*I. Due sorte di leggi: le leggi immutabili, e le leggi arbitrarie: natura di queste leggi.*

Le leggi immutabili son così dette, perchè sono naturali, e per tal modo sempre e dappertutto giuste, che niuna autorità può nè cangiarle nè abolirle; laddove le leggi arbitrarie sono quelle che un' autorità legittima può stabilire, cambiare ed abolire secondo il bisogno.

Queste leggi immutabili o naturali son tutte conseguenze necessarie delle due prime, e sono talmente essenziali a doveri che formano l'ordine della società, che non potrebbero esser mutate senza ruinate i fondamenti di un tal ordine: dovethè le leggi arbitrarie possono essere diversamente stabilite, cambiate ed anche abolite senza violare lo spirito delle prime leggi, e senza offendere i principj dell'ordine della società. Così, essendo una conseguenza della prima Legge, l'obbedienza dovuta allè Potestà, perchè da Dio stabilita, ed una conseguenza della seconda Legge che non bisogna far torto a niuno; e che fa mestiere di rendere a ciascuno ciò che gli appartiene; perchè tutte queste regole sono essenziali all'ordine della società, sono elleno per questa ragione leggi immutabili. E lo stesso è parimente di tutte le regole particolari che sono essenziali a questo medesimo ordine, e agli obblighi che derivano dalle prime leggi. Così, ella è una regola essenziale all'obbligo di un tutore, che facendo le veci di padre al pupillo

*II. Esempio delle leggi immutabili.*

che sta sotto la sua custodia, dee vegliare alla guida della persona e de' beni di questo pupillo; ed è parimente una legge immutabile che il tutore debba avere una tal cura. Così è una regola essenziale all'obbligo di colui che prende in prestito qualche cosa da un'altro, che debba conservarla, ed è altresì una legge immutabile ch'egli debba esser tenuto per tutt' i mancamenti che avrà commessi contra questo dovere.

## III.

*Esempio delle leggi arbitrarie.*

Ma le leggi che sono indifferenti alle due prime, ed agli obblighi che ne derivano, sono leggi arbitrarie. Così, perchè è indifferente a quelle due leggi e all'ordine de' doveri, che vi sieno cinque, o sei, o sette testimonj in un testamento; che la prescrizione s'acquisti per venti, per trenta o per quarant'anni: che la moneta valga più o meno; le leggi le quali regolano queste sorte di cose sono assolutamente arbitrarie, e sono diversamente regolate secondo i tempi, e secondo i luoghi.

*IV. Origine delle leggi immutabili.*

Si vede da questa prima idea della natura delle leggi immutabili, ch'esse traggono la loro origine dalle due prime leggi, delle quali altro non sono che un' ampliazione, e che, per esempio, quelle regole naturali dell'equità che abbiamo osservate, ed altre simili, sono ciò che lo spirito della seconda legge dimanda in ogni obbligazione, e ciò che vi considera d'essenziale e di necessario.

*V. Origine delle leggi arbitrarie.*

In riguardo alle leggi arbitrarie possono osservarsi due differenti cagioni, che ne hanno renduto l'uso necessario nella società, e che sono state le sorgenti di quella moltitudine infinita di leggi arbitrarie che si vedè nel mondo.

*VI. Prima cagione delle leggi arbitrarie.*

La prima di queste due cagioni è la necessità di regolare certe difficoltà che nascono nell'applicazione delle leggi immutabili, quando queste difficoltà sieno tali, da non potersi rimediare se non colle leggi, e quando le leggi immutabili non le regolino. Si giudicherà di queste sorte di difficoltà per mezzo di alcuni esempi.

*le difficoltà che nascono dalle leggi immutabili.*

*VII. Primo esempio.*

Così per un primo esempio della necessità delle leggi arbitrarie, è una legge naturale ed immutabile, che i padri debbano lasciare i loro beni a' figli dopo la lor morte: ed è parimente un'altra legge che si mettè comunemente nel numero delle leggi naturali, che si possa disporre de' suoi beni per testamento. Se si dia alla prima di queste due leggi una estensione illimitata, un padre non potrà disporre di nulla; e se si estende la seconda ad una libertà indefinita di disporre di tutto, come faceva l'antico Diritto Romano, un padre potrà privare i suoi figli di ogni parte nella sua successione, e dare tutti i suoi beni ad estranei.

Si vede da queste conseguenze sì opposte, che seguirebbero da queste due leggi prese indeterminatamente, che per conciliarle è necessario di dare sì all'una che all'altra alcuni limiti. E se tutti gli uomini si regolassero colla prudenza e secondo lo spirito delle prime leggi, ciascuno farebbe un giusto interprete di ciò che da lui richiederebbe tanto la legge, la quale vuole che i figli succedano a' padri, quanto quella che permette di disporre per testamento. Imperciocchè potrebbe egli proporzionare le sue disposizioni allo stato de' suoi beni e della sua famiglia, ed a' suoi doveri verso i suoi figli, e verso le altre persone, secondo che si vedrebbe obbligato a qualche riconoscenza, o a qualche liberalità. Ma perchè non tutti si conducono con questo spirito delle prime leggi, nè colla debita prudenza, ed alcuni abusando della libertà di disporre de' loro beni, o anche ignorando lo stato de' loro beni e de' loro affari, mancano al loro dovere verso i loro figli; quindi è che non essendo giusto di lasciare una libertà indefinita a coloro che possono abusarne, nè possibile di fare per ciascuno una regola particolare, è stato necessario per conciliare queste due leggi, e ridurle a regole comuni a tutti, che si facesse una legge arbitraria, la quale restringesse la libertà di disporre in pregiudizio



dizio de' figli, e loro conservasse una determinata porzione de' beni de' loro genitori, della quale non potessero esser privati; ed una tal porzione fissata da una legge arbitraria, è quella che *legittima* si appella.

Così, per un altro esempio, è una legge naturale ed immutabile, che quegli il quale è padrone di una cosa, ne resti sempre il padrone, sino a che volontariamente non se ne spogli, o che spogliato ne sia per qualche via giusta e legittima: ed è anche un'altra legge naturale ed immutabile, che i possessori non sieno sempre in pericolo di esser turbati sino all'infinito, e colui che ha posseduto lungamente una cosa ne sia creduto il padrone, perchè gli uomini hanno naturalmente l'attenzione di non abbandonare ad altri ciò che loro appartiene, e non si deve presumere senza prove, che un possessore sia usurpatore.

Se si estende troppo la prima di queste due leggi, la quale prescrive che il padrone di una cosa non possa esserne spogliato se non se per giuste ragioni, ne seguirà, che chiunque potrà mostrare, ch'egli o coloro da quali riconosce il diritto, sono stati i padroni di un potere, quando anche da più di un secolo avessero cessato di possederlo, rientrerà in questo potere, e ne spoglierà il possessore, se questi con un tal lungo possesso non possa mostrare un titolo che abbia annullato il diritto del primo padrone. E se al contrario si estende troppo la regola che fa presumere che i possessori sono i padroni di ciò che possiedono, si farà perdere ingiustamente la proprietà a tutti coloro che non si troveranno in possesso (1).

È cosa evidente che gli assurdi ove ne porterebbero queste due leggi, delle quali l'una ristabilirebbe questo primo padrone contro un'antico possessore, e l'altra manterrebbe il nuovo possessore contro il vero padrone, richiederebbero lo stabilimento di una legge arbitraria, la quale ordinasse, che coloro i quali non essendo possessori pretendessero di esser proprietari, fossero tenuti a giustificare il loro diritto fra un certo tempo, e che dopo questo tempo i possessori che non fossero stati turbati sarebbero mantenuti. Questo dunque è stato eseguito con delle leggi arbitrarie, che regolano il tempo delle prescrizioni.

Così, per un terzo esempio, è di natural diritto, ed è una legge immutabile, che le persone, le quali non hanno ancora un uso abbastanza fermo della ragione per difetto di età, d'istruzione e d'esperienza, non possano avere l'amministrazione de' loro beni e de' loro affari, e che possano averla dopo che avranno sufficiente ragione ed esperienza. Ma perchè la natura non forma in tutti nella medesima età quella pienezza di ragione che è necessaria per regolare i propri affari, ed altri arrivano più presto, altri più tardi; l'uso di questa legge ha renduto necessario quello di una legge arbitraria che stabilì una regola comune per tutti. Così certi governi hanno lasciata a' padri la libertà di determinare fino a quale età i loro figliuoli dovessero restare sotto la scorta di un tutore (a); ed altri hanno fissato un momento dell'età, prima del quale le persone fossero nello stato che *minorità* si appella, e dopo il quale si diviene maggiore (2).

Così,

(1) La folla contraddittoria de' Forensi avea nel Regno implicat' a segno la materia della prescrizione, che non sapeasi più come regolarne i giudizi ne' casi, che occorrevano. Quindi per esecuzione del §. III. n. 1. e 2. della Costituzione del 1738, unitasi a' 23. Dicembre le quattro Ruote del S. C., emanò Decreto, con cui si dichiarò valere ne' nostri Tribunali la prescrizione qualora vi concorranno a sostenerla i requisiti prescritti dal Diritto Romano, Pontificio e municipale, cioè il

giusto titolo, la buona fede, e il tempo lunghissimo. *Prammat. III. de Prescriptionibus.*

(a) *Sub tutoribus & actoribus et iuribus ad prae finitum tempus a Patre. Gal. 4. 2.*

(2) Cessa la minorità fra noi nell'anno diciottesimo dell'età così per gli maschi, che per le femmine: Costituzione del Regno *Minorum iura*, e *Prammat. II. de Minoribus*. Le donne Napoletane non però, e le donne di Provincia che sposino marito Napoletano, divengono maggiori subito seguito il matrimonio.

VIII. Secondo esempio.

IX. Terzo esempio.

X. *Quarto esempio.*

Così, per un ultimo esempio, è di diritto naturale che il compratore non abusi della necessità in cui ritrovasi il venditore, nè comperi a prezzo troppo vile (b). Ma perchè produrrebbe conseguenze molto incommode pel commercio l'annullare tutte le vendite, nelle quali la cosa venduta non fosse al suo giusto prezzo; si è ordinato da una legge arbitraria, che le vendite non potessero essere annullate per motivo di bassezza di prezzo, se non quando un podere si trovasse venduto meno della metà del suo giusto valore. Nondimeno si dissimula pel pubblico bene l'ingiustizia di chi comprasse a prezzo minore di questa lesione, purchè non vi concorrano altre particolari circostanze, che obblighino ad annullare la vendita.

XI. *Leggi immutabili racchiuse in queste sorte di leggi arbitrarie.*

Bisogna osservare in tutti questi esempi, ed in altri simili delle leggi arbitrarie, le quali sono conseguenze delle leggi immutabili, che ciascuna di queste leggi arbitrarie ha due caratteri, i quali fanno quasi due leggi in una, che ci giova moltissimo in esse avvertire e distinguere. Imperciocchè in queste leggi una parte di ciò che ordinano, è di diritto naturale, ed un'altra è arbitraria. Così la legge la quale determina la legittima de' figli, contiene due disposizioni, l'una che prescrive che i figli abbiano parte nella successione de' loro genitori, ed è questa una legge immutabile, e l'altra che stabilisce questa porzione ad un terzo o alla metà, più o meno, e questa è una regola arbitraria: giacchè avrebbe potuto ella essere o due terzi, o tre quarti, se il legislatore così avesse stabilito.

XII. *Seconda cagione delle leggi arbitrarie, le materie introdotte dall'uso.*

La seconda cagione delle leggi arbitrarie è stata l'invenzione di certi usi che si son creduti utili nella società. Così per esempio, si sono inventati i feudi, i censi, le compere di annue rendite, i retratti, le sostituzioni, ed altri somiglianti usi il di cui stabilimento è stato arbitrario. Or queste materie d'invenzione umana, le quali per tal motivo chiamar si potrebbero materie arbitrarie, sono regolate da un gran numero di leggi della stessa natura.

Così vedesi nella società l'uso di due sorte di materie. Giacchè ve ne sono molte sì naturali e sì essenziali a' più frequenti bisogni, che sono state sempre in uso in tutti i luoghi, come sono il cambio, la locazione, il deposito, il comodato, e molte altre convenzioni; le tutele, le successioni e molte altre materie: e si ha oltre a ciò anche l'uso delle materie inventate. Ma uopo è di osservare che queste stesse materie, delle quali gli uomini ne hanno inventato l'uso, han sempre il lor fondamento in qualche principio dell'ordine sociale. Così, per esempio, i feudi hanno il lor fondamento non solo sulla libertà generale di fare ogni sorta di convenzioni, ma parimente sulla pubblica utilità di attaccare al servizio del Principe ne' tempi di guerra coloro a' quali i feudi e suffeudi sono stati dati, ed i lor successori.

Così le sostituzioni hanno per fondamento la libertà generale di disporre de' suoi beni, la mira di conservare i beni nelle famiglie, l'utilità di torre a certi eredi o legatarj la libertà di disporre, della quale far potrebbero un cattivo uso, ed altri somiglianti motivi.

XIII. *Le materie naturali hanno delle leggi arbitrarie, e le materie inventate hanno delle leggi naturali.*

Bisogna osservar' eziandio per rapporto a queste materie inventate, che quantunque sembri non dover esser regolate dalle sole leggi arbitrarie, hanno elleno tuttavia molte leggi immutabili, nella guisa stessa che vedesi che le altre materie le quali possono chiamarsi naturali, non sono solamente regolate da leggi naturali ed immutabili, ma hanno ancora delle leggi arbitrarie. Così è una legge immutabile nelle materie de' feudi, il dovervisi osservare le condizioni regolate dal titolo della concessione del feudo. Così, nella materia naturale delle tutele, con una

(b) Quando vendes quippiam civi tuo, vel emes ab eo, ne contristes fratrem tuum. Levit. 25. 14.

una legge arbitraria è stato determinato il numero de' figli che esenta da un tal carico. A tal che si vede per mezzo di questi esempj e degli altri già osservati, che in tutte le materie o naturali o di altro genere, vi si ritrova mescolato l' uso delle leggi inmutabili e delle leggi arbitrarie; ma con questa differenza, che nelle materie naturali vi sono poche leggi arbitrarie, essendo per la maggior parte leggi inmutabili; laddove per lo contrario nelle materie inventate vi ha una infinità di leggi arbitrarie. Perciò, si vede nel Diritto Romano che la maggior parte delle materie che vi si ritrovano di nostro uso essendo materie naturali, le di loro regole sono parimente quasi tutte leggi naturali; e per contrario essendo arbitrarie la maggior parte delle materie de' nostri costumi, le loro regole sono per lo più anche arbitrarie, e differenti in diversi luoghi; e si ravvisa eziandio nelle materie arbitrarie regolate dalle Ordinanze, che quasi tutte le loro regole sono ancora arbitrarie.

Le leggi arbitrarie son dunque di due forte, secondo le due cagioni che stabilite le hanno. La prima è di quelle leggi arbitrarie, le quali sono state conseguenze delle leggi naturali, come quelle che regolano la legittima de' figli; l'età in cui si divien maggiore, ed altre simili; e la seconda è di quelle che sono state inventate per regolare le materie arbitrarie, come sono le leggi che regolano i gradi delle sostituzioni, i diritti di rilievo ne' feudi, ed altre somiglianti.

Tutte le leggi arbitrarie di queste due specie son contenute in quattro sorte di libri, de' quali noi facciamo uso in Francia; e sono i libri del Diritto Romano, il Diritto Canonico, le Ordinanze, e le Consuetudini. Ond' è che noi possiamo distinguere a tal riguardo quattro specie di leggi arbitrarie, che sono in vigore in questo Regno (3).

La prima comprende alcune leggi arbitrarie del Diritto Romano da noi accettate, e che hanno la loro autorità dall' uso che noi ne facciamo, come è, per esempio, la legge da noi sopra osservata della rescissione delle vendite a motivo della lesione di oltre la metà del giusto prezzo, le leggi che regolano le formalità del testamento, il tempo delle prescrizioni, e le altre che sono ricevute o in tutto il Regno, o in alcune Provincie soltanto.

La seconda è quella delle regole arbitrarie del Diritto Canonico; che sono state adottate da' nostri usi; come sono molte regole nelle materie beneficiati, ed in altre materie ecclesiastiche, ed alcune eziandio nelle materie del Diritto Civile.

La terza è delle leggi arbitrarie stabilite dalle Ordinanze de' nostri Re; come quelle che regolano i diritti demaniali, le pene de' delitti, l' ordine giudiziario, e molte altre materie di diverse nature (4).

La quarta sorta delle leggi arbitrarie è di quelle che chiamansi costumanze o vogliam dire Consuetudini, quali appunto se ne ravvisano nella maggior parte delle Provincie, e che regolano diverse materie, come i feudi, la comunione de' beni

(3) In luogo delle Ordinanze, che in Francia formano un libro di leggi arbitrarie, vi son tra noi le *Costituzioni* de' Principi Svevi e *Capitoli* degl' Angioini, le *Prammatiche* degli Aragonesi ed Austriaci, le quali sono altrettanti provvedimenti arbitrari, dati secondo che il richiesero le occorrenze del Regno.

(4) Le leggi relative all' ordine giudiziario son presso di noi comprese in due Codici di riti, uno della Gran C. della Vicaria; l' altro della Regia Camera della Sommaria. Il primo fu composto di ordine della Regina Giovanna II. verso il 1321., e serve di regola pe' giudizi a tutt' i Tribunali, e Corti del Regno. Il secondo fu compilato sotto il Regno di Roberto; e si volle co' riti in esso compresi regolare l' economia, ed esazione de' Regj diritti consistenti in dazi, gabelle, vertigali, ed altre imposizioni che sotto il nome di *Jura vetera*, e *Jura nova* sono descritti nel Codice stesso.

beni tra il marito e la moglie, gli antefati, le legittime de' figli, il retratto per ragione di parentela, il retratto feudale, e molte altre. E tutte queste consuetudini sono altrettante leggi arbitrarie, che sulle stesse materie sono differenti in diversi luoghi. E perchè queste consuetudini erano una specie di leggi, che non essendo scritte si conservavano solo per l'uso, il quale spesso era incerto; i Re hanno fatto raccogliere e distendere in iscritto in ogni Provincia e in ogni luogo le consuetudini che si erano stabilite, e loro hanno confermata l'autorità di leggi e di regole (5).

**XIX. Il**  
*dettaglio*  
*delle re-*  
*gole del*  
*Dritto na-*  
*turale è*  
*raccolto*  
*soltanto*  
*nel Drit-*  
*to Roma-*  
*no.*

Noi dunque abbiamo in Francia, come si ha in ogni altro luogo, l'uso delle leggi naturali, e delle leggi arbitrarie; ma con tale differenza tra queste due sorte di leggi, che tutto ciò che noi abbiamo di leggi arbitrarie ritrovandosi compreso nelle Ordinanze e nelle Consuetudini, ed in quelle leggi arbitrarie del Diritto Romano e del Diritto Canonico che noi osserviamo come consuetudini, hanno perciò tutte queste leggi un'autorità fissa e regolata. Ma riguardo alle leggi naturali, avendone noi il dettaglio ne' soli libri del Diritto Romano, ove sono in poco buon ordine e mescolate con mille altre, le quali non sono nè naturali, nè in vigore presso di noi, la di loro autorità vi si trova indebolita da un tal miscuglio; donde accade che molti o non vogliono, o non sappiano discernere ciò ch'è accertatamente giusto e naturale, da ciò che la ragione e l'nostro uso non ammettono. Su di che si può osservare quel che detto ne abbiamo nella prefazione di questo libro.

**XX. Giu-**  
*stizia ed*  
*autorità di*  
*tutte le*  
*leggi dif-*  
*ferenze*  
*tra quella*  
*delle leg-*  
*gi natura-*  
*li e quel-*  
*le delle*  
*leggi ar-*  
*bitrarie.*

Si può riconoscere da questa distinzione delle leggi naturali e delle leggi arbitrarie, e dalle riflessioni fatte su queste due specie di leggi, quali sieno i differenti caratteri della loro giustizia e della loro autorità. Ed essendo che dalla giustizia e dall'autorità delle leggi ricevono la forza che devono avere sulla nostra ragione, giova considerare e distinguere quale è la giustizia e l'autorità delle leggi naturali, e quale è la giustizia e l'autorità delle leggi arbitrarie.

La giustizia universale di tutte le leggi consiste nel loro rapporto all'ordine della società, a cui servono di norma.

Ora vi è questa differenza tra la giustizia delle leggi naturali, e la giustizia delle leggi arbitrarie, che le leggi naturali essendo essenziali alle due prime leggi ed agli obblighi che ne derivano, sono essenzialmente giuste, e la lor giustizia è sempre la stessa in tutti i tempi ed in tutti i luoghi. Ma le leggi arbitrarie essendo indifferenti a questi fondamenti dell'ordine della società, di maniera che niuna ve n'ha la quale non possa essere cambiata o abolita, senza punto rovesciargli; la giustizia di queste leggi consiste nell'utilità particolare che si ritrova a stabilirle, secondo che il tempo ed il luogo possono richiederlo.

L'autorità universale di tutte le leggi consiste nell'ordine divino che sottomette gli uomini alla di loro osservanza: ma essendovi della differenza tra la giustizia delle leggi naturali e la giustizia delle leggi arbitrarie, la loro autorità si distingue in una maniera proporzionata alla differenza della loro giustizia.

Le leggi naturali essendo la giustizia stessa, hanno un'autorità naturale sulla nostra ragione: giacchè questa non ad altro fine ci è stata data che per conoscere la

(5) Anche le *Consuetudini Napolitane* non scelte dalla Città. Riformate poi, e in miglior modo dichiarate, e scritte da *Bartolomeo di Capua* Protonotario del Regno, ricevettero dalla Regale approvazione tutta l'autorità per essere inviolabilmente osservate.

la giustizia e la verità, ed a queste sottometterci. Ma perchè non tutti gli uomini han sempre la ragione abbastanza pura per riconoscere questa giustizia, o il cuore abbastanza retto per obbedirvi, il Civil Governo dà a queste leggi un'altro impero indipendente dall'approvazione degli uomini, per mezzo dell'autorità delle Potestà temporali che osservar le fanno. Ma l'autorità delle leggi arbitrarie consiste solo nella forza che loro dà la Potestà di coloro che hanno diritto di far delle leggi, e nell'ordine di Dio che ne comanda l'obbedienza.

Questa differenza tra la giustizia e l'autorità delle leggi naturali, e quella delle leggi arbitrarie, ha questo effetto, che laddove le leggi arbitrarie non potendo essere naturalmente note agli uomini sono come tanti fatti che possono essere ignorati, le leggi naturali essendo essenzialmente giuste e l'oggetto naturale della ragione, niuno può dire d'ignorarle, egualmente che niuno può dire d'esser privo del lume della ragione che ce le insegna. E quindi è che le leggi arbitrarie non incominciano ad avere il loro effetto, se non se dopo di essere state pubblicate; dove che le leggi naturali lo hanno sempre senza che sieno pubblicate, e perchè non possono essere nè cambiate nè abolite, ed hanno la loro autorità da loro stesse, obbligano perciò sempre gli uomini, senza che ne possano allegare ignoranza.

Ma quantunque le leggi naturali o immutabili sieno essenzialmente giuste, e XXI. *Ri-*  
non possano esser cambiate, non bisogna però credere secondo questa idea delle *stossione*  
leggi naturali (cioè che sieno tali, perchè nè possono mutarsi nè ricever cambia- *sulla di-*  
mento) che nelle leggi di questo carattere non possa aver luogo qualch'eccezione. *finzione*  
Imperciocchè ve ne ha molte leggi immutabili, che ammettono eccezioni e dispen- *delle leg-*  
se, senza che perdano per tal motivo il carattere di leggi immutabili: siccome *gi immu-*  
per lo contrario molte ve n'ha le quali non soffrono nè dispensa nè eccezione. *tabili che*  
*non am-*

La differenza che distingue queste due sorte di leggi ha il suo fondamento su *mettono nè*  
di ciò, che tutta la giustizia o autorità delle leggi deriva dal lor rapporto all'or- *disperse,*  
dine della società ed allo spirito delle prime leggi, in guisa tale che se quest'or- *né ecce-*  
dine, e questo spirito ricerchi di ristignerne alcune per mezzo di eccezioni o di *zioni, e*  
dispense, elleno ammettono allora fissati temperamenti; se nulla può essere cam- *di quelle*  
biato, senza offendere questo spirito e quest'ordine, non soffrono nè dispensa nè *che ne am-*  
eccezione: ma quelle stesse che le ammettono, non lasciano d'essere immutabili; *mettono.*  
essendo sempre vero che non possano essere abolite, e che sieno sempre regole  
certe ed irrevocabili, sebbene meno generali a motivo di queste eccezioni e di  
queste dispense. Si riconosceranno tutte queste verità per mezzo di alcuni esempi.

Così le leggi che ordinano la buona fede, la fedeltà, la sincerità, e proibisco-  
no il dolo, la frode ed ogni inganno; sono leggi che non possono ammette-  
re nè dispensa nè eccezioni. Per lo contrario, la legge che proibisce di giurare,  
soffre la dispensa del giuramento che si dà in giudizio, allorchè bisogna render te-  
stimonianza di una verità; e si fa parimente uso del giuramento per maggior-  
mente corroborare gli obblighi di coloro che entrano in carica.

Così la legge che ordina di eseguire le convenzioni soffre l'eccezione e la dis-  
pensa nel minore che siasi imprudentemente obbligato contra il proprio interesse.

Così la legge, la quale ordina che il venditore garantisca la roba venduta da  
ogni diritto che altri potrebbe pretendervi, soffre che si deroghi a una tal guaren-  
tiglia, per mezzo di un patto espresso che disobblighi il venditore da qualunque  
altra guarentigia fuori di quella del fatto proprio: o perchè egli venda per que-  
sta ragione a minor prezzo, o per altri motivi che giustificano l'esenzione dalla  
guarentigia.

Tom. I.

P

Egli

*XXVII.  
Fondamento dell'eccezioni e delle dispense, e lor natura.*

Egli è agevol cosa il riconoscere da questi pochi esempj, che queste eccezioni e queste dispense hanno il lor fondamento sullo spirito delle leggi: ch'esse stesse sono altrettante leggi, le quali non alterano il carattere delle leggi immutabili di cui sono eccezioni: e che a questo modo tutte le leggi scambievolmente si conciliano e si accordano tra di loro per mezzo dello spirito comune che costituisce la giustizia di tutte insieme. Imperciocchè la giustizia di ciascheduna legge è inchiusa tra i suoi limiti, e niuna estendesi a quel, che diversamente da altra legge viene stabilito. Ed apparirà in tutte le specie di eccezioni e di dispense ragionevoli, che queste son fondate sopra qualche legge. In guisa tale che bisogna considerare le leggi che ammettono eccezioni, come leggi generali le quali provengono a quel che d'ordinario ne accade; e le leggi che sono eccezioni e dispense, come regole particolari proprie a certi casi; ma tanto l' une, quanto l' altre sono leggi e regole egualmente giuste, secondo il loro uso e la loro estensione.

*XXVIII.  
Importanza della distinzione de' caratteri e dello spirito delle leggi.*

Tutte queste riflessioni sulla distinzione delle leggi immutabili, e delle leggi arbitrarie, sulla lor natura, giustizia, e autorità, fanno abbastanza vedere quanto importi il considerare per tutti questi aspetti lo spirito di tutte le leggi, il discernere i loro caratteri di leggi immutabili o di leggi arbitrarie, il distinguere le regole generali e le eccezioni, e il fare le altre distinzioni, che abbiamo osservate, egualmente che quelle di cui in seguito parleremo. Contuttociò si vede pur troppo per l' esperienza, che sebbene nulla v' abbia di più naturale e di più reale de' fondamenti di tutte queste riflessioni, molti però sembrano ignorarli o disprezzarli, e non sentono neppure la semplice differenza tra le leggi immutabili, e le leggi arbitrarie, di maniera tale ch' essi le riguardano tutte indistintamente, come se tutte avessero la stessa natura, la stessa giustizia, la stessa autorità e l' effetto medesimo. Imperciocchè componendo esse tutte un immenso miscuglio di regole di tutte le materie e naturali e inventate, le quali non si chiamano con altro nome che di Leggi, non riconoscono in questo miscuglio i caratteri che le distinguono, e confondono spesso le regole naturali colle semplici regole arbitrarie, specialmente allora quando queste regole non hanno l' evidenza de' primi principj onde dipendono, e quando sono conseguenze alquanto remote. Perchè non ravvivando allora la concatenazione di queste regole co' loro principj, non veggono neppure i fondamenti e la certezza della lor verità.

E per lo contrario le leggi arbitrarie essendo sempre evidenti, perchè sono scritte, e contengono sole disposizioni sensibili, che per la maggior parte si comprendono senza raziocinio, ricevono essi maggiore impressione dall' autorità delle leggi arbitrarie, che dalle regole naturali, le quali non entrano sempre nella nostra mente in una maniera così sensibile; e allora quando il difetto di una tal considerazione e di altre riflessioni necessarie per lo buon' uso delle leggi e per dare a ciascheduna il suo giusto effetto, si ritrova in menti poco aggiustate e ripiene della memoria d' un gran numero di leggi di ogni specie, si passa gran pericolo che essi le riguardino per falsi aspetti e ne facciano cattive applicazioni, soprattutto se cercano, come molti fanno, di trovar leggi non per sapere la giustizia, ma per sostenere il partito che hanno abbracciato, e se pensano unicamente a dare alle regole uno stiracchiamento proporzionato al senso del quale hanno essi bisogno.

E' facile di veder coll' esperienza le maniere come s' ingannano coloro che così confondono le leggi, vedendosi per mezzo di semplici riflessioni sulle diverse opinioni nelle quistioni di qualunque specie, che coloro i quali cadono in qualche errore, v' inciampano per l' appunto per difetto di alcune di queste considerazioni,

ni,

ni, e che coloro i quali ragionano con giustezza, scoprono la verità, perchè essi discernono le maniere di distinguere, di scegliere, e di applicare le regole, anche allora ch'essi non fanno riflessione su i principj naturali, i quali loro danno un tal discernimento.

Ma quantunque sia facile di concepire senza il soccorso di particolari esempi, quanto è importante nell'applicazione delle regole il conoscere la lor natura, il loro spirito, e l' loro uso, pure perchè potrebbe crederfi che di tutto ciò ch'è necessario di considerare nelle leggi, niente sia più facile a ravvisare, quanto la distinzione di quelle che sono naturali ed immutabili da quelle che sono arbitrarie; e perchè sembra di non poterfi cadere in errore per mancanza di una tale avvertenza, è necessario dimostrare per mezzo di un esempio notabile, che spesso si è in pericolo d'ingannarsi per mancanza di siffatto discernimento, quantunque facile.

XXIV.  
Esempio dell'importanza di distinguere le leggi immutabili, e le leggi arbitrarie.

Tutti coloro che hanno qualche cognizione del Diritto Romano possono sapere questa legge ricavata da una decisione di Papiniano, la quale vuole che la sostituzione pupillare escluda la madre dalla sua legittima, val quanto dire, che se un padre sostituisca o un parente o un estraneo a suo figlio, per succedergli nel caso che questi muora innanzi agli anni della pubertà, il sostituito gli succederà, quando anche la madre di questo figlio gli sopravvivesse, e per tal sostituzione rimarrà ella priva della sua legittima (c).

Questa decisione è fondata su questo pensiero di Papiniano, che non sia già il figlio che privi la madre de' suoi beni, ma che il padre per la facoltà che aveva di disporne gli abbia fatti passare in potere del sostituito.

Se si esamina questa decisione, si troverà che il nodo della quistione consiste nell'opposizione apparente tra una legge naturale ed una legge arbitraria, e che s'è voluto preferirè alla legge naturale, la quale chiamava la madre alla successione di suo figlio; la legge arbitraria che permetteva al padre di sostituire, ampliando questa libertà fino a privare la madre della sua legittima per far passare i beni al sostituito.

Non si rapporta qui questo esempio per diminuire la stima di questo sì celebre Giureconsulto. Ma si fa ch'egli giudicava così secondo i principj di quell'antica Giurisprudenza de' Romani, la quale favoriva la libertà di disporre per mezzo de' testamenti, e ne' primi tempi era giunta fino all'ecceffo di permettere a' padri di poter diseredare i loro figli senza alcuna giusta cagione. Mossa dallo spirito di questo principio, inventò quella sottigliezza, che non era già il figlio colui che un tal torto alla madre faceva, ma bensì il padre, *quia pater hoc ei fecit*.

Quindi essendo questa decisione fondata sul principio di questa illimitata libertà di disporre de' suoi beni per testamento in pregiudizio della stessa legittima de' figli, principio il quale non è nè naturale, nè di nostro uso; noi non dobbiamo prender per regola una sottigliezza, la quale per favorire questo principio privava il figlio della sua legittima su i beni di suo padre, e la madre della sua su quei di suo figlio; imperciocchè questa decisione faceva passare tutti i beni del testatore al sostituito, senza che il figlio ne potesse niente trasmettere a' suoi eredi.

Si può dunque porre una tal sottigliezza nel numero di parecchie altre del Diritto Romano da noi rigettate (6); perchè questo è solo ricevuto in Francia a

F 2

gui-

(c) Sed nec impuberis filii mater inofficiosum testamentum dicit, quia pater hoc ei fecit; & ita Papinianus respondit. L. 8. §. 5. ff. de inoff. test.

(6) Non abbiamo in Regno legge particolare, che abbia in favor delle madri riformata la sottigliezza di Papiniano. Anzi qualora

guisa di ragione scritta, e queste sottigliezze offendendo il diritto naturale offendono la ragione. E sebbene non si abbia bisogno di autorità per provare, che debbasi a queste sottigliezze preferire il diritto naturale, si potrebbe nondimeno fondare questa verità sull'autorità di questo stesso Giureconsulto, il quale in un'altra quistione assai simile ha deciso in favore del diritto naturale. Trattavasi di un'altra sostituzione fatta da un avo a un suo nipote, in caso che questi morisse prima dell'età di trent'anni, ordinando che in tal caso i beni fossero restituiti ad un figlio di questo testatore, zio del detto nipote. Il caso avvenne; morì questi prima dell'età di trent'anni, ma lasciando de' figli: e per questa circostanza Papiniano decise in favore di questi figli essersi la sostituzione annullata; per la ragione ch'egli era secondo l'equità il congetturare di non essersi il testatore bastantemente spiegato, e che quantunque non avesse punto parlato del caso in cui il suo nipote avesse de' figli, non aveva però inteso affatto di privare questi figli della successione del loro padre (d). Una somigliante congettura nel primo caso della sostituzione pupillare, avrebbe potuto far presumere che il padre non avesse preveduto di dovere il figlio morire prima di sua madre; ed era più facile all'avo nel secondo caso di prevedere che suo nipote potrebbe prima di trent'anni aver de' figli, che all'altro nel primo caso della sostituzione pupillare di prevedere che il figlio non dovesse sopravvivere a sua madre. Per la qual cosa potrebbe presumersi che la sua intenzione non era di chiamare il sostituito, se non se nel caso che la madre non fosse vivente, quando morrebbe il figlio (7).

XXV. Pericolo di offendere il Diritto naturale sotto l'apparenza di preferirlo ad una legge arbitraria.

Che se importa molto il non offendere l'equità naturale con delle sottigliezze e false conseguenze tirate dalle leggi arbitrarie, come si vede in questo esempio, ed agevole sarebbe il vederlo in altri; bisogna ancora stare attento, che sotto pretesto di preferire le leggi naturali alle leggi arbitrarie, non si estenda una legge naturale al di là de' giusti limiti a quella prescritti da una legge arbitraria che la concilia con altra legge naturale, e dia ad entrambe il suo giusto effetto, e che così non vengasi ad offendere quest'altra legge naturale pensando di violare la sola legge arbitraria. Così per esempio è una legge naturale, che quegli il quale abbia data causa a qualche danno, sia obbligato a ripararlo. Ma se si desse a questa legge una tale estensione, che si obbligasse il debitore il quale non avesse pagato nel termine, a riparare tutto il danno dal creditore sofferto per mancanza del suo pagamento (come, se i suoi beni fossero stati sequestrati e venduti, o se la sua casa fosse caduta in ruina, per non aver avuto questo denaro, il quale impiegato avrebbe a ripararla); una simile applicazione di questa legge giustissima e naturale, la quale obbliga a riparare il danno cagionato, sarebbe ingiusta,

XXVI. Esempio.

lora il matrimonio siasi contratto secondo l'uso delle nobili Piazze di Capuana e Nido, detto comunemente *alla nuova maniera*, la madre non succede al figlio per que' beni, che gli sien pervenuti dal padre, o dalla linea paterna, siccome il padre non succede ne' beni della madre, o della linea materna.

(d) Cum avus filium ac nepotem ex altero filio hæredes instituit, a nepote petiit ut, si intra annum trigessimum moreretur, hæreditatem patruo suo restitueret. Nepos, liberis relicto, intra ætatem superscriptam vita decessit. Fideicommissi conditionem, conjectura pietatis, responsa delecte,

quod minus scriptum, quam dictum fuerat, inveniretur. L. 102. ff. de condit. & demonstr.

(7) E' tra noi indeciso fra le differenti opinioni de' Dottori il caso della condizionale chiamata de' figli. La quistione: *an filii in conditione positi censentur dispositive vocati* ha buon numero di partigiani così nell'affirmativa, come nella negativa. I più cordati non però convengono, che trattandosi di eredità di ascendenti, i figli posti in condizione debbano riputarsi dispositive chiamati, uniformemente appunto alla sentenza di Papiniano.



sta, perchè offenderebbe una legge arbitraria, che riduce e restringe tutti i danni, a' quali il debitore può essere obbligato in mancanza del pagamento, a quell' indennizzazione che vien chiamata interesse, il quale è fissato ad una certa porzione della somma dovuta, e che al presente è la ventesima, ( o sia il cinque per cento ): e farebbe tanto più ingiusta in quanto che offendendo questa legge arbitraria, si offenderebbero due leggi naturali fondamentali della medesima. L' una che non obbliga gli uomini per gli avvenimenti non preveduti, effetti piuttosto dell' ordine divino e de' casi fortuiti, che conseguenze le quali loro possano ragionevolmente imputarsi. E l' altra dalla quale è ordinato, che la diversità infinita de' differenti danni de' creditori sofferti per non essere stati pagati, sia determinata da una indennizzazione uniforme e comune a tutti i casi, i quali abbiano la stessa causa comune del difetto del pagamento nel termine dovuto, senza venirsi a distinguere gli avvenimenti che cagionano le diverse sorte di perdite. Imperciocchè oltre all' essere la differenza delle perdite un effetto della differenza de' casi fortuiti, per gli quali niuno può essere mai tenuto, la diversità delle riparazioni farebbe una sorgente di tante liti, quanti creditori si ritroverebbero i quali pretenderebbono d' essere distinti per la qualità della perdita, che la mancanza del pagamento loro cagionato avrebbe (e).

Si vede di nuovo in questo esempio, come si è già veduto negli altri già rapportati per far vedere la necessità delle leggi arbitrarie, che vi sono delle difficoltà per le quali è necessario di fissare un regolamento generale con una legge arbitraria. Ma vi è un' infinità di altre sorte di difficoltà che giornalmente nascono nell' applicazione delle leggi sulle controversie tra particolari, nelle quali nè si dee, nè si può stabilire regole precise; e le decisioni di queste sorte di difficoltà dipendono da coloro, che debbono giudicarle; il che da una parte domanda la giustizia di pensare, e dall' altra una cognizione de' principj e del dettaglio delle regole, per giudicare dell' opposizione apparente tra le regole sulle quali si fondano i sentimenti contrarj, e che fanno nascere la difficoltà; e per discernere per mezzo dello spirito di queste regole i limiti e l' estensione che bisogna lor dare, e le conseguenze che seguiranno dal restringere troppo l' una o l' altra, o dal troppo estenderla. Con tali cognizioni, e con quella de' principj dell' interpretazione delle leggi, delle quali si è già parlato, e di quei che faranno ne' loro luoghi spiegati, si può pervenire ad applicar giustamente le regole.

Quel che qui si osserva circa la necessità di conoscere il dettaglio delle leggi, riguarda principalmente le leggi naturali. Imperciocchè quantunque sembri che la ragione insegna le leggi naturali, e la loro intelligenza sia più facile di quella delle leggi arbitrarie, le quali naturalmente sono ignote, è però molto più difficile, e di maggior importanza ancora, di ben sapere le leggi naturali, che le leggi arbitrarie; per lo motivo che laddove queste sono più ristrette, e per impararle basta la memoria, le leggi naturali all' incontro regolando le materie più comuni e più importanti, sono in molto più gran numero, e sono oggetto proprio dell' intelletto. Quindi due sono le cagioni le quali rendono necessario uno studio solido di queste leggi.

La prima di queste cagioni è, che essendo le regole naturali in grandissimo numero, la loro diversità e la lor moltitudine le impedisce di presentarsi tutte alla vista di ognuno: perchè la sola ragione non basta a chicchesia per ritrovarle ed applicarle.

(e) V. Su tutto ciò l' art. 18. della Sezione 2. del g<sup>o</sup> interessi, e danni e interessi. Contratto di vendita, e l' principio del Titolo de-

applicarle a tutti i bisogni, come si vedrà dalla semplice lettura di tutte queste regole nel dettaglio delle materie.

La seconda ragione della necessità di ben sapere le leggi naturali, si è che queste leggi sono il fondamento di tutta la scienza del Diritto: in fatti con ragioni ricavate dalle leggi naturali si esaminano e si risolvono le quistioni di ogni specie, che nascono dal contrasto apparente di due leggi naturali, o di una legge naturale con una legge arbitraria, o soltanto dall'opposizione tra due leggi arbitrarie, nascendone una infinità di ogni sorta. Ed è facil cosa il vedere, che siccome per decidere le quistioni bisogna ragionare sulla natura e sullo spirito delle regole, sul loro uso, su i loro limiti, sulla loro estensione, e sopra altri simili riguardi, debbono fondarsi i raziocinj e formarli le decisioni unicamente sopra i principj naturali della giustizia e dell'equità.

XXIX.  
Due sorte  
di regole  
naturali;  
esempj  
dell'una e  
dell'altra  
sorta.

Dopo è parimente riflettere su questa necessità dello studio delle leggi naturali, ch'elleno sono di due sorte. L'una è di quelle delle quali la mente è convinta senza raziocinio per l'evidenza della lor verità; come sono queste regole, che le convenzioni sono altrettante leggi per coloro che le fanno; che il venditore sia tenuto all'evizione; che l'depositario sia obbligato a rendere il deposito. E l'altra è di quelle regole che non hanno una tal evidenza, e la cui certezza non si scopre se non se per mezzo di qualche raziocinio, onde si ravvisti la loro concatenazione co' principj da quali derivano. Si vedrà per mezzo di esempj questa seconda sorta di regole, e la necessità dello studio per saperle.

Se una persona la quale non abbia figli faccia una donazione de' suoi beni, ed appresso venga ad aver de' figli, è una regola che la donazione più non valga; e questa regola è di una equità tutta naturale e tutta evidente. Giacchè la natura destina a' figli i beni de' loro padri (f); e si supponeva che colui il quale donava quando non aveva figli, non avrebbe donato se avuti ne avesse, o sperasse d'averne; onde si conteneva una tacita condizione nella sua donazione, ch'ella allora solamente sussisterebbe quando non avesse de' figli. Ma se accade che questi figli sopravvenuti dopo la donazione, muorano prima che il donante sia passato a qualche atto per revocarla, nasce il dubbio di sapere, se la donazione è confermata da questa morte de' figli, o se resti nulla. E non è punto sì chiaro che la donazione sia nulla in questo caso, come è chiaro ch'essa sia nulla allorchè vivono i figli. Imperciocchè siccome la donazione era revocata unicamente in favore de' figli, si può dubitare se cessando questo motivo quando essi più non esistono, la legge la quale annullava la donazione debba cessar parimente, e se la donazione debba ripigliar le sue forze, o se per lo contrario la donazione annullata una volta per la nascita de' figli, sia per sempre nulla; in guisa tale che questa nascita faccia ritornare i beni nella famiglia per restarvi, secondo l'espressione della legge del Diritto Romano, il quale ha fatto la regola della revocazione delle donazioni per la sopravvenienza de' figli. Imperciocchè dicesi in questa legge, che i beni ritornino al donante per restarne padrone, e disporne secondo la sua volontà (g). Il che sembra tacitamente decidere che la donazione resti annullata; e questa regola è del numero di quelle, la di cui evidenza non è sì perfetta.

Si soggiugnerà solo un secondo esempio tra mille simili che si veggono nelle leggi. Se due persone, le quali insieme litigano, transigano e terminino il lor piato, niuno dubita di doverli da essi eseguire la transazione. E questa regola s'intende

(f) Si filii & heredes Rom. §. 17. Esdr. 1. (g) V. l'art. 4. della Sezione 3. delle Donazioni. p. 12.

senza bisogno di raziocinio . Ma se accade che stando il processo in espedizione, sia data fuora la sentenza prima che le parti abbiano transatto, e che dopo ignorando una tal sentenza transigano, non si vede punto colla stessa evidenza, se la transazione annulli il decreto, o se 'l decreto annulli la transazione . Imperciocchè in generale la regola vuole che si eleggano le transazioni; ma nel caso di una transazione sopra una lite di già terminata mediante una sentenza, questa regola cessa, perchè si transige solo sopra le liti indecise, e non si rilascia il proprio diritto se non se per lo timore e pericolo di un evento sinistro . Così nel caso in cui il piato non è più indeciso, e in cui non v'è più incertezza, nè pericolo, l'ignoranza in cui era colui a favor del quale la sentenza ha giudicato, non deve impedire l'effetto che produce l'autorità della cosa giudicata alla verità e alla giustizia . E così appunto la legge prescrive quando si tratti di sentenze dalle quali non possa appellarsi . E questa regola è ancora di quelle, le quali non hanno da loro stesse una evidenza tale da poter dileguare ogni dubbio (h) .

Si vede in questi due esempj la differenza tra le regole di cui l'equità si riconosce subito senza raziocinio, e quelle in cui la detta equità si scopre soltanto per mezzo di alcune riflessioni . Ma quantunque sia vero in questi esempj ed in una infinità di altri simili, che nel caso in cui l'equità naturale non ne formi sì evidentemente la decisione, sembri di potersi prendere indifferentemente per regole l'una o l'altra delle contrarie opinioni, e che così la regola sceltasi non dovrebbe esser riguardata come una legge naturale, ma solo come una legge arbitraria; è nulladimeno vero che tutte le regole di questa natura, delle quali vi è un sì gran numero nel Diritto Romano, e che determinano all'una delle opposte opinioni per qualche principio dell'equità naturale, sono considerate non come leggi semplicemente arbitrarie, ma come leggi naturali, in cui la ragion dell'equità prevalendo ne fissa la decisione . E perciò noi riguardiamo tutte queste sorte di leggi come una scritta ragione, vale a dire, come ciò che la ragione sceglie tra gli opposti sentimenti . E consideriamo come leggi semplicemente arbitrarie, quelle sole le cui disposizioni sono tali, che formando una legge differente non potrebbe ella dirsi contraria a' principj dell'equità . Così, per esempio, è totalmente indifferente all'equità naturale, che per le mutazioni de' feudi sia dovuto un diritto di rilievo, o altro somigliante, o che ne sia dovuto il solo e semplice omaggio; che i laudemj siano solamente dovuti per le vendite, o che siano dovuti per ogni sorta di acquisti; che si debba l'antefato per consuetudine senza convenzione, o che non si debba se non quando si convenga . E perciò siffatte cose, ed altre simili, sono diversamente regolate in differenti luoghi, senza che in niuno pretendere si possa che queste regole siano leggi naturali; e sono ricevute per la semplice autorità dell'uso, e come leggi puramente arbitrarie . Ma le regole estrate dalle decisioni rapportate nel Diritto Romano, come sono quelle che abbiamo osservate, hanno il carattere di leggi naturali, per gli principj dell'equità naturale donde sono state ricavate .

E' ancora una riflessione la quale deve necessariamente farsi sul soggetto della distinzione delle leggi naturali e delle leggi positive o arbitrarie; che vi sono alcune regole del diritto naturale, le quali sembrano alcune volte essere abolite da leggi tra loro opposte, come se fossero solamente leggi arbitrarie . Così la legge la quale chiama alla successione d'un padre le femmine insieme co' maschi, è una legge tutta naturale, ed intanto era ella fuor di uso nella legge da Dio stesso data

XXX.  
Leggi naturali che sembrano alle volte abolite .

(h) V. l' art. 7. della Sezione 2. delle Transazioni .

data a' Giudei; imperciocchè le figlie non succedevano a' loro padri allorchè v'erano de' maschi (8). E fu anche una quistione degna d' avere Iddio per giudice, il sapere se trovandosi le femmine senza fratelli potessero succedere a' beni de' loro padri. E Iddio comandò che in questo caso succedessero (i).

Ma quantunque sembri di poter si dire in virtù della legge positiva ch' escludeva le femmine, non essere del diritto naturale che le femmine succedano, o che 'l diritto naturale possa essere abolito; è nulladimeno vero ch' è stato e sarà sempre del diritto naturale, che le femmine essendo del numero de' figli succedano al loro padre, e sempre vero eziandio che 'l diritto naturale non si abolisca giammai. Ma un' altro principio di naturale equità escludeva le donne dal succedere unitamente co' loro fratelli, senza che intanto fosse fatta ingiustizia alle medesime. Imperciocchè in vece del diritto di succedere, la legge lor dava la dote per maritarle (l), e a questo modo alle femmine non si usava niuna ingiustizia, nè il diritto naturale ne restava offeso: perchè colla loro dote ritrovavano nelle famiglie, nelle quali entravano, i vantaggi che potevano lasciare a' loro fratelli. E noi vediamo delle consuetudini in questo Regno, secondo le quali le figlie maritate da' loro padri, anche senza dote, sono escluse da ogni successione, quantunque non vi abbiano rinunciato, eccetto il caso in cui il diritto di succedere non sia loro riservato: perchè i padri avendo per mezzo del matrimonio collocate le loro figlie in altre famiglie, un tale stabilimento loro tien luogo di ogni patrimonio, e di ogni parte alle successioni (9). Le leggi dunque le quali escludono le femmine quando vi sono de' maschi, non derogano al diritto naturale che chiama le femmine alla successione, ma loro dà in vece di questo diritto un altro vantaggio che a quello vien sostituito.

**XXXI.** Uopo è finalmente di riflettere su questo medesimo soggetto delle leggi naturali, che ve ne ha alcune, le quali quantunque sieno per tali riconosciute in tutti i Governi, non hanno tuttavia dappertutto la medesima estensione e 'l medesimo uso. Così in tutti i Governi si riconosce esser del diritto naturale che i fratelli e gli altri collaterali succedano a coloro che non lasciano nè discendenti nè ascen-

(8) La Costituzione *in aliquibus* derogò fu tal proposito nel Regno nostro la regola del *Diritto Romano*, ond' erano alla paterna eredità ammessi indistintamente i figli maschi, e la femmine: Così vi è tra noi in vigor lo statuto esclusivo delle femmine, sempre che vi esistano i maschi, i quali han soltanto la obbligazione di costituire alle femmine la dote di paraggio. Si quistiona, se questa legge municipale abbia luogo anche nella eredità materna. Al solito dissentiscono i Forensi. Ma la opinione più uniforme alla equità naturale, è di coloro, i quali interpretando la Costituzione insegnarono, che alla madre succeda il figlio coll'obbligo di dare alla sorella il paraggio non come semplice dote, ma come legittima: *Andrea d' Isfernia* alla parole *Parentum successiones* della Costituzione anzidetta. La Consuetudine *Si moriatur*. *Tit. de successioib.* espressamente esclude le femmine tanto dalla paterna, che dalla materna successione, esi-

stendov' i maschi.

(i) Num. 27.

(l) *Exod.* 21. 9. 22. 17.

(9) Aveano tra noi le figlie dotate dal Padre co' beni materni, o dal fratello co' beni propri diritto di chiederè il paraggio sopra i beni paterni. Ma come gravissim' eran perciò le controversie, invalse la Consuetudine di far che le figlie o vadano a marito, o professino vita monastica rinuncino ad ogni altra successione anche intestata, e al supplemento del paraggio. Vi è non però tra le maritate, e le moniche questa differenza, che le prime, non essendovi maschi, succedono; *De Majoribus Lib. II. Resolut. Cap. LXXXIX.* le seconde rimangono escluse da ogni successione, avendosi come morte al mondo; per lo che mancando i fratelli, son chiamati alla successione i cognati, ancorchè remoti. *De Franchis Decis. CCCLXXV.*

ascendenti; ma questo diritto è considerato affai diversamente in differenti luoghi: Imperciocchè nelle Provincie di questo Regno, che si regolano colle Consuetudini, il diritto degli eredi consanguinei è talmente riguardato come una legge naturale, che queste consuetudini non riconoscono altri eredi, a' consanguinei assegnando una parte de' beni più grande in alcuni luoghi, minore in altri, ma che in tutte queste consuetudini è chiamata l'eredità che lor non può togliersi; per guisa tale che non si può disporre in loro pregiudizio, se non se del resto de' beni. Ma nelle altre Provincie, alle quali il diritto scritto serve di consuetudine, ciascheduno ha la libertà di privare i suoi collaterali, ed anche i fratelli, di tutti i suoi beni, dandogli anche ad estranei. Di maniera che la legge naturale, la quale chiama gli eredi consanguinei, perde il suo uso in queste Provincie, allora quando sono esclusi per testamento, e non ha il suo effetto se non se nelle successioni legittime (10).

Si ravvisa dall'estensione che danno queste consuetudini al diritto naturale che chiama i collaterali, e da' confini tra quali lo restringe il diritto scritto, che non si ha dappertutto la medesima idea del diritto naturale, che chiama i collaterali alle successioni, laddove dappertutto si ha la medesima idea di quasi tutte le altre regole del diritto naturale, e loro si attribuisce lo stesso effetto. Giacchè, per esempio, tutti i Governi ammettono egualmente le regole naturali dell'equità, le quali obbligano gli eredi a soddisfare i pesi dell'eredità, ed i contraenti ad eseguire le loro convenzioni, ed altre simili.

La differenza tra l'uso generalmente uniforme di quasi tutte le regole naturali dell'equità, e le diverse maniere di estendere o limitare quella che chiama i collaterali alle successioni, deriva dal non esservi niuna regola, la quale stabilisca cosa alcuna contraria a questa sorte di regole che nello stesso modo universalmente

Tom. I.

G

te

(10) Niente ha di particolare circa la successione de' collaterali il *Diritto del Regno* nostro. Si regola nelle Provincie col *Diritto Romano*. In Napoli avvi la Consuetudine *Si quis, vel si qua*, colla qual'è determinato, che morendo taluno, o taluna senza figli, vi succedano ne' beni paterni i più prossimi della linea del padre; e ne' beni materni i più prossimi da parte della madre. Vi è nondimeno differenza tra questa Consuetudine, e l'Uso di Capuana, e Nido: imperciocchè la Consuetudine non ha luogo, quando insieme co' fratelli del defunto esista il padre, o la madre: allora la madre, o il padre succede ugualmente co' fratelli del defunto, senza farsi niuna distinzione di beni: L'uso all'incontro delle anzidette due nobili Piazze ritiene costantemente nel succedere la distinzione de' beni. Di vantaggio prescrive la Consuetudine, che se insieme col padre non concorrano fratelli germani del defunto, ma bensì uterini, ovvero consanguinei, debba osservarsi la distinzione de' beni: la quale similmente ha luogo, se sieno superstiti l'avo paterno, e l'ava materna. Inoltre morendo la donna, che abbia beni paterni e ma-

terni; a' beni paterni esclusi gli uterini, succedono i cognati, ancorchè più remoti; ne' beni materni, esclusi i consanguinei, vengono gli agnati, ancorchè più lontani.

Più: al defunto non succedono ugualmente i fratelli e le sorelle. La eredità si deferisce a' soli fratelli, quantunque sieno consanguinei, coll'obbligo però di dotar le sorelle di paraggio, qualor non si trovino dotate. Ma in tutti i luoghi fuora il Distretto Napoletano succedono i fratelli e le sorelle, purchè queste passando a marito, non abbiano rinunciato espressamente alla successione fraterna. E finalmente perciò che spetta al gius di rappresentazione, siccome in *Regno* non si estende oltre i figli de' fratelli; in *Napoli* non però per forza di Consuetudine stendeas' in infinito; ma dal S. C., secondo che ci lasciò scritto il *Presidente De Franchis* Decis. XXV., fu ristretto fino al quarto grado. Di queste materie di successione si ragionerà più diffusamente nel Titolo delle Successioni, che s'incontrerà a suo luogo nell'Opera grande delle *Leggi Civili secondo l'ordine naturale*.

te s'osservano; laddove da altra regola è ristretta quella che chiama i collaterali alle successioni. Poichè le leggi permettono che si disponga de' proprj beni per mezzo de' testamenti, e l'uso di questa libertà diminuisce necessariamente il diritto degli eredi dello stesso sangue. E non avendo la natura fissata questa libertà a un determinato segno, il diritto scritto l'ha estesa fino a disporre di tutti i beni in pregiudizio de' collaterali, e le consuetudini l'hanno limitata ad una data parte de' beni; quantunque queste istesse consuetudini permettano di privare i collaterali di qualunque parte nelle successioni per mezzo delle donazioni tra' vivi (11); perchè v'è questa differenza tra le donazioni tra' vivi e le disposizioni a causa della morte, che con queste si spoglia il solo erede, e colle altre ci priviamo noi stessi di ciò che si dona.

**XXXII.** Altro non resta per finire questa prima distinzione delle leggi immutabili e delle leggi arbitrarie, che di osservare, che questa distinzione comprende quella delle leggi divine ed umane, ed ancora quella delle leggi naturali e positive, o piuttosto che queste tre distinzioni sieno una sola, poichè non ci sono altre leggi naturali ed immutabili fuori di quelle che vengono da Dio, e le leggi umane sono leggi positive ed arbitrarie, perchè gli uomini possono stabilirle, cambiarle, ed abolirle.

**XXXIII.** Si potrebbe credere non esser le leggi divine tutte immutabili, dacchè Iddio ha egli stesso abolite molte di quelle che date aveva a' Giudei, perchè non convenivano allo stato della Nuova Legge. Ma è poi sempre vero che queste leggi stesse erano immutabili per parte degli uomini, e che le leggi divine, le quali regolano il nostro stato presente, non sono più suscettibili d'alcun cambiamento. Sopra di che bisogna notare, riserbarsi la dignità di questo nome di leggi divine a quelle che riguardano i doveri delle Religione; come sono le due prime leggi, il Decalogo, e tutti que' precetti che son contenuti ne' libri santi sulla Fede e su i costumi; e che rispetto al complesso delle regole immutabili dell'equità, che riguardano le materie de' contratti, de' testamenti, delle prescrizioni, e di altre materie del diritto civile, sebbene queste regole abbiano la lor giustizia nella legge divina che n'è la sorgente, son tuttavia chiamate col solo nome di leggi naturali o di diritto naturale, perchè Iddio le ha scolpite nella nostra natura, e le ha rendute a tal segno inseparabili dalla ragione, ch'ella sola basta per conoscerle, onde coloro stessi i quali ignorano i primi precetti e lo spirito della legge divina, conoscono queste regole, e le hanno come leggi.

**XXXIV.** Dopo questa prima distinzione delle leggi immutabili e delle leggi arbitrarie, fa mestiere di osservarne una seconda, che comprende altresì tutte le leggi sotto due altre idee, l'una delle leggi della Religione, e l'altre delle leggi politiche; e queste sono due distinzioni che non bisogna confondere, come se tutte le leggi della Religione fossero leggi immutabili, e tutte le leggi politiche fossero solamente leggi arbitrarie. Giacchè vi sono nella Religione molte leggi arbitrarie, e il Governo Civile ha molte leggi immutabili. Così vi sono nella Religione delle leggi, le quali regolano certe cerimonie del culto divino esterno, o alcuni punti di disciplina ecclesiastica, che sono leggi arbitrarie stabilite dall'autorità delle Potestà

(11) Non si può in Napoli, e nel suo Distretto donar tra' vivi la metà de' beni antichi, oia di quelli, che pervennero dagli ascendenti o paterni, o materni. Questa deve restar sempre intatta a' figli; e non essendovi figli, dee lasciarsi a que' congiunti, i quali discendono dalla linea, donde provennero i beni. *Consuetud. Si aliquis, Tit. de success. ex testam., e Consuetud. Exi testator. Tit. de success. morient. sine filiis ex testam.*

testà spirituali ; e vi sono nel civil Governo delle Leggi immutabili , quali sono quelle che comandano l' obbedienza alle Potestà , quelle che ordinano di rendere a ciascheduno ciò che gli appartiene , e di non far torto a chicchessia , quelle che comandano la buona fede , la sincerità , la fedeltà , e che condannano il dolo e gl' inganni , ed una infinità di regole particolari che dipendono da queste prime . In guisa tale che tanto la Religione quanto il Governo Civile hanno nel tempo stesso comune l' uso delle leggi immutabili e quello delle leggi arbitrarie , e perciò distinguer bisogna per altri rapporti le leggi della Religione dalle leggi politiche .

Le leggi della Religione sono quelle che regolano la condotta dell' uomo secondo lo spirito delle due prime leggi , e secondo le interne disposizioni della coscienza , che lo portano a tutti i suoi doveri verso Iddio , verso se stesso , e verso degli altri , così in particolare , come a riguardo all' ordine pubblico ; il che comprende tutte le regole della fede e de' costumi , come ancora quelle del culto divino esterno e della disciplina ecclesiastica .

Le leggi politiche sono quelle le quali regolano l'ordine esteriore della Società tra tutti gli uomini , o che abbiano idea di Religione , o che non l'abbiano , o che ne osservino le leggi , o che le disprezzino .

Si può giudicare da queste prime osservazioni sulle leggi religiose e politiche , aver elleno delle regole comuni , e che entrambe ne hanno delle proprie .

Così le leggi le quali comandano la sommissione alla natural potestà de' genitori , ed all' autorità delle Potestà spirituali e temporali , secondo l' estensione del loro ministero , quelle le quali ordinano la sincerità e la fedeltà nel commercio , quelle che proibiscono l'omicidio , il furto , l'usura , il dolo , ed altre simili , sono leggi che s' appartengono alla Religione , perchè sono essenziali alle due prime leggi , e spettano parimente al Governo , perchè sono essenziali all' ordine della Società ; sono perciò comuni ed alla Religione ed al Governo . Ma le leggi che riguardano la Fede e l' interiore de' costumi , e quelle che regolano le cerimonie del culto divino e la disciplina ecclesiastica , sono leggi proprie della Religione ; per contrario le leggi che regolano le formalità de' testamenti , il tempo delle prescrizioni , il valore della moneta pubblica , ed altre somiglianti sono leggi proprie del civile Governo .

XXXV.  
*La Religione e 'l Governo civile hanno delle leggi comuni , e ciascuna ha le sue leggi proprie . Esempi di queste tre sorte .*

Bisogna intanto osservare per rapporto alle leggi che sono comuni alla Religione ed al Governo , avere elleno in ciascheduna un uso differente da quello che hanno nell' altra . Imperciocchè nella Religione queste leggi obbligano ad una intenzion retta del cuore , che non solamente ne osservi esteriormente la lettera , ma ne adempia lo spirito nell' interno della coscienza , laddove nel Governo Civile vi si soddisfa , osservandole esteriormente , e nulla intraprendendo contro i loro divieti . Di maniera che quantunque la Religione e 'l Governo abbiano il lor principio comune nell' ordine divino , e 'l loro fine comune di regolare gli uomini , sono però distinte nella loro condotta : perchè la Religione regola l' interno ed i costumi dell' uomo per portarlo a tutti i suoi doveri , ed il Governo esercita il suo ministero soltanto sull' esteriore indipendentemente dall' interiore .

XXXVI.  
*Le leggi comuni alla Religione e al Governo hanno i loro fini differenti nell' una e nell' altro .*

Bisogna altresì osservare un'altra differenza tra le leggi arbitrarie della Religione , e le leggi arbitrarie del Governo ; cioè che queste si chiamano comunemente leggi umane , perchè sono leggi stabilite dagli uomini , e hanno il loro principio nell' umana ragione ; ma le leggi arbitrarie della Religione quantunque siano stabilite parimente dagli uomini , non si chiamano però leggi umane , ma costituo-

XXXVII.  
*Differenza tra le leggi arbitrarie della Religione e*

le leggi zioni Canoniche o leggi Ecclesiastiche, perchè riconoscono il lor principio dalla guida dello spirito divino che regola la Chiesa.

Non è poi necessario di maggiormente qui distenderli su questa distinzione delle leggi della Religione e delle leggi del Governo Civile; e solo ci resta di considerare l'ordine generale delle leggi del Governo temporale, per distinguere la diversa indole delle Leggi Civili.

Le leggi del Governo Civile sono di molte forte secondo le differenti parti dell'ordine della Società, la quale da esse vien regolata.

Essendo che tutto il genere umano compone una Società universale, divisa in diverse nazioni che hanno i loro governi separati, e queste nazioni hanno tra di loro diverse comunicazioni; è stato necessario che vi fossero delle leggi, le quali regolassero l'ordine di queste comunicazioni, e per gli Principi tra di loro, e per gli loro sudditi, il chè comprende l'uso delle Ambascerie, de' negoziati, de' Trattati di pace, e tutti que' mezzi con cui i Principi e i loro sudditi mantengono il commercio e le altre corrispondenze co' loro vicini. E nelle guerre stesse vi son delle leggi, le quali regolano le maniere di dichiarar la guerra, moderano le azioni d'ostilità, sostengono l'uso delle mediazioni, delle tregue, delle sospensioni d'arme, degli aggiustamenti, della sicurezza degli ostaggi, ed altre simil.

Or tutte queste cose non han potuto altrimenti essere regolate che per mezzo di alcune leggi; e perchè le nazioni non hanno veruna autorità per imporsene scambievolmente, vi sono due forte di leggi, che lor servono di regole. L'una è quella delle leggi naturali dell'umanità, dell'ospitalità, della fedeltà, e tutte quelle che dipendono dalle prime leggi, le quali regolano le maniere con cui i popoli di differenti nazioni debbono condursi tra di loro in pace ed in guerra: E l'altra è quella de' regolamenti, de' quali le nazioni convengono per mezzo di trattati, o di usi ch'elleno stabiliscono ed osservano vicendevolmente. E le infrazioni di queste leggi, di questi trattati, e di questi usi sono ripresse con guerre aperte, con rappresaglie, ed altre vie proporzionate alle conquiste ed alle violenze.

Queste leggi comuni tra le nazioni possono appellarsi, e comunemente si appellano, Diritto delle genti, quantunque una tal voce sia presa in altro senso nel Diritto Romano, ove sotto il Diritto delle genti vengono compresi anche i contratti, siccome le vendite, le locazioni, la società, il deposito, e simili, per lo motivo che si costumano presso tutte le nazioni (m).

XL. Diritto pubblico. Il Governo universale della Società che regola i ligami tra i diversi Stati per mezzo del Diritto delle genti, regola ogni nazione con due forte di leggi.

La prima è di quelle che riguardano l'ordine pubblico del Governo, come sono quelle leggi che si chiamano leggi dello Stato, le quali regolano le maniere con cui i Principi sono chiamati al Governo o per successione, o per elezione; quelle che regolano le premienze e le funzioni delle pubbliche cariche, per l'amministrazione della giustizia, per la milizia, per le finanze, e di quelle cariche che chiamansi municipali, quelle che riguardano i diritti del Sovrano, il suo dominio, le sue rendite, il buon governo, e tutti gli altri regolamenti pubblici.

XLI. Diritto privato o che regola gli affari tra i particolari. La seconda è di quelle leggi che chiamansi diritto privato, ed abbraccia le leggi le quali regolano tra i particolari le convenzioni, i contratti di qualunque natura, le tutele, le prescrizioni, le ipoteche, le successioni, i testamenti, e altre materie di simil fatta.

Sem-

(m) L. 5. ff. de just. & jur. §. 2. in fin. inst. de jur. nat. gent. & civ.



Sembra che la maggior parte intenda comunemente sotto il nome di Diritto Civile, quelle leggi che regolano le materie già dette relative a' particolari, e le controversie che possono nascerne. Ma una tale idea comprenderebbe ancora nel Diritto Civile molte materie del Diritto Pubblico, del Diritto delle genti, ed anche del diritto Ecclesiastico: poichè accadono spesso delle liti e delle controversie tra i particolari in materie del Diritto Pubblico, come per esempio, nelle funzioni delle cariche, nell'esazione de' pubblici dazj, ed in altre simili; e ne accadono parimente nelle materie del Diritto delle genti, per le conseguenze delle guerre, delle rappresaglie, de' trattati di pace; ed anche in materie Ecclesiastiche, come per gli beneficj, e simili. E finalmente l'amministrazione della giustizia a' particolari comprende l'uso di molte leggi che sono regolamenti generali dell'ordine pubblico, come quelle le quali stabiliscono le pene de' delitti, quelle che regolano l'ordine giudiziario, i doveri de' giudici, e le loro differenti giurisdizioni (n). A tal che è difficile formarsi una giusta idea, che distingua nettamente e precisamente le Leggi Civili dal Diritto Pubblico, e da altre specie di leggi.

*XLII. Diritto Civile, o Leggi Civili.*

Questa miscela di tutte queste diverse sorte di leggi dà occasione alle differenti maniere di distinguerle, e fa che sia difficile di accordare il senso che si dava nel Diritto Romano a questa parola di Diritto Civile, con quello che noi le diamo: siccome è parimente difficile di conciliare le idee che noi abbiamo comunemente del diritto naturale e del diritto delle genti, con quelle che ne danno le distinzioni che se ne trovano nel Diritto Romano.

*XLIII. Diverse maniere di concepire le leggi che compongono il Diritto Civile.*

Si distinguevano le leggi nel Diritto Romano in diritto pubblico, che riguardava lo stato della Repubblica, ed in Diritto privato che riguardava i particolari. Si divideva quest'ultimo in tre parti, la prima del Diritto naturale, la seconda del Diritto delle genti, e la terza del Diritto civile (o). Si riduceva il Diritto naturale a ciò ch'è comune agli uomini e alle bestie (p). Si estendeva il Diritto delle genti a tutte le leggi comuni a' tutti i popoli, e vi si comprendevano i contratti, l'uso de' quali era noto a tutte le nazioni (q); e ristringevansi il Diritto Civile alle leggi proprie di un popolo (r), il che escludeva dal Diritto Civile i contratti e le altre materie che sono comuni a tutte le nazioni, e che erano comprese nel Diritto delle genti.

*XLIV. Divisioni delle Leggi nel Diritto Romano.*

Si vede benissimo che questa distinzione, in quel modo che viene spiegata nel Diritto Romano, sembra differente dal nostro uso, il quale non ripone nel numero delle leggi comprese sotto il nome di Diritto delle genti, quelle che regolano le materie delle convenzioni, nè limita il Diritto naturale a quell'idea che ne dà il Diritto Romano. Ma perchè niente v'ha che sia più arbitrario delle maniere di dividere e di distinguere le cose che possono essere riguardate per diversi aspetti, e le differenti distinzioni possono avere i loro diversi usi, purchè non si concepiscano delle false idee di ciò ch'è essenziale nella natura delle cose; importa poco di arrestarsi alle osservazioni che far si potrebbero su queste differenti maniere di distinguere le leggi; e basta di aver fatte le riflessioni le più essenziali sopra la lor natura ed i loro caratteri, e di averne date le idee generali, sulle quali ciascheduno può formarsene le distinzioni che gli pareranno le più giuste e le più naturali. E rispetto all'idea che si dee concepire del Diritto civile, basta riflettere che noi non limitiamo giammai il senso di questa parola alle leggi proprie di una città o di un popo-

*XLV. Diverse maniere di dividere le leggi secondo diversi rapporti.*

(n) L. 1. §. 2. ff. de just. & jur. §. 4. inst. eod.  
 (o) L. 1. §. 2. in fin. ff. de just. & jur. §. ult. inst. eod.  
 (p) L. 1. §. 3. ff. de just. & jur. inst. de jure nat. gent. & civ.

(q) L. 5. ff. de just. & jur. §. 2. inst. de jure nat. gent. & civ.

(r) §. 1. & 2. inst. de jure nat. gent. & civ. L. 9. ff. de just. & jure.

lo, e che neppur l'estendiamo a tutte le leggi che regolano le materie in cui possono nascere controversie tra' particolari. Imperciocchè, per darne un esempio, noi distinguiamo il Diritto Civile dal Diritto Canonico, ed anche dalle Consuetudini, e dalle Ordinanze; ed il significato di questa parola sembra fissato alle leggi che sono raccolte nel Diritto Romano, per distinguerle dalle nostre patrie leggi. Noi dunque diamo semplicemente il nome di Diritto Civile a' libri del Diritto Romano, quantunque questa denominazione sia ristretta in questi stessi libri ad un' altro senso, come poc' anzi osservato abbiamo. Il Diritto Civile perciò preso in questo senso comprenderà molte materie del Diritto pubblico, ed anche parecchie materie Ecclesiastiche, che trovansi raccolte ne' libri del Diritto Romano; e conterrà parimente quanto si trova in questi libri ancorchè non adottato dal nostro uso; il che non lascia di essere una materia di studio per coloro che imparano il Diritto Romano, a motivo della relazione che possono avere colle materie di nostro uso.

**XLVI.**  
Dritto  
scritto,  
Consuetu-  
dini.

Ci resta ora solamente ad osservare un' ultima distinzione delle leggi, che è quella la quale comunemente si fa del Diritto scritto, e delle Consuetudini. Chiamansi Diritto scritto le leggi che sono state scritte, e si dà un tal nome particolarmente a quelle che sono scritte nel Diritto Romano. Le Consuetudini sono leggi, che nella loro origine non sono state scritte, ma si sono stabilite o pe' il consenso di un popolo e per una specie di convenzione di osservarle, o per un uso a poco a poco introdotto che le ha autorizzate.

Si vedrà nel capitolo decimo terzo quali sieno le materie di tutte le specie delle leggi, di qualunque maniera si voglia distinguerle, e quali sieno tra tutte queste materie quelle che abbiamo scelte per spiegarle in questo libro, e se ne farà il piano nel capo decimo quarto.

**XLVII.**  
Due sorte  
di princ-  
ipi, & uno  
di quei  
che posse-  
no ridursi  
in regole,  
& l'altra  
di quei  
che non  
possono fis-  
sarsi in  
regole.

Prima di terminare questa materia della natura e dello spirito delle leggi, è necessario di osservare una differenza che distingue l'uso di alcuni principj da noi spiegati da quello degli altri, la quale consiste in ciò che vi sono molti principj i quali è facile e necessario di ridurre a regole fisse, ed agevolmente possono essere applicati, laddove gli altri non possono ridursi a tali regole.

Questi principj, per esempio, che le leggi arbitrarie sono fatti che naturalmente s'ignorano, e per contrario che non ammette scusa l'ignoranza delle leggi naturali, sono due verità che possono ridursi a due regole fisse d'un facile uso. L'una, che le leggi arbitrarie non obbligano e non hanno il loro effetto, se non se dopo essere state pubblicate; e l'altra, che le leggi naturali hanno il loro effetto indipendentemente da ogni pubblicazione.

Ma vi sono altri principj che non potrebbero allo stesso modo ridursi a regole fisse, delle quali sia facile farne l'applicazione. Così per esempio, questi principj ch'è necessario il distinguere nelle quistioni quali sieno le cagioni onde nascono le difficoltà, che bisogna discernere le regole che debbono formare le decisioni, esaminare in ciascuna l'uso e i limiti o l'estensione che dee avere, non possono ridursi in regole precise che determinino alle decisioni. E vi sono molti altri principj di diverse sorte, de' quali non è facile di formare regole e di fissarne l'uso, come si riconoscerà colla semplice lettura di questi principj ne' luoghi ove sono stati riferiti. Ma non lasciano di avere il loro uso per gli diversi lumi che possono dare nell'applicazione particolare di tutte le regole.

**XLVIII.**  
Osserva-  
zioni so-  
pra queste

Questa differenza tra i principj da quali possono ricavarfi delle regole precise, e que' che non possono fissarsi in questa maniera, ci ha obbligati di aggiugnere qui alcune riflessioni sopra una parte de' principj che sono stati stabiliti; affine di

di riconoscervi delle verità delle quali possono formarsi molte regole necessarie per bene intendere le Leggi Civili, e per farne delle giuste applicazioni. E perchè queste regole costituiscono una parte importante del Diritto Civile, e saranno collocate nel primo titolo del libro preliminare, dove debbono andare separate da quelle riflessioni che fanno vedere la lor concatenazione co' principj da' quali dipendono, di queste riflessioni ne faremo la materia del Capitolo seguente.

*due sorte di principj: passaggio al capitolo seguente.*

È rispetto a quell' altra specie di principj che non possono ridursi a regole, basta di osservare in generale, che il buon uso di queste sorte di verità deve dipendere dal buon senso e dal giudizio, e da' diversi lumi che possono dare lo studio, l' esperienza, e le differenti riflessioni sopra i fatti e le circostanze donde nascono le difficoltà che regolare bisogna. Ed in quest' uso appunto del giudizio, e nell' agguitatezza del buon senso rischiarato da tutti questi lumi, consiste la parte la più essenziale della Scienza legale, la quale altro non è che l' arte di discernere la giustizia, e l' equità (f).

(f) Jus est ars boni & aequi. L. 1. ff. de just. & iur.

## C A P I T O L O XII.

*Riflessioni sopra alcune osservazioni del Capitolo precedente, per servire di fondamento a diverse regole dell' uso e dell' interpretazione delle leggi.*

## S O M M A R J .

- I. Le leggi naturali regolano sì il passato come l' avvenire, senza il bisogno di esser pubblicate; e le leggi arbitrarie regolano l' avvenire, soltanto dopo la loro pubblicazione.
- II. Quando le nuove leggi si rapportano alle antiche, le une servono ad interpretare le altre.
- III. Prefunzione per l' utilità della Legge, non ostante gl' inconvenienti.
- IV. Consuetudini ed usi interpreti delle Leggi.
- V. Il disuso abolisce le leggi e le Consuetudini.
- VI. Leggi e Consuetudini de' luoghi vicini, servono di esempj e di regole.
- VII. Bisogna giudicare del senso e dello spirito di una legge da tutto il suo tenore.
- VIII. Bisogna attaccarsi più al senso della legge che a ciò che le parole sembrano aver di contrario.
- IX. Supplire al difetto di espressione collo spirito della legge.
- X. Ampliazione delle leggi in favore.
- XI. Leggi che si restringono.
- XII. Equità, rigore del diritto.
- XIII. Interpretazione delle grazie de' Principi.
- XIV. Diversi effetti o usi delle leggi, ordinare, proibire, permettere, punire.
- XV. Le leggi reprimono non solamente ciò ch' è direttamente contrario alle loro disposizioni, ma anche ciò che indirettamente offende la loro intenzione.
- XVI. Le leggi son fatte per ciò che comunemente accade, e non per un solo caso.
- XVII. Estensione delle leggi secondo il loro spirito.

XVIII.

**XVIII.** *Vi sono delle regole generali e comuni a tutte le materie, altre comuni a molte materie, ed altre proprie ad una sola.*

**XIX.** *Importanza di distinguere queste tre sorte di leggi.*

**XX.** *Discernimento dell'eccezioni.*

**XXI.** *Due sorte di eccezioni, le naturali e le arbitrarie. Esempio.*

**XXII.** *Avvertimento sull'uso delle regole.*

*I. Le leggi naturali regolano sì il passato come l'avvenire, senza esser pubblicate, e le leggi arbitrarie non regolano che l'avvenire dopo la loro pubblicazione.*  
*II. Quando le nuove leggi si raddortano alle antiche, l'una servono ad interpretare le altre.*  
*III. Prefunzione per l'utilità della legge, non ostante ad inconvenienti.*  
*IV. Consuetudini ed usi interpreti delle leggi.*  
*V. Il disuso abolisce le leggi e le consuetudini.*

**S**I è veduto esser le leggi naturali verità che la natura e la ragione insegnano agli uomini, avere elleno in se stesse la giustizia e l'autorità che obbligano ad osservarle, e che niuno può scusarsi sull'ignoranza di queste leggi: Che per lo contrario, le leggi arbitrarie sono come fatti naturalmente ignoti agli uomini, e non obbligano se non dopo essere state pubblicate. Onde ne segue che le leggi naturali regolano e tutto l'avvenire e tutto il passato (a). Ma le leggi arbitrarie non riguardano affatto il passato, il quale si regola colle leggi prima stabilite, e hanno il loro effetto soltanto per l'avvenire (b): Quindi è che si scrivono, si pubblicano, si registrano, affinché niuno possa pretendere d'ignorarle (c). E perchè non è possibile di farle sapere a ciascheduno in particolare, basta per dar loro la forza di legge di avvertirne il pubblico: poichè allora divengono regole pubbliche che ognuno deve osservare; e gl'inconvenienti che per ignorarle possono accadere ad alcuni particolari, non bilanciano la loro utilità.

Ma quantunque le leggi arbitrarie abbiano il loro effetto solo per l'avvenire, se però ciò che ordinano si trova conforme al diritto naturale o a qualche legge arbitraria, che sia in uso, hanno per rispetto al passato l'effetto che può lor dare la loro conformità e il loro rapporto al diritto naturale ed alle antiche regole (d). E servono ancora ad interpretarle nel modo stesso, che le antiche regole servono all'interpretazione delle nuovamente stabilite. E così le leggi si sostengono e si spiegano vicendevolmente (e).

Si è avvertito che le leggi arbitrarie, o che sieno stabilite da coloro che hanno il diritto di fare delle leggi, o da qualche uso e costumanza, hanno il loro fondamento sopra qualche utilità, sia per prevenire o far cessare degl'inconvenienti, o per qualche altra considerazione del ben pubblico: donde ne segue che quantunque derivino da queste leggi altri inconvenienti diversi da quei ch'esse fanno cessare, ed alle volte s'ignorino ancora i motivi di queste sorte di leggi, e qual ne sia la loro utilità, si deve tuttavia presumere che la legge la quale è in uso sia utile e giusta (f), fino a che non sia abrogata con altra legge, o abolita per lo disuso.

Si è veduto che le Consuetudini e gli usi servono di leggi (g), onde ne segue che se le Consuetudini e gli usi hanno la forza di legge, servono parimente con più forte ragione di regole per l'interpretazione delle altre leggi. E non vi ha miglior regola per spiegare le leggi oscure o ambigue, che la maniera in cui la Consuetudine e l'uso l'hanno interpretate (h).

Si è veduto esser fondata l'autorità delle Consuetudini e degli usi, sulla ragione del doverli presumere, che ciò ch'è stato per lungo tempo osservato, sia utile

(a) V. l'art. 12. della Sez. 1. delle regole del Diritto.

(b) V. l'art. 13. e l'art. 14. della stessa Sezione.

(c) V. l'art. 19. della stessa Sezione.

(d) V. l'art. 1A. della stessa Sezione.

(e) V. l'art. 9. e l'art. 18. della Sezione 2. del medesimo titolo.

(f) V. l'art. 13. della stessa Sezione.

(g) V. l'art. 10. e 11. della Sezione 1.

(h) V. l'art. 18 della Sezione 2.

utile e giusto (r); ondè ne segue, che se qualche legge, o qualche consuetudine sia cessata da lungo tempo d'essere in uso, ella è abolita (l). E siccome aveva avuta la sua autorità dal lungo uso, questa stessa ragione glie la può torre, facendo vedere che ciò che si è cessato di osservare non era più utile.

Segue altresì da questa stessa presunzione, la quale ci fa giudicare essere utile e giusto ciò ch'è stato lungamente osservato, che se in alcune Provincie o in alcuni luoghi si manchi di regole per certe difficoltà, non perchè queste materie non vi sieno in uso, ma perchè non sieno particolari provvedimenti sul fatto di dette difficoltà, le quali poi si ritrovino regolate in altri luoghi ove queste materie stesse sono parimente in uso; sia cosa naturale di seguirne l'esempio, e sopra tutto quando si trattasse di città principali. Così vedesi nel Diritto Romano, che le Provincie si conformavano a ciò che era in uso in Roma (m).

Si è veduto che bisogna intendere e far l'applicazione delle leggi secondo il loro spirito e la loro intenzione: che per ben giudicare del senso di una legge, si deve considerare qual sia il suo motivo, quali sieno gl'inconvenienti a' quali ella provvede, l'utilità che ne può nascere, il suo rapporto alle antiche leggi, i cambiamenti che ella vi fa, e fare tutte quelle riflessioni, per mezzo delle quali si possa intendere il suo senso: onde ne segue in primo luogo, che per riconoscere in tutti questi aspetti l'intenzione e lo spirito delle leggi, bisogna esaminarvi ciò ch'espone, ciò che prescrivono, e giudicar sempre del senso della legge e del suo spirito da tutta la sua serie, e dall'intero tenore di tutte le sue parti senza nulla troncarne (n).

Ne segue parimente da questa osservazione dello spirito della legge e del suo motivo, che se alcuni termini o alcune espressioni d'una legge sembrano avere un senso differente da quello che per altro è chiaramente dinotato dal tenore delle legge intiera, bisogna fermarsi a questo vero senso, e rigettar l'altro che apparisce nelle sue parole, e che contrario si ritrova all'intenzione (o).

Ne segue ancora da questa stessa osservazione, che quante volte l'espressione della legge sono difettose, bisogna supplirvi per riempirne il senso giusta il loro spirito (p).

E' ancora una conseguenza di questa stessa osservazione dello spirito delle leggi, che ve ne sono di quelle le quali debbono interpretarsi con dar loro tutta quella maggiore estensione che possono avere, senza offendere la giustizia e l'equità; e per lo contrario vi sono alcune altre che debbono restringere ad un senso più limitato. Così le leggi le quali riguardano in generale ciò ch'è di natural libertà, quelle che permettono tutte sorte di convenzioni, e tutte quelle che favoriscono l'equità, s'interpretano con tutta l'estensione che può loro darsi senza offendere le altre leggi e i buoni costumi (q). Per questo motivo chiamansi favorevoli le cause dalle leggi favorite a questo modo. Ma le leggi che derogano a questa libertà, quelle le quali proibiscono ciò che in se stesso non è illecito, quelle che derogano al diritto comune, quelle che fanno dell'eccezioni, che accordano dispense, ed altre simili, debbono restringersi al caso che regolano, ed a quello che ritrovasi espressamente compreso nelle loro disposizioni (r).

Tom. I.

H

Pos-

VI. Leggi e consuetudini de' luoghi vicini servono di esempi e di regole.

VII. Bisogna giudicare del senso e dello spirito di una legge da tutto il suo tenore.

VIII. Bisogna attaccarsi più al senso della legge che a ciò che le parole sembrano aver di contrario.

IX. Supplire al difetto di espressione collo spirito della legge.

X. Leggi che si estendono favorvolmente.

XI. Leggi che si restringono.

correre al Principe, per l'interpretazione della legge.

(i) V. P. art. 11. della Sezione 2.

(j) V. P. art. 14. della Sezione 2. Prætor favet naturali equitati. L. 1. ff. de const. potum.

(r) V. P. art. 15. della Sezione 2.

(i) V. P. art. 10. della Sezione 1.

(j) V. P. art. 17. della Sezione 1.

(m) V. P. art. 20. della Sezione 2.

(n) V. P. art. 20. della stessa Sezione 2.

(o) V. P. art. 3. e l'art. 11. della Sezione 2. V. in questo articolo 12. il caso nel quale bisogna ri-

**XII.** Possono rapportarsi a queste differenti interpretazioni che danno qualche estensione alle leggi, o che le restringono, le regole le quali riguardano i temperamenti dell'equità, che possono adoperarsi in certe occasioni, e 'l rigore del diritto che in altre seguir bisogna.

Ma non ci arresteremo qui a dare degli esempj di queste diverse interpretazioni, nè a spiegare la differenza tra l'equità e 'l rigore del diritto, e ciò che riguarda l'uso d'ambidue. Questo dettaglio sarà spiegato nel suo luogo (f). Bisogna solamente osservare rispetto a quelle sorte di cause le quali chiamansi ordinariamente favorevoli, come son quelle delle vedove, degli orfani, delle chiese, degli spedali, delle doti, de' testamenti, e altre somiglianti, che questo favore dev'esser sempre inteso in modo che non offenda in nulla l'interesse delle terze persone, nè si estenda al di là de' limiti della giustizia e dell'equità.

**XIII.** *Interpretazione delle grazie de' Principi.* Da questo stesso principio dell'interpretazione favorevole di alcune leggi, e de' limiti più ristretti che dansi ad altre, dipende la regola delle due differenti interpretazioni della volontà de' Principi, ne' doni e privilegj da essi accordati ad alcune persone. Imperciocchè allora quando questi doni sono tali, che si può lor dare una estensione piena ed intiera, senza recare altrui pregiudizio, l'interpretazione se ne fa sempre in favore di colui che il Principe ha voluto onorare di questo beneficio, e lor si concede una estensione proporzionata a ciò che richiede la liberalità naturale a' Principi. Ma se questo è un dono o un privilegio, il quale non si possa interpretare a questo modo, senza recare pregiudizio ad altre persone, uopo è ristricterlo a ciò che può esser concesso senza far loro torto (g).

**XIV.** *Diuerse effetti o usi delle leggi, ordinarie, proibire, permettere, e punire.* Si è veduto quali sono i fondamenti della giustizia e dell'autorità delle leggi, e ch'essendo queste le regole dell'ordine della società; debbono diversificare gli effetti di quest'autorità, secondo i diversi usi necessarj per formar quell'ordine e per mantenerlo. Da ciò deriva che molte leggi ordinino, altre proibiscano, alcune permettano, e che tutte puniscano e reprimano coloro che violano le loro differenti disposizioni, o non adempiendo ciò ch'elleno prescrivono, o cometendo ciò che proibiscono, o pure oltrepassando i limiti di quel che permettono. E secondo le maniere in cui si controvien alle loro disposizioni e al loro spirito, privano esse de' loro effetti coloro che mancano a ciò che da esse vien ordinato; puniscono coloro che fanno ciò ch'è vietato, o non fanno quello ch'esse comandano; annullano ciò che sia fatto contro l'ordine dalle medesime prescritto; riparano alle conseguenze delle contravvenzioni; vendicano tutto ciò che offende le loro disposizioni, e mantengono finalmente la loro autorità per tutte le vie necessarie a conservare l'ordine (h).

**XV.** *Le leggi reprimono non solamente ciò che è direttamente contrario alla loro intenzione. E sia che apparisca essersi offeso lo spirito e la lettera della legge, o che anche se ne offenda solamente lo spirito, parendo di serbarne la lettera, basta ciò per essere incorso nella pena (i).*

E' anche una conseguenza di ciò, che le leggi sono le regole dell'ordine universale della società, niuna legge esser fatta per servire soltanto ad una sola persona, o ad un solo caso, e ad un solo fatto particolare e singolare: ma esse provveggon in generale a ciò che può avvenire: e le loro disposizioni riguardano tut-

(f) V. l'art. 4. 5. 6. 7. & 8. della Sezione 2.  
(g) V. l'art. 17. della Sezione 2.

(h) V. l'art. 18. e l'art. 20. della Sezione 2.  
(i) V. l'art. 19. della Sezione 1.

tutte le persone, e tutti i casi a' quali si estendono (y). Quindi è che le volontà <sup>ciò che in-</sup> de' Principi limitate a persone particolari, ed a fatti singolari, come un'abolizio- <sup>diretta-</sup> ne, un dono, un' esenzione, e altre simili, sono grazie, concessioni, privilegi, <sup>mente of-</sup> ma non già leggi. E quantunque sovente i casi particolari diano motivo alle nuo- <sup>sendo la</sup> ve leggi, nulladimeno esse non regolano neppure questi casi che vi hanno data oc- <sup>loro inten-</sup> casione, e che altrimenti si trovavano regolati dalle leggi precedenti; ma prov- <sup>ziona.</sup> veggono solamente a regolare per l'avvenire i casi simili a quei che vi han dato <sup>XVI. Le</sup> motivo. Così l'editto delle madri, e quello delle seconde nozze han provvedu- <sup>leggi son</sup> te agli sconcerti futuri, ed i casi precedenti sono stati regolati secondo le di- <sup>fatte per</sup> sposizioni delle leggi che per lo passato erano in uso (z). <sup>cio che co-</sup> <sup>munemen-</sup> <sup>te accato</sup>

E' finalmente un'altra conseguenza della osservazione precedente, che essen- <sup>e non per</sup> do le leggi regole generali, non possono regolare l'avvenire in maniera ch' esse <sup>non solo</sup> provveggano espressamente a tutti i casi i quali sono infiniti, e che le loro dispo- <sup>caso.</sup> sizioni dinotino tutti i casi possibili; ma è solamente richiesto dalla prudenza e dal <sup>XVII.</sup> dovere del legislatore, di prevedere gli avvenimenti più naturali e più ordinarj, <sup>Esenzione</sup> e di formare le sue disposizioni in modo, che senza entrare nel dettaglio de' casi <sup>delle leg-</sup> singolari stabilisca delle regole comuni a tutti, con discernere quello che merita <sup>gi secon-</sup> delle eccezioni, o delle disposizioni particolari (a). Ed è poi un dovere de' Giu- <sup>do il loro</sup> dici l'applicare le leggi non solo a ciò che sembra regolato dalle loro espresse <sup>Spirito.</sup> disposizioni, ma a tutti i casi ne' quali se ne può fare una giusta applicazione, e che si trovano o nel senso espresso della legge, o nelle conseguenze che possono ricavarvene.

Si è fatto vedere che tutte le leggi hanno la lor sorgente nelle due prime, <sup>XVIII.</sup> che molte dipendano da altre di cui sono conseguenze, e che tutte regolano in <sup>Vi sono</sup> generale o in particolare le differenti parti dell'ordine della società, e le ma- <sup>delle re-</sup> terie di qualunque natura. Onde ne segue le leggi essere più generali a misura che <sup>regole gene-</sup> più si avvicinano alle prime, e che quanto più discendono al particolare tanto <sup>rali e co-</sup> meno lo sono. Così alcune sono comuni a ogni sorta di materie, come quelle <sup>muni a</sup> che prescrivono la buona fede, e che proibiscono il dolo e la frode, ed altre si- <sup>tutte le</sup> mili. Altre sono comuni a molte materie, ma non già a tutte; così questa re- <sup>altre co-</sup> gola, che le convenzioni faccian le veci di leggi a coloro che le fanno, conviene <sup>muni a</sup> alle vendite, alle permutate, alle locazioni, alle transazioni, e a tutte le altre specie <sup>molte ma-</sup> di convenzioni; ma non ha rapporto alla materia delle tutele, nè a quella delle <sup>terio, e</sup> prescrizioni. Così la regola della rescissione per la lesione in più della metà del <sup>altre pro-</sup> giusto prezzo, che ha luogo nell'alienazione di un podere fatta per via di vendi- <sup>prie ad</sup> ta, non ha luogo in quell'alienazione che si faccia per transazione (b). <sup>una sola.</sup>

Ne segue da questa osservazione essere importante nello studio e nell'appli- <sup>XIX. Im-</sup> cazione delle leggi, di riconoscere e distinguere le regole che sono comuni a tutte <sup>portanza</sup> le materie indistintamente, quelle che si estendono a molte, ma non già a tut- <sup>di distin-</sup> te, e quelle che sono proprie solamente ad una sola; a fin di non estende- <sup>guere que-</sup> re, come molti fanno, una regola propria ad una materia, a qualche altra, <sup>ste tre sor-</sup> in cui ella non abbia luogo, e dove sarebbe anche falsa. Così per esempio ri- <sup>te di leg-</sup> trovassi questa regola nel Diritto Romano, che nelle espressioni ambigue biso- <sup>gi.</sup> gna principalmente considerare l'intenzione di colui che parla (c); questa re- gola indefinita ritrovandosi in un titolo di diverse regole di ogni genere di ma- terie,

H 2

(y) V. gli art. 12. e 22. della Sezione 1.

(z) V. gli art. 13. e 14. della Sezione 1.

(a) V. gli art. 21. e 22. della Sezione 1.

(b) V. questa distinzione delle leggi nell'art. 5. de reg. jur.

della Sezione 1.

(c) In ambiguis orationibus, maximè sententia spectanda est ejus qui eas protulisset. L. 95. ff.

terie, e non dinotando a quale ella sia propria, sembra generale e comune a tutte; e se a tutte indistintamente si applichi, si concluderà aver luogo nelle convenzioni egualmente che ne' testamenti, cioè che bisogna interpretare l'espressioni ambigue secondo l'intenzione di colui, del quale deve ella spiegare la volontà. Quest' applicazione intanto, la quale sarà sempre giusta ne' testamenti (d), si troverà spesso falsa nelle convenzioni: poichè ne' testamenti parla una sola persona, e la di lui volontà deve servire di legge. Ma nelle convenzioni, l'intenzione di ambe le parti è quella che forma la legge comune: quindi l'intenzione dell'una deve corrispondere a quella dell'altra, e bisogna che si capiscano e che convengano insieme. E secondo questo principio accade spesso, che non già secondo l'intenzione di colui che si esprime, s'interpreti la clausola ambigua, ma piuttosto secondo l'intenzione ragionevole dell'altro. Così in una vendita, se l' venditore si è servito di una espressione ambigua sopra della qualità della cosa venduta, come se vendendo una casa egli abbia detto di venderla colle sue servitù, senza aver distinto se queste erano passive, o attive, e poi la casa si ritrovi sottoposta ad una servitù occulta, come per esempio a un diritto di passaggio, ad una servitù di non potere alzarla, o altra simile, che per lo suo grande incomodo avrebbe fatto sì che l' compratore o non l'avrebbe comperata, o sapendola, comperata l'avrebbe a minor prezzo; quest' ambiguità dell'espressione del venditore non s'interpreterà secondo la sua intenzione, ma secondo quella del compratore, il quale non ha affatto dovuto intendere, che la casa fosse sottoposta ad una tal servitù. Ed il venditore sarà tenuto degli effetti dell'evizione giusta le regole di tal materia (e).

XX. Di  
discernimen-  
to dell'  
eccezioni.

Si è veduto che alcune leggi sono talmente generali, e sì certe dappertutto, ch' elleno non soffrono alcuna eccezione, e che per lo contrario ve ne sono molte che hanno dell' eccezioni. Da questa regola ne segue che non bisogna indistintamente applicare le regole generali a tutti i casi, che le loro disposizioni sembrano comprendere, per timore che non si estendano a' casi che ne sono eccezzuati. Il che rende necessaria la cognizione delle eccezioni.

XXI.  
Due forse  
di eccezio-  
ni, le na-  
turali e  
le arbitra-  
rie.

E' necessario di osservare per rispetto all' eccezioni, che ve n'ha di due sorte. Quelle che nascono dalle leggi arbitrarie, e quelle che derivano dalle leggi naturali (f). Così, è una legge arbitraria nel Diritto Romano, che esenta i testamenti militari dalle regole generali delle formalità de' testamenti; ed è parimente un' altra regola arbitraria nel nostro uso, che la rescissione per la lesione in più della metà del giusto prezzo non abbia luogo nelle vendite fatte per decreto di Giudice. Così, è una legge naturale, che non si possano fare convenzioni contrarie alle leggi ed a' buoni costumi, e questa legge forma un' eccezione alla regola generale, che possa farsi ogni sorta di convenzioni. E per mezzo di un' altra legge naturale si eccezzuano dalla regola della restituzione *in integrum* de' minori, gli obblighi i quali con una ragionevole condotta abbiano contratti.

E' facile di vedere che l' eccezioni nate da leggi arbitrarie, si osservano e s' imparano per mezzo della semplice lettura, e della memoria, e che perciò bisogna impararle collo studio. Ma il discernimento dell' eccezioni che sono del diritto naturale, non dipende sempre dalla semplice lettura, e richiede del raziocinio. Poichè vi son dell' eccezioni naturali che non si trovano distese in leggi, e quel-

(d) E' degno di essere avvertito che questa L. 96. ff. de reg. jur. è ricavata da un trattato di Meciano sopra i fedecomessi.

(e) V. l' art. 14. della Sezione 2. delle convenzioni, l' art. 14. della Sezione 13. del contratto di

vendita, e l' art. 10. della Sezione 3. della Locazione.

(f) V. l' art. 6. 7. 8. della Sezione 1. delle regole del Diritto.



quelle stesse che sono scritte non sono sempre congiunte alle regole che da esse ristrongnosi . A tal che la cognizione sì necessaria dell' eccezioni ricerca egualmente e lo studio in generale , ed in particolare l' attenzione allo spirito delle leggi delle quali bisogna far l' applicazione , affinchè non si violino l' eccezioni col dare troppo estensione alle regole generali .

Si può aggiugnere per un' ultima riflessione , la quale è una conseguenza di tutte le altre , che tutte le differenti considerazioni il di cui uso è sì necessario per l' applicazione delle leggi , richiedano la cognizione de' loro principj e del loro dettaglio , il che comprende il lume del buon senso congiunto allo studio ed all' esperienza . Imperciocchè senza questo capitale si è in pericolo di fare delle false applicazioni delle leggi , o stracchiandole ad altre materie alle quali esse non si rapportino , o non discernendo i limiti che loro danno l' eccezioni , o dando troppo estensione all' equità contro il rigore del diritto , o a questo rigore contro l' equità ; o per difetto di altri lumi che debbono regolare l' uso delle leggi (g).

XXII.  
Avvertimento  
sull' uso  
delle regole.

(g) V. l' art. ultimo della Sezione 2. delle regole del Diritto .

C A P I T O L O XIII.

*Idea generale delle materie di tutte le leggi , ragioni della scelta di quelle delle quali si tratterà in questo libro .*

S O M M A R I .

- I. Tutte le materie delle leggi sono o della Religione , o del Governo temporale .
- II. Materie proprie della Religione .
- III. Materie proprie del Governo .
- IV. Materie comuni alla Religione ed al Governo .
- V. Tre sorte di materie del Governo temporale .
- VI. Quelle del Diritto delle genti .
- VII. Quelle del Diritto pubblico .
- VIII. Quelle del Diritto privato .
- IX. Osservazioni sulle Ordinanze , Consuetudini , Diritto Romano , e Diritto Canonico , per fare intendere quali sono le materie di questo disegno .
- X. Quali sieno queste materie , ragioni della scelta che se n' è fatta .

**A**Vendo noi già veduto tutte le differenti sorte di leggi ridursi a due specie che le abbracciano tutte , l' una delle leggi della Religione , e l' altra delle leggi del Governo temporale , e di queste leggi alcune essere comuni ad ambe due ; debbono del pari distinguere tutte le materie delle leggi in due specie , l' una delle materie delle leggi della Religione , e l' altra delle materie delle leggi del Governo , ben inteso che tra tutte queste materie ve ne sono delle comuni a tutte e due .

Così le materie che riguardano i misterj della Fede , i Sacramenti , l' interno de' costumi , la disciplina Ecclesiastica , sono materie spirituali proprie della Religione ; e quelle che riguardano le formalità de' testamenti , le distinzioni de' beni paterni e materni , de' proprj e degli acquistati , le prescrizioni , i retratti , i feudi

I. Tutte le materie delle leggi sono o della Religione , o del Governo temporale .  
II. Materie proprie della Religione .  
III. Materie proprie del Governo .  
IV. Materie comuni alla Religione ed al Governo .

III. *Materie proprie del Governo.* di, la comunione de' beni tra il marito e la moglie, ed altre fomiglianti, sono materie temperali proprie del Governo.

Ma le materie che riguardano l'obbedienza a' Principi, la fedeltà in ogni sorta di obbligazioni, la buona fede nelle convenzioni e ne' traffichi, sono materie comuni alla Religione ed al Governo, sulle quali amendue stabiliscono delle leggi, secondo i loro fini, siccome è stato di già osservato.

Non si dee qui entrare in una spiega più estesa delle materie appartenenti alle leggi della Religione, e bisogna passare a quella delle leggi del Governo temporale, per vedere quali sieno quelle delle quali si dee trattare in questo libro.

Le materie del Governo temporale sono di tre forte, secondo le tre specie di leggi di questo Governo, delle quali si è già parlato, cioè il Diritto delle genti, il Diritto pubblico, e l' Diritto privato.

Le materie del Diritto delle genti, giusta il senso dato ad una tal voce dal nostro uso, come è stato di già osservato, sono le maniere in cui si esercitano le differenti comunicazioni di una nazione coll'altra; siccome sono i Trattati di pace, le tregue, le sospensioni d'armi, la fede de' Negoziati, la sicurezza degli

Ambasciatori, gli obblighi degli ostaggi, le maniere di dichiarare e di fare la guerra, la libertà del commercio, ed altre simili.

Le materie del Diritto pubblico, sono quelle che riguardano l'ordine del governo di ogni Stato, le maniere d'innalzare alla suprema potestà i Re, i Principi, e gli altri Potentati, per successione o per elezione, i diritti del Sovrano, l'amministrazione della giustizia, la milizia, le finanze, le differenti funzioni de' Magistrati e degli altri ufficiali, il governo delle città ed altre simili.

Le materie del Diritto privato, sono le convenzioni tra particolari, i loro commercj, e tutto ciò che può esser necessario di regolare tra essi, o per prevenire le liti o per terminarle; come sono i contratti e le convenzioni di ogni sorta, le ipoteche, i testamenti ed altre materie.

Per ispiegare quali sieno tutte le materie che saranno trattate in questo Libro, e le ragioni della scelta che se n'è fatta, è necessario di fare anticipatamente un'osservazione sopra le diverse leggi, che sono in uso in questo Regno.

Noi abbiamo in Francia quattro diverse specie di leggi, le Ordinanze, e le Consuetudini, che sono nostre proprie leggi, e quel tanto che noi osserviamo del Diritto Romano, e del Diritto Canonico.

Queste quattro sorte di leggi regolano tutte le materie di qualunque natura; ma la loro autorità è molto differente.

Le Ordinanze hanno un'autorità generale in tutto il Regno, e si osservano tutte in ogni luogo, a riserva di alcune, le di cui disposizioni riguardano solamente certe Provincie. (10)

Le Consuetudini, o siano costumanze, hanno la loro autorità particolare, e ciascuna è ristretta all'estensione della Provincia, o del luogo in cui si osserva. (11)

(10) Le Costituzione, i Capitoli, e le Prammatiche, le quali sono tra noi quel che sono in Francia le Ordinanze, sono state pubblicate per osservarsi in tutt' i luoghi; ed hanno egual vigore tanto nella Capitale, quanto nelle Provincie, delle quali non ve n'è una, che ne sia eccettuata.

(11) La Consuetudini, che han forza di legge derogatoria del Diritto, Comune, o Mu-

nicipale, sono nel Regno nostro quelle di Napoli, e quelle di Bari; essendo state così le une, come le altre avvalorate dalla Suprema Autorità del Principe, d'ordine di cui furono compilate, scritte, e pubblicate. Se particolari Consuetudini vi sono in altri luoghi, tanto si han per vaevoli, quanto che non si oppongono alle leggi oramai stabilite.

Il Diritto Romano ha in questo Regno due differenti usi, e ha in riguardo a ciascuno la sua autorità. L' uno di questi usi è, ch' egli è osservato come Consuetudine in molte Provincie, e vi tien luogo di leggi in parecchie materie. Queste Provincie dicono reggersi col diritto scritto; e per questo uso il Diritto Romano vi ha la stessa autorità, che hanno nelle altre le lor proprie consuetudini.

L' altro uso del Diritto Romano in Francia si estende a tutte le Provincie, e comprende tutte le materie; e consiste nella osservanza in cui sono dappertutto quelle regole della giustizia e dell' equità, che chiamansi il diritto scritto, perchè sono scritte nel Diritto Romano. Così per questo secondo uso viene ad avere quella stessa autorità, che hanno la giustizia e l' equità sulla nostra ragione. (12)

Il Diritto Canonico contiene un grandissimo numero di regole da noi osservate, ma vi si trovano ancora talune che rigettiamo. Così noi osserviamo tutti i Canoni i quali riguardano la Fede ed i costumi, e che sono ricavati dalla Scrittura, da' Concilj e da' SS. Padri, e ne ammettiamo eziandio un grandissimo numero di costituzioni appartenenti alla disciplina Ecclesiastica. Il nostro uso ne ha anche ricevute alcune che riguardano il solo Governo temporale, nel mentre ne ributtiamo altre disposizioni, o perchè non sono di nostro uso, o anche perchè talune sono contrarie al Diritto e alla libertà della Chiesa di Francia. (13)

E' ora facile di far conoscere, dopo queste osservazioni, qual sia stato il disegno che ci abbiám proposto per la scelta delle materie, che abbiám creduto dover comprendere in questo libro, e per distinguerle da quelle che abbiám giudicato doverlene escludere.

Tra tutte le materie che sono regolate da queste quattro sorte di leggi che noi abbiám in Francia, cioè Ordinanze, Consuetudini, Diritto Canonico, e Diritto Romano, ve n' è un grandissimo numero di quelle che sono talmente distinte da tutte le altre, che han dato motivo alla scelta da noi fatta.

Queste materie così dalle altre separate, sono quelle de' contratti, vendite, permutate, locazioni, prestiti, società, depositi, ed ogni altra convenzione; delle tutele, prescrizioni, ipoteche; delle successioni, testamenti, legati, sostituzioni; delle prove e presunzioni; dello stato delle persone; delle distinzioni delle cose, delle maniere d' interpretare le leggi, e molte altre, le quali hanno questo di comune, che l' uso n' è più frequente e più necessario di quello delle altre materie.

Si è considerato che queste materie sono distinte da tutte le altre, non solamente perchè l' uso n' è più frequente, ma sopra tutto perchè i loro principj e le loro regole sono quasi tutte regole naturali dell' equità, le quali servono di fon-

(12) Relativamente a questo secondo uso è generalmente anche tra noi osservato il Diritto Romano; perchè le regole della equità e della giustizia non possono non essere le stesse in tutte le contrade, nelle quali vi sono uomini forniti di ragione. Nelle materie poi di semplice economia civile, che possono regolarsi con maniere indipendenti dalla giustizia naturale, è osservato, qualor non s' incontrino leggi municipali, che o lo derogano, o lo modificano.

(13) Da noi non si osserva il Diritto Canonico in tutto ciò che si oppone alla Regalia, e alla giurisdizione de' nostri Magistrati.

Così, per darne un esempio, ancorchè fiasse nel Regno nostro accettato il Concilio Trentino, se ne eccettuarono nondimeuo alcuni Capitoli, che per incarico datogli dal Vicere Duca di Alcalá notò in due relazioni al Reggente Francesco Antonio Villani come lesivi de' Regj, e Supremi Diritti; le quali due relazioni esistono nel Tomo XVII. de' Manoscritti Giuridizionali del Chiocavelli; e varj altri Capitoli del medesimo calibro, sfuggiti alla diligenza del Villani, additò l' Autore della Storia Civile del Regno di Napoli Lib. XXXIII. Cap. III.

X. Queste  
sono que-  
ste mate-  
rie. Ragio-  
ni della  
scelta che  
se n' è fat-  
ta.

fondamenti alle regole delle materie delle Ordinanze , e delle Consuetudini , e di quelle parimente che sono ignote nel Diritto Romano . Poichè tutte le materie delle Ordinanze e delle Consuetudini non hanno altre leggi , che alcune regole arbitrarie , e da queste regole naturali dell' equità dipende principalmente la giurisprudenza delle dette materie . Così , per esempio , nelle materie de' Feudi , le Consuetudini ne regolano solamente le condizioni differenti ne' diversi luoghi ; ma poi le questioni di queste materie si decidono secondo le regole naturali delle convenzioni , e secondo le altre regole dell' equità . Così , nella materia de' testamenti le Consuetudini ne regolano le formalità , e le disposizioni che possono o non possono farsi da' testatori , ma secondo le regole dell' equità si decidono le questioni che riguardano gli obblighi degli eredi , l'interpretazione delle volontà de' testatori , e tutte le altre ove si possono trovare delle difficoltà . Poichè , siccome altrove osservato abbiamo , sempre secondo queste regole si discutono e si giudicano le questioni di qualunque natura .

Or dunque perchè nel Diritto Romano sono state raccolte queste regole naturali dell' equità , dove si presentano a quel modo che si è detto nella Prefazione , e che ne rende lo studio sì difficile ; perciò abbiam presa la risoluzione di comporre questo libro , dove daremo una scelta di materie , delle quali vedrassi il piano nel Capitolo seguente .

CAPITOLO XIV.

*Piano delle materie di questo libro delle Leggi Civili.*

S O M M A R J.

- I. Tutte le materie del Diritto hanno un ordine naturale.
- II. Fondamento di quest'ordine.
- III. Divisione generale delle materie di questo piano in due Parti; la prima delle Obligazioni; e la seconda delle Successioni.
- IV. Queste due Parti sono precedute da un Libro Preliminare delle regole del Diritto in generale, delle persone, e delle cose.
- V. Divisione delle materie della Prima Parte in quattro libri.
- VI. Primo libro, degli obblighi che nascono dalle convenzioni.
- VII. Secondo libro, degli obblighi senza convenzione.
- VIII. Terzo libro, degli effetti delle obbligazioni i quali o le aumentano, o le confermano.
- IX. Quarto libro, degli effetti delle obbligazioni che le diminuiscono o le annullano.
- X. Materie del primo libro.
- XI. Materie del secondo libro.
- XII. Materie del terzo libro.
- XIII. Materie del quarto libro.
- XIV. Seconda Parte delle Successioni.
- XV. Divisione delle materie della Seconda Parte in cinque libri.
- XVI. Primo libro, delle materie comuni alle successioni legittime e testamentarie.
- XVII. Secondo libro, delle successioni legittime.
- XVIII. Terzo libro, delle successioni testamentarie.
- XIX. Quarto libro, de' legati e delle donazioni per motivo della morte.
- XX. Quinto libro, delle sostituzioni e de' fedecomessi.
- XXI. Materie del primo libro.
- XXII. Materie del secondo libro.
- XXIII. Materie del terzo libro.
- XXIV. Materie del quarto libro.
- XXV. Materie del quinto libro.
- XXVI. Conclusione di questo piano delle materie, ragioni dell'ordine che vi si è seguito.
- XXVII. Osservazioni sulle materie che non sono di questo nostro disegno.

**T**utte le materie del Diritto Civile hanno tra di loro un ordine semplice e naturale che ne forma un corpo, in cui è facile di ravvisarle tutte, e di concepire con una semplice occhiata in quale parte ciascuna abbia il suo luogo. E quest'ordine ha i suoi fondamenti nel piano della Società, che si è spiegato.

Si è veduto in questo piano, che l'ordine della Società si conserva in tutti i luoghi per mezzo degli obblighi, co' quali Iddio stringe gli uomini tra di loro; e si perpetua in tutti i tempi per mezzo delle successioni, le quali chiamano certe persone nel luogo di coloro che muojono, riguardo a quel che può passare a' suc-

Tom. I.

I

I. Tutte le materie del Diritto hanno un ordine che si è spiegato.  
II. Fondamento di quest'ordine.

cessori. E questa prima idea forma una prima distinzione generale di tutte le materie in due specie; l'una delle Obligazioni, e l'altra delle Successioni.

Tutte le materie di queste due specie devono essere precedute da tre sorte di materie generali, comuni a tutte le altre, e necessarie per intendere tutto il dettaglio delle leggi.

La prima comprende alcune regole generali che riguardano la natura, l'uso e l'interpretazione delle leggi, come son quelle delle quali abbiam parlato nel Capitolo XII.

La seconda riguarda la maniere con cui le leggi civili considerano e distinguono le persone, secondo certe qualità relative alle obbligazioni, o alle successioni; come per esempio le qualità di padre o di figlio di famiglia, di maggiore o di minore, di legittimo o di bastardo, e altre simili che costituiscono lo stato delle persone.

La terza comprende le maniere con cui le leggi civili distinguono le cose che servono agli usi umani, per rapporto alle obbligazioni ed alle successioni. Così per rapporto alle obbligazioni, le leggi distinguono le cose che entrano in commercio da quelle che non vi entrano, come sono le cose pubbliche e le cose sacre; e per rapporto alle successioni, si distinguono i beni paterni e materni, i proprij o sia antichi e gli acquistati.

III. Di-  
visione ge-  
nerale del-  
le materie  
di questo  
discorso in  
due parti.  
La prima  
delle ob-  
bligazioni  
e la secon-  
da delle  
successio-  
ni.  
IV. Que-  
ste due  
parti sono  
precedute  
da un li-  
bro preli-  
minare  
delle re-  
gole del  
Diritto in  
generale,  
delle per-  
sone, e  
delle cose.

Secondo quest'ordine saranno divise tutte le materie di questo Libro in due Parti. La prima farà delle Obligazioni, e la seconda delle Successioni. E tanto l'una quanto l'altra saranno precedute da un libro preliminare, il primo titolo del quale conterrà le regole generali della natura e dell'interpretazione delle leggi, il secondo farà delle persone, ed il terzo delle cose.

Per la distinzione delle materie della Prima Parte che tratta delle Obligazioni, bisogna osservare, come veduto l'abbiamo nel piano della società, che le obbligazioni sono di due specie.

La prima è di quelle, le quali si formano scambievolmente tra due o più persone per loro volontà, il che si fa per mezzo delle convenzioni, allorchè gli uomini si obbligano scambievolmente e volontariamente nelle vendite, permuta, locazioni, transazioni, compromessi, e altri contratti e convenzioni di ogni sorta.

La seconda è delle obbligazioni, le quali non si formano col consenso vicendevole, ma in altre maniere, come sono tutte quelle che si contraggono o per la volontà di una sola persona, o senza la volontà dell'una e dell'altra parte. Così quegli che intraprende gli affari del suo amico assente, si obbliga per sua propria volontà senza quella dell'amico assente. Così il tutore è obbligato per riguardo al suo pupillo, indipendentemente dalle volontà di amendue. E vi sono parecchi altri obblighi, i quali formansi senza la scambievole volontà di coloro che li contraggono.

Tutte queste sorte di obblighi volontarj o involontarj, hanno diversi effetti e conseguenze, che si riducono a due specie. La prima è di quelle sorte di conseguenze che accrescono gli obblighi in qualche cosa, o gli confermano, come sono le ipoteche, i privilegj de' creditori, le obbligazioni in solido, le malleverie, ed altre accessioni le quali hanno il carattere di accrescere gli obblighi, o di confermarli.

La seconda specie delle accessioni degli obblighi, si è di quelle che gli annullano, li cambiano, o li diminuiscono, come sono i pagamenti, le compensazioni, le rescissioni, le restituzioni in *integrum* o sia nello stato di prima.

A quelle due specie di obblighi e a queste due specie di accessioni de' medesimi,

mi, si riducono tutte le materie della Prima Parte; e vi faranno disposte in quattro libri.

Il primo farà delle obbligazioni nate da convenzioni volontarie e scambievoli.

Il secondo degli obblighi che si formano senza convenzione.

Il terzo delle accessioni che accrescono gli obblighi, o li confermano.

Il quarto delle accessioni che annullano, diminuiscono, o cambiano gli obblighi.

Il primo libro delle convenzioni avrà principio da un primo titolo delle convenzioni in generale. Poichè essendovi molti principj e molte regole, comuni a tutte le specie di convenzioni, ricerca il buon ordine di non ripetere in ciascuna queste regole comuni, ma di raccoglierle tutte in un solo luogo; si collocheranno appresso in titoli particolari le diverse specie di convenzioni, e si aggiungerà alla fine del primo libro un ultimo titolo de' vizj delle convenzioni, come sono il dolo, lo stellionato, ed altri, ove si tratterà dell'effetto che debbono produrre nelle convenzioni l'errore e l'ignoranza del fatto o del diritto, la forza e la violenza, e gli altri vizj che possono ritrovarvisi.

Si è compreso in questo primo libro delle convenzioni la materia dell'usufrutto, e quella delle servitù, perchè l'usufrutto e le servitù si acquistano spesso per mezzo di convenzioni, come sarebbero le donazioni, vendite, permutate, transazioni, ed altri contratti. Così quantunque si possa acquistare un'usufrutto ed una servitù mediante un testamento, è naturale che queste materie dovendosi trovare in un solo luogo, siano collocate nel primo cui si rapportino.

Il secondo libro, che sarà degli obblighi senza convenzione, comprenderà que' che si formano senza una scambievole volontà, quali sono gli obblighi de' tutori, que' de' curatori che si danno o alle persone come a' prodighi, agl' insensati e ad altri, o a' beni come ad una eredità vacante; l'obbligo delle persone che amministrano gli affari degli altri nella loro assenza e senza loro saputa, e quello delle persone i di cui negozj sono stati amministrati; que' delle persone che trovansi avere qualche cosa di comune insieme senza convenzione: e vi sono diverse altre forte di obblighi involontarj, ed alcuni ancora che si formano per opera di casi fortuiti.

Il terzo libro farà delle accessioni degli obblighi volontarj o involontarj, che gli accrescono, o li confermano: e comprenderà le diverse materie di questo carattere, come le ipoteche, i privilegj de' creditori, le obbligazioni in solido, le cauzioni, gl' interessi, e i danni ed interessi. Sarà compresa ancora in questo libro la materia delle prove, delle presunzioni, e del giuramento, che sono accessioni di tutte le forte di obblighi, e che più fermi li rendono. E quantunque le prove e'l giuramento servono altresì ad annullare gli obblighi, nondimeno questa materia che non deve esser trattata in diversi luoghi, deve essere collocata nel primo in cui la sua situazione naturalmente cada. Si metterà parimente nel numero delle accessioni, che rendono più fermi gli obblighi, il possesso e le prescrizioni, che confermano i diritti che si acquistano per mezzo di convenzioni e di altri titoli. E sebbene le prescrizioni abbiano ancora l'effetto di annullare gli obblighi, è natural cosa di allogarle in questo luogo per quella stessa ragione, per la quale vi si pongono le prove.

Il quarto ed ultimo libro della Prima Parte farà delle accessioni, le quali diminuiscono, cambiano o annullano gli obblighi, e conterrà le materie che hanno questo carattere, come i pagamenti, le compensazioni, le novazioni, le delegazioni, le rescissioni, e le restituzioni in intero.

V. Divisione delle materie della prima parte in quattro Libri.

VI. Primo Libro degli obblighi che nascono da convenzioni.

VII. Secondo Libro degli obblighi senza convenzione.

VIII. Terzo Libro delle accessioni che accrescono o confermano gli obblighi.

IX. Quarto Libro delle accessioni che li diminuiscono, o gli annullano.

X. Materie del secondo Libro.

XI. Materie del terzo Libro.

XIII. Materie del quarto Libro.

**XIV.** *Seconda parte che è delle successioni.* La Seconda Parte, che deve essere delle Successioni, comprende un numero troppo grande di materie, e troppo differenti, perchè si possa dividere in cinque libri.

**XV.** *Divisione delle materie della seconda parte in cinque Libri.* Per concepire l'ordine di questi cinque libri, bisogna considerare che vi sono due maniere di succedere; l'una delle successioni, le quali chiamansi legittime, cioè a dire regolate dalle leggi, per le quali passano i beni di coloro che muojono alle persone da esse leggi chiamate; e l'altra delle successioni testamentarie, che fanno passare i beni a coloro, i quali possono essere istituiti eredi in testamento.

**XVI.** *Primo Libro delle materie comuni alle successioni legittime, e testamentarie.* E perchè vi sono alcune materie comuni ed alle successioni legittime, ed alle successioni testamentarie; queste materie, dovendo precedere, saranno comprese nel primo libro, che sarà seguito dal secondo, ove si spiegheranno le successioni testamentarie.

E accadendo spesso, che le persone le quali istituiscono degli eredi, o puranche quelle stesse che non ne vogliono altri fuori di que' del loro sangue, non lascino tutti i loro beni a' loro eredi, ma fanno delle donazioni particolari ad altre persone ne' testamenti, ne' codicilli, o in altre disposizioni a motivo di morte; queste forte di disposizioni faranno il soggetto del quarto libro.

E' finalmente perchè le leggi hanno aggiunto alla libertà di fare degli eredi e de' legatarij, anche quelle delle sostituzioni e de' fedecommissi, per cui si chiama un secondo successore nel luogo del primo erede o del primo legatario, questa materia delle sostituzioni e de' fedecommissi farà il soggetto del quinto libro.

**XVII.** *Secondo Libro delle successioni legittime.* Il primo di questi cinque libri, il quale sarà delle successioni in generale, conterrà le materie comuni alle due specie delle successioni, come sono gli obblighi annessi alla qualità d'erede, il beneficio dell'inventario, come si acquiti una eredità, o come vi si rinunzi, le divisioni della eredità tra i coeredi.

**XVIII.** *Terzo Libro delle successioni testamentarie.* Il secondo libro, che sarà delle successioni legittime, spiegherà l'ordine delle successioni, e come vi sono chiamati i figli e gli altri discendenti, i padri, le madri, e gli ascendenti, i fratelli, le sorelle e gli altri collaterali. Queste successioni legittime chiamansi ancora successioni *ab intestato*, la qual voce è particolarmente usata nel diritto scritto, perchè gli eredi legittimi, cioè gli eredi dello stesso sangue, allora vi succedono, quando non vi sia testamento, ciò che non bisogna intendere di quelle persone cui è dovuta la legittima.

**XIX.** *Quarto Libro de' Legati e delle donazioni causa mortis.* Il terzo libro, che sarà delle successioni testamentarie, conterrà le materie che riguardano i testamenti, le loro formalità, la diseredazione, i testamenti inofficiosi, la legittima, le disposizioni di coloro che sien passati a seconde nozze.

**XX.** *Quinto Libro delle sostituzioni e de' fedecommissi.* Il quarto libro farà de' legati e di altre disposizioni a cagion di morte, e vi si tratterà de' codicilli, delle donazioni a cagion di morte, e de' legati.

Il quinto libro comprenderà le materie che riguardano le diverse specie di sostituzioni, e di fedecommissi.

Tutte queste diverse materie, delle quali si è fatto il piano, saranno trattate in questo Libro delle Leggi Civili. Non ci siamo distesi a spiegare partitamente la natura delle medesime, perchè si spiegherà in ciascheduna d'esse, e sul principio di ogni titolo, quanto sarà necessario di saperne prima di leggerne le regole. Non ci siamo neppure fermati a rendere ragione dell'ordine, che si è dato in particolare alle materie di ciaschedun libro. Si è procurato di ordinarle per diversi riguardi, o secondo che la lor natura può farne la concatenazione, o secondo si è giudicato necessario che le une precedano le altre per farle meglio capire.

**XXI.** *Materie del primo Libro.* Così per esempio, nel primo libro della Prima Parte, dove sono spiegate le

**XXII.** *Materie del secondo Libro.* diver-



diverse forte di convenzioni, dopo il titolo delle convenzioni in generale, si è collocato quello del contratto della vendita, perchè di tutte le convenzioni niuna comprende un così gran dettaglio quanto la vendita, e perchè le regole di questo contratto convengono a molte altre convenzioni, e danno molta facilità per l'intelligenza di altre materie. Così per altre simili considerazioni si sono ordinate tutte le materie; ma farebbe una inutile lunghezza il rendere ragione sopra ciascuna della situazione che l'è stata data. Si osserverà solamente che sebbene l'ipoteca potesse esser posta nel numero delle convenzioni, a motivo che per l'ordinario il diritto dell'ipoteca si acquista per convenzione, nondimeno si è dovuto mettere questa materia in un'altro luogo, perchè l'ipoteca non è giammai una prima convenzione ed un obbligo principale, ma ella è sempre un accessorio di qualche altro obbligo, ed anche di que' che non nascono da convenzione, come di que' de' tutori e de' curatori ed altri parimente, in cui ella s'acquista per forza di diritto. Così questa materia ha naturalmente il suo ordine nel terzo libro; e queste stesse ragioni ci hanno obbligato a collocare nel medesimo luogo la materia delle cauzioni, e quella delle obbligazioni in solido.

Uopo è finalmente di osservare, che oltre le materie le quali debbono essere trattate in questo libro, secondo il piano che fatto ne abbiamo, ve ne ha delle altre e del Diritto Romano e del nostro uso, che sembran per questo motivo dovervi esser comprese, come sono le materie fiscali, e municipali, le materie criminali, l'ordine giudiziario, i doveri de' Giudici. Ma perchè queste materie sono regolate dalle Ordinanze e sono del Diritto pubblico, non si è dovuto qui mischiarle. E perchè vi sono nel Diritto Romano molte regole essenziali di queste materie, le quali essendo naturali sono di nostro uso, ma non si trovano nelle Ordinanze, se ne potrà fare un altro libro separato. E si può intanto dinotar qui il luogo dovuto a queste materie, ed a quelle parimente delle nostre costumanze che sono ignote nel Diritto Romano.

Tutte queste materie del Diritto pubblico debbono essere precedute da quelle che saranno spiegate in questo Libro. Poichè, oltre al supporre molte regole che quivi saranno spiegate, è cosa naturale che rapportandosi il Diritto pubblico a' particolari, le materie che riguardano i particolari precedano quelle che sono del Diritto pubblico; e per questi motivi probabilmente nel Diritto Romano le materie fiscali e municipali, e le materie criminali sono state collocate dopo tutte le altre. Così dopo le materie di questo Libro si possono collocare quelle materie fiscali e municipali che riguardano i diritti del Principe, e l' buon governo delle Città, quelle che riguardano le Università, e gli altri Corpi e comunità, e le materie criminali. In quanto poi all' ordine giudiziario che comprende le proceffure civili e criminali, le funzioni e doveri de' Giudici, essendo questa una materia che si riferisce a tutte le altre, sembra di dover occupare l'ultimo luogo.

Per quel che riguarda le materie che sono proprie delle nostre Consuetudini, come sono i Feudi, il retratto per ragion di parentela, la *guardia nobile o cittadinesca*, la comunità de' beni tra il marito e la moglie, le istituzioni per via di contratto, la proibizione di disporre per causa di morte di una parte de' beni in pregiudizio degli eredi consanguinei, le rinuncie delle donne alle successioni, e tutto ciò che le nostre Consuetudini hanno di particolare per le successioni, per le donazioni e per altre materie; non è necessario di segnarne il sito, posciachè è facile di giudicare che queste materie si riferiscono o alle obbligazioni o alle successioni. Così, i Feudi sono stati nella loro origine convenzioni tra il Signore

XXIII.  
Materie  
del terzo  
Libro.

XXIV.  
Materie  
del quarto  
Libro.

XXV.  
Materie  
del quinto  
Libro.

XXVI.  
Conclusione di questo piano delle materie, ragioni dell'ordine che vi si è seguito.

XXVII.  
Osservazioni sulle materie che non sono di questo disegno.

## TRATTATO DELLE LEGGI.

è l'vaffallo. Così il retratto per ragion di parentela è una conseguenza del contratto di vendita. Così la guardia nobile o cittadinesca è una specie di usufrutto congiunto alla tutela. Così la comunità de' beni tra il marito e la moglie, e l'dotario o sia antifato, sono convenzioni o espresse o tacite che hanno la loro connessione colla materia delle doti. Così le istituzioni per via di contratto formano una materia composta della natura de' testamenti e di quella delle convenzioni, e che riceve le sue regole da queste due qualità. Così ciascheduna di tutte le altre materie delle Consuetudini ha il suo sito convenevole, ed è facile di riconoscerne l'ordine nel piano che si è spiegato. (14)

*Fine del Trattato delle Leggi.*

(14) Nelle poche note, che io feci in questo Trattato, ebbi disegno di accennar soltanto alcune notizie del Diritto Napoletano, le quali servissero di compendiosi avvertimenti circa quelle materie, che l'illustre Autore propose per esemplificar le regole. E tanto mi convenne di fare per non dipartirmi dal suo istituto. Saranno perciò da me più a disteso esposte le determinazioni delle nostre leg-

gi scritte, e consuetudinarie nelle note, che situerò a' propri luoghi nella seguente Opera grande delle Leggi Civili secondo il loro ordine naturale; e procurerò di additare non solamente le disposizioni medesime, ma eziandio le varie occasioni, che le produssero, acciocchè se ne possa ben comprender lo spirito, e l'uso.

---

L E  
L E G G I C I V I L I  
N E L L O R O R D I N E N A T U R A L E

---

L I B R O P R E L I M I N A R E .

*Nel quale trattasi delle Regole del Diritto in generale, delle Persone, e delle Cose.*

**S**ì è dato a questo libro il nome di preliminare, perchè egli contiene tre sorte di materie, le quali comuni essendo a tutte le altre, e necessarie per ben intenderle, le debbono precedere. Ed inoltre le materie di questo libro sono come i primi elementi del Diritto, imperocchè prima di venire al particolar divisamento delle regole, uopo è anticipatamente conoscere le specie e la natura di queste regole, ed i modi di ben comprenderle e bene applicarle; e ciò farà la materia del primo titolo di questo libro. *Materie di questo libro.*

E perchè in tutto il dettaglio delle materie del diritto e delle loro leggi bisogna considerarle sempre le persone, alle quali queste materie e queste leggi si rapportano, come ancora perchè vi sono in tutte le persone alcune qualità, secondo le quali le leggi civili le considerano e le distinguono, e che hanno una particolare relazione a tutte le materie del Diritto; queste qualità e queste distinzioni di persone, faranno la materia del secondo titolo di questo libro. Il terzo poi conterrà le maniere nelle quali le leggi considerano e distinguono le diverse sorte di cose, per le qualità relative all'uso ed al commercio che le persone ne fanno, e giusta le quali questi usi e questi commercj entrano nell'ordine dalle Leggi civili regolato.

---

T I T O L O I .

*Delle Regole del Diritto in generale.*

**L**e regole che faranno in questo titolo spiegate, riguardano in generale la natura, l'uso e l'interpretazione delle Leggi; e perchè queste regole sono a tutte le materie comuni, e di un uso frequentissimo, non bisognerà contentarsi di farne una sola e semplice lettura, ma farà anzi utile il rileggerle di tempo in tempo, e nelle occasioni consultarle. Si potrà altresì a questa lettura congiugnere quella del Capo 11. e 12. del Trattato delle Leggi. *Materie di questo titolo.*

SE-

## S E Z I O N E I.

*Delle diverse sorte di regole, e della loro natura.*

*Dell' idee  
che danno  
le parole  
di leggi e  
di regole.*

**S**'Intende comunemente per queste voci di *leggi* e di *regole*, ciò ch'è giusto; ciò che vien ordinato, ciò che viene regolato. E bisogna soltanto osservare, che dovendo le leggi essere scritte, affinchè lo scritto fassi il senso della legge, e determini lo spirito alla giusta idea di ciò che viene regolato, onde non sia libero a chicchessia di formar la legge a quel modo in cui egli l'intenderebbe; si possono perciò distinguere due idee, che abbraccia la parola di *legge* e quella di *regola*. L'una è l'idea di ciò che si concepisce esser giusto, quantunque non si faccia riflessione su i termini della legge; e l'altra è l'idea de' termini della legge: e giusta questa seconda idea la *regola* o sia la *legge* vien detta l'*espressione del Legislatore*.

Faremo noi indistintamente uso della parola di *leggi*, e di quella di *regole* nell' uno e nell' altro di questi due sensi, sì in questo libro preliminare, come in tutto il seguito, secondo l'occasione porterà. Imperciocchè vi sono molte leggi scritte, siccome sono le leggi arbitrarie; e vi sono molte regole naturali dell'equità, che non sono scritte.

Dopo tutto quello che detto abbiamo delle leggi e delle regole nel *Trattato delle Leggi*, non è necessario di definire di nuovo cosa sia legge, e cosa sia regola. Ma ci basterà di dare l'idea delle regole del Diritto, intendendo per queste le regole scritte: giacchè nella cognizione delle regole, che si ritrovano scritte, consiste tutta la scienza e tutto lo studio delle Leggi.

## S O M M A R J.

1. *Definizione delle regole.*
2. *Due sorte di regole, le naturali, e le arbitrarie.*
3. *Quali sieno le regole naturali.*
4. *Quali sieno le regole arbitrarie.*
5. *Altra divisione delle regole.*
6. *Due maniere d'abusare delle regole.*
7. *L'eccezioni sono regole.*
8. *Due sorte di eccezioni.*
9. *Le leggi debbono essere manifestate e conosciute.*
10. *Due sorte di leggi arbitrarie, le leggi scritte, e le Consuetudini.*
11. *Fondamento dell'autorità delle Consuetudini.*
12. *Le leggi naturali regolano il passato, e l'avvenire.*
13. *Le leggi arbitrarie regolano solamente l'avvenire.*
14. *Effetti delle nuove leggi in riguardo al passato.*
15. *Altro effetto delle nuove leggi in riguardo al passato.*
16. *Del tempo, in cui le nuove leggi cominciano ad essere osservate.*
17. *Due maniere, colle quali le leggi si aboliscono.*
18. *Diversi effetti delle leggi.*

19. Le leggi reprimono ciò, ch'è fatto per eludere le loro disposizioni.  
 20. Le leggi annullano e reprimono ciò, ch'è fatto contro le loro proibizioni.  
 21. Le leggi sono generali, e non per un solo caso, o per una sola persona.  
 22. Conseguenza della regola precedente.  
 23. L'equità è la Legge universale.

I. LE regole del Diritto sono espressioni brevi e chiare di ciò, che richiede la giustizia ne' diversi casi: ed ogni regola ha il suo uso per que' casi a' quali la sua disposizione si può rapportare. Così per esempio molte volte accade, che l'acquirente sia spogliato di ciò che compra, o ch'egli sia turbato da coloro, i quali pretendono esserne i padroni, o avervi qualche altro diritto. E la giustizia comune a tutte queste sorte di casi, per la quale si obbliga il venditore a tener lontano dalla cosa da lui venduta ogni evizione ed ogni altro turbamento, è compresa ne' termini di questa regola: Che ogni venditore sia tenuto a garantire la roba venduta (a).

1. Definizione delle regole.

II. Le leggi, o le regole sono di due maniere, l'una di quelle, che sono del diritto naturale e dell'equità, e l'altra di quelle, che sono del diritto positivo, le quali con altro nome appellansi leggi umane ed arbitrarie, perchè gli uomini le hanno stabilite (b). Così è una regola del diritto naturale, che una donazione possa essere revocata per l'ingratitude del donatario; ed è una regola del diritto positivo, che le donazioni tra vivi debbano essere scritte e registrate.

2. Due sorte di regole, le naturali, e le arbitrarie.

III. Le regole del diritto naturale sono quelle, che Iddio ha egli stesso stabilite, e le insegna agli uomini mediante il lume della ragione. Queste leggi hanno una immutabil giustizia, la quale è sempre e dappertutto la stessa; nè possono, o che si trovino scritte o no, da veruna autorità umana essere abolite, o in menoma parte cangiate. Così la regola, che obbliga il depositario a conservare, ed a rendere il deposito; quella, che obbliga ad aver cura della cosa presa in prestito, e le altre somiglianti, sono regole naturali ed immutabili, che dappertutto si osservano (c).

3. Quali sono le regole naturali.

IV. Le regole arbitrarie son tutte quelle, le quali dagli uomini sono state stabilite, e che senza offendere l'equità naturale, possono disporre di una maniera, o di una altra totalmente differente. Così per esempio, si poteva stabilire, o non instabilire l'uso de' Feudi. Così si potevano regolare le prescrizioni a più lungo o più breve tempo, ed i testimoni di un testamento ad un maggiore o ad un minore numero. E da questa diversità dalla natura non fissata deriva, che queste

4. Quali sono le regole arbitrarie.

Tom. I.

K

leg-

(a) Regula est quæ rem quæ est breviter enarrat. l. 1. ff. de reg. jur. ex jure quod est regula fiat. Per regulam igitur brevis rerum narratio traditur. d. ff. Rei appellatione & cause, & jura continentur. l. 23. ff. de verb. sign.

naturale. Altero modo, quod omnibus aut pluribus in quaque civitate utile est, ut est jus civile, nec minus jus recte appellatur in civitate nostra, jus honorarium. l. 11. ff. de just. & jur. V. il Capitolo II. del Trattato delle leggi.

(b) Omnes populi, qui legibus & moribus reguntur, partim suo proprio, partim communi omnium hominum jure utuntur. Nam quod quisque populus ipse sibi jus constituit; id ipsius proprium civitatis est. l. 9. ff. de just. & jur. Quod vero naturalis ratio inter omnes homines constituit, id apud omnes paræque custoditur. d. l. 9. Jus pluribus modis dicitur. Uno modo cum id, quod semper æquum ac bonum est, jus dicitur, ut jus

(c) Naturalia jura, quæ apud omnes gentes paræque observantur, divina quadam providentia constituta, semper firma atque immutabilia permanent. §. 11. inst. de jur. nat. gent. & civ. Quod naturalis ratio inter omnes homines constituit. l. 9. ff. de just. & jur. id quod, semper æquum ac bonum est, jus dicitur, ut est, jus naturale. l. 11. eod. Civilis ratio naturalia jura corrumpere non potest. l. 8. ff. de cap. min.

leggi hanno la loro autorità nel regolamento arbitrario fatto dal Legislatore, il quale le ha stabilite, e sono per conseguenza a cambiamenti sottoposte (d).

5. Altra  
divisione  
delle rego-  
le.

V. Le regole del diritto o naturali, o arbitrarie, sono di tre specie. Talune sono generali, che convengono a tutte le materie; altre sono comuni a molte materie, ma non già a tutte: e molte sono appropriate ad una, e non hanno alcun rapporto alle altre. Queste regole, per esempio, dell'equità naturale; che non bisogna far torto ad alcuno, che bisogna rendere a ciascuno ciò che gli appartiene, sono generali, e si stendono a ogni sorta di materie. Questa regola, che le convenzioni tengano luogo di leggi, è comune a più materie, convenendo a tutte le specie di contratti, di convenzioni, di patti; ma non conviene già a testamenti, nè a molte altre materie. E la regola della rescissione delle vendite a cagione della lesione di più della metà del giusto prezzo, è una regola propria del contratto di vendita (e). Così nell'uso ed applicazione delle regole, bisogna in ciascuna discernere tanto i suoi limiti, quanto la sua estensione.

6. Due  
maniere d'  
avviare  
delle re-  
gole.

VI. Tutte queste regole cessano di avere il loro effetto, non solamente se si applichino fuor de' loro limiti, ed alle materie, a cui elleno non si rapportano affatto; ma eziandio allorchè nelle loro materie si svolgano ad un'applicazione falsa o viziosa, contraria al di loro spirito. Così la regola della rescissione delle vendite a cagione della lesione oltre la metà del giusto prezzo, sarebbe malamente applicata ad una vendita fatta per qualche accomodamento in una transazione (f).

7. Le ec-  
cezioni so-  
no regole.

VII. Le eccezioni sono regole, che limitano l'estensione delle altre, disponendo altrimenti per particolari considerazioni, le quali rendono giusto, o ingiusto ciò che al contrario la regola intesa senza eccezione renderebbe o ingiusto, o giusto. Così, per esempio, la regola generale di poterli fare ogni sorte di convenzioni, è limitata dalla regola, che proibisce quelle, le quali offendono l'equità ed i buoni costumi. Così la proibizione di alienare le cose sacre è ristretta dalla regola, che permette di venderle per cagioni necessarie, ed osservando le formalità prescritte (g).

8. Due  
sorte di  
eccezioni.

VIII. Le eccezioni egualmente che le regole son di due generi. Altre sono del diritto naturale, ed altre del diritto positivo, come vedesi dagli esempj dell'articolo precedente e da tutte le altre eccezioni, ciascuna delle quali è o dell'una, o dell'altra di queste due specie (h).

9. Le leg-  
gi debbo-  
no essere  
manifeste  
e cono-  
sciute.

IX. Tutte le regole debbono essere o conosciute, o talmente esposte alla conoscenza di ciascheduno, che niuno possa impunemente contravvenirvi sotto pretesto d'ignorarle. Così essendo le regole naturali verità immutabili, la di cui conoscenza è essenziale alla ragione, nessuno può dire di averle ignorate, come non può dire che gli manca il lume della ragione, che le fa conoscere. Ma le leggi arbitrarie

(d) Ea verò quæ ipsa sibi quæque civitas constituit, sæpe mutari solent. §. 11. *inst. de jur. nat. gent. & civ.*

(e) *Esempj delle regole generali.* Juris præcepta sunt hæc, honeste vivere, alterum non lædere, jus suum cuique tribuere. l. 10. §. 1. *ff. de just. & jure.* §. 2. *inst. cod. Esempio delle regole comuni a più materie.* Contractus legem ex conventionione accipiunt l. 1. §. 6. *ff. de pos. Per le regole particolari ciascun titolo ha le sue.* v. l. 2. *Cod. de resc. vend.*

(f) Simul cum aliquo viriata est (regula) perdit officium suum. l. 1. in *ff. de reg. jur.*

(g) Quid tam congruum fideri humanæ, quam

ea quæ inter eos placuerunt, servare. l. 1. *ff. de pact.*

Omnia quæ contra bonos mores, vel in pactum, vel in stipulationem deducuntur, nullius momenti sunt. l. 4. *C. de inut. stip.* l. 7. §. 7. *ff. de pact.* l. 6. *Cod. eod.* Sancimus nemini licere sacrilissima arque arcana vasa, vel vestes, ceteraque donaria, quæ ad divinam religionem necessaria sunt. . . . vel ad venditionem, vel hypothecam, vel pignus trahere. . . . excepta causa captivitatibus & famis l. 11. *C. de sacro-Sanct. Eccl.* v. l. 24. & *auth. hoc jus eod.*

(h) Questa è una conseguenza dell'articolo precedente e del secondo di questa Sezione.

trarie non hanno il loro effetto, se non dopo che il Legislatore abbia fatto tutto il possibile per farle conoscere; il che si ottiene con adoperare tutti i mezzi soliti praticarsi nella pubblicazione di queste sorte di leggi; e dopo che elleno sono pubblicate si tengono per conosciute da ognuno, obbligando tanto coloro, che pretendessero ignorarle, quanto quei che le fanno (i).

X. Le leggi arbitrarie sono di due sorte. L'una è di quelle, che nella loro origine sono state stabilite, scritte, e pubblicate da quei che n'avevano l'autorità, come sono in Francia le Ordinanze de' Re; e l'altra di quelle, delle quali non apparisce l'origine e l'primiero stabilimento, ma si trovano ricevute per l'approvazione universale, e per l'uso immemorabile, che il popolo ne ha fatto; e queste leggi o regole sono chiamate Consuetudini (l).

XI. Le Consuetudini ricevono la loro autorità dal consenso universale del popolo che le ha adottate, allorchè l'autorità è tra le mani del popolo, come nelle Repubbliche. Ma negli Stati sottoposti ad un Sovrano le Consuetudini non si stabiliscono, nè si affidano in forma di legge, se non per la di lui autorità. Così in Francia i Re hanno fatto decretare, e ridurre in iscritto, ed hanno confermate per leggi tutte le Consuetudini, conservando alle Provincie le leggi, ch'esse tengono o dall'antico consenso de' popoli, che le abitavano, o da' Principi, che vi dominavano (m). (L)

10. Due sorte di leggi arbitrarie, le leggi scritte, e le consuetudini.

11. Fondamento dell'autorità delle consuetudini.

## K 2

## XII.

(i) Leges sacratissimæ, quæ constringunt hominum vitas, intelligi ab omnibus debent, ut universi præscripto earum manifestius cognito, vel inhibita decident, vel permittita sectentur l. 9. Cod. de Legib.

Constitutiones Principum nec ignorare, quamquam, nec dissimulare permittimus. l. 12. Cod. de jur. & fact. ign.

Omnes vero populi legibus tam a nobis promulgatis, quam compositis reguntur. §. 1. in fin. promem. inst.

Nec in ea re rusticitati venia præbetur, cum naturali ratione honor. hujusmodi personis debeatur. l. 2. C. de in jus voc.

(l) Constat autem jus nostrum quo vivimus, aut scriptum, aut sine scripto, ut apud Græcos, τὸν νόμον οἱ μὲ ἐγγράφοι, οἱ δὲ ἄγραφοι. i. e. legum alia sunt scripta, alia non scripta. Scriptum autem jus est lex, plebiscitum, senatusconsultum, Principum placita, Magistratuum edicta, responsa prudentum. §. 3. inst. de jur. nat. gent. & civili.

Sine scripto jus venit, quod usus approbavit. Nam diuturni mores, consensus utentium comprobati, legem imitantur. §. 9. eod.

(m) Id custodiri oportet, quod moribus & consuetudine inductum est. l. 32. ff. de legib. inveterata consuetudo pro lege, non immerito, custoditur. Nam cum ipsæ leges, nulla alia ex causa nos teneant, quam quod judicio populi recepta sunt: merito & ea quæ sine ullo scripto populus probavit tenebunt omnes. Nam, quid interest suffragio populus voluntatem suam declaret, an rebus ipsis & factis? d. l. 32. §. 1. ff. de legib. Tam conditor, quam interpret legum solus Impe-

rator juste existimabitur: nihil hæc lege derogante veteris juris conditoribus, quia & eis hoc majestas imperialis permittit l. ult. in fin. cod. de leg. & consl. prin. Communis reipublicæ sponso. l. 1. & l. 2. ff. de legib.

Sebbene queste ultime parole riguardano le leggi e non le consuetudini, convengono tuttavia alle consuetudini egualmente e forse più che alle leggi. Vedere l'Ordinanza di Carlo VII. del 1453. art. 125. e di Luigi XII. del 1510. art. 49. per compilare le Consuetudini.

(i) Non fu differente tra noi da quella, che accenna il dotto Autore, la origine dell'autorità legale delle Consuetudini di Napoli. Introdotte esse dall'uso tra' Cittadini abitanti nella Città; e suo Distretto, si osservavano a' tempi di Carlo II. di Angiò; e ritrovavansi registrate in varie Copie senza ordine, e metodica concatenazione. In occorrenza di litigi si allegavano ne' Tribunali; ma sia per malizia di coloro, che le conservavano, sia per errore de' Copisti scorgevasi vario il loro tenore; e quindi avveniva, che dall'incertezza, in cui cadevano i Giudici, sentivan. grandanno i litiganti. Di qui fu, che i Cittadini Napoletani ricorsero a Carlo II, e il supplicarono, che scegliesse uomini savj e probi, i quali maturament' esaminassero le Consuetudini, e le registrassero in un Corpo. Ne affidò quel Principe questa cura gelosa a Filippo Minutolo allora Arcivescovo di Napoli, il quale in tempo del suo Vicariato del Regno per l'assenza di Carlo I. avea lodevolmente di-

12. Le leggi naturali avendo sempre la stessa giustizia, e la stessa autorità, regolano egualmente tutto l'avvenire, e riguardo al passato tutto ciò che può esserle restato indeciso (n).

XIII. Sebbene la giustizia delle leggi arbitrarie sia fondata sul pubblico vantaggio, e sull'equità de' motivi, che vi dan luogo, nondimeno perchè non hanno la loro autorità dalla sola potestà del Legislatore, il quale stabilisce quel che osservar si dee, nè hanno il loro effetto, se non se dopo essere state pubblicate per renderle note; regolano perciò il solo avvenire, senza riguardare il passato (o).

13. Le leggi arbitrarie regolano il passato, e l'avvenire.

XIV. Le liti, che si trovano pendenti e non ancor decise, allorchè sopravvengono nuove leggi, si giudicano a tenore delle disposizioni delle leggi precedenti; purchè però a riguardo di certi particolari motivi le nuove leggi non comandino espressamente, che le loro disposizioni abbian luogo anche per lo passato; o che senza questa espressione, debbano servire di regola al passato, come se queste leggi altro non facessero, che ristabilire una legge antica, o una regola dell'equità naturale, di cui qualche abuso avesse alterato l'uso; o quando regolassero quistioni, per le quali non vi fusse alcuna legge o consuetudine. Così, per esempio, allorchè il Re ordinò, che il prezzo degli officj si distribuisse per via d'ipoteche, questa

14. Effetto delle nuove leggi in riguardo al passato.

disimpegnata la carica di primo Consigliere. Diede l'Arcivescovo cominciamento alla grande Opera, assistito da dodesi uomini i più probi, e più intratti de' costumi della lor Patria: ed a costoro per ordine del medesimo Sovrano vi si aggiunsero altri soggetti destinati dalla Università, i quali ricercarono le più vere, più antiche, più concordi Consuetudini, e più approvate ne' giudizi. Così presentaronsi a Carlo II.; da cui si fecero rivedere dal celebre Bartolomeo de Capua suo Protonotario; il quale avendo tolte alcune cose, aggiunte alcune altre; ed alcune in miglior modo dichiarate, le dettò in quello stile, nel quale oggi si leggono. Dopo di che furono con Regal Costituzione confermate, con ordine penale di non doverne allegare altre in giudizio: il che avvenne nel 1306, morto già l'Arcivescovo Minutolo. Ci è conservata tutta questa notizia nel Proemio delle Consuetudini; sopra di cui mossero i Comentatori tante inutili quistioni, che lungo sarebbe il solamente accennarle. *Sebastiano di Napoli*, detto volgarmente *Napodano*, dopo non più che quarantacinque anni d'acch'erano state pubblicate, ne scrisse un Commentario, ed acquistò tanta riputazione presso molti Dottori, che si ebbe quasi per legge ogni sua proposizione a somiglianza delle Consuetudini da lui comentate. Se questa vantaggiosa opinione abbia giusto e ragione-

vole fondamento io no l' decido. Rammento solo, che uomini dotti e cordati del secol nostro riconobbero nel Comento di *Napodano* più franchezza, che giudizio, e confusioni piuttosto, che schiarimenti. Basta por mente alla prima quistione, che fuscitò in comentando il *Proemio*, cioè, se le Consuetudini essendo state approvate e confermate dal Re, aveano forza di legge. Un Dottore, a cui mancava la prima nozione degl' immanenti diritti della Maestà Somma, non potea contribuir gran fatto colle sue idee a formar tegole d'interpretazione. E stupisco che il *Presidente De Franckis*, uomo di non mediocre levatura, siasi addossata la pena di esaminar questa ridicola quistione per poi coll' autorità di *Napodano* adottare sentimento affirmativo, *Decis. 517 n. 11.* Son dunque per effetto della Sovrana Autorità le Consuetudini in *Napoli*, e nel suo Distretto altrettante Leggi, che obbligano indistintamente chiunque vi abita, e possiede beni.

(n) Sed naturalia quidem jura quæ apud omnes gentes peræque observantur, divina quadam providentia constituta, semper firma, æque immutabilia permanent §. 11. *inst. de jur. nat. gens. & civ. id quod semper æquum ac bonum est. l. 1. ff. de justit. & jur.*

(o) Leges & constitutiones futuris certum est dare formam negotiis, non ad facta præterita revocari l. 7. *C. de legib.*



legge servì di regola per le liti, ch'erano indecise in quelle Provincie, dove non vi era consuetudine in contrario, che servisse di regola (p).

XV. Poichè le leggi nuove regolano l'avvenire, possono secondo il bisogno mutare le conseguenze, che doveano avere le leggi precedenti. Ma ciò deve esser sempre senza violare il diritto acquistato da certe persone. Così per esempio prima dell'Ordinanza di Orleans, si potevano fare delle sostituzioni in molti gradi fino all'infinito, laddove questa ristrinse le sostituzioni da farsi per l'avvenire a due gradi oltre l'istituzione dell'erede. Ma perchè quest'Ordinanza non faceva cessare per l'avvenire l'effetto delle sostituzioni già prima fatte, l'Ordinanza di Moulins ridusse al quarto grado, oltre l'istituzione, le sostituzioni fatte prima dell'Ordinanza di Orleans; eccettuando nel tempo stesso le sostituzioni, il di cui diritto fosse già provenuto ed acquistato, quantunque fosse oltre il quarto grado (q).

XVI. Le leggi arbitrarie cominciano ad avere il loro effetto per l'avvenire, o dal tempo della loro pubblicazione, o solamente dopo il termine che assegnano. Così alcune leggi, che fanno de' cambiamenti, la di cui pronta esecuzione cagionerebbe degl'inconvenienti, come la proibizione di qualche traffico, l'accrescimento o diminuzione del valore delle monete, ed altre somiglianti, lasciano durante qualche tempo le cose nel medesimo stato, in cui erano, e specificano il tempo, in cui cominceranno ad esser eseguite (r).

XVII. Le leggi arbitrarie o stabilite da qualche Legislatore, o da qualche consuetudine, possono esser abolite, o cangiate in due maniere, o per una legge espressa, che le abroghi, o vi faccia qualche cambiamento, o per un lungo uso, che le cambj, o le abolisca (s).

XVIII. L'uso, e l'autorità di tutte le leggi, sì naturali, che arbitrarie, consiste ad ordinarle, proibire, permettere, e punire (t).

XIX. Le leggi reprimono e puniscono non solamente ciò che offende evidentemente il senso delle loro parole, ma ancora tutto ciò, che sembrando non aver niente di contrario alle parole, offendesse direttamente o indirettamente la loro intenzione, e tutto ciò, che fosse fatto in frode della legge, e ad oggetto di eluder-

(p) *Leges & constitutiones futuris certum est dare formam negotiis, non ad facta prætere. ira revocari, nisi nominatim & de præterito tempore, & adhuc pendentibus negotiis cautum sit. l. 7. C. de regiv. & const. princ. l. 7. C. de nat. lib. Sancimus nemini licere sacratissima atque arcana vasa, vel vestes, cæteraque donaria, quæ ad divinam religionem necessaria sunt; cum etiam veteres leges ea quæ juris divini sunt, humanis nexibus non illigari sanxerint, vel ad venditionem, vel hypothecam, vel pignus trahere; sed ab his qui hæc suscipere ausi fuerint, modis omnibus vindicari. Hoc obtinente, non solum in futuris negotiis, sed etiam iudiciis pendentiibus l. 21. C. de Sacro-Sanct. Eccl. l. 23. in f. eod.*

Quicumque administrationem, in hac florentissima urbe gerunt, emere quidem mobiles res, vel immobiles, vel domos extruere, non aliter possunt, nisi specialem nostri numinis, hoc eis permittem, divinam reservationem meruerint. . . . *Que etiam ad præscripta negotia referri sancimus. Nisi transactionibus vel iudicationibus loquar sint. l. un. C. de*

*const. jud. Quoniam inter alias Captiones præcipue commissoriae pignorum, legis crescit asperitas . . . . Si quis igitur tali contractu laborat, hac sanctione respicit. Que cum præteritis præsentia quoque repellit, & futura prohibet. l. ult. C. de pact. pign. & de lege com. in pign.*

(q) *Futuris certum est dare formam negotiis. l. C. de legib.*

Vedere l'Ordinanza d'Orleans art. 59, e quella di Moulins art. 57.

(r) *È questa una conseguenza delle regole precedenti, ed un effetto naturale dell'autorità e della prudenza del Legislatore.*

(s) *Mutari solent, vel tacito consensu populi, vel alia potestea lege lata. §. 11. de jur. nat. gent. & civ. rectissime etiam illud receptum est, ut leges non solum suffragio Legislatoris, sed etiam tacito consensu omnium per desuerudinem abrogentur. l. 32. in f. ff. de legib.*

(t) *Legis virtus hæc est, imperare, vetare, permettere, punire. l. 7. ff. de legib.*

15. *Altro effetto delle nuove leggi in riguardo al passato.*

16. *Il tempo, in cui le leggi nuove cominciano ad esser osservate.*

17. *Due maniere. colle quali le leggi si aboliscono.*

18. *Diversi effetti delle leggi.*

19. *Le leggi reprimono ciò, ch'è fatto per eludere le loro disposizioni.*

derla (u). Così le leggi, che proibiscono di far donazioni o legati in favore di certe persone, annullano le disposizioni fatte a profitto d'altre persone frammazzate per far passare la liberalità a coloro, a' quali è vietato potersi donare.

20. Le leggi annullano, o reprimono ciò ch'è fatto contro le loro proibizioni.

XX. Se una legge proibisca o in generale a tutte le persone, o in particolare a qualche genere di persone, certe convenzioni o certi traffichi, ovvero faccia altre proibizioni qualunque si sieno, tutto ciò che farà fatto contro le sue proibizioni con tutte le conseguenze, sarà o annullato, o represso, secondo la qualità delle proibizioni e della contravvenzione, quando anche la legge non esprimesse affatto la pena della nullità, e lasciasse le altre pene indeterminate (x).

21. Le leggi generali, e non per un solo caso, o per una sola persona.

XXI. Le leggi non sono mai fatte per una persona particolare, nè limitate ad un caso particolare, ma son fatte per lo bene comune, ed ordinano in generale ciò ch'è più utile in quel che ordinariamente accade (y).

22. Conseguenza della regola precedente.

XXII. Riguardando le leggi in generale tutt'i casi, a' quali la loro intenzione può applicarsi, non esprimono i diversi casi in particolare: imperciocchè questo dettaglio, ch'è impossibile, farebbe anche inutile; ma comprendono generalmente tutti gli avvenimenti, a' quali la loro intenzione può servire di regola (z).

23. L'equità è la legge universale.

XXIII. Se potesse accadere qualche caso, che regolato non fusse da veruna legge espressa o scritta, avrebbe per legge i principj naturali dell'equità, la quale è una legge universale che a tutto si estende (a).

SE-

(u) Non dubium est in legem committere eum, qui verba legis amplexus, contra legis nititur voluntatem. Nec poenas incertas legibus evitabit, qui se contra juris sententiam, sava prerogativa verborum, fraudolenter excusat. l. 5. C. de legib. Contra legem facit, qui id. facit, quod lex prohibet; in fraudem vero qui salvis verbis legem, sententiam ejus circumvenit. i. 29. ff. eod. Fraus enim legi fit, ubi quod fieri noluit, fieri autem non vetuit, id fit, & quod distat *ἔντερος ἀπὸ διανομίας*. i. e. dictum a sententia, hoc distat fraus, ab eo quod contra legem fit. l. 30. eod.

(x) Nullum pactum, nullam conventionem, nullum contractum inter eos videri volumus subsecutum, qui contrahunt, lege contrahere prohibente. Quod ad omnes etiam legum interpretationes, tam veteres, quam novellas trahi generaliter imperamus. Ut legislatori, quod fieri non vult, tantum prohibuisse sufficiat, ceteraque quasi expressa, ex legis liceat voluntate colligere. Hoc est, ut ea quæ lege fieri prohibentur si fuerint facta, non solum inutilia, sed pro infectis etiam habeantur. Licet Legislator fieri prohibuerit tantum, nec specialiter dixerit, inutile esse debere, quod factum est. Sed & si quid fuerit subsecutum, ex eo, vel ob id quod interdicante lege factum est, illud quoque casum, atque inutile esse præcipimus. l. 5. C. de legib. La legge sarebbe troppo imperfetta, quando non annullasse ciò che fosse fatto contro le sue proibizioni, e se lasciasse impunita la contravvenzione. Minus quam perfecta lex est, quæ vetat aliquid fieri,

& si factum sit non rescindit. Ulp. T. 1. §. 2. v. l. 67. ff. de rit. nup.

(y) Lex est commune præceptum. l. ff. de legib. Jura non in singulas personas, sed generaliter constituuntur. l. 8. ff. de eod.

Jura conlitiui oportet, ut dixit Theophrastus, in his quæ, *ἐν τὸ πλείον, id est*, ut plurimum accidunt, non quæ *ἐκ παραλίπυ, id est*, ex inopinato. lib. 3. & seq. ff. eod. Ita quæ communiter omnibus profunt, his quæ specialiter quibusdam utilia sunt, præponimus. Novell. 39. cap. 1. V. l. art. seguente.

(z) Neque leges, neque Senatusconsulta irasci possunt, ut omnes casus, qui quandoque inciderint, comprehendantur; sed sufficit, ea quæ plerumque accidunt, contineri. l. 10. ff. de legib. Non possunt omnes articuli sigillarim aut legibus, aut Senatusconsultis comprehendi: sed cum in aliqua causa sententia eorum manifesta est, is qui jurisdictioni præest, ad similia procedere, atque ira jus dicere debet. l. 12. eod. semper quasi hoc legibus inesse credi oportet, ut ad eas quoque personas, & ad eas res pertinerent, quæ quandoque similes erunt. l. 27. eod. v. 12. C. eod. l. 32. ff. ad legem Aquiliam.

(a) Hæc æquitas suggerit, nisi jura deficiamus. l. 2. §. 5. in fin. ff. de aqua & aqua pluvi. arc.

Ratio naturalis quasi lex quædam tacita. l. 7. ff. de bon. damnat.

Sufficit firmare ex ipsa naturali justitia. l. 13. §. 7. ff. de excus. tut.

## SEZIONE II.

*Dell' uso , e dell' interpretazione delle Regole .*

**C**hiamiamo qui l'uso delle regole la maniera di applicarle alle quistioni , che si debbono giudicare ; e l'applicazione delle regole ricerca fonte , che quelle s' interpretino .

*Cagione della necessità d' interpretare le leggi .*

In due sorte di casi è necessario d'interpretare le leggi . L' uno è allorchè s' incontra in una legge qualche oscurità , ambiguità , o altro difetto di espressione ; imperciocchè allora bisogna interpretarla per iscoprire qual sia il suo vero senso . E questa specie d' interpretazione si limita all' espressione per fare intendere ciò che la legge dice . E l' altra specie riguarda il caso nel quale il senso di una legge , per quanto evidente apparisca ne' termini , condurrebbe a false conseguenze , e a decisioni ingiuste , se fosse indistintamente applicata a tutto ciò che sembra compreso nell' espressione . Imperciocchè allora l' evidenza dell' ingiustizia , che seguirebbe da questo senso apparente , obbliga a scovrire , mediante una specie d' interpretazione , non ciò che dice la legge , ma ciò ch' ella vuole , ed a giudicare dalla sua intenzione quale sia l' estensione , e quali sieno i limiti , che dee avere il suo senso . E questa maniera d' interpretazione dipende sempre dal temperamento che qualche altra regola apporta alla legge , la quale si correrebbe rischio di finalmente applicare , se non si spiegasse : poichè un tal temperamento dà a questa legge il suo uso , e la sua verità ; cosa , che non si potrebbe meglio intendere , che per mezzo di esempj . E per render questi più utili a quei , che hanno meno lumi ed esperienze , bisogna darne uno , dal quale possa chicchessia rilevare di non doverli sempre prendere la legge nel senso letterale , ed aggiugnerne un altro nel quale non sia sì facile di fare questo discernimento .

E' una regola delle più chiare e delle più sicure , che un depositario debba rendere il deposito a colui , il quale glielo ha confidato , quando gli piacerà di riprenderlo ; ma se il padrone del denaro depositato avesse perduto il feno quando domanda il suo danaro , niuno ignora , che sarebbe una ingiustizia il darglielo . Poichè chi non vede , che un altra regola proibisce di dare ad un insensato una cosa , che potrà perire nelle sue mani , o della quale potrà fare un cattivo uso , e che anzi è fargli torto il restituirgliela ? Così per mezzo di questa seconda regola s' interpreta , e si restringe il senso dell' altra .

*Esempj .*

E' poi un' altra regola delle più certe , che l' erede succede a' diritti del defunto ; ma questa regola sarebbe malamente applicata nella persona dell' erede di un socio , che pretendesse succedere a questa qualità , la quale non passa all' erede ; il che è fondato sopra un' altra regola , la quale vuole , che i soci si scelgano reciprocamente ; e per questa regola sarebbe ingiusto , che l' erede di un socio fosse anch' egli socio , quando dagli altri non fusse gradito , e quando egli stesso non gradisse gli altri . Così questa seconda regola obbliga ad interpretare il senso dell' altra , ed a limitarlo . E si vede che in questo secondo esempj non è sì facile , come nel primo , lo scovrire il principio di questa interpretazione , il quale dà a ciascuna di queste regole il suo giusto effetto in restringendo il senso della prima .

Si vede da questi esempj , e si vedrà anche in tutti gli altri ne' quali è necessario d' interpretare il senso di una legge , che questa interpretazione , dalla quale la legge riceve il suo giusto effetto , è sempre fondata sopra un' altra regola ,

gola, che ordina delle cose affai diverse da ciò che sembrava regolato da questa senso malamente preso.

*La mira dell'equità è il primo mezzo d'interpretare le leggi.*

Ne siegue intanto da questa osservazione, che per ben intendere una regola, non basta di concepire il senso apparente de' termini, e di riguardarla sola, ma bisogna considerarle, se sia o no da altre regole ristretta. Imperciocchè egli è certo, che ogni regola avendo la sua propria giustizia, la quale non potrebbe essere contraria a quella di verun'altra regola, ciascuna è giusta per tutto quello a che si estende; e la sola unione di tutte insieme forma la loro giustizia, e limita il loro uso, o piuttosto l'equità naturale, la quale è lo spirito universale della giustizia, forma tutte le regole, e dà a ciascheduna il suo proprio uso. Onde conchiuder bisogna, che la cognizione di questa equità, e l'attenzione generale a questo spirito delle leggi, sia il primo fondamento dell'uso e dell'interpretazione particolare di tutte le regole.

*L'intenzione del Legislatore nelle leggi arbitrarie fissa i temperamenti dell'equità.*

Questo principio dell'interpretazione delle leggi secondo l'equità non riguarda soltanto le leggi naturali, ma si estende altresì alle leggi arbitrarie, le quali tutte hanno i loro fondamenti nelle leggi naturali, come osservato abbiamo nel Capitolo XI. del Trattato delle Leggi. Ma bisogna aggiugnere a questo principio dell'equità per riguardo all'interpretazione delle leggi arbitrarie, un altro principio loro proprio, cioè l'intenzione del Legislatore, il quale fissa l'uso e l'interpretazione dell'equità nelle materie dalle dette leggi regolate. Poichè in queste sorte di leggi, i temperamenti dell'equità sono ristretti a ciò che può accordarsi coll'intenzione del Legislatore, e non si estendono a tutto ciò, che avrebbe potuto sembrar equo prima che la legge arbitraria fosse stata stabilita. Così per esempio, è giusto, che colui, il quale ha graziosamente prestato il suo danaro, senza ricavarne alcuna ricognizione, nel caso che il debitore neghi il prestito, possa essere ammesso a provarlo se in mancanza della scrittura ne abbia altre prove. E la medesima equità richiede altresì quest'uso delle prove nelle altre specie di convenzione. Ma perchè ricerca l'interesse pubblico, e l'equità, di non dare occasione alla facilità delle false prove, e basta di avvertire coloro, che danno in prestito, o che fanno altre convenzioni, di formarne una scrittura, l'Ordinanza di Moulins, e quella del 1667, che hanno proibite le prove di convenzioni senza scrittura al di sopra di cento lire, hanno dato con ciò de' giusti limiti alla libertà di ammettere le prove delle convenzioni. (2) E se si ricevono alcune prove contro la lettera di questa Ordinanza, come nel caso di un deposito necessario, qual'è quello che si fa in un incendio, ciò avviene perchè la sua intenzione non si estende a questo caso, nel quale era necessario di fare il deposito e riusciva impossibile di formare una scrittura.

*Altro esempio.*

Così, per dare un altro esempio dell'effetto della volontà del Legislatore in riguardo all'interpretazione delle leggi arbitrarie per mezzo dell'equità naturale, è proprio di quest'equità, che un compratore affatto non si prevalga della necessità del venditore, per comprare a prezzo vile. Or secondo questo principio sembrerebbe giusto di annullare le vendite, il di cui prezzo fosse minore di un terzo o di un quarto del giusto prezzo, o anche di meno secondo le circostanze.

Ma

(2) Le convenzioni per qualunque somma si faceiano, laddove non siasi pensato a stipularne scrittura, possono ne' nostri Tribunali dimostrarsi con delle prove, anche testimoniali. La buona fede talvolta non merita quel rigore; ond'è trattata dalle Ordinanze di Francia. Perciò noi seguiamo la dolcezza del *Diritto*

*Romano*, il quale assegna carattere di prova tanto agl'istromenti, quanto a' testimoni, *L. IV. C. de probationibus, l. XVIII. C. de testibus*, e in molti altri luoghi delle Pandette, e del Codice, troppo noti per dispensarmi dall'annotarli.

Ma gl'inconvenienti di annullare tutte le vendite, nelle quali si trovassero simili lesioni, hanno dato motivo ad una legge, che ha ristretta la libertà di rescindere le vendite per la viltà del prezzo, a quelle degli stabili, quando la lesione fosse maggiore della metà del giusto prezzo della cosa venduta. E questa legge fa cessare ogni altro uso ed ogni altra applicazione dell'equità per la lesione ne' prezzi delle vendite.

Non basta dunque per lo buon uso di questo primo fondamento della interpretazione delle leggi, qual si è l'equità, di ravvisare in ogni regola ciò che il lume della ragione trova equo nella sua espressione, e nella estensione che sembra avere; ma bisogna aggiugnere a questo sentimento una generale e continua riflessione sull'equità universale, per discernere ne' casi che debbono regolar, se altre regole non richieggano una giustizia differente, affine di non isvolgerne alcuna fuor del suo uso, e per applicare a' fatti ed alle circostanze le regole che lor convengano; e se trattisi di leggi naturali, conciliarle tenendo presenti l'estensione ed i limiti della lor verità, o se sono leggi arbitrarie, fissare questa equità a tenor dell'intenzione del Legislatore.

*Diverse considerazioni necessarie per l'interpretazione delle leggi.*

Bisogna stare attento di non confondere queste forte d'interpretazioni delle leggi, di cui abbiamo parlato, con quelle che sono riserbate al Principe, delle quali si parlerà nell'articolo XII. di questa Sezione: E sarà facile di comprendere la differenza tra queste due forte d'interpretazioni, per mezzo delle regole che nella presente Sezione saranno spiegate.

## S O M M A R J.

1. Spirito delle leggi.
2. Le leggi naturali sono malamente applicate, quando se ne deducono conseguenze contrarie all'equità.
3. Le leggi arbitrarie sono malamente applicate, allorchè se ne deducono conseguenze contrarie all'intenzione del Legislatore.
4. Del rigore del diritto.
5. Temperamento del rigore del diritto.
6. Quando bisogna seguire l'equità, o il rigore del diritto.
7. Non è in nostra libertà di seguire indifferentemente o il rigore del diritto, o l'equità.
8. Il rigore del diritto, qualora si debba seguire, ha la sua equità.
9. Interpretazione delle oscurità e dubbiezze.
10. Interpretare la legge per gli suoi motivi, e per lo suo tenore.
11. Come si possa supplire alla legge.
12. Quando bisogna ricorrere al Principe per l'interpretazione della legge.
13. Bisogna seguire la legge, sebbene non se ne sappia il motivo.
14. Leggi, che si estendono favorevolmente.
15. Leggi, che si restringono.
16. Leggi, le di cui disposizioni non si estendono fuori di ciò, che stabiliscono espressamente.
17. Beneficj de' Principi s'interpretano favorevolmente.
18. Le leggi s'interpretano per l'uso.

Tom. I.

L

• 20

20. *Consuetudini de' circonvicini, e delle principali Città, quando servono di regole agli altri luoghi.*
21. *Le leggi si estendono a ciò ch'è essenziale alla loro intenzione.*
22. *Le leggi permissive si estendono dal più al meno,*
23. *Le leggi proibitive si estendono dal meno al più.*
24. *Eccezione delle due regole precedenti.*
25. *Proibizioni tacite rinchiusse in una legge.*
26. *Come le persone acquistino de' diritti mediante le leggi.*
27. *Come si possa rinunciare al diritto acquistato per qualche legge.*
28. *Le disposizioni de' particolari non possono impedire quelle delle leggi.*
29. *Discernimento necessario per lo buon uso delle regole.*

1. Spirito de le leggi.

I. **T**utte le regole, o naturali, o arbitrarie, hanno quell'uso che loro dà la giustizia universale, che n'è lo spirito. Così l'applicazione dee farsi secondo il discernimento di ciò che richiede questo spirito, il quale nelle leggi naturali è l'equità, e nelle leggi arbitrarie l'intenzione del Legislatore. E in questo discernimento altresì consiste principalmente la scienza del Diritto (a).

2. Le leggi naturali sono malamente applicate, quando se ne deducano conseguenze contrarie all'equità.

II. Se accada, che applicandosi una regola naturale a qualche caso, il quale vi sembri compreso, ne siegua una decisione contraria all'equità, bisogna conchiuderne, che la regola è malamente applicata, e che questo caso debba essere giudicato secondo qualche altra regola. Così, per esempio, la regola, che vuole, che colui il quale ha prestato qualche cosa ad un altro per farne uso, possa ritirarla quando gli piacerà, produrrebbe una conseguenza contraria all'equità, permettendogli di ripigliare la cosa imprestata, mentre che serve attualmente all'uso, per lo quale è stata conceduta, e dal quale non potrebbe essere ritirata senza qualche danno. Imperciocchè questa regola cessa nel detto caso in vigore di un'altra, che vuole, che colui, il quale dà in prestito, lasci goder della grazia da lui fatta, e non possa rivolgere il suo beneficio in una ingiustizia (b).

3. Le leggi arbitrarie sono malamente applicate, allorchè se ne deducano conseguenze contrarie all'intenzione del Legislatore.

III. Se applicandosi una legge arbitraria ad un caso apparentemente in essa compreso, ne derivi una conseguenza, che offenda l'intenzione del Legislatore, la regola non deve estendersi a questo caso. Così, per esempio, l'Ordinanza di *Moulins* la quale annulla indistintamente le sostituzioni per difetto di pubblicazione, senza specificare le persone in riguardo alle quali faranno nulle, non le rende tali per rapporto all'erede incaricato della sostituzione; stante che questi essendo tenuto ad eseguire le disposizioni del testatore, e non dovendo trar vantaggio dalla sua negligenza o mala fede, da un'altra regola sarebbe obbligato a farne fare la pubblicazione (c).

IV.

(a) In omnibus quidem maxime tamen in jure, æquitas spectanda. l. 90. ff. de reg. jur. In summa æquitate ante oculos habere debet Judex. l. 4. §. 1. ff. de eo quod certo loco.

Benignius leges interpretandæ sunt, quod voluntas earum conservetur. l. 18. ff. de legib. Mens Legislatoris. l. 15. §. 2. ff. de excus. tutor. Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem. l. 17. ff. de leg. Ratio naturalis quasi lex quædam tacita. l. 7. ff. de bon. lammat. Jus est ars boni & æqui. l. 1. ff. de just. & jur.

(b) Ubi æquitas evidens poscit, subveniendum est. l. 183. ff. de reg. jur. In omnibus quidem,

maxime tamen in jure æquitas spectanda. l. 90. cod. Inimpetive usum commodatæ rei auferre non officium tantum impedit, sed & suscepta obligatio inter dandum accipiendumque. l. 17. §. 3. ff. commod. V. l. art. 1. della Sett. 3. del commodato.

(c) Etsi maxime verba legis hunc habeant intellectum, tamen mens Legislatoris aliud vult. l. 11. §. 2. ff. de excus. tut. Vedi l'Ordinanza di *Moulins*, art. 57. ed anche di *Ferrico II.* nel 1553. art. 4. De Sophistica legum interpretatione & cavillatione. v. l. 12. §. 2. C. de adf. priv.

IV. Non bisogna considerare come ingiustizie contrarie all'equità o all'intenzione del Legislatore le decisioni, che sembrano avere qualche asprezza, che chiamasi rigore del diritto, allorchè sia evidente, che questo rigore è essenziale alla legge da cui deriva, e che non potrebbe darsi alcun temperamento a questa legge, senza annientarla. Così, per esempio, se un testatore dopo aver dettato il suo testamento, e averlo riletto in presenza de' Notaj, e de' Testimonj, muore nell'atto che prende la penna per firmarlo, o pure dopo che avrà firmato si dimentichi di far sottoscrivere qualcheduno de' testimonj, o finalmente manchi al testamento alcuna delle formalità prescritte dalle leggi o dalle consuetudini; questo testamento sarà assolutamente nullo, qualunque certezza si abbia della volontà del testatore, e per quanto favorevoli possano essere le sue disposizioni: perchè queste formalità sono la sola via, ch'è le leggi ammettano per fare la pruova della volontà del testatore. Quindi il rigore, che annulla tutt' i testamenti, ne quali manchino le formalità prescritte dalle leggi, è essenziale a queste medesime leggi, e farebbe annullarle il recarvi qualche sorta di temperamento (d).

4. Del rigore del Diritto.

V. Se la durezza o il rigore del diritto non sia una conseguenza così essenziale alla legge, che ne sia inseparabile, ma anzi la legge possa avere il suo effetto usando qualche interpretazione, che moderi questo rigore, e qualche temperamento richiesto dall'equità, che è lo spirito della legge; bisogna allora preferire l'equità al rigore, che sembra ricercarsi dalla lettera, e seguire piuttosto lo spirito e l'intenzion della legge, che la stretta e dura maniera d'interpretarla (e). Così nel caso di un testatore, il quale ordini, che se la sua moglie, lasciata da lui gravida, partorisca un figlio, abbia questi due terzi della sua successione, ed essa il terzo, e se ne nascerà una figlia, la madre assieme colla figlia dividansi egualmente la successione; accadendo che nasca un figlio, ed una figlia, il rigore del diritto sembra escludere la madre, perchè non era chiamata nel caso avvenuto. Ma l'equità esige, che avendo voluto il padre lasciare alla madre una parte de' suoi beni, tanto nel caso della nascita di un figlio, quanto in quello di una figlia, ed avendole data la metà meno della parte assegnata al figlio, e altrettanto di quelchè avrebbe la figlia; questa volontà sia eseguita nella maniera, che meglio può esserlo, e che perciò il figlio abbia la metà, e la madre assieme colla figlia un quarto per ciascheduna (f).

5. Temperamento del rigore del Diritto.

L 2

Così

(d) Quod quidem perquam durum est, sed ira lex scripta est. l. 22. §. 1. ff. qui & a quib. man.

(e) Placuit in omnibus rebus præcipuam esse justitiæ, æquitatique, quam stricti juris rationem. l. 8. C. de justic. Benignius leges interpretanda sunt, quo voluntas earum conservetur. l. 18. ff. de legib. Et si maxime verba legis hunc habent intellectum, tamen mens Legislatoris aliud vult. l. 13. §. 2. ff. de excus. tut. Hæc æquitas suggerit, et si jure deficiamus. l. 2. §. 5. ff. de aqua & aque pluv. arc. Ubicumque judicem æquitas moverit. l. 21. ff. de interr.

Naturalem potius in se, quam civilem habet æquitatem; siquidem civilis deficit actio, sed natura æquum est. l. 1. §. 1. ff. si is qui test. lib. Benigniorum interpretationem sequi, non minus justius est quam rurius. l. 192. §. 1. ff. de req. jur.

Semper in dubiis benigniora præferenda sunt. l. 56. eod. Rapienda occasio est, que præbet beni-

gnius responsum. l. 168. eod.

(f) Si ira scriptum sit, si filius mihi natus fuerit, ex hære heres esto, ex reliqua parte uxor mea heres esto. Si vero filia mihi nata fuerit ex viriente heres esto, ex reliqua parte uxor heres esto, & filius & filia nati essent, dicendum est aliam distribuendum esse in septem partes, ut ex his filius quatuor, uxor duas, filia unam partem habeat. Ira enim secundum voluntatem testantis, filius altero tanto amplius habebit quam uxor: item uxor altero tanto amplius quam filia. Licet enim subtilis juris regulæ conveniat, ruptum fieri testamentum, attrahen cum ex utroque nato testator voluerit uxorem aliquid habere, ideo ad hujusmodi sententiam humanitate suggerente, de cursum est. l. 13. ff. de lib. & post.

Si è cambiato il caso di questa legge a riguardo della figlia, perchè questa legge che è dell'antico Diritto, non le concedeva la legittima.

Così, per un altro esempio, se un padre ed un figlio muojano nel medesimo tempo, come sarebbe in una battaglia, senza potersi sapere chi sia sopravvissuto, e la vedova madre di questo figlio domandi contro gli eredi del padre i beni, che farebbero ricaduti al figlio dalla successione di suo padre, se fosse certo, che 'l figlio gli fosse sopravvissuto; il rigore del diritto escluderebbe la madre: poichè essendo il padre ed il figlio morti insieme, senza che apparisca di esser il figlio sopravvissuto, non si può dire esser egli succeduto al padre, e così i beni del padre anderebbero a' suoi eredi. Ma l'equità vuole, che in questo dubbio si presuma in favor della madre, che 'l padre sia morto il primo; e questo è altresì l'ordine naturale (g).

6. Quando  
bisogni  
seguire l'  
equità, o  
il rigore  
del Dirit-  
to.

VI. Siegue intanto dalle regole precedenti, non potersi fissare per regola generale nè che il rigore del diritto debba esser sempre seguito contro i temperamenti dell'equità, nè ch'esso debba cedervi sempre. Ma questo rigore diviene ingiustizia nel caso, in cui la legge soffra di essere interpretata con equità; ed è al contrario una giusta regola nel caso, in cui questa interpretazione offenderebbe la legge (h). Così la parola di *rigore del diritto* si prende o per una durezza ingiusta, e odiosa, e niente conforme allo spirito delle leggi, o per una regola inflessibile, ma fondata sulla giustizia. E non bisogna giammai confondere l'uso di queste due idee; ma si deve discernere ed applicare, o la giusta severità, o il temperamento dell'equità, secondo le regole precedenti, e quelle, che seguono.

7. Non se  
è in liber-  
tà di se-  
guire in-  
differente-  
mente o il  
rigore del  
Diritto, o  
l'equità.

VII. Non è giammai libero ed indifferente lo scegliere o il rigore del diritto, o pur l'equità, di sorta che si possa nel medesimo caso applicare l'uno, o l'altra indistintamente, e senza ingiustizia. Ma in ogni fatto bisogna determinarsi o all'uno, o all'altra, secondo le circostanze, e ciò che domanda lo spirito della legge. Così bisogna giudicare secondo il rigore del diritto, se la legge non soffra temperamento alcuno, e secondo il temperamento dell'equità, se la legge lo soffra (i).

8. Il rigo-  
re del  
Diritto,  
qualora bi-  
sognasse  
seguirlo,  
ha la sua  
equità.

VIII. Sebbene il rigore del diritto sembri distinto dall'equità, ed anzi apparisca a quella opposto, è sempre però vero, che nel caso, in cui questo rigore deve esser seguito, un altro principio dell'equità gli dia la sua giustizia. E come non accade mai, che ciò ch'è equo offenda la giustizia, così nemmeno accade, che ciò ch'è giusto offenda l'equità. Così nell'esempio dell'articolo IV. è giusto, che si annulli quel testamento, in cui mancano le formalità dalle leggi prescritte: perchè un atto di questa conseguenza dev'esser accompagnato da circostanze serie, e da sode prove della di lui verità. E questa giustizia ha la sua equità nel bene pubblico, ed anche nell'interesse, che vi hanno i testatori, sopra tutto gl'infermi, acciocchè non si possa facilmente prendere per loro volontà ciò che non fusse ben sicuro essere stato da essi voluto (l).

9. Inter-  
pretazione  
delle oscu-  
rità e dub-  
bietà.

IX. Le oscurità, le ambiguità, e gli altri difetti di espressione, che possono rendere dubbioso il senso di una legge, e tutte le altre difficoltà di ben intendere è di bene applicare le leggi, debbono sciogliersi col senso il più naturale, il quale si rapporti più di ogni altro al soggetto, sia il più conforme all'intenzione del

(g) Cum bello pater cum filio periisset, marerque filii, quasi postea mortui, bona vindicaret, agnati vero patris, quasi filius ante periisset, Divus Hadrianus credidit patrem prius mortuum. l. 9. §. 1. ff. de reb. dub.

Bisogna ritenerne su questo secondo esempio, che non si deve intendere se non se de' beni a quali succedono le madri, secondo l'Ordinanza di Car.

lo IX. volgarmente chiamato l'Editto delle Madri.

(h) Quest' articolo è una conseguenza della regola precedente.

(i) Quest' articolo è anche una conseguenza delle regole precedenti.

(l) Quest' articolo è parimente una conseguenza delle regole precedenti.



Legislatore, ed in preferenza dall' equità favorito. Or per iscoprire il detto senso bisogna fare diverse riflessioni sulla natura della legge, sul suo motivo, sul rapporto alle altre leggi, sull' eccezioni che possono restringerla, ed altre somiglianti considerazioni, che possono manifestarne lo spirito ed il senso (m).

X. Per bene intendere il senso di una legge, uopo è esaminarne tutti i termini ed il preambolo, quando vi sia, affin di giudicare delle sue disposizioni da' suoi motivi e da tutto il contesto di ciò ch' ella ordina, e non limitare il suo senso a quel che potrebbe sembrar differente dalla sua intenzione, quando si prenda una parte della legge tronca, o qualch' espressione ne sia difettosa. Ma bisogna preferire al senso strano di una espressione difettosa, quello che sembra altronde evidente per lo spirito della legge intiera. Così è un' offendere le regole e lo spirito delle leggi, il servirsi o per giudicare o per consigliare, di una parte distaccata di una legge, e svolta ad un senso diverso da quello, che gli dà la connessione, che ha col tutto (n).

XI. Se in una legge si trovi ommessa qualche cosa essenziale alla legge, o di una conseguenza necessaria della sua disposizione, e che tenda a dare alla legge il suo intiero effetto secondo il suo motivo, si può in questo caso supplire ciò che manca all' espressione, stendendo la disposizione della legge a quel ch' essendo compreso nella sua intenzione, mancava ne' termini (o).

XII. Se i termini di una legge ne esprimano nettamente il senso e l'intenzione, bisogna attenervisi. Ma se il vero senso della legge non possa essere abbastanza inteso per mezzo delle interpretazioni, che se ne possono fare secondo le regole di già spiegate, o pure se il senso sia chiaro, ma ne nascano degli inconvenienti contrarj alla utilità pubblica; bisogna allora ricorrere al Principe, per sapere da lui la sua intenzione sopra ciò che può essere sottoposto ad interpretazione, dichiarazione, o moderazione, tanto per fare intendere la legge, quanto per recarvi qualche temperamento (p). (3)

## XIII.

(m) In ambigua voce legis, ea potius accipienda est significatio quæ vicio caret. Præsertim cum etiam voluntas legis, ex hoc colligi possit. l. 19. ff. de legib.

Quoties idem sermo duas sententias exprimit, ea potissimum excipiantur quæ rei gerendæ aptior est. l. 67. ff. de reg. jur. Prior arque potentior est quam vox, mens dicentis. l. 7. in ff. de supell. leg. Benignius leges interpretandæ sunt, quo voluntas earum conservetur. l. 18. ff. de legib. Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem. l. 17. eod. V. gli articoli 1. 2. 3. di questa Sezione ed i seguenti.

(n) Invincibile est nisi tota lege perspecta, una aliqua particula ejus proposita, judicare vel respondere. l. 24. ff. de legib. Verbum ex legibus, sic accipiendum est, tam ex legum sententia, quam ex verbis. l. 6. §. 1. ff. de verb. sign. Et maxime verba legis hunc habent intellectum tamen mens Legislatoris aliud vult. l. 13. §. 2. ff. de excus. tutor. Vedete gli articoli precedenti. Vedete sulla parola Preambolo la legge 134. §. 1. ff. de verb. obl.

(o) Quod legibus ommissum est, non omittetur religione judicantium. l. 13. ff. de testib.

Quoties lege aliquid unum vel alterum introductum est, bona occasio est cætera quæ tendunt ad eandem utilitatem, vel interpretatione vel certe jurisdictione suppleri. l. 13. ff. de legib. Supplet prætor in eo quod legi decit. l. 71. ff. de præscr. verb. Licet orationis sub divo Marco habitæ verba deficient, is tamen qui post contractas nuptias nurui suæ curator datur, excusare se debet, ne manifestam sententiam ejus offendat. l. 17. C. de excus. tutor. Edicti quidem verba cessabunt. Pomponius autem ait sententiam edicti porrigendam esse ad hæc. l. 7. §. 2. ff. de jurif. Vedete què appresso gli articoli 21. 22. & 23. che servono di esempj.

(p) Leges sacratissimæ quæ constringunt hominum vitas, intelligi ab omnibus debent, ut univèrsi præscripto earum manifestius cognito, vel inhibita declinent, vel permittita sectentur. Si quid vero in iisdem legibus latum fortassis obscurius fuerit, oportet id ab imperatoria interpretatione pareri, duritiamque legum, nostræ humanitati incongruam, emendari. l. 9. C. de legib. Inter æquiritatem, jusque interpositam erroretationem, nobis solis & oportet, & licet inspicere. l. 1. eod. Si enim in præsentem leges condere soli imperatori concessum est, & leges interpretari, solo dignum

10. Entere  
passare la  
legge per  
gli suoi  
motivi, e  
per lo suo  
senore.

11. Come  
si possa  
supplire  
alla leg-  
ge.

12. Quan-  
do biso-  
gni ricor-  
rere al  
Principe  
per l' in-  
terpetra-  
zione del-  
la legge.

13. Bisogna se-  
gnare la  
legge,  
quantum  
ne  
sit inco-  
gnita.

14. Leggi,  
che s'in-  
tendono  
favorevol-  
mente.

15. Leggi,  
che si re-  
stringono.

XIII. Se essendo ben nota la disposizione di una legge, sebbene il motivo ne sia incognito, sembri nascerne qualche inconveniente, che sfuggir non si possa mediante un'interpettazione ragionevole; bisogna presumere, che la legge abbia da altro principio la sua utilità e la sua equità per qualche considerazione del bene pubblico, che deve far preferir il suo tenso e la sua autorità a' raziocinj che potrebbero esservi contrarj. Imperciocchè altrimenti molte leggi utilissime e faggiamente stabilite farebbero rovesciate o per altre mire di equità, o per la sottigliezza del ragionare (y).

XIV. Le leggi, le quali favoriscono quel che l'utilità pubblica, l'umanità, la religione, la libertà delle convenzioni, e de' testamenti, ed altri somiglianti motivi rendono favorevole, e quelle le di cui disposizioni sono in favore di alcune persone, devono interpretarsi coll'estensione, che può darvi il favore di questi motivi all'equità congiunto, e non debbono interpretarsi duramente, nè applicarsi di una maniera, che ridondi in pregiudizio delle persone, cui le loro disposizioni vogliono favorire (r).

XV. Le leggi, che restringono la libertà naturale, come sono quelle le quali proibiscono ciò che da se stesso non è illecito, o altrimenti derogano al diritto comune; le leggi, che stabiliscono le pene criminali, o civili; quelle che prescrivono certe formalità; le regole, le di cui disposizioni sembrano avere qualche durezza; quelle, che permettono la diseredazione, e le altre simili, s'interpetaan per modo che non si vengano ad applicare al di là delle loro disposizioni a con-

seguen-

imperio esse oportet. l. ult. §. 1. N. 145. De his quæ primo constituuntur, aut interpretatione, aut constitutione optimi principis certius statuendum est. l. 11. ff. eod.

Così il Parlamento fece delle rimonstranze a Carlo VII. sopra le Dichiarazioni, interpretazioni, modificazioni che dovevano farsi sulle antiche Ordinanze, sopra di che intervenne quello del 1445.

Così l'Ordinanza di Montlins articolo 1. e quella del 1667. T. 1. art. 3. e art. 7. prescrivono a' Parlamenti e alle altre Corti, che facciano le loro rimonstranze al Re su di ciò che potrebbe trovarsi di contrario nelle Ordinanze all'utilità o comodità pubblica, o sottoposto ad interpettazione, dichiarazione, o moderazione. Vedete l'articolo 33. dell'Ordinanza di Filippo VI. nel 1349. che dà la facoltà al Consiglio e alla Camera de' Conti, di fare le Dichiarazioni ed interpretazioni che far si dovrebbero su questa Ordinanza.

De interpretatione Canonum Ecclesiasticorum si quid dubietatis emerferit. v. l. 6. de Sacro-Sanct. Eccl. De dubietate, quæ in Canonibus emerferit. v. l. 6. C. de Sacro-Sanct. Eccl.

(3) Le dichiarazioni, interpretazioni, e modificazioni delle leggi son perimenti tra noi riferbte privatamente, ed immediatamente al Sovrano; da cui si fanno in seguito delle rappresentanze de' suoi Tribunali Supremi. Erasi per l'addietro non curato questo importante e geloso articolo di Disciplina Politica; ma fu dall'augustissimo nostro Re, e Signore

inculcato a' Magistrati col Dispaccio de' 23. Settembre 1774, ingiugnendo a' medesimi la necessità di riferire a lui ne' casi dubbj.

(y) Non omnium quæ a majoribus constituta sunt ratio reddi potest. l. 20. ff. de leg. & ideo rationes eorum quæ constituuntur, inquiri non oportet, alioquin multa ex his quæ certa sunt, subvertuntur. l. 21. eod. Disputare de principali iudicio non oportet. l. 3. C. de crim. fac. Multa iure civili contra rationem disputandi, pro utilitate communi recepta esse, innumerabilibus rebus probari potest. l. 51. §. 2. ff. ad l. Aquil.

(r) Nulla juris ratio, aut acquiraris benignitas patitur, ut quæ salubriter pro utilitate hominum introducuntur, ea nos duriore interpretatione, contra ipsorum commodum producimus ad severitatem. l. 25. ff. de legib. Aliam causam esse institutionis quæ benigne acciperetur. l. 19. ff. de lib. & post. propter publicam utilitatem. . . . . strictam rationem insuper habemus, quæ nonnunquam in ambiguis religionum questionibus omitti solet. Nam summam esse rationem quæ pro religione facit. l. 14. ff. de relig. & sumpt. funerum. Quod favore quorumdam constitutum est, quibusdam casibus ad læsionem eorum nolumus inventum videri. l. 6. C. de legib. Legem enim utilitem reipublicæ. . . . . adjuvandam interpretatione. l. 64. §. 1. ff. de condit. & dem. Vedete un esempio dell'ultima parte di questa regola nell'artic. 9. della Sezione 3. del contratto della vendita, ed un altro nella l. 3. §. 5. de carb. ed. il rimanente non ha bisogno di esempio.

seguenze per casi a quali non si estendono; anzi al contrario vi bisogna dare que' temperamenti di equità, e di umanità, di cui sieno suscettibili (f).

XVI. Se qualche legge o consuetudine si trovi stabilita per considerazioni particolari contro altre regole o contro il diritto comune, non deve essere tirata a niuna conseguenza fuori de' casi, che la sua disposizione dimoti espressamente. Così l'Ordinanza, che proibisce di ricevere la pruova delle convenzioni al di sopra di cento lire, e la pruova de' fatti, i quali sono differenti da' patti stabiliti, non si estende a fatti di altra natura, ne' quali di convenzione non si trattasse (g).

XVII. I beneficj ed i doni de' Principi s'interpentrano favorevolmente, ed hanno tutta quella estensione ragionevole, che lor può dare la presunzione della liberalità naturale de' Principi, purchè non si estendano in modo da recar pregiudizio ad altre persone (u).

XVIII. Se le leggi, in cui si trovi qualche dubbio o qualche altra difficoltà, hanno qualche rapporto ad altre leggi, che possono rischiararne il senso, bisogna preferire ad ogni altra interpretazione quella, a cui altre leggi danno luogo. Così allorchè le leggi nuove si rapportano alle antiche o ad antiche consuetudini, e le antiche alle nuove, elleno s'interpentrano vicendevolmente secondo la loro comune intenzione, in quello che le ultime non hanno abrogato (x).

XIX. Se le difficoltà, che possono accadere nella interpretazione di una legge o di una consuetudine, si trovino spiegate da un antico uso, che ne abbia talmente fissato il senso, che si trovi confermato da una continua serie di uniformi giudizi; bisogna attenersi al senso dichiarato dall'uso, ch'è il migliore interprete delle leggi (y).

XX. Se alcune provincie o luoghi manchino di regole certe per difficoltà in materia, che vi sono in uso, e queste difficoltà non sieno regolate dal diritto naturale o dalle leggi scritte, ma dipendano da consuetudini e da usi; dobbiamo re-

(f) *È questo una conseguenza delle regole precedenti.* Interpretationes legum poenae molliendae sunt, potius quam asperandae. l. 42. ff. de poen. In poenalibus causis benignius interpretandum est. l. 155. §. ult. ff. de reg. jur. In levioribus causis priores ad lenitatem iudices esse debent, in gravioribus poenis, severitatem legum, cum aliquo temperamento benignitatis subsequi. l. 11. ff. de poen. v. l. 32. eod. Aliam causam esse institutionis quae benigne acciperetur: exheredationes autem non essent adjuvandae. l. 19. de lib. & post. Si ita libertatem acceperit ancilla, si primum matrem peperit, libera est. & haec, uno utero matrem & foeminam peperisset, si quidem certum est quid prius editisset, non debet de ipsius itaru ambigi, utrum libera esset, necne. Sed nec filiae, nam si postea edita est, erit ingenua. Si autem hoc incertum est, nec potest, nec per subtilitatem iudicalem manifestari, in ambiguis rebus humaniorem severitatem sequi oportet. Ut tam ipsa libertatem consequatur, quam filia eius ingenuitatem. Quasi per praesumptionem priore maleculo edito. l. 10. §. 1. ff. de reb. dub. Quod contra rationem juris receptum est, non est producendum ad consequentias. l. 14. ff. de legib. In quorum finibus emere quis prohibetur, pignus accipere non prohibetur. l. 24. ff. de pign. & hyp. Quam-

unque l'esempio di questo schiavo sia rapportato in questa legge 10. §. 1. ff. de reb. dub. sulla materia de' testamenti, pure si può applicare in questo luogo.

(g) Quod contra rationem juris receptum est, non est producendum ad consequentias. l. 14. ff. de reg. jur. l. 14. ff. de legib. V. l. 39. eod.

(u) Beneficium Imperatoris, quod a divina scilicet ejus indulgentia proficitur quam plenissime interpretari debemus. l. 30. ff. de const. princip. V. l. 2. C. de bon. vac. Si quis a principe simpliciter impetraverit ut in publico loco aedificet, non est credendus sic aedificare, ut cum incommodo alicujus, id fiat. l. 2. §. 16. ff. ne quid in loco pub. fiat.

(x) Non est novum ut priores leges ad posteriores trahantur. l. 25. ff. de legib. Sed & posteriores leges ad priores pertinent: nisi contrariae sint. Idque multis argumentis probatur. l. 28. eod.

(y) Si de interpretatione legis queratur, in primis inspiciendum est quo jure civitas retro in ejusmodi casibus usa fuisset: optima enim est legum interpretatio consuetudo. l. 37. ff. de legib. Nam imperator noster Severus rescriptis in ambiguitatibus, quae ex legibus proficiuntur, consuetudinem, aut rerum perpetuo similiter judicarum auctoritatem, vim legis obtinere debere. l. 38. eod.

16. Leggi le di cui disposizione non si estendono fuori di ciò ch'è espressamente regolano.

17. Grazie de' Principi s'interpentrano favorevolmente.

18. Le leggi s'interpentrano le une per mezzo delle altre.

19. Le leggi s'interpentrano per mezzo dell'uso.

20. Consuetudini vicine, e quelle delle principali Città, quando servono di regole agli altri luoghi.

golarci nella decisione di dette difficoltà secondo i principj, che seguono dalle consuetudini di questi luoghi medesimi. E se ciò non basti a regolare la difficoltà, bisogna seguire quel che se ne trova regolato dalle consuetudini vicine, le quali ne dispongono, e sopra tutto da quelle delle principali Città (z).

21. Le leggi si estendono a ciò che è essenziale alla loro intenzione.

XXI. Tutte le leggi si estendono a quanto è essenziale alla loro intenzione. Così la legge, la quale permette il matrimonio a' maschi di quattordici anni compiuti, ed alle femmine di dodici, è una conseguenza di quelle leggi le quali prescrivono, che coloro i quali si maritano possano obbligarsi, sebbene sieno minori, alle convenzioni del matrimonio relative alla dote, al mantenimento vedovile, alla comunione de' beni, e ad altre simili. Così perchè i Giudici sono stabiliti per render giustizia, la loro autorità si estende a tutto ciò, che diviene necessario per l'esercizio delle loro funzioni; com'è il diritto di reprimere per mezzo di pene que' che resistono agli ordini della giustizia; e lo stesso dir si deve di tutte le altre conseguenze del loro ministero (a).

22. Le leggi permissive si estendono dal più al meno.

XXII. Nelle leggi, che permettono, si tira la conseguenza dal più al meno. Così que' che hanno il diritto di donare i loro beni, hanno con più di ragione il diritto di venderli. Ed allo stesso modo coloro, che hanno il diritto d'istituire degli eredi per mezzo di un testamento, hanno a più ragione il diritto di far de' legati (b).

23. Le leggi proibitive si estendono dal meno al più.

XXIII. Nelle leggi, che proibiscono, si tira la conseguenza dal meno al più. Così i prodighi, a' quali sia stata interdotta l'amministrazione de' loro beni, non possono a più forte ragione alienarli. Così coloro, che sono dichiarati indegni di qualche carica, o di qualche onore, sono con più ragione indegni di una carica maggiore, e di un onore più considerevole (c).

24. Eccezione alle due precedenti.

XXIV. Questa estensione delle leggi dal meno al più, e dal più al meno, è limitata alle cose, che sono del medesimo genere di quelle, di cui la legge dispone, o tali, che l' suo motivo debba estendersi, come negli esempj degli articoli precedenti (d). Ma non bisogna tirare conseguenza nè dal più al meno, nè dal meno al più, quando queste sieno cose di differente genere, o tali, che lo spirito della legge affatto non vi si possa applicare (e). Così la legge, che permette agli

(z) De quibus causis scriptis legibus non utimur, id custodiri oportet, quod moribus & consuetudine inductum est. Et si qua in re hoc deficeret, tunc quod proximum & consequens ei est. Si nec id quidem appareat, tunc jus quo urbs Roma utitur, servari oportet. l. 32. ff. de legib.

(a) Hæc æquitas suggerit, etsi jure deficiamus. l. 2. §. 5. ff. in f. ff. de aqua & aqua pluv. arcend.

Edicti quidem verba cessabunt: Pomponius autem ait sententiam edicti porrigendam esse ad hæc. l. 7. §. 2. ff. de jurisd. Cui jurisdictionis datur est, ea quoque concessa esse videntur, sine quibus jurisdictionis explicari non potest. l. 2. eod.

(b) Non debet cui plus licet, quod minus est, non licere. l. 21. ff. de reg. jur. Cujus est donandi, eidem & vendendi, & concedendi jus est. l. 163. ff. de reg. jur. Qui potest invitis alienare, multo magis & ignorantibus & absentibus potest. l. 25. ff. de reg. jur. Vedete i due articoli seguenti.

(c) Qui indignus est inferiore ordine, indignior est superiore. l. 4. ff. de Senatorib. Est enim per-

quam ridiculum; eum qui minoribus pœnæ causa prohibitus sit, ad majores aspirare. l. 7. §. ult. ff. de interd. & relet. l. 5. ff. de serv. export. Vedete l' articolo seguente.

(d) In eo quod plus sit, semper inest & minus. l. 110. ff. de reg. jur. Cum quis possit alienare, poterit & consentire alienationi. l. 65. eod.

Lex Julia quæ de dotali prædio prospexit, ne id marito liceat obligare aut alienare, plenius interpretanda est, ut etiam de sponso idem juris sit, quod de marito. l. 4. ff. de fundo dot.

(e) Così nell' antico Diritto Romano, la libertà che avevano i padri di torre la vita a' loro figli, non si estendeva alla licenza di privarli della libertà, e vendergli schiavi. Libertari a majoribus tantum impentum est, ut patribus, quibus jus vitæ in liberos necisque potestas olim erat permittitur libertatem eripere non liceret. l. ult. C. de patr. potest. Così in questo medesimo Diritto Romano era permesso di donare alla sua concubina, ma non già alla moglie. Vedete la l. 58. & fort.

gli adulti di contrarre matrimonio, e di obbligarvi i loro beni per le convenzioni accessorie, quantunque essi sieno minori, farebbe malamente applicata ad altre sorte di convenzioni ancorchè meno importanti. Così la libertà, che ha un adulto nella minorità, di donare tutti i suoi beni per mezzo di una disposizione a causa di morte, farebbe malamente estesa alla libertà di donare tra' vivi una parte de' suoi beni. Così il potere del Gran Giustiziere farebbe malamente esteso a ciò ch'è della media, o della inferiore giustizia. Così le leggi, che notano d'infamia, farebbero malamente applicate alla privazione de' beni, ancorchè l'onore sia da più de' beni.

XXV. Se qualche legge facesse cessare l'azione contro di qualche abuso, perdomandolo per lo passato, ciò farebbe proibirlo per l'avvenire (f).

XXVI. Allorchè un diritto proviene a qualche persona per la disposizione di una legge, questo diritto alla detta persona si acquista per effetto della legge, tanto se ella sappia, quanto se ignori questa legge, e tanto se sappia, quanto se ignori il fatto, donde dipende il diritto, che la legge le dà. Così il creditore, il di cui debitore viene a morire, acquista il suo diritto contro l'erede, quantunque ignori la morte del suo debitore, e quando anche non sapesse, che la legge obbliga l'erede a' debiti di colui, a cui egli succede. Così il figlio è erede di suo padre, quantunque ignori il diritto che ha di succedergli, o non sappia la morte di suo padre. Dalla qual regola ne segue parimente, che i diritti di questa natura, acquistati alle persone in virtù della legge, passino a' loro eredi, nel caso in cui muojano prima di aver esercitato e conosciuto il loro diritto (g).

Tom. A.

M

XXVII.

*Tit. fl. de donat. inter vir. & uxor. Così in questo stesso Diritto era permesso al marito di vendere il fondo dotale di sua moglie, previo il di lei consenso, ma non già d'ipotecarlo quando anche la si acconsentisse. Lex julia fundi dotalis Italici alienationem prohibebat fieri a marito non consentiente muliere: hypothecam autem, nec si mulier consentiebat. l. un. §. 15. C. de vel ux. act.*

(f) Cum lex in præteritum quid indulget, in futurum verat. l. 22. ff. de legib. La legge sarebbe troppo imperfetta, se dissimulando il passato, non aggiungesse delle proibizioni per l'avvenire. Così l'Editto del 1606, il quale rimise la querela contro quei che avevano esatto l'interesse ne' mutui, e lo convertì in vendite, non mancò di ciò proibire per l'avvenire. V. Nov. 154.

(g) Cum evidentissime lex duoderim tabularum hæredes huic rei (rei alieno defuncti) faciat obnoxios. l. ult. C. de hered. act. Item vobis acquiruntur quod servi vestri ex traditione nanciscuntur, sive quid stipulentur, sive ex donazione, vel ex legato vel ex qualibet alia causa acquirant. Hoc enim, vobis ignorantibus & invitis, obvenit. §. 3. inf. per quas pers. cuique acq.

Si infanti, id est, minori septem annis, in potestate patris vel avi vel proavi constituto, vel constitutæ, hæreditas sit derelicta, vel ab intestato delata a matre, vel linea ex qua mater descendit, vel aliis quibuscunque personis. licet parentibus ejus, sub quorum potestate est, adire ejus nomine hæreditatem, vel bonorum possessio-

nem perere. Sed si hoc parens neglexerit, & in memorata ætate infans decesserit, tunc parentem quidem superstitem omnia ex quacumque successione ad eundem infantem devoluta jure patrio, quasi jam infanti quæsitâ capere. l. 18. C. de jur. deliber. v. l. 5. ff. si pars hered. per. l. 30. §. 6. ff. de acq. vel om. hered. Prætor ventrem mittit in possessionem. d. l. §. 1. C. de ventr. in poss. mit. Testamento jure factò, multis institutis hæredibus, & invicem substitutis: ad eundem suam portionem, etiam invitis cohæredum repudiantium accreleit portio. l. 6. C. de impub. & alt. subst. Illud sciendum est, si mulier prægnans non sit, existimetur autem prægnans esse, interim filium hæredem esse ex asse, quamquam ignoret se ex asse hæredem esse. l. 5. ff. si pars hered. per. d. §. 1. l. 30. §. 6. ff. de acq. vel om. her. Ignorans hæres sit. l. 3. §. 10. ff. de suis & leg. v. l. un. C. de his qui ante ap. tab.

Bisogna intendere questa regola, nella maniera in cui ella è espressa, de' diritti acquistati per disposizione di qualche legge, e non già in generale di ciò che è acquistato per altre vie approvate dalle leggi, come sarebbe un legato acquistato per volontà di un testatore. Da questa regola dipende quella delle nostre Consuetudini, (le mort faitic le vit) il morto mette in possesso il vivo, la quale significa che gli eredi dello stesso sangue acquistano diritto alla successione, quantunque ignorino la morte di colui al quale succedono, perchè sono dalla legge stessa chiamati alla successione. Ma i le-

25. Proibizioni tacite.

26. Come i diritti si acquistano alle persone per effetto delle leggi.

27. Come si può rinunciare al diritto acquistato per mezzo di una legge. **XXVII.** Le persone capaci di usare de' loro diritti sono nella libertà di rinunciare a ciò, che le leggi stabiliscono in loro favore. Così un maggiore, il quale non ha alcuna incapacità, come sarebbe la demenza, o un' interdizione, può rinunciare a una successione a cui la legge lo chiama. Così que' che hanno de' privilegj accordati o dalle leggi o da grazie particolari, possono non servirsene (h). Ma questa libertà di rinunciare al suo diritto non si estende al caso, in cui vi fossero interessate terze persone, nè a quegli ove la rinuncia al suo diritto fosse contraria all' equità, o a' buoni costumi, o alla proibizione di qualche legge.

28. Le disposizioni de' privati non possono impedire quelle delle leggi. **XXVIII.** Le leggi hanno il loro effetto indipendentemente dalla volontà de' particolari: quindi niuno può impedire, nè per convenzioni, nè per disposizioni a cagion di morte, nè altramente, che le leggi non regolino ciocchè li riguarda. Così un testatore non può impedire con veruna precauzione, che le leggi non abbiano il loro effetto contro le disposizioni, ch'egli potrebbe fare, contrarie a quelle delle leggi. Così le convenzioni, che offendono le regole, non hanno alcuno effetto (i).

29. Distinguimento necessario per lo buon uso delle regole. **XXIX.** Da tutte le regole, che sono state spiegate in questo titolo, si può con questa ultima conchiudere, che si corre rischio di applicare malamente le regole del Diritto, quando si manchi di una conoscenza abbastanza estesa del loro dettaglio, e delle diverse considerazioni necessarie per interpretarle ed applicarle (l).

## TI-

gatarj, e gli eredi testamentarij essendo chiamati dalla volontà del testatore, e non dalla legge, il loro diritto non è lo stesso: e si spiegherà questa differenza a suo luogo nelle successioni. V. l. 1. de his qui ant. ap. tab:

(h) Regula est juris antiqui, omnes licentiam habere, his quæ pro se indulta sunt, renunciare. l. 51. C. de Episc. & Cler. l. 29. C. de pact.

Licet sui juris persecutionem, aut spem futuræ perceptionis, deteriorem constituere. l. 46. ff. de pact. v. l. 4. §. 4. ff. si quis caut. l. 8. ff. de transact. Venditor fundi Geroniani, fundo Botroiano quem retinebat, legem dederat, ne contra eum piscatio Thynnaria exerceatur. Quamvis mari, quod natura omnibus patet, servitus imponi privata lege non potest: quia tamen bona fides contractus, legem servari venditionis exposcit, personæ possidentium, aut in jus eorum succedentium per stipulationis vel venditionis legem obligantur. l. 13. ff. comm. prad. V. l' articolo seguente, e l' art. 2. della Sezione 4. de' vizj delle convenzioni.

(i) Jus publicum privatorum pactis mutari non potest. l. 38. ff. de pact. l. 20. ff. de religiosis. Privatorum conventio juri publico non derogat. l. 45. §. 1. ff. de reg. jur.

Frater cum hæredem sororem scriberet, alium ab ea, cui donatum volebat, stipulari curavit, ne Flacidia uteretur; & ut certam pecuniam, si

contra fecisset, præstaret. Privatorum cautione legibus non esse refragandum constitit. Et ideo sororem jure publico, retentionem habituram, & actionem ex stipulatu denegandam. l. 15. §. 1. ff. ad leg. falc. Nullum pactum, nullam conventionem, nullum contractum inter eos videri volumus subsecutum, qui contrahunt lege contrahere prohibente. l. 5. C. de leg. La Nov. i. C. 2. in fin. permetta a' testatori di privare i loro eredi della falcidia; ma questa permissione stessa dinota che altrimenti la loro disposizione sarebbe stata inutile, come contraria alla legge, la quale vuole che l' erede abbia per lo meno la falcidia che è il quarto de' beni.

Non bisogna dare alla regola spiegata in quest' articolo una estensione che avesse qualche cosa di contrario all' articolo precedente.

(l) Omnis definitio in jure civili periculosa est. Parum est enim ut non subverti possit. l. 202. ff. de reg. jur.

Così devefi stare attento a non applicare una regola fuori della sua estensione, ed a materie alle quali ella non abbia rapporto. Si debbono anche riconoscere le eccezioni che restringono le regole. Così dobbiammo attenerci alla lettera della legge, o interpretarla secondo le regole spiegate in questo titolo, ed osservarne gli altri avvertimenti.

## TITOLO II.

*Delle Persone.*

Quantunque le leggi civili riconoscano tra tutti gli uomini una specie di eguaglianza, stabilita dal diritto naturale (a), distinguono nulladimeno le persone per mezzo di certe qualità, le quali hanno un rapporto particolare alle materie del diritto civile, e formano ciò che chiamasi *stato delle persone*. Queste sono quelle qualità, di cui si parla nel Diritto Romano sotto il titolo *de statu hominum*. Ma non trovasi nè in questo titolo, nè in alcun altro, cosa sia propriamente lo stato delle persone. Si veggono soltanto esservene differenti qualità, come di libero e di schiavo, di padre di famiglia e di figlio di famiglia, ed altre dalle quali diciamo costituirsi lo stato delle persone. Ma niente si vede, che dinoti ciò che vi ha di comune in queste qualità, onde si possa concepire un'idea giusta e precisa del carattere necessario in una qualità, per poter dire che riguardi lo stato di una persona.

*Come le leggi distinguano le persone.*

Questo appunto ci ha obbligato a considerare in tutte queste qualità ciò che hanno di comune tra loro da ciò che le distingue dalle altre qualità, che non producono lo stesso effetto. Ed è chiaro, che la distinzione delle qualità, le quali costituiscono lo stato delle persone, da quelle, che non vi hanno rapporto, è una conseguenza tutta naturale dell'ordine della società, e di quello delle materie delle leggi civili. Imperciocchè, come si è osservato nel piano di queste materie, le leggi civili avendo per loro oggetto le obbligazioni, e le successioni, le qualità che queste leggi considerano per distinguere lo stato delle persone, hanno ancora un rapporto particolare alle obbligazioni ed alle successioni, e tutte hanno questo di comune, di rendere cioè le persone capaci di tutte o di alcune obbligazioni, o delle successioni. Così per riguardo alle obbligazioni, i maggiori sono capaci di tutte le obbligazioni volontarie, ed altre nascenti da convenzioni, delle tutele, delle cariche pubbliche, ed i minori sono incapaci di molte sorte di obbligazioni, e soprattutto di quelle, che non ridondino in loro vantaggio. Così riguardo alle successioni, i figli legittimi sono capaci di succedere, ed i bastardi ne sono incapaci. E si vedrà in tutte le altre qualità, le quali formano lo stato delle persone, ch'elleno fanno nel medesimo tempo qualche capacità, o incapacità. A tal che si può dire, che lo stato delle persone, consista in questa capacità, o incapacità, la quale è facile di riconoscere da queste qualità; poichè queste sono di tal natura, che ciascuna è come in parallelo ad un'altra opposta, e che l'una delle due opposte si rincontra sempre in ciascheduna persona. Così non v'ha persona, che non sia o maggiore o minore, legittima o bastarda; e l'istesso si dee dire di tutte le altre, come nel progresso vedremo.

*Cosa sia lo stato delle persone.*

Le distinzioni che formano tra le persone le qualità, che regolano il di loro stato, sono di due sorte. La prima è di quelle, che sono naturali, e regolate da qualità, che la natura medesima imprime e distingue in ciascheduna persona. Così la natura è quella, che distingue i due sessi, e coloro, che ermafroditi si appellano. E la seconda è delle differenze stabilite dalle leggi umane. Così la schiavitù

*Due sorte di qualità, che formano lo stato delle persone.*

M 2

(a) Quod ad jus naturale attinet, omnes homines aequales sunt l. 32. ff. de reg. jur.

vità è uno stato, che non è naturale (b), ma dagli uomini stabilito. E secondo le differenti distinzioni di queste due specie ogni persona ha il suo stato regolato dall'ordine della natura, o da quello delle leggi.

*osservazione sopra lo stato delle persone secondo il Diritto Romano, e gli usi nostri.*

Uopo è osservare, essersi poste in questo titolo alcune distinzioni di persone, che non sono poste nel Diritto Romano tra quelle che formano lo stato delle persone. Poichè, per esempio, dicefi nel Diritto Romano, che la demenza non cambia lo stato (c), e vi si vede altresì, che nel titolo dello stato delle persone non si parla dell'età maggiore, e della minorità. Ma tuttavia la demenza, e la minorità riguardano lo stato delle persone, anche secondo i principj del Diritto Romano. Imperciocchè nel primo libro delle Istituzioni, dove sono le distinzioni delle persone libere e degli schiavi, de' padri di famiglia e de' figli di famiglia, vi sono stati altresì posti i minori (d), ed i dementi (e). Ed in effetto queste persone sono in una incapacità, che lor rende necessaria la guida di un tutore, o di un curatore. Così la regola, che la demenza non cambia lo stato, significa soltanto il cambiamento dello stato formato dalle altre qualità, motivo per cui non impedisce, per esempio, che un infensato non sia libero, e non sia padre di famiglia. E finalmente nel nostro uso, se si trattasse di sapere, se una persona è infensata, si chiamerebbe una tal quistione una causa di stato, col qual nome si chiamano tutte le cause, dove si tratti dello stato delle persone.

(b) *Servitus est constitutio juris gentium, qua quis dominio alieno contra naturam subicitur. l. 4. §. 1. ff. de stat. hom.*

(c) *Qui furere cœpit, & statum, & dignitatem in qua fuit, & magistratum & potestatem videtur retinere: sicut rei suæ dominium retinet. l. 20. ff. de stat. hom.*

(d) *Trasceamus nunc ad aliam divisionem perso-*

*narum. Nam ex his personis, quæ in potestate non sunt, quædam vel in tutela sunt, vel in curatione: quædam neutro jure tenentur. Inst. de tut.*

(e) *Furiosi quoque & prodigi, licet majores viginti-quinque annis sint, tamen in curatione sunt, §. 3. inst. de curat.*

S E Z I O N E I.

*Dello Stato delle Persone secondo la natura.*

*Distinzio-  
ne delle  
persone se-  
condo la  
natura.*

LE distinzioni, che formano lo stato delle persone secondo la natura, sono fondate sul sesso, sulla nascita, e sull'età di ogni persona, comprendendo sotto le distinzioni fatte dalla nascita quelle, che dipendono da certi difetti o vizj di conformazione, che si hanno dalla nascita, come sono il doppio sesso negli Ermafroditi, l'incapacità di generare, ed alcune altre. E sebbene alcuni di questi difetti possono altresì sopravvenire dopo la nascita per qualche accidente, nondimeno di qualunque maniera si considerino, le distinzioni, ch'essi fanno delle persone, sono sempre dell'ordine di quelle fatte dalla natura, ed hanno il lor luogo in questa Sezione.

SOM-



## S O M M A R J.

1. Distinzione delle persone secondo il sesso.
2. Distinzione secondo la nascita, e della patria potestà.
3. Legittimi e bastardi.
4. I nati morti.
5. Aborti.
6. Il ventre pregnante.
7. Postumi.
8. Quei che nascono dopo la morte della lor madre.
9. Ermafroditi.
10. Eunuchi.
11. Mentecatti.
12. Sordi e muti, ed altri che hanno simili infermità.
13. Come la demenza e l'imbecillità non cambiano lo stato.
14. Mostri.
15. Casi in cui i mostri sono posti nel numero de' figli.
16. Distinzioni relativamente all'età.

**I.** Il sesso che distingue l'uomo dalla donna, forma tra essi questa differenza in riguardo al loro stato, che gli uomini sono capaci di ogni sorte di obbligazioni ed impieghi, se pure taluno non ne sia escluso da ostacoli particolari, laddove le donne per la sola ragione del sesso sono incapaci di molte sorte di obbligazioni ed officj. Così le donne non possono esercitare una magistratura, nè esser testimoni in un testamento, nè agire in giudizio, nè esser tutrici di altri che de' proprj figli. Il che siccome rende la loro condizione meno vantaggiosa in parecchie cose, così in altre la rende meno onerosa di quella degli uomini (a).

1. Distinzione delle persone secondo il sesso.

## II.

(a) *Feminae ab omnibus officiis civilibus vel publicis remotæ sunt. Et idè nec Judices esse possunt, nec magistrarum gerere, nec postulare, nec pro alio intervenire, nec procuratores existere. L. 2. ff. de reg. jur. Mulier testimonium dicere in testamento non poterit. L. 2. §. 5. ff. qui test. facere poss. Feminae tutores dari non possunt, quia id munus masculorum est, nisi a Principe filiorum tutelam specialiter postulent. L. ult. ff. de tut. In multis juris nostri articulis deterior est conditio feminarum, quam masculorum. L. 9. ff. de stat. hom.*

Per l'antico Diritto Romano, o sia per la legge delle XII. tavole la donna era in perpetua tutela, il che fu in appresso abolito v. in fragm. 12. tab. tit. 18. §. 6. Ulp. tit. 11. §. 18, e per questo stesso Diritto le donne non succedevano, neppure a' loro figli, nè i loro figli ad esse: il che fu abolito. Inst. de Senat. Tertul. E per lo Senatusconsulto Vellejano, le donne non potevano obbligarsi per altri. Tit. ff. de Cod. ad Senat. Vell. Il che è stato abolito nella maggior parte delle Provincie di questo Regno, per l'editto

10 del mese di Agosto 1606, che ha proibito l'uso di enunciare nelle obbligazioni delle donne la rinunzia al Vellejano, che ha convalidate le loro obbligazioni senza questa rinunzia.

Per gli usi nostri le donne maritate sono sotto la potestà de' loro mariti. Il che è del diritto naturale, e del diritto divino. Sub viri potestate eris. Gen. 3. 16. Mulieres visis suis subdite sint sicut domino, quoniam vir caput est mulieris. Ephes. 5. 23. 1. Cor. 11. 3. 1. Pet. 3. 1. Per motivo di questa potestà del marito sopra la moglie, non può questa obbligarsi senza l'autorità del marito, se non se in certi casi. Così, la donna che pubblicamente negozia e che fa un traffico separato da quello del suo marito, può obbligarsi senza essere espressamente autorizzata; giacchè ella negozia col consenso di suo marito. Così in alcune Provincie le donne possono obbligarsi senza l'autorità de' loro mariti, per ciò che riguarda i loro beni non dotati. V. la Sez. 4. del tit. delle doti.

A motivo ancora di questa stessa potestà del marito, in alcune Provincie le donne maritate non

2. *Distinzione secondo la nascita e della patria potestà.*

3. *Legittimi e bastardi.*

4. *Nati e morti.*

II. La nascita costituisce i figli sotto la potestà di coloro, da' quali nascono. E gli effetti naturali di questa potestà sono regolati dalla natura e dalla legge divina che dichiara i doveri de' figli verso i genitori (b). Ma vi sono alcuni effetti, che le leggi civili danno alla potestà de' padri su i loro figli legittimi. E questi effetti formano un carattere particolare di patria potestà (c), che forma lo stato de' figli di famiglia, la di cui distinzione sarà spiegata nella Sezione II.

III. I figliuoli legittimi sono que' che nascono da un matrimonio legittimamente contratto (d). Ed i bastardi sono que' che nascono fuori di un matrimonio legittimo (e).

IV. I figli che nascono morti sono considerati, come se nati non fossero, nè concepiti (f).

V.

possono obbligarsi, anche col consenso ed autorità del marito, per timore che questa potestà non si rivolgesse in ruina o in diminuzione de' loro beni dotati.

Quest' autorità del marito sulla moglie non era la stessa nel Diritto Romano, in cui la donna maritata restava sotto la potestà di suo padre, s' egli nel maritarla non l' emancipava l. 5. Cod. de condit. inferr. tam leg. qu. f. l. 7. C. de nupt. l. 1. C. de bon. qua. lib. l. 1. §. 1. ff. de agn. lib. l. 1. §. ult. ff. de lib. exhib. Ed in vece di questa potestà del marito sulla moglie, e degli effetti che noi le diamo, non si riconosceva nel Diritto Romano se non se un dovere di rispetto, e degli uffizj che ne son le conseguenze. Hæc cuius matrimonio consensus, in officio mariti esse debet l. 48. ff. de op. lib. Recepta reverentia qua maritis exhibenda est l. 14. in f. ff. sol. matr. Imperciocchè non bisogna considerare come un uso del Diritto Romano, che deve rapportarsi al nostro, quell' antica maniera di celebrare il matrimonio, che nell' antico Diritto Romano costituiva la donna sotto la potestà del marito, allo stesso modo che sono i figli sotto la potestà del padre, e che la rendeva ancora erede del marito. V. Tit. 21. Ulp. §. 14. & tit. 9. Ma per quel che riguarda il nostro uso che rende necessaria l' autorità del marito, per rendere valida l' obbligazione della moglie ne' luoghi, e ne' casi in cui può ella obbligarsi, non era lo stesso nel Diritto Romano: e vi si vede al contrario nella l. 5. C. de revoc. donat. che nel caso di una donazione fatta da una donna a suo figlio, nell' assenza di suo marito, e che volendo revocarla, traeva da questa circostanza una delle sue ragioni, vi è detto che questa assenza non impediva l' effetto della donazione, e che perciò la donna aveva potuto disporre de' suoi beni, senza l' autorità di suo marito. Desine postulare ut donatio quam perfeceras, revocari prætextu mariti & liberorum absentia: cum huius firmitas ipsorum præsentia non indigeat. D. l.

Non ci estenderemo maggiormente sul su di ciò che riguarda la potestà e l' autorità del marito, o nel Diritto Romano, o nel nostro uso. Ma siamo

stati in obbligo di fare queste riflessioni sulle differenze tra il nostro uso e l' Diritto Romano rispetto allo stato delle femmine, perchè sono esse i fondamenti delle regole che noi osserviamo per la capacità o per l' incapacità delle donne relativamente agli obblighi.

(b) Honora patrem tuum & matrem tuam, Exod. 20. 12. Memento quoniam nisi per illos, natus non fuisses. Eccl. 7. 30. Quasi dominus serviet his qui se genuerunt. Eccl. 3. 8.

(c) In potestate nostra sunt liberi nostri, quos ex iustis nuptiis procreavimus. Inst. de patr. potest. l. 3. ff. de his q. s. v. al. j. s. Jus autem potestatis quod in liberos habemus, proprium est civium Romanorum. Nulli enim alii sunt homines, qui talem in liberos habeant potestatem qualem nos habemus. §. 2. Inst. de patr. potest.

(d) Filium cum definimus, qui ex viro & uxore ejus nascitur. L. 6. ff. de his qui sui vel al. j. s.

(e) Vulgo concepti dicuntur, cui patrem demonstrare non possunt, vel qui possunt quidem, sed eum habent, quem habere non licet; qui & spurii appellantur τὰς τὴν σπέρμα. L. 23. ff. de stig. hom. Non ingredietur Mamzer, hoc est de scorto natus, in Ecclesiam Domini usque ad decimam generationem. Deuteron. 23. 2.

Essendo il matrimonio la sola via legittima della propagazione del genere umano, è giusto di distinguere la condizione de' bastardi da quella de' figli legittimi. In forza della quale distinzione le leggi rendono i bastardi incapaci delle successioni ab intestato, e perchè essi non succedono a nullo, non essendo di niuna famiglia, niuno parimente loro succede, suorchè i loro figli legittimi, come al suo luogo si spiegherà. V. l' Ordinanza di Carlo VI. del 1386.

(f) Qui mortui nascuntur, neque nati, neque procreari videntur; quia nunquam liberi appellari poterunt. L. 129. ff. de verb. signif. Uxoris abortu testamentum mariti non solvi; posthumo vero præterito, quamvis natus illico decesserit, non restitui ruptum, juris evidentissimi est. L. 2. de post. hered. inst.

I f-

V. Gli aborti sono que' che una nascita prematura fa nascere o morti, o incapaci di vivere (g).

VI. I figli, che sono ancora nel seno delle loro madri, non hanno stato fisso e regolato, e non deve esserlo se non se dalla nascita: e fino a questo tempo non possono essere contati per figli, neppure per acquistare a' loro padri i diritti che da il numero de' figli (h). Ma la speranza ch'essi nasceranno vivi, fa che sieno considerati come già nati, per quel che loro spetta. Quindi si conservano ad essi le successioni che pervenute loro sieno prima della loro nascita, e si destinano de' curatori per prender cura di queste successioni (i). Per tal motivo ancora si punisce come omicida la madre la quale procuri di abortire (l).

VII. I postumi sono coloro che nascono dopo la morte del loro padre, i quali per questa nascita sono distinti da coloro che nascono durante la vita del padre, in quanto che i postumi non si ritrovano giammai sotto la potestà del loro padre, nè sono del numero de' figli di famiglia, de' quali parlerassi nell' articolo V. della Sezione II. (m).

VIII. Que' che nascono dopo la morte delle loro madri, e che si estraggono dal ventre della madre morta, sono della condizione degli altri figli (n).

IX. Quei che nascono dopo la morte della madre.

*I figli che nascono morti sono a tal segno considerati, come se non fossero stati giammai concepiti, che le stesse successioni loro devolute nel tempo che vivevano nel seno delle madri, passano alle persone alle quali sarebbero appartenute, se questi figli non fossero stati affatto concepiti: e non le trasmettono a' loro eredi, perchè il diritto ch'essi avevano a queste successioni, non era se non se una speranza la quale conteneva la condizione, che essi venissero al mondo per esserne capaci. V. qui appresso l' articolo 6.*

(g) Lo stato degli aborti può essere considerato sotto due aspetti. L' uno di sapere se essendo legittimi, ed avendo avuto vita, sieno capaci di succedere, e di trasmettere la successione, il che sarà spiegato nel suo luogo; e l' altro di sapere come possa giudicarsi qual sia il tempo della gravidanza necessario per formare un figlio che possa vivere; il che serve a regolare se i figli che vivono, sebbene nati prima del termine ordinario, cominciando a contare dopo il matrimonio, debbano essere riputati legittimi, o no. E si tengono per legittimi quei che vivono quantunque nati al principio del settimo mese. De eo qui centesimo octogesimo secundo die natus est, Hippocrates scripsit, & divus Pius Pontificibus rescripsit, juxta tempore videri natum. L. 3. §. ult. ff. de suis & leg. hered. Settimo mese nasci perfectum partum jam receptum est, propter autoritatem doctissimi viri Hippocratis. Et ideo credendum est eum, qui ex justis nuptiis septimo mense natus est, juxta filium esse. L. 12. ff. de stat. hom.

(h) Partus, antequam edatur, mulieris portio est, vel viscerum. L. 1. §. 1. ff. in spec. ven. Partus nondum editus, homo non recte fuisse dicitur. L. 9. in f. ff. ad leg. falc. Spes animantis.

L. 2. ff. de mors. infer.

Qui in utero est, perinde ac si in rebus humanis esset, custoditur, quodies de commodis ipsius partus quaeritur. Quamquam alii, antequam nascatur, nequaquam profuit. L. 7. ff. de stat. hom. Qui in ventre est, etsi in multis partibus legum comparatur jam natis: tamen neque in praesenti quaestione (exculationis a tutela) neque in reliquis civilibus muneribus prodest patri. Et hoc dictum est in Constitutione divi Severi. L. 2. §. 6. ff. de excus.

(i) Sicut liberorum eorum qui jam in rebus humanis sunt, curam Praetor habuit; ita etiam eos qui nondum nati sunt, propter ipem nascendi non neglexit. Nam & hac parte editi eos tuitus est, dum ventrem mittit in possessionem. L. 1. ff. de vent. in poss. miss. Bonorum ventris nomine curatorem dari oportet. L. 8. ff. de curat. fur. & ad. l. 20. ff. de tut. & cur. dat. ac his q.

(l) Cicero in oratione pro Cluentio Avito scripsit, Milefiam quamdam mulierem, cum esset in Asia, quod ab haeredibus secundis accepta pecunia partum sibi medicamentis ipsa abegisset, rei capitalis esse damnatam. L. 39. ff. de pen.

Ciò che delle successioni dicesi in questo articolo s' intende sotto la condizione che i figli vengano a nascere vivi. Vedete qui sopra l' art. 4. Così questo stato rende incerta la loro capacità o incapacità delle successioni fino alla loro nascita.

(m) Posthumos dicimus eos dumtaxat, qui post mortem parentis nascuntur. L. 3. §. 1. ff. de inj. rupt.

(n) Natum accipe, & si ex seculo ventre editus sit. Nam & hic rumpit testamentum. L. 12. ff. de lib. & post. l. 6. de inoff. test.

9. *Ermafroditi.* IX. Gli ermafroditi sono coloro i quali hanno i distintivi d' amèndue i sessi, e sono riputati di quello che in essi prevale (o).

10. *Eunuchi.* X. Gli eunuchi sono que' che un vizio di conformazione, o per nascita, o per altra cagione, rende incapaci di generare (p).

11. *Mentecatti.* XI. I mentecatti sono que' che sono privi dell' uso della ragione, dopo l' età in cui dovrebbero averlo; o per natural difetto, o per qualche accidente. E perchè questo stato gli rende incapaci di contrarre qualunque obbligazione e di amministrare i loro beni, sono essi perciò posti sotto la direzione di un curatore (q).

12. *Sordi e muti, ed altri che hanno simili infermità.* XII. Coloro che sono nell' istesso tempo sordi e muti, o che sieno da altre infermità resi incapaci de' loro affari, sono in uno stato che al pari della demenza obbliga a destinar loro de' curatori, i quali prendano cura de' loro affari e delle loro persone, secondo il bisogno (r).

13. *Come la demenza e l' imbecillità non cambiano lo stato.* XIII. I dementi, o alteramente imbecilli, non perdono lo stato che hanno da altre loro qualità, conservando le loro dignità, i loro privilegj, la capacità di succedere, i loro diritti su i proprj beni, come anche gli effetti della patria potestà i quali possono sussistere con questo stato (s).

14. *Mostri.* XIV. I mostri, i quali non abbiano la forma umana, non sono riputati del numero delle persone, nè tengono luogo di figli a coloro da' quali nascono (t). Ma que' che avendo l' essenziale della forma umana hanno solamente qualche eccesso, o qualche difetto di conformazione, sono messi nel numero degli altri figli (u).

15. *Casi in cui i mostri sono posti nel numero de' figli.* XV. Quantunque i mostri, i quali non hanno la forma umana, non sieno annoverati tralle persone, nè sieno considerati come figli, ciò non ostante ne fanno le veci per riguardo a' genitori, e si contano per empire il numero de' figli, quando si tratti di qualche privilegio o esenzione accordata a' padri o alle madri a cagione del numero de' figli (x).

XVI.

(o) Quæritur hermaphroditum cui comparamus: & magis puto, ejus sexus æstimandum, qui in eo prevaleat. L. 10. ff. de stat. hom. Hermaphroditus an ad testamentum adhiberi possit, qualitas sexus incalcescentis ostendet. L. 15. §. 1. de testib. v. l. 6. in f. ff. de lib. & post.

(p) Generare non possunt spadones. §. 9. Inst. de adop. Spadonum generalis appellatio est. Quo nomine, tam hi qui natura spadones sunt, item thlibiæ, thlasia, sed & si quod aliud genus spadonum est, continentur. L. 128. ff. de verb. sign. Non intrabit eunuchus attritis vel amputatis testiculis, & abscisso veretro, in Ecclesiam Domini. Deuter. 23. 1. Si vede da questi testi quali sieno coloro che possono esser posti nel numero degli Eunuchi, e perchè sono del matrimonio incapaci.

(q) Furiosus nulla voluntas est. L. 40. ff. de reg. jur. Furiosus nullum negotium contrahere potest. L. 5. eod. Furiosus in curatore sunt. §. 3. Inst. de curat. l. 2. & l. 7. ff. de curat. fur. v. l. art. 1. della Sez. 1. de' curatori, e l' art. 13. di questa Sezione.

(r) Et surdis & mutis, & qui perpetuo morbo laborant, quia rebus suis superesse non possunt, curatores dandi sunt. §. 4. Inst. de curat. l. 2. ff. de curat. jur. l. 29. in f. l. 20. l. 21. ff. de reb.

aut. jud. poss.

(s) Qui furere cepit, & statum, & dignitatem in qua fuit, & Magistratum, & potestatem videretur retinere, sicut rei suæ dominium retinet. L. 20. ff. de stat. hom. Patre furioso, liberi nihilominus in patris sui potestate sunt. L. 8. ff. de his qui sui vel al. j. s.

(t) Non sunt liberi, qui contra formam humani generis, converso more, procreantur. Veluti si mulier monstruosum aliquid aut prodigiosum enixa sit. L. 14. ff. de stat. hom.

(u) Partus autem qui membrorum humanorum officia ampliavit, aliquatenus viderur effectus, & ideo inter liberos connumeratur. d. l. 14.

(x) Quæret aliquis: si portentosum, vel monstruosum, vel debile mulier ediderit, vel quale n visu, vel vagitu novum, non humane figura, sed alterius magis animalis, quam hominis partum; an quia enixa est, prolesse ei debeat: & magis est, ut hæc quoque parentibus prosint. Nec enim est quod eis imputetur, quæ qualiter potuerunt, statutis obtemperaverunt. Neque id quod fataliter accessit, matri damnum injungere debet. L. 135. ff. de verb. sign. Si puo aggiungere per un' altra ragione di questa regola, che questi mostri sono più a carico di quel che sieno gli altri figli.

XVI. L'età distingue tra le persone coloro, i quali non avendo la ragione bastantemente ferma, nè sufficiente esperienza, sono incapaci di guidarsi da loro stessi, e coloro a' quali l'età ha data bastante maturità per esserne capaci (y). Ma perchè la natura non manifesta in ciascheduno il tempo di questa maturità, le leggi civili hanno determinati i tempi, ne' quali le persone sono giudicate capaci sia del matrimonio, sia degli altri obblighi. E vedransi nella Sezione seguente le distinzioni ch'esse han fatto tra minori e tra maggiori, impuberi e adulti (z).

(y) Hoc edictum ( de minoribus ) Prætor, naturalem æquitatem secutus proposuit, quo tutelam minorum suscepit. Nam cum inter omnes constet fragile esse & infirmum hujusmodi ætatum consilium, & multis captionibus suppositum, mul-

torum insidiis expositum, auxilium eis Prætor, hoc edicto, pollicitus est, & adversus captiones opitulationem. L. 1. ff. de min.

(z) V. gli art. 8. e 9. della Sez. 2.

16. Distinzioni relative all'età.

## SEZIONE II.

### *Della stato delle persone secondo le Leggi Civili.*

LE distinzioni dello stato delle persone secondo le leggi civili, sono quelle che vengono stabilite dalle leggi arbitrarie, tanto se non hanno alcun fondamento nella natura, come sono le distinzioni delle persone in liberi e schiavi, quanto se riconoscono la loro origine da qualche qualità naturale, come sono l'età maggiore e la minorità.

Distinzioni delle persone secondo le leggi civili.

Si consideravano nel Diritto Romano tre cose principalmente in ciascheduna persona, la *libertà*, la *cittadinanza*, la *famiglia*, e secondo questi tre riguardi si facevano tre distinzioni delle persone: la prima era de' liberi e degli schiavi; la seconda de' cittadini Romani e degli stranieri, o di coloro che avevano perduto il diritto di cittadinanza per morte civile; e la terza de' padri di famiglia e de' figli di famiglia. Queste due ultime distinzioni sono in uso anche presso di noi, quantunque tu di esse noi abbiamo regolamenti diversi da que' del Diritto Romano. Per riguardo poi alla schiavitù, sebbene non vi sieno schiavi in Francia, nondimeno fa d'uopo conoscere la natura di questo stato. Si metteranno perciò in questo titolo queste tre distinzioni, e le altre che abbiamo comuni col Diritto Romano.

Principali distinzioni delle persone nel Diritto Romano.

Noi abbiamo in Francia una distinzione di persone, la quale o non è del Diritto Romano, o è molto differente da ciò che in quello si ritrova. E perchè per tal motivo non sarà posta negli articoli di questa Sezione, ancorchè sia considerata come relativa allo stato delle persone, farà perciò questa distinzione qui in poche parole spiegata; ed è quella che formasi dalla Nobiltà tra i Gentiluomini, e que' che non sono tali, a cui si dà il nome di plebei o ignobili. La nobiltà dà a coloro che sono di quest'ordine diversi privilegj ed esenzioni, e l'idoneità a certe cariche e beneficj proprj de' Gentiluomini, e da' quali coloro che non sono nobili sono esclusi. La nobiltà inoltre produce ancora secondo alcune costumanze delle differenze riguardo alle successioni. Questa nobiltà si acquista o per via di nascita, che rende Gentiluomini tutti i figli di coloro che lo sono, o per mezzo di certe cariche che nobilitano i discendenti di coloro i quali possedute le

Di alcune distinzioni di nostro uso.

Gentiluomini.

Tom. I.

N

abbia-

abbiano (a), o finalmente per diplomi di nobiltà che s'ottengono dal Re per qualche servizio. (4)

*Borghesi,  
e sia cit-  
tadini.*

Si fa ancora distinzione in Francia tra gli abitanti delle Città, i quali hanno alcuni diritti, elenzioni, o privilegj annessi al diritto di cittadinanza delle dette città, colla capacità di esercitarne le cariche, e tra i campagnuoli e gli abitanti de'piccioli luoghi, i quali non hanno gli stessi privilegj e gli stessi diritti. (5)

*Perfone  
di condi-  
dizione  
servile.*

Bisogna aggiungere a queste distinzioni quelle che fanno alcune consuetudini particolari tra le persone di condizione libera, e quelle di condizione servile, perchè queste sono obbligate da tali consuetudini ad alcune servitù personali, che riguardano i matrimoni, i testamenti, le successioni. Ma essendo queste servitù differentemente regolate dalle dette consuetudini; e ignote nelle altre Provincie, non è necessario di più favellarne, e batta averle soltanto accennate. Al che aggiugnere bisogna che la distinzione di queste persone servili non ha il suo fondamento sopra alcune qualità personali, ma solamente sul domicilio di queste persone, e sulle qualità de' loro beni sottoposti a queste condizioni servili. Nel modo stesso che le qualità di vassallo, di suddito, d'enfiteucario non sono propriamente qualità personali, ma conseguenze o del domicilio o della natura de' beni che si possiedono.

*Vassallo,  
suddito,  
Enfiteuci-  
cario.*

(a) *V. l. 7. §. ult. ff. de Senat.*

(4) Abbiamo anche noi la distinzione di Nobili, e plebei. Nobili precisamente son coloro, i quali trovansi ascritti ad alcuna delle cinque Piazze, o sieno Sedili di Napoli, e chiamarsi comunemente Cavalieri. Di questi Sedili ve n'erano molti prima de' Regnanti Angioini, e gli Storici Napoletani *Tutini orig. de' Seggi* Cap. VII. e *Summonte* Lib. 1. Cap. VIII, e lib. III. Cap. I. ne numerarono sino a ventinove. E' ignota la epoca precisa, in cui si unirono, e divennero cinque; ma si vuole con più probabilità, che tale unione sia avvenuta pian piano coll'estinzione delle famiglie de'Sedili minori, negli ultimi tempi del Regno di Roberto. Eran facili a'tempi degli Angioini le aggregazioni a questi Sedili. Cittadini, e foraitieri, che viveano nobilmente con armi e cavalli, erano ammessi con Regal Carta, colla quale venivano abilitati a contribuir co' Nobili nelle collette. Tolte non però ne'tempi posteriori le collette, cessò questa maniera di aggregare, e cominciarono le aggregazioni a dipendere dal voto de' Nobili, e dall'approvazione del Principe a norma degli stabilimenti, che a tale uopo fecero specialmente i Sedili di *Capuana*, *Nido*, e *Montagna* nel 1500, non sapendosi que' di *Porto*, e *Portanova* per essersi perduti gli antichi loro libri. Questi Nobili han parimenti fra noi molte prerogative. Essi creano gli Eletti, i quali insieme con quello del *Popolo* governano la Città ne' rapporti di Annona; hanno il lor Tribunale in S. Lorenzo, nel quale

#### SOM-

si uniscono a trattare i negozi del Pubblico coll'assistenza però di un Ministro, che si destina dal Re col titolo di *Prefetto dell'Annona*. Nelle funzioni straordinarie eliggono il Sindaco, il quale rappresenta non solo la Città, ma tutto il Regno. Regolano i lor matrimoni, e le doti con leggi particolari, come fan que' di *Capuana*, e *Nido*, ed anticamente faceano ancora que' di *Montagna*, a' quali essendosi unito il Sedile di *Forcella*, ch'era uno de' maggiori, godono il diritto di creare tra loro due Eletti al governo della Città. Oltre a questi Nobili ve ne sono molti altri tanto in *Napoli*, quanto nelle Città del Regno, le quali hanno *Sedili chiusi*: e questi sebbene non abbiano i privilegj de' Nobili Napoletani, non lascian però di essere onorevolmente riputati e per l'antichità delle loro famiglie, e per la gloria de' loro antenati, e per gli meriti propri, onde con cariche eminenti e cospicue sono stati compensati dalla clemenza del *Sovrano*.

(5) I Cittadini Napoletani, que'della Cava, e gli altri delle Terre soggette alla Pia Casa della *Annunciata* hanno particolari privilegj tra noi; in forza de' quali sono esenti da gabelle, dazi, ed altri pesi per le robe, che comperano per proprio uso, e godono delle particolari distinzioni personali, che possono agevolmente vedersi ne' due volumi delle *Grazie*, e *Privilegj della Città e Regno di Napoli*, le quali cominciano dal Re *Alfonso* di Aragona nel 1443.

## S O M M A R J.

1. Schiavi.
2. Liberi.
3. Cagioni della schiavitù.
4. Liberti.
5. Quali sieno i padri di famiglia, e i figli di famiglia.
6. L'emancipazione non altera il diritto naturale della potestà paterna.
7. Chi sono que' che diconsi di sua ragione ( sui juris ).
8. Adulti ed imuberi.
9. Maggiori e minori.
10. Prodighi.
11. Regnicoli, e forestieri.
12. Morte civile.
13. Religiosi professi.
14. Ecclesiastici.
15. Comunità.

**L**O schiavo è quegli che sta sotto la potestà di un padrone a cui appartiene, in sua industria, delle sue fatiche, senza ch' egli possa fare, possedere, acquistare cosa che non sia del suo padrone (a). (6)

II. Liberi chiamansi tutti, que' che non sono schiavi, e che hanno conservato la natural libertà, la quale consiste nel diritto di fare tutto ciò che si vuole

N 2

a ri-

(a) Servitus est constitutio iuris gentium, qua quis domino alieno, contra naturam, subicitur. L. 4. §. 1. ff. de stat. hom. §. 2. Inst. de jur. person. Vobis acquiritur quod servi vestri ex traditione nanciscuntur, sive quid stipulentur, sive ex donatione, vel ex legato, vel ex qualibet alia causa acquirant. §. 3. Inst. per quas pers. cuique acq. l. 1. §. 1. ff. de his qui sui vel al. jur. f.

(6) Né anche vi è schiavitù nel Regno di Napoli, tranne quella, a cui soggiacciono i Turchi, che si prendono nell' infame mestiere della pirateria. Costoro, ancorchè abbraccino la Religione Cristiana, non sono liberi dal nesso servile, e dalla schiavitù, i rapporti della quale son regolati col Diritto Romano. Due sole Cossituzioni abbiamo, che particolarmente li riguardano. Una è del Re Guglielmo I., la quale incomincia *Servos* sotto il Tit. de *Servis & Ancillis fugitivis*; e colla medesima è disposto, che niuno, sotto pena della confiscazione di tutt' i beni, prendesse e ritenesse i servi e le serve fuggitive; ma dovesse renderli a' propri padroni, e non avendone notizia, consegnarli a' Regi Baglivi; e costoro

sotto la stessa pena mandarli alla Gran C. L'altra è di *Federico II.* sotto il Tit. de *Mancipiis*; colla qual' è confermata la precedente Cossituzione di *Guglielmo I.*, coll' aggiunta di due circostanze: la prima, che i Baglivi dovessero ritenere presso di loro per un anno i servi, e le serve fuggitive; scorso il qual tempo, non comparendo il padrone, rimanessero aggiudicati al Fisco: la seconda, che i trasgressori non soggiaceffero alla pena della confiscazione de' beni, ma a quella di furto a seconda delle Leggi Romane.

Vi erano pure nel Regno nostro i *servi ascrittizj*, o sieno quelli, che per prezzo, o per patto si alloggiavano alla coltura de' campi; e di essi ne disponea il padrone come de' campi stessi. Ma questa usanza, che facea scorno alla umanità, e alla natura, andò a poco a poco in obbligo in forza della Cossituzione di *Federico II.*, che comincia *Quia frequenter*, Tit. de *Homnibus non tenentis*: e perciò in oggi non avvi tra noi cotesta sorta di servi.

a riferba di quello che proibito ne venga dalle leggi, o che una violenza impedisca di fare (b).

3. *Cagioni della schiavitù.* III. Gli uomini cadono in ischiavitù, quando sono fatti prigionieri di guerra, tra quelle nazioni ove regna l'uso che il vincitore, salvando la vita al vinto, se ne renda padrone e lo faccia suo schiavo. Ed è una conseguenza della schiavitù delle femmine, che i loro figli sieno schiavi per nascita (c).

4. *Liberti.* IV. Liberti sono que' che essendo stati schiavi, sono giunti alla libertà (d).

5. *Quali sono i padri di famiglia e i figli di famiglia.* V. I figli e le figlie di famiglia sono le persone che stanno sotto la patria potestà: (7) ed i padri o madri di famiglia, che noi chiamiamo ancora capi di famiglia o di casa, sono le persone esenti dalla soggezione di questa potestà (e), o che abbiano de' figli o no, (8) e tanto se siano stati liberati dalla patria potestà per via di emancipazione (f), quanto per la morte naturale (g) o per la morte civile del padre (h). E in qualunque tenera età sieno queste persone, sono considerati come

(b) *Libertas est naturalis facultas ejus quod cuique facere liber, nisi si quidem aut jure prohibetur. L. 4. ff. de stat. hom. §. 1. Inst. de jur. pers.*

(c) *Jure gentium servi nostri sunt qui ab hostibus capiuntur, aut qui ex ancillis nostris nascuntur. L. 5. §. 1. ff. de stat. hom. §. 4. Inst. de jur. pers.*

*Oppugnò il quale avendo venti anni compiuti, se lo schiavo vendere, per avere il prezzo della sua libertà, diveniva schiavo nel Diritto Romano, quantunque non potesse in questa età disporre de' suoi beni. Jure civili si quis se major viginti annis, ad pretium participandum, venire passus est (servus scilicet) L. 5. §. 1. ff. de stat. hom.*

(d) *Libertini sunt, qui ex justa servitute manumissi sunt. L. 6. ff. de stat. hom.*

(7) La *Prammatica Per Excellentiam de Senatus. Macedon.* vieta non solo il vendere, ma ogni altra sorta di contratto a' figli di famiglia senza la presenza, e il consenso del Padre. Fu questa *Prammatica* ampliata dal nostro Sovrano *Ferdinando IV.* con altra, ch'è la III. del medesimo Titolo. Con questa si vietò a mercatanti la vendita di qualsivisia merce a' figli di famiglia, ancorchè abbiano peculio castrense, o quasi. Si permisero nondimeno tra esso loro i contratti, se i figli di famiglia esercitino pubblicamente la mercatura, o se si faccia loro prestito di denaro in contanti, o per Banco. Restava il dubbio circa i contratti per via di cambio; e colla *Prammatica IV.* dello stesso Titolo fu stesa la proibizione anche a' contratti di tal natura, che si facciano con lettere di cambio.

(e) *Patres familiarum sunt, qui sunt suorum po-*

*testatis, sive puberes, sive impuberes. Simili modo matres familiarum, filii familiarum, & filiae, quae sunt in aliena potestate. L. 4. ff. de his qui sui vel. al. jur. s.*

(8) Colla *Prammatica unica de matrimoniis a filiisfam contrahen.* emanata dal nostro Augusto Sovrano a 10 Aprile 1772, fu tra noi riguarato a' matrimonj de' figli di famiglia ristabilita la osservanza del Diritto Romano circa la indispensabile necessità del consenso paterno; e non si vollero da questa necessità dispensati i maschi se non compiuti gli anni trenta, e le femmine gli anni venticinque. Si era colla *Prammatica* stabilita la pena della eseredazione; ma indi conosciutas' inefficace a reprimere la violenza della giovanile inclinazione, perchè i figli rinunciavano al diritto della legittima, e contraevano i matrimonj senza il permesso del padre; si determinò con *Dispaccio per modum legis*, che tal rinuncia non giovi a dispensarli dall'obbligo del consenso, senza il quale si vietò assolutamente la contrazione del matrimonio.

(f) *Emancipatione desinunt liberi in potestate parentum esse. §. 6. Inst. quib. mod. jus patr. pot. sol.*

(g) *Qui in potestate parentis sunt, mortuo eo sui juris fiunt. Inst. eod. in princip.*

(h) *Cum autem is qui ob aliquod maleficium in insulam deportatur, civitatem amittit, sequitur ut qui eo modo ex numero civium Romanorum tollitur, perinde quasi eo mortuo, desinant liberi in potestate ejus esse. §. 1. eod. Poena servus effectus, filios in potestate habere desinit. §. 3. eod. Sopra la morte civile vedere in seguito l'artico. 12.*



me capi di famiglia, in modo tale che molti figli di un solo padre sono altrettanti padri di famiglia dopo la morte del loro padre (i).

VI. L' emancipazione e gli altri modi di mettere il figlio o la figlia fuori della patria potestà, riguardano unicamente gli effetti che le leggi civili danno a questa potestà, (9) ma non cambiano affatto quelli che sono di diritto naturale (l).

VII. Secondo queste due distinzioni di liberi e di schiavi, di padri di famiglia e di figli di famiglia, non vi è persona la quale non sia o sotto l'altrui potestà o nella sua propria, cioè a dire padrone de' suoi diritti (m). Il che per altro non impedisce, che il figlio emancipato non sia sotto la potestà che dà a suo padre il diritto naturale, o che il pupillo o minore il quale si ritrova padre di famiglia, non sia sotto la direzione ed autorità di un tutore o di un curatore.

VIII. Gl' impuberi sono i figliuoli i quali non hanno ancora quattordici anni compiuti, e le figliuole, che non ne hanno ancora dodici. E gli adulti sono i gio-

6. L' emancipazione non altera il diritto naturale della patria potestà.

7. Chi fanno coloro che dicono di loro ragione (sui juris).

8. Adulti ed impuberi.

(9) Denique & pupillum patrem familias appellamus. Et cum pater familias moritur, quotquot capita ei subiecta fuerunt, singulas familias incipiunt habere. Singuli enim patrum familiarum nomen subeunt. Idemque eveniet & in eo qui emancipatus est. Nam & hic sui juris effectus, propriam familiam habet. L. 195. §. 2. ff. de verb.

La patria potestà è il fondamento di diverse incapacità nel figlio di famiglia, le quali sono differenti nel Diritto Romano, e nel nostro uso. Così nel Diritto Romano i figli di famiglia furono sulle prime incapaci di niente acquistare. Ma tuttora ciò che acquistavano, in qualunque maniera ciò fosse, apparteneva a' loro padri, a riserva del peculio, se il padre ne lasciava loro la libertà. E in appresso ebbero essi la facoltà di acquistare, e i padri avevano l' usufrutto di tutto ciò che potevano acquistare i figli di famiglia. Vi furono dopo delle eccezioni, e non ebbero i padri l' usufrutto di certi beni. Ma non è qui necessario di spiegare tutti questi cambiamenti, nè la diversità dell' usufrutto de' padri sopra i beni de' figli nelle Province di questo Regno, o sotto il nome di usufrutto, o sotto il nome di guardia nobile o di guardia cittadinesca.

Così ancora nel Diritto Romano, i figli di famiglia non potevano obbligarsi a causa di prestito. Toto tit. ad Senatufc. Maced. Così in Francia i figli di famiglia non possono maritarsi senza il consenso de' loro padri e madri se non se dopo l'età di 30. anni, e le femmine dopo 25. anni, secondo le Ordinanze del 1550. de Blois, e del 1539.

Così in Francia il matrimonio emancipa, e nel Diritto Romano il figlio e la figlia maritati restavano sotto la potestà del loro padre, e egli calmaritanti non gli emancipava. L. 5. Cod. de cond. inf. tam leg. q. fid. l. 7. c. de nupt. l. 1. c. de bon. quæ lib.

(9) Distinguono i nostri DD, tra l' espressa,

e la tacita emancipazione. La prima è quella, che si fa dal Padre con delle spresioni, che chiaramente e distintamente spiegano la sua volontà di liberare il figlio: la seconda è quella, per la quale il figlio divien libero senza niun consenso del Padre. In riguardo all' espressa, Noi circa i requisiti, e gli effetti ci uniformiamo al Diritto Romano. In quanto alla tacita, vi è questa differenza, che laddove per Diritto Romano il figlio non si riputa emancipato, se non abiti colla sua famiglia per lo spazio di dieci, o pure otto anni separato dal Padre; il Diritto nostro non ricerca questo scorrer di anni, ma basta qualunque breve spazio di tempo di separata abitazione, estimabile non però dal prudente arbitrio del Giudice, perchè rimanga il figlio sciolto dalla patria potestà. Hanno inoltre le Consuetudini Napoletane un modo particolare di scioglier la patria potestà in riguardo alle figlie di famiglia, cioè per mezzo delle nozze. Queste è contrario al Diritto Romano, da cui è stabilito, che le nozze non liberano dalla patria potestà: ma per Diritto Consuetudinario sciolta colle nozze una volta, non riforge di vantaggio; perchè la vedova si riputa di proprio diritto (sui iuris..)

(l) Fas obligationes quæ naturalem præstationem habere intelliguntur, palam est capitis diminutione non perire: quia civilis ratio naturalia jura corrumpere non potest. L. 8. ff. de cap. minut.

(m) Quædam personæ sui juris sunt, quædam alieno juri subiectæ; rursus earum quæ alieno juri subiectæ sunt, aliæ in potestate parentum, aliæ in potestate dominorum. Inst. de his qui sui vel al. j. s. l. 1. ff. cod. l. 3. ff. de stat. hom.

vanetti che hanno compiuti i quattordici anni, e le giovanette che ne fanno già dodici compiuti (n).

9. Mag-  
giori e mi-  
nori.

IX. I minori sono que' de' due sessi che non hanno ancora venticinque anni compiuti, quantunque sieno adulti, e sono sotto la tutela fino a quella età. (10) Ed i maggiori sono que' che hanno passato l'ultimo momento dell'anno ventesimo quinto (o).

10. Prodi-  
ghi.

X. Debbonfi mettere nel numero de' minori que' che sono interdetti come prodighi, sebbene sieno maggiori: perchè la loro cattiva condotta li rende incapaci dell'amministrazione de' loro beni, e degli obblighi che ne sono le conseguenze; e quest' amministrazione è commessa alla guida di un curatore (p).

11. Regni-  
coli, e fo-  
restieri.

XL. Noi chiamiamo regnicoli i sudditi del Re. Forestieri poi o stranieri sono i sudditi di altro Principe, o di un' altro Stato: E que' di questa natura, che non sieno stati naturalizzati per mezzo di Regali Diplomi, hanno le incapacità (11) stabilite dalle Ordinanze e dal nostro uso (q).

## XII.

(n) Nostra Sancta confirmazione promulgava, puberrarem in masculis post decimum quartum annum completum illico initium accipere dispositum; antiquitatis normam in feminis bene positam, in suo ordine relinquentes, ut post duodecim annos completos viri potentes esse credantur. *Inst. quib. mod. tut. fin. L. ult. c. quand. tut. vel. cur. esse def.*

La pubertà fa cessare l'incapacità del matrimonio, cagionata dal difetto di età. Ma distinguasi da questa pubertà che basta per rendere lecito il matrimonio, la piena pubertà che lo rende più onesto e lodevole. Questa pubertà per gli maschi è all'età di 18. anni compiuti e per le donne a 14. anni. Non tantum cum quis adoptat, sed & cum adrogat, major esse debet eo quem sibi per adrogationem vel per adoptionem filium facit; & utriusque plenæ pubertatis, id est, decem & octo annis cum præcedere debet. *L. 40. §. 1. ff. de adopt. §. 4. inst. eod. Per gli altri effetti della piena pubertà, v. l. 14. §. 1. ff. de alim. leg. 57. ff. de postul.*

(10) Cessa la minorità fra noi nell'anno 18. dell'età così per gli maschi, che per le femmine, in virtù della Costituzione del Regno *Minorum Jura*, e della Prammatica II. de *Minoribus*. Le Donne Napoletane non però, e le Donne di Provincia, che sposino marito Napoletano, divengono maggiori subito seguito il matrimonio.

(p) Masculi quidem puberes, & femine viri potentes usque ad vicesimum quintum annum completum curatores accipiunt. Quia licet puberes sint, adhuc, tamen ejus ætatis sunt, ut sua negotia tueri non possint. *Inst. de curat. A momento in. momentum tempus spectetur. L. 3. §. 3. ff. de min.*

Ci serviamo qui della parola di tutela per gli adulti, quantunque nel Diritto Romano fossero fuori di tutela, e lor si desero soltanto i curatori, come si spiegherà nel titolo de' tutori. Ma per gli

nostri usi la tutela non finisce, se non se a 25. anni, eccetto in alcune consuetudini che fanno cessare più presto la minorità.

(p) Prodigii licet majores viginti quinque annis sint, tamen in curatione sunt. *§. 3. Inst. de curat. prodigo interdicitur bonorum suorum administratio. L. 1. ff. de curat. fur. Ejus cui bonis interdictum sit, nulla voluntas est. L. 40. ff. de reg. jur.*

(11) Non avvi tra noi differenza di Regnicoli e forestieri in rapporto alle cariche, alla capacità di succedere, e alla facoltà di disporre per testamento. Per un ben inteso principio di Politica nelle cariche si guarda il merito e l'abilità; e negli altri atti si vuol far valere la virtù legale del territorio, dentro del quale tutti son Cittadini. E' solamente vietato agli Esteri, che qui non dimorano, l'acquisto de' Beneficj Ecclesiastici. In coerenza delle antiche Grazie accordate da' Principi Antecessori al Regno, venne ciò fermamente stabilito colle Lettere Regali dell'Imperator Carlo VI. del 1712. dopo la gran controversia avuta per tal motivo colla Corte di Roma, in occasione della quale sostennero i diritti de' Regnicoli i rinomatissimi Magistrati, e dotti Giuriconsulti *Gaetano Argento, Alessandro Riccardi, e Costantino Grimaldi*.

(q) In orbe romano qui sunt, ex constitutione Imperatoris Antonini, cives Romani effecti sunt, *L. 17. ff. de stat. hom. nov. 78. c. 5. Peregrini capere non possunt (hæreditatem). L. 1. c. de hered. inst. l. 6. §. 2. ff. eod. Nec testari. L. 1. in verbo cives Romani, ff. ad leg. falc. v. auct. omnes peregrini, c. comm. de success.*

In Francia gli stranieri che diconsi *Aubains*, alibi nati, sono incapaci di succedere e di disporre per testamento: non possono possedere nè cariche nè beneficj; e sono nelle altre incapacità regolate dalle Ordinanze, e da' nostri usi. V. l'Ordinanza del

XII. Dicesi morte civile lo stato di coloro che sono condannati a morte, o ad altre pene le quali seco portano la confiscazione de' beni. Il che fa sì che questo stato sia paragonato alla morte naturale, perchè separa dalla società e dalla vita civile que' che vi cadono, e li rende come servi della pena loro imposta (r).

12. *Morte civile.*

XIII. I Religiosi professi sono in un'altra specie di morte civile volontaria, nella quale essi entrano per mezzo de' loro voti che li rendono incapaci del matrimonio, di ogni proprietà de' beni temporali, e degli obblighi che ne sono le conseguenze (f).

13. *Religiosi professi.*

XIV. Ecclesiastici chiamansi que' che sono destinati al ministero del culto divino, come i Vescovi, i Preti, i Diaconi, i Suddiaconi, e que' che sono promossi agli altri Ordini. Or questo stato, che li distingue da' laici, fa l'incapacità del matrimonio in coloro i quali hanno gli Ordini sacri, e produce parimente le altre incapacità de' traffichi proibiti agli Ecclesiastici, e loro dà i privilegi e l'esenzioni (12) che da' Canon, dalle Ordinanze, e dal nostro uso vengono loro accordati (r).

14. *Ecclesiastici.*

XV. Le comunità Ecclesiastiche e Laicali sono radunanze ovvero collegj di molte persone unite in un corpo formato col beneplacito del Principe, senza del quale queste sorte di assemblee sarebbero illecite (u). Or questi Corpi e comunità, quali sono i Capitoli, le Università, i Monasterj ed altre case religiose, i Corpi degli Uffiziali di Città, i Corpi delle arti e mestieri, ed altri simili, sono stabiliti

15. *Comunità.*

del 1386, quella del 1433 e quella di Blois art. 4. Bisogna eccettuare da questa incapacità alcuni forestieri a quali il Re hanno accordati i diritti di Regnicoli e di Naturali Francesi.

(r) Qui ultimo supplicio damnantur, statim & libertatem perdunt. Itaque præoccupat hic casus mortem. L. 29. ff. de pæn. Servi pænæ §. 3. Inst. quib. mod. jus. pat. pat. solv. Is qui ob aliquod maleficium, in insulam deportatur, civitatem amittit. §. 1. Inst. quib. mod. jus. pat. pat. solv. Ex numero civium Romanorum tollitur. D. §. Servi pænæ efficiuntur, qui in metallum damnantur, & qui bestis subiciuntur. §. 3. eod. Sunt quidam servi pænæ, ut sunt in metallum dati, & in opus metalli; & si quid eis testamentum datum fuerit, pro non scripto est, quasi non Cæsaris servo datum, sed pænæ. L. 17. ff. de pæn. l. 1. c. de hered. inst.

(f) Ingressi monasteria, ipso ingressu, se suaque dedicant Deo. Nec ergo de his testantur, utpote nec domini rerum. Auth. ingressi ex nov. §. cap. 5. c. de sacros. eccles. nov. 76.

In Francia i beni di colui che fa professione in qualche Religione, non sono acquistati al Monistero, ma a suoi eredi, o a coloro a quali egli vuol donarli, non permettendogli di disporre in beneficio del Monistero.

(12) Molti erano l'esenzioni, che il pregiudizio nato dalla ignoranza avea negli scorsi tempi attribuite agli Ecclesiastici. Tralle altre ve n'erano due, le quali produceano pessimi inconvenienti fra' Cittadini. Colla prima si credeano disobbligati dalla osservanza delle Consuetudini Napoletane: ed è da mara-

vigliarsi, che i primi Comentatori delle Consuetudini stesse ne abbian fatto di ciò un articolo disputabile, che secondo il solito restò fra loro indeciso. Il nostro Sapientissimo Sovrano decise il dubbio con Dispaccio per mandum legis rimesso a' 6 Marzo 1770 al S. C. col quale dichiarò esser gli Ecclesiastici ugualmente che i Laici soggetti alle Consuetudini, non potendosi difficultare, che sien Cittadini. Coll'altra non si riputavano tenuti al diritto del Congruo; ed erasi stesa tant'oltre la pretensione, che obbligarono il Re a farla esaminare dalla Camera di S. Chiara. Questo Supremo Tribunale rappresentò com' esorbitante la pretensione; e fu con Dispaccio del 16 Marzo 1762 dichiarato, che tutti gli Ecclesiastici del Regno nelle Cause di Congruo, o che il pretendessero, o che dovessero darlo, fossero trattati non altrimenti che i Laici. L'esenzione de' tributi fu tolta col Concordato del 1741.

(i) Presbyteros, Diaconos, Subdiaconos, arque Exorcistas, & Lectores, Oiliarios & Acolytos etiam personalium munerum expertes esse præcipimus. L. 6. c. de Episc. & cler. Ordinanza di S. Luigi 1229. Ordinanza di Blois, art. 59. l. 1. & seq. & l. 2. d. tit. c. de episc. & cler. (u) Mandatis principalibus, præcipitur prædibus provinciarum, ne patiantur esse collegia. L. 1. & l. 2. ff. de coll. & corp. l. 3. §. 1. eod. l. 1. ff. quod. cujusque univ. l. 2. ff. de extr. scrip.

per formare delle società utili o alla Religione (x) o al Governo (y), e tengono luogo di persone (z) che hanno i loro beni, i loro diritti, i loro privilegj. Ma tra le altre differenze, che li distinguono dalle persone particolari, hanno questi corpi alcune incapacità, (13) che sono accessorie e naturali a questo stato, come è quella di alienare i loro fondi senza giuste cagioni (a).

(x) Religionis causa coire non prohibentur, dum tamen per hoc non fiat contra Senatusconsultum, quo illicita collegia arcentur. L. 1. §. 1. ff. de coll. & corp. tot. tit. 6. de Episc. & cler.

(y) Item collegia Romæ cetera sunt, quorum corpus Senatusconsultis, atque constitutionibus principalibus confirmatum est, velut pictorum & quorundam aliorum & naviculariorum, qui & in provinciis sunt. L. 1. ff. quod cuiusque univ. De Corp. di Città v. l. 3. ff. quod cuiusque Univ. tit. ff. ad munic.

(z) Personæ vice fungitur municipium & decuria. L. 22. ff. de fidejuss.

(13) Al sentimento uniforme della Suprema Giunta degli Abusi dichiarò il Re con Dispaccio de' 9 Settembre 1769 incapaci tutte le Comunità Religiose, e luoghi Pii di qualunque nuovo acquisto, che far potessero o per mezzo d'istituzioni, donazioni, contratti di vendita, o per altri qualsivogliano atti tra vivi, e di ultima volontà. Con sentimento nondimeno di ammirabile umanità eccettuò da questa dichiarazione i luoghi Pii di opere

pubbliche amministrati da' Laici. E siccome il diritto di ammortizzazione in Francia forma un capo di rendita non indifferente al Regio Erario per le abilitazioni, che si fanno a' luoghi Pii di acquistare; così tra noi il diritto è assoluto ed indispensabile.

(a) I corpi Ecclesiastici, e Laicali essendo stabiliti per pubblico bene, e per durar sempre, loro è proibito di alienare i loro beni senza giusta causa l. 4. C. de Sacr. Eccl. E per motivo di questa perpetuità e di queste proibizioni di alienare, sono essi chiamati in Francia, Genti di mano morta, perchè restano per sempre in loro possesso quello che acquistano, il Re, ed i Signori de' feudi e de' fondi censuati perdono i diritti che loro competevano ne' passaggi ed alienazioni di ciò che sia una volta entrato ne' beni di queste comunità. Il che ha fatto che non sia lor permesso di acquistare stabili senza pagare un diritto al Re, che si chiama Amortissement, e l'indennità al Signore a motivo della perdita de' diritti per le mutazioni in avvenire. V. le Ord. de Philip. III. 1275. Carlo VI. 1372. ed altre.

### T I T O L O III.

#### Delle cose.

Come le leggi riguardano le cose.

LE leggi civili estendono le distinzioni, secondo le quali considerano le cose, a tutto ciò che Dio ha creato per l'uomo. Ed avendo che per nostro uso ha Egli creato tutto quest' universo, ed a' nostri bisogni destina quanto si contiene dalla Terra e da' Cieli (a); questa destinazione di tutte le cose a tutti i nostri differenti bisogni è il fondamento delle differenti maniere, secondo le quali le leggi considerano e distinguono le differenti specie di cose, per regolare i differenti usi ed i commercj che gli uomini ne fanno.

Fondamento delle distinzioni delle cose.

L'ordine divino che forma una società universale del genere umano, dividendolo in nazioni, in città, ed in altri luoghi, e collocando in ciascheduno d'essi le famiglie e gl'individui che le compongono, distingue parimente e dispone in tal maniera tutte le cose fatte per l'uomo, che la maggior parte di esse è di un uso

(a) Ne forte elevatis oculis ad cælum, videas solem & lunam, & omnia alia cæli, & errore deceptus, adores ea, & colas quæ creavit Dominus Deus tuus in ministerium cunctis gentibus quæ

sub cælo sunt. Deuter. 4. 19. Sapientia tua constituit hominem ut dominaretur creaturæ quæ a te facta est. Sap. 9. 2.

esse comune a tutto il genere umano; altre sono comuni ad una nazione; alcune ad una Città o altro luogo; ed altre sono possedute e sono in commercio tra particolari.

Queste distinzioni delle cose, e le altre differenti maniere secondo cui esse hanno rapporto agli usi della vita ed al commercio degli uomini, faranno la materia di questo titolo. E perchè le distinzioni delle cose altre sono meramente naturali, ed altre sono stabilite dalle leggi; si spiegheranno nella prima Sezione di questo titolo le distinzioni che fa la natura, e nella seconda quelle che fanno le leggi.

## S E Z I O N E I

*Distinzioni delle cose secondo la natura.*

## S O M M A R J.

1. Cose comuni a tutti.
2. Cose pubbliche.
3. Cose delle Città o di altri luoghi.
4. Distinzione delle cose immobili e delle mobili.
5. Immobili.
6. Alberi ed edifizj.
7. I frutti pendenti fanno parte del fondo.
8. Accessorj degli edificj.
9. Mobili.
10. Mobili, e semoventi.
11. Animali selvaggi, animali domestici.
12. Mobili che si consumano coll' uso.

**I.** I Cieli, gli astri, la luce, l'aere, e l'mare, sono beni talmente comuni a tutti gli altri. E la natura stessa e la situazione di tutte queste cose è intieramente proporzionata a questo uso comune per tutti (a). 1. Cose comuni a tutti.

**II.** I fiumi, le riviere, le ripe e i lidi, le strade maestre, sono cose pubbliche, e tutti i particolari possono servirsene secondo le leggi del paese. Queste 2. Cose pubbliche.  
Tom. I. O forte

(a) Quæ creavit Dominus tuus in ministerium cunctis gentibus quæ sub cælo sunt. Deut. 4. 19. Naturali jure communia sunt omnium hæc, aer, aqua profluens, & mare, & per hoc littora maris. §. 1. Inst. de rer. div. l. 2. §. 1. ff. de rer. div. Bisogna osservare su quest' articolo, e su i due seguenti, che le nostre leggi regolano diversamente dal Diritto Romano l' uso de' mari, a riserva di ciò che riguarda l' uso naturale della comunicazione di tutte le nazioni tra di loro per mezzo della navigazione libera per tutti i mari. Così, laddove il Diritto Romano permetteva la pesca a' particolari ne' mari e ne' fiumi §. 2. inst. de rer. div. nel modo stesso che permetteva la caccia §. 12.

ead., le nostre leggi il vietano. E le Ordinanze ne hanno fatti diversi regolamenti, la di cui origine ha avuto tra gli altri motivi la necessità di prevenire gl' inconvenienti della libertà della caccia, e della pesca data ad ogni persona; ed uopo è ancora di osservare in generale nell' uso de' mari, de' porti, de' fiumi, delle strade pubbliche, delle mura e delle fosse delle Città, e di altre cose simili, che le Ordinanze vi han fatti diversi regolamenti, come sono quei che riguardano l' Ammiragliato, le acque e foreste, le caccie, le pesche ed altre materie simili, che non sono del numero di quelle del nostro disegno.

forte di cose però non appartengono a verun particolare, e sono fuori del commercio (b): ma il Principe ne regola l'uso. (14)

(b) *Flumina autem omnia & portus publica sunt. §. 2. Insti. de rer. div. Riparum quoque usus publicus est. §. 4. od. Littorum quoque usus publicus est. §. 5. eod. Publicas vias dicimus quas Græci βασιλικὰς, id est regias, nostri prætorias, alii consulares vias appellant. L. 2. §. 22. ff. ne quid in loc. publ. vel itin. f. Viam publicam populus non urendo amittere non potest. L. 2. ff. de via publ. V. l'osservazione sull' articolo precedente.*

(14) Le cose, che nel Diritto Romano son chiamate *comuni*, o *pubbliche*, vengon dette tra noi per l'uso, che ne regola il Principe, *Regalie*. E' ritaputissima la Costituzione dell' Imperator *Federico I.*, la quale, sebbene non abbia egli da Sovrano dominate le nostre Contrade, pur si è tra noi ricevuta come Legge Municipale. In essa Costituzione, la qual' è inserita nel Tit. LVI. del Lib. II. *de Feudis* si leggono annoverate fra le Regalie le cose seguenti: *Arimannia, mare, maris litora, aqua profluens, flumina navigabilia, flumina ex quibus sunt navigabilia, Portus, Ripatica, via publica, Pontes*. Molto sudarono i Feudisti ad investigar il significato della voce *Arimannia*. Niuno di essi l'ha conseguito. Credettero di averlo rintracciato il *Du-Cange*, e il *Bigronio*, spiegandolo per famiglia armata, o per l'obbligo de' vassalli di andare alla guerra. Ma meglio di tutti l'intese l'immortal *Cuiacio Lib. V. de Feudis*, avvertendo, che *Arimannia* non sieno altro, che i luoghi destinati a riporre, o a fabbricar le armi. Da siffatte cose, che gli appartengono, nascono altrettanti diritti al Fisco del Principe. Imperciocchè dalle *vie pubbliche* dipende il diritto del *pedagio*, che si paga da coloro, che passano, tanto per la sicurezza che trovano a motivo degli uomini addetti alla custodia, quanto per la rifazione e riparazione di esse: così ancora ne deriva il diritto di creare i *Portolani*, Ministri che invigilano *ne quid in loco publico fiat*: *Prammat. VI. Tit. Ne quid in loco publico*. Tanto però l'uno, quanto l'altro diritto suol' esercitarsi da' Baroni ne' feudi rispettivi, qualora nelle Investiture si trovi loro espressamente conceduto, *Capetlaro Decis. IX.* Dal *mare*, e da' suoi lidi forge il vettigale del porto, e l'ufizio de' *Portolani* di mare, i quali invigilano all' estrazioni, ed introduzioni delle merci. Appartengono eziandio al Fisco, I. i tesori, che si trovano in luogo pubblico,

Si  
o casualmente, o con opera. *Guglielmo I.* colla Costituzione *Dohar. Tit. de Offic. Secreti* etese questa appartenenza anche se il tesoro si trovasse in luogo privato. Ma siffatta legge fu abrogata da *Carlo II. di Angiò* col *Capit. Quia non decet. Tit. de Infavr.*; ed invalse perciò nel foro nostro la pratica, che se taluno trovasse tesoro, non inconsapevole il Fisco, se ne debbano far tre parti, una delle quali si dà al Fisco, un'altra al padrone del fondo, e la terza all'inventore: se poi alcuno trova il tesoro, e subito non ne passa la notizia al Fisco, appropriando tutto a se stesso, vien-carcerato, e sottomesso a pena, *Tappia de Jure Regni*. Non comprendo però il padrone del fondo fra due anni, l'oro, l'argento, il danaro, le altre cose preziose ritrovate, cadono al Fisco, siccome è determinato nella Costituzione *Pecuniam Tit. de pecun. invent.* emanata dall'anzidetto *Guglielmo I.*, e confermata indi da *Federico II.* colla Costituzione unica. *Tit. de mancipis fugit*. E' di vantaggio, II. una Regalia del Principe il *Jus della Caccia* in forza di cui vieta, che in certi designati luoghi riserbati al suo divertimento niuno entri a far caccia. Vi è perciò destinato un Uffizial Supremo chiamato *Montiero Maggiore*, il quale ha il suo Tribunale, in cui si esercita la giurisdizione relativa a questo Diritto da un Ministro Togato. A' tempi de' *Normanni* e *Svevi* ciò era riservato al *Maestro delle Foreste (Magister Forestarum)*; sotto il Regno degli *Angioini* passò al Gran Siniscalco, ed ora è del *Montiero Maggiore*. Negli altri luoghi del Regno è permessa la caccia, purchè si abbia la licenza dal Tribunale del *Montiero Maggiore*, o dal Barone laddove questi ne abbia la facoltà cumulativa. Ma qualora nella Investitura non mostra il Barone, che siasi espressamente accordato il *Jus venationis*, e non ne abbia pagat' al Fisco l'adoa, e il relevio, la privativa delle licenze è dello stesso Tribunale. Sono a' tresi Regalie III. le miniere di sale, di oro, di argento, e di qualunque altro *minerale* o che sieno in pubblico luogo, o che sieno in luogo privato, *Prammat. II. e III. de sale vendendo*. Come ancora il diritto, IV. di tagliar alberi atti alla costruzione de' navigli, per cui fa legge il Bando del 1759, e similmente gli alberi di pino nel.

Si pongono nel numero delle cose pubbliche, e che sono parimente fuori del commercio, quelle che servono all' uso comune degli abitanti di una Città o di un'altro luogo, e nelle quali i particolari non possono avere alcun diritto di proprietà, (15) come sono le mura, i fossati, i Palazzi o case dette della Città, e le pubbliche piazze (c).

3. Cose delle Città o di altri luoghi.

## O 2

## IV.

nella Sila di Cosenza, essendo Regio il diritto di ricavar da' medesimi la pece così per comodo pubblico, che privato. *Framm. I. e II. de incis. arbor.* Non è più quistione, se queste Regalie minori possano esercitarsi da' Baroni; inperciocchè superate le difficoltà, che derivavano da' discordi sentimenti de' DD., oggi tra noi è regola, che ben lo possano, se le hanno espressamente concedute nelle Investiture, ovvero sieno in grado di opporre al Fisco la prescrizione centenaria, la quale sia fornita de' requisiti prescritti dall' *Imperator Carlo VI.* nella Grazia accordata al Baronaggio nel 1720, cioè se non abbiano gli stessi Baroni alcuna volta esibito il titolo di tali Regalie; perchè allora deve esaminarsi il titolo vero in esclusione del presunto.

(15) E' nell' origine delle Cittadinanze il loro diritto di aver terreni, pascoli, boschi e montagne, le quali sieno come una dote del Comune, a cui se ne appartenga la proprietà, e l' uso a ciascun Cittadino. E' così rimarchevole questo diritto, che sebben sia generalmente vero, che il popolo abbia nelle mani del Principe trasferiti tutt' i diritti suoi; non può dirsi però, che siasi parimenti spogliato di questo, ch'è il principal fondamento degli indispensabili soccorsi della vita. Quindi fu riputato sempre tra noi un eccesso della potenza de' Baroni il pretendere, che tutto sia demanio del feudo, e null' abbia di proprio la Università, alla quale per quanto sieno ampie le formole della Investitura, non può, nè dee negarsi qualche le si appartiene per *Diritto delle Genti*. Anno perciò le Università Demanj, e Difese. Ne' demanj è permesso a tutti di pigliar gli usi necessari alla vita, come sono di erba, legna, acqua: ma nelle difese è proibito a tutti l' entrarvi senza il pagamento di una quantità stabilita, che comunemente chiamasi *fila*. Ne' demanj spetta ancor l' uso a' Baroni come primi Cittadini; ma per impedirne l' esorbitanze, che si commetteano, stabilì *Carlo V.* colla *Prammatica XII. de Baronibus*, che se ne potessero avvalere moderatamente, e con quella proporzione, che mentr' essi soddisfano a' comodi loro,

a' Vassalli non manchi nè la coltura, nè il pascolo. Detratto l' uso de' Cittadini, ciò che avanza dal frutto de' demanj può venderli dalla Università, a perfezionare qual vendita uopo è che concorra in pubblico parlamento la maggior parte, cioè i due terzi de' Cittadini, niente importando, che dissentisca il Barone, *De Franchis Decis. CXCVII.* Avvien talora, che tutto il territorio sia demanio del feudo, perchè niuna proprietà avendosi riservata i Cittadini allorchè si unirono a vivere insieme, tutto colla qualità feudale acquistò il Barone dalla mano del Principe. In questo caso, che i Dottori *antibarones* non san determinarsi ad ammettere, non può a Cittadini impedirsi l' uso proprio in tutto il territorio del feudo, nel quale non è lecito al Barone di far difese, che restringano un tal uso. *Prammat. 1. de Salar. cor.*

Siccome dalla *Prammatica XI. de Baronibus* è vietato a' Baroni di ridurre a difesa i territorj demaniali o del feudo, o della Università, così quelle che trovansi già fatte, ed hanno i Baroni per sostenere o titolo *ex privilegio*, o consuetudine legittimamente prescritta prima di detta *Prammatica*, si mantengono. Le Università all'incontro per disgravarsi da qualche debito possono ridurre a difesa i loro demanj; ma secondo l' opinione de' più cordati Dottori del nostro foro, ciò non può farsi senza l' unanime consenso di tutt' i Cittadini; in manierachè uno solo dissidente basterebbe ad impedire, purchè il debito non importasse una evidente necessità, *Capicio Decis. CLII.*, e *Nervario* nella *Prammatica XI. de Baronibus*; vi è nondimeno assolutamente necessario il Regio Assenso, che dev' essere preceduto dal Decreto di *Expedis* della Regia Camera. Si esporranno ne' luoghi opportuni gli altri diritti, e le altre obbligazioni, che riguardano i Baroni, e le Università circa i territorj, e l' uso di essi.

(c) *Universitatis sunt, non singulorum, quæ incivitatibus sunt thearra, stadia, & si qua alia sunt communia civitatum: §. 6. Inst. de ver. div. l. 1. ff. de div. ver. Sancta quoque res, veluri muri, & portæ civitatis, quodammodo divini ju-*

ris

4. *Distinzione delle cose immobili e delle mobili.*

5. *Cose immobili.*

6. *Alberi ed edificj.*

7. *I frutti pendenti fanno parte del fondo.*

8. *Accessorj degli edificj.*

9. *Cose mobili.*

10. *Mobili e femoventi.*

11. *Animali selvaggi, animali domestici.*

IV. Essendo stata data la terra agli uomini per loro abitazione, e per produrre tutte le cose necessarie a' loro bisogni; vi si distinguono le porzioni della superficie della terra, che ciascheduno occupa, e tutte le cose che noi possiamo separarne per tutti i nostri usi. E questo forma la distinzione di ciò che noi chiamiamo stabili o cose immobili, e mobili (d).

V. Stabili o sia cose immobili sono tutte le parti della superficie della terra, in qualunque maniera sieno elleno distinte, o in siti per edificj, o in boschi, prati, terre, vigne, o in altro modo, e a chiunque si appartengano (e).

VI. Si comprende parimente sotto il nome di cose immobili tutto ciò ch'è attaccato alla superficie della terra, o per opera della natura, come gli alberi, o per opera degli uomini, come le case ed altri edificj; quantunque queste sorte di cose possano esser dal suolo separate e divenir mobili (f).

VII. I frutti pendenti, cioè a dire non ancora colti, nè caduti, ma che sono ancora su l'albero, fanno parte del fondo (g).

VIII. Tutto ciò che è annesso alle case o ad altri edificj, come sono le congegnature di ferro, piombo, o altri lavori destinati a starvi perpetuamente, vien riputato immobile (h).

IX. Mobili sono tutte le cose separate dalla terra e dalle acque, o che ne siano state distaccate, come gli alberi caduti o tagliati, i frutti raccolti, le pietre scavate dalle lor cave, o che naturalmente ne siano separate, come gli animali (i).

X. Le cose mobili sono di due sorte: l'una è di quelle che vivono e si muovono da loro stesse dette *femoventi*, come gli animali, e l'altra è di tutte le cose inanimate (l).

XI. Gli animali sono di due sorte. L'una di que' che sono cicurati e domestici, e servono agli usi ordinarij degli uomini, e stanno in loro potere, come i cavalli, i bovi, le pecore, e simili. L'altra degli animali che vivono nella natural libertà, fuori del dominio degli uomini, come le bestie selvagge, gli uccelli, e i pesci. Ma gli animali di questa seconda specie passano agli usi ed al dominio degli

ris sunt. Et ideo nullius in bonis sunt. Ideo autem muros sanctos dicimus, quia poena capitis constituta est in eos qui aliquid in muros deliquerint. Ideo & legum eas partes, quibus poenas constituimus adversus eos qui contra leges fecerint, sanctiones vocamus. §. 10. Inst. cod. v. l. 8. & d. l. 8. §. 1. ff. de div. rer. l. 9. §. 3. cod. l. ult. cod. V. l'osservazione sull'articolo 1.

Le mura e le porte delle Città chiamavansi nel Diritto Romano cose sante, il che non dee intendersi secondo quel senso che ha tra noi questo vocabolo, ma nel senso spiegato nel testo citato in quest'articolo.

La distinzione delle cose, della quale si è parlato in questo articolo, si appartiene più all'ordine delle leggi che a quello della natura; ma perchè in questa ha il suo fondamento, e si riferisce all'articolo precedente, l'abbiamo posta in questo luogo.

(d) Labeo scribit, Edictum Aedilium Curulium, de venditionibus rerum, esse tam earum que soli sunt, quam earum que mobiles. l. 1. ff. de ad. ed.

l. 8. §. 4. c. de bon. que lib. l. 30. c. de jure dot. l. 93. ff. de verb. signif.

(e) Quæ soli sunt. L. 2. ff. de ad. ed. Quæ terra continentur. L. 17. §. 8. ff. de act. emp. & vend.

(f) V. i due articoli seguenti.

(g) Fructus pendentes pars fundi videntur. L. 44. ff. de rei vend.

(h) Fundi nihil est, nisi quod terra se tenet. L. 17. ff. de act. emp. & vend. Quæ tabulæ pietæ protectorio includuntur itemque crustæ marmoreæ, ædium sunt. D. l. §. 3. Item constat sigilla, columnas quoque & personas, ex quorum rostris aqua salire solet, villæ esse. D. l. §. 9. Labeo generaliter scribit, ea quæ perpetui usus causa in ædificiis sunt, edificia esse. D. l. §. 7.

(i) Quæ soli, quæ mobiles. L. 1. ff. de ad. ed. V. l'articolo 4. di questa sezione.

(l) Mobiles aut se moventes. L. 1. ff. de ad. ed. l. 30. c. de jure dot. l. 93. ff. de verb. signif.



degli uomini per mezzo della caccia, e della pesca, secondo che l' uso ne può esser permesso (m).

XII. Tra le cose mobili si distinguono quelle di cui può farsi uso senza che periscano, come un cavallo, i paramenti da stanze, le tavole, i letti, e altre simili cose; ed altre le quali non possono essere usate senza consumarle, come i frutti, il grano, il vino, l'olio, ed altre simili (n).

12. Mobili che si consumano coll' uso.

## SEZIONE II.

### *Distinzione delle cose secondo le leggi civili.*

Quantunque le distinzioni delle cose spiegate nella Sezione precedente sieno stabilite dalle leggi civili, nondimeno abbiamo dovuto separarle da quelle che formano la materia di questa Sezione: Poichè quelle della Sezione precedente sono formate dalla natura, e le leggi altro non han fatto che indicarle, o aggiugnervi qualche cosa, come per esempio ciò ch' è stato spiegato nell' artic. 3. e nell' artic. 8. Ma queste sono principalmente opera delle leggi.

Differenza tra le distinzioni della sezione precedente e queste.

### SOM-

(m) *Ecce bestiae, & volucres; & pisces & omnia animalia quae mari, caelo & terra nascuntur, simul atque ab aliquo capta fuerint, jure gentium statim illius esse incipiunt.* §. 12. *Inst. de rer. divis.*

*Bisogna intender questo secondo le Ordinanze per la caccia e per la pesca.*

(n) *Quae usu tolluntur, vel minuuntur. L. 19 ff. de usufr. ear. rer. quae usu. conf. v. min.*

## S O M M A R J .

1. *Distinzione delle cose che sono in commercio, e di quelle che non lo sono.*
2. *Cose sacre e dedicate al culto divino.*
3. *Cose corporali, ed incorporali.*
4. *Poteri allodiali, o sottoposti a censi e ad altri pesi.*
5. *Miniere.*
6. *Moneta.*
7. *Tesori.*
8. *Altra distinzione di diverse sorte di beni.*
9. *Beni acquistati.*
10. *Beni proprj o antichi.*
11. *Beni paterni.*
12. *Beni materni.*

*Distinzione delle cose che sono in commercio, e di quelle che non lo sono.* I. LE leggi riducono tutte le cose a due specie. L'una è di quelle che non entrano nel commercio, e di cui niuno può possedere la proprietà, come sono quelle che abbiamo spiegate ne' tre primi articoli della Sezione precedente; e l'altra è di quelle che entrano in commercio, e di cui possiamo divenir padroni (a).

II. La Religione, e le leggi civili che vi si conformano, distinguono le cose destinate al culto divino da tutte le altre. E tra quelle, che servono a questo culto, si distinguono le cose sacre, come sono le Chiese e i vasi sacri, dalle cose sante e benedette, come sono i cimiterj, i paramenti, le oblazioni, e altre cose dedicate al divino servizio. Tutte queste sorte di cose sono fuori del commercio, nel tempo che sono consacrate a questo servizio (b).

III. Le leggi civili fanno un'altra distinzione generale delle cose, cioè di quelle che sono sensibili e corporali, e di quelle che chiamansi incorporali, per distinguere da tutto ciò ch'è sensibile certe cose, che ricevono la lor natura e la loro esistenza dalle sole leggi, come sonò, l'eredità, il contratto, l'ipoteca, l'usufrutto, la servitù, ed in generale tutto ciò che solamente consiste in qualche diritto (c).

IV. Tra le cose immobili, che sono in commercio e di un uso comune tra gli uomini, ve ne sono alcune che i particolari possono possedere in pieno diritto, senza alcun peso; e ve n'ha altre che sono soggette a certi pesi e prestazioni, che

(a) *Modo videmus de rebus quæ vel in nostro patrimonio, vel extra patrimonium nostrum habentur. Inst. de rer. div. l. 1. ff. eod.*

(b) *Summa rerum diviso in duos articulos deducitur. Nam aliæ sunt divini juris, aliæ humani: divini juris sunt, veluti res sacræ, & religiosæ. L. 1. ff. de div. rer. Sacræ res sunt, quæ rite per Pontifices Deo consecratæ sunt, veluti res sacræ & donaria, quæ rite ad ministerium Dei dedicata sunt. Quæ etiam per nostras constitutiones alienari, & obligari prohibuimus, excepta causa redemptionis captivorum §. 8. Inst. de rer. div. V. l. articolo 6. della sezione 8. del*

*contratto della vendita, per la vendita delle cose sacre.*

(c) *Quædam præterea res corporales sunt, quædam incorporales. Corporales, hæ sunt quæ tangi possunt: veluti fundus, homo, vestis, aurum, argentum, & denique aliæ res innumerabiles. Incorporales autem sunt quæ tangi non possunt: qualia sunt ea quæ in jure consistunt, sicut hæreditas, usufructus, usus & obligationes quoquo modo contractæ. Inst. de reb. corp. & incorp. Eodem numero sunt jura prædiorum urbanorum, & rusticorum, quæ etiam servitutes vocantur. §. ult. cod. l. 1. §. 1. ff. de divisi. rer.*

che ne sono inseparabili. Così, vi sono in questo Regno de' poderi che chiamansi allodiali, che non debbono nè censo, nè altri simili pesi (d). E ve ne sono degli altri, che essendo stati dati originariamente col peso di un censo irredimibile (e) o sotto altre condizioni, come quelle de' feudi, passano con questi pesi ad ogni sorta di possessori. (16)

V. Si possono mettere nel numero de' fondi, che i particolari non possono possedere di pieno diritto, quelli in cui si ritrovano delle miniere d'oro, d'argento e di altri metalli o materie, sulle quali il Principe ha diritto (f). (17) 5. Miniere.

VI. Si può annoverare tra le cose, che le leggi distinguono, la pubblica moneta, la quale è un pezzo di oro, di argento, o di altro metallo, della forma, del peso e del valore stabilito dal Principe, per servire di prezzo a tutte le cose che sono in commercio (g). 6. Moneta.

VII. Si distingue ancora nell'ordine delle leggi ciò che chiamasi tesoro, vale a dire, secondo l'espressione delle leggi, un antico deposito di denaro, o di altre cose preziose, poste in qualche luogo nascosto, in cui qualche avvenimento le fa scoprire, e delle quali non possa sapersi chi sia il padrone (h). (18) 7. Tesori.

VIII. Oltre le distinzioni delle cose, delle quali si è parlato negli articoli precedenti, le leggi considerano sotto altri aspetti, e sotto altre distinzioni generali, i beni posseduti da' particolari. Si distinguono perciò ne' beni de' particolari gli acquistati, e gli antichi o sieno proprj; e tra i proprj, i paterni ed i materni (i). 8. Altre distinzioni delle diverse sorte di beni.

IX. Chiamansi beni acquistati, que' che acquistato aveva colui de' di cui beni si tratta (l). 9. Acquistati.

## X. Pro-

(d) Solum immune. L. ult. §. 7. ff. de censib.

(e) De triburis, stipendiis, censibus, & prædiis juris Italici. V. tit. 19. Ulp. de dom. & acq. rer. §. 40. inst. de rer. divis. l. 13. ff. de impens. in res dot. l. 27. §. 1; ff. de verb. signific. l. un. c. de usuc. transform. toto tit. ff. de censib. toto tit. c. si propr. publ. pens.

L'origine di queste imposizioni su' poderi nel Diritto Romano era una conseguenza delle conquiste delle Provincie, di cui si distribuivano i fondi col peso di un tributo, al che non erano sottoposti i popoli d'Italia e di alcune altre Provincie distinte per esenzioni. d. tit. de censib.

Vi ha delle Provincie in Francia, in cui tutti i poderi sono riputati allodiali senza peso di censo, se non vi sieno sottoposti per qualche titolo, ed altre in cui non si riconoscono fondi allodiali.

Non bisogna mettere nel numero de' fondi non liberi, que' che sono sottoposti alla decima Ecclesiastica, essendo questo un peso di un'altra natura, e dal quale gli stessi poderi allodiali non vanno esenti.

(16) Si hanno ancora nel Regno nostro i beni soggetti a perpetue prestazioni: ma queste derivano dalle particolari convenzioni avute co' proprietari a principio, non vi essendo Pubblica Ragione che le abbia introdotte, e le sostenga. Solo nella Provincia di Lecce i

terreni sono generalmente soggetti alla decima in pro' de' Baroni, a' quali provvenne questo diritto dalle prime leggi di conquista, che si stabilirono quando era tra noi in fermento lo smoderato eccesso del sistema feudale.

(f) Cuncti qui per privatorum loca, faxorum venam laboriosis effossionibus persequuntur, decimas silco, decimas etiam domino repræsentent, cætero modo propriis suis desiderijs vindicando. L. 3. c. de metallar. & metal. V. le ordinanze di Carlo IX. del 1563. e le altre sul soggetto delle miniere.

(17) Si veggia la nota 15. n. 111.

(g) Electa materia est, cujus publica ac perpetua æstinatio, difficultatibus permutacionum, æqualitate quantitatis subveniret; eaque materia forma publica percussa. L. 1. ff. de contr. empt.

(h) Thesaurus est vetus quædam depositio pecuniæ, cujus non extat memoria, ut jam dominum non habeat. L. 31. §. 1. ff. de acq. rer. dom.

Non è proprio di questo luogo lo spiegare a chi il tesoro debba appartenere. V. l. un. C. de The.

(18) Si legga la nota 15. n. 1.

(i) V. gli articoli seguenti e l'osservazione sopra l'ultimo.

(l) Quæ ex liberalitate fortunæ, vel laboribus suis ad eum perveniant. L. 6. c. de bon. que lib. l. 8. ff. pro socio.

- X. Proprij sono i beni venuti da coloro, a quali si doveva succedere (m).  
 10. Pro. pri. XI. Beni paterni sono i beni venuti dal padre, o da altri ascendenti, o collaterali della linea paterna (n).  
 11. Beni paterni. XII. Beni materni sono i beni venuti dalla madre, o altri ascendenti, o collaterali della linea materna (o). (19)  
 12. Beni materni.

LE

(m) Debitum naturale. L. un. c. de impon. lucr. desc. Quasi debirum nobis hereditas (a parente) obvenit. L. 10. ff. pro socio. V. l. 3. c. de bon. que liber.

(n) Prædia a patre. L. 16. c. de prob. L. 3. §. 2. ff. pro soc.

(o) Res quæ ex matris successione sive ex testamento, sive ab intestato fuerint ad filios devolutæ. L. 1. c. de bon. mat. Quæ ad ipsum ex matre, vel ab ejus linea pervenerint. L. 3. c. de bon. que lib.

Quantunque i testi che son citati sopra questi quattro ultimi articoli si riferiscano a queste di-

verse sorte di beni, questa distinzione però non ha il medesimo uso nel Diritto Romano, che nelle nostre Consuetudini, le quali chiamano diverse persone all'eredità de' beni acquistati, degli antichi o proprij, e de' beni paterni, e materni. Questa distinzione rapportasi ancora alla materia del ritratto per ragion di parentela.

(19) Di tutte queste sorte di beni si darà preciso dettaglio nelle note al Titolo delle Successioni, dove si vedrà qual rapporto essi abbiano alla maniera e ragion di succedere.

L E  
L E G G I C I V I L I

NEL LOR ORDINE NATURALE.

P R I M A P A R T E.

D E L L E O B B L I G A Z I O N I.

L I B R O P R I M O.

*Delle obbligazioni volontarie e scambievoli nascenti dalle convenzioni.*

**L**E convenzioni sono quelle obbligazioni, le quali si formano dallo scambievole consenso di due o più persone che si fanno tra di loro una legge d' eseguire quanto essi promettono. *Natura delle convenzioni.*

L'uso delle convenzioni è una conseguenza naturale dell'ordine della società civile, e de' ligami che Dio forma tra gli uomini. Imperciocchè avendo egli renduto necessario per tutti i loro bisogni l'uso reciproco della loro industria e fatica, ed i differenti commercj delle cose; per mezzo delle convenzioni vengono a godere di questo comodo. Così per l'uso dell'industria e della fatica gli uomini si affociano, si locano le opere, e agiscono differentemente gli uni per gli altri. Così per l'uso delle cose, allorchè han bisogno di acquistarle, o disfarlene, ne fanno traffico per mezzo delle vendite, e delle permuta; e allorchè han bisogno di averle solo per qualche tempo, le prendono o in affitto o in prestito; e secondo gli altri diversi bisogni si servono di differenti sorte di convenzioni. *Uso delle convenzioni.*

Si vede da questa generale idea delle convenzioni, che questa parola comprende non solamente tutti i contratti e trattati di ogni natura, come la vendita, la permuta, la locazione, la società, il deposito, e tutti gli altri, ma benanche tutti i patti particolari, che aggiungerli possono ad ogni contratto, come sono le condizioni, i pesi, le riserve, le clausole risolutorie, e tutte le altre. E questa voce di convenzioni comprende altresì quegli stessi atti, co' quali si risolvono o cambiano per mezzo di un nuovo consenso i contratti, i trattati, i patti a quali ci eravamo già obbligati. *Diverse specie di convenzioni.*

Tutte queste sorte di convenzioni faranno la materia di questo Libro. E perchè vi ha molte regole, che convengono a tutte le specie di convenzioni, come sono quelle che riguardano la lor natura in generale, le maniere di formarle, l'interpretazione di quelle che sono oscure, o ambigue, e alcune altre; queste sorte di regole comuni faranno la materia d'un primo Titolo, che sarà delle *Ordine di questo libro delle convenzioni.*

*Tom. I.*

P

con-

convenzioni in generale. Si spiegherà in appresso il contenuto delle regole particolari di ogni specie di convenzione sotto il suo proprio Titolo: e per ultimo vi si aggiungerà un Titolo de' vizj delle convenzioni, poichè questa materia forma una parte essenziale di questo Libro.

## T I T O L O I.

### *Delle convenzioni in generale.*

#### S E Z I O N E I.

#### *Della natura delle convenzioni, e delle maniere di formarle.*

#### S O M M A R J.

1. *Significato della parola convenzione.*
2. *Definizione della convenzione.*
3. *Materia delle convenzioni.*
4. *Quattro sorte di convenzioni secondo quattro combinazioni dell' uso delle persone e delle cose.*
5. *Niuna convenzione obbliga senza causa.*
6. *Le donazioni hanno la lor causa.*
7. *Le convenzioni sono o nominati, o innominati: egualmente però obbligano a ciò che siasi convenuto.*
8. *Il consenso forma la convenzione.*
9. *Convenzioni che obbligano per la cosa, cioè reali.*
10. *Convenzioni senza scrittura, o colla scrittura.*
11. *Convenzioni scritte, o in presenza di Notajo, o con privata sottoscrizione.*
12. *Pruove delle convenzioni senza scrittura.*
13. *Le convenzioni fatte in presenza di Notajo portan seco la lor pruova.*
14. *Verificazione della sottoscrizione contrastata.*
15. *Come si rendono pienamente compite le convenzioni fatte in presenza di Notajo.*
16. *Convenzioni tra assenti.*

1. Signifi-  
caso della  
parola  
convenzio-  
ne.  
2. Defini-  
zione del-  
la conven-  
zione.

I. **Q**uesta parola *convenzione* è un nome generale, che comprende ogni sorta di contratti, trattati, e patti di ogni natura (a).

II. La convenzione è un consenso di due o più persone (b) per formare tra di loro qualche obbligo (c), o per risolvere, o per cambiare un obbligo precedente (d).

III.

(a) Conventionis verbum generale est, ad omnia pertinens, de quibus negotii contrahendi, et transgendiue causa, consentiunt qui inter se agunt.

L. 1. §. 3. ff. de pact.

(b) Est pactio duorum, pluriumve in idem placitum consensus. L. 1. §. 2. ff. de pact.

(c) Negotii contrahendi, transgendiue causa.

D. 1. §. 3. ut alium nobis obstringat. L. 3. ff. de obl. et act.

(d) Nudi consensus obligatio, contratio consensus dissolvitur. L. 35. ff. de reg. jur. Obligationes quæ consensu contrahuntur, contraria voluntate dissolvuntur. §. ult. inst. quib. mod. toll. obl.

III. La materia delle convenzioni è la diversità infinita delle maniere volontarie, con cui gli uomini regolano tra di loro le comunicazioni, ed i traffichi della loro industria, e della loro fatica, e di tutte le cose, a tenore de' loro bisogni (e).

IV. I commercj ed i traffichi per l'uso delle persone e delle cose sono di quattro forte, le quali formano altrettante specie di convenzioni. Poichè coloro che insieme trattano, o si danno reciprocamente una cosa per un'altra (f), siccome accade in una vendita, o in una permuta; o fanno qualche cosa l'uno per l'altro (g), come se s'incaricano scambievolmente de' loro affari; o anche l'uno fa, e l'altro dà (h), come allorchè un mercenario dà le fatiche sue per un certo prezzo: o finalmente un solo fa, o dà, l'altro all'incontro nè fa, nè dà cosa alcuna, come nel caso di una persona che gratuitamente si addossa gli affari di un altro (i), o quando taluno faccia una donazione per pura liberalità (l).

V. Nelle tre prime forte di convenzioni fassi un traffico in cui niente è gratuito, ma l'obbligo dell'uno è il fondamento di quello dell'altro. Ed anche in quelle convenzioni, in cui un solo sembra obbligato, come in un prestito di denaro, l'obbligo di colui che prende in prestito è stato preceduto per parte dell'altro dalla somma ch'egli dar doveva per formare la convenzione. Così l'obbligo che si forma in queste specie di convenzioni in vantaggio dell'uno de' contraenti, ha sempre la sua causa dalla banda dell'altro (m); anzi l'obbligo sarebbe nullo, quando fosse veramente senza causa (n).

VI. Nelle donazioni, e negli altri contratti in cui uno solamente fa o dà, niente dandosi o facendosi dall'altro, l'accettazione forma la convenzione (o): e l'obbligo di colui che dà, ha il suo fondamento su qualche motivo ragionevole e giusto, come un servizio renduto, o qualche altro merito del donatario (p), o il solo piacere di beneficiare (q). E quest'ultimo motivo fa le veci di causa dal canto di colui che riceve, e nulla dà (r).

(e) Conventionis verbum generale est, ad omnia pertinens. L. 1. §. 3. ff. de pact.

Non solum res in stipulatum deduci possunt, sed etiam facta. §. ult. inst. de verb. obl.

(f) Aut do tibi, ut des. L. 5. ff. de prest. verb.

(g) Aut facio, ut facias. D. 1.

(h) Aut facio, ut des. D. 1. Aut do, ut facias. D. 1. Stipulationum quædam in dando, quædam in faciendo consistunt. L. 2. ff. de verb. obl. l. 3. ff. de obl. & act.

(i) Mandatum, nisi gratuitum, nullum est. L. 1. §. 4. ff. mand.

(l) Propter nullam aliam causam facit, quam ut liberalitatem & munificentiam exercent. Hæc proprie donatio appellatur. L. 1. ff. de don. Donatio est contractus. L. 7. c. de his que vi metusve caus. g. f.

Noi facciamo una sola combinazione del caso in cui l'uno fa e l'altro dà, sebene nel Diritto Romano se ne distinguano due; l'una di fare, perchè altri dia, l'altra di dare perchè altri faccia. Ma a dire il vero un solo è il carattere della convenzione, ed una sola la combinazione di dare da una parte, e di fare dall'altra, chiunque poi sia quello de' due che cominti dal suo canto a fare o a dare. Essendo intanto la distinzione che vi si faceva nel Diritto Romano fondata sopra una ra-

P 2 VII.  
gione, la quale non è di nostro uso, non è necessario di spiegarla.

(m) Do ut, facio ut, D. 1. §. ff. de presc. verb. Ultrò citroque obligatio. L. 19. ff. de verb. sign.

Assentimur alienam fidem secuti, mox recepturi quid ex hoc contractu. L. 1. ff. de reb. cred.

(n) Cum nulla subest causa propter conventionem, hic conitit non posse conitit obligatio nem, L. 7. §. 4. ff. de pact.

Est & hæc species conditionis, si quis sine causa promiserit. L. 1. ff. de condit. sine caus. Qui autem promisit sine causa, condicere quantitatem non potest, quam non dedit, sed ipsam obligationem. D. 1.

(o) Si ei vivus liberrus donavit, ille accepit. L. 8. §. 3. ff. de bon. lib. Si nescit rem quæ apud se est sibi esse donatam, vel missam sibi non acceperit, donatæ rei dominus non fit. L. 10. ff. de don. Non potest liberalitas nolenti acquiri. L. 19. §. 2. eod.

(p) Non sine causa obveniunt (donationes) sed ob meritum aliquid accedunt. L. 9. pro soc. Erga bene merentes. L. 5. ff. de donat.

(q) Ut liberalitatem & munificentiam exercent. L. 1. ff. de don.

(r) Causa donandi. L. 3. eod.

3. Materia delle convenzioni.

4. Quattro forte di convenzioni secondo quattro combinazioni dell'uso delle persone, e delle cose.

5. Niuna convenzione obbliga senza causa.

6. Le donazioni hanno la lor causa.

7. Le convenzioni sono o nominate o innominate: egualmente però obbligano a ciò che si è convenuto.

VII. Di queste differenti specie di convenzioni alcune sono di un uso sì frequente e sì conosciuto dappertutto, che si chiamano con nome proprio, come la vendita, l'affitto, il mutuo, il deposito, la società, ed altre (f): alcune altre poi non hanno nome proprio, come se accade che una persona dia a qualcheduno una cosa a vendere per un certo prezzo, con patto ch'egli per lui riterrà quel che potrà averne di più (t). Ma tutte le convenzioni o che abbiano, o che non abbiano nome, sempre hanno il loro effetto, ed obbligano al convenuto (u).

VIII. Le convenzioni ricevono la lor perfezione dallo scambievole consenso dato e fissato reciprocamente (x). Così la vendita si perfeziona per mezzo del solo consenso, quantunque la mercanzia non sia stata consegnata, nè il prezzo sia stato pagato (y).

IX. Nelle convenzioni che obbligano a rendere quel che si è ricevuto, sia che si renda la medesima cosa, come nel comodato e nel deposito, ovvero un'altra della stessa natura, come nel mutuo di derrate o di danari; l'obbligo allora solo si forma, quando la consegna accompagna il consenso. Questa è la ragione per cui queste forte di obbligazioni diconsi reali, cioè contratte mediante la cosa (z), quantunque il consenso necessariamente vi si ricerchi (a).

X. Il consenso che forma la convenzione si dà o senza scritta o colla scritta (b). La convenzione non iscritta si fa o verbalmente, o per altra strada che dinoti o presupponga il consenso. Così colui che riceve un deposito e sebbene senza parlare, si obbliga a' doveri de' depositarj (c).

XI. Le convenzioni scritte si fanno o in presenza di Notajo (d), o con privata sottoscrizione, tanto se coloro i quali fanno la convenzione la scrivano di loro mano, quanto se solamente la sottoscrivano (e).

## XII.

scrivono, o per via transferunt, velut in emptionem, in locationem, di Notajo in pignus. L. 1. §. ult. ff. de pact.

o con privata sottoscrizione. (t) Natura enim rerum conditum est, ut plura sint negotia, quam vocabula. L. 4. ff. de pr. verb. Si tibi rem vendendam certo precio dedissem, ut quo pluris vendidisses, tibi haberes. L. 13. ff. de prae. verb. V. d. l. §. 1.

(u) Quid tam congruum fidei humanae, quam ea quae inter eos placuerunt servare? L. 1. ff. de pact.

Non è qui necessario di spiegare la differenza che si faceva nel Diritto Romano tra i contratti che avevano il lor nome particolare, e gli innominati: poichè non essendo queste sottigliezze di nostro uso, recherebbero un inutile imbarazzo.

(x) Sufficit eos qui negotia gerunt consentire. L. 2. §. 1. ff. de obl. & act. 48. eod. Eriam nudus consensus sufficit obligationi. L. 52. §. 9. eod.

(y) Emptio & venditio contrahitur, simul atque de pretio convenerit, quamvis nondum pretium numeratum sit. Inst. de empt. & vend. Quid enim tam congruum fidei humanae, quam ea quae inter eos placuerunt, servare. L. 1. ff. de pact. Riguardo all'adempimento delle convenzioni v. l'articolo seguente, e l'articolo 2. della Sezione 1. e 10. della Sezione 2. del contratto della vendita.

(z) Re contrahitur obligatio, veluti mutui datione. Inst. quib. mod. re contr. obl. Item is cui res aliqua urenda datur, id est, commodatur, re

obligatur. §. 2. eod. Praeterea & is apud quem res aliqua deponitur, re obligatur. §. 3. eod. L. 1. §. 2, 3, 4, 5. ff. de obl. & act. Mutuum damus recepturi non eandem speciem quam dedimus (alioquin commodatum erit, aut depositum,) sed idem genus. L. 2. ff. de reb. cr.

(a) Ex contractu obligationes non tantum re consistunt, sed etiam verbis & consensu. L. 4. ff. de obl. & act. Eleganter dicit Pedius, nullum esse contractum, nullam obligationem, quae non habeat in se conventionem: sive re, sive verbis fiat. L. 1. §. 3. ff. de pact.

(b) Sive scriptis, sive sine scriptis. Inst. de empt. & vend. Neque scriptura opus est. §. 1. Inst. de obl. ex cons. l. 2. §. 1. ff. de obl. & act. l. 17. c. de pact.

(c) Tacite consensu convenit. L. 2. ff. de pact. Sed & nudo solo plerumque consistunt. L. 52. §. 10. ff. de obl. & act. Pactum quod bona fide interpositum docebitur, etsi scriptura non existente, tamen si aliis probari poterit, Praeses provinciae secundum jus custodiri efficit. L. 17. c. de pact.

(d) Per Tabellionem. L. 16. c. de fide instr. Inst. de empt. & vend.

(e) Vel manu propria contrahentium, vel ab alio quidem scripta, a contrahentibus autem subscripta. Inst. de empt. & vend. d. l. 16. c. de fide instr.



XII. Se la verità d'una convenzione senza scritta sia contrastata, se ne possono fare le pruove o per mezzo di testimonj (i), o per le altre vie che prescrivono le regole delle pruove (f).

XIII. Le convenzioni fatte avanti il Notajo portano la pruova della loro verità per essere munite del segno del pubblico Officiale (g).

XIV. Se la firma d'una convenzione privatamente sottoscritta sia contrastata, uopo è di verificarla (h).

XV. Le convenzioni fatte in presenza di Notajo non si hanno per compite e perfette, se non se quando tutto è stato ridotto in iscrittura, e coloro che debbono firmare si sono sottoscritti (2) insieme col Notajo (i).

XVI. Le convenzioni possono farsi non solamente tra i presenti, ma tra gli assenti ancora (l) per mezzo di procuratore (m), o altro mediatore (n), o anche per lettere (o).

12. Pruove delle convenzioni senza scritte.

13. Le convenzioni per mano di Notajo portano la lor pruova.

14. Verificazione della sottoscrizione contrastata.

SE-

15. Qual cosa renda perfette le convenzioni fatte per mano di Notajo.

16. Convenzioni tra gli assenti.

(i) Ho notato nel *Trattato delle Leggi*, che tutte le convenzioni, a qualunque summa arrivino, si possono tra noi provare col mezzo di testimonj; ed ora aggiungo, esser diffinito colla *Prammatica XLIV. §. II. de Officio Magistrum Justitiarum*, che chiunque allega una nuova Convenzione in giudizio, e non la pruova, soggiace alla pena di ducati dodici, la metà de' quali si applica al Fisco, e l'altra metà alla parte collitigante.

(f) *Instrumentis etiam non intervenientibus, semel divisio recte facta non habetur irrita. L. 9. l. 10. §. seq. c. de fide instr.*

A tenore del *Diritto Romano tutte le convenzioni valevano senza pruova. Ma l'Ordinanza di Moulins art. 54. e quella del 1667. Tit. 20. art. 2. han proibito di ricevere le pruove delle convenzioni le quali oltrepassassero cento lire.*

(g) *V. l. 16. c. de fide instr. infl. de emp. & vend.*

I contratti per via di Notajo sono esecutivi: *Ordin. del 1539, art. 65, e 65.*

(h) *V. l. 17. c. si cert. petat. Ordinanza del 1539. art. 92.*

(2) *Federico II.* provvide alla formalità degli istromenti, ne' quali si fanno le Convenzioni. Colla *Costituzione Instrumentorum robur* determinò, che se il contratto è tra il valore di una libbra di oro, non basti la sola firma ed autentica del Notajo, ma si aggiunga quella del Giudice a Contratti, e di due testimonj, che sappiano scrivere, e sieno di probità sperimentata: se poi ecceda la libbra di oro, oltre della sottoscrizione del Notajo, e del Giudice, vi sia quella di tre testimonj della medesima qualità. E se sias' in luogo, nel quale non si trovino persone, che sappiano scrivere, permette che si ammettano per testimonj anche gli ignoranti di lettere, i quali, secondo la

pratica odierna, o si annotano dal Giudice a Contratti in dorso della scrittura, o segnano la croce. Dichiarò pertanto nulli ed invalidi gl'istromenti, che fatti non sieno con questa formalità; siccome parimenti vietò, che si ripulassero da' Notaj Appostolici. E quantunque un tal divieto non siasi osservato dal Regno degli Angioini in poi; oggi nondimeno è in pienissima osservanza. Evvi un Rito della Gran C. per la liquidazione degl'istromenti; e molte *Prammatiche* si promulgarono per rettificare la maniera giudiziaria di liquidarli, *Prammatiche del Regno Tit. de Instrument. liquidat.* Ma come si sperimentò esser questo un giudizio difficile, per le molte e tutte scrupolose formalità, che doveano indispensabilmente osservarsi, si è da parecchi anni tralasciato; e in vece della liquidazione si è introdotta la rescissione degl'istromenti, il giudizio della quale fu regolato colla *Prammatica XVIII. §. XVI. de ordine, & forma indiciorum.*

(i) (*Contractus quos*) in instrumento recipi convenit, non aliter vires habere sancimus, nisi instrumenta in mundum recepta subscriptionibusque partium confirmata, & si per Tabellionem conscribantur, etiam ab ipso completa, & postremo a partibus absoluta sint. *L. 17. c. de fide instr. infl. de emp. & vend.*

Per la formalità de' contratti v. le *Ordinanze del 1539. art. 67. Orleans art. 84. Blois, 165 &c.*

(f) *Inter absentes talia negotia contrahuntur. L. 2. §. 2. ff. de obl. & act. l. 2. ff. de pact.*

(m) *Trebatius putat sicuti pactum Procuratoris mihi nocet, ita & prodesse. L. 10. in fin. ff. de pact.*

(n) *Vel per nuntium. D. l. 2. §. 2. de obl. & act. §. 1. infl. de obl. ex conf. l. 2. ff. de pact.*

(o) *Vel per epistolam. L. 11.*

## S E Z I O N E II.

*De' principj che seguono dalla natura delle convenzioni, e delle regole per interpretarle.*

## S O M M A R J.

1. Chi possa fare le convenzioni, e di qual sorta.
2. Le convenzioni debbono esser fatte con cognizione, e con libertà.
3. Niuno può fare convenzioni per altri, nè in loro pregiudizio.
4. Prima eccezione di colui che n' è incumbenzato da altri.
5. Seconda eccezione di coloro che han diritto di trattare per altri.
6. Di colui il quale tratta per un' altro nella sicurezza di esserne approvato.
7. Le convenzioni fanno le veci di leggi.
8. Le convenzioni non possono pregiudicare ad un terzo.
9. Eccezione.

Regole della interpretazione delle convenzioni.

10. 1. Regola. Le oscurità e i dubbj s' interpretano secondo l' intenzione comune de' contraenti.
11. 2. Regola. Interpretazione per mezzo degli usi o di altre vie.
12. 3. Regola. Giudicare del senso di ogni clausola dal tenore dell' atto intiero.
13. 4. Regola. Intenzione preferita all' espressione.
14. 5. Regola. Delle clausole di doppio senso.
15. 6. Regola. Interpretazione in favore di colui ch' è obbligato.
16. 7. Regola. Interpretazione contra colui ch' era in obbligo di spiegarfi.
17. 8. Regola. Nell' obbligo alternativo la scelta è di colui ch' è obbligato.
18. 9. Regola. Obbligo di quelle cose, la di cui bontà e valore possono variare più o meno.
19. 10. Regola. Come si regoli il prezzo delle cose.
20. 11. Regola. Circostanze di tempo e di luogo da considerarsi nella valutazione.
21. 12. Regola. Espressioni che non fanno alcun senso.
22. 13. Regola. Errori di scrivere.
23. 14. Regola. Le convenzioni hanno i loro limiti dal loro soggetto.
24. 15. Regola. Interpretazione delle convenzioni giudiziarie.

1. Chi può fare le convenzioni e di qual sorta.

**D**Ovendo esser le convenzioni proporzionate a' bisogni, a' quali esse si rapportano, sono arbitrarie e a grado di chi le fa; ed ogni persona può fare ogni sorta di convenzioni (a), eccetto solo il caso nel quale taluno sia incapace di contrarre (b), o che la convenzione abbia qualche cosa di contrario alle leggi, o a

(a) Quid tam congruum fidei humanae, quam ea, quae inter eos placuerunt, servare. L. 1. ff. de pact.

(b) Così, alcuni sono incapaci di far qualunque convenzione, come sono gl' insensati. Furiosus nullum negotium gerere potest, quia non intelligit quod agit. §. 8. Inst. de inut. stip. l. 1. §. 12.

ff. de obl. & act. Ed altri non possono fare convenzioni in loro danno, come coloro che sono di tenera età. Contra juris civilis regulas pacta conventa rata non habentur: veluti si pupillus sine tutoris autoritate pactus sit, ne a debitore suo peteret. L. 23. ff. de pact.

• a' buoni costumi (c).

II. Essendo le convenzioni obblighi volontarj, che formansi per mezzo del consenso, debbono esser fatte con cognizione e con libertà: e se sieno privi dell' uno o dell' altro di questi caratteri, come se sieno fatte per errore (d), o per forza (e), sono nulle, secondo le regole che nel seguito di questa sezione saranno spiegate.

III. Siccome le convenzioni ricevono la lor forza dal consenso, niuno può farle per altri, quando non abbia da quello la facoltà. E molto meno si può pregiudicare ad un terzo con delle convenzioni (f).

IV. Si possono fare delle convenzioni da coloro che ne sono incaricati da altri (g); e questi restano obbligati a tenere della facoltà che ne hanno data (h).

V. I tutori e curatori, gli amministratori ed i capi di comunità, il direttore di una società, gli agenti e commessi e que' che sono incaricati di qualche negozio, e tutte le persone che ne hanno altre sotto la lor potestà o direzione, o che le rappresentano, possono per esse fare delle convenzioni secondo l' estensione del loro ministero, o del loro potere (i), come si spiegherà a suo luogo riguardo a ciascuna di queste sorte di persone (l).

VI. Se un terzo tratti per una persona assente, senza suo mandato, ma sulla fiducia di averne l'approvazione, l' assente non entra nell' obbligo della convenzione, se non quando egli la ratifica; e non facendolo, colui che ha contratto sarà

2. Le convenzioni debbono essere fatte con cognizione e con libertà.

3. Niuno può far convenzioni per altri, nè in loro pregiudizio.

4. Prima eccezione di colui che n' è incumbenzato da altri.

tenu-

5. Seconda eccezione di coloro che han diritto di trattare per altri.

6. Di colui il quale tratta per un altro, siccome dell' approvazione.

(c) Pacta quæ contra leges, constitutionesque, vel contra bonos mores fiunt, nullam vim habere, indubitari juris est. L. 6. c. de pact. l. 7. §. 7. ff. de pact. l. 27. §. 4. eod. §. 23. inst. de inust. stip. Ait Prætor: Pacta conventa, quæ neque dolo malo, neque adversus leges, plebiscita, senatusconsulta; edicta Principum, neque quo-fras cui eorum fiat, facta erunt, servabo. L. 7. §. 7. ff. de pact. V. la Sezione 4. de' vizj delle convenzioni.

(d) In omnibus negotiis contrahendis, sive bonæ fidei sint, sive non sint, si error aliquis intervenit, ut aliud sentiat, puta qui emit aut qui conducit, aliud qui cum his contrahit, nihil valet, quod actum sit. L. 57. ff. de obl. & act. Non videntur qui errant, consentire. L. 116. §. 2. ff. de reg. jur. v. l. 9. ff. de contr. emp.

(e) Nihil consensui tam contrarium est, qui & bonæ fidei judicia sustinet, quam vis atque metus. D. l. 116. de reg. jur. v. tit. Quod metus causa. V. il titolo de' vizj delle convenzioni.

(f) Alteri stipulari nemo potest. L. 38. §. 17. ff. de verb. obl. §. 18. inst. de inust. stip. l. 9. §. 4. ff. de reb. cred. Nec pacificando, nec legem dicendo, nec stipulando, quisquam alteri cavere potest. L. 77. §. ult. ff. de reg. jur. Certissimum est ex alterius contractu neminem obligari. L. 3. c. ne uni. pr. mar.

Non debet alii nocere, quod inter alios actum est. L. 10. ff. de jure jur. Non debet alteri per alterum iniqua conditio inferri. L. 74. ff. de reg. jur. Ante omnia enim animadvertendum est, ne conventio in alia re facta, aut cum alia persona, in alia re aliæ persona noceat. L. 27. §. 4. ff.

de pact. V. i due articoli seguenti.

(g) Sicuti pactum Procuratoris mihi nocet, ita & prodest. L. 10. in fin. ff. de pact.

(h) Diligenter fines mandari custodiendi sunt, nam qui excessit, aliud quid facere videtur. L. 5. ff. mand. Interdum melior, deterior vero nunquam (causa mandantis fieri potest.) L. 3. Eod. V. gli articoli 2. e 3. della Sezione 3. delle Procure.

(i) Tutoris pactum pupillo prodest. L. 15. ff. de pact.

Magistri societatum pactum, & prodesse, & obesse constat. L. 14. ff. de pact. V. l' art. Se i seguenti della Sez. 2. de' tutori; l' art. 5. della Sez. 1. e l' art. 1. e 3. della Sez. 3. de' Sindaci, Direttori ed altri Amm. gli art. 16 e 17 della Sez. 4. della Società, e gli art. 1. e 2. della Sezione 3. delle persone che esercitano qualche pubblica commissione.

(l) Pomponius scribit, si negotium a te quamvis male gestum, probavero, negotiorum tamen gestorum te mihi non teneri. L. 9. ff. de negot. gest. Quod reprobare non possem semel probatum; & quemadmodum quod utiliter gestum est, necesse est apud Judicem pro rato haberi, ira omne quod ab ipso probatum est. D. l. Si quis alium daturum facturumve quid promiserit, non obligabitur: veluti si spondeat Titium quinque aureos daturum, Quod si effecturum se ut Titius dare, sponderit, obligatur. §. 3. Inst. de inust. stip. Qui alium facturum promisit, videtur in ea esse causa ut non teneatur, nisi poenam ipse promiserit. §. 10. Eod.

tenuto o alla pena alla quale si farà sottoposto, o alla riparazione del danno da lui cagionato, secondo la qualità della convenzione, le conseguenze da quella derivate, ed altre circostanze. Ma dopo che l'assente ha ratificato quel che per lui sarà stato fatto, sebbene ciò ridondi in suo pregiudizio, non può più disapprovarlo.

7. Le convenzioni fanno le veci di leggi.

8. Le convenzioni non possono pregiudicare ad un terzo.

9. Eccezione.

VII. Dopo che si son formate le convenzioni, tutto quello che vi si trova convenuto ha forza di legge per coloro, i quali le hanno contratte (m), nè possono esser rinvocate se non se per lo scambievole assenso (n), o per quelle altre vie che spiegheremo nella Sezione VI.

VIII. Non essendo altro le convenzioni, che obbligazioni in cui entrano due o più persone, ne segue per conseguenza che obbligano soltanto que' che le contraggono, senza pregiudicare ad un terzo (o).

IX. Il precedente principio, che le convenzioni non possono nuocere ad un terzo, ammette un'eccezione. In un concorso di creditori uniti assieme le risoluzioni che si prendono dalla maggior parte, devono eseguirsi, non ostante la negativa e l'opposizione degli altri creditori dissenzienti (p). In questo caso la maggioranza de' voti non si regola relativamente al numero de' creditori, ma relativamente alle somme che sono loro dovute (q).

Nell' art. 6. del tit. II. della Ordinanza del Commercio si dice, che i voti de' creditori prevalgono non pel numero delle persone, ma perchè si ha riguardo al loro credito, qualora questo assorbisse tre quarti di tutte le somme dovute.

X. Dovendo le convenzioni formarsi per mezzo dello scambievole consenso de' contraenti, ciascheduno deve sinceramente e fedelmente spiegarvi quello che

10. 1. Regola. Le oscurezze o dubbiezze s' interpretano secondo la comune intenzione de' contraenti.

(m) Hoc servabitur, quod initio convenit, legem enim contractus dedit. L. 23. ff. de reg. jur. Contractus legem ex conventionem accipiunt. L. 1. §. 6. ff. de positi. Quid tam congruum fidei humane, quam ea que inter eos placuerunt, servare? L. 1. ff. de pact. l. 34. ff. de reg. jur. V. l' art. 22. di questa Sezione.

(n) Contraria voluntate, dissolvuntur. §. ult. insti. quib. mod. tol. obl. l. 35. ff. de reg. jur.

(o) Imperatores Antoninus & Verus ita rescripserunt, privatis pactionibus non dubium est non lædi jus cæterorum. L. 3. in principio, ff. de transactionibus.

Toto titulo cod. res inter alios acte.

(p) Hodie tamen ita demum pactio hujusmodi creditoribus obest, si convenerint in unum & communi consensu declaraverint quota parte debiti contenti sint. Si vero dissentiant, tunc prætoris partes necessariæ sunt qui decreto suo sequatur majoris partis voluntatem. L. 7. §. 19. ff. de pact.

(q) Majorem esse partem pro modo debiti, non pro numero personarum placuit. L. 8. ff. de pactis.

Cumulum debiti & ad plures summas referemus si forte minutæ summæ centum aureorum debeantur, alii vero una summa aureorum quinquaginta, nam in hunc casum spectabimus sum-

mas plures: quia illa excedunt in unam summam coadunata. L. 9. §. 1. de pact.

Cum solito more a nostra majestate petitur ut ad miserabile cessionis bonorum homines veniant auxilium, & electio deur creditoribus, vel quinquennale spatium eis indulgere, vel bonorum accipere cessionem, salva eorum videlicet exitimatione, & omni corporali cruciatu senoto. Quotidie dubitabatur, si quidam ex creditoribus voluerint quinquennale dare inducias, alii autem jam nunc cessionem accipere velint, qui audiendi sint. In tali itaque dubitatione nemini puramus esse ambigui quod sentimus, & quod humaniorem sententiam pro duriore eligimus, & sancimus, ut vel ex cumulo debiti vel ex numero creditorum causa judicetur. Et si quidem unus creditor aliis omnibus gravior in summa debiti inveniatur, ut omnibus in unum coadunaris, & debitis eorum computatis, ipse alios antecellat, ipsius sententia obtineat sive indulgere tempus, sive cessionem accipere desiderat. Si vero plures quidem sint creditores, ex diversis autem quantitatibus etiam nunc amplior debiti cumulus minori summæ præferatur, sive par sive discrepans numerus est creditorum, cum non ex frequentissimo ordine feneratorum, sed ex quantitate debiti causa trutinatur. L. ult. cod. qui bonis ced. pos.

promette, e che pretende (r). E le oscurità e dubbiezze che in esse possono sorgere, debbono essere spiegate secondo la loro comune intenzione (s).

XI. Se la comune intenzione delle parti non si rilevi dalle loro parole, e non si possa interpretare nè col riportarsi all' uso de' luoghi, o delle persone che han fatta la convenzione, o ad altre vie, bisogna attenersi a ciò che, attese queste considerazioni, sarà il più verisimile (r).

XII. Tutte le clausole delle convenzioni s'interpretano le une per le altre, dando a ciascheduna il senso che risulta da tutto il tenore dell'intero atto, come anche di ciò ch' è enunciato nel preambolo, o sia nella narrativa che precede (u).

XIII. Se le parole di una convenzione sembrano contrarie all' intenzione de' contraenti per altro evidente, bisogna attenersi piuttosto alla loro intenzione che alle parole (x).

XIV. Se i termini di una convenzione abbiano un doppio senso, bisogna scegliere quello che più si conforma all' intenzione comune de' contraenti, e che ha più rapporto colla materia della convenzione (y).

XV. Le oscurità e le incertezze delle clausole obbligatorie s'interpretano in favore dell' obbligato, e l' obbligazione si deve ristignere al senso che la diminuisce (z). Imperocchè colui che si obbliga intende obbligarfi quanto meno può, e l'altro dovea far chiaramente spiegare quello che pretendeva (a). Ma se altre regole vi concorrono, per le quali l' interpretazione debba farsi contra l' obbligato, come nel caso dell' articolo seguente, si estende l' obbligazione a tenore delle circostanze. Ed in generale, quando l' obbligo bastantemente si capisse, non devesi nè estendere, nè ristignere, in pregiudizio dell' uno per favorire all' altro (b).

Tonol.

Q

XVI.

(r) In *querum fuit potestate legem aperiuntur* conferbere. L. 3. ff. de pactis l. 21. ff. de contr. empt. Liberum fuit verba late concipere. L. 99. ff. de verb. obl.

(s) Semper in stipulationibus, & in ceteris contractibus, id sequimur quod actum est. L. 34. ff. de reg. jur. Quod factum est, cum in obscuro sit, ex attentione casusque capit interpretationem. L. 163. §. 1. Eod.

(t) Si non appareat quid actum est, erit consequens ut id sequamur, quod in regione in qua actum est frequenter. L. 34. ff. de reg. jur. In obscuris inspicere solet quod verumilius est, aut quod plerumque fieri solet. 114. Eod.

(u) Nel modo stesso che s'interpretano le diverse parti di una legge. Incivile est nisi tota lege perspecta, una aliqua particula eius proposita, iudicare, vel respondere. L. 24. ff. de legib. Plerumque ea quæ præstationibus conveniunt concipiuntur, etiam in stipulationibus repetita creduntur. L. 134. §. 1. ff. de verb. obl.

(x) In conventionibus contrahentium, voluntatem potius quam verba spectari placuit. L. 219. ff. de verb. sign. V. exemplum in d. L. Potius id quod actum, quam id quod dictum sit, sequendum est. L. 6. §. 1. ff. de contr. empt. Prior atque potentior est quam vox, mens dicentis. L. 7. in ff. de supell. leg.

(y) Quoties idem sermo duas sententias exprimit, & potissima excipitur, quæ rei gerendæ

aptior est. L. 67. ff. de reg. jur. Quoties in stipulationibus ambigua oratio est, commodissimum est id accipi, quo res, de qua agitur, in tuto sit. L. 80. ff. de verb. obl.

(z) Arrianus ait multum interesse, quæras utrum aliquis obligetur, an aliquis liberetur. Ubi obligando quæritur, propensiores esse debere nos, si habeamus occasionem, ad negandum. Ubi de liberando, ex diverso, ut facilius ad liberationem. L. 47. ff. de obl. & act. In stipulationibus cum quæritur quid actum sit, verba contra stipulatorem interpretanda sunt. L. 38. §. 18. ff. de verb. obl.

(a) Fere secundum promissorem interpretantur, quæ stipulatori liberum fuit verba late concipere. L. 99. ff. eod. Si ita stipulatus fuero, decem aut quindecim dabis, decem debentur. Item si ita: post annum, aut biennium dabis, post biennium debentur; quia in stipulationibus id servatur, ut quod minus esset, quodque longius esse videretur, in obligationem deductum. L. 109. ff. de verb. obl.

(b) Cum quid mutuum dederimus, & si non cavimus ut æque bonum nobis redderetur, non licet debitori deteriorem rem quæ ex eodem genere sit, reddere; veluti vinum novum pro veteri. Nam in contrahendo, quod agitur pro cautione habendum est, sed autem agi intelligitur, ut ejusdem generis, & eadem bonitate solvatur quæ datum sit. L. 3. ff. de reb. cred.

11. 2. Regola. Interpretazione per mezzo degli usi o di altre vie.

12. 3. Regola. Giudicare del senso di ogni clausola dal tenore dell'atto intero.

13. 4. Regola. Intenzione preferita all'espressione.

14. 5. Regola. Delle clausole di doppio senso.

15. 6. Regola. Interpretazione in favore di colui che è obbligato.

16. 7. Regola. Interpretazione contra colui ch' era in obbligo di spiegarsi -  
17. 8. Regola. Nell' obbligo alternativo la scelta è di colui ch' è obbligato -  
18. 9. Regola. Obbligo di quelle cose la di cui bontà e valore possono variare dal più al meno -  
19. 10. Regola. Come si regoli il prezzo delle cose.

XVI. Se l'oscurità, l'ambiguità, o qualunque altro difetto di espressione, sia un effetto della mala fede, o della colpa di colui che dovea spiegare la sua intenzione, l'interpretazione si fa contro di lui: perchè egli era nell'obbligo di far apertamente capire la sua intenzione. Così quando il venditore si serva di una espressione equivoca sulle qualità della cosa venduta, la spiega se ne fa contro di lui (c).

XVII. Se taluno si sia indefinitamente obbligato all'una o all'altra di due cose, è nella libertà di dare quella che vorrà, quante volte la convenzione nulla abbia di contrario (d).

XVIII. Nelle convenzioni in cui taluno si obblighi a cose, il valore delle quali può essere maggiore o minore secondo la differenza delle loro qualità, come sono le derrate (e), le manifatture (f), e simili cose, l'obbligo non si estende al meglio e di maggior prezzo, ma si modera a ciò che chiamasi roba buona e mercatabile (g). E il debitore per esempio, il quale debba il grano, soddisfa quando ne dia della detta qualità, giacchè presumesi che i contraenti abbiano pensato a quello che ordinariamente costumasi. Ma se la convenzione determini le qualità della roba dovuta, o le circostanze dimostrino l'intenzione de' contraenti, bisogna attenervisi (h).

XIX. Se in qualche convenzione il prezzo di una cosa si lasci per esser in appresso determinato (i), non se ne dovrà fare la stima, nè al più alto, nè al più basso prezzo, ma al prezzo comune (l), senza alcun riguardo alle circostanze

(c) Veteribus placet pactiorem obscuram, vel ambiguum, venditori, & qui locavit nocere, in quorum fuit potestate legem apertius concipere. L. 39. ff. de pact. Obscuritatem pacti nocere potius debere venditori, qui id dixerit, quam emptori: quia potuit re integra apertius dicere. L. 21. ff. de contr. empt. Cum in lege venditionis ita sit scriptum, flumina, stillicidia, uti nunc sunt, ut ita sint, nec additur, quæ flumina, vel stillicidia: primum spectari oportet, quid acti sit; si non id appareat, tunc id accipitur, quod venditori nocet, ambigua enim oratio est. L. 33. ff. de contr. empt. l. 172. ff. de reg. jur. r. l. 69. §. 5. ff. de evict. Servitutes si quæ debentur, debentur. Etenim juris auctores responderunt: si certus venditor quibusdam personis certas servitutes debere, non admonuisset emptorem, ex empto eum teneri debere. L. 39. ff. de act. empt. & vend. V. l'articolo 10 della Sezione 3. della locazione, e l'articolo 15 della Sezione II. del contratto della vendita.

(d) Cum illa, aut illa res promittitur, rei electio est utram præstet. L. 10. in fine ff. de jur. dot. Si ita dicitur, illa aut illa res: utram eliger venditor, hæc erit emptæ. L. 25. ff. de contr. empt. v. l. 21. in fine ff. de eod. empt.

(e) Ergo si quis fundum, sine propria appellatione, vel hominem generaliter, sine proprio nomine, aut vinum, frumentumve, sine qualitate, dari sibi stipulatur, incertum deducit in obligationem. L. 75. ff. de verb. obl. Utiq; adeo ut si quis ita stipulatus sit: tritici Africi boni modios. centum; vini Campani boni amphoras centum;

incertum videatur stipulari; quia bono melius inveniri poterit. Quo fit ut boni appellatio non sit certæ rei significativa: cum id quod bono melius sit, ipsum quoque bonum sit. D. l. §. 2. Fidejussorem si sine adjectione bonitatis tritici, pro altero triticum spondit, quodlibet triticum dando, rem liberare posse exitimo. L. 52. ff. mand. Il che bisogna intendere di ciò che sia buono e vendibile.

(f) Operarum stipulatio similis est his stipulationibus in quibus genera comprehenduntur. L. 54. §. 1. ff. de verb. obl.

(g) Si quis artificem promiserit, vel dixerit, non utique perfectum eum præstare debet, sed ad aliquam modum peritum, ut neque consummatæ scientiæ accipias neque rursus indoctum in artificium. Sufficiet igitur ralem esse, quales vulgo artifices dicuntur. L. 19. §. 4. ff. de ed. ed. Hæc omnia ex bono & æquo modice desiderantur. L. 18. eod. Qui simpliciter cocum esse dixerit, satisfacere videtur, etiam si mediocre cocum præstet. D. l. 18. §. 1. l. 16. §. 1. ff. de ob. lit.

(h) At cum optimum quisque stipulatur, id stipulari intelligitur, cujus bonitas principalem gradum bonitatis habet. D. l. 79. §. 2. ff. de verb. obl. v. l. 52. ff. mand.

(i) Justo pretio tunc æstimanda. L. 16. §. ult. ff. de pig.

(l) Ex præsentis æstimatione (justa præria) constitui. L. 3. §. 5. ff. de jur. fisc. Secundum rei veritatem æstimanda erunt, hoc est secundum præsens pretium. L. 62. §. 1. ff. ad leg. Falg. Rei verum pretium. L. 50. ff. de furt.

ze del bisogno, e dell' affezione che l' uno o l' altro de' contraenti potrebbe avere per la cosa da valutarli (m). Ma bisogna soltanto considerare il valore intrinseco (n), quel che varrebbe nel suo comune uso per chicchessia, e quanto potrebbe giustamente venderli (o).

XX. Le stime delle cose che non sono state consegnate a tempo e a luogo, come del vino, del grano, e altre simili, si fanno sul piede del valore, che avevano nel tempo e nel luogo in cui dovevano farsi la consegna (p).

XXI. L' espressioni che in niun conto possono aver qualche senso si rigettano, come se non fossero state giammai scritte (q).

XXII. Gli errori di scrivere, che possono essere corretti con intendersene il senso, non impediscono l' effetto che deve avere la convenzione (r).

XXIII. Tutte le clausole delle convenzioni hanno il loro senso ristretto alla materia di cui si tratta, e non debbono ampliarsi alle cose a cui non si sia pensato (s). Così una quietanza generale relativa ad un conto di dare ed avere non annulla quelle obbligazioni, che non sono state comprese in quel calcolo (r). Così una transazione è ristretta a quelle liti, delle quali si è trattato, e non si estende ad altre cose di cui non si trattava. Poichè presumere non si deve che alcuno obblighi se stesso, o disobblighi un'altra persona, se la sua volontà non apparisca chiaramente spiegata ed espressa (u).

XXIV. Se qualche convenzione sarà fatta unicamente per eseguire un ordine dato in giudizio, come se un Giudice comandi che l' attore faccia qualche sommissione per ottenere la cosa domandata, o se faccia dare malleveria di alcune cose; in questo ed in altri simili casi, se l' atto o il trattato, il quale contiene l' obbligo ordinato da una sentenza o da un decreto, si ritrovi aver qualche oscurità o dubbiozza, l' interpretazione deve farsi secondo l' intenzione della sentenza, o del decreto che si esegue (x).

Q 2

SE-

(m) Pretia rerum non ex affectu, nec utilitate singulorum, sed communiter funguntur. L. 63. ff. ad leg. Falc. l. 33. ff. ad leg. Aquil.

(n) Secundum rei veritatem. L. 62. §. 1. ad leg. Falc.

(o) Non affectiones estimandas esse puro, veluti si filium tuum naturalem quis occiderit, quem tu magno emprum velles: sed quanti omnibus valeret. D. l. 33. ff. ad leg. Aqu. Quanti emptorem potest invenire. L. 52. §. 29. ff. de furt.

(p) Si merx aliqua, quæ certo die dari debet, perita sit, veluti vinum, oleum frumentum, tanti litem estimandam Cassius ait, quanti fuisset eo die quo dari debuit. L. 4. ff. de cond. tritit. l. 22. ff. de reb. cred. Idemque juris in loco esse, ut estimatio sumatur ejus loci quo dari debuit. Dd. ll.

(q) Egualmente che si osserva ne' testamenti. Quæ in testamento ita sunt scripta, ut intelligi non possit, perinde sunt ac si scripta non essent. L. 73. §. 3. ff. de reg. jur.

(r) Si Librarius in transcribendis stipularionis verbis errasset, nihil nocere. L. 92. ff. de reg. jur.

(s) Ante omnia enim animadvertendum est,

ne conventio in alia re aliave persona noceat. L. 27. §. 4. ff. de pact. Iniquum est peremisse pacto id de quo cogitatum non docetur. L. 9. in fine, ff. de transf.

(t) Si tantum ratio accepti atque expensi esset computata, cæteras obligationes manere in sua causa. L. 47. in f. ff. de pact.

(u) Transactio, quæcumque sit, de his tantum de quibus inter convenientes placuit, interposita creditur. l. 9. §. 1. ff. de transf.

Cum aquiliana stipulati interponitur, quæ ex consensu redditur, sitis de quibus non est cogitatum, in suo statu retinentur. Liberalitatem enim captiosam interpretatio prudentium fregit. L. 5. ff. de transf. l. 3. c. eod. De quo cogitatum non docetur. D. l. 9. in f. de transf.

(x) In prætoris stipulationibus si ambiguus sermo acciderit, Prætoris erit interpretatio: ejus enim mens estimanda est. L. 9. ff. stip. pret. In conventionalibus stipulationibus contractui formam contrahentes dant. Enimvero prætoris stipulationes legem accipiunt de mente Prætoris qui eas proposuit. L. 52. ff. de verb. obl.

20. 14.  
Regola.

Del tempo e del luogo dell' apprezzo.

21. 12.  
Regola.

Espressioni, che non formano alcun senso.

22. 14.  
Regola.

Errori di scrivere.

23. 14.  
Regola.

Le convenzioni si limitano dal loro soggetto.

24. 15.  
Regola.

Interpretazione delle convenzioni giudiziarie.

## S E Z I O N E III.

Degli obblighi, i quali seguono naturalmente dalle convenzioni, quantunque non vi siano espressi.

## S O M M A R I.

1. Tre sorte di obblighi nelle convenzioni.
2. Eseecuzione reciproca delle convenzioni.
3. Eccezione della regola precedente.
4. Pene dell' inosservanza delle convenzioni.
5. Obbligazione senza prescrizione di termine.
6. Luogo del pagamento, o di altra esecuzione delle convenzioni.
7. La dilazione dura sino all' ultimo momento in cui spiri il termine.
8. Della cura delle robe altrui, in vigore di qualche obbligazione.
9. Niuno è tenuto per gli casi fortuiti.
10. Chi ha il guadagno dee soffrire anche la perdita.
11. Apprezzo rimesso all' arbitrio di qualche persona.
12. La buona fede dee conservarsi in tutta integrità in ogni sorta di convenzioni.
13. Buona fede verso delle terze persone.
14. In qual senso bisogna intendere, che sia lecito di scambievolmente ingannarsi.
15. Dilazioni arbitrarie per l' esecuzione delle convenzioni secondo le diverse circostanze.
16. Chi ha desistito da una dimanda, non può di nuovo domandare la medesima cosa.

1. Tre I.  
sorte di  
obblighi  
nelle con-  
venzioni.

**L**E convenzioni obbligano non solo a ciò che in esse si ritrovi espresso, ma ancora a tutto quello che richiede la natura della convenzione, ed a tutte le conseguenze le quali dall' equità, dalle leggi, e dall' uso si attribuiscono all' obbligazione contratta (a). A tal che distinguer si possono in tre classi gli obblighi nelle convenzioni, cioè in que' che sono espressi, in que' che sono conseguenze naturali delle convenzioni, ed in que' che sono regolati da qualche legge o consuetudine. Così per l' equità naturale è obbligato il socio a prender cura dell' affare comune, quando ne ha il maneggio; chi prende in prestito una cosa per farne uso, deve conservarla; il venditore è responsabile della roba venduta, quantunque nelle convenzioni nulla vi sia espresso (b). Così in virtù di una legge, colui il quale comperi qualche stabile meno della metà del suo giusto prezzo, deve restituirlo, e dare il compimento del prezzo. Così nella locazione di una casa, alcune consuetudini continuano l' affitto al di là del termine per un determinato tempo, se i contraenti non vi hanno derogato. Ora tutte queste conseguenze delle convenzioni sono considerate come patti taciti e sottintesi, che ne formano parte,

(a) Alter alteri obligatur, de eo quod alterum alteri, ex bono & æquo præstare oportet. L. 2. §. ult. ff. de obl. & act. Ea quæ sunt moris & consuetudinis in bonæ fidei iudiciis debent venire. L. 31. §. 20. ff. de arb. ed. l. 17. §. 1. ff. de

act. & ag. pl.

(b) Quod si nihil convenit, tunc ea præstabuntur quæ naturaliter insunt hujus iudicii potestate, & imprimis ipsam rem præstare venditorum oportet. L. 11. §. 1. ff. de arb. empt.



te, essendo certo che da' contraenti si presta il consenso a tutto quello ch'è essenziale a' loro obblighi (c).

II. In ogni convenzione essendo l'obbligo dell'uno fondato su quello dell'altro, il primo effetto della convenzione si è, che ciascheduno de' contraenti può obbligare l'altro ad eseguire il suo obbligo, con eseguire dal suo canto quanto egli deve fare a tenore dell'obbligazione da amendue contratta nella convenzione; sia che l'esecuzione debba farsi da ambedue le parti nel medesimo tempo, come se siasi convenuto in una qualche vendita che il prezzo debba esser pagato nell'atto della consegna; sia che l'esecuzione debba precedere o dalla parte di uno di essi, come nel caso che il venditore debba consegnare la roba, avendo accordato un termine pel pagamento, o pure dalla parte dell'altro contraente, come nel caso di una compera quando vi si è obbligato di pagarne il prezzo prima che la roba sia consegnata (d).

2. *Esecuzione reciproca delle convenzioni.*

III. Se la convenzione non sia stata ancora eseguita, ovvero ne sia stata eseguita una sola parte, e accada qualche cambiamento per cui se ne debba sospendere l'esecuzione, almeno in quello che ne rimane da fare; vi si sottintende per la tacita volontà de' contraenti doverli soprassedere dall'esecuzione fino a che sia tolto l'ostacolo. Così il compratore, il quale dopo la vendita scopre un pericolo d'evizione prima del pagamento del prezzo, non sarà tenuto di pagare, fino a che non si provvegga alla sua sicurezza (e).

3. *Eccezione della regola precedente.*

IV. In tutte le convenzioni il secondo effetto degli obblighi si è, che colui il quale manca di adempirli, o ne è in mora, sia per impotenza, sia per mala volontà, sarà tenuto a rifare i danni e gl'interessi cagionati all'altra parte, secondo la natura della convenzione, la qualità dell'inesecuzione, o della mora, o di altre circostanze (f). E quando siasi in tempo di rescindere la convenzione, si potrà ciò fare, purché soggiaccia alle pene necessarie (g) colui che mancato avea di adempire

4. *Pene dell'inesecuzione delle convenzioni.*

(c) Quasi id tacite convenit. L. 4. ff. in quib. caus. pign. vel hyp. t. c. Pa qua tacite insunt stipulationibus. L. 1. §. 3. ff. de eo quod cert. loc. Plerumque id accidit, ut extra id quod ageretur tacita obligatio nascatur. L. 13. in ff. commod. In contrahendo quod agitur, pro cauto habendum. L. 3. ff. de reb. cre. Quaedam in sermone tacite excipiuntur. L. 9. ff. de servit.

(d) Contractum, utroque utroque obligationem, quod Graeci συναλλαγαν vocant. L. 19. ff. de verb. sign. Alter alteri obligatur, de eo quod aliorum alteri, ex bono & aequo praestare oportet. L. 2. §. ult. ff. de obl. & acti. Quod ab initio sponte scriptum, aut in pollicitationem deductum est, hoc ab invitis postea compleatur. L. ult. c. ad vell. Id quod convenit servabitur. L. 1. c. quando dec. non. est op. Sicut ab initio libera potestas unicuique est habendi contractus, ita renunciare semel constitutae obligationi, adversario non consentiente, nemo potest. L. 5. c. de obl. & acti.

(e) Ante pretium solutum, dominii quaestione mora, pretium emptor solvere non cogitur, nisi fidejutores idonei a venditore, ejus evictionis, operantur. L. 18. §. 1. ff. de per. & com. r. v. V. l. 17. §. 2. ff. de doli mali. exc. V. l. art. 11. della Sez. 2. del contratto della vendita.

(f) Ut damneris mihi quanti interest mea, il-

lud de quo convenit accipere. L. 5. §. 1. ff. de pref. verb. Quanti ea res erit. L. 29. §. 2. ff. de ad. Sopra i danni e gl'interessi v. gli articoli 17. e 18. della Sez. 2. del contratto della vendita.

(g) Le pene stabilite dal Diritto Romano contro a coloro, i quali han dato motivo di rescindere la Convenzione, non oltrepassano l'interesse del Creditore. Ma il nostro Diritto Municipale vi considera interessato il Fisco per la violazione della buona fede. Colla Prammatica XVIII. §. XVI. de ordin. & form. judic. si ordina, che soggiacciano alla pena del cinque per cento a pro del Fisco que' debitori, che non pagano le terze fra il termine prefisso nel Decreto solito farsi ne' giudizi di rescissione, solvat infra dies viginti Capitale & tertias; verum si infra eundem terminum solverit tertias, supersedeatur ab executione Decreti; secus exsequatur pro Capitale & tertias. E' non però il Debitore immune da questa pena, se scorso il termine de' venti giorni voglia dare il contratto per rescisso; perchè allora restano ancor salve l'eccezioni di giustizia, che potrebbero competergli contro al debito.

pire il suo obbligo (g).

5. *Obbligazione senza prescrizione di termine.*

V. Se in qualche convenzione si fosse omeffo di esprimere il termine del pagamento, o di altra promessa, è una conseguenza della convenzione, che aggiugnendosi il termine unicamente in favore dell'obligato, e non venendogli prescritto il tempo di fare o di dare, si debba ciò da lui eleguire incontanente e senza respiro alcuno; purchè l'esecuzione non contenesse in se stessa la necessità della dilazione, come accaderebbe se dovesse farsi in un luogo lontano da quello in cui si forma la convenzione (h).

6. *Luogo del pagamento, o di altra esecuzione delle convenzioni.*

VI. Se in una convenzione, la quale obblighi alla consegna di una cosa mobile, si fosse tralasciato di esprimere il luogo dove questa consegna dovrà farsi, la cosa sarà consegnata nel luogo ove si troverà; purchè non sia stata posta per dolo di colui, che consegnar la deve, in luogo diverso da quello nel quale esser doveva, ovvero l'intenzione de' contraenti obbligasse a farne altrove la consegna (i).

7. *La dilazione dura sino all'ultimo momento in cui spiri il termine.*

VII. Quegli a cui si accordi un termine per pagare, consegnare, o fare altra cosa, non è in mora, nè può essere convenuto in giudizio, se non dopo spirato l'ultimo momento del termine; non potendosi dire di non aver soddisfatto, fino a che non sia scorsa l'intera dilazione. Così colui il quale deve tra un anno, un mese, un giorno, ha per dilazione tutti i momenti dell'anno del mese e del giorno (l).

8. *Della cura delle robe altrui, in vigore di qualche obbligazione.*

VIII. E' una natural conseguenza di molte convenzioni, che coloro i quali si ritrova o incaricati o di una cosa o di qualche affare di altra persona, o che loro in comune appartenga, sieno tenuti di prenderne cura, e di rispondere della loro mala fede, della lor colpa, delle loro negligenze; ma diversamente (m), secondo le diverse ragioni per cui vi sono obligati, cioè o per loro proprio e solo interesse, come il comodatario (n); o per lo solo interesse del padrone della cosa, come il depositario (o); o per l'interesse comune, come il socio (p). E sono essi obligati a più o meno di diligenza ed attenzione, secondo le regole che si spiegheranno in ogni specie di convenzione. Ma se nel contratto si sia determinata

(g) Vel si mecum recipere velim, repetatur quod datum est, quasi ob rem datum, et non secuta. L. 5. §. 1. ff. de prescrip. verb. Omnia in integrum restituantur. L. 60. ff. de et. ed. Non impleta promissi fide, dominii tui jus in suam causam reverti convenit. L. 6. c. de pact. int. empr. & vend. com. Quoniam contractus fidem fregit, ex empto actione conventus, quanti tua interet, prestare cogetur. L. 6. c. de her. vel ast. V. cautia omnis restituenda. L. 31. ff. de reb. cred.

(h) In omnibus obligationibus in quibus dies non ponitur, presentis die debetur. L. 14. ff. de reg. jur. Quoties in obligationibus dies non ponitur, presentis die pecunia debetur, nisi si locus adjectus spatium temporis inducat, quo illo possit perveniri. L. 41. §. 1. ff. de verb. obl. §. 2. inst. eod. Diei adjectionem pro reo esse, non pro stipulatore. D. l. 41. §. 1. in f.

(i) Depositum eo loco restitui debet, in quo sine dolo malo ejus est, apud quem depositum est. L. 12. §. 1. de pos. Eadem dicenda sunt commu-

niter & in omnibus bonæ fidei judiciis. D. §. Ibi dari debet ubi est (quod legatur). L. 38. ff. de V. l. 10. 11. 12. ff. de rei vind. Is qui certo loco dare promisit, solvere invito stipulatore potest. L. 9. ff. de eo quod cert. loc.

(l) Ne eo quidem ipso die, in quem stipulatio facta est, peti potest, quia totus is dies arbitrio solventis tribui debet. Neque enim certum est eo die in quem promissum est datum non esse, priusquam is præterierit. §. 2. inst. de verb. obl. Quod quis aliquo anno dare promittit, aut dare damnatur, ei potestas est quolibet ejus anni die dandi. L. 50. ff. de obl. & act. l. 42. ff. de verb. obl.

(m) Contractus quidam dolum malum demaxat recipiunt: quidam & dolum & culpam. L. 23. ff. de reg. jur. l. 5. §. 1. ff. commud.

(n) Commodatum plerumque solam utilitatem continet, ejus cui commodatur. D. l. 5. §. 2.

(o) Nulla utilitas ejus versatur, apud quem depositur. D. §. 2.

(p) Sed ubi utriusque utilitas vertitur, ut in societate. D. §. 2.

nata la diligenza da usarsi dall'incaricato di qualche affare, o di altra cosa di altra persona o comune; bisogna attenersi al patto (g).

IX. Niuno è tenuto in qualunque specie di convenzioni, di rispondere delle perdite e de' danni cagionati da' casi fortuiti, come da un colpo di fulmine, da un allagamento, da un torrente, da una violenza od altri simili avvenimenti; e lo scapito della cosa che perisce, o ch'è danneggiata da un caso fortuito, va a cadere sopra di colui che n'è il padrone, purchè o altrimenti non siasi convenuto (r), ovvero la perdita e l' danno possano essere imputati a qualche colpa, di cui o l'uno o l'altro de' contraenti debba esser tenuto, come se una cosa, la quale doveva esser consegnata, venga a perire mentre colui ch'è tenuto di consegnarla manca di adempiere al suo obbligo (s).

X. Accadendo spesso nel seguito delle convenzioni, che la stessa cosa o l'affare stesso sia un' occasione di guadagno o di perdita, secondo la diversità de' casi; vi si sottintende sempre, che colui, a cui appartiene il guadagno, debba anche soffrir la perdita (r), purchè non debba questa esser imputata alla colpa dell'altro contraente. Quindi è, che siccome dopo la vendita ridondano in vantaggio del compratore i cambiamenti, i quali rendono migliore la cosa, così dee questi anche soffrire il danno di quei che la rendono peggiore (u); purchè però un tal danno non possa esser imputato al venditore, come nel caso che la cosa perisca o si diminuisca nel mentre ch'egli è in mora di consegnarla (x).

XI. Nelle convenzioni in cui bisogna fare qualche stima, come del valore di una cosa venduta, del prezzo di una pigione, della qualità di un'opera, delle porzioni del guadagno o della perdita che toccano a' soci, o di simili altre cose; se i contraenti si rimettano a ciò che sarà arbitrato da un terzo, o questi si nominino o no, o anche se si rimettano all'arbitrio di una delle parti; ciò sarà lo stesso che rimetterfi a quel tanto che ne sarà determinato da persone perite e probe. Nè avrà luogo quello che sarà arbitrato contro a questa regola, giacchè l'intenzione di coloro i quali intorno a queste cose si rimettono ad altri, racchiude la condizione di dover essere ragionevole quello che sarà stabilito; non potendosi presumere ch'essi vogliano obbligarfi a ciò che potrebbe essere arbitrato al di là de'

9. Niuno è tenuto per gli casi fortuiti.

10. Chi ha il guadagno dee soffrire anche la perdita.

11. Apprezzo rimesso all'arbitrio di qualche persona.

(g) Sed hæc ira, nisi si quid nominatim convenit vel plus vel minus in singulis contractibus. Nam hoc servabitur quod initio convenit. D. l. 13. ff. de reg. jur.

(r) Rapina, tumultus, incendia, aquarum magnitudines; impetus prædonum, a nullo præstatur. L. 23. ff. de reg. jur. in f. Ea quidem, quæ vi majore auferuntur, detrimento eorum quibus res commodantur, impurari non solent. Sed cum is qui a te commodari sibi bovem postulabat, hostilis incursionis contemplatione, periculum amissionis, ac fortunam futuri damni in se suscepisse proponatur, præses provincie, si probaveris eum indemnitatem tibi promississe, placitum conventionis implere eum compellet. L. 1. c. de commod. v. l. 39. ff. mand. V. l. art. 6. della Sez. 2. del Commodato.

(s) Quod te mihi dare oporteat, si id postea perit, quam per te factum erit, quo minus id mihi dares; suum fore id detrimentum constat.

L. 9. ff. de reb. cred. v. l. 11. §. 1. ff. locat. cond. l. 11. ff. de neg. gest. l. 2. §. 4. ff. de obl. & act.

(t) Secundum naturam est, commodà cuiusque rei eum sequi, quem sequentur. incommoda. L. 10. ff. de reg. jur. commodum ejus esse debet, cuius periculum est. §. 3. inst. de emp. & vend. Si quem quantum fecit is qui experiendum quid accepit, veluti si jumenta fuerint, eaque locata sint, id ipsum præstabit ei qui experiendum dedit. Neque enim ante eam rem quantum cuique esse oportet; priusquam periculo ejus sit. L. 13. §. 1. ff. comm.

(u) Post perfectam venditionem omne commodum & incommodum, quod rei venditæ contingit, ad emptorem pertinet. L. 1. c. de per. & com. r. v.

(x) Quod si neque traditi essent, neque emptor in mora fuisset quominus traderentur, venditoris periculum erit. L. 14. ff. de per. & com.

limiti della ragione e dell'equità (y). Che se la persona nominata non volesse o non potesse fare la stima, o venisse a morte prima di farla, la convenzione resterebbe nulla, come quella che conterrebbe la condizione di doverci far la stima da questa data persona (z).

12. La buona fede XII. Non vi ha alcuna specie di convenzione, ove non sia sottinteso che l'uno debba all'altro la buona fede con tutti gli effetti dall'equità richiesti (a), tanto ne' termini con cui si concepisse la convenzione, quanto per l'elecazione del convenuto, e di tutte le sue conseguenze (b). E quantunque la buona fede in alcuni contratti ammetta maggiore ampliazione che non ammette in altri, nondimeno si dee generalmente serbare con tutta integrità in tutti, di modo che ognuno sia obbligato a ciò ch'ella ne richiede, secondo la natura della convenzione e le conseguenze che ne possono derivare (c). Così nella vendita la buona fede forma un maggior numero di obbligazioni, che nel mutuo: imperciocchè il venditore è tenuto a consegnar la cosa venduta (d); a conservarla fino alla consegna (e); a garantirla (f); a ripigliarsela se ha difetti tali da doverci rescindere la vendita (g); e l'compratore ha parimente i suoi obblighi, che nel loro luogo si spiegheranno. Ma nel mutuo, quegli che prende in prestito è soltanto obbligato a restituire la medesima somma (h) una cogli'interessi decorati dopo la petizione, se non paghi nel termine prefisso (i).

13. Buona fede ver- so delle terze persone. XIII. La buona fede necessaria nelle convenzioni non è solo ristretta a ciò che riguarda i contraenti: ma debbono essi egualmente usarla verso tutti coloro, i quali possono essere interessati in quello che tra di loro si tratta. Così, per esempio,

(y) Ad boni viri arbitrium resigi potest, et si nominatim persona sit comprehensa, cujus arbitrium fiat. L. 76. §. seq. ff. pro socio.

Si in lege locationis comprehensum sit, ut arbitratu domini opus approberur; perinde habetur, ac si viri boni arbitrium comprehensum fuisset. Idemque servatur, si alterius cujuscumque arbitrium comprehensum sit. Nam fides bona exigit, ut arbitrium tale præstetur, quale viro bono convenit. L. 24. ff. loc.

Ea mens est personam arbitrio subituentium, ut quia sperent eum recte arbitratum id faciant, non quia vel inmodici obligati velint. L. 30. ff. de op. lib.

Bisogna qui avvertire la differenza tra queste sorte d'arbitri, e gli arbitri per compromesso, e quello che se ne dirà nel titolo de' compromessi. V. L. 76. ff. pro socio.

(z) Si coita societas ea his partibus, quas Titius arbitratus fuerit: si Titius antequam arbitraretur decellerit, nihil agitur: Nam id ipsum actum est, ne aliter societas sit, quam ut Titius arbitratus sit. L. 75. ff. pro socio. Sin autem vel ipse Titius noluerit, vel non potuerit pretium venditionis definire, tunc pro nihilo esse venditionem. L. ult. c. de contr. empt.

(a) Bonam fidem in contractibus considerari æquum est. L. 4. c. de obl. & act.

Bona fides quæ in contractibus exigitur, æquitatem summam desiderat. L. 31. ff. de pos. vel cont.

(b) Alter alteri obligatur, de eo quod alterum alteri ex bono & æquo præstare oportet. L. 2. §. ult. ff. de obl. & act.

(c) Ea præstabitur quæ naturaliter infunt. L. 11. §. 1. ff. de act. empt. & vend.

(d) Imprimis ipsam rem præstare venditorem oportet. L. 11. §. 2.

(e) Custodiam & diligentiam præstare debet. L. 36. ff. de act. empt. & vend.

(f) Evictionem præstabitur. L. 39. §. 2. ff. de evict.

(g) Redhibitionem quoque contineri empti iudicio. L. 11. §. 3. ff. de act. empt. & vend.

(h) Mutuum damus, recepturi idem genus. L. 2. ff. de reb. cred. L. 1. §. 2. ff. de obl. & act.

(i) In his iudiciis, quæ non sunt arbitraria, nec bonæ fidei post litem contestatam actori causa præstanda est. L. 3. §. 1. ff. de usur.

Questa differenza tra la maggiore o la minore estensione della buona fede secondo la diversità delle convenzioni, è il fondamento della distinzione la quale si fa nel Diritto Romano tra i contratti che chiamansi di buona fede, e quei che chiamansi di stretto diritto (stricti juris). Ma secondo la natura ed i nostri usi ogni contratto è di buona fede; perchè questa vi ha tutta l'estensione che l'equità può richiedere. Ne propter nimiam subtilitatem verborum, latitudo voluntatis contrahentium impediatur. L. un. C. ut act. & ab. her. & contr. her. v. l. 111. ff. de verb. & obl.

pio, se un depositario scopra che colui il quale ha fatto il deposito, abbia rubato la cosa depositata, la buona fede l'obbliga a negarla a questo ladro che gliel'ha confidata, e a renderla a colui che si trovi esserne il padrone (l).

XIV. I modi con cui ciascuno procura i proprj vantaggi nell'atto della convenzione, e la resistenza dell'uno alle pretensioni dell'altro riguardo all'estensione di quel che è incerto ed arbitrario e deve determinarsi, niente hanno di contrario alla buona fede. E quel che comunemente diceasi, di esser, per esempio, lecito di scambievolmente ingannarsi nelle vendite, si deve intendere della vittoria che l'uno riporta sull'altro in questa estensione incerta ed arbitraria, come farebbe nel prezzo maggiore o minore (m); ma non bisogna estendere una tal libertà a veruna frode.

14. In qual senso bisogna intendere, che sia lecito di scambievolmente ingannarsi.

15. Dilazioni arbitrarie per l'esecuzione delle convenzioni secondo le diverse circostanze.

XV. In tutte le convenzioni, nelle quali uno de' contraenti è obbligato a dare o a fare, o ad altrimenti adempire al convenuto, e massimamente in quelle la di cui inosservanza porta seco o la rescissione del contratto o altra pena; è proprio dell'equità e dell'interesse pubblico, che le convenzioni non restino subito disciolte, nè s'incorra nelle pene per ogni mancanza di esecuzione indistintamente.

Così, per esempio, se il compratore non paghi il prezzo nel termine stabilito, la vendita non sarà subito rescissa, quando anche si fosse così convenuto, ma si accorda al compratore un respiro per pagare il prezzo, prima di rescindere la vendita. E negli altri casi di ritardo, sia di un pagamento, sia di altra cosa, è della prudenza del Giudice l'accordare le dilazioni giuste e ragionevoli che possono richiedersi dalle circostanze (n).

XVI. La convenzione obbliga non solamente a quel che individuatamente vi si esprime, ma benanche alle di lei necessarie conseguenze. Quindi è, che se io abbia domandato contro il possessore di un'eredità che fosse obbligato di cederme-la, e poi vi abbia rinunciato, non posso fare in appresso la medesima domanda (o).

16. Cui ha desistito da una domanda, non può di nuovo domandare la medesima cosa.

Tom. I.

R

SE-

(l) Incurrit hic & alia inspectio: bonam fidem inter eos tantum quos contractum est, nullo extrinsecus assumptum estimare debemus; an respectu etiam aliarum personarum, ad quas, id quod geritur, pertinet? Exempli loco, latro spolia quæ mihi abstulit, posuit apud Seium inscium de malizia deponentis; utrum latroni, an mihi restituere Seius debeat? Si per se dantem, accipientemque intuemur, hæc est bona fides, ut commissam rem recipiat is qui dedit: Si totius rei æquitatem, quæ ex omnibus personis, quæ negotio isto continguntur, impletur, mihi reddenda sunt, quæ factio scelestissimo adempta sunt; & probo hanc esse justitiam quæ suum cuique ita tribuit, ut non distraharur ab ullius personæ justitie repetitione. L. 31. §. 1. ff. de pos. V. la Sez. 3. del deposito, verso il fine.

(m) In pretio emptionis & venditionis naturaliter licet contrahentibus se circumvenire. L. 16. §. 4. ff. de min.

Dolus qualitate facti, non quantitate pretii, estimatur. L. 10. c. de resc. vend. Quemadmodum in emendo & vendendo naturaliter concessum est, quod plurius sit minoris emere, quod minoris

sit plurius vendere, & ita invicem se circumscribere; ita in locationibus quoque & conductionibus juris est. L. 22. §. ult. ff. loc. v. L. 8. c. de resc. vend.

(n) Modicum spatium datum videtur. Hoc idem dicendum, & cum quid ea lege venierit, ut nisi ad diem pretium solum fuerit, inempta res hæc. L. 23. in fi. ff. de obl. & act.

Dilationem negari non placuit, cujus rei estimatio arbitrio judicantis conceditur. L. 45. §. 10. ff. de jur. ff. Quod omne ad judicis cognitionem remittendum est. L. 135. §. 2. ff. de verb. obl. Nihil ex obligatione, paucorum dierum mora minuet (si omnia in integro sunt). L. 24. §. 4. ff. de locat. V. gli. ar. 15. e 16. della Sez. 4.

(o) Postquam liti de prædio motæ renuntiasti, causam firmam instaurari posse, nulla ratio permittit. L. 4. cod. de pact.

Si quis major viginti quinque annis intra tempus restitutionis statutum contestatus postea destiterit, nihil ei prohibet ad integram restitutionem contestario. L. Papinianus 20. §. Si quis 18. ff. de minoribus.

## S E Z I O N E IV.

*Delle diverse sorte di patti, che si possono aggiugnere alle convenzioni, e particolarmente delle condizioni.*

**T**Ra le diverse sorte di patti, che possono aggiugnersi a tutte le specie di convenzioni, alcuni sono di un uso comune ad ogni sorta di contratti, come sono le condizioni, le clausole risolutorie, ed altre; e ve n' ha di quei che sono proprj ad alcune specie di convenzioni, come è la facoltà di ricomprare nel contratto della vendita. Noi tratteremo qui solo di ciò che è comune ad ogni sorta di convenzioni, riserbandoci di trattare nel suo luogo di quel ch'è proprio di alcune di esse.

## S O M M A R I O.

1. Libertà indefnita di ogni sorta di patti.
2. Gli obblighi ordinarj si possono accrescere e diminuire.
3. Eccezione de' casi che offenderebbero la buona fede.
4. Ciascheduno può rinunziare al proprio diritto.
5. I patti si limitano al loro soggetto.
- Defnizione delle condizioni, loro uso, e loro differenti effetti.
6. Della condizione, dalla quale dipende l'adempimento di un contratto.
7. Effetto dell'avveramento di questa condizione.
8. Della condizione, dalla quale dipende la rescissione di un contratto.
9. Effetto dell'avveramento di questa condizione.
10. Come si regolano le conseguenze delle convenzioni condizionali.
11. Delle condizioni relative al presente o al passato.
12. Condizioni impossibili.
13. L'effetto delle condizioni passa agli eredi.
14. Le condizioni indipendenti dal fatto de' contraenti hanno subito il loro effetto.
15. Le condizioni, che dipendono dal fatto de' contraenti, possono ammettere dilazione.
16. Eccezione.
17. Di colui, il quale impedisca che la condizione non sia adempita.
18. Effetto delle clausole risolutorie, e delle clausole penali.
19. Colui, il quale non esegue la sua promessa, non può rescindere la convenzione per causa d'inosservanza.
20. Convenzione su l'avvenire incerto.

1. Libertà indefnita di ogni sorta di patti.

**P**Oichè le convenzioni sono arbitrarie, e variano secondo i bisogni, si può in ogni sorta di convenzione, di contratti e di trattati, aggiugnere ogni specie di patti, condizioni, restrizioni, riserve, quietanze generali e simili, purchè

chè nulla v'abbia di contrario alle leggi ed a' buoni costumi (a).

II. Si possono parimente cambiare gli obblighi naturali ed ordinarj delle convenzioni, come anche si può aumentarli o diminuirli, ed anche derogarvi. Così ne' contratti di vendita, deposito, società e simili, le leggi hanno disposto in qual maniera l'una parte all'altra debba esser tenuta di colpa o di negligenza; ma possiamo obbligarci ad una maggiore o minor diligenza ed attenzione, secondo la convenzione che ne faremo (b). Quindi il venditore quantunque naturalmente obbligato per l'evizione, può esentarsi da ogni guarentigia fuori di quella che proven- ga dal proprio fatto (c). E queste convenzioni hanno il fondamento della di loro equità su i motivi particolari de' contraenti. Il venditore, per ragion di esempio, nel caso riferito non è obbligato per l'evizione, perchè egli dà la roba ad un prezzo minore di quello che vale.

III. La libertà di accrescere o diminuire gli obblighi, è sempre ristretta a ciò che può farsi in buona fede, e senza dolo o frode, dovendo il dolo essere sempre escluso da ogni sorta di convenzione (d).

IV. In tutte le convenzioni, ciascheduno può rinunciare al suo diritto, e al proprio vantaggio (e), purchè non si vengano con ciò ad offendere l'equità, le leggi, ed i buoni costumi, ovvero l'interesse di un terzo (f).

V. I patti particolari aggiunti a' contratti sono ristretti al soggetto che ne dà l'occasione, nè si estendono a quello che non sia stato tenuto presente da' contraenti (g).

#### Delle condizioni.

Essendo cosa molto frequente nelle convenzioni, di prevedere i casi che possono portare qualche cambiamento, per darvi qualche rimedio, perciò si devono dare le regole della condotta da tenersi in detti casi. E questo si effettua per mezzo delle condizioni.

Le condizioni sono dunque que' patti, i quali regolano tutto ciò che i contraenti vogliono che si faccia, se un caso da essi preveduto si vegga avvenire. Così, se

#### R 2

(a) V. sopra la Sez. 2. art. 2. Quid tam congruum fidei humanae, quam ea quae inter eos placuerunt, servare. L. 1. ff. de pact. hoc servabitur, quod initio convenit: legem enim contractus dedit. L. 23. ff. de reg. jur. contractus legem ex conventionione accipiunt. L. 1. §. 6. ff. de pos. Pacta quae turpem causam continent, non sunt observanda. L. 27. §. 4. ff. de pact.

(b) Contractus quidam dolum malum duntaxat recipiunt: quidam & dolum & culpam. L. 23. ff. de reg. jur. Sed haec ita, nisi si quid nominatim convenit, vel plus vel minus, in singulis contractibus. Nam hoc servabitur, quod initio convenit. D. 4.

(c) Qui habere licere vendidit, videamus quid debeat praestare? Et multum interesse arbitror, utrum hoc polliceatur per se, venientisque a se personas, non fieri quominus habere liceat, an vero per omnes. Nam si per se, non videtur id praestare, ne alius evincat. L. 11. §. 18. ff. de act. empt. & vend. V. gli art. 5. 6. e 7. della Sez. 10. del contratto di vendita.

(d) Illud nulla pactione effici potest, ne dolum

praestetur. L. 27. §. 3. ff. de pact. l. 1. §. 7. de p. l. 23. ff. de reg. jur. l. 69. ff. de verb. signif. Pacta conventa, quae neque dolo malo, neque adversus leges... facta erunt, servabo. L. 7. §. 7. ff. de pact.

(e) Licet sui juris persecutionem, aut spem futurae perceptionis, deteriorem constituisse. L. 46. ff. de pact. Omnes licentiam habent, his quae pro se introducta sunt, renuntiare. L. 29. c. cod. l. 41. ff. de min.

(f) Non debet alteri per alterum iniqua conditio inferri. L. 74. ff. de reg. jur. Ante omnia animadvertendum est, ne conventio facta cum alia persona, in alia persona noceat. L. 27. §. 4. ff. de pact. V. la Sez. 2. art. 3. e 4. v. l. 4. §. 4. ff. si quis caus. v. l. 8. ff. de transf.

(g) Interdum pura stipulatio ex re ipsa dilationem capit. Veluti si id quod in utero sit, aut fructus futuros, aut domum aedificari stipularis sit; tunc enim incipit actio, cum ea per rerum naturam praestari potest. L. 73. ff. de verb. obl. inest conditio. L. 1. §. 3. ff. de cond. & dem.

2. Gli obblighi ordinarj si possono accrescere e diminuire.

3. Eccezione de' casi che offenderebbero la buona fede.

4. Ciascheduno può rinunciare al proprio diritto.

5. I patti si limitano al loro soggetto. Definizione delle condizioni, loro uso, e loro differenti effetti.

dicasi, che quante volte una casa venduta si ritrovi sottoposta ad una tal servitù, la vendita resti nulla, o se ne abbia a diminuire il prezzo; questa è una condizione, giacchè si prevede un caso, e vi si provvede. Così se una casa sia venduta sotto la condizione che l' compratore non potrà alzarla, il venditore prevede che il compratore potrebbe fare un tal cambiamento, e vi da rimedio per conservare i lumi di qualche altra casa ch' egli non vende.

Si è aggiunto questo secondo esempio per fare avvertire, che i pesi i quali vicendevolmente s' impongono da' contraenti nelle loro convenzioni, partecipano della natura di condizioni: giacchè, a propriamente parlare, è un peso imposto al compratore, il non potere alzare l' edificio; ma questo peso racchiude in se una condizione, come se si fosse detto, nel caso che il compratore voglia alzar la casa, il venditore potrà impedirlo. Quindi è che spesso si adoperano promiscuamente i nomi di condizione, e di peso, e dicesi con tal condizione o con tal peso. E si usa anche il vocabolo di condizioni in plurale, per dinotare i differenti patti di un trattato, perchè obbligano tutti per modo tale, che se vi si manchi, o vi si contravvenga, s' incorre nelle pene dell' inosservanza.

Gli avvenimenti preveduti per mezzo delle condizioni sono di tre sorte. Alcuni dipendono dal fatto delle persone che trattano insieme, come se dicasi, nel caso che un socio contragga un' altra società. Altri sono indipendenti dalla volontà de' contraenti, quali sono i casi fortuiti, come se dicasi, nel caso che avvenga una gelata, una gragnuola, una sterilità. Ve ne sono ancora alcuni i quali dipendono in parte dal fatto de' contraenti, ed in parte da casi fortuiti, come se dicasi, se una mercanzia arrivi per un tal giorno.

Le condizioni sono di tre sorte, secondo i tre diversi effetti che possono avere. L' una è di quelle che perfezionano le convenzioni da esse dipendenti, come se ritrovisi detto, che una vendita avrà luogo nel caso che la mercanzia sarà consegnata per un tal giorno. La seconda è di quelle che rescindono le convenzioni, come se dicasi, che se una tale persona arrivi nel tal tempo, l' affitto di una casa resti disciolto. E la terza sorta è di quelle le quali nè perfezionano nè disciolgono le convenzioni, ma vi cagionano soltanto alcuni cambiamenti, come se dicasi, che se una casa affittata si consegna senza i mobili, la pigione sarà diminuita di una data somma.

Vi sono delle condizioni espresse, e ve n' ha delle tacite le quali si sottintendono. Le condizioni espresse sono tutte quelle che si spiegano, come quando dicasi, se una tal cosa sia fatta o no, se una tal cosa accada o no. Per condizioni tacite s' intendono quelle che sono incluse in qualche contratto senza esservi state espresse; come se dicasi nel vendere un podere, che il venditore si riserva i frutti di quell' anno, questa riserva contiene la condizione che nascano i frutti, appunto come se avesse egli detto di riferbarli i frutti nel caso ve ne fossero.

VI. Nelle convenzioni, il di cui adempimento dipende dall' evento di una condizione, tutte le cose restano sospese, e nello stato medesimo come se niuna convenzione si fosse fatta, sino a che la condizione non si avveri. Così in una vendita, la quale debba compirsi dall' evento di qualche condizione, il compratore altro non ha interinamente che la sola speranza senza alcun diritto nè di godere nè di prescrivere (h); ed il venditore resta padrone della cosa venduta, ed i frut-

K. Della condizione, dalla quale dipende l' adempimento di un contratto.

(h) Ubi conditionalis venditio est, negat Pomponius (emptorem) usi capere posse, nec fructus ad eum pertinere. L. 4. ff. de in diem add. ex conditionalis stipulatione, tantum spes est debi-

tum iri. §. 4. *inst. de verb. obl.* Conditionales creditores dicuntur & hi, quibus nondum competit actio, est autem competitura; vel qui spem habent ut competat. L. 54. ff. de verb. sign.



frutti a lui appartengono (i), di modo che se la condizione non si verifici, la convenzione si annulla (l).

VII. Se si avvera la condizione, dalla quale dipende la perfezione di un contratto, ella dà la sua forza al medesimo, e produce i cambiamenti che debbono seguirne. Così, quando una vendita sia perfezionata per l'evento di qualche condizione, il compratore ne diviene nel tempo stesso padrone; e questo cambiamento ha le altre conseguenze, che derivano dalla convenzione (m).

VIII. Nelle convenzioni già perfezionate, che possono essere disciolte per l'evento di una qualche condizione, tutte le cose rimangono nello stato della convenzione, e l'effetto della condizione resta sospeso fino all'evento della medesima. Così se si pattuisca ch'una vendita perfezionata sarà rescissa, nel caso che fra un certo tempo un terzo offra un più alto prezzo della cosa venduta, il compratore fino ad allora ne resta il padrone, prescrive, gode, e se la cosa perisce, va a suo danno (n).

IX. Qualora si verifici la condizione che deve risolvere la convenzione, resterà questa disciolta (o). E questo cambiamento avrà le conseguenze necessarie secondo le regole che si spiegheranno nella Sezione 6., e secondo la regola seguente.

X. Tutto ciò che accade o prima o dopo di esser verificata la condizione, è regolato secondo l'attuale stato delle cose. Così, quando una vendita sia perfezionata, e debba disciogliersi in caso che si verifici qualche condizione, il compratore frattanto riman padrone della cosa, prescrive e gode, soffrendone anche la perdita se quella perisce: perchè la vendita ancora sussiste, e per conseguenza egli è padrone della cosa, fino a che la vendita non sia rescissa per l'evento della condizione (p). E per contrario, quando il compimento di una vendita dipende da una condizione, se prima di verificarsi questa la cosa perisce, ne soffre allora la perdita il venditore, perchè questa ne rimane il padrone fino a che l'evento della condizione non dia compimento alla vendita (q). E dopo di essersi avverata la condizione, tutti i casi di guadagno o di perdita riguardano colui che allora si trovi padrone della cosa, sia che la condizione compisca la convenzione, sia che la rescinda. Così le conseguenze delle convenzioni condizionali sono sempre regolate.

7. Effetto dell'avveramento di questa condizione.

8. Della condizione, dalla quale dipende la rescissione di un contratto.

9. Effetto dell'avveramento di questa condizione.

10. Come si regolano le conseguenze delle convenzioni condizionali.

(i) *Fructus medii temporis, venditoris sunt. L. 2. ff. de per. & com. r. v.*

(l) *Sub conditione facta venditio, nulla est si conditio defecerit. L. 37. ff. de contr. empt. l. 8. ff. de per. & com. r. v.*

(m) *Conditionales venditiones, tunc perficiuntur, cum impleta fuerit conditio. L. 7. ff. de contr. empt.*

Si (conditio) exstiterit, Proculus & Octavianus emptoris esse periculum aiunt. L. 8. ff. de per. & com. r. v.

L'evento della condizione ha qualche volta un effetto retroattivo. Così l'ipoteca stipulata in un obbligo condizionale avrà il suo effetto dal giorno dell'obbligo, quando la condizione si adempirà. V. l'articolo 17. della Sez. 3. delle ipoteche.

(n) *Si hoc actum est, ut meliore allara conditione discederetur, erit pura emptio, quæ sub conditione resolvitur. L. 2. ff. de in diem add. Ubi*

*igitur, secundum quod distinximus, pura venditio est, Julianus scribit, hunc, cui res in diem addicta est, & usu capere posse, & fructus, & accessiones lucrari; & periculum ad eum pertinere, si res interierit. D. l. 2. §. 1.*

(o) *Condizione resolvitur. L. 2. ff. de in diem add. l. 3. ff. de contr. empt.*

(p) *Ubi igitur, secundum quod distinximus, pura venditio est, Julianus scribit hunc, cui res in diem addicta est, & usufructu posse, & fructus, & accessiones lucrari: & periculum ad eum pertinere, si res interierit. L. 2. §. 1. ff. de in diem add.*

(q) *Nam, cum sit conditionalis venditio, pendente autem conditione, mors (mancipii) contingens exstinguat venditionem, consequens est dicere, mulieri periisse, quia nondum erat impleta venditio. L. 10. §. 5. de jur. dot.*

late dallo stato, in cui le cose si ritrovino nel tempo dell'avveramento della condizione, e dall'effetto che questa dee avere (r).

11. Delle condizioni relative al presente o al passato.

XI. Le condizioni, le quali non si riferiscono all'avvenire, ma al presente o al passato, hanno subito il loro effetto; e la convenzione nello stesso tempo o si perfeziona o si annulla, secondo l'effetto che la condizione dee darle. Così, per esempio, se una mercanzia è venduta sotto la condizione, che allora debba la vendita aver luogo, quando la detta mercanzia sia già arrivata ad un tal porto; la vendita, o è immediatamente perfezionata, se la mercanzia è già nel porto, o immediatamente nulla, se non vi sia. Nè la convenzione è sospesa, quantunque coloro i quali contraggono sotto tali condizioni, ignorino se essi sieno o no obbligati; ma la sola esecuzione rimane sospesa, fino a quando essi sappiano se la condizione siasi o no avverata (s).

12. Condizioni impossibili.

XII. Le condizioni impossibili annullano le convenzioni, alle quali si aggiungono (r).

13. L'effetto delle condizioni passa agli eredi.

XIII. Se le condizioni si verificano dopo la morte de' contraenti, avranno il loro effetto riguardo a' loro eredi (u).

14. Le condizioni indipendenti dal fatto de' contraenti hanno subito il loro effetto.

XIV. Se la condizione, dalla quale dipende il compimento o la rescissione di una convenzione, ovvero qualche di lei cambiamento, è indipendente dal fatto de' contraenti, ella ha il suo effetto dal momento in cui siasi verificata o si riappia. Così, per esempio, se sarà convenuto che una vendita di foraggi abbia il suo effetto, se un Reggimento di cavalleria giungerà per un tal tempo, avrà il suo effetto subito che il Reggimento sia giunto, e non arrivando resterà nulla. Così allorchè un podere sarà venduto colla condizione, che ritrovandosi sottoposto ad un tal peso, la vendita resti disciolta, dipenderà dal compratore di rescindere la vendita, quando il podere si trovi sottoposto a questo peso (x); se pure questo non fosse di tal natura che potrebbe il venditore farlo cessare, e fosse giusto per le concorrenti circostanze di accordargli il tempo a ciò fare.

XV.

(r) Necessario sciendum est, quando perfecta sit emptio. Tunc enim sciemus cujus periculum sit. Nam perfecta emptio periculum ad emptorem respiciet; & si id quod venierit appareat, quid quale, quantum sit, sic & pretium, & pure venit, perfecta est emptio. Quod si sub conditione res venierit, si quidem defecerit conditio, nulla est emptio; sicuti nec stipulatio. Quod si extiterit, Proculus & Octavenus emptoris esse periculum aiunt. Idem Pomponius libro nono probat: quod si pendente conditione, emptor, vel venditor decellerit, constat, si extiterit conditio, hæredes quoque obligatos esse, quasi jam contracta emptio in præteritum. Quasi si pendente conditione, res tradita sit, emptor non poterit eam usu capere pro emptore: & quod pretii solutum est, repetetur. At fructus medii temporis venditoris sunt: sicuti stipulationes, & legata conditionalia perimuntur, si pendente conditione res extinguita fuerit. Sane si extet res, licet deterior esset, potest dici esse damnum emptoris. L. 8. ff. de per. & com. r. v.

(s) Cum ad præsens tempus conditio confertur,

stipulatio non suspenditur, & si conditio vera sit, stipulatio tenet, quamvis tenere contraheutes conditionem ignorant: veluti si Rex Parthorum vivit, centum millia dare spondes. Eadem sunt, & cum in præteritum conditio confertur. L. 37. ff. de reb. cred. v. l. 38. & 39. cod. Conditio in præteritum non tantum præsens tempus relaxat, statim, aut perimit obligationem, aut omnino non differt. L. 100. ff. de verb. obl.

(t) Non solum stipulationes impossibili conditioni applicatæ nullius momenti sunt, sed etiam cæteri quoque contractus. L. 31. §. de obl. & act.

(u) Cum quis sub aliqua conditione stipulatus fuerit, licet ante conditionem decesserit, postea existente conditione, hæredes quoque obligatos esse. L. 8. ff. de per. & com. r. v.

(x) Sub conditione stipulatio fit cum in aliquem casum differtur obligatio: ut si aliquid factum fuerit vel non fuerit, committatur stipulatio: veluti, si Tirus Consul fuerit factus. §. 4. inst. de verb. obl. V. sopra questi. art. e sopra il seguente l'art. 16. della Sez. 5. c'è 14. della Sez. 6.

XV. Se la condizione dipende o interamente o in parte dal fatto di uno de' contraenti, il quale non abbia adempito nel tempo prefisso, vi è sottinteso, che quante volte l'equità richiegga di accordarsi una dilazione, debba concedersi secondo le circostanze; come nel caso in cui la mora non abbia cagionato alcun danno, o pure essendone seguito, possa essere riparato. Così allora quando un affitto di qualche podere, o di qualche casa, sia fatto sotto la condizione che l'proprietario farà alcune riparazioni fra un certo tempo, l'affitto non farà subito risoluto, qualora le riparazioni non sieno terminate nel termine stabilito: ma dovrà il Giudice regolandosi con prudenza accordare una dilazione secondo le circostanze, o senza rifazione d'interesse, se l'fittajuolo e l'inquilino non abbiano sofferto alcun pregiudizio, o colla riparazione del danno cagionato dalla mora (v).

15. Le condizioni, che dipendono dal fatto de' contraenti, possono ammettere dilazione.

XVI. Se la dilazione di eseguire una condizione non potesse essere accordata, senza offendere l'essenziale del contratto, o senza cagionare un danno considerabile, la condizione avrà il suo effetto senza indugio, tanto se dipenda dal fatto di uno de' contraenti, quanto se ella ne sia indipendente. Così per esempio, se una vendita di mercanzie è fatta sotto la condizione che l'venditore debba consegnarle in un tal giorno, per un imbarco o per una fiera, e che il prezzo ne sarà pagato in contanti dal compratore, da costui dipenderà di risolvere la vendita se l'venditore non consegna nel giorno fissato la cosa venduta, ed ancora dal venditore, se il compratore non paghi in contanti. Bisogna perciò in tutti i casi giudicare secondo le circostanze, se v'è o non v'è motivo di accordare un respiro per eseguire una condizione o qualche altr'obbligo (z).

16. Eccezione.

XVII. Se l'evento o adempimento di una condizione sia impedito da colui de' contraenti che ha interesse a non farla succedere, o che dipenda dal suo fatto o no, la condizione per riguardo a lui si avrà per adempita, e farà egli obbligato a ciò che doveva o dare o fare e soffrire nel caso dell'evento della condizione (a).

17. Di colui, il quale impedisca che la condizione non sia adempita.

### *Delle clausole risolutorie, e delle clausole penali.*

Le clausole risolutorie sono quelle, per le quali si conviene che la convenzione resterà disciolta in un certo caso, come se dicasi di dover essere annullata una transazione, se una tal cosa non si ritrovi fatta, o data in un tal tempo.

Le clausole penali sono quelle le quali aggiungono una pena nel caso che non si esegue il convenuto; come generalmente è la pena de' danni ed interessi, ed in particolare la multa, o sia pena pecuniaria.

XVIII. Le clausole risolutorie e le clausole penali non si eseguono sempre a rigore, nè le convenzioni si risolvono, o s'incorre nelle pene, nel momento espresso nella convenzione, quando anche si ritrovasse convenuto che la risoluzione

18. Effetto delle clausole risolutorie, e delle clausole penali.

(v) Spatium darum videti. Hoc idem dicendum, & cum quid ea lege venierit, ut nisi ad diem pretium solutum fuerit, inempta res fiat. L. 23. ff. de obl. & act. Neque enim magnum damnum est in mora modici temporis L. 21. ff. de jud. V. l'art. seguente e l'art. 15. della Sez. 3.

(z) V. l'art. 15. della Sez. 3.

(a) Jure civili receptum est, quoties per eum,

cujus interest conditionem non impleri, fiat quominus impleatur, perinde haberi, ac si impleta conditio fuisset: quod ad libertatem, & legata, & ad hæredum institutiones perducitur. Quibus exemplis stipulationes quoque committuntur, cum per promittentem factum esset quominus stipulator conditioni pareret. L. 161. ff. de reg. jur.

ne dovesse seguire per lo solo fatto e senza il ministero della giustizia. Ma queste sorte di clausole hanno il loro effetto ad arbitrio del Giudice (b), secondo la qualità delle convenzioni e delle circostanze, a tenore delle precedenti regole.

19. Colui, il quale non esegue la sua promessa, non può rescindere la convenzione per causa d' inosservanza.

20. Convenzione su l' avvenire incerta.

XIX. Se ritrovasi espresso che una convenzione debba essere risolta, nel caso che l' uno de' contraenti manchi di eseguire dalla sua parte alcuno de' suoi obblighi; la clausola risolutoria non farà sì, che colui il quale non esegue la sua promessa, possa pretendere essersi risolta la convenzione; ma dipenderà dall' altro o di costringerlo all' esecuzione, o di far rescindere la convenzione colla rifazione de' danni ed interessi, se mai ve ne abbia. Così, quando siasi pattuito che una vendita, una transazione, o un' altro contratto dovesse esser risoluto per mancanza del pagamento, non dipenderà da colui, il quale deve pagare, di annullare la convenzione col non pagare (c).

XX. Nelle convenzioni, nelle quali trattasi di un diritto, o di altra cosa dipendente da qualche avvenimento incerto, dal quale possa derivare o guadagno o perdita secondo la differenza degli eventi; si è in libertà di contrarre in maniera che uno, per esempio, rinunzi ad ogni guadagno e si esenti da ogni perdita, ovvero che riceva una qualche somma in vece di quel profitto che sperar poteva, o anche si sottoponga ad una perdita arbitrata dalla considerazione di tutte quelle, delle quali si aveva motivo di temere. Così volendosi un socio sottrarre da una società, può regolare cogli altri soci il profitto presente e certo che dovrà avere, o pure la perdita alla quale dovrà soggiacere, qualunque evento sia per succedere. Così un erede può pattuire co' suoi coeredi di darlegli una certa somma in vece di tutti i suoi diritti sull' eredità, ed obbligarli a garantirlo da ogni qualunque peso. Queste sorte di convenzioni sono giuste in quanto che si preferisce un partito certo e fisso o di guadagno o di perdita all' aspettativa incerta dell' evento; nel mentre l' altro contraente trova dal suo canto il suo vantaggio nel partito di sperare una migliore condizione. Così ne nasce tra di essi una specie di eguaglianza di partiti, la quale rende giusta la loro convenzione (d).

SE-

(b) Quod omne ad iudicis cognitionem remittendum est. L. 135. §. 2. de verb. obl. V. le regole precedenti.

(c) Cum venditor fundi ea lege caverit, si ad diem pecunia soluta non sit, ut fundus inemptus sit; ita accipitur inemptus esse fundus, si venditor inemptum eum esse velit, quia in venditoris causa caveretur. L. 2. ff. de leg. commiss.

(d) V. l. 1. ff. de transf. in verbo de re dubia. L. 12. c. eod. l. 27. c. de usur. in verb. propter incertum. V. l. 11. c. de transf.

Sicuti lucrum omne ad emptorem hereditatis respicit, ita damnum quoque debet ad eundem respicere. L. 2. §. 9. ff. de her. vel act. vend. l. 1. c. de evict.

Sopra la regola spiegata in quest' articolo è fondata la validità delle transazioni, che sono autorizzate, non ostante le lesioni che possono incontrarsi, perchè si bilanciano queste lesioni col van-

taggio che ritrovano i transigenti dal liberarsi da una lite, e dallo stabilire il riposo delle loro famiglie.

Noi ci serviamo ancora di questa stessa regola tra le altre considerazioni, che han fatto ricevere nel nostro uso le rinunzie delle donne non maritate ne' contratti di matrimonio, contro la disposizione del Diritto Romano. V. l. 3. C. de Collat.

Bisogna star attento nell' uso di questa regola delle convenzioni sopra gli eventi incerti, di non estenderlo a casi, ne quali le conseguenze offenderebbero le leggi o i buoni costumi. Come se per esempio due eredi presuntivi trattassero fra di loro della successione futura di colui al quale debbono succedere. Poichè questa convenzione sarebbe illecita, se pure non fosse fatta per espressa volontà di colui della cui successione si trattasse, come si spiegherà a suo luogo. V. l. 30. C. de pact.

## SEZIONE V.

*Delle convenzioni nulle nella loro origine (\*):*

## S O M M A R I :

1. Definizione delle convenzioni nulle.
2. Convenzioni nulle, quantunque la nullità non se ne sia ancora scoperta.
3. Cagioni delle nullità delle convenzioni.
4. Incapacità delle persone.
5. Differenti incapacità delle persone.
6. Due sorte di nullità, o dipendenti dalla natura, o da qualche legge.
7. Convenzioni nulle da una sola parte, la cui nullità non è reciproca.
8. Convenzioni nulle che possono esser convalidate.
9. Obbligazione naturale.
10. L'errore e la forza annullano le convenzioni.
11. Le convenzioni su di ciò, che non è in commercio, sono nulle.
12. Convenzione annullata dal cambiamento della cosa venduta.
13. Le obbligazioni senza causa sono nulle.
14. Effetto delle convenzioni nulle per lo fatto di uno de' contraenti.
15. Conseguenze delle convenzioni annullate.
16. Ministero della giustizia per annullare le convenzioni.
17. Le convenzioni nulle sono inutili alle terze persone che ne doveano ricavar profitto.
18. Ogni convenzione fraudolenta è nulla.
19. Convenzione per impedire un delitto.
20. Convenzione contraria alla disposizione della legge.
21. Rinunzia al diritto di parentela.
22. Se le scommesse sieno convenzioni valide.

**I.** LE convenzioni nulle sono quelle, le quali per mancanza di qualche carattere essenziale non hanno la natura di una vera convenzione; come, se uno de' contraenti fosse imbecille di mente o di corpo, e perciò incapace di capire quello a cui si obbliga (a); se si fosse venduta una cosa pubblica, sacra, o qualunque altra la quale non sia in commercio; o se la roba venduta fosse già propria del compratore (b).

Tom. I.

S.

II.

(\*) V. il titolo de' vizj delle convenzioni, ch' è il XVIII. di questo primo Libro.

(a) Furiosus nullum negotium gerere potest, quia non intelligit quod agit. §. 8. *inst. de inut. stip.*

(b) Idem juris est ( id est, inutilis erit stipulatio ) si rem sacram aut religiosam quam humani

juris esse credebatur, vel rem publicam quæ usibus populi perpetuo exposita sit, ut forum, vel theatrum: vel liberum hominem, quem servum esse credebatur, vel ejus commercium non habuerit, vel rem suam dari quis stipuletus. §. 2. *cod. V. l' art. 1. della Sez. 6.*

2. *Convenzioni nulle, ancorchè la nullità non se ne sia ancora scoperta.*

3. *Cagioni di nullità nelle convenzioni.*

4. *Incapacità delle persone.*

5. *Differenti incapacità delle persone.*

6. *Due sorte di nullità, o per natura, o per qualche legge.*

7. *Convenzioni nulle da una sola parte, e la di cui nullità non è reciproca.*

II. Le convenzioni nulle nella loro origine sono effettivamente tali, tanto se la nullità possa essere fin dal principio scoperta, quanto se la convenzione sembri sussistere ed aver qualche effetto. Così, quando un mentecatto vende un suo podere, la vendita è subito nulla nella sua origine, quantunque il compratore sia nel possesso e nel godimento, nè abbia in tempo della vendita risaputa quella condizione del venditore. Lo stesso è ancora, se uno de' contraenti sia stato costretto per forza (c).

III. Le convenzioni sono nulle o per l'incapacità delle persone, come nell'esempio dell'articolo precedente; o per qualche vizio intrinseco della convenzione, come se sia contraria a' buoni costumi (d); o per qualche altro difetto, come se doveva perfezionarsi per l'evento di una condizione, la quale non sia accaduta (e), o per altre cagioni (f).

IV. Le persone possono essere incapaci di contrarre o per natura, o per legge. Quindi i mentecatti (g), e le persone le quali per qualche difetto non possono esprimersi (h), sono naturalmente incapaci di ogni sorta di convenzioni. Così per divieto delle leggi i prodighi interdetti sono incapaci di fare delle convenzioni in loro pregiudizio (i).

V. Le incapacità delle persone sono differenti, ed hanno diversi effetti. Alcuni sono incapaci di qualunque convenzione, come i mentecatti, e coloro che non possono esprimersi; ed altri solamente di quelle che sieno loro nocive, come i minori ed i prodighi; e le donne, le quali sono sotto la potestà del marito, non possono obbligarsi affatto secondo le consuetudini di alcuni luoghi, ed altrove non lo possono, se il marito non le autorizzi (l).

VI. Le nullità delle convenzioni sono o naturali, o dipendenti dalla disposizione di qualche legge. Così per natura sono viziose e nulle le convenzioni contrarie a' buoni costumi, come un contratto sulla futura successione di una persona vivente (m), e quelle che sono impossibili. Così per legge la vendita di un bene sottoposto a sostituzione è illecita e nulla (n).

VII. Vi sono delle convenzioni, le quali possono esser dichiarate nulle dalla parte di uno de' contraenti, mentre sussistono ed obbligano irrevocabilmente dalla parte dell'altro. Così il contratto tra un maggiore ed un minore può essere annullato.

(c) *Protinus inutilis. §. 2. inst. de inut. stip. Nec statim ab initio talis stipulatio valebit. D. §. 2. Si pater tuus, per vim coactus, domum vendidit, raram non habetur, quod non bona fide gestum est; male fidei enim emptio irrita est. L. 1. c. de res. vend.*

(d) *Quod turpi ex causa promissum est, veluti si quis homicidium vel sacrilegium se facturum promittat, non valet. §. 4. inst. de inut. stip. V. l' art. 3. della Sez. 1.*

(e) *Similis erit sub conditione factæ venditioni, que nulla est, si conditio defecerit. L. 37. ff. de obi. empt. l. 8. ff. de peric. & com. r. v.*

(f) *V. l' art. 1. e i seguenti.*

(g) *§. 8. inst. de inut. stip.*

(h) *V. §. 7. eod.*

(i) *Prodigo interdicitur bonorum suorum administrationis. L. 1. ff. de cur. fur. la cui. bonis inter-*

*dictum est, stipulando sibi acquiri; tradere vero non potest, vel promittendo obligari. L. 6. ff. de verb. obi.*

*Vi sono altre cause d'incapacità, come la minorità, la morte civile ed altre. V. il titolo delle persone.*

(l) *Ciò risulta dagli articoli precedenti. V. sopra quello che qui dicesi della donna sotto la potestà del marito, ciò che è stato osservato sopra l' art. 1. della Sez. 1. delle Persone, e nel preambolo della Sez. 4. del titolo delle Doti.*

(m) *Ex eo instrumento, nullam vos habere actionem, in quo contra bonos mores de successione futura, interposita fuit stipulatio manifestum est. L. 4. c. de inut. stip. V. l. 3. c. de pact. e la postilla dell' articolo 20. della Sez. 4.*

(n) *Impossibilium nulla obligatio est. L. 185. ff. de reg. jur. v. l. 7. c. de reb. ul. n. ul.*

annullato rispetto al minore, se non ridondi in suo vantaggio (o), e sussiste in riguardo al maggiore, se il minore non domandi di esser disobbligato (p). Nè questa disuguaglianza della condizione de' contraenti ha nulla d'ingiusto; imperciocchè il maggiore sapeva o doveva sapere la condizione di colui, col quale trattava (q).

VIII. Quelle convenzioni, le quali potrebbero esser annullate per l'incapacità delle persone, sono in appresso convalidate, se cessando l'incapacità, vengano ratificate o approvate. Così quando il minore divenuto maggiore ratifica, o elegue il contratto che aveva fatto durante la minorità; questo contratto diviene irrevocabile, come se fosse seguito nella maggiore età (r).

IX. Quei che sono incapaci di contrarre non per natura, ma solo per qualche proibizione di legge, possono mediante la loro convenzione entrare in un obbligo naturale, il quale secondo le circostanze può avere questo effetto, che quantunque non possano essere astretti ad adempiere la loro promessa, se però soddisfano al loro obbligo, non possono ripetere cosa alcuna (s). Così per esempio nel Diritto Romano il figlio di famiglia anche maggiore non può obbligarsi per causa di mutuo, ma se paghi quello che ha preso in prestito non può ripeterlo (t). Così ne' luoghi, in cui la donna maritata in vigor di consuetudine non può obbligarsi neppure coll'autorità del marito, se dopo la di lui morte paghi quello che promesso aveva, non potrà opporre la nullità del suo obbligo per ripeterlo.

X. Le convenzioni, in cui le persone anche capaci di contrarre hanno ignorato quello che era lor necessario di sapere per formare il loro obbligo, o non hanno avuto libertà nel consentirvi, sono nulle. Così le convenzioni, in cui i contraenti errano nel senso, intendendo l'uno di trattar di una cosa, e l'altro di un'altra, sono nulle per difetto della conoscenza e del consenso nella medesima cosa (u); e nulle sono parimente quelle, nelle quali la libertà sia stata offesa da

S. 2

qual-

(o) Sancimus, sive lex alienationem inhibuerit, sive testator hoc fecerit, sive pactio contrahentium hoc admiserit, non solum dominii alienationem, vel mancipiorum manumissionem esse prohibendam, sed etiam usufructus dationem, vel hypothecam, vel pignoris nexum, prohiberi. L. 7. c. de rev. al. non al.

(p) Si quis a pupillo sine tutoris autoritate emerit, ex uno latere constat contractus. Nam qui emit, obligatus est pupillo; pupillum sibi non obligat. L. 13. §. 29. ff. de act. empt. & vend.

(q) Qui cum alio contrahit, vel est, vel debet esse non ignarus conditionis ejus. L. 19. ff. de reg. jur.

(r) Si suæ ætatis factus, comprobaverit emptionem, contractus valet. L. 5. §. 2. ff. de auth. & cons. tut. & cur.

Qui post vigesimum quintum annum ætatis, ea quæ in minori ætate gesta sunt, rara habuerint frustra rescissionem eorum postulant. L. 2. c. si maj. fact. res. hab. l. 5. §. 1. ff. de min.

(s) Naturales obligationes, non eo solo æstimantur, si actio aliqua earum nomine competit; verum etiam eo, si soluta pecunia repeti non possit. L. 19. ff. de obl. & act. l. 16. §. 4. ff. de

fidejuss.

Id quod natura hæreditati debetur, & peti quidem non potest, solutum vero non repetitur. L. 1. §. 17. ff. ad leg. falc. Causa quæ peti quidem non poterat, ex solutione autem petitionem non præstat. L. 94. §. 3. ff. de sol. v. l. 10. ff. de verb. sign. & l. 84. §. 1. ff. de reg. jur.

(t) Quanquam solvendo non reperant, quia naturalis obligatio manet. L. 9. in fin. & l. 10. ff. de Senat. Maced.

(u) Si de alia re stipulator senserit, de alia promissor, nulla contrahitur obligatio. §. 23. inst. de inst. stip.

In omnibus negotiis contrahendis, sive bona fide sint, sive non sint; si error aliquis intervenit, ut aliud sentiat, puta qui emit, aut qui conducit, aliud qui cum his contrahit, nihil valet quod acti sit. L. 57. ff. de obl. & act. Non videntur, qui errant, consentire. L. 116. §. 2. ff. de reg. jur. v. l. 137. §. 1. ff. de verb. obl. Si Stichum stipulatus, de alio sentiam, tu de alio, nihil actum erit. L. 83. §. 1. ff. de verb. obl. Cum in corpore dissentiat apparet nullam esse emptionem. L. 9. ff. de contr. empt.

11. Le convenzioni su di ciò, che non è in commercio, sono nulle.

12. Convenzione annullata dal cambiamento della cosa venduta.

13. Le obbligazioni che non hanno causa sono nulle.

14. Effetto delle convenzioni nulle per lo fatto di uno de' contraenti.

15. Conseguenza delle convenzioni annullate. Mini. L. 1. c. de resc. vend. Nihil consensus tam constitero del-trarium est, qui, & bonæ fidei iudicia sustinet, la Giustizia per annullare le convenzioni.

qualche violenza (x).

XI. Le convenzioni per le quali si faccia traffico di quello che non entra in commercio, siccome sono le cose sacre e le pubbliche, (4) sono nulle (y).

XII. Se per qualche convenzione taluno sia obbligato di dare una cosa ad un altro, la quale prima della consegna cessi di essere in commercio senza fatto di colui che darla doveva, la convenzione diverrà nulla. Così la vendita di un podere rimarrà nulla e senza effetto, se questo podere sia destinato ad un' opera pubblica senza il fatto del venditore (z).

XIII. Nelle convenzioni, nelle quali taluno si ritrovi obbligato senza veruna causa, l'obbligazione è nulla (a); e lo stesso farà, se la causa venga a cessare (b). Se però l'obbligazione abbia o ne la sua causa, se ne dovrà giudicare secondo le circostanze.

XIV. Le convenzioni, le quali si trovino nulle per qualche causa imputabile ad uno de' contraenti, come se per esempio abbia alienato una cosa sacra o pubblica, quantunque sieno nulle, partoriscono però l'effetto di obbligare a' danni ed interessi colui che vi dà motivo (c).

XV. Se una convenzione, quantunque nulla nell'origine sua, o pure per qualche posterior fatto annullata, ha avuta qualche conseguenza o qualche effetto, i contraenti sono rimessi nello stato, nel quale farebbero se non si fosse quella fatta, per quanto le circostanze possono permetterlo, e si dovranno fare quelle restituzioni che si potranno da colui che vi è obbligato (d).

XVI. Quantunque una convenzione si trovi nulla, quegli che se ne querela non può da se stesso rimettersi ne' suoi diritti, se l'altro non vi acconsentisca: Ma uopo è di ricorrersi all' autorità della giustizia, o per far giudicare della nullità e farsi ristabilire ne' suoi diritti, o per mettere in esecuzione quel che sarà ordinato nel

(x) Si pater tuus, per vim coactus, domum vendidit, ratum non habebitur quod non bona fide gestum est: malæ fidei enim emptio irrita est. L. 1. c. de resc. vend. Nihil consensus tam constitero del-trarium est, qui, & bonæ fidei iudicia sustinet, quam vis arque metus. D. l. 116. ff. de reg. jur. V. il titolo de vizj delle convenzioni.

(4) Sono anche da comprendersi in questa regola le convenzioni, che si fanno per le cose furtive. Colla Prammatica I. de Emptione è vietato ad ognuno di comperar robe se non da' veri padroni, o da' loro legittimi procuratori. Per coonestare tali convenzioni si era pensato di apporre nelle medesime la speciosa cautela, che intendesi comperare per nome e parte de' veri padroni; ma coll' anzidetta legge fu dichiarata inutile somigliante cautela; e si ordinò, che il comperatore debba restituire la roba al vero padrone senza nemmeno ripetere dallo stesso il prezzo che avrà pagato: ed ha luogo questo ordine ancorchè la roba sia stata comperata così in piazza, come nelle fiere. Vedi Roviso nel Comment. alla suddetta Prammatica.

(y) Sacram vel religiosam rem, vel usibus publicis in perpetuum relictam, ut forum, aut hominem liberum inutiliter stipulor, quamvis sacra

profana fieri, & usibus publicis relicta, in privatos usus reverti, & ex libero servus fieri potest, L. 83. §. 5. ff. de verb. obl. §. 2. inst. de ius. stip.

(z) Item contra, licet initio utiliter res in stipulatum deducta sit; si tamen postea in aliquam eorum causam, de quibus supra dictum est, sine facto promissoris devenerit, extinguitur stipulatio. §. 2. inst. de ius. stip. l. 33. §. 5. ff. de verb. obl.

(a) V. l' art. 5. della Sez. 1.

(b) Nihil refert utrumne ab initio sine causa, quid datum sit, an causa, propter quam datum sit, secuta non sit. L. 4. ff. de condit. sine causa.

(c) Loca sacra, vel religiosa, item publica, veluti forum, basilicam, frustra quis sciens emit. Quæ tamen si pro profanis, vel privatis deceptus a venditore quis emerit, habebit actionem ex empto quod non habere ei liceat, ut consequatur quod sua interest, cum deceptum non esse. §. ult. inst. de emptione & venditione, v. l. 3. c. de reb. alien. non alien.

(d) Deceptis sine culpa sua, maxime si fraus ab adversario intervernerit, succurri oportebit; cum etiam de dolo malo actio competere soleat; & boni prætoris est, potius restituere litem, ut & ratio & æquitas postulabit. L. 7. §. 1. de int. restit.



nel caso si ritrovi qualche resistenza (e). Imperciocchè quando bisogna impiegare la forza, la giustizia non soffre altra via di fatto se non se quella ch' essa stessa adopera.

XVII. Se le convenzioni, per le quali acquistano qualche diritto alcune terze persone, si ritrovino nulle, non hanno per rapporto a queste persone maggiore effetto che a riguardo de' contraenti. Così il creditore non ha niuna ipoteca sul fondo acquistato dal suo debitore per mezzo di un contratto nullo (f).

XVIII. Le convenzioni fraudolente giustamente si riguardano come contrarie a' buoni costumi, e per conseguenza sono nulle (g).

XIX. Contraria egualmente a' buoni costumi è la stipulazione di doverfi ad alcuno pagare qualche somma di danaro, perchè non commetta un delitto. La sola legge della probità e dell' onore dee impedirci dal mal fare e dalle azioni criminose. Ma se per sorte si trovasse persona così dappoco ed incapace di sentimenti di onore, che faccia una tale stipulazione, non se ne dovrà tener conto (h).

XX. Tutte le convenzioni fatte contro la disposizione della legge sono nulle (i).

XXI. Se le parti avessero reciprocamente rinunciato al diritto, che potrebbe in appresso loro come a parenti appartenere, un simile atto sarebbe nullo (l).

XXII. Molti annoverano le scommesse tra le convenzioni nulle: nondimeno bisogna far distinzione, se la scommessa sia fatta per causa onesta o indifferente, oppure per una causa disonesta e contraria a' buoni costumi; nel primo caso può la scommessa reggere, ma nel secondo è nulla. Contuttociò è da osservarsi, che per esser valida una scommessa è necessario di depositare, quel che dovrà appartenere al vincitore (m).

17. Le convenzioni nulle sono inutili alle persone, le quali ne dovevano ricavare vantaggio.  
18. Ogni convenzione fraudolenta è nulla.

19. Convenzione per impedire un delitto.  
20. Convenzione contro la disposizione della legge.

21. Rinunzio al

SE-  
diritto di parentela.  
22. Se le scommesse sieno convenzioni valide.

(e) *Extat enim decretum divi Marci in hæc verba: Optimum est, ut si quas putas te habere periciones, actionibus experiaris. Cum Marcianus diceret, vim nullam feci; Cæsar dixit, tu vim putas esse solum, si homines vulnerentur; vis est & tunc, quoties quis id, quod deberi sibi putat, non per iudicem reposcit. Quisquis igitur probatus mihi fuerit, rem ullam debitoris, vel pecuniam debitam non ab ipso sibi sponte datam, sine ullo iudice temere possidere, vel accepisse, sique sibi jus in eam rem dixisse, jus crediti non habebit. L. 13. ff. quod met. caus. Si pater tuus, per vim coactus, domum vendidit, ratum non habebitur quod non bona fide gestum est: male fidei enim emptio irrita est. Adirus itaque, nomine tuo, Præses provincie autoritatem suam interponet. L. 1. c. de resc. vend. l. 9. c. sol. mar. V. l. 1. ff. uti possid. V. l' art. 14. della Sezione seguente, e la Sezione 2. de' vizj delle convenzioni.*

(f) Questa regola è una conseguenza ed un effetto naturale e necessario della nullità.

(g) Dolo malo auctor prætor pactum se non servaturum. L. juris 7. §. dolo 9. ff. de pactis.

(h) Si ob maleficium ne fiat promissum sit, nulla est obligatio ex hac conventione. L. juris 7.

§. si ob. 3. ff. de pactis.

(i) Contra juris civilis regulas pacta conventa rata non habentur. L. contra 28, in principio, ff. de pactis.

Generaliter quoties pactum a jure communi renotum est, servari hoc non oportet. Nec jurandum de hoc adactum ne quis agat servandum Marcellus libro secundum digestorum scribit, & si stipulatio sit interposita de his pro quibus pacisci non licet, servanda non est, sed omnino rescindenda. L. juris 7. §. & generaliter 16. ff. de pactis.

(l) Jus agnationis non posse pacto repudiari, non magis quam ut quis dicat *volle sum esse*, Juliani sententia est. L. jus 34. ff. de pactis.

(m) Si quis sponsonis causa annulos acceperit, nec reddit victori, præscriptis verbis actio in eum competit; nec enim recipienda est Sabini opinio, qui condici & furti agi ex hac causa putat, quemadmodum enim rei nomine, cujus neque possessionem neque dominium victor habuit, ager furti plane si inhonesta causa sponsonis fuit, sui annuli duntaxat repetitio erit. L. Si gratulam 17. §. si quis uti. ff. de prescrip. verb. & in fac. act.

## S E Z I O N E VI.

Della risoluzione delle convenzioni che non erano nulle.

## S O M M A R J.

1. Differenza tra le convenzioni nulle, e quelle che sono risolte.
2. Diverse cagioni che disciolgono le convenzioni.
3. Le ultime convenzioni derogano alle prime.
4. Le nuove convenzioni non possono recar pregiudizio al diritto acquistato per mezzo delle antiche ad altre terze persone.
5. Convenzione risolta per l'evento di una condizione.
6. Effetto delle clausole risolutorie.
7. Risoluzione convenzionale.
8. Rescissione a motivo di dolo.
9. Lesione senza dolo che chiamasi dolus re ipsa.
10. Avvenimenti che risolvono le convenzioni.
11. Risoluzione a motivo dell'inosservanza.
12. Effetto e conseguenza della risoluzione delle convenzioni.
13. Le convenzioni accessorie si risolvono insieme colle principali.
14. Autorità della giustizia per risolvere le convenzioni, e per quel che si deve eseguire.
15. Il pagamento porta seco la risoluzione della convenzione.
16. Della compensazione.
17. Della confusione.
18. Della innovazione.

1. Diff-  
renza tra  
le conven-  
zioni nul-  
le, e quel-  
le che so-  
no risol-  
te.  
2. Diver-  
se cagioni  
che di-  
sciolgono  
le conven-  
zioni.  
3. Le ul-  
time con-  
venzioni  
derogano  
alle pri-  
me.

**I.** Passa questa differenza tra la nullità e la risoluzione delle convenzioni, che la nullità mostra le convenzioni essere state tali nella sola apparenza (a), laddove la risoluzione annulla una convenzione che un tempo è stata valida (b).

**II.** Le convenzioni valide, possono risolversi o per lo consenso de' contraenti i quali abbiano cambiata volontà (c); o per l'effetto di qualche patto inferito nella stessa convenzione, come della facoltà di ricomprare (d), di una clausola risolutoria (e); o per l'evento di una condizione (f); o per qualche restituzione in integrum (g); o per una rescissione a motivo di qualche dolo, o altra lesione, come per la viltà del prezzo in una vendita (h); o per altre cagioni, secondo che si vedrà ne' seguenti articoli.

**III.** Le posteriori convenzioni, le quali o risolvono le precedenti o le cambiano o vi derogano, hanno l'effetto che vogliono i contraenti, tanto per annullare, quan-

(a) Proterius inutilis. §. 2. inst. de inut. stip. 7. eod.

Nec statim ab initio talis stipulatio valebit. D. §.

(b) Si placita observata non essent, donatio resolveretur. L. 2. c. de cond. ob. caus. dat.

(c) Contrario consensu. L. 35, ff. de reg. jur.

Contraria voluntate. §. ult. inst. quib. mod. solle ob.

(d) V. l. 2. c. de pact. int. empt. & vend. l.

(e) V. l' art. 15. della Sez. 3. e l' art. 18. della Sez. 4.

(f) Sub conditione resolvitur. L. 2. ff. de in diem add.

(g) Tit. de in int. rest.

(h) Tit. de dolo. l. 2. c. de resc. vend.

quanto per cambiare quello che convenuto si era, ponendo i detti contraenti in quello stato in cui con tali cambiamenti vogliono essi mettersi, secondo che dalle circostanze vien permesso (i).

IV. I cambiamenti fatti da' contraenti alle loro convenzioni con altre posteriori, non recano alcun pregiudizio a' diritti acquistati da altre terze persone in vigore delle prime convenzioni. Così una vendita già perfezionata e mandata ad esecuzione, risolvendosi per la sola volontà del venditore e del compratore, il creditore del compratore conserva la sua ipoteca sul potere che ritorna al venditore per mezzo di una risoluzione puramente volontaria del contratto della vendita (l). Ma se poi la convenzione venisse a risolversi per effetto di qualche clausola annessa al contratto, come per l'evento di una condizione, o per lo patto di ricompra espresso nella vendita, questa ipoteca svanirebbe, ed i contraenti rientrerebbero ne' loro diritti in vigore della loro stessa convenzione.

V. Le convenzioni perfezionate, ma sotto condizione che succedendo un tal caso restino risolte, sussistono sino a che la condizione si verifichi, ed allora si risolvono, secondo le regole spiegate negli articoli 14. e 15. della Sezione 4. (m).

VI. Se in una convenzione si dica di dovere rimanere risolta, quante volte uno de' contraenti manchi di eseguire qualche cosa a cui si sia obbligato, il difetto di esecuzione risolverà e annullerà la convenzione, secondo però le regole spiegate negli articoli 18. e 19. della Sez. 4. (n).

VII. Se una convenzione lasci la libertà ad uno de' contraenti di rescindere dal contratto fra un dato tempo, o pure contenga la facoltà della ricompra, o altre clausole che possano far risolvere la convenzione per qualche via, l'esecuzione di queste clausole risolve ed annulla la convenzione, secondo che s'ensi i contraenti tra loro convenuti (o).

VIII. Le convenzioni, nelle quali l'uno de' contraenti è sorpreso o circonvenuto per dolo dell'altra parte, o in qualche altra malvagia maniera, sono risolte e annullate, subito che il raggirato se ne quereli e lo pruovi (p).

IX. Vi sono alcune convenzioni, nelle quali la sola lesione senza dolo basta per risolverle. Così, per esempio, una divisione tra i coeredi è risolta per una troppo grande disuguaglianza (q); ed una vendita divien nulla per la bassezza del prezzo

4. Le nuove convenzioni non possono recar pregiudizio al diritto acquistato per mezzo delle antiche ad altre persone.

5. Convenzione risolta per l'evento di una condizione.

6. Effetto delle clausole risolutorie.

7. Risoluzione convenzionale.

8. Rescissione a motivo di dolo.

9. Lesione senza dolo che chiunasi dolo re ipsa.

(i) Pacta novissima servari oportere, tam juris, quam ipsius rei æquitas postulat. L. 12. c. de pactis.

(l) Actio quaesita non intercidit. L. 63. ff. de jur. dot. Non debet alterius collusionem aut ineria alterius jus corrumpi. L. 9. ff. de lib. caus. Non debet alii nocere, quod inter alius actum est. L. 10. ff. de jurejur. V. gli art. 14. e 15. della Sez. 12. del contratto della vendita e le osservazioni che vi sono state fatte.

(m) V. gli art. 14. e 15. della Sez. 4. e l'art. 14. di questa.

(n) V. gli art. 18. e 19. della Sez. 4. e l'art. 14. di questa.

(o) Si quid ita venerit, ut nisi placuerit, intra præfinitum tempus redhibeatur, ea conventio rata habetur. L. 31. §. 22. ff. de adil. ed. L. 3. L. de contr. emps. l. 2. §. 5. ff. pro emps.

Si fundum parentes tui ea lege vendiderunt, ut

sive ipsi, sive hæredes eorum, emptori pretium quandocumque, vel intra certa tempora obrulissent, restitueretur; neque parato satisfacere conditioni dictæ, hæres emptoris non parer, ut contractus fides serveretur, actio præscriptis verbis, vel ex vendito tibi dabitur. L. 2. §. 7. c. de pact. int. emps. & vend. V. l'art. 16. della Sez. 5. e l'articolo ultimo di questa Sezione.

(p) Tot. tit. de dolo. V. l'art. 10. della Sez. precedente, e la Sez. 3. de' vizj delle convenzioni.

(q) Majoribus etiam, per fraudem vel dolum vel perperam sine judicio factis divisionibus, solet subveniri. L. 3. c. de comm. utr. jud. Questo è quello che si chiama dolo re ipsa. Si nullus dolo intercessit stipulantis, sed ipsa res in se dolum habet. L. 16. ff. de verb. obl. V. l'art. 4. della Sez. 3. de' vizj delle convenzioni.

zo (r), o per qualche vizio della cosa venduta (f), secondo le regole le quali faranno ne' loro luoghi spiegate.

10. Avvenimenti che risolvono le convenzioni.

X. Le convenzioni risolvonsi talora per lo semplice effetto di qualche avvenimento. Così, per esempio, nell'affitto di una casa, se il vicino ne oscuri i lumi, se il proprietario non ristabilisca ciò che minaccia ruina (r), se la casa debba essere demolita per un' opera pubblica (u); il pigionante in tutti questi casi fa risolvere l'affitto. Così una vendita è risolta da qualche evizione (x), e per riguardo al compratore vien risolta dal ritratto, passando il ritraente nel di lui luogo. E molti altri avvenimenti risolvono diversamente le convenzioni, secondo lo stato nel quale pongono le cose.

11. Risoluzione a motivo dell'inosservanza.

XI. L'inosservanza delle convenzioni dalla parte di uno de' contraenti può dar luogo alla risoluzione, tanto se ei non possa, quanto se non voglia eleguire il suo obbligo, sebbene non vi sia clausola risolutoria; come, se il venditore non consegna la cosa venduta. E in tal caso la convenzione è risolta o immediatamente, se ve n'è motivo, o dopo un termine arbitrario, una co' danni ed interessi dall'inesecuzione cagionati (y).

12. Effetto e conseguenza della risoluzione delle convenzioni.

XII. In tutti i casi, ne' quali le convenzioni sono risolte, se ciò avviene per la volontà de' contraenti, sono essi allora reciprocamente rimessi in quello stato in cui vogliono di unanime consenso riporsi. Se poi la risoluzione si faccia per via di giustizia, sono posti nello stato che deve seguire dalla risoluzione del contratto, insieme colle restituzioni, danni ed interessi, ed altre conseguenze, secondo gli effetti che deve aver la convenzione, e secondo le circostanze e riguardi che debbonsi avere alle differenti cause della risoluzione. Il che tutto dipende dalla prudenza del giudice (z), a tenore delle regole precedenti e dell'altre, le quali si spiegheranno nel titolo delle rescissioni e delle restituzioni *in integrum*.

13. Le convenzioni accessorie si risolvono assieme colle principali.

XIII. Quando le convenzioni principali risolvonsi, le conseguenze e accessioni delle medesime anche si risolvono (a).

14. Autorità della Giustizia per risolvere le convenzioni, e per quel che si deve eleguire.

XIV. Allorchè la risoluzione di una convenzione non è volontariamente accordata, colui che pretende discioglierla non può turbare l'altro, ma deve ricorrere alla giustizia per far risolvere la convenzione, e per fare eleguire ciò che sarà ordinato (b).

XV.

(r) Rem majoris pretii, si tu, vel pater tuus, minoris distraxerit, humanum est, &c. L. 2. c. de resc. vend.

(f) Tot. tit. de edil. ed.

(g) Si vicino edificante, obscurentur lumina cenaculi, teneri locatorem inquilino. Certe quin liceat colono, vel inquilino relinquere conductio-nem, nulla dubitatio est. L. 25. §. 2. ff. loc. Eadem intelligemus si ostia, fenestralve nimum corruptas, locator non restituar. D. §.

(u) L. 9. l. 14. & aliis c. de op. publ.

(x) V. Tot. tit. de evict.

(y) Questa regola è una conseguenza delle precedenti. Si res vendita non tradatur, in id quod inciderit, agitur. L. 1. ff. de act. empr. & vend. l. 4. c. eod. V. l'art. seguente, gli articoli 14. e 15. della Sez. 5. e gli art. 17. e 18. della Sez. 2. del contratto di vendita.

(z) Uti quæque res erit, animadvertam. L. 1. §. 1. ff. de min.

Quod empe ad Judicis cognitionem est. L. 135.

§. 2. ff. de verb. obl.

Causa rei restituatur. L. 20. ff. de rei vind. Et fructuum duntaxat omnisque causæ nomine, condemnatio fit. L. 68. eod.

(a) Pecuniam quam te ob dotem accepisse pacto interposito ( ut fieri, cum jure matrimonium contrahitur, assolet ) proponis, impediens quocumque modo juris autoritate matrimonium constare, nullam de dote actionem habes: & propterea pecuniam quam eo nomine recepisti, jure conditionis restituere debes; & pactum quod ita interpositum est, perinde ac si interpositum non esset, haberi oportet. L. 1. c. de cond. ob. caus. dat.

(b) Qui restituere iustus judici non parer, contendens non restituere, si quidem habeat rem, manu militari, officio Judicis, ab eo possessio transfertur. L. 68. ff. de rei vend. Ingrediendi enim possessionem rerum dotalium, hæredibus mariti non consentientibus, sine auctoritate competentis judicis, nullam habes facultatem. L. 9. c. sol. mat. V. l'art. 16. della Sez. 5.

XV. Il più natural mezzo di risolvere una convenzione si è l'adempimento della cosa promessa (c).

XVI. La compensazione parimente risolve la convenzione (d).

XVII. Se il debitore si trova erede del creditore, la convenzione viene resolta da questa confusione; di modo che se il debitore è solo ed unico erede del creditore, il debito resta interamente estinto; se poi è erede in parte, il debito resta estinto per la porzione per cui il debitore è erede del creditore: perchè tal confusione è una specie di pagamento (e). La confusione però ha luogo soltanto nel caso in cui l'erede abbia accettata la pura e semplice successione, cioè senza alcuna condizione od eccezione.

XVIII. La innovazione egualmente è uno de' mezzi di risolvere le convenzioni (f).

(c) Tollitur omnis obligatio solutione ejus quod debetur. *In principio inst. quibus modis tollitur oblig.*

(d) Unusquisque creditorem suum, eundemque debitorem, perentem summovet, si paratus est compensare. *L. Unusquisque 2. ff. de compensat.*

(e) Debitori creditor pro parte haeres extitit: quod ad ipsius quidem portionem attinet, obliga-

tio ratione confusionis intercidit, aut quod est verius, solutionis potestate. *L. debitori 50. ff. de jussoribus.*

Cum quis debitori suo haeres extitit confusione creditor esse desinit. *L. venditor 2. §. cum quis 18. ff. de hered. vel act. vend.*

(f) Novatione tollitur obligatio. *§. praeterea 3. inst. quib. mod. toll. obl.*

15. Il pagamento porta seco la risoluzione della convenzione;

16. Della compensazione.

17. Della confusione.

18. Della rinnovazione.

## T I T O L O II.

### Del contratto di vendita.

**L**A necessità di possedere in pieno dominio la maggior parte delle cose, delle quali si ha bisogno, e massimamente quelle che usar non si possono senza consumarle o diminuirle, e perciò senza esserne il padrone, è stata l'origine de' modi di acquistarle, e di farne passare la proprietà da una persona in un'altra.

Il primo commercio per questo uso si è stato di dare una cosa in vece di un'altra, commercio che chiamasi permuta o cambio, nel quale per avere una cosa di cui si ha bisogno, se ne dà un'altra inutile o meno necessaria (a). Ma perchè il cambio di rado e difficilmente è praticabile, o perchè non si abbia bisogno da entrambe le parti di che vicendevolmente provvedersi, o perchè porti imbarazzo il fare le stime delle cose e renderle uguali; si è perciò ricorso all'invenzione della pubblica moneta, che col suo valore fisso e noto forma il prezzo di tutte le cose, di modo che in vece di due stime che tanto difficile era di rendere uguali, non si ha bisogno se non che di valutare dall'una parte una sola cosa, mentre la moneta pubblica le dà il giusto prezzo dall'altra. Or questo commercio di tutte le cose per mezzo del danaro si chiama vendita, la quale è composta dell'uso naturale di dare una cosa per un'altra, e dell'invenzione della pubblica moneta; la quale costituisce il valore di tutte le cose valutabili.

Tom. I.

(a) Origo emendi vendendique, a permutationibus coepit: olim enim non ita erat nummus: neque aliud merx, aliud pretium vocabatur; sed unusquisque, secundum necessitatem temporum ac rerum, utilibus inutilibus permutabat, quando plerumque evenit, ut quod alteri superest, alteri

desit. Sed quia non semper, nec facile concurrerent, ut cum tu haberes, quod ego desiderarem, invicem haberem quod tu accipere velles, electa materia est, cujus publica ac perpetua aestimatio, difficultatibus permutationum, aequalitate quantitatis subveniret. *L. 1. ff. de contr. empt.*

Dell'origine e dell'uso del contratto di vendita.

## S E Z I O N E I.

*Della natura del contratto di vendita, e del modo di perfezionarlo.*

## S O M M A R J.

1. *Definizione della vendita.*
2. *La vendita resta conclusa col solo consenso.*
3. *Come si presta il consenso.*
4. *Chi può vendere e comperare.*
5. *Tre sorte di obblighi nel contratto di vendita.*
6. *La prima, degli obblighi espressi.*
7. *La seconda, degli obblighi che nascono dalla natura del contratto.*
8. *La terza, degli obblighi regolati dalle leggi, dalle consuetudini, e dagli usi.*
9. *Della vendita fatta a due persone senza il consenso di uno di essi.*

1. *Definizione della vendita.* I. Il contratto di vendita è una convenzione, con cui uno dà qualche cosa a prezzo di danaro in moneta pubblica, e l'altro dà il prezzo per avere la cosa (a).

2. *La vendita resta conclusa dal solo consenso.* II. La vendita si perfeziona col solo consenso, quantunque la roba venduta non sia ancora consegnata, nè sia stato pagato il prezzo (b).

3. *Come si presta il consenso.* III. Il consenso che forma la vendita si dà tra presenti o assenti, in iscritto o senza scritto, con privata o con pubblica scrittura, (5) giusta le regole spiegate nel titolo-

(a) Si pecuniam dem, ut rem accipiam, emptio & venditio est. L. 5. §. 1. ff. de pref. verb. Sine pretio nulla venditio est. L. 2. §. 1. ff. de contr. empt. Pretium in numerata pecunia consistere debet. §. 2. inst. de empt. & vend. Nec merx urrumque, sed alterum pretium vocatur. L. 1. ff. de contr. empt.

(b) V. l' art. 8. della Sezione I. del Titolo delle convenzioni. Consensu fiunt obligationes, in emptionibus, venditionibus. Inst. de obl. ex consensu. (Emprio) consentia peragitur. L. 1. in fin. ff. de contr. empt. Emprio & venditio contrahitur, simul atque de pretio convenit, quamvis nondum pretium numeratum sit. Inst. de empt. & vend.

V. l' art. 10. della Sez. 2. sopra la maniera nella quale bisogna intendere, che il solo consenso perfeziona il contratto di vendita.

(5) Ancorchè la vendita, come contratto consensuale, possa esser perfezionata senza scrittura; invalse nondimeno nel Regno nostro il costume di scrivere e stipulare tutt' i contratti, qualora si voglia costituire obbligo stabile e sicuro. Non è però, che tra noi si ripetano nulle le vendite, per le quali non se ne sia stipulato istrumento, sempre che i contraenti non abbiano avuta intenzione di stipularlo. Ma se dopo aver tra essoloro concor-

dato circa il vendere, e il comperare, avran determinato di ridurre in iscrittura o privata, o pubblica la convenzione co' patti corrispondenti; questa non sarà valida e perfetta senza la scrittura; poichè da questa allor dipende la forza della reciproca obbligazione per volontà de' contraenti. In questo senso nella L. XVII. C. de fide instrument., è dichiarato che il contratto di vendita può ben per volontà de' contraenti acquistare un' indole diversa da quella, che ha per Diritto Comune; cioè di non produrre obbligazione senza scrittura. Uopo è a tal proposito avvertire, che la scrittura è necessaria nel contratto futuro, cioè, quando stabilito il negozio, si vuole per maggior certezza ridurre in istrumento le condizioni, e i patti: e questa è propriamente la specie della Legge additata. Ma se già contratta la vendita coll' accontentimento nella cosa, e nel prezzo, piaccia di ridurre in iscrittura il contratto, ciò servirà per meglio confirmare la vendita già perfezionata, la quale se la scrittura non si faccia, pure resta valida e ferma. Veggasi Antonio Fabro C. Tit. de fide instrument. Dist. XIV., e Tit. de Testibus Defin. XXIII.

titolo delle convenzioni (e). E dopo che la vendita si è così perfezionata, non può più nè il venditore, nè il compratore rinvocare il suo consenso; quando anche ciò seguisse immediatamente dopo il contratto, purchè non sieno entrambi di accordo a volerlo risolvere (d).

IV. Ogni sorte di persona può vendere e comprare, purchè non sia per qualche motivo incapace di contrarre, e la cosa venduta non sia in commercio, o non vi sia qualche altro vizio nella vendita, a tenor delle regole che si spiegheranno nella Sezione VIII. (e).

V. Il contratto di vendita, siccome gli altri tutti, forma tre sorte di obblighi. La prima è degli obblighi espressi; la seconda di que' che naturalmente derivano dalla vendita, sebbene nel contratto non sieno espressi, e la terza di que' che dalle leggi, dalle consuetudini, e dagli usi sono stati stabiliti (f).

VI. La prima di queste tre sorte di obbligazioni si estende a tutte le convenzioni particolari, e a tutti i differenti patti accessorj del contratto di vendita, come sono le condizioni, le clausole risolutorie per difetto di pagamento, la facoltà di ricomprare, e altri simili, che si spiegheranno nella Sezione VI. Tali obblighi convenzioni formano parte del contratto, e perciò si devono riguardare come leggi (g).

VII. La seconda sorta di obblighi, che sono naturali conseguenze del contratto di vendita, comprende quelli per li quali può il venditore esser tenuto rispetto al compratore, e il compratore rispetto al venditore, quantunque il contratto non ne parli affatto: Detti obblighi, debbonsi da contraenti osservare egualmente che il contratto, del quale sono conseguenze; e saranno spiegati nelle due Sezioni seguenti (h).

VIII. La terza sorta di obblighi è di que' che sono stabiliti da leggi particolari, dalle consuetudini e dagli usi. Così l'uso ha regolato quali vizi bastino nelle vendite de' cavalli per rescindere la vendita (i).

IX. Essendo necessario per la validità della vendita il consenso del venditore e del compratore, ne siegue che, nel caso di farsi la vendita a due persone, necessariamente si richiegga il consenso dell'uno e dell'altro, perchè la vendita resti conclusa; che se l'uno darà il suo consenso, e mancherà il consenso dell'altro, in tal caso riguardo a quest'ultimo la vendita non sarebbe compiuta, ancorchè per intero sussistesse riguardo al primo (l).

## T 2

## SE-

(c) V. gli art. 10. 11. 12. 13. 14. 15. e 16. delle convenzioni.

(d) Nec enim, licet in continentibus facta, poenitentia contestatio consensu finita rescindit. L. 12. c. de contr. empt. V. gli art. 14. e 15. della Sez. 2.

(e) V. l'art. 2. della Sez. 2. delle convenzioni.

(f) V. l'art. 3. della Sez. 3. delle convenzioni. Imprimis sciendum est in hoc iudicio id demum deduci quod praestari convenit. L. 1. §. 1. ff. de act. empt. & vend. Quod si nihil convenit, tunc ea praestabuntur, quae naturaliter insunt. huius iudicii potestate. d. §. In his contractibus (emprionibus & venditionibus) alter alteri obligatur, de eo quod alterum alteri, & aequo, praestare oportet. L. 2. ff. de obl. & act. ult. insti. de ob. ex cons. Ea enim quae sunt moris & consuetudinis, in bonis & mali iudiciis debent venire. L. 3. ff. de test. l. 8. & l. 19.

C. de locato & cond. V. l'art. 1. della Sez. 3. fatta a due per.

(g) V. l'art. 1. della Sez. 4. delle convenzioni, e la Sezione 6. che segue.

Hoc servabitur quod initio convenit, legem enim contractus dedit. L. 23. ff. de res. & act.

Contractus legem ex conventionem accipiunt. L. 1. §. 6. ff. de p.

(h) De eo quod alterum alteri, ex bono & aequo, praestare oportet. L. 2. ff. de obl. & act. V. le due seguenti Sezioni.

(i) Ut mos regionis postulabat. L. 8. C. de locato. l. 19. cod.

(l) Fundus ille est mihi & Titio emptus, quareo utrum in partem, an in totum venditio consistat an nihil actum sit: Respondi: personam Titii supervacuo accipiendam puro, ideoque totius fundi emptionem ad me pertinere. L. fundus C. ff. de contrahenda empr.

## S E Z I O N E II.

*Degli obblighi del venditore verso il compratore.*

## S O M M A R J .

1. Primo obbligo del venditore, la tradizione o sia consegna.
2. Secondo obbligo del venditore, la custodia della cosa venduta fino all'atto della consegna.
3. Terzo obbligo, la guarentigia.
4. Quarto obbligo a motivo de' difetti della cosa venduta.
5. Definizione della consegna.
6. Consegna de' mobili.
7. Consegna degli stabili.
8. Clausola di precario fortintesa.
9. Consegna delle cose incorporali.
10. Primo effetto della consegna.
11. Altro effetto della consegna riguardo a colui che di buona fede compra una cosa, di cui il venditore non sia padrone; cioè il diritto di godere.
12. Altro effetto della consegna, il diritto di prescrivere.
13. Altro effetto della consegna tra due compratori della medesima cosa.
14. Del tempo della consegna.
15. Del luogo della consegna.
16. Danni ed interessi per la mora nella consegna.
17. In che consistano i danni ed interessi.
18. Conseguenze di guadagno o di perdita non comprese ne' danni ed interessi.
19. I danni ed interessi debbonsi, o sussiste o no lo vendita.
20. Non dipende dal venditore di eludere la vendita col non fare la consegna.
21. Consegna impedita da un caso fortuito.
22. Se il venditore è in pericolo di non avere il prezzo, non è tenuto alla consegna.
23. Mora del venditore e del compratore.
24. Qual cura debba avere il venditore della cosa venduta.
25. Si può regolare con una convenzione la cura che deve avere il venditore.
26. Se il compratore è in mora di riceverla la roba venduta il venditore non è tenuto per la custodia.

1. Primo obbligo del venditore, la consegna.

**I.** IL fine per cui le cose si comprano si è quello di averle e di possederle. Quindi il primo obbligo del venditore è di consegnare la roba venduta, quantunque nel contratto non vi sia espresso (a). Le regole poi di quest' obbligo saranno spiegate nell' articolo 5. e ne' seguenti.

**II.**

(a) Imprimis ipsam rem prestare venditorem oportet, id est, tradere. L. 11. §. 2. ff. de act. empt. & vend.

¶ Quando le clausole del contratto sono dubbiose o oscure, si fa l'interpretazione a favore del compratore contra il venditore, perchè questi era in libertà di spiegarli più chiaramente, presumen-

dosi di conoscere le cose che vende. L. 21. ff. de contr. empr. l. 33. eod. l. 39. ff. de pact.

Bisogna intanto distinguere se la clausola è stata stipulata dal venditore, o dal compratore, interpretandosi sempre contra colui che vi ha posta la clausola. quia potuit legem apertius dicere. Gotof. in not. ad dict. l.)



II. Da questo primo obbligo della consegna deriva una conseguenza, la quale forma un secondo obbligo, cioè che il venditore fino alla detta consegna sia obbligato di custodire e conservare la cosa venduta (b), giusta le regole che faranno spiegate nell'articolo 24., e negli altri seguenti.

III. E' parimente una conseguenza della consegna ed un terzo obbligo del venditore, il dover garantire, vale a dire, sostenere il compratore nel quieto e sicuro possesso della cosa venduta; donde ne nasce l'obbligo del venditore di dover far cessare ogni domanda e molestia dalla parte di chiunque pretendesse o la proprietà della cosa venduta, o qualunque altro diritto il quale turbasse il compratore nel possesso e godimento della medesima: giacchè quel che si è voluto comprare, non consiste in altro che nel diritto di possedere e di godere (c). Le regole poi di quest'obbligo faranno spiegate nella Sez. 10.

IV. Ma perchè non ad altro fine si comprano le cose che per potersele servire secondo il loro rispettivo uso, è un quarto obbligo del venditore verso il compratore, di ripigliarsi la cosa venduta, se ha tali vizj o difetti, che la rendano inutile o troppo scomoda per l'uso bisognevole, ovvero di diminuirne il prezzo; o che il venditore ne avesse saputo i difetti, o li avesse ignorati (d); ma però sapendoli, è in obbligo di manifestarli (e). Le regole di un tale obbligo faranno spiegate nella Sezione II.

#### Della consegna.

V. La consegna, o sia tradizione, è una traslazione della cosa venduta nel dominio e possesso del compratore (f).

VI. La consegna de' mobili si fa o colla traslazione con cui si fanno passare in potere del compratore (g), o semplicemente colla sola consegna delle chiavi, se le cose vendute sono chiuse a chiave (h), oppure per mezzo della sola volontà del venditore e del compratore, quando la traslazione non potesse praticarsi (i), o il compratore avesse già in suo potere la cosa venduta per qualche altro titolo, come se ne fosse depositario, o l'avesse tolta in prestito (l).

#### VII.

(b) Antequam (venditor) vacuum possessionem tradat, custodiam & diligentiam præstare debet. L. 36. ff. de act. empt. & vend.

(c) Sive tota res evincatur, sive pars, habet regressum emptor in venditorem. L. 1. ff. de evict. v. l. 60. & 70. cod. Habere licere. L. 11. §. ult. ff. de act. empt. & vend.

(d) Qui pecus morbosum, aut tignum vitiosum vendidit, si quidem ignorans fecit, id tantum ex empto actione præstaturum, quanto minoris eilem empturus, si id ira esse scissem. Si vero sciens reticuit, &c. L. 13. ff. de act. empt. & vend.

(e) Certiores faciant emptores, quid morbi vitive cuique sit. L. 1. §. 1. de ad. ed. Eademque omnia, cum ea mancipia veniunt, palam recte pronuntiare. d. §.

(f) Il venditore deve dichiarare tutti i vicini che sono contigui e confinanti: s'egli ne occulta qualche uno di cui se il compratore avesse avuto notizia, non avrebbe concluso il contratto, il venditore ne può essere giudicemente convenuto in giudizio. L. 35. §. 1. de contr. empt. vid. post.

(g) Ratio (vel datio) possessionis, quæ a venditore fieri debet. L. 1. ff. de act. empt. & vend.

Tradendo transfert. L. 20. ff. de acq. rer. dom. l. 9. §. 3. eod.

(g) Tradendo transfert. L. 20. ff. de acq. rer. dom. l. 9. §. 3. eod.

(h) Si quis merces in horreo depositas vendiderit, simul atque claves horrei tradiderit emptori, transfert proprietatem mercium ad emptorem. §. 45. inst. de rer. divis. l. 1. §. 21. in f. ff. de acq. vel amitt. poss. l. 74. ff. de contr. empt.

(i) Non est enim corpore & actu necesse apprehendere possessionem, sed etiam oculis & affectu. Et argumento esse eas res quæ propter magnitudinem ponderis moveri non possunt, ut columnas: nam pro traditis eas haberi, si in re presenti consenserit. L. 1. §. 21. ff. de acq. vel amitt. poss.

(l) Interdum sine traditione, nuda voluntas domini sufficit ad rem transferendam. Veluti si rem quam commodavi, aut locavi tibi, aut apud te deposui, vendidero tibi. Licet enim ex ea causa tibi eam non tradiderim, eo tamen quod pariter eam ex causa emptionis apud te esse, inam officio. L. 6. §. 5. ff. de acq. rer. dom. §. 44. inst. de rer. divis.

7. *Consegna degli stabili.*

VII. La consegna o tradizione degli stabili si fa dal venditore, allorchè egli ne lascia libero il possesso al compratore (*m*), spogliandone se stesso; o consegnandogli i titoli, o scritture, se ve ne sono (*n*), o le chiavi, se sia un luogo chiuso, come una casa, un parco, un giardino (*o*), o collocando il compratore su i luoghi venduti, o semplicemente mostrandogli i beni venduti (*p*); o consentendo che li possieda (*q*); ovvero confessando il venditore, che se legitima a possedere, ciò lo fa precariamente, cioè possedendo come colui che tiene la roba altrui a condizione di restituirla al padrone ad ogni richiesta (*r*). E se il venditore si riserva l'usufrutto, questa riserva farà le veci di tradizione (*f*).

8. *Clausola di precario sottintesa.*

VIII. Se la clausola del precario sia stata omessa in un contratto di vendita di uno stabile, vi è ella sottintesa per l'effetto di mettere il compratore nel diritto di prendere possesso, se i luoghi sono liberi. Poichè la vendita venendo a trasferire la proprietà, racchiude in se il consenso del venditore che il compratore si ponga in possesso (*r*).

9. *Consegna delle cose incorporali.*

IX. Le cose incorporali, come un'eredità, un debito, o altro diritto, non possono propriamente essere consegnate (*u*) egualmente che non possono essere toccate (*x*); ma la facoltà di servirsene tiene luogo di tradizione. Così il venditore di un diritto di servitù, ne fa una quasi tradizione, quando soffre che il compratore ne goda (*y*). Così colui il quale vende o trasferisce un debito o un altro diritto, dà al compratore o cessionario una specie di possesso, per mezzo della facoltà di esercitare un tal diritto, con farne notificare la traslazione al debitore, acciocchè dopo una tal notificazione non debba riconoscere altro padrone o possessore di questo diritto fuori del cessionario.

10. *Primo effetto della consegna.*

X. Il primo effetto della tradizione si è, che se il venditore è padrone della cosa venduta, il compratore ne diviene nell'atto stesso pienamente padrone, col diritto

(*m*) Qui fundum dari stipularetur, vacuum quoque possessionem tradi oportere stipulari intelligitur. L. 3. §. 1. ff. de act. empt. & vend.

(*n*) Emptionum mancipiorum instrumentis donatis, & traditis, & ipsorum mancipiorum donationem, & traditionem factam intelligis. L. 1. C. de don.

(*o*) Simul atque claves horrei tradiderit emptori, transfert proprietatem mercium ad emptorem. L. 9. §. 9. ff. de acq. rer. don.

(*p*) Si vicinum mihi fundum mercato venditor in mea turre demonstrat, vacuumque se possessionem tradere dicat; non minus possidere cœpi, quam si pedem finibus intulissem. L. 18. §. 2. ff. de acq. vel amitt. poss.

(*q*) Secundum consensum auctoris, in possessionem ingressus recte possidet. L. 12. C. de contr. empt.

(*r*) Is qui rogavit ut precario in fundo moretur non possidet; sed possessio apud eum qui concessit, remanet. L. 6. §. 2. ff. de precario. l. ult. eod. Precarium est quod precibus perentis utendum conceditur tandiu quandiu is qui concessit paritur. L. 1. eod. V. l' art. 2. della Sez. 1. del comodato

e del precario.

(*f*) Quisquis rem aliquam donando, vel in dotem dando vel vendendo, usufructum ejus retinuerit, etiam si stipulatus non fuerit, eam continuo tradidisse credatur, nec quid amplius requiratur, quo magis videatur facta traditio. L. 28. C. de don. l. 35. §. ult. eod. V. l' art. 3. della Sez. 2. delle donazioni.

Quest' articolo tratta soltanto della consegna, non già delle maniere di prender possesso, delle quali si parlerà nel Titolo del Possesso.

(*t*) Qui fundum dari stipularetur, vacuum quoque possessionem tradi oportet stipulari intelligitur. L. 3. §. 1. de act. empt. & vend. Secundum consensum auctoris in possessionem ingressus recte possidet. L. 12. C. de contr. empt.

(*u*) Incorporales res traditionem & usucapionem non recipere manitutum est. L. 43. §. 1. ff. de acq. rer. dom.

(*x*) Incorporales sunt, quæ tangi non possunt, qualia sunt ea quæ in jure consistunt. §. 2. inst. de reb. corp.

(*y*) Ego puro usum ejus juris pro traditione possessionis accipendum esse. L. ult. ff. de servit.

diritto di goderne, di servirsene e di disporne a suo talento (z), pagandone il prezzo o dando al venditore una sicurtà, quando non si contentasse del semplice obbligo e promessa del compratore (a); e da questo effetto della tradizione riceve il suo perfetto compimento il contratto di vendita.

XI. Se poi il venditore non è padrone della cosa venduta, il compratore non ne acquista il dominio colla consegna (b). Ma se l'ha comperata in buona fede, credendo che il venditore ne fosse il padrone, è considerato come s'ei fosse effettivamente padrone. E quantunque non lo sia in realtà, le leggi gli accordano tutti i diritti dipendenti dal dominio, per modo che ne gode facendo suoi i frutti percepiti, senza pericolo di rendere ciò che abbia goduto e consumato durante la sua buona fede (c).

XII. E' anche un effetto della tradizione della cosa venduta, che quantunque il venditore non ne fosse il padrone, tuttavia il compratore di buona fede prescrive ed acquista la proprietà dopo un possesso sufficiente e conforme alle regole, le quali saranno da noi spiegate nel titolo del possesso e delle prescrizioni (d).

XIII. Se la cosa stessa sia stata venduta a due compratori da uno o da due differenti venditori, il primo tra essi al quale farà stata quella consegnata, e che la possederà, farà preferito, sebbene la vendita fatta all'altro abbia preceduta, purchè

11. Altro effetto della consegna riguarda a colui che di buona fede compra una cosa, di cui il venditore non sia padrone, cioè il diritto di godere.

12. Altro effetto della consegna, cioè il diritto di prescrivere.

13. Altro effetto della consegna tra venditore e compratore, cioè il diritto di perfezionare la vendita gli art. 14. e 15. della medesima co-

(z) Traditionibus & usucapionibus dominia rerum, non nudis pactis, transferuntur. L. 20. C. de pact. Per traditionem jura naturali res nobis acquiruntur. Nihil enim tam convenientis est naturali acquiri, quam voluntatem domini volentis rem suam in alium transferre, raram haberi. Et ideo, cujuscumque generis sit corporalis res, tradiri potest, & a domino tradita, alienatur. §. 40. inst. de rer. divis. Nunquam nuda traditio transfert dominium, sed ita si venditor aut aliqua justa causa praeceperit, propter quam traditio sequeretur. L. 31. ff. de acq. rer. dom.

(a) Venditae res & traditae non aliter emptori acquiruntur quam si is venditori pretium solverit; vel alio modo ei satisfecerit. §. 41. inst. de rer. divis. Quod vendidi non aliter fit accipientis, quam si aut pretium nobis solutum sit, aut satis eo nomine factum, vel etiam fidem habuerimus emptori sine ulla satisfactione. L. 19. ff. de contr. empt. l. 53. eod.

Questo articolo non è contrario a quello che è stato detto nella Sez. 1. art. 2. che la vendita si perfeziona col solo consenso. Imperciocchè bisogna distinguere nel contratto di vendita, ed in tutti quelli che si perfezionano col solo consenso, due sorte o due gradi di perfezione.

Il primo è quello del quale si è parlato nell'art. 2. Sez. 1., e l' secondo è quello di cui si è qui parlato in quest' art. 10. La differenza consiste in ciò che il semplice consenso forma soltanto l'obbligo de' contraenti, ad eseguire scambievolmente il convenuto; così il venditore è obbligato a consegnare la cosa venduta; e l' compratore a pagarne il prezzo: ed in questo senso diceasi, che il contratto di vendita resta perfezionato dal solo consenso.

Ma vi manca una seconda perfezione per l'esecuzione di questi obblighi, la quale produce questo effetto, che laddove il contratto di vendita senza la tradizione non vende il compratore padrone della roba, e non gli trasferisce il diritto di goderne, di usarne e di disporre della cosa venduta, ma il solo diritto di domandarne la consegna; così poi questa consegna ed il pagamento del prezzo consumano l'atto della vendita e lo rendono pienamente padrone e possessore; il quale era il fine del contratto della vendita. V. sopra queste maniere da perfezionare la vendita gli art. 14. e 15. della medesima Sez. 12.

(b) Traditio nihil amplius transferre debet, vel si potest, ad eum qui accipit, quam est apud eum qui tradit. L. 20. ff. de acq. rer. dom.

(c) Si quis a non domino, quem dominum esse crediderit, bona fide fundum emerit, vel ex donatione; aliave qualibet justa causa, aequae bona fide acceperit, naturali ratione placuit, fructus quos percepit, ejus esse pro cultura & cura. Et ideo si postea dominus supervenerit, & fundum vindicet, de fructibus ab eo consumptis agere non potest. §. 35. inst. de rer. div. Dolum auctoris, bonae fidei emptori non nocere, certi juris est. L. 3. C. de pers. & com. rei vend.

Bisogna avvertire sopra questa parola de cultura e cura di questo §. 35. quelle della l. 25. ff. de usur. omnis fructus non jure seminis, sed jure soli percipiuntur: quindi è che il possessore di buona fede ha il godimento de' frutti che nascono senza esser seminati e senza cultura.

(d) Pars quae puratur esse venditoris, per longam possessionem ad emptorem transit. L. 43. ff. de acq. vel amitt. poss. l. 26. eod.

chè non si ritrovi che l'uno de' venditori non ne sia il padrone, mentre l'altro lo è (e); perchè in tal caso chi avrà comperato dal vero padrone, sarà preferito a colui, al quale sarà stata fatta la consegna, restando in tutti i casi all'altro compratore l'azione della garentia contro il suo venditore (f).

14. Del tempo della consegna. XIV. La consegna dee farsi nel tempo prefisso del contratto; e quando niente si esprima nel contratto, dee il venditore consegnare senza indugio alcuno, purchè la consegna non ricerchi il trasporto della roba in qualche altro luogo per cui fosse necessaria una giusta dilazione (g).

15. Del luogo della consegna. XV. Dee anche farsi la consegna nel luogo in cui si è convenuto; e se il contratto non lo esprima, il venditore dee consegnare nel luogo dove la cosa venduta si ritrovi, quando l'intenzione de' contraenti non sembri richiedere che la consegna si faccia altrove (h).

16. Danni ed interessi per la mora nella consegna. XVI. Se il venditore sia in mora di consegnare la roba venduta nel giorno e nel luogo, dove la consegna doveva esser fatta, sarà tenuto de' danni ed interessi cagionati al compratore (i) secondo le seguenti regole.

17. In che consistano i danni ed interessi. XVII. Il venditore il quale è in mora di consegnare, deve i danni e gl'interessi che avrà cagionati la mora, secondo lo stato e le circostanze delle cose. Così se il venditore di un podere è in mora di consegnare, dee renderne al compratore il valore de' frutti che gli ha impedito di percepire. Così colui, il quale doveva consegnare in un dato tempo o luogo grano, vino, o altre derrate, il prezzo delle quali si ritrovi aumentato nel tempo e nel luogo in cui doveva farsi la consegna; dee al compratore, il prezzo che attualmente corre in tal luogo, attec-  
il

(e) Si duobus quis separatim vendiderit bona fide euentibus, videamus qui magis publiciana uri possit, utrum is cui priori res tradita est, an is qui tantum emit? Et Julianus, libro septimo digestorum, scripsit ut, si quidem ab eodem non domino emerint, prior sit cui priori res tradita est; quod si a diversis non dominis, melior causa sit possidentis, quam petentis. Quae sententia vera est. L. 9. §. 4. ff. de public. in eam act. Uterque nostrum eandem rem emit a non domino: cum emptio venditioque sine dolo malo fieret, traditaeque est: sive ab eodem eminus sive ab alio atque alio, is ex nobis tuendus est qui prior jus ejus apprehendit, hoc est cui primum tradita est. Si alter ex nobis a domino emisit, is omnimodo tuendus est. L. 31. §. 2. ff. de act. empt. & vend. Quoties duobus in solidum praedium jure ditrahitur, manifesti juris est cum cui priori traditum est in detinendo dominio esse potiorum. L. 15. C. de rei vend.

(f) Quoniam contractus fidem fregit, ex empto actione conventus, quanti tua in interest praetare cogetur. L. 5. C. de her. vel act. vend.

Questa regola sembra contraria a quella dell'art. 2. della Sez. 3. e a quella dell'art. 2. della Sez. 7., poichè per queste due regole la vendita è a tal segno perfezionata per lo semplice effetto del consenso, che se la cosa venduta perisca prima della consegna, la perdita cade sul compratore; donde sembra seguire che egli già n'era il padrone, e che in tal caso il venditore colla seconda

vendita abbia venduta la roba altrui, la quale può dal primo compratore rivendicarsi. Ma siccome osservato abbiamo sull'articolo 10. di questa Sezione, la vendita riceve la sua intera perfezione dalla consegna che rende il compratore padrone della cosa venduta. Per questa ragione l'ultimo a comprare dal venditore che ancora possedeva, col mettersi in possesso è preferito al primo compratore, al quale può essere imputato il non essersi posto in possesso per farsi padrone della roba. Ed è anche dell'interesse pubblico, che non possano esser turbati i possessori per mezzo di vendite secrete e di anteriore data. Secondo questi principj alcune Consuetudini hanno espressamente determinato, che un secondo compratore di un podere, il quale sia stato il primo a mettersi in possesso, è preferito a colui che sia stato il primo a comperare.

(g) Quoties in obligationibus dies non ponitur, praesenti die pecunia deberur; nisi si locus adjectus, spatium temporis inducat, quo illo possit perveniri. L. 41. §. 1. ff. de verb. vol. §. 1. inst. eod.

V. l'articolo 3. della Sez. 3. delle convenzioni.

(h) V. l'art. della Sezione 3. delle convenzioni, vol. ult. ff. de contrah. empt. l. 22. in fine, ff. de reb. cred.

(i) Si res vendita non tradatur, in id quod interest agitur, hoc est, quod rem habere interest emptoris. L. 1. ff. de act. empt. & vend. l. 11. §. 9. eod. l. 4. & 10. C. eod.

il guadagno che questi avrebbe fatto col rivenderle, ed il discapito che soffre; se per l' uso suo è costretto di comprare da altri al prezzo maggiore di quello della vendita (l).

XVIII. Il guadagno o la perdita che si annovera tra i danni e gl'interessi del compratore, debbono risolversi a quel che può essere imputato alla mora, e che dee aspettarsi come una conseguenza naturale ed ordinaria; come sono i danni ed interessi spiegati nel caso dell' articolo precedente, e come sarebbe ancora nello stesso caso la spesa che avrebbe fatto il compratore per venire a ricevere, e per trasportare i grani comperati; e le altre conseguenze immediate che naturalmente debbono aspettarsi dalla mora. Ma non si debbono estendere i danni e gl'interessi a conseguenze più lontane ed inaspettate, le quali sono piuttosto un effetto straordinario di qualche circostanza e di qualche avvenimento dipendente dall'ordine divino, che dalla mora della consegna. Così, per esempio, se non consegnando il venditore nel giorno e nel luogo prefisso i grani venduti, il compratore non abbia potuto per difetto della consegna far trasportare e vendere detti grani in altro luogo, ove avrebbe potuto ricavarne un prezzo maggiore di quello che correva nel luogo stabilito alla consegna; o se per non aver avuti questi grani è stato nella necessità di licenziare i suoi artefici, e di fare cessare un' opera la cui interruzione cagionato gli abbia un danno considerabile; il venditore non sarà tenuto nè a questo lucro cessante, nè al danno sofferto, che si debbono piuttosto imputare agli effetti dell' ordine divino e de' casi fortuiti per li quali niuno deve essere tenuto, che alla mora e ritardo della consegna (m).

18. *Conseguenze di guadagno o di perdita non comprese ne' danni ed interessi.*

XIX. Oltre i danni ed interessi cagionati per la mancanza della consegna, suole anche punirsi il venditore il quale non abbia adempito alla consegna, con risolvere la vendita, quando le circostanze lo permettono. Come, per esempio, se colui il quale doveva consegnare qualche mercanzia in un giorno d' imbarco, o di una fiera, ciò non adempie, sarà obbligato a ripigliarsi la sua mercanzia, quando il compratore così voglia, e a restituire il prezzo, se ricevuto l' aveva; e farà di più tenuto a' danni ed interessi, per non aver fatta la consegna nel giorno e nel luogo pattuito. E quante volte sussista ancora la vendita, non lascia il venditore di esser tenuto a' danni ed agli interessi. Così il venditore, il quale col difetto della consegna di un podere venduto venga a privare il compratore della percezione de' frutti, ne deve il valore, quantunque questa mora non basti a risolvere la vendita (n).

19. *I danni ed interessi debbono, o sussistere o no la vendita.*

Tom. I.

V

XX.

(l) Non solum quod ipse per eum acquisivi, prestare debeat; sed & id quod emptor, jam tunc sibi tradito servo, acquisiturus fuisset. *L. 31. §. 1. ff. de act. & vend.* Cum per venditorem steterit quominus rem tradat, omnis utilitas emptoris in aestimationem venit, quae modo circa ipsam rem consistit. *L. 21. §. 3. ff. de act. empt. & vend.* Si morx aliqua, quae certo die dari debebat, perita sit, veluti vinum, oleum, frumentum: tanti licet aestimandam Cassius ait, quanti fuisset eo die quo dari debuit. *L. ult. ff. de cond. trit.* Idemque juris in loco esse, ut estimatio sumatur ejus loci, quo dari debuit. *D. l. Quoribus in diem, vel sub conditione oleum quis stipularur, ejus aestimationem eo tempore spectari oportet, quo dies obligationis venit; tunc enim*

ab eo peti potest. *L. 59. ff. de verb. obl.*

(m) Cum per venditorem steterit quominus rem tradat, omnis utilitas emptoris in aestimationem venit, quae modo circa ipsam rem consistit. Neque enim si potuit ex vino pura negotiari, & lucrum facere, id aestimandum est, non magis quam si triticum emerit, & ob eam rem quod non sit trahitum, familia ejus fame laboraverit. Nam pretium tritici, non servorum fame necatorum, consequitur. *L. 21. §. 3. ff. de act. empt. & vend.* Ut non sit cogitatum a venditore de tanta summa. *L. 43. in f. ff. eod.*

(n) *Il titolo degli interessi, e de' danni ed interessi.*

(n) *Questa regola è una conseguenza delle precedenti.*

20. Non dipende dal venditore di eludere la vendita col non fare la consegna.

21. Consegna impedita da un caso fortuito.

22. Se il venditore è in pericolo di non avere il prezzo, non è tenuto alla consegna.

23. Mora del venditore e del compratore.

24. Qual cura debba avere il venditore della cosa venduta.

XX. Non dipende giammai dal venditore di eludere l'effetto della vendita per mancanza della consegna; e vi può sempre esser costretto se sia possibile, purchè il compratore esegua dalla sua banda il suo dovere, nel modo stesso che l'compratore non può pretendere la risoluzione del contratto, perchè egli abbia mancato al pagamento nel termine stabilito, come a suo luogo dirassi (o).

XXI. Se la consegna è impedita da un caso fortuito, come se la cosa venduta sia stata tolta per forza, il venditore non farà tenuto a danno o interesse alcuno (p); purchè però il caso fortuito non accadesse dopo di aver cominciato ad eseguire in mora, secondo la regola che si spiegherà nell' art. 3. della Sez. 7.

XXII. Se il venditore si ritrovasse in pericolo manifesto di perdere il prezzo, come farebbe per l'impossibilità di pagare del compratore, o per altre cagioni, potrà allora ritenere la cosa venduta, quasi per un pegno, sino a che non venga assicurato del suo pagamento (q).

XXIII. Se il compratore e il venditore sieno egualmente in mora, l'uno di riceverli e l'altro di consegnare; il compratore, dal quale farà dipeso il non averli ricevuta la cosa venduta, non potrà querelarsi della mora del venditore (r).

#### Della custodia della cosa venduta.

XXIV. Se la cosa venduta resta in potere del venditore, è questi obbligato di prenderne cura sino all'atto della consegna, non solamente con quella diligenza che usa verso le cose proprie, ma con quella ancora che deve praticare colui il quale ha preso in prestito qualche cosa per solo suo uso (f). E deve dar conto non solo della mala fede; ma di ogni negligenza e di ogni mancanza, nella quale non cadrebbe affatto un attento e vigilante padre di famiglia (t). Perchè il contratto di vendita interessa egualmente il venditore che il compratore (u).

XXV.

(o) V. l. 2. & 3. ff. de lege commisi. Quod ab initio sponte scriptum, aut in pollicitationem deductum est, hoc ab invitis postea compleatur. l. ult. C. ad Vell. l. 5. C. de obl. & act. V. l' art. 29. della Sez. 4. delle convenzioni, e l' art. 9. della Sez. seguente.

(p) Se il venditore usa inganni, la sua frode non può nè giovargli nè autorizzarlo. l. 37. ff. de act. empt. & vend. Se ne riorova un esempio nella l. 59. e. d.

(q) Si ea res quam ex empto prestare debebam, vi mihi adempta fuerit, quamvis eam custodire debuerim, tamen propius est, ut nihil amplius quam actiones persequendae ejus, praestari a me emptori oporteat. Quia custodia adversus vim parum proficit. l. 31. ff. de act. empt. & vend. Quidquid sine dolo & culpa venditoris accidit, in eo venditor securus est. §. 3. inst. de empt.

(r) La cosa che perisce per un caso fortuito, va a danno del compratore, il quale ne è il padrone, res perit domino §. 3. inst. de emp.

(s) Nel modo stesso che il compratore non può essere obbligato a pagare il prezzo, s'egli è in pericolo di soffrire l'evizione. Ante pretium solutum, domini quaestione mora, pretium emptor solvere non cogetur, nisi fidejussores idonei a venditore ejus evictionis offerantur. l. 18. §. 1. ff. de per. & com. r. v. Venditor, pignoris loco, quod

venditor retinet, quo ad emptor-satisfaciatur. l. 31. §. 8. ff. de ad. et. v. l. 22. ff. de her. vel act. vend. V. l' art. 11. della Sez. 3.

(f) Si & per emptorem & venditorem mora fuisset, quominus vinum praeretur, & traderetur, perinde esse ait, quasi si per emptorem solum iterisset. Non enim potest videri mora per venditorem emptori facta esse, ipso moram faciente emptore. l. 51. ff. de act. empt. & vend. l. 17. de contr. empt.

(g) Custodiam venditor talem prestare debet, quam praestant hi quibus res comodata est; ut diligentiam praestet exactiorem quam in suis rebus adhiberet. l. 3. ff. de per. & commod. res vend. V. l' art. 2. della Sez. 2. del comodato.

(t) Si venditor eam diligentiam adhibuisset in insula custodienda, quam debent homines frugi & diligentes praestare, si quid accidisset, nihil ad eum periret. l. 11. eod. Dolum, & culpam recipiunt mandatum, commodatum, venditum. l. 23. ff. de reg. jur. In his quidem & diligentiam. D. l. 23. Talis custodia desideranda est a venditore, qualem bonus pater familias suis rebus adhibet. l. 35. §. 4. ff. de contr. empt.

(u) Ubique utriusque utilitas veritur ut in empto . . . & dolus, & culpa praestatur. l. 5. §. 2. ff. commod.

XXV. Se siasi convenuto di esentare il venditore dalla cura della custodia, o siasi stabilita la maniera secondo cui dovrà esser responsabile, non sarà egli obbligato se non a quanto siasi espresso ne' termini della convenzione (x), e a quello che accader potrebbe per la sua mala fede (y), o per una colpa sì grossolana che debba riputarsi eguale al dolo (z).

XXVI. Se il compratore sia in mora di prenderli la cosa venduta, o dopo il termine in cui la consegna dovea farsi, o dopo una citazione, se il termine non siasi fissato; il venditore resterà liberato dalla cura di custodire la roba, nè sarà tenuto ad altro fuorchè a quello che accaderà per la sua mala fede (a).

#### Della garentia.

Essendo la garentia una conseguenza dell' evizione, le sue regole si spiegheranno nella Sez. 10. che tratta di questa materia.

#### Della dichiarazione de' difetti della cosa venduta.

L'obbligo che ha il venditore di manifestare i difetti della cosa venduta, fa parte della materia della redibizione, di cui si spiegheranno le regole nella Sez. 11.

Non si è posto nel numero degli obblighi del venditore il dovere naturale di non vendere la roba più di quel che vale (\*); giacchè ne nascerebbero troppo inconvenienti se si dovessero risolvere le vendite per l' eccesso del prezzo. Quindi è che vien dissimulata dalle leggi civili un'ingiustizia che per lo più soffrono volontariamente i compratori, e la reprimono nelle sole vendite delle cose di cui abbiano esse determinato il prezzo.

25. La cura che dee avere il venditore, si può regolare con una convenzione.  
26. Se il compratore è in mora di riceverli la roba venduta, il venditore non è tenuto per la custodia.

Obbligo del venditore di non vendere la cosa più di quel che vale.

V 2

SE-

(x) Sed hæc ita, nisi quid nominatim convenit, vel plus, vel minus in singulis contractibus. Nam hoc servabitur, quod initio convenit. Legem enim contractus dedit. l. 23. ff. de reg. jur. l. 35. §. 4. ff. de contr. empt.

(y) Non valere si convenerit ne dolus prætertur. D. l. 23. ff. de reg. jur.

(z) Dissoluta negligentia prope dolum est. l. 29. ff. mand.

(a) Illud sciendum est, cum moram emptor adhibere cepit, jam non culpam sed dolum tantum præstandum a venditore. l. 17. ff. de per.

et com. Vino per aversionem vendito, finis custodiæ est averhendi, tempus, quod ira erit accipiendum, si adjectum tempus est. Cæterum si non sit adjectum, videndum ne infinitam custodiam non debeat venditor. Et est verius, secundum ea quæ supra ostendimus, aut interesse quid de tempore actum sit, aut denunciare ei, ut tollat vinum. l. 4. §. ult. eod.

(\*) Quando vendes quippiam civi tuo, vel emes ab eo, ne contristes fratrem tuum. Levit. 25. 14. Ne quis supergrediatur neque circumveniat in negotio fratrem suum. Theff. 4. 6.

## SEZIONE III.

*Degli obblighi del compratore verso del venditore.*

*Obbligo del compratore di non comperare ad un prezzo troppo vile.*

**I**L principal dovere del compratore verso del venditore è quello dell'umanità e della legge naturale, il quale l'obbliga a non prevalersi della necessità del venditore per comprare a prezzo vile (a). Ma a motivo delle difficoltà di fissare il giusto prezzo delle cose, e degl'inconvenienti i quali troppo frequenti farebbero, se si volessero annullare tutte le vendite, in cui le cose non fossero vendute al loro giusto prezzo, le leggi civili dissimulano l'ingiustizia de' compratori intorno al prezzo delle vendite, eccettuandone soltanto quelle degli stabili qualora il prezzo fosse minore della metà del lor giusto valore (b), secondo le regole che si spiegheranno nella Sez. 9. Qui dunque tratteremo de' soli obblighi del compratore verso il venditore.

(a) Quando vendes quippiam civi tuo, vel emes ab eo, ne contrites fratrem tuum. *Lcvi.*

(b) V. il preambulo del titolo de' vizj della comprazioni, e l'art. 2. della Sez. 3. di questo stesso titolo.

## S O M M A R I O.

1. Obbligo del compratore, il pagamento del prezzo.
2. Tempo e luogo del pagamento.
3. Il venditore può ritenersi la cosa per mancanza del pagamento.
4. Mora cagionata da un caso fortuito.
5. L'interesse del denaro compensa tutti i danni cagionati dalla mora nel pagare il prezzo.
6. Tre casi, in cui il compratore dee l'interesse del prezzo.
7. Se il venditore ripiglia la sua mercanzia per difetto del pagamento.
8. Risoluzione della vendita per mancanza del pagamento.
9. Non dipende dal compratore di eludere la vendita con non pagare il prezzo.
10. Altro obbligo del compratore, per la spesa che a lui spetta di fare, e per lo danno al quale è tenuto.
11. Il compratore non è tenuto di pagare il prezzo, se sta in pericolo d'evizione.
12. Altro obbligo del compratore.
13. Del rilascio di una porzione del prezzo a condizione di pagarsi il rimanente nel termine prefisso.

**I**L primo obbligo del compratore è di pagare il prezzo, e di pagarlo nel tempo e nel luogo stabilito nella vendita, o nell'atto della consegna della cosa venduta, o prima o dopo, secondo che sarà pattuito. Imperciocchè il compratore



re non diviene padrone della cosa venduta senza il detto pagamento, o altra circostanza che ne faccia le veci (a).

II. Se nella vendita niente siasi determinato circa il tempo ed il luogo del pagamento, il compratore deve pagare nel tempo e nel luogo della consegna (b).

III. Se il compratore non paga nel tempo pattuito, e il venditore non abbia ancora fatta la consegna, questi può ritenersi la cosa venduta a titolo di pegno fino al pagamento (c).

IV. Il compratore non è in mora di pagare, se differisca per l'ostacolo frapposto da qualche caso fortuito. Come se un'allagamento l'impedisce di portarsi nel luogo dove il pagamento doveva farsi (d).

V. Il compratore non deve altra riparazione di danni per la mora nel pagare il prezzo, fuorché l'interesse del denaro (e). E qualunque perdita possa cagionare il difetto del pagamento, o qualunque lucro faccia cessare, l'indennità si riduce a quell'interesse che dalla legge è determinato per far le veci di tutti i danni di simil natura, come si spiegherà nel titolo de' danni ed interessi.

VI. Il compratore deve l'interesse del prezzo in tre casi; per virtù del patto, se è stato promesso; per la domanda in giudizio, se dopo il termine non paga, e per la natura della cosa venduta se ella produca frutti o altre rendite, come un campo o una casa; nel qual caso l'interesse n'è dovuto senza convenzione o domanda in giudizio (f).

VII. Se per la mancanza del pagamento del prezzo il venditore si trovi obbligato a ritenersi o a ripigliarsi la cosa venduta, e 'l suo valore ne sia diminuito, il compratore farà tenuto di indennizzare il venditore di una tale diminuzione fino al compimento del prezzo convenuto (g).

VIII. Se il compratore non paghi nel termine prefisso dopo la consegna, il venditore potrà domandare la risoluzione della vendita per difetto del pagamento, e potrà ottenerla o incontante, se vi sia pericolo che il venditore perda la roba e 'l prezzo, o non essendovi un tal rischio, dopo qualche dilazione a tenore delle

(a) Pretium in numerata pecunia consistere debet. §. 2. *Inst. de empt. & vend.* Quod vendidi non aliter sit accipientis quam si aut pretium nobis solutum sit, aut factis eo nomine factum. l. 19. §. 1. 53. ff. de contr. empt. §. 41. *Inst. de rer. div.*

(b) In omnibus obligationibus in quibus dies non ponitur, presentis die debetur. l. 14. ff. de reg. jur. l. 41. §. 1. ff. de verb. obl. V. gli art. 5. e 6. della Sez. 3. delle convenzioni.

(c) Venditor, pignoris loco, quod vendidit retinet, quoad emptor satisfaciatur. l. 31. ff. 8. ff. de ad. ed. l. 13. §. ff. de act. empt. & vend.

(d) V. l'art. 21. della Sez. precedente.

Mora videtur esse si nulla difficultas venditorem impediatur. l. 3. §. ult. ff. de act. empt.

(e) Venditori, si emptor in pretio solvendo moram fecerit, usuras duntaxat præstabit, non omnino quod venditor, mora non facta consequi potuit, veluti si negotiator fuit, & pretio soluto ex mercibus, plinquam ex usuris quærere potuit. l. ult. ff. de per. & comm. rei vend.

(f) Initio venditionis, si pactus est ut is qui vendidit, possessionem, pretii tardius exoluti,

tibi usuras pensitaret: non immerito existimas etiam eas tibi, adiro Præsidi Provincie, ab emptore l'interesse præstari debere. Nam si initio contractus non est del. præpactus, si coeperis experiri, deberi ex mora dun-

taxat usuras. l. 5. C. de pa. inter empt. & vend. 7. Se il comp. Curabit Præsides Provincie compellere emptorem qui, natus possessionem, fructus percepit ripigliare partem pretii quam penes se habet, cum usuris la sua restituere. l. 5. C. de act. empt. & vend. l. 2. C. mercam de usur. l. 13. §. 20. ff. de act. empt. & vend. l. 21a per 15. §. 1. ff. de usur.

(g) Questa regola è una conseguenza della natura del contratto di vendita. Poiché essendo la vendita perfezionata, il prezzo intero n'è dovuto. 8. Risolto, qualunque cambiamento accada alla cosa venduta, come si dirà qui appresso nella Sez. 7. art. 2. la vendita, si vinum venditum acuerit, vel quid aliud vitii sustinerit, emptoris erit damnum. l. 1. ff. de man. per. & com. r. v. Post perfectam venditionem, di omne commodum & incommodum quod rei vendita. dicitur contingit, ad emptorem pertinet. l. 1. C. de per. & com. r. v.

re, il pagamento del prezzo.

2. Tempo e luogo del pagamento.

3. Il venditore può ritenersi la cosa venduta, per mancanza del pagamento.

4. Mora cagionata da un caso fortuito.

5. L'interesse del danaro compensa tutti i danni cagionati dalla mora nel pagare il prezzo.

6. Tre casi, in cui il compratore dee

l'interesse del prezzo.

7. Se il compratore non paga nel termine prefisso dopo la consegna, il venditore potrà domandare la risoluzione della vendita per difetto del pagamento, e potrà ottenerla o incontante, se vi sia pericolo che il venditore perda la roba e 'l prezzo, o non essendovi un tal rischio, dopo qualche dilazione a tenore delle

circostanze. Nè una tal dilazione si nega, quantunque nel contratto si fosse anche convenuto, che la vendita restasse risolta per difetto del pagamento (h).

9. Non dipende dal compratore di eludere la vendita col non pagarne il prezzo. Altro obbligo del compratore, per la spesa che a lui spetta di fare, e per lo danno al quale è tenuto. 11. Il compratore non è tenuto di pagare il prezzo, se sta in pericolo d'evizione. 12. Altro obbligo del compratore. 13. Del rilascio di una porzione del prezzo a condizione di pagarsi il rimanente nel termine prefisso.

IX. Non dipende mai dal compratore di eludere l'effetto della vendita con mancare al pagamento del prezzo, e il venditore ha sempre il diritto di costringervelo, se dal suo canto esegua gli obblighi suoi (i).

X. Se tra la vendita e la consegna si trovi il venditore obbligato a fare qualche spesa per conservare la roba venduta, o se soffra qualche danno per mancanza del compratore in non prenderla, come se i materiali venduti occupino un luogo del quale bisogna pagare l'affitto, o perchè cessi di produrre la sua rendita; il compratore sarà tenuto alla rifazione di questa spesa e di questo danno (l).

XI. Se il compratore scopra prima del pagamento che corre il rischio dell'evizione, e di ciò ne adduce le prove, non potrà essere obbligato a pagare il prezzo, quando prima non si provvegga alla sua sicurezza (m).

XII. E' anche un obbligo del compratore verso il venditore, quello di esser tenuto di prender cura della cosa comprata, per tutti i casi, ne quali può accadere la risoluzione della vendita, o per lo fatto suo, come per lo difetto del pagamento del prezzo, o per l'effetto di qualche clausola del contratto, come sarebbe se vi fosse intervenuto il patto della ricompera: giacchè in questi ed altri simili casi il compratore è responsabile del cattivo stato, in cui il fondo potrà ritrovarsi per sua colpa o negligenza (n).

XIII. Se il venditore, in virtù del contratto di vendita o di altro atto posteriore, rilascia al compratore una porzione del prezzo della vendita, a condizione che il rimanente debba pagarsi tra uno spazio fisso e determinato di tempo, non può il compratore approfittare di un tal rilascio, quando non pagasse il resto nel termine convenuto: imperocchè il rilascio è un puro favore, e non venne accordato se non condizionatamente, quindi il compratore non può cavarne profitto, qualora non abbia adempita la condizione, tanto maggiormente che un venditore, il quale faccia un simile rilascio, non si presume farlo ad altro fine che per obbligare il compratore a pagar più prontamente il resto del prezzo della cosa acquistata (o).

SE-

(h) Spatium datum videri: hoc idem dicendum & cum quid ea lege venierit, ut nisi ad diem pretium solutum fuerit, inempta res fiat. l. 23. in f. ff. de obl. & act.

(i) V. qui appresso la Sez. 12. art. 11. e 12. v. l. 38. ff. de min. in his verbis, lex commissoria displicebat ei.

(l) Ita accipitur inemptus esse fundus, si venditor inemptum cum esse velit, quia id venditoris causa caveretur. l. 2. ff. de leg. commiss. l. 3. eol.

(m) Præterea, ex vendito agendo consequetur etiam sumptus, qui facti sunt in re distracta, ut puta si quid in aedificia distracta, erogatum est. l. 13. §. 22. ff. de act. empt. & vend. Si is qui lapides ex fundo emerit, tollere eos nolit, ex vendito agi cum eo poterit, ut eos tollat. l. 9. ff. eod.

(n) Ante pretium solutum domini quaestione mora, pretium emptor solvere non cogetur, nisi

fidejussores idonei a venditore ejus evictionis offerantur. l. 18. §. 1. ff. de per. & comm. v. vend. V. l. art. 22. della Sez. 2.

(o) Nella maniera stessa e per gli stessi motivi che obbligano il venditore alla custodia della cosa venduta prima di consegnarla.

Vedere l'articolo 24. della Sez. precedente.

(p) Emptor prædii vigenti caverat se solvurum, & stipulanti sponderat, postea venditor cavere sibi convenisse ut contentus esset tredecim, & ut ea intra præfinita tempora acciperet, debitor ad eorum solutionem conventus, pactus est si ea soluta intra præfinitum tempus non essent, ut ex prima cautione ab eo peritio esset. Quæsitum est an cum posteriori pacto satisfactum non sit, omne debitum ex prima cautione peri possit. Respondi secundum ea quæ proponerentur posse. l. empt. 47. in principio, ff. de pactis.

## SEZIONE IV.

*Della mercanzia, o sia della cosa venduta.*

## S O M M A R J.

1. Quali cose possano venderfi.
2. Le cose incorporali, come sono i diritti, possono venderfi.
3. Vendita delle cose future.
4. Vendita di una speranza incerta.
5. Vendita all'ingrosso e tutto insieme.
6. Vendita a numero, a peso, ed a misura.
7. Come si perfezionino le vendite all'ingrosso, e a minuto.
8. Vendita di una cosa che si dà a pruova.
9. Gli accessorj della cosa venduta son compresi nella vendita.
10. Cose distaccate da un edificio, le quali entrano nella vendita.
11. Accessorj delle cose mobili.
12. Nella vendita di una cosa piuttosto che di un'altra, sta al venditore lo scegliere.
13. Vendita della roba altrui.
14. La cessione di un credito dà al cessionario l'azione contro tutte le persone comprese nel debito.
15. Il diritto di servitù reale, che apparteneva al venditore, passa al compratore.
16. La vendita del diritto di attingere acqua in qualche luogo, obbliga il venditore a somministrarci il passaggio.
17. Il compratore non può dimandare se non la cosa venduta.

**I.** Tutte le cose di qualunque specie si sieno possono esser vendute, a riserva di quelle il cui commercio è o impossibile, o proibito dalla natura, o da qualche legge (a), secondo le regole che saranno spiegate nella Sezione 3.

**II.** Possono venderfi non solo le cose corporali, come a dire mobili (6) ed immo-

(a) *Omnium rerum quas quis habere, vel possidere, vel persequi potest, venditio recte fit. Quas vero natura, vel gentium jus, vel mores civitatis commercio exuerunt, earum nulla venditio est. l. 34. §. 1. ff. de contr. empr.*

(6) E' vietato colla *Prammatica XI. §. 1. de Emptio* di comperar mobili, come sieno di panno, di seta, di oro, argento, rame, ferro, o altro metallo, e libri, se non si fa il nome, cognome, e la patria di colui, che li vende, e il luogo dove abita, acciocchè in occasione di richiesta possa il Comperatore dar sollecito e distinto ragguaglio di tutto: e comperandosi con tal precauzione, non è permesso di subito rivendere, rivoltare, ritingere, o in qualsivoglia modo mutar la faccia delle robe comperate; ma debbonfi per lo spazio di

dieci giorni tener'esposte pubblicamente in bottega propria, e non avendosine propria, esporle nella bottega di un altro. Ha quest'obbligo anche colui, al quale siasi data a conservare consimil cosa; e non adempiendosi, si cade in delitto, al quale per gli uomini è comminata la pena di dieci anni di galea, e per le donne la frusta, e dieci anni di esiglio fuori Regno: alla qual pena rispettivamente s'incorre, se domandato il Comperatore della persona, che gli avrà venduta la roba, ne indica una, la quale non si trovi; riputandosi in tal caso, come se abbia scienemente fatta compera di roba rubata; e senz'altra pruova, si ha per convinto.

1. Quali cose possano venderfi.

2. Le cose incorporali, come sono i diritti, possono venderfi.

bili, animali (7), frutta (8), ma benanche le cose incorporali, quali sono un debito, un'eredità, una servitù, e tutti gli altri diritti (b).

3. *Vendita delle cose future.* III. Si vendono talora, le cose future (9), come le frutta che si raccoglieranno in un podere, gli animali che potranno nascere, e altre simili cose, sebbene non ancora esistano effettivamente (c).

4. *Vendita di una speranza incerta.* IV. Accade parimente qualche volta che si venda una speranza incerta, come il pescatore vende un tratto di rete prima di gittarla (10); e quantunque non prenda cosa alcuna, nondimeno la vendita sussiste, giacchè erasi venduta la speranza e 'l diritto di avere quello che si sarebbe preso (d).

5. *Vendita all'ingrosso e tutto insieme.* V. Si possono vendere molte cose nel tempo medesimo con una sola vendita, e ad un solo prezzo, alla grossa e tutt'insieme, come se vendansi tutte le mercan-

(7) Con molte *Prammatiche*, e specialmente colla *Prammatica I. de bestiis vaccin.*, e colla *III. §. I. de Emptione* è vietato di vendere e comperar bestiame di qualunque sorta senza il certificato de' Deputati del luogo, donde si estrae, che la persona estraente sia di buona fama, e qualità, che gli animali sieno suoi, e che abbiano tali e tali segni, e sieno in tanto numero. Al Venditore, che non usasse questa cautela, è stabilita la pena di once venticinque, e la perdita del prezzo degli animali: e i Deputati debbono far *gratis* il certificato, sotto la stessa pena di once 25.

(8) Colla *Prammatica XLV. de Annona* si prescrisse la maniera, e l'ordine, onde debbano venderli le frutta nella Città di Napoli, e suoi borghi; e in diciotto articoli si provide con avvedutezza tanto alla conservazione dell'abbondanza, quanto all'allontanamento delle frodi, che avrebbero potuto commettersi. Fanno eziandio a questo proposito i *Capitoli del ben vivere*, co' quali si dà norma a tutt'i venditori di comestibili per mantenersi florida, e ben regolata l'Annona. Per ottener similmente questo gran fine sin dal 1583. erasi vietato di comperar grano ed orzo trenta miglia attorno Napoli, e nelle Dogane di *Avellino*, *Avripalda*, *Grotta-Minarda*, *Apice*, *Montesarchio*, *Reino*, e *Campobasso*. Ma come l'avidità de' Comperatori avea renduta infrequente la osservanza di questa Legge; si fu nella necessità di rinnovarla con parecchie *Prammatiche*, quali sono la *XI.*, *XII.*, *XV.*, *XXI.*, *XXV.*, *XXIX.*, *XXX.*, *XXXVII.*, *XLIX.* e *L. de Annona*; e vi s'ingiunse la pena della perdita del genere comperato, ed altre ad arbitrio.

(b) Toro titolo *ff. & C. de hæreditate vel actione vendita.*

(9) Erasi introdotto il costume di comperare il grano, l'orzo, e altri generi prima del raccolto, convenendo di pagarne l'importo a *primi prezzi*, in conto del quale si anticipava qualche somma. Di qui forgeano molte frodi tanto per la parte del Venditore, quanto per quella del Comperatore: poicchè il primo simulava contratti a prezzi alti, e il secondo ne fingeva a prezzi bassi; per cui nel primo caso il genere aumentava di valore con danno pubblico, e nel secondo i Massari erano impoveriti con discapito dell'agricoltura. Perciò colle *Prammatiche XIX.*, e *XXVIII. de Annona* si abolì tal sorta di contrattazione a *primi prezzi*, e si detesminò di doverli fare *alla voce*, cioè a quella ragione, che sarà fissata in alcune Città principali delle Provincie con approvazione del Tribunale della Sommaria. I prestatori di denari *alla voce* hanno il privilegio di esser sopra le vittovaglie preferiti a tutti gli altri Creditori anche ipotecari, e concorrono insieme col padrone del territorio; ma se pagato l'affitto, il prezzo delle vittovaglie non basta a soddisfare i prestatori *alla voce*; dovranno costoro concorrere con tutti gli altri Creditori; e si procederà ne' termini di giustizia.

(c) *Fructus & partus futuri recte emuntur. l. 8. ff. de contr. empt.*

(10) Circa la vendita del pesce son da osservarsi le *Prammatiche XLVI. de Annona*, e la *XIV. de Emptione*.

(d) *Aliquando tamen & sine re venditio intelligitur, veluti cum quasi alea emitur: quod fit cum captus piscium, vel avium, vel mistilium emitur. Emprio enim contrahitur, etiam si nihil incidit: quia spei emprio est. l. 8. §. 1. ff. de contr. empt.*

canzie esistenti in una bottega o in un bastimento, tutti i grani che sono in un granajo, o tutto il vino di una cantina (e).

**VI.** Le derrate o altre cose che si numerano, si pesano, o si misurano, possono venderli all'ingrosso, e tutt'insieme, per un solo prezzo, o tanto per ogni pezzo, per ogni libra, o per ogni stajo o altra misura (f).

**VII.** Allorchè le derrate o altre mercanzie si vendono tutt'insieme, la vendita è conchiusa subito che si è convenuto della mercanzia e del prezzo, come nella vendita di ogni altra cosa; perchè si fa precisamente quel che si è venduto. Ma se il prezzo è regolato a tanto per ogni pezzo, per ogni libra, per ogni misura, in questo caso si ha per conchiusa la sola vendita di quel che si è contato, pesato, o misurato (g): poichè il tempo che vi vuole a contare, a pesare, ed a misurare, è quasi una condizione che sospende la vendita, sino a che indi si sapia quello che si è venduto.

**VIII.** Le cose che il compratore si riserba di osservare e di provare, quantunque il prezzo ne sia stabilito, allora restano vendute, quando il compratore è contento della pruova, la quale è una specie di condizione, donde dipende la vendita (h). Ma se la vendita è già perfezionata colla riserba, che se il compratore non sia contento della mercanzia tra un certo tempo, la vendita sarà risolta; sarà questa una condizione il cui evento risolverà la vendita, che frattanto è tenuta per fatta (i).

**IX.** Tutto quello che fa parte della cosa venduta, o che n'è accessorio, è compreso nella vendita, quando non sia riserbato. Così gli alberi i quali sono in un podere; le frutta pendenti, i pali da sostenere le viti, le chiavi di una casa, i tubi che conducono l'acqua, le servitù, e tutto quello che alla cosa appartenga e sia destinato a starvi perpetuamente, come anche altri simili accessori, fanno parte di ciò che è venduto, e sono del compratore (l).

**X.** Le cose distaccate da un edificio, ma di cui l'uso sia accessorio, come la fune ed i secchj di un pozzo, le chiavi e la vasca di una fontana, ed altre cose simili, e quelle parimente le quali sieno state distaccate per rimetterli nell'oc-

Tom. I.

X

COR-

(e) *Universum quod in horreis erat positum. l. 2. C. de peric. & com. rei vend. Si omne vinum, vel oleum, vel frumentum, vel argentum quantumcumque esset uno pretio venierit. l. 35. §. 5. ff. de contr. empt.*

(f) *Quod si vinum ira venierit, ut in singulas amphoras, item oleum ut in singulos modios, item frumentum ut in singulos modios, item argentum ut in singulas libras certum pretium diceretur. l. 35. §. 5. ff. de contr. empt. Grex in singula corpora. D. l. §. 6.*

(g) *Si omne vinum, vel oleum, vel frumentum, vel argentum, quantumcumque esset, uno pretio venierit, idem juris est, quod in ceteris rebus. Quod si vinum ira venierit, ut in singulas amphoras, item oleum ut in singulas metretas, item frumentum ut in singulos modios, item argentum ut in singulas libras, certum pretium diceretur: queritur, quando videatur emptio perfici; quod similiter scilicet queritur & de his quæ numero constant: si pro numero corporum, pretium fuerit statutum, Sabinus & Cuius tunc perfici emptionem existimant, cum adnumerata, admensa, adpensave sint. l. 35. §. 5. ff. de contr. empt. V.*

*l. artic. 5. della Sez. 7.*

(h) *Alia causa est degustandi, alia mensendi: gultus enim ad hoc proicit ut improbare liceat. l. 34. §. 5. ff. de contr. empt.*

(i) *Si res ira distracta sit, ut si displicuisset, inempta esset, constat non esse sub conditione distractam, sed resolvi emptionem sub conditione. l. 3. ff. de contr. empt. Si quid ira venierit, ut nisi placuerit, intra prescriptum tempus redhibeatur, ea conventio rata habetur. l. 31. §. 22. ff. de ad. ed. V. l. art. 18. della Sezione 11.*

(l) *Fructus pendentes pars fundi videntur. l. 44. ff. de rei vend. Fructus emptori cedere. l. 13. §. 10. ff. de ad. empt. & ven. Adibus distractis, ea esse ædium solemus dicere, quæ quasi pars ædium, vel propter ædes habentur. D. l. 13. §. ult. Pali qui vineæ causa parati sunt, antequam collocentur, fundi non sunt. Sed qui exempti sunt, ac memre ut collocentur, fundi sunt. l. 17. in fin. ff. de ad. & vend. Labeo generaliter scribit, ea quæ perpetui usus causa in ædificiis sunt ædifici esse. D. l. 17. §. 7.*

*V. sopra questo articolo e l' seguente, l. art. 8. della Sez. 1. del Titolo delle cose.*

6. Vendita a numero, a peso, ed a misura.  
7. Come si perfezionino le vendite all'ingrosso, e a minuto.

8. Vendita di una cosa che si dà a pruova.

9. Gli accessori della cosa venduta son compresi nella vendita.

10. Cose distaccate da un edificio, le quali entrano nella vendita.

correnza, sono accessorie, ed entrano nella vendita; ma non già quelle che destinate a qualche uso non ancora si sieno adoperate. E per giudicare de' casi in cui tutte queste sorte d'accessorj entrano o no nella vendita, bisogna considerare le circostanze dell'uso di queste cose, della loro destinazione a dett'uso, del luogo ove sono nel tempo della vendita, dello stato de' luoghi venduti, e soprattutto dell'intenzione de' contraenti, per ravvisare quello che si è voluto o no comprendere nella vendita (m).

11. Accessorj delle cose mobili.

XI. Gli accessorj delle cose mobili, che possono essere separati, sono esclusi o inclusi nella vendita secondo le circostanze. Così, se un cavallo sia esposto alla vendita senza il suo fornimento, il compratore avrà il nudo cavallo, ma se sia presentato in vendita col fornimento, avrà l'uno e l'altro, purchè in tutti e due questi casi non siasi altrimenti convenuto (n).

12. Nella vendita di una cosa piuttosto che di un'altra, sta al venditore lo scegliere.

XII. Se sia fatta una vendita alternativa di due cose, come di due cavalli, senza specificarsi se debba farne la scelta il venditore o il comperatore, il venditore può dare quello che vorrà (o); imperciocchè riguardandosi come debitore, può per questa ragione dare la minore di esse (p).

13. Vendita della roba altrui.

XIII. Accadendo spesso volte che i possessori non sieno i padroni delle cose che posseggono, e che i compratori non fanno se i venditori sieno o no i padroni delle cose che vendono; è cosa facile che uno ciò venda di cui non sia il padrone. In questo caso la vendita sussiste, sino a che il padrone non faccia conoscere il suo dritto e risolvere la vendita (q).

14. La cessione di un credito dà al cessionario l'azione contro tutte le persone comprese nel debito.

XIV. Il cessionario di un credito ha dritto di agire contro il principal debitore e contro i di lui mallevadori. Imperciocchè basta che il credito gli sia stato ceduto, perchè abbia il dritto di farsi pagare da' mallevadori del principal debitore, quando anche di questi non si fosse fatta menzione nell'atto di cessione, essendo che il cessionario è in diritto di far valere tutte le ragioni del suo cedente. Se poi il cedente non vuole che il suo cessionario agisca contro i mallevadori, dee stipularlo nell'atto di cessione (r).

15. Il dritto di servitù reale, che apparteneva al venditore, passa al compratore.

XV. Nel caso di doverli vendere una casa, o qualche altro stabile, si presume essersi dal venditore compresi nella vendita tutti i diritti annessi alla casa o allo stabile; quantunque non siano espressi nel contratto di vendita. Quindi se alla casa appartiene qualche dritto di servitù, il compratore ne avrà il godimento, non

(m) *Castella plumbea, plutei, opercula puteorum, epitonia fistulis applumbata, aut quæ terra continentur, quamvis non sint affixa, ædium esse constat. l. 17. §. 8. de act. empt. & vend.*

Fa quæ ex ædificio detracta sunt, ut reponantur, ædificii sunt: at quæ parata sunt & non imponuntur, non sunt ædificii. *D. l. §. 10. Semper in stipulationibus, & in cæteris contractibus, id sequimur, quod actum est. l. 34. ff. de reg. jur. Quod factum est, cum in obscuro sit, ex affectione cujusque capit interpretationem. l. 168. §. 1. eod. V. l' art. 8. della Sez. 2. delle convenzioni.*

(n) *Uti quæ optime ornata vendendi causa fuerint (jumenta) ita emptoribus tradentur, l. 38. ff. de ed. ed.*

Vendendi autem causa ornatum jumentum videri Calius ait, non si sub tempus venditionis, hoc est biduo ante venditionem ornatum sit: sed

si in ipsa venditione ornatum sit. Aut ideo, inquit, venale cum esset, sic ornatum inspiceretur. *D. l. 38. §. 11.*

(o) *Si emptio ita facta fuerit, est mihi emptus Stichus, aut Pamphilus; in potestate est venditoris, quem velit dare, sicut in stipulationibus. l. 34. §. 6. ff. de contr. empt.*

(p) *V. l' art. 15. della Sez. 2. del titolo delle convenzioni, e qui appresso l' art. 7. della Sez. 7.*  
(q) *Rem alienam distrahere quem posse nulla dubitatio est: nam emptio est & venditio, sed res emptori auferri potest. l. 28. ff. de contr. empt.*

(r) *Venditor actionis quam adversus principalem rem habet omne jus quod ex ea causa ei competit tam adversus ipsum rem quam adversus intercessores hujus debiti, cedere debet, nisi aliud actum est. l. venditor 23, in principio, ff. de hered. vel act. vend.*

non ostante il difetto di stipulazione. Se la servitù consistesse in un diritto di acquidotto, ne siegue che i canali dell'acqua apparterranno al compratore (f); e se accade che un tal diritto di servitù più non sussista, in tal caso potrà il compratore sempre pretendere, che a lui appartengano i tubi come quei che fanno parte della casa venduta (r).

XVI. Qualora in un contratto di vendita si dia al compratore il jus di prendere dell'acqua in qualche luogo, il venditore con ciò si obbliga a somministrargli anche il passaggio, affinché il compratore possa godere del diritto che gli è stato venduto (u).

XVII. Non può il compratore in virtù del contratto pretendere altro, fuori di ciò che gli è stato venduto; e per questa ragione non potrebbe obbligare il venditore a cedergli altre mercanzie che fossero in di lui potere, ancorchè fossero del medesimo genere come le altre di già vendute. Lo stesso si dee dire nel caso che tali mercanzie fossero di condizione inferiore alle altre già comperate, ancorchè offerisse il medesimo prezzo. Imperciocchè il compratore non può obbligare il venditore a vendergli queste nuove mercanzie, egualmente che il venditore non può obbligare il compratore a comperarle; e ciò a motivo che la legge dee essere reciproca (x).

16. La vendita del diritto di assegnare acqua in qualche luogo, obbliga il venditore a somministrargli il passaggio.  
17. Il compratore non può dimandare se non la cosa venduta.

(D) Cum fundus fundo servit, vendito quoque fundo servitutes sequuntur, ædificia quoque fundis & fundi ædificiis eadem conditione serviunt. l. cum fundus 12., ff. communia præ.

Si aquæ ductus debeat prædico, & jus aquæ transit ad emptorem, etiam si nihil dictum sit, sicut & ipse fistulæ per quas aqua ducitur. l. ff. aque 47., ff. de contr. empt.

Licet extra ædes sint. l. licet 48., ff. eodem.

(l) Et quanquam jus aquæ non sequatur quod amissum est, atramen fistulæ & canales dum sibi sequuntur, quali pars ædium ad emptorem perveniunt. l. 49. ff. eodem.

(u) In lege fundi aquam accessuram dixit, quæ rebarur an etiam iter aquæ accessisset, respondit sibi videri id accipi esse, & ideo iter quoque venditorem tradere oportere. l. qui fundum 40, §. in lege 18. ff. de contr. empt.

(x) Si vina emerim exceptis acidis & mucidis, & mihi expediat acida quoque accipere, Proculus ait, quamvis id emptoris causa exceptum sit, tamen acida & mucida non veniunt; nam quæ in vitis emptor accipere non cogetur, iniquum est non permitti venditori vel alii ea vendere. l. Si vina 6. ff. de peric. & com. rei vend.

## SEZIONE V.

Del prezzo.

### S O M M A R J.

1. Il prezzo della vendita non può essere altro che il denaro.
2. Se in vece del prezzo convenuto il venditore riceva altra cosa per pagamento.
3. Uno o più prezzi di una sola vendita.
4. Prezzo incerto e ignoto.
5. Il prezzo delle vendite è arbitrario.
6. Un venditore è padrone di vendere al prezzo ed alla misura che vuole, purchè non contravvenga nè alla legge, nè alle consuetudini.
7. Quando il prezzo di una vendita è fissato a ragione del numero delle moggiate, le ripe e le strade pubbliche non sono comprese nella misura del terreno.

8. Se dalla misura del terreno costando esservi più moggiate di quelle che il venditore avea dichiarato, debba il compratore pagare il di più del prezzo.

1. Il prezzo della vendita non può essere altro che il denaro.

2. Se in vece del prezzo contenuto il venditore riceveva altra cosa per pagamento.

3. Uno o più prezzi di una sola vendita.

4. Prezzo incerto e ignoto.

5. Il prezzo delle vendite arbitrarie.

**I**l prezzo della vendita non può essere altra cosa che il denaro in moneta pubblica, il quale faccia la stima della roba venduta; e se per lo prezzo diasi qualche altra cosa, o facciasi qualche opera o qualche fatica, farà un cambio o altro contratto, non già una vendita (a).

**II.** Quantunque la vendita non possa farsi che a prezzo di danaro contante, si possono nondimeno per lo stesso contratto dare in pagamento del prezzo della vendita o mobili, o debiti, o altri effetti. Ed in tal caso sono quasi due vendite che bisogna distinguere. La prima in cui il prezzo non è pagato in danaro, e la seconda in cui quegli il quale deve detto prezzo è come il venditore di ciò che dà per soddisfarlo (b). Ma sebbene sieno due le vendite le quali passano tra le stesse persone; per evitare la molteplicità degli atti, si considerano comprese in un solo atto in cui si confondono, unendosi la seconda vendita colla prima. Ristringendo perciò le idee che distinguono queste vendite, sono prese per una sola (c), perchè la medesima somma si trova fare il prezzo dell'una e dell'altra, e ciascun compratore soddisfa il prezzo di ciò che gli è stato venduto senza dare danaro, ma per mezzo della cosa stessa che vende dal suo canto.

**III.** Quando si comperi una sola cosa o più tutte insieme, un solo è il prezzo della vendita. Ma se si comperi a numero, a peso o a misura, ogni pezzo, ogni stajo, ogni libbra ha il suo prezzo secondo la compra fattane (d).

**IV.** Il prezzo della vendita è quasi sempre certo e noto, ma può avvenire che sia incerto e ignoto, come se si rimetta ad un terzo di regolare il prezzo, o se il compratore assegna per prezzo quel denaro che gli perverrà da un tale affare. In questi e simili altri casi il prezzo renderassi certo e noto per mezzo della stima o di altro avvenimento che lo fisserà (e).

**V.** Vi sono alcune mercanzie delle quali può esser regolato il prezzo per lo pubblico vantaggio, come avviene, per esempio, del pane e di altre cose in molti governi. Ma fuori di questi regolamenti il prezzo delle cose è indefinito. E come deve essere diversamente fissato secondo le differenti qualità delle cose, e secondo l'abbondanza o la carestia tanto del denaro quanto delle mercanzie, secondo le facilità o difficoltà del trasporto, e secondo altre cagioni le quali aumentano o diminuiscono il valore; questa incertezza del prezzo si raggiunge nel più e meno, onde deriva che il venditore e il compratore debbano regolare essi stessi di unanime con-

(a) Emptionem rebus fieri non posse pridem placuit. l. pen. C. de rer. perm.

Pretium in numerata pecunia consistere debet. §. 2. inst. de empr. & vend.

(b) Questo è una conseguenza dell'art. precedente.

(c) Non celeritate conjungendarum inter se actionum, unam actionem occultari. l. 3. §. 12. ff. de don. int. vir. & ux.

Accadono spesso simili occasioni di confondere due atti in uno, anche tra diversi contraenti. Così per esempio se una persona volendo donare una somma ad un altro, gli fa portare il denaro da un terzo suo debitore; lo stesso atto della consegna di questo denaro che fa il suddetto debitore al donatario, consumerà tanto la donazione quanto il suo pagamento. V. il d. §. 12.

(d) V. l'art. 6. della Sez. 4. e la legge che vi è stata citata.

(e) Certum esse pretium debet. Alioquin, si inter aliquos ira conveniret, ut quanti Titius rem estimaverit, tanti sit empra . . . si quidem ille qui nominatus est pretium definiere; tunc omni modo secundum ejus estimationem & pretium perferatur, & res tradatur. §. 1. inst. de emot. & vend. l. ult. C. de contr. empr. Hujusmodi emptio, quanti su eum emisti, quantum pretii in arca habeo, valet: nec enim incertum est pretium tum evidenti venditione. Magis enim ignoratur, quanti emptus sit, quam in rei veritate incertum est. l. 7. §. 1. ff. de contr. empr. v. l. 7. §. 1. & §. ult. ff. de contr. empr. V. l'art. 11. della Sez. 3. delle convenzioni.



consenso il prezzo della vendita. Le ingiustizie poi relative al prezzo saranno rimesse secondo quello che è stato avvertito nel principio della Sezione III. (f).

VI. Il venditore ha la libertà di vendere a quel prezzo, ed a quella misura che vuole, purchè non contravvenga nè alla legge (11), nè agli usi (g).

VII. La vendita di un podere può farsi o mediante un certo prezzo, senza esprimere la misura, o con esprimere la misura; spessissime volte accade ancora che nel contratto trovasi espressa la misura soltanto per fissare il prezzo; così se io vendo un podere a ragione di 50 ducati la moggiata, e dichiaro, che il podere contiene trenta moggiate, si esprime la misura per determinare il prezzo. In questo caso, non bisogna comprendere nella misura, nè le rive, nè le strade pubbliche; ma non dee farsi la misura, se non di quello che è stato venduto (h).

VIII. Quando si è stabilito il prezzo della vendita col numero delle moggiate, ed il venditore ha dichiarato nel contratto che il podere venduto conteneva un dato numero di moggiate, se colla misura trovasi, che ne contenga un maggior numero, dee il compratore pagare l' eccedente somma (i). Siegue da questo principio, che se il venditore, senza aver fatto procedere ad una misura, avesse ricevuto il prezzo relativamente al numero delle moggiate, che nel contratto di vendita avesse dichiarato, avrebbe ancora il diritto di domandare la misura per stabilire precisamente il numero delle moggiate di cui potrebbe esser composto il podere.

(f) Cura carnis omnis ut iusto pretio præbeatur, ad curam præfecturæ pertinet. l. 1. §. 11. ff. de off. præf. urb.

Hoc solum quod paulo minore pretio fundum venditum significat, ad rescindendam venditionem invalidum est. l. 8. C. de resc. vend.

(11) Varie leggi sono state pubblicare nel Regno nostro per non rendere arbitrari i prezzi e le misure. Federico II. provvide alla fermezza de' pesi e delle misure con due Costituzioni, una delle quali comincia: *Mercatores quolibet Regni nostri*, e l'altra: *Ad legitima pondera*. In quanto a' prezzi delle robe di seta, e di lana, drappi, tele, cappelli, scarpe, calzette, vasellami di creta, com' erano a dismisura cresciuti nella metà del secolo passato a motivo del contagio, si pubblicò la *Prammatica V. De Magistris Artium*, colla quale fu ordinato, che il prezzo di tali robe si riducesse alla ragione, in cui era prima del contagio medesimo. Ed essendosi conosciuto nel 1743. che per l'avidità de' venditori cresceva eccessivamente il prezzo de' grani, specialmente nella Provincia di *Terra di lavoro*, si pubblicò dal Magistrato del Commercio un Bando, che ora è nella *Prammatica LXII. de Annona*, col quale fu tassato il prezzo de' grani di *Aversa* a carlini tredici e mezzo il tomolo, quelli di *Capua*, e di tutto il rima-

nente della Provincia a carlini dodici e mezzo. Ma tanto l'una, quanto l'altra *Prammatica*, come originarono dalle circostanze de' tempi, ne quali furono emanate, così tali circostanze essendosi mutate, non si osservano con rigore. Nelle occorrenze non però, in cui si forge ad esser considerata la pubblica felicità, è pronto l'animo clementissimo del Sovrano a dar salutevoli provvedimenti perchè non si adoperi un indiffereto, ed abusivo l'arbitrio de' prezzi ne' venditori.

(g) Imperatores Antoninus & Verus Augustopii moggiate di menfuris aut præciis negotiatores vina comparantur, in contahentium potestate esse, neque enim quisquam cogitur vendere, si aut pretium autore auctoritate mensura displiceat, præsertim si nihil conerit in finem regionis hæc. l. Imperatores 71. ff. de 10, debba contr. empt.

(h) Littora quæ fundo vendito conjuncta sunt in modum non computantur, quia nullius sunt sed jure gentium omnibus vacant, nec viæ publicæ. l. Littora 51. ff. de contr. empt.

(i) Qui agrum vendebat dixit fundi jugera decem & octo esse, & quod ejus admensum erit, ad singula jugera certum pretium stipulatus erat viginti, inventa sunt pro viginti deberi pecuniam respondit. l. qui fundum 40. §. qui agrum 2. ff. de contr. empt.

6. Un venditore è padrone di vendere al prezzo ed alla misura che vuole, purchè non contravvenga alla legge, nè alle consuetudini.

7. Quando il prezzo di una vendita è fissato a ragione del numero delle moggiate, le rive e le strade pubbliche non sono comprese nella misura del terreno.

8. Se dal prezzo di una misura di terreno, debba essere tolto il prezzo di una misura di terreno, non si computano le rive e le strade pubbliche.

## SEZIONE VI.

*Delle condizioni ed altri patti del contratto di vendita.*

## S O M M A R J.

1. Al contratto di vendita possono aggiugnersi quei patti che si vogliono.
2. Effetto della condizione dalla quale la vendita dipende.
3. Effetto della condizione che risolve la vendita.
4. Convenzione in vantaggio del venditore, o del compratore.
5. Una vendita fatta condizionatamente è nulla quando non ha luogo la condizione.
6. Si può convenire, che il venditore terrà il podere venduto in affitto?
7. Si può convenire, che il compratore non potrà vendere ad altri, che al venditore?
8. Clausola, che il venditore sarà tenuto di liberare da debiti il podere in un dato tempo.
9. Una condizione inserita nel principio del contratto può esser cangiata nel corpo del contratto stesso.
10. Clausola, che il venditore sarà tenuto di pagare il prezzo in un determinato tempo.
11. Clausola, che il compratore potrà restituire al venditore la roba venduta.
12. Le caparre hanno il loro effetto a tenore del convenuto.
13. Effetti delle caparre, allora quando niente si sia espresso.
14. Quando amendue le parti consentono che la vendita non abbia esecuzione, le caparre debbono restituirsi.
15. Se il contratto ha avuta la sua esecuzione, perdonsi le caparre dal compratore?

1. Al contratto di vendita possono aggiugnersi quei patti che si vogliono.

I. **A**L contratto di vendita egualmente che agli altri tutti si possono aggiugnere ogni sorta di convenzioni e di patti leciti, come a dire le condizioni, le clausole risolutorie, patti di ricompera, e simili (a).

*Delle condizioni.*

Le regole delle condizioni nelle vendite sono le stesse di quelle che sono state spiegate nella Sezione IV. del titolo delle convenzioni (b), e bisogna aggiugnervi soltanto le seguenti regole.

2. Effetto della condizione dalla quale la vendita dipende.

II. Nelle vendite la cui perfezione dipende dall'evento di una condizione, tutte le cose restano nel medesimo stato nel quale sarebbero senza la vendita, sino a che la condizione si adempia. Così il venditore rimane padrone della cosa, ed i frutti a lui appartengono; ma verificandosi la condizione, la vendita si perfeziona, ed ha gli effetti che ne debbono seguire (c).

III.

(a) V. l'art. 2. della Sez. 2. e l'art. 1. della Sez. 4. del titolo delle convenzioni.

(b) V. l'art. 6. ed i seguenti della Sez. 4. del titolo delle convenzioni.

(c) Conditionales venditiones, tunc perficiuntur,

rum impleta fuerit conditio. l. 7. ff. de contr. empt.

Fructus medii temporis venditoris sunt. l. 8. ff. de per. & com.

III. Nelle vendite perfezionate, e che possono essere risolte per l'evento di una condizione, il compratore rimane il padrone della roba fino a questo evento. E frattanto possiede, gode e fa suoi i frutti; e prescrive parimente, ma senza che nuoccia la prescrizione al diritto di colui il quale per l'evento della condizione deve divenire padrone della cosa (d).

IV. Sebbene alcune leggi, determinano quali sieno gli obblighi de' compratori verso i venditori, e quelli de' venditori verso i compratori; è nondimeno permesso di derogare a queste leggi nel contratto di vendita con qualche convenzione fatta in vantaggio del venditore, o del compratore (e).

V. Quando si è fatta una vendita condizionatamente, è nulla, se non ha luogo la condizione (f).

VI. Un venditore con un contratto di vendita può pattuire, che lui come affittajuolo, o pigionante debba godere delle case, o di altri poderi, che sono l'oggetto della vendita; tal clausola, non essendo contraria ai buoni costumi, ed in qualche maniera facendo parte del prezzo, debb' essere eseguita (g).

VII. Si può eziandio convenire, che il compratore non potrà vendere ad altri, che al venditore (h). Siffatta clausola mettesi talvolta ne' contratti di vendita, allorchè il venditore possedendo poderi vicini a quello che vende, teme di non avere un vicino che potrebbe dargli dispiacere; ma o che la clausola sia stata per tal motivo apposta, o che il venditore abbia avuto altre ragioni, il compratore debb' eseguire la legge a cui si è sottoposto col contratto di vendita. Fa d' uopo tuttavia osservare, che quando un venditore pattuisce che il compratore non potrà vendere ad altri se non al venditore stesso, questa clausola non toglie assolutamente al compratore la facoltà di vendere ad un terzo; dee solamente intendersi d'una preferenza che il venditore avrà sopra ogni altro, e questi non può allegare la clausola, se non nel caso, in cui offerisse al compratore una somma maggiore o almeno eguale a quella che fosse offerta a questo compratore; se il venditore non volesse ripigliarsi il potere, o se ne offerisse una somma minore di quella che da altri è offerta, non potrebbe impedire il compratore di vendere il potere. Né tampoco il venditore potrebbe allegare la clausola, se offeren-

3. Effetto della condizione che risolve la vendita.

4. Convenzione in vantaggio del venditore, o del compratore.

5. Una vendita fatta condizionatamente è nulla quando non ha luogo la condizione.

6. Si può convenire, che il venditore terrà il potere vendere in affitto?

7. Si può convenire, che il compratore non potrà vendere ad altri, che al venditore?

(d) Si hoc actum est ut meliore allata conditione discedatur, erit pura emptio quæ sub conditione resolvitur. l. 2. ff. de in diem add. Ubi igitur secundum quod distinximus pura venditio est, Julianus scribit, hunc, cui res in diem addicta est, & usi capere posse, & fructus & accessiones lucrari. D. l. §. 1.

(e) In emptioibus scimus quid præstare venditor debeat, quidque ex contrario emptor: quod si in contrahendo aliquid exceptum fuerit, id servari debet. l. in emptioibus 43. ff. de pactis.

(f) Multum interest sub conditione aliqua obligatio veniat, an cum ipsa obligatio sub conditione sit, pure veniat. Priore casu, deficiente conditione nullam esse venditionem, posteriore statim venditionem consistere. l. multum 19. ff. de hered. vel act. vend.

(g) Qui fundum vendidit ut eum cetera merce conductum ipse habeat, vel si vendat, non alii, sed sibi distrahatur, vel simile aliquid paciscatur ad compleendum id quod pepigerunt ex vendito agere poterit. l. qui fundum 75. ff. de contr.

empt.

Fundi partem dimidiam ea lege vendidisti ut emptor alteram partem quam retinebas annis decem certa pecunia in annos singulos conductam habeat. Labeo & Trebatius negant posse ex vendito agi ut id quod convenerit fiat; ego contra puto si modo ideo vilius fundum vendidisti, ut hæc tibi conductio præstaretur, nam hoc ipsum pretium fundi videretur quod eo pacto venditum fuerat, eoque jure utimur. l. fundi 79. ff. de contr. empt.

Si tibi fundum vendidero ut eum conductum cetera summa haberem, ex vendito eo nomine mihi actio est quasi in partem pretii ea res sit. l. si sterilis 21. §. si tibi 4. ff. de act. empt. vend.

(h) V. la legge Qui fundum 75. ff. de contr. empt. citata nell'articolo precedente.

Sed etsi ita fundum tibi vendidero ut nulli alii eum quam mihi venderes, actio eo nomine ex vendito est si alii vendideris. l. si sterilis 21. §. sed & ff. de act. empt. & vend.

ferendo di pagare una somma eguale a quella che da altri è offerta, ricusasse di pagare la somma *in instanti*; ancorchè il novello compratore volesse fare diversi pagamenti, il primo compratore può non accordare al venditore quelle dilazioni che ad un altro accorda, perchè trova questo terzo più atto al pagamento, ovvero per qualche altro motivo.

Bisogna parimente osservare, che la clausola nella quale il venditore ha pattuito che il compratore non potrebbe vendere a un terzo, non vieta al compratore di donare, o di affittare; son d'avviso ancora, che non impedisca il compratore di dare a censo, tebbene la cenzuazione sia una specie di vendita.

8. *Clausola, che il venditore sarà tenuto di liberare da' debiti il potere in un dato tempo.* VIII. Un compratore può stipulare in un contratto di vendita, che il venditore farà tenuto in un determinato tempo di togliere i crediti a' quali il potere venduto potrebbe essere ipotecato, e che mancando il venditore di togliere tali crediti nel tempo stabilito, la vendita sarà annullata (1).

9. *Una condizione inserita nel principio del contratto può esser cangiata nel corpo del contratto stesso.* IX. Le condizioni apposte nel principio d'un contratto di vendita possono essere cangiate con una clausola posteriore del contratto stesso (1).

10. *Clausola, che il venditore sarà tenuto di pagare il prezzo in un determinato tempo.* X. Si può convenire, che il compratore sarà tenuto di pagare in un prefisso tempo il prezzo della cosa da lui acquistata, e che mancando a tal patto, la vendita sarà nulla (m); nondimeno se il compratore avesse promesso di pagare il prezzo in un tempo stabilito, a condizione, che il venditore darebbe una cauzione di restituire il prezzo in caso d'evizione, o se il venditore si fosse obbligato di fare qualche cosa prima che il compratore fosse tenuto di pagare il prezzo, per esempio, se si fosse obbligato di produrre i titoli, allora il contratto di vendita non potrebbe dichiararsi nullo, se non nel caso, che il venditore avesse soddisfatto per parte sua all'obbligo che col contratto di vendita si avesse imposto (n); se il venditore non avendo adempito a quest'obbligo nel tempo prefisso, ma vi avesse adempito poi, non potrebbe far dichiarare nullo il contratto di vendita, qualora il compratore avesse mancato di pagare il prezzo nel tempo stabilito nel contratto, perchè il compratore potrebbe pretendere, che lui è in mora solamente perchè il venditore non ha per parte sua adempito al suo obbligo nel tempo stabilito.

(1) Cum ab eo fundum alii obligatum habebat, quidam sic emptum rogasset ut esset is sibi emptus, si eum liberasset, dummodo ante Kalendas Julias liberaret; quaeritur est an utiliter agere possit ex empto in hoc ut venditor eum liberaret, respondit, videamus quid inter ementem & vendentem actum sit; nam si id actum est ut omni modo intra Kalendas Julias venditor fundum liberaret, ex empto erit pactio ut liberet, nec sub conditione emptio facta intelligitur: veluti si hoc modo emptor interrogaverit, erit mihi fundus emptus, ita ut cum intra Kalendas Julias liberet, vel ita ut eum intra Kalendas Julias a Titio redimas; si vero sub conditione facta emptio est, non poterit agi ut conditio impleatur. l. cum ab eo 41, in principio ff. de contr. empt.

(2) Conditio quae initio contractus dicta est, postea alia pactio immutari potest. l. sed & §. conditio 2. ff. de contr. empt.

(m) Scius a Lucio Titio emit fundum lege dicta, ut si ad diem pecuniam non solvisset, res isempra fieret, Scius parte pretii praesenti die soluta, defuncto venditore, filius ejus pupillaris gratis & ipse tutor cum aliis datus, neque con-

tutoribus pretium secundum legem numeravit, nec rationibus tutelae retulit, quaeritur est an irrita emptio facta esset; respondit secundum ea quae proponerentur inemptum videri. l. Scius 10., in principio, ff. de rescind. vend.

(n) Emptor praediorum cum suspicaretur Numeriam & Semproniam controversiam moturas, pactus est cum venditore, ut ex pretio aliqua summa apud se maneret donec emptori fidejussor daretur a venditore; postea venditor eam legem inseruit, ut si ex die pecunia omnis soluta non esset, & venditor ea praedia vendisse noller inventura essent; interea de adversariis alteram venditor superavit, cum altera transiegit ita ut sine ulla quaestione emptor praedia possideret. Quaeritur est cum neque fidejussor datus est, nec omnis pecunia secundum legem suis diebus soluta sit, an praedia inventura sint. Respondit si convenisset ut non prius pecunia solveretur quam fidejussor venditae causa daretur, nec id factum esset, cum per emptorem non staret quominus fieret, non posse posteriorem legis partem exerceri. l. Scius 10. §. emptor. 1. ff. de resc. vend.

te; ma in questo caso il venditore avrebbe dritto di domandare, che il compratore fosse tenuto di pagare il prezzo della roba acquistata in un nuovo termine da stabilirsi dal giudice, e che mancandosi dal compratore di pagare in questo nuovo termine, il contratto di vendita si dichiarasse nullo.

XI. Il compratore può eziandio pattuire che resterà in suo arbitrio di annullare la vendita restituendo la roba venduta; ma perchè sia valida questa clausola, bisogna che si stabilisca un tempo nel quale possa il compratore servirsi di questa facoltà (o).

### Delle caparre.

XII. Le caparre sono come un pegno o sicurezza che il compratore dà al venditore in denaro o in altra cosa, o per dinotare con maggiore accertamento che la vendita sia fatta (p); o per esser tenute a conto del pagamento; o per regolare i danni e gl'interessi contro di colui che mancherà di eseguire la vendita. Hanno perciò le caparre il loro effetto giusta il convenuto (12).

XIII. Se non si farà con espressa convenzione regolato l'effetto delle caparre contro colui il quale mancherà d'eseguire il contratto di vendita; mancando il compratore, perderà la caparra; mancando il venditore, restituirà la caparra e altrettanto di più (q).

XIV. Se dopo che il compratore ha data la caparra, la vendita si risolve di comune consenso di amendue le parti, debbe restituirsi la caparra (r).

XV. Se il contratto di vendita ha la sua esecuzione, ciò ch'è stato dato per caparra debb' essere dedotto dal prezzo della vendita; e se il compratore avesse

Tom. I.

Y

(o) Si convenit ut res qua venit, si intra certum tempus displicuisset, redderetur, ex emptio actio est, ut Sabinus putat, aut proxima empti in factum datur. *l. si convenit C. ff. de resc. vend.*

(p) Quod sæpe arrhæ nomine pro emptione datur, non eo pertinet, quasi sine arrha conventio nihil proficiat, sed ut evidentius probari possit convenisse de pretio. *l. 35. ff. de contr. empt.* Quod arrhæ nomine datur argumentum est emptionis & venditionis contractæ. *Inst. de empt. & vend. V. l. art. seguente.*

(12) La Consuetudine Napoletana *Venditionis contractus. Tit. de contrah. emtion.* stabilisce, che il contratto di vendita si abbia come perfezionato se il compratore dia l'arra al venditore, ancorchè non sia per anche seguito il pagamento del prezzo. In ciò il Diritto Consuetudinario si discosta dal *Diritto Romano*, in cui leggesi espressamente stabilito, che l'arra non importi perfezion di contratto. *l. II. C. quando liceat ab em. discedere, & l. XVII. C. de fid. instrum.* Dubitò *Napodano*, se la Consuetudine abbia luogo, quando in vece dell'arra stasi dal compratore dato il pegno al venditore. Ma è questo uno di que'dubbj puerili, onde quel Dottore ingrossò il di lui Co-

mentario, ed involuppò la intelligenza delle Consuetudini. Dovea non ignorare, che nella *l. XI. D. de act. emti* è dichiarato non esser necessario, che l'arra si costituisca in denaro; e che vaglia in qualunque altra cosa sia costituita.

(q) Is qui recusat adimplere contractum, si quidem est emptor, perdit quod dedit; si vero venditor, duplum restituere compellitur, licet super arrhis nihil expressum est. *Inst. de empt. & vend. l. 15.* Se il contratto avendo avuta la sua esecuzione, per danis le arre dal compratore.

(r) Is qui vina emit, arrhæ nomine certam summam dedit postea, convenerat ut emptio irrita fieret, Julianus ex empto agi posse ait ut arrhæ restituantur. *l. ex empto II. §. is qui C. ff. de act. empt. & vend.*

11. Clausola, che il compratore potrà restituire al venditore la roba venduta.

12. Le caparre hanno il loro effetto a tenore del convenuto.

13. Effetti delle caparre, allora quando niente si sia espresso.

14. Quando amendue le

parti consentono che la vendita non abbia esecuzione, le caparre debbono restituirsi.

15. Se il contratto avendo avuta la sua esecuzione, per danis le arre dal compratore.

pagato tutto il prezzo, senza fare la deduzione, ha dritto di ripetere dal venditore quel che ha dato per caparra (f).

*Della clausola risolutoria per difetto di pagamento.*

*Clausola  
risolutoria.*

Suole ordinariamente intervenire ne' contratti di vendita la convenzione, che se il compratore non paghi il prezzo tra 'l termine prefisso, la vendita farà risoluta. E perchè questa convenzione è compresa nel trattato della risoluzione delle vendite, farà spiegata nella Sezione XII.

*Della facoltà della ricompera.*

*Facoltà  
della ricompera.*

La facoltà di ricomperare è un patto che dà al venditore la libertà di ripigliarsi la cosa rimborsandone il prezzo, la qual maniera di risolvere le vendite farà anche spiegata nel luogo detto di sopra.

(f) Ego illud quero, si annulus datus sit artha nomine, & secuta emptione pretioque numerato, & tradita re annulus non reddatur, qua actione agendum est, utrum condicatur quasi ob causam datus sit, & causa finita sit, an vero ex empto agendum sit, & Julianus diceret ex empto agi posse; certe etiam condici poterit, quia jam sine causa apud venditorem est annulus. l. ex empto 11. §. si quis 6. ff. de act. empt. & vend.

S E Z I O N E VII.

*De' cambiamenti della cosa venduta, e quando la perdita o il guadagno si appartengano al venditore, o al compratore.*

*Cambiamento della cosa venduta.*

Avviene spesso che prima di essere interamente perfezionata la vendita diversi avvenimenti cambiano lo stato della cosa venduta, la rendano migliore o peggiore, l'accrecano o la diminuiscano, e che venga quella a perire o di sua natura, o per qualche caso fortuito. E siccome questi cambiamenti cagionano guadagni o perdite che diversamente si appartengono al venditore o al compratore; a ciò vien provveduto dalle seguenti regole.

S O M M A R J.

1. I cambiamenti seguiti prima che sia conchiusa la vendita, s'appartengono al venditore.
2. I cambiamenti dopo la vendita s'appartengono al compratore.
3. I cambiamenti che accadono dopo la mora del venditore nel consegnare la roba, ridondano a suo danno.
4. Se amendue sieno in mora.
5. Di quello che vendesi a numero, a peso o a misura.

6. Ven-

6. Vendita colla prova.
7. Se nella vendita di una delle due cose, una ne venga a perire.
8. Se la cosa perisca prima dell'evento della condizione che deve perfezionar la vendita.
9. Se nel caso suddetto la cosa si diminuisca o divenga migliore.
10. Non si appartiene a colui il quale deve adempire una condizione, di star profitto dall'inesecuzione.
11. Perdita accaduta per colpa di uno de' contraenti.
12. I frutti sono sempre di colui che è padrone della roba quando si raccogliano.
13. Se con qualche convenzione siasi stabilito chi debba soggiacere alla perdita, bisogna a tal convenzione attenersi.
14. Cosa considerarsi bisogna per giudicare chi debba soffrir la perdita, o avere il guadagno.
15. Se la roba venduta e consegnata essendo rubata, la perdita cada nel compratore.
16. Se si vende un dato numero di bottiglie di vino da prendersi in una botte, ed intanto si perde il vino di questa botte, su di chi caderà la perdita?

**I.** Tutti i cambiamenti che accadono prima che la vendita sia conchiusa, s'appartengono al venditore, perchè la cosa è ancor sua, e'l compratore non vi ha alcun diritto. E perchè il venditore ha la libertà di non compire e perfezionar la vendita, se la cosa si ritrovi esser divenuta migliore, il compratore ha la stessa libertà, se accada un cambiamento che la diminuisca (a).

**II.** Tutti i cambiamenti che accadono dopo d'esserli perfezionata la vendita si appartengono al compratore. E se la cosa perisca anche prima della consegna, egli ne soffre la perdita e non lascia di essere obbligato a pagarne il prezzo. Nello stesso modo profitta di tutti i cambiamenti che rendono migliore la roba (b); poichè dopo la vendita vien quella riguardata come di lui propria, e'l venditore ne resta in possesso solo per di lui consenso, e per consegnarcela.

**III.** Se i cambiamenti i quali diminuiscono la cosa venduta o la distruggono tra il tempo della vendita e quello della consegna, accadano dopo la mora del venditore nel consegnarla, su di lui cade la perdita, sebbene avvenissero senza di lui colpa, e anche per casi fortuiti (c), perdendo egli egualmente la cosa e'l prezzo

(a) *Donec enim aliquid deest ex his, & poenitentiae locus est, & potest emptor, vel venditor, sine poena recedere ab emptione & venditione. Inst. de empt. & vend.*

(b) *Periculum rei venditae statim ad emptorem pertinet, tamen adhuc ea res emptori tradita non sit. §. 3. Inst. de empt. & vend. Cui necesse est, licet rem non fuerit nactus, pretium solvere. D. §. 3. Post perfectam venditionem, omne commodum & incommodum, quod rei venditae contingit, ad emptorem pertinet. L. 1. C. de per. & com. Id quod post emptionem fundo accessit per alluvionem, vel perit ad emptoris commodum incommodumque pertinet. l. 7. ff. cod. V. l'art. seguente.*

Sebbene il compratore non diverga pienamente padrone prima della consegna, non cessa però di soffrir quelle perdite che accadono tra la vendita e la consegna. Poichè essendo il contratto perfezionato, può il venditore in forza di quello esser

**Y 2** che affretto alla consegna, seguitando egli a possedere la cosa venduta col peso di doverla necessariamente consegnare al compratore. V. l'art. 2. della Sez. 1. e l'art. 10. della Sez. 2.

(c) *Lectos emptos Edilis, cum in via publica positi essent, concidit . . . si neque traditi essent, neque emptor in mora fuisset, quominus traderentur, venditoris periculum erit. l. 12. & 14. ff. de per. & com. v. l. ult. C. cod.*

Si servus petitus, vel animal aliud demortuum sit sine dolo malo & culpa possessoris, pretium non esse praestandum plerique aiunt. Sed est vetus si forte distracturus erat petitor, si accepisset, moram passio debere praestari; nam si ei restituisset, distractisset, & pretium esset lucratus. l. 15. §. ult. ff. de rei vindic.

V. l'art. 10. della Sez. 3. del Deposito, e l'articolo 2. della Sez. 4. del Titolo de' danni cagionati per qualche colpa.

1. I cambiamenti seguiti prima che sia conchiusa la vendita, s'appartengono al venditore.

2. I cambiamenti dopo la vendita s'appartengono al compratore.

3. I cambiamenti che accadono dopo la mora del venditore nel consegnare la roba, ridondano in suo danno.

che deve restituire se l'abbia ricevuto. Imperciocchè se fosse stata fatta la consegna, il compratore avrebbe potuto o vendere la cosa, o in altro modo prevenir la perdita, e finalmente il venditore deve a se medesimo imputare la mora.

4. Se ambidue sieno in mora.

IV. Se la consegna siasi ritardata per colpa del venditore e del compratore, e ne accada un cambiamento il quale diminuisca o distrugga la cosa venduta; il compratore non potrà imputare al venditore il suo ritardamento, poichè essendo anch'egli in mora, o per la sua assenza, o per qualche impedimento, o anche per sua trascuraggine, dir non potrebbe che il venditore doveva avergliela consegnata. Se poi il venditore dopo la mora offerisca la consegna, essendo le cose nel loro intero stato, e il compratore sia in mora di riceverla; o al contrario il compratore dopo la sua mora, adempir voglia dal suo canto usando le sue diligenze, e l'venditore non consegna; i cambiamenti accaduti dopo la detta ultima mora cadranno sopra colui il quale sarà stato l'ultimo a persistere nella mora (d).

5. Di quello che vendesi a numero, a peso, o a misura.

V. Nelle vendite delle cose le quali vendonsi a numero, a peso, o a misura, tutte le diminuzioni e tutte le perdite le quali accadono prima della numerazione, peso o misura, risguardano il venditore; perchè fino a quel punto non vi era ancora vendita alcuna; e i cambiamenti posteriori s'appartengono al compratore (e).

6. Vendita colla pruova.

VI. Se una cosa sia venduta col patto della pruova durante un certo tempo, sotto condizione che allora s'intenda per venduta quando gradirà; tutti i cambiamenti, i guadagni o perdite che accaderanno prima o durante la pruova, non essendo ancora la vendita perfezionata, debbono appartenersi al venditore che seguita ad essere padrone della cosa (f).

7. Se nella vendita di una delle due cose, una venga a perire.

VII. Se siasi venduta una di due cose, da eligerfi o dal venditore, o dal compratore, e dopo la vendita una di esse perisca fra lo spazio determinato per farsi la scelta; il venditore deve l'altra quando ancora fosse la migliore; perchè deve certamente darne una. E se ambedue periscano, il compratore non cessa di dovere il prezzo; perchè se questo contratto non vi fosse stato, il venditore avrebbe potuto disfarsi dell'una e dell'altra cosa, e quella che 'l compratore doveva avere,

(d) Si & per emptorem & venditorem mora fuisset, quominus vinum præberetur & traderetur, perinde esse ait, quasi si per emptorem solum iterisset; non enim potest videri mora per venditorem emptori facta esse, ipso moram faciente emptore. l. 51. ff. de act. empt. & vend. Posteriorem moram venditori nocere. Quod si per venditorem & emptorem mora fuerit, Labco, quidem scribit emptori potius nocere, quam venditori moram adhibitam. Sed videndum est, ne posterior mora damnosa ei sit. Quid enim si interpellavero venditorem, & non dederit id quod emeram; deinde posteriore offerente illo, ego non acceperim? Sane hoc casu nocere mihi deberet. Sed si per emptorem mora fuisset, deinde cum omnia in integro essent, venditor moram adhibuerit, cum posset se exolvere, æquum est posteriorem moram venditori nocere. l. 17. ff. de per. & comm. r. v.

(e) Priusquam admeriatur vinum, prope quasi nondum venit. Post mensuram factam, venditoris definit esse periculum. l. 1. §. 1. ff. de per. & comm. V. l'art. 7. della Sez. 4.

(f) Si mulas tibi dederò ut experiaris, & si placuissent emeret: si displicuissent, ut in dies singulos aliquid præstares, deinde mulas a gratia toribus sue int. a. late, intra dies experimenti, quid esset præstandum? Utrum pretium & merces, an merces tantum? Et ait Mela, interesse utrum emptio jam erat contracta, an futura, ut si facta pretium peratur, si futura, merces peratur. l. 20. §. 1. ff. de pris. verb. d. l. in princ. Si quem quæstum fecit is qui experiendum quid accepit, veluti si jumenta fuerint, eaque locata sunt, idipsum præstabit ei qui experiendum dedit. Neque enim ante eam rem quæstui cuique esse oportet, priusquam periculo ejus sit. l. 13. §. 1. ff. com.



re, e per lui perdita (g).

VIII. Nelle vendite la cui perfezione dipende da una condizione, se la cosa venduta perisca prima dell'evento della condizione, la perdita andrà a conto del venditore, quantunque la condizione in appresso si adempia. Poichè egli n'era ancora padrone, e perita la cosa, non vi può esser più vendita, e finalmente vi era sottinteso che la vendita doveva farsi di ciò che esisterebbe nel tempo dell'adempimento della condizione (h).

IX. Se nel caso sopraddetto la cosa non perisca, ma solo si diminuisca, e la condizione la quale perfeziona la vendita si adempia, la perdita deve soffrirla il compratore (i). Poichè il venditore era nell'obbligo di custodirgli la roba fino all'evento della condizione, e siccome questo evento ne costituisce padrone il compratore, deve tollerarne la diminuzione, nel modo stesso che avrebbe profittato de' cambiamenti per li quali la cosa poteva divenirne migliore (l).

X. Allorchè una condizione sia stata posta in favore di uno de' contraenti, e può ridondare in di lui vantaggio, se tale condizione dipenda dal fatto dell'altro o in tutto o in parte, non è nella libertà di colui che deve adempirla di mancare a quest'obbligo, per profittarne in pregiudizio di colui il quale ha interesse a fare adempire la condizione. Così per esempio, se in una vendita fatta a condizione di doverse fare la consegna in un tal giorno ed in un tal luogo, accada frattanto che la roba aumenti di prezzo, non può il venditore annullar detta vendita, e ritenersi quello che venduto aveva colla determinazione del tempo e del luogo della consegna, per profittare di questo cambiamento, poichè il compratore aveva interesse per l'esecuzione di tal condizione. E se per l'opposto la roba venduta fosse diminuita di prezzo, non dipenderebbe dal compratore d'impedire l'effetto della vendita, col non ritrovarsi nel giorno e nel luogo stabilito per la consegna, dacchè era interesse del venditore che quella seguisse. Così in una vendita fatta sotto la condizione che non pagando il compratore nel termine prefisso, la vendita sarà risolta; se fra questo mentre la roba diminuisce di prezzo, non è in libertà del compratore di annullare la vendita con mancare al pagamento, per evitare di pigliarsi la cosa e soffrir la perdita, poichè la condizione era in favore del venditore, e non del compratore (m).

XI. In qualunque caso si sia, nel quale la roba venduta perisca o si diminuisca per colpa del venditore, o del compratore, quegli per colpa del quale la perdita è avvenuta deve soffrirla e a se stesso imputarla (n).

XII. de' contraenti.

(g) Si emptio ita facta fuerit, est mihi emptus *Stychus aut Pamphilus*; in potestate est venditoris quem velit dare; sicut in stipulationibus; sed uno mortuo, qui superest, dandus est. Et ideo prioris periculum ad venditorem, posterioris ad emptorem respicit. Sed & si pariter decellerunt, pretium debetur; unus enim utique periculo emptoris vixit. Idem dicendum est etiam si emtoris fuit arbitrium, quem vellet habere. l. 34. §. 6. ff. de contr. empt.

(h) Si ante nuptias mancipia aestimata deperierint, an mulieris damnum sit sit hoc consequens est dicere. Nam cum sit condicionalis venditio, pendente autem condicione mors contingens extinguat venditionem, consequens est dicere mulieri perisse, quia nondum erat impleta venditio. l. 10. §. 5. ff. de jur. dot.

(i) Si extet res (vendita sub conditione) licet deterior electa, potest dici esse damnum emptoris. l. 8. ff. de per. et com. r. v.

(l) Secundum naturam est, commoda cujusque rei eum sequi, quem sequuntur incommoda. l. 10. ff. de reg. jur.

(m) Quod favore quorundam constitutum est, quibusdam casibus ad lesionem eorum nolumus inventum videri. l. 6. C. de legib.

Nam legem commissariam, quæ in venditionibus adijcitur, si volet venditor, exercebit, non etiam invitus. l. 3. ff. de legib. comm. V. l' art. 19. della Sez. 4. delle Convenzioni.

(n) Quod quis ex culpa sua damnum sentit, non intelligitur damnum sentire. l. 203. ff. de reg. jur.

8. Se la cosa perisca prima dell'evento della condizione che deve perfezionar la vendita.  
9. Se nel caso suddetto la cosa si diminuisca o divenga migliore.  
10. Non si appartiene a colui il quale deve adempire una condizione di trar profitto dall'inesecuzione.

11. Perdita accaduta per colpa di uno de' contraenti.

12. I frutti sono sempre di colui che è padrone della roba, quando si raccolgono.

XII. Non bisogna mettere nel numero de' cambiamenti i quali avvengono nelle cose vendute sotto qualche condizione, i frutti e le rendite che possono produrre. Poichè questi si appartengono sempre a colui il quale si trova in possesso della cosa nel tempo in cui si raccolgono; quantunque si ritrovi che per l'evento della condizione non ne sia più il padrone. Così, nelle vendite la cui perfezione dipenda da qualche condizione, i frutti si acquistano frattanto dal venditore; sebene, effettuandosi la condizione dalla quale la vendita resta perfezionata, la perdita e 'l guadagno che accader possono fra questo mentre per i cambiamenti della cosa venduta, si appartengono al compratore. E nelle vendite perfette e che possono esser risolte per l'evento di qualche condizione, i frutti sono fra questo mentre dovuti al compratore, quantunque accadendo la condizione per la quale la vendita si risolva, la perdita e 'l guadagno che seguir possono da' cambiamenti della cosa venduta riguardino il venditore (o). Perchè in tutti questi casi i cambiamenti della roba riguardano colui il quale deve esserne il padrone, e che deve aver la cosa nello stato in cui si ritrova; ma i frutti e le altre rendite scadute prima dell'evento della condizione, essendo stare separate dalla cosa venduta, si acquistano da colui che allora ne era il padrone.

13. Se con qualche convenzione si stabilisce chi debba soffrire la perdita, bisogna a tal convenzione attenersi.

XIII. Se nel contratto di vendita vi è qualche patto il quale deroghi alle regole precedenti, e che obblighi o il venditore o il compratore a soffrir la perdita che naturalmente non gli apparteneva, bisogna stare al patto (p), potendo ciascheduno rinunziare al proprio vantaggio (q).

14. Cosa bisogna per giudicare chi debba soffrir la perdita, o avere il guadagno.

XIV. Da tutte queste regole le quali riguardano i cambiamenti della cosa venduta, ne risulta, che per giudicare chi debba soffrire la perdita o goder del guadagno, bisogna considerate qual sia la cosa venduta, e quello che venga compreso nella vendita; se la vendita sia perfezionata, o no; se sia pura e semplice, o condizionale; se essendo perfezionata, in appresso sia risolta; se vi è mora nella consegna; se il cambiamento sia derivato da qualche colpa; e altre tali circostanze, per rilevare dallo stato delle cose chi ne era il padrone nel tempo del cambiamento, o chi senza esserne il padrone debba soffrirne la perdita, o avere il guadagno (r).

15. Se la roba venduta e consegnata sarà rubata, la perdita cade sul compratore.

XV. La perdita della roba venduta e consegnata è a carico del compratore (s).

16. Se si vende un dato numero di

XVI. Quando un mercante di vino o altri vende un dato numero di bottiglie di vino da prendersi in una botte, e per qualche accidente, prima che siano state pie-

(o) Si quidem hoc actum est, ut meliore alla-  
ta conditione, discedatur, erit pura emptio, quæ  
sub conditione resolvitur. Sin autem hoc actum  
est, ut periciatur emptio, nisi melior conditio  
offeratur, erit emptio conditionalis. Ubi igitur  
secundum quod distinximus pura venditio est, Ju-  
lianus scribit, hunc cui res in diem addicta est,  
& usucapere posse, & fructus & accessiones lu-  
crari. l. 2. ff. de in diem add. Ubi autem condi-  
tionalis venditio est, negat Pomponius usucapere  
eum posse, nec fructus ad eum pertinere. l. 4.  
cod. V. il resto della legge 20. §. 1. ff. de præf.  
verb. poc' anzi rapportato sull' art. 6. di questa  
Sezione.

(p) Si venditor se periculo subiecit, in id tem-  
pus periculum sustinebit quoad se subiecit. l. 1.  
ff. de per. & com. Si in venditione condicionali,

hoc ipsum convenisset, ut res periculo emptoris  
servaretur, puto pactum valere. l. 10. eod.

(q) Omnes licentiam habent, his quæ pro se  
introducunt sunt renuntiare. l. 29. c. de pact. l.  
41. ff. de min. V. l' art. 4. della Sez. 4. delle  
Convenzioni.

(r) Necessario sciendum est, quando perfecta  
sit emptio: tunc enim sciemus cujus periculum  
sit. Nam perfecta emptio, periculum ad em-  
ptorem respiciet: & si id quod venierit appareat  
quid, quale, quantum sit, sic, & periculum, &  
pure venit, &c. l. 8. ff. de per. & com. V. l' art.  
11. della Sez. 1. del Prestito.

(s) Materia empti si furto periisset postquam  
tradita esset, emptoris esse periculo respondit, si  
minus venditoris. l. quod si 14. §. materia 1. ff.  
de peric. & com. rei vend.

piene tutte le bottiglie perdesi tutto o parte del vino, la perdita cade sul venditore (1).

(1) Si ex dolcario pars vini venierit, veluti metra centum, verissimum est quod & constare videatur antequam admetiatur, omne periculum ad venditorem pertinere. l. quod sepe 35. §. sed & si 7. ff. de contr. empr.

bottiglie di vino da prendersi in una botte, ed intanto si perde il vino di questa botte, su di chi caderà la perdita.

## S E Z I O N E VIII.

## Delle vendite nulle.

**V**endite nulle si dicono quelle le quali non hanno mai avuta sussistenza, o per motivo dell'incapacità di uno de' contraenti, o perchè la roba venduta non sia in commercio, o per qualche vizio della vendita, come se sia contraria alle leggi ed a' buoni costumi; o per qualche difetto, come se la vendita dovesse ricevere la sua perfezione dall'evento di una condizione, la quale non succeda.

Quali sieno le vendite nulle.

Tutte le cagioni le quali generalmente annullano le convenzioni, rendono ancora le vendite nulle secondo le regole spiegate nella Sezione V. del titolo delle convenzioni; e qui basterà di osservare le regole proprie delle nullità delle vendite.

## Delle persone le quali non possono vendere o comprare.

Era per Diritto Romano proibito a coloro i quali occupavano qualche magistratura, di comprare ne' luoghi dove l'esercitavano, fondi, ed anche mobili, durante il tempo della loro amministrazione, se non ne avevano una espressa permissione, eccetto solo quello che si consuma per il nutrimento e per vestire; estendendosi queste stesse proibizioni a' loro domestici (a). Ma perchè tra noi le cariche sono perpetue, i Magistrati possono comprare di comune accordo, e queste proibizioni rispetto ad essi sono ristrette agli acquisti de' beni, o diritti litigiosi ne' loro Tribunali, (13) e agli altri commercj ove potrebbe aver luogo qualche

(a) L. un. C. de contract. Jud. d. l. §. 2. & 3. l. 46. l. 62. ff. de contr. empr. l. 45. §. 2. ff. de jure fisci.

(13) Nella Giureprudenza delle nostre Prammatiche s'incontrano parecchi divieti ingiunti agli Uffiziali Regi tanto di esercitar la mercatura, quanto ancora di prender parte negli affitti, e ne' cambi, Prammatic. XIV. §. V. de Officialibus, & his que ess prohib., Prammatic. I. de Mercatura Official. prohib., Prammatic. V. §. IV. de irigejima, e Prammatic. IV. de Emitione. Particular proibizione si fece a' Presidenti ed altri Uffiziali della Sommaria di esercitar la mercatura, o fare qualsivisa altra industria; come ancora di aver parte negli Arrendamenti, negozi, o sia partiti, di Regia Corte direttamente, nè indirettamente, sotto la pena della perdita de' loro uffizi, Prammatic. XIV. §. II. de Offic. Proc. Cas. E colla Prammatic. VIII. de Emitione fu proibito così a me-

desimi Presidenti ed Uffiziali, come al Regio Tesoriero di comperar beni feudali, burgensatici, diritti giuridizionali ed uffizi, che si vendono coll' autorità della Regia Camera. Non possono similmente gli Uffiziali Regi comperar beni eseguiti ed esposti venali per credito di Corte: e riferisce il Reg. Tappia, che un Ministro soggiacque ad inquisizione per aver comperati beni di tal natura, non ostante che avesse ottenuto l'Assenso del Vicerè, Tappia de Jur. Reg. lib. VI. de locat. rer. fiscal. Ma siccome sono in pieno vigore le Prammatiche vieranti agli Uffiziali della Sommaria la compera de' beni e diritti fiscali; così rigorosamente non si osservano le altre, che proibiscono indistintamente a tutti gli Uffiziali Regi la mercatura, gli affitti, i cambi, e le altre industrie, che distolgono dall'amministrazione della giustizia, o possono renderla men ferma di quel che deve essere.

che concussione o tuberìa (b).

(b) Dalle Ordinanze di S. Luigi nel 1254, di Filippo il bello nel 1320, e di Carlo VI. nel 1388, fu proibito a' Baglivi e Siniscalchi di acquistare stabili durante la loro amministrazione.

Da molte Ordinanze è proibito a' Magistrati, e alle persone potenti; e a quelle le quali hanno privilegi di Foro per far rimettere le loro cause a certi Giudici, di accettare vendite, o traslazioni di diritti, per trasportare le parti da un Tribunale ad un altro. Ed è ancora proibito a' Giudici, Avvocati e procuratori di accettar vendite e traslazioni di diritti litigiosi. V. le Ordinanze di Carlo V. nel 1356, di Francesco I. nel

1535 cap. 12. art. 23. d' Orleans art. 54. di Luigi XII. nel 1493. art. 3. e nel 1510. art. 17.

Si possono osservare su questo proposito le proibizioni fatte dall' Ordinanza di Orleans art. 109. a' Gentiluomini e a' Magistrati ch' amministrano giustizia di esercitar la mercatura, e di tener affitti di stabili o rendite, o essi medesimi o per interposte persone, sotto pena a' Gentiluomini della privazione della Nobiltà, e a' Magistrati della privazione delle loro cariche.

V. l' art. 4. della Sez. 2. de' vizj delle convenzioni.

## S O M M A R J.

1. I Tutori ed i curatori non possono comprar beni di coloro i quali sono sotto la lor direzione.
2. Procuratori costituiti.
3. Erede gravato di una sostituzione.
4. Minori ed altri.
5. Cose pubbliche.
6. Stabili delle chiese e delle comunità; cose sacre.
7. Beni soggetti a sostituzione.
8. Fondo dotale.
9. Cose delle quali è proibito il commercio.
10. Vendite nulle per difetto di qualche condizione.
11. Errore.
12. Errore nelle qualità della cosa venduta.
13. Dolo e violenza.
14. Se un cieco possa comprare,
15. Se l' errore nel nome della cosa venduta renda nulla la vendita.
16. Se la vendita di una casa o di un bosco sia valida per lo suolo, quando la casa o gli alberi fossero stati di già incendiati nel tempo del contratto di vendita.
17. Se sia valida la vendita condizionata d' un podere ch' era stato venduto senza condizione.

I. Tutori ed i Curatori non possono comprar beni di coloro i quali sono sotto la lor direzione.

I. Tutori, curatori ed altri amministratori non possono nulla comprare (14) de' beni de' pupilli, de' minori e di altre persone le quali sieno sotto la loro direzione, nè essi stessi, nè per mezzo d' interposte persone (a).

II.

(14) E' proibito agli Amministratori delle Università, e a' loro Congiunti di pigliare in affitto, o partecipar con altri negli affitti delle gabelle, ed altre rendite universali. Prammatic. V. §. VI. Pramm. XIX. §. II. Pramm. XX. §. III. de administ. Univerf.

(a) Tutor rem pupilli emere non potest. Idem

que porrigendum est ad similia, id est ad curatores, &c. l. 34 §. ult. ff. de contr. empt. Si ( tutor ) per interpositam personam, rem pupilli emerit, in ea causa est, ut emptio nullius momenti sit, quia non bona fide videtur rem gessisse. l. 5. §. 3. ff. de aut. & conf. tut. Si filius tutoris vel quæ alia persona juri ejus subjecta, emerit, idem erit atque si ipse emerit. D. l. §. ult.

II. I Procuratori costituiti, e coloro i quali amministrano gli altrui affari, non possono acquistare i beni di quelle persone di cui amministrano i negozj (b) se non comprandoli da quelle stesse persone.

III. L'erede gravato di una sostituzione, non può vendere que' beni i quali possiede col peso di restituirli (c).

IV. I minori, gl' infensati coloro che sono interdetti, e altre persone le quali non hanno la libera amministrazione de' loro beni non possono venderli, e le lor vendite sono nulle (d) se non sieno state fatte colle debite solennità.

*Delle cose le quali non possono essere vendute.*

V. Tutto quello che la natura e le leggi rendono comune, o a tutti gli uomini, o ad un popolo, o a qualche città, non può venderli. Così i porti, le strade e le piazze pubbliche, le mura e i fossi delle città, e tutte le altre cose che per lo loro uso comune sono poste fuori del commercio, non possono esser vendute (e).

VI. Le cose sacre, gli stabili delle chiese, (15) que' delle comunità, de' minori, degl' infensati, de' prodighi, degli interdetti e di altre persone le quali dispor non possono de' loro beni, non possono venderli nè altramente alienarsi, quando ciò non facciasi per ragioni necessarie, ed osservando le regole prescritte per queste sorte di vendite (f).

VII. I beni soggetti a sostituzione non possono venderli mentre quella sussiste (g).

VIII. Il fondo dotale della donna costituita sotto la potestà del marito non può esser venduto ne' luoghi dove l'alienazione n' è proibita, fuorchè ne' casi eccet-

*Tom. I.*

*Z*

*tua-  
dotale.*

(b) Idemque porrigendum est ad similia, id est, ad curatores, procuratores, & qui negotia aliena gerunt. D. l. 34. §. ult. ff. de contr. empt.

(c) Sancimus sive lex alienationem inhibuerit, sive testator hoc fecerit, sive pactio contrahentium hoc admiserit, non solum dominii alienationem, vel mancipiorum manumissionem esse prohibendam: sed, &c. l. 7. C. de reb. al. n. al.

(d) Si sciens eman ab eo cui bonis interdictum sit ... dominus non ero. l. 26. ff. de contr. empt. Furius nullum negotium gerere potest. §. 3. Inst. de inutil. stip. tit. ff. de reb. eor. qui sub tut. vel cura.

(e) ( Emi non possunt ) quorum commercium non sit: ut publica, quæ non in pecunia populi, sed in publico usu habeantur; ut est Campus Martius. l. 6. ff. de contr. empt.

(f) Botteghe ... i Particolari hanno soltanto l'uso delle botteghe edificate ne' luoghi pubblici, e sebbene si vendano, tuttavia il solo uso è quello che se ne trasferisce, e la proprietà rimane sempre al pubblico. l. 33. ff. de contr. empt.

(g) Ade sacra diruta, locus non fit prophanus. L. 73. de contr. empt. )

(15) Circa la vendita de' beni ecclesiastici per effetto di rischiarata polizia si è tra noi abolita la osservanza della *Esstravagante ambrosiana*; e basta per rettificare i contratti, che si ottenga il decreto di *Expedis* della Gran C. dalla quale s' impartisce dopo la pruova della utilità, che dee regolarmente farsi in termine sommario: nè vi necessita la formalità della *subasta*, il privilegio della quale è privativo del Fisco.

(f) Jubemus nulli posthac Archiepiscopo, &c. l. 14. C. de sacros. Eccl. Nov. 7. Nov. 120. Emi non possunt sacra. l. 6. ff. de contr. empt. Tit. ff. de reb. eor. qui sub tut. Tit. C. de pred. & al. min. V. l. 21. C. de sac. Eccl.

(g) Minori ... gli stabili de' minori possono essere anche venduti coll' autorità del tutore o del curatore e coll' approvazione de' parenti, ma in questo caso i minori possono demandare la restituzione in integrum, qualora fossero lesi. Tit. di tutela cur. interv.)

(g) V. qui sopra l' art. 3.

9. Cose tuati, ed osservando le debite formalità (h). (16)  
 delle qua IX. Le cose il cui commercio è proibito da qualche legge, non possono esser  
 li è pro- vendute; siccome farebbero le armi agli stranieri e altre simili cose (i).  
 bito il  
 commer-  
 cio.

*Delle altre cause le quali annullano le vendite.*

10. Ven- X. Le vendite la cui perfezione dipende da qualche condizione, rimangono  
 dite nulle se quella non succeda, ed anche allora quando la roba venduta perisca .pri-  
 per' diser- ma dell' evento della condizione (l).  
 so di qual-  
 che condi-  
 zione.

XL

(h) Titul. ff. de fundo dotali l. un. in f. C. de rei uxor. a. 7. V. l' art. 13. della Sez. 1. delle doti. Inst. quibus alien. non lic.

¶ La legge Giulia de fundo dotali non è osservata ne' paesi ove sono Consuetudini particolari, nè in quelli ove si vive col diritto scritto che dipendono dal Parlamento di Parigi, secondo una dichiarazione di Luigi XIV. dell' anno 1664. la quale non è stata verificata nè osservata ne' Parlamenti di diritto scritto.

(16) Non è fra noi affolutamente proibita l'alienazione de' beni dotali. Colla Prammatica II. Ad Senatusconsult. Vellejan. pubblicata dal Vicerè Pietro di Toledo nel 1543., è stabilito, che in qualunque maniera le mogli si obbligassero per gli loro mariti, mai non rimangono pregiudicate nelle lor doti. A questa Prammatica non però si dispensa dalla Regal Camera di S. Chiara, la quale permette l'obbligo della moglie, o la distrazione de' beni dotali, purchè l' uno, o l'altra non ecceda la terza parte della dote per la maritata, e la metta per la vedova. Di tali dispense non han ragione i Tribunali, qualor si avvissi che le mogli per far l'obbligo, o l'alienazione sieno state ingannate da' mariti, o d'altri: ed è giusto che il dolo non sia profittevole a niuno. La Consuetudine Bona stabilia, Tit. de contractib. inter virum & uxorem permette alle mogli di alienare i beni dotali col consenso del marito; pur che non vi si oppongano i figli maschi e femmine, che abbia ella procreati in altro matrimonio, prima che la vendita sia perfetta, cioè prima che il comperatore abbia pagato il prezzo, e ricevuta la roba. Tale opposizione non è permessa a' figli nati dal marito, col di cui consenso la moglie aliena. Avvertisce nondimeno il Molfesio in Consuetud. p. 9. quest. 4. n. 7. che i figli dello stesso matrimonio possono ancor contraddire, quando chiaramente si vegga, che le vendite sieno inutili e dannose alla madre. Ed a tal

proposito Egli espone i casi, ne' quali tanto i figli del primo, quanto que' del secondo matrimonio non hanno azione d' opporvisi: ibidem quest. 5. e 6.. Ma di questo se ne parlerà piu diffusamente nel Tit. delle Dotti.

(i) Tit. C. quæ res ven. non possunt, & tit. quæ res export. non deb.

Dalle Ordinanze è proibito di vendere agli stranieri armi, grani, e altre mercanzie. Ordinanza di S. Luigi 1254. ed altre.

Non si mette qui tra le regole, le quali riguardano le cose che non possono venderfi, quella del Diritto Romano, che proibiva l'alienazione delle cose litigiose, e ne annullava le vendite, a qualunque persona fossero fatte. Perchè il nostro uso ha ristrette queste proibizioni alle vendite fatte a quelle persone, le quali per la loro autorità o qualità possono vestire coloro i quali rappresentando diritti alla cosa litigiosa, come sono i Magistrati ed altri i quali han parte nell' esercizio della giustizia. V. tit. ff. & Cod. de litigios. e l' preambolo di questa Sezione.

¶ Le cose litigiose non possono venderfi. l. ult. Cod. de litig.

Le cessioni e traslazioni di diritti litigiosi sono valide, ma il venditore può con rimborsare al cessionario il capitale e gl' interessi della somma da lui pagata, far cessare le cause della traslazione di tali diritti, ed in tal guisa aggiustarsi. l. per diversas & l. ab Anastasio C. mandati.

Bisogna eccettuare le cessioni e traslazioni fatte tra i coeredi, fidecomessarij, e socij, tra quali il debitore estraneo non ha diritto di offerire. D. l. per diversas in med.

Bisogna parimente eccettuare le traslazioni de' diritti di successione. ff. & Cod. de her. vel act. vend. Queste possono farsi a tutte sorte di persone.

Intanto la cessione fatta ad un coerede ridonda in beneficio di tutti gli altri, per lo rapporto che ha ciascuno di essi alla successione; perchè un coerede, il quale tratta con un creditore estraneo, o con uno de' suoi coeredi negotium commune gerit.)

(l) Si sub conditione res venierit, siquidem de fecerit, conditio, nulla est emptio. l. 8. de per. & com.

XI. Se il venditore ed il compratore abbiano errato, in maniera che apparisca avere il venditore inteso di vendere una cosa, ed il compratore aver creduto di comprarne un'altra, la vendita sarà nulla (m). E tanto più sarà nulla se il venditore con mala fede vende una mercanzia in vece di un'altra (n).

XII. Se l'errore non versi nella sostanza della cosa venduta, ma nelle qualità, bisognerà giudicare dalle circostanze se la vendita debba o no sussistere (o). Il che dipende dalle regole che spiegherannosi nella Sezione II.

XIII. Se la vendita sia stata fatta per dolo o per forza, sarà nulla, secondo le regole le quali si spiegheranno nel titolo de' vizj delle convenzioni (p).

XIV. La questione se un cieco possa comprare, ha qualche difficoltà: vi sono leggi che decidono che non possa comprare (q), la ragione su di cui son fondate quelle leggi, è che un cieco non può dare il suo consenso, non potendo vedere ciò che gli si vende; ma sembra che queste leggi siano troppo generali, e che la questione debba decidersi secondo le diverse circostanze.

XV. L'errore nel nome della cosa venduta non annulla la vendita, quando è certo che amendue le parti hanno avuto per oggetto la stessa cosa (r).

XVI. Se col contratto di vendita si è venduta una casa che di già era incendiata nel tempo della vendita, o se si è venduto un bosco, i cui alberi erano stati bruciati, o dal vento atterrati prima del contratto di vendita, sarà valida la vendita? Fa uopo distinguere se prima della vendita siasi bruciata tutta la casa, o una parte di essa. Se erasi incendiata tutta la casa, la vendita è nulla, quantunque sussista il terreno sul quale la casa era edificata, se poi si fosse incendiata una parte dell'edifizio, bisogna eziandio distinguere, se siasi incendiata la maggiore o la minor parte. Se siasi bruciata la maggior parte, la vendita sarà nulla; se la parte minore, sussisterà la vendita, e il compratore sarà tenuto di pagare il prezzo, dal quale però si dedurrà ciò che potrebbe essergli dovuto per sua indennità, relativamente alla porzione che si sarà incendiata (s). Lo stesso dee dirsi della vendita del bosco (t).

## Z 2

## XVII.

(m) Si error aliquis intervenit, ut aliud sentiat puta, qui emit, aut qui conducit, aliud qui cum his contrahit, nihil valet quod acti sit. l. 57. ff. de obl. & act. l. 9. ff. de contr. empr. V. l. art. 10. della Sez. 5. delle convenzioni.

(n) Si æs pro auro veneat, non valet (venditio). l. 14. in f. ff. de contr. empr.

(o) V. totam, l. 9. & seq. ff. de contr. empr.

(p) Si voluntate tua fundum tuum filius venundedit, dolus ex calliditate atque insidiis emptoris argui debet: vel metus mortis, vel cruciatus corporis imminens detegi, ne habeatur rata venditio. l. 8. C. de resc. vend.

(q) Alioquin quid dicemus, si cæcus emptor fuit, vel si maerita erratur; vel in minus perito discernendarum materiarum? In corpus eòs consentisse dicemus! Et quemadmodum consenserit qui non vidit. l. alioquin 11, in principio, ff. de contr. empr.

(r) Si in nomine dissentiamus verum de corpore constiter, nulla debitatio est quin valet emptio & venditio. Nihil enim facit error nominis cum se corpore contat. l. in venditionibus 9. §. si in

2. ff. de contr. empr.

(s) Domum emi cum eam & ego & venditor combustam ignorarem, Nerva, Sabinus, Cassius, nihil venisse quamvis area maneat, pecuniamque solutam condici posse aiunt. Sed si pars domus maneret, Neratius ait hanc questionem multum interesse, quanta pars domus incendio consumpta remaneat, ut si quidem amplior domus pars exusta est, non compellatur emptor pericere emptionem, sed etiam quod forte solutum ab eo est reperit. Si vero vel dimidia pars vel minor quam dimidia exulta fuerit, tunc coactandus est emptor venditionem adimplere æstimatione viri boni arbitrato habita, ut quod ex pretio propter incendium decrescere fuerit inventum ab hujus præstatione liberetur. l. domum 51. in principio, ff. de contrahenda empr.

(t) Arboribus quoque vento dejectis vel absumptis igne, dictum est emptorem fundi non videri esse contractam, si contemplatione illarum arborum veluti oliveri fundus comparabatur. l. arboribus 58. ff. de contr. empr.

11. Erro-

12. Erro-  
re nelle  
qualità  
della cosa  
venduta.

13. Dolo  
e violenza.

14. Se un  
cieco pos-  
sa compra-  
re.

15. Se l'  
errore nel  
nome del-  
la cosa  
venduta

16. Se la  
vendita di  
una cosa  
o di un  
bosco sia  
valida per  
lo suolo,  
quando la  
casa o gli  
alberi fos-  
sero stati  
incendiati  
nel tempo  
del con-  
tratto di  
vendita.

17. Dolo  
e violenza.

18. Se un  
cieco pos-  
sa compra-  
re.

19. Se l'  
errore nel  
nome del-  
la cosa  
venduta

20. Se la  
vendita di  
una cosa  
o di un  
bosco sia  
valida per  
lo suolo,  
quando la  
casa o gli  
alberi fos-  
sero stati  
incendiati  
nel tempo  
del con-  
tratto di  
vendita.

21. Dolo  
e violenza.

22. Se un  
cieco pos-  
sa compra-  
re.

23. Se l'  
errore nel  
nome del-  
la cosa  
venduta

24. Se la  
vendita di  
una cosa  
o di un  
bosco sia  
valida per  
lo suolo,  
quando la  
casa o gli  
alberi fos-  
sero stati  
incendiati  
nel tempo  
del con-  
tratto di  
vendita.

25. Dolo  
e violenza.

26. Se un  
cieco pos-  
sa compra-  
re.

27. Se l'  
errore nel  
nome del-  
la cosa  
venduta

28. Se la  
vendita di  
una cosa  
o di un  
bosco sia  
valida per  
lo suolo,  
quando la  
casa o gli  
alberi fos-  
sero stati  
incendiati  
nel tempo  
del con-  
tratto di  
vendita.

29. Dolo  
e violenza.

30. Se un  
cieco pos-  
sa compra-  
re.

17. Se sia valida la vendita condizionale nata d'un potere che era stato venduto senza condizione.

XVII. Quando il proprietario mi ha venduto un podere con un contratto puro e semplice senza condizione, la vendita che mai potesse farmene in appresso sotto condizione, è una vendita nulla (u).

(u) Si id quod pure emi sub conditione rursus emam, nihil agitur posteriore emptione. l. si id

7. in principio, ff. de resc. vend.

## SEZIONE IX.

Della rescissione delle vendite per la viltà del prezzo.

### S O M M A R J .

1. Lesione che oltrepassi la metà del prezzo.
2. Tempo della stima.
3. Come si valuti il giusto prezzo.
4. Elezione del compratore di restituire la cosa, o di supplire il prezzo.
5. Questa rescissione è indipendente dal dolo.
6. Restituzione de' frutti contro il possessore di mala fede.

1. Lesione che oltrepassi la metà del prezzo.

I. NELLE vendite degli stabili, se il prezzo è minore della metà del giusto valore, il venditore può far risolvere la vendita (a).

II.

(a) Rem majoris pretii si tu vel pater tuus minoris dittraxerit, humanum est, ut vel pretium te restituente emptoribus fundum venundatum recipias, auctoritate Judicis inrecedente: vel si emptor elegerit, quod deest justo pretio recipias. Minus autem pretium esse videtur, si nec dimidia pars veri pretii soluta sit. l. 2. C. de resc. vend. l. 8. eod.

V. l. art. 4.

È stata ristretta questa rescissione alle vendite il cui prezzo non giunga alla metà del valore del fondo: e le leggi civili fanno sussistere le vendite in cui la lesione sia minore: perchè non è interesse del pubblico di turbare il commercio delle vendite colle troppo frequenti lesioni.

¶ La viltà del prezzo non sempre risolve la vendita. l. 54. ff. de contr. empt. Nam in pretio emptionis & venditionis naturaliter licet contrahentibus se circumvenire. l. 16. §. 4. ff. de min. nam, ut ait Seneca, sublata spe questus languet mercatus.

Il beneficio della l. rem majoris ha soltanto luogo in favore del venditore e non del compratore, quia penes emptorem invidia, & penes venditorem inopia. Cuj. in parat. C. de rescend. vend.

Il venditore nel contratto di vendita può rinunciare a questo beneficio. Cuj. ad l. rem majoris.

Il beneficio di questa legge non ha luogo nel

caso della vendita di un'eredità, o diritti di successione, o azioni, perchè queste cose sono incerte, e l'acquisto e la perdita possono egualmente cadere sul venditore, e sul compratore. l. 2. §. 9. ff. de hered. vel act. vend. & l. 4. ff. eod. Non item, se la vendita sia stata fatta per dolo del compratore. l. 4. de hered. vel act. vend.

Egli è obbligato solamente alla garanzia naturale, id est debitum sub esse, non vero debitorem locupletem esse. l. 4. ff. eod.

Non ha luogo il detto beneficio neppure nelle vendite e nelle alienazioni fatte per via di transazione. l. 65. §. 1. de cond. indeb. Quando anche la lesione fosse del quadruplo. l. 78. §. 16. ff. ad S. C. Trebel.

Vi è un'Ordinanza di Carlo IX. dell'anno 1560, che proibisce di accordare le lettere di rescissione contro le transazioni.

Nelle divisioni tra i coeredi non è necessario che la lesione oltrepassi la metà, bastando che vi sia della disuguaglianza. l. majoribus 3. C. communia utriusque judic.

In Francia bisogna almeno che la disuguaglianza sia della quarta parte. Papon. 3. not. l. 9. capi de rellit.

Il beneficio della l. rem majoris ha luogo nella permuta egualmente che nella vendita.



II. Il giusto prezzo sul quale la lesione deve essere regolata è il valore della cosa nel tempo della vendita (b).

III. Siccome vi è sempre il più o il meno nel prezzo delle cose, la stima del giusto valore per regular la lesione, deve esser fatta al più alto prezzo che nel tempo della vendita possa valer la cosa; perchè un tal prezzo è giusto, e bisogna favorire il venditore lesò (c).

IV. Se la cosa si ritrovi venduta meno della metà del suo giusto prezzo, il compratore potrà scegliere, o di restituir la cosa e ripigliarsi il prezzo già pagato; o di comprare il giusto prezzo e ritenerla (d).

V. La rescissione per motivo della viltà del prezzo, è indipendente dalla buona, o cattiva fede del compratore. E tanto se abbia saputo, quanto se abbia ignorato il valore della cosa venduta, basta per risolvere la vendita, che il prezzo sia minore della metà del detto valore (e). (17)

VI. Se nella vendita non vi sia altro vizio fuorchè la lesione di più della metà del giusto prezzo, il compratore sarà tenuto a restituire i soli frutti percepiti dopo la domanda, o il di più per supplire il prezzo dopo lo stesso tempo, quando ritenga la cosa. Ma se vi sieno altri vizi nella vendita, come sarebbe qualche u-

2. Tempo della stima -  
3. Come si valuti il giusto prezzo.  
4. Elezione del compratore di restituire la cosa, o di supplire il prezzo.  
5. Questa rescissione è indipendente dal dolo.  
6. Restituzione de' frutti contro il possessore di mala fede.

(b) Pretii quod fuerat tempore venditionis. l. 8. C. de resc. vend.

(c) Una conseguenza nata dal motivo dell'umanità ha fatta ricevere questa rescissione.

(d) Vel pretium te restituente emptoribus, fundum venditum recipias . . . vel si emptor elegerit, quod deest justo pretio recipias. l. 2. C. de resc. vend.

(e) D. l. 8. C. de resc. vend. Et si nullus dolus intercessit stipularis, sed ipsa res in se dolum habet. l. 36. ff. de verb. obl. Questo è quello che dice il dolo re ipsa.

(17) Distinguono i nostri Dottori tra la lesione enorme, e la enormissima. La prima è, quando il prezzo della cosa venduta sia minore della metà: la seconda, quando il prezzo sia minore del doppio, come per esempio la cosa, che val trenta, si venda per diece. *Altissimi de nullis. Contract. Rubr. I. quest. II. n. 189.* La enormissima rende nulla la vendita, e riputandosi perciò non trasferito il dominio al Compratore, dee restituire la cosa una co' frutti dal giorno del contratto, e vi è presso de Rosa Civ. Decr. Prax. Cap. XII. un sinodal Decreto del S. C. La enorme rende il contratto rescisso; e quindi averdosi come valido a principio, si rescinde, e si dà al venditore la scelta o di restituire il prezzo, e ripigliar la roba; o se il compratore il voglia, rice-

vere ciò che manca alla giustizia del prezzo. *De Marinis Resolut. Jur. Lib. I. Cap. CCIII.*, appoggiato alla *L. Venditor. C. de rescind. vend.* I frutti in questo caso di rescissione, invalse nel nostro Foro la pratica, di doverli restituire dal dì della contestazion della lite: *De Ponte Tom. I. Conf. 38.* Si accorda da' nostri Tribunali il beneficio della Legge *rem minoris* non solamente al Venditore, come si pratica in Francia; ma eziandio al Compratore. E' estensione di siffatta Legge deesi al sentimento uniforme di tutti gl' Interpreti più cordati, a' quali piacque meglio di ragionar colla Regola Legale; *in quibus causis eadem ratio est, in iis idem jus statuendum est, si modo beneficium, quod tribuitur, sit beneficium causae, & rei, non persone, L. In omnibus causis D. de Reg. Jur.*, che colla massima non sempre vera del *Cujaceto* in *Paratitl. C. de rescind. vend.*, cioè, *penes emptorem invidia, & penes venditorem inopia*: imperciocchè la lesione, ch'è la causa della rescissione tanto allontana dal primo l'invidia, quanto fa compassionar nel secondo la inopia: Come ed in qual caso si accorda non però al Compratore questo beneficio, vedilo dottament' esaminato dal celebre *Ugon Donello Comment. ad L. 2. C. de rescind. vend. n. 50., 51. & 52.*

ra, qualche dolo o violenza, dovrà i frutti fin da che abbia incominciato a percepirlgli, deducendone l'interesse del prezzo soddisfatto (f). (18)

(f) Si fundum vestrum, vobis per denuntiati-  
nem admonentibus volentem ad emptionem acce-  
dere, quod distrahentis non fuerit, non recte is  
contra quem preces funditis, comparavit, vel  
alio modo mala fide contraxit, tam fundum ve-  
strum constitutum probantibus, quam fructus,  
quos cum mala fide percepisse fuerit probatum,  
aditus Præfcs Provinciæ restitui jubebit. l. 17. C.  
de rei vendic.

#### Della vendita di annue entrate.

(18) E' opportuno in questo luogo esporre un'altra sorta di vendita usata nel nostro Regno colle norme stabilite nella Bolla del Pontefice *Nicola V.*, confermata da *Alfonso I.* di Aragona colla Prammatica I. de Censibus. Ella è comunemente detta *Vendita di annue entrate*; e può definirsi di essere un *Contratto*, col quale si vende e compera il diritto di percepire una certa rendita annuale dalla roba altrui.

Chiamasi ancora *Censu consognativo*, e *Censu costitutivo*, perchè si costituisce a favor del comperatore sulla roba del venditore. Ed è questo censo un diritto, come si è chiamato nella distinzione, perchè è cosa incorporale, non altrimenti che l'usufrutto, e l'eredità. Quindi impropriamente è chiamata censo la rendita venduta; essendo a senso legale il censo un diritto di percepire la rendita.

La rendita comperata dev'esser certa: e di qui forge la differenza di questa vendita dalla vendita de' frutti di una cosa, i quali ordinariamente sono incerti, e non pervengono allo stesso modo.

Si acquista il diritto sulla roba altrui; poichè colui, il quale costituisce il censo sulla roba propria, se ritiene il dominio, e il possesso, e solamente trasferisce al comperatore il ius di esigere una certa quantità annuale sulla roba medesima.

E' questo un contratto uniforme alle regole del *Diritto Romano*. Nella L. XXII. D. de annuis legatis sta espresso, che possano alienarsi le annue rendite. Senza che, avendo noi la facoltà di percepire i frutti delle robe nostre, ben possiamo in conseguenza del dominio trasferire per via di contratto in altrui o tutta la nostra facoltà, o parte di essa.

E' conforme eziandio al *Diritto Canonico*. Fu approvato da varie *Costituzioni di Roma*

SE-  
ni Pontefici, specialmente di *Martino V.* e *Callisto II.* *Extravag. de emt. & vend.*, e dalle Bolle di *Nicola V.* e *Pio V.*, nelle quali sono stabilite le cautele per evitarli la pravità usuraria. A norma della Bolla di *Nicola V.* che da noi si osserva, e della Prammatica I. de Censibus, colla quale fu confermata, le cautele son le seguenti:

I. Che il censo si costituisca sopra cosa immobile, o che si abbia come immobile, quali sono i diritti perpetui.

II. Che la cosa sia fruttifera.

III. Che si descrivano nell'istromento i confini del podere, su' frutti del quale vien costituito il censo.

IV. Che vi si apponga il patto di retrovendere, o sia di ricomperare *quar. locumque*; il quale, sebben vi si ometta, si abbia per apposto.

V. Che il denaro, prezzo del censo, si numeri in presenza del Notaio, e de' testimoni, o debba costare di trovarsi depositato nel Banco a disposizione del venditore.

VI. Che l'annua corrispondenza non oltrepassi il dieci per cento.

Son però da farsi alcune riflessioni sopra le trascritte cautele per meglio conoscersi i rapporti del loro uso, e della loro applicazione.

In quanto alla prima: essendosi detto, che il censo debba costituirsi sopra cosa immobile, ciò è da intendersi del censo perpetuo; comechè redimibile, non già del temporaneo, qual'è per appunto il censo vitalizio; poichè a questo possono soggettarli anche le cose mobili.

Riguardo alla seconda: non leggendosi espressamente ordinato nella Bolla di *Nicola V.*, che la cosa debba essere assolutamente fruttifera; si mosse quistione, se possa costituirsi il censo sopra una cosa, che non dà frutto. Alcuni sottilmente ragionando, sostennero, che anche la cosa infruttifera possa esser materia di questo contratto. Avendo letto nella Bolla, che si permette *super rebus, & proprietatibus*, credettero di trovar nella parola *proprietatibus* nettamente indicate le cose infruttifere. Ma *Diego Covarruvia Variar. Lib. III. Cap. VII.* abbondevolmente esaminò la quistione, e sembra che inclini alla opinione di costoro. Nel nostro foro nondimeno è riputata più sicura la oppi-

opinione dell' *Abbate in Cap. In Civitate de Usuris*, cioè di dover esser fruttifera la cosa, sopra la quale si costituisce il censo; e a questa opinione si uniformarono i più avveduti nostri Dottori.

La terza cautela colla descrizione de' confini del potere rende più sicura la ipoteca, l'azion di cui può dirigersi contro a qualunque possessore del potere medesimo. La ipoteca nondimeno, che forge da questo contratto, è per molti capi irregolare. Imperciocchè primamente, estinta la ipoteca, non rest' al creditore l'azion personale: *Bartol. in L. Si pignus. D. fam. excisc.*. Secondo, può il possessore esser convenuto coll'azione ipotecaria, ancorchè non sia stato discusso il debitor principale. *Rovito in Pragm. I. de Censibus n. 10.*; e ciò ha luogo, quantunque il potere sia passato ad un terzo possessore, e a molti eredi, uno de' quali può esser convenuto *in solidum*. Finalmente, se il debitore venda a più persone la cosa soggetta al censo, niun pregiudizio reca al creditore; poicchè gli resta salva sempre l'azione di astringere *in solidum* qualsiasi possessore. Vedi *De Marinis Resolut. Jur. Lib. I. Cap. XIII.*

Rispetto alla quarta: E' nella indole di questo contratto il patto di ricomperare *quando-cumque*. La equità naturale, ch'è la cinesura di tutt' i contratti, non permette, che il debitore sia suo malgrado soggetto perpetuamente al peso del censo; e le Leggi positive grandemente favoriscono il debitore, acciocchè non rimanga oppresso da creditori. Vogliono non però alcuni, essere stata mente de' *Romani Pontifici*, che sieno redimibili soltanto que' censi, che si comperano a giusto prezzo, e che possono essere irredimibili, quando si convien di esigere una quantità di rendite annuali minor di quella, ch'è permesso di esigersi. Ma nel dubbio, dovendosi sempre rispondere a favor della libertà, il censo dee riputarsi redimibile, purchè altro non suggerisca la notevole tenuità del prezzo, *Covarruvia Variar. Lib. III. Cap. X.*

La quinta cautela è suscettibile di moderazione: imperciocchè sebbene *Pio V.* avesse determinato, che il denaro debba numerarsi, osservando noi la Bolla di *Nicola V.*, non abbiamo la numerazione del denaro per requisito essenziale di questo contratto. Un credito liquido può ben far le veci del denaro contante, che in tal caso riputasi come numerato *brevis manu*, la quale specie di finta numerazione si ha per legittima da *Ulpiano* nella *L.*

*Licet. D. de Jur. Dot.*. E' invalida però la vendita di annue entrate, se si ha fede del prezzo. Vi si vuole il denaro, o l'equivalente; nè giova qualunque confessione, ancorchè giurata del debitore; per non aprirsi il luogo alle frodi.

La sesta finalmente, che limita l'annua corrisponsione al dieci per cento, è ora nel nostro Regno esorbitante: imperciocchè cresciuta per provvida attenzione del *Governo* la quantità del denaro, si è lodevolmente introdotto lo stile di ridurre nella Capitale al quattro, e nelle Provincie al cinque per cento l'annual prestazione, purchè resti a danno del debitore il peso del Catasto.

Oltre della vendita di annue entrate, che si fa perpetua col patto di ricomperare a norma della *Prammatica*, evvi ancora il censo vitalizio, il quale si costituisce durante la vita del comperatore, o del venditore. Il prezzo per questa sorta di contratto non è d'alcuna Legge definito: ma per comun sentimento de' *Canonisti* dee regularsi colla comune estimazione del luogo, semmai sia certa; ed essendo incerta, determinarsi con arbitrio prudente, avendosi riguardo all'età, e salute de' contraenti. Vi era nel Regno nostro la *Prammatica 2. de Censibus*, colla quale stabilivasi al censo vitalizio il prezzo di quattordici ducati per ogni centinaio: ma con Dispaccio de' 10. Novembre 1744. in occasione della Causa tra *D. Giambatista Follerio*, e *D. Giovanni Masiellone* Duca di *Limatola* sopra un censo vitalizio di annui ducati 140. per capitale di ducati mille; avendo il S. C. fatta consulta al Re per la diminuzione del censo, fu determinato, non attendersi la suddetta *Prammatica*; ma dovere esso Tribunal Supremo con giusto e prudente arbitrio definire la quantità da pagarsi annualmente al debitore, tenendo presenti queste circostanze cioè, la qualità della cosa venduta, il pericolo, la mora, l'età de' contraenti, la lor condizione, la necessità di contrarre, e il facile o difficile pagamento. Tenendosi oggi questa regola suol ridursi il censo vitalizio al sei, al sette, o all'otto per cento relativamente all'età de' contraenti, e alla maggiore, o minor cautela.

Divien usurario questo contratto subito, che si pattuisca di dover restare salvo il capitale, seguendo la morte del debitore fra certo tempo. Il prezzo pagato dev' essere onninamente demortuo; altramente il contratto vitalizio è invalido, *Tappia de Jure Regni Tit. de Censibus*.

## S E Z I O N E X.

*Dell' evizione e di altri litigj.*

## S O M M A R J.

1. *Definizione dell' evizione.*
2. *Degli altri litigj.*
3. *Garantia.*
4. *Non v' ha garanzia ne' casi fortuiti e nel fatto del Principe.*
5. *Due sorte di garanzie, la naturale o di diritto, e la convenzionale.*
6. *Garanzia di diritto.*
7. *Garanzia convenzionale.*
8. *Il venditore non può esentarsi dalla garanzia de' proprj fatti.*
9. *Garanzie stabilite da alcune consuetudini.*
10. *Danni ed interessi per l' evizione e per altri litigj.*
11. *Diversi effetti de' litigj che soffre il venditore.*
12. *Restituzione del prezzo con i danni, ed interessi.*
13. *Se la cosa non ha sofferto cambiamento nel tempo dell' evizione.*
14. *Se la cosa si è deteriorata nel tempo dell' evizione.*
15. *Se la cosa è cresciuta di prezzo.*
16. *Se il compratore ha fatto migliorie.*
17. *Riguardo che dee averfi a' frutti percepiti, per apprezzare le migliorie.*
18. *Le circostanze fanno diversamente regolare le difficoltà per le migliorie.*
19. *Se il venditore ha venduto di mala fede la cosa altrui.*
20. *Colui che deve garantire non può evincere.*
21. *Se il compratore turbato nel possesso non dinunzia, o fa qualche altro pregiudizio alla condizione del suo garante.*
22. *Il compratore è tenuto soltanto a dinunziare il litigio.*
23. *Garanzia prima del litigio.*
24. *Garanzia di diritti nella vendita de' diritti stessi.*
25. *Garanzia nella vendita d' una eredità.*
26. *Garanzia nella vendita d' un debito.*
27. *Quali sono le cose per le quali il venditore è obbligato di garantire il compratore?*
28. *Contro di chi dee drizzarsi la domanda in garanzia?*
29. *Quello che rappresenta la persona del compratore ha diritto di esercitare l' azione in garanzia contro il venditore, siccome avrebbe potuto esercitarla il compratore stesso.*
30. *Se al compratore evitto fosse stato noto nel tempo della vendita, che il suo venditore non era proprietario, può domandare i danni ed interessi?*
31. *Può stipolarsi che in caso d' evizione il compratore non potrà domandare la restituzione, se non di una parte del prezzo.*
32. *Quegli che ha venduto non può evincere il compratore, ancorchè abbia venduto il podere d' un terzo di cui sarà erede.*
33. *Se dopo l' adizione dell' eredità questo venditore venda ad un terzo, il primo compratore non potrà essere evitto dal secondo.*
34. *Garanzia in caso di vendita d' un debito.*

L. L'

- I. **L'** Evizione è la perdita che soffre il compratore della cosa venduta, o di una parte, pel diritto di un terzo (a).
- II. Gli altri litigi sono quelli che, senza toccare la proprietà della cosa venduta, scemano il diritto del compratore, come se qualcheduno pretendesse su di un fondo venduto un diritto d'usufrutto, un censo, una servitù, o altri simili pesi (b).
- III. Il compratore evitto, o turbato nel possesso, o in pericolo di esserlo, può ricorrere contro il venditore che dee garantirlo; cioè far cessare le evizioni e gli altri litigi, siccome dirassi negli articoli seguenti (c).
- IV. Il venditore non è tenuto a veruna garanzia ne' casi inopinati e fortuiti, e nel fatto del Principe (d).
- V. Essendo la garanzia una conseguenza del contratto di vendita, vi è una prima specie di garanzia cioè è la naturale, che chiamasi garanzia di diritto, perchè per diritto è a quella obbligato il venditore, sebbene nella vendita non sia stata espressa; e siccome colle convenzioni si possono accrescere o diminuire gli obblighi naturali, così nasce una seconda specie di garanzia, che è la convenzionale, regolata tra il venditore e il compratore (e).
- VI. La garanzia di diritto, o naturale è quella sicurezza in cui ogni venditore dee mantenere il compratore, affinché questi non sia turbato dal libero possesso e godimento della cosa venduta, facendo cessare le evizioni, e gli altri litigi dalla parte di chiunque pretendesse nella cosa venduta o un diritto di proprietà, o qualunque altro, col quale fosse deteriorato il diritto che naturalmente acquistasi colla vendita; ed è il venditore obbligato a tal garanzia, quantunque non si sia espressa nel contratto (f).
- VII. La garanzia convenzionale è quella sicurezza che promette il venditore, più o meno estesa di quella di diritto, secondo che siasi convenuto. Così puossi ampliare la garanzia di diritto, come per esempio se si convenisse, che il venditore garantirà nel fatto del Principe; e si può restringerla, come se si convenisse, che il venditore garantirà solamente ne' fatti suoi, e non ne' diritti altrui, o

Tom. I.

A 2

che

(a) Questa definizione risulta da tutta la continuazione di questa Sezione.

(b) Questi pesi scemando il diritto del compratore; sono quelli da cui dee il venditore garantirlo.

(c) Sive tota res evincatur, sive pars, habet regressum emptor in venditorem. l. 1. ff. de evict. v. l. art. 3. della Sez. 2.

(d) Lucius Titius prædia in Germania trans Rhenum emit, & partem pretii intulit: cum in residuum quantitate hæres emptoris conveniretur, quaestionem reulit, dicens has possessiones ex præcepto principali partim distractas, partim veteranis in præmia assignatas. Quæro an hujus rei periculum ad venditorem pertinere possit? Paulus respondit, futuros casus evictionis post contractam emptorem, ad venditorem non pertinere. Et ideo, secundum ea quæ proponuntur, pretium prædiorum peti posse. l. 11. ff. de evict.

(e) Imprimis sciendum est in hoc judicio, id nemum deduci quod præstari convenit. Cum enim

sit bonæ fidei judicium, nihil magis bonæ fidei congruit quam id præstari, quod inter contrahentes actum est. Quod si nihil convenit, tunc ea præstabitur, quæ naturaliter insunt hujus judicii potestate. l. 11. §. 1. ff. de act. empt. & vend.

(f) Non dubitatur, etsi specialiter venditor evictionem non promiserit, re evicta ex empto competere actionem. l. 6. C. de evict.

Imprimis ipsam rem præstare venditorem oportet; id est, tradere: quæ res si quidem, dominus fuit venditor, facit & emptorem dominum. Si non fuit, tantum evictionis nomine, venditorem obligat. l. 11. §. 2. ff. de act. empt. & vend. Sive tota res evincatur, sive pars, habet regressum emptor in venditorem. l. 1. ff. de evict. v. l. 10. eod. Ex empto actionem esse, ut habere liceat emptori caveatur. l. 11. §. 8. ff. de act. empt. & vend. Ut emptori habere liceat, & non solum per se, sed per omnes. l. 11. §. 17. ff. de act. empt. & vend.

che restituirà soltanto il prezzo in caso d'evizione, senza i danni ed interessi (g); tutte queste convenzioni son fondate sul prezzo più o meno caro, o su di altri riguardi.

8. Il venditore non può esentarsi dalla garanzia de' proprj fatti.

9. Garanzie stabilite da alcune consuetudini.

10. Danni ed interessi per l'evizione, e per altri litigj.

11. Diversi effetti de' litigj che soffre il venditore.

12. Restituzione del prezzo con i danni ed interessi.

13. Se la cosa non ha sofferto cambiamento nel tempo dell'evizione.

14. Se la cosa si è deteriorata nel tempo dell'evizione.

VIII. Il venditore non può discaricarsi della garanzia nel fatto proprio, neppure per convenzione espressa; perchè sarebbe contro i buoni costumi il poter mancar di fede (h).

IX. Se oltre la garanzia naturale e convenzionale, vi fosse ne' luoghi qualche consuetudine che regola la garanzia, il venditore sarà tenuto ad osservarla (i).

X. Se il compratore è evitto, o turbato nel possesso, la garanzia avrà il suo effetto (l), secondo le regole che si daranno negli articoli seguenti.

XI. Vi sono alcuni litigj che di lor natura risolvono la vendita, come se il compratore è evitto dal proprietario (m); altri litigj possono di lor natura risolvere, o non risolvere la vendita, secondo le circostanze. Così un'azione ipotecaria non risolve la vendita se il compratore, o il venditore pagano il debito; ma se il podere è aggiudicato a' creditori, la vendita si risolve; ed in tutti questi casi, o che la vendita sussista, o che sia risolta, è tenuto il venditore a' danni ed interessi, secondo l'effetto del litigio (n).

XII. Se la vendita è risolta da una evizione, è tenuto il venditore a restituire il prezzo, e ad indennizzare il compratore de' danni ed interessi, che potrà soffrire (o), come diremo ne' seguenti articoli.

XIII. Se la cosa venduta è nel tempo dell'evizione nel medesimo stato, e del medesimo valore, che nel tempo della vendita, il venditore non sarà tenuto ad altro che a restituire il prezzo ricevuto, le spese dell'espedizione del contratto, quelle del possesso, e gli altri danni ed interessi, se mai ve ne siano, come se il compratore di un podere di cui è evitto, ne avesse pagato un diritto di laudemio e di vendita (p).

XIV. Se per lo contrario la cosa venduta siasi deteriorata, o diminuita per sua natura, come una casa vecchia, o per un caso fortuito, come se una inondazione avesse portata via una parte di un campo, o pure, essendo la cosa nel suo primiero stato, se ne fosse diminuito il valore per l'effetto del tempo; in tutti questi casi, ed altri simili, ne quali la cosa venduta vale meno nel tempo dell'evizione di quel che il compratore l'aveva pagata, questi non potrà esigere dal vendi-

(g) Nihil magis bonæ fidei congruit, quam id præitari quod inter contrahentes actum est. l. 11. §. 1. ff. de act. emps. & vend.

Qui autem habere licere vendidit, videamus quid debeat præstare, & multum interesse arbitrator utrum hoc polliceatur per se venientesque a se personas non fieri, quominus habere liceat, an vero per omnes: nam si per se, non videtur id præstare ne alius evincat. D. l. 11. §. 18. Si aperte in venditione comprehendatur, nihil evictionis nomine præstatum iri, pretium quidem deberi, re evicta; utilitatem non deberi. D. §. 18. Nisi forte si quis omnes istas supra scriptas conventiones recipiat. D. §. 18.

(h) Illud non probabis, dolum non esse præstandum si convenerit. Nam hæc conventio contra bonam fidem, contraque bonos mores est. Et ideo nec sequenda est. l. 1. §. 7. ff. de pæct. Pacta que turpem causam continent, non sunt observanda. l. 27. §. 4. ff. de pact.

(i) Quia assidua est duplæ stipulatio, idcirco

placuit etiam ex empto agi posse, si duplæ venditor mancipii non caveat. Ea enim, quæ sunt moris, & consuetudinis, in bonæ fidei iudiciis debent venire. l. 31. §. 20. ff. de ed. ed. Si fundus venierit ex consuetudine ejus regionis, in qua negotium gestum est, pro evictione caveri oportet. l. 6. ff. de evict.

(l) Sive tota res evincatur, sive pars, habet regressum emptor in venditorem. l. 1. ff. de evict.

(m) Sive tota res evincatur, sive pars: l. 1. ff. de evict.

(n) An id quod interest. l. 70. ff. de evict.

(o) Evicta re, ex empto actio non ad pretium duntaxat recipiendum, sed ad id quod interest, competit. l. 70. ff. de evict. l. 60. cod.

(p) Si in venditione dictum non sit quantum venditorem pro evictione præstare oporteat, nihil venditor præstabit præter simplum, evictionis nomine: & ex natura ex empto actionis, hoc, quod interest. l. 60. ff. de evict.

ditore più del valore della cosa in tempo dell' evizione (g); perchè la perdita che egli soffre consiste in quel valore presente; e siccome la diminuzione si apparteneva al compratore, così non dee questi profittare dell' evizione.

XV. Ma se la cosa trovasi valere nel tempo dell' evizione più di quel che valeva nel tempo della vendita, essendo cresciuto il prezzo per l' effetto del tempo, il venditore sarà tenuto a pro del compratore per quello che la cosa varrà nel tempo dell' evizione (r); perchè il compratore perde in effetto questo valore essendo evitto; e la sua condizione non dee essere deteriorata con questo avvenimento, da cui è tenuto il venditore di garantirlo.

XVI. Se la cosa venduta trovasi migliorata nel tempo dell' evizione col fatto del compratore, come se avesse fatto in un campo una piantagione o un edificio, sarà indennizzato dal venditore di quel che varrebbe il podere nel tempo dell' evizione, se non fosse stato migliorato, e ricupererà dippiù le spese fatte per migliorarlo, non potendo essere spogliato del possesso, se prima non è soddisfatto o da chi lo evince, perchè questi non dee profittare di tali migliorazioni, o dal venditore, che dee garantirlo dall' evizione, ed avrà egli la sua azione contro l'uno e contro l'altro (s).

XVII. Nell' apprezzamento delle spese fatte dal compratore d' un podere per migliorarlo, come se vi avesse fatta una piantagione, fa d' uopo compensare con queste spese i frutti provenuti dalla migliorazione, e che avranno accresciuta la rendita di questo podere. Di maniera che se i frutti percepiti corrispondono alla somma principale, ed agl' interessi sofferti per le miglione, non potrà ripetere le spese fatte, perchè basta al compratore che non perda niente. Se i frutti percepiti sono minori, riceverà il dippiù che avanza nella somma principale, e negl' interessi (t), perchè non deve soggiacere a veruna perdita; ma se i frutti eccedono

A a 2

che

(g) Si minor esse cœpir, damnum emptoris erit. l. 70. ff. de evict. Ut quanti sua interest, actor consequatur; scilicet ut melioris, aut deterioris agri facti causa, finem pretii, quo fuerat tempore divisionis æstimatus, diminuat vel excedat. l. 66. in ff. eod.

Ex mille jugeribus traditis ducenta flumen abstulit. Si postea pro indiviso ducenta evincamur, duplex stipulatio pro parte quinta, non quarta præstabitur. Nam quod perit, damnum emptori non venditori attulit. l. 64. eod. Minuitur præstatio, si servus deterior apud emptorem effectus sit, cum evincitur. l. 45. ff. de act. empt. & vend.

(r) Quanti sua interest actor consequatur, &c. l. 66. in ff. de evict. V. l' art. precedente ove quella legge è stata citata.

Si quid ex his finibus evinceretur, pro bonitate ejus emptori præstandum. l. 45. eod. l. 1. eod.

(s) Consequeris (a venditore) quanti tua interest. In quo continetur etiam eorum persecutio, quæ in rem emptam a te ut melior fieres erogata sunt. l. 9. C. de evict. l. 16. eod.

Si mihi alienam aream vendideris, & in ea ego ædificavero atque ita eam dominus evincit: nam quia possim petentem dominum, nisi impensam ædificiorum solvat, doli mali exceptione summove, magis est, ut ea res ad periculum vendi-

toris non pertineat. l. 45. §. 1. ff. de act. empt. & vend. l. 16. C. de evict. V. gli articoli seguenti.

Dicesi in questa legge 9, C. de evict., che il venditore deve pagare le migliorazioni al compratore evitto; ed in questa legge 45. §. 1. ff. de act. empt. & vend., che tal pagamento riguarda quello che evince, e non dee cadere sul venditore. Il che bisogna intendere nel senso spiegato nell' articolo; di maniera che se, per esempio, quegli che vuol ricuperare il fondo pretendesse di non esser tenuto alle migliorazioni, o movesse qualche altro litigio, il compratore avrebbe allora la sua azione di garanzia contra il venditore.

(t) Super empti agri quaestione disciprabit Præfes Provinciæ; & si portionem diversæ partis esse cognoverit, impensas quas ad meliorandam rem vos erogasse constiterit, habita fructuum ratione, restitui vobis jubebit. l. 16. C. de evict. Sumptus in prædium, quod alienum esse apparuit, a bonæ fidei possessore facti neque ab eo qui prædium donavit, neque a domino peti possunt; verum exceptione doli apposita, per officium Judicis, æquitatis ratione, servantur; scilicet, si fructuum ante litem contestatam perceptorum summam excedant; etenim admitta compensatione; superfluum sumptum, meliore prædio facto, dominus restituere cogitur. l. 48. ff. de rei vind. Emptor prædium





o no, il venditore resterà garante dell' evento (a).

XXIII. Se il compratore risappia che gli sia stata venduta di mala fede la cosa altrui, potrà agire contro il venditore, quantunque non sia ancora turbato, per obbligarlo a far cessare il pericolo dell' evizione, per recuperare i danni ed interessi, che potrà soffrire di una tal vendita (b).

XXIV. Siccome nelle vendite de' mobili e degli stabili la garanzia naturale obbliga a difendere e garantire una cosa reale ed esistente; così nelle vendite o cessioni di diritti, come di un debito, di un'azione, di una eredità, la garanzia naturale stessa obbliga a trasferire nel compratore un diritto che sussista, un debito che sia dovuto, un' eredità ricaduta, un' azione che possa esercitarsi. E se il cedente non avesse il diritto che vende e che trasferisce, la vendita farà nulla, e farà tenuto alla restituzione del prezzo, e de' danni ed interessi del compratore, o cessionario (c).

XXV. L'erede che vende e trasferisce l' eredità senza specificarne i beni, i diritti ed i pesi, non è tenuto a garantire se non che la sua qualità, ed il suo diritto d' erede; perchè questo è quel che vende. E non è garante nè di alcun peso, nè di alcun fondo particolare, nè di alcun diritto dell' eredità, se colla convenzione non vi si sia espressamente obbligato (d). Ma se egli avesse di già profittato di qualche fondo di questa eredità, debbe restituirlo, come compreso nella vendita dell' eredità, purchè non se l' abbia riservato (e).

XXVI. Quello che vende e trasferisce un debito, dee solamente garantire in ciò, che quel debito che cede sia effettivamente a lui dovuto. E se il debitore non potesse pagare, non è garante; purchè non vi si sia obbligato colla cessione, ne,

(a) Gaia Seia fundum a Lucio Titio emerat, & quaestione mota filci nomine, auctorem laudaverat, & evictione secuta fundus ablatus & filco adjudicatus est venditore praesente. Queritur, cum emptrix non provocaverat, an venditorem poterit convenire. Herennius Modestinus respondit, sive quod alienus fuit, cum veniret, sive quod tunc obligatus, evictus est, nihil proponi, cur emptrici adversus venditorem actio non competat. l. 63. §. 1. ff. de evict.

(b) Si sciens alienam rem ignorantem mihi vendideris, etiam praequam evincatur, utiliter me ex empto acturum puravit, in id quanti mea interstet meam esse factam. Quamvis enim alioquin verum sit, venditorem haec teneri, ut rem emptori habere liceat, non etiam ut ejus faciat; quia tamen dolum malum abesse praestare debeat, teneri eum qui sciens alienam, non suam ignorantem vendidit. Idem est maxime si manumissuro, vel pignori daruro vendiderit. l. 30. §. 1. ff. de act. empt. & vend.

(c) Si haereditas venierit ejus qui vivit, aut nullus sit, nihil esse acti, quia in rerum natura non sit quod venierit. l. 1. ff. de her. vel act. vend.

Cum haereditatem aliquis vendidit, esse debet haereditas, ut sit emptio. Nec enim alea emitur,

ut in venatione & similibus, sed res: quae si non est, non contrahitur emptio; & ideo pretium condicetur. l. 7. ff. de her. vel act. vend. Si quid in eam rem impensum est, emptor a venditore consequatur; & si quid emptoris interstet. l. 8. in f. & l. 9. eod. Si nomen sit distractum, Celsus libro nono Digestorum scribit, locupletem esse debitorem, non debere praestare; debitorem autem esse praestare; nisi aliud convenit. l. 4. eod. V. l. art. 26.

(d) Venditor haereditatis satisfacere de evictione non debet, cum id inter ementem & vendentem agatur, ut neque amplius, neque minus juris emptor habeat, quam apud haereditem futurum esset. l. 1. ff. de her. vel act. vend.

Emptor haereditatis rem a possessoribus, sumptu ac periculo suo, persequi debet. Evictio quoque non praestatur in singulis rebus, cum haereditatem jure venisse constat, nisi aliud nominatim inter contrahentes convenit. l. 1. C. de evict. l. 14. in f. & l. 15. de her. vel act. vend. Sicuti lucrum omne ad emptorem haereditatis respicit, ita damnum quoque debet ad eundem respicere. l. 2. §. 9. eod.

(e) Hoc agi videtur, ut quod ex haereditate pervenit, in id tempus quo venditio venisse. l. 2. §. 1. eod.

ne (f). La ragione si è, perchè vende un diritto.

27. Quali sono le cose per le quali il venditore è obbligato di garantire il compratore.

XXVII. Distinguonsi due specie di garantie, la garantia di diritto, e la garantia convenzionale. La garantia di diritto è quella che ha luogo senza convenzione. La garantia convenzionale è quella che non può aver luogo, se non vi sia un patto espresso nel contratto di vendita. Vi sono in effetto alcuni casi in cui un venditore è obbligato di garantire il suo compratore, quantunque non vi si sia espressamente obbligato col contratto, vi sono altri casi in cui il venditore non può essere obbligato alla garantia, se non in virtù d'una clausola espressa. Così ogni venditore d' un fondo si obbliga colla sola qualità di venditore a garantire il compratore contra ogni persona, che pretendesse la proprietà o l'usufrutto del fondo venduto (p); ma un venditore non è tenuto di far godere al compratore un diritto di servitù, purchè non si sia a ciò espressamente obbligato col contratto di vendita (h). Se poi il venditore si è obbligato di far godere al compratore un diritto di servitù, questi avrà diritto di domandare che, a tenore di tal clausola, il venditore sia costretto di farglielo godere (l).

28. Contro di chi dee dirizzarsi la domanda in garanzia?

XXVIII. Naturalmente la domanda in garantia in caso d'evizione, non dee indirizzarsi, se non contro colui che ha venduto (i): dee riguardarsi come venditore non solo colui, che nel contratto ha dichiarato di vendere, ma il proprietario altresì, il quale ha ratificata la vendita fatta da un terzo, o ha acconsentito a tal vendita nel contratto istesso, senza dichiararsi proprietario (m).

29. Quello che rappresenta la di lui persona o per titolo universale, o per titolo particolare; così l'erede del compratore, o il suo donatario, avrà il medesimo diritto di lui; un secondo compratore avrà parimente il medesimo diritto, come quello che esercita i diritti del primo compratore (n). Questa domanda dee altresì aver luogo tanto contro il venditore, quanto contro i dilui eredi, o legatarj universali (o).

azione in garanzia contro il venditore, siccome avrebbe potuto esercitarla il compratore stesso.

XXIX. La domanda in garantia può farsi tanto dal compratore, quanto da coloro che rappresentano la di lui persona o per titolo universale, o per titolo particolare; così l'erede del compratore, o il suo donatario, avrà il medesimo diritto di lui; un secondo compratore avrà parimente il medesimo diritto, come quello che esercita i diritti del primo compratore (n). Questa domanda dee altresì aver luogo tanto contro il venditore, quanto contro i dilui eredi, o legatarj universali (o).

XXX.

(f) Si nomen sit distractum, Celsus libro nono Digestorum scribit locupletem esse ditorem, non debere prestare: debitorem autem esse, prestare, nisi aliud convenit. l. 4. ff. de her. vel act. vend. Qui nomen, quale fuit, vendidit, duntaxat ut sit, non ut exigi etiam aliquid possit, & dolum prestare cogitur. l. 74. in ff. de evict.

(g) In vendendo fundo quædam etiam si non condicantur, præstanda sunt veluti ne fundus evincatur, aut usufructus ejus. l. in vendendo 66. in principio, ff. de contr. empt.

Si ab emptore usufructus peratur, proinde is venditori denunciare debet atque is a quo pars peritur. l. si ab emptore 49. ff. de evid.

(h) Quædam ita demum si dicta sint veluti viam, iter, actum, & aquæductum, præstatum iri idem & in servitutibus urbanorum prætorum. l. in vendendo 66. in principio, ff. de contr. empt.

(i) Si per alienum fundum mihi viam constitueris, evictionis nomine te obligari ait, etenim quo casu si per proprium constituentis fundum concessa esset, via recte constitueretur: eo casu si per alienum concederetur evictionis obligationem contrahit. l. fundum 46. §. si per alienum, 1. ff. de evictionibus.

(l) Sive tota res, evincatur, sive pars haber regressum emptor in venditorem. l. sive 1. ff. de evict.

(m) Quidam ex parte dimidia hæres institutus universa prædia vendidit, & cohæredes pretium acceperunt, quæro an cohæredes præsentem adfuerunt, nec disenserunt, videri unumquemque partem suam vendidisse. l. quidam 12. ff. de evict.

(n) Exceptio rei venditæ & traditæ non tantum ei cui res tradita est, sed & successoribus etiam ejus, & emptori secundo; & si res ei non fuerit tradita proderit; interest enim emptoris primi secundo rem non evinci. l. exceptio 3. in principio, ff. de except. rei vend.

Questa legge non parla se non dell'eccezione che il venditore ha nel caso in cui il podere fosse stato venduto da una persona che non era proprietaria, ma che tale è divenuta colla qualità di erede di colui che ha venduto; ma si deve applicare ancora alla domanda in garanzia che appartiene al compratore evitto.

(o) Pari ratione venditoris etiam successoribus nocebit, sive in universum jus, sive in eam duntaxat rem successerint. l. exceptio 3. §. pari 1. ff. de except. rei vend.

XXX. Colui che è evitto può altresì domandare, oltre la restituzione del prezzo, i danni ed interessi, la cui stima dee farsi relativamente alla perdita reale che soffre il compratore coll'evizione. Tuttavia se il compratore fosse di mala fede, se sapesse che la vendita a lui fatta era di un fondo che apparteneva ad un terzo, potrebbe domandare la sola restituzione del prezzo, senza danni, ed interessi (p).

XXXI. Si può pattuire, che in caso d'evizione il compratore potrà ripetere solamente una parte del prezzo; giacchè questa clausola niente si oppone a' buoni costumi (q). Nondimeno se si vedesse che questa clausola fosse stata apposta per dolo del venditore, il quale sapeva che il compratore sarebbe evitto, allora la clausola sarebbe dichiarata nulla.

XXXII. Abbiamo adottata questa massima legale *quem de evictione tenet actio, eundem agentem repellit exceptio*, donde segue, che tutti coloro i quali sono tenuti a garantire il compratore, non possono evincerlo, quando anche la domanda in evizione fosse fatta con una qualità diversa da quella in virtù della quale la garanzia sarebbe dovuta: così, se io sono erede d'una persona che ha venduto un podere che mi appartiene, la mia qualità di proprietario sembra darmi il diritto di evincer il compratore, ma la qualità di erede del venditore mette un ostacolo alla mia domanda, perchè mi obbliga alla garanzia (r). Della stessa maniera, se io ho venduto un fondo che apparteneva ad un terzo, e posteriormente alla vendita io divengo erede di questo terzo, la mia qualità di erede mi darà il diritto di evincere il compratore; ma la qualità di venditore obbligandomi alla garanzia renderà inutile la mia domanda (s).

XXXIII. Non potendo il venditore evincere il compratore, non può neppure vendere ad un terzo; s'egli ciò faccia, il primo compratore non potrà essere evitto dal secondo, il quale non può avere diritto maggiore di quello che avrebbe avuto il suo venditore (t).

XXXIV. Colui che cede un credito, se ha espresso nel contratto di cessione che gli era dovuta la data somma che cede, in questo solamente è tenuto a garanti-

(p) *Emptor autem sciens rei gravamen adversus venditorem, actionem habeat tantum ad restitutionem pretii, neque duplæ stipulationis, neque melioratione locum habente. l. si duobus 3. §. emptor. 4. cod. communia de legatis.*

(q) Si plus vel minus quam pretii nomine datum est, evictione secuta dari convenit placitum custodiendum est.

(r) *Seia fundos Mævianum & Sefanum & cæteros doti dedit. Eos fundos vir Titius viva Seia sine controversia possedit. Post mortem deinde Seia, Sempronia hæres Seia, quætionem pro prædii proprietate facere instituit: quæro cum Sempronia ipsa sit hæres Seia, an jure controversiam facere possit: Paulus respondit jure quidem proprio, non hæreditario, Semproniam quæ Seia de qua quæritur, hæres exiitit controversiam fundorum facere posse, sed evictis prædiis eandem Semproniam hæredem Seia conveniri posse, exceptione doli mali summoveri posse. l. Seia 73. ff. de evictionibus.*

(s) Si a Titio fundum emeris Sempronii, & tibi traditus sit pretio soluto, deinde Titius Sempronio hæres exierit, & eundem alii vendiderit, & tradiderit, æquius est ut tibi potior sis. Nam si

& ipse venditor eam rem a te pereret, exceptione eum summoveres; sed & si ipse possideret, & tu pereres adversus exceptionem domini replicatione utereris. l. si a Titio 72. ff. de rei vindic.

Vindicantem venditorem rem quam ipse vendidit, exceptione doli mali posse summoveri, nemini dubium est, quamvis alio jure dominium quæsierit. Improbe enim rem a se distractam evincere conatur. Eligere autem emptor utrum rem velit retinere intentione per exceptionem elisa, an potius re ablata ex causa stipulationis duplum consequi. Sed & si exceptio omissa sit, aut opposita, ea nihilominus evictus sit ex duplæ quoque stipulatione, vel ex empto potest conveniri. l. vindicantem; & l. sed & si 17. & 18. ff. de evict.

Si quis alienam rem vendiderit, & medio tempore hæres domino rei extiterit, cogitur implere venditionem. l. si quis 46. ff. de act. empt. & vend. Vide legem si a Titio 2. ff. de except. rei vend. & trad. & l. apud Celsum 4. §. si a Titio 31. ff. de doli mali.

(t) V. la Legge si a Titio 72. ff. de rei vindicatione, e la Legge si a Titio 2. ff. de except. rei vend. citata sull'articolo precedente.

302. Se. at compratore evitto fosse stato noto nel tempo della vendita, che il suo venditore non era proprietario, può domandare i danni, ed interessi? 31. Può stipularsi che in caso d'evizione il compratore non potrà domandare la restituzione, se non di una parte del prezzo.

32. Quali che ha venduto non può evincere il podere d'un terzo di cui sarà erede. 33. Se dopo l'adizione dell'erede questo venditore venda ad un terzo, il primo compratore non potrà essere evitto dal secondo.

34. *Garre*; così, se trovasi il credito ridotto ad una minor somma mediante il pagamento fatto dal debitore, o per altre cagioni, se il credito è stato sempre di una somma inferiore a quella espressa nel contratto di cessione, in questo caso sarà il cedente tenuto a garantire il cessionario per il dippiù: tal garanzia consisterà nella restituzione del prezzo a proporzione della somma che sarà stata ceduta. Se il cedente non ha ceduto che una somma incerta, allora non è obbligato ad alcuna garanzia, nè a restituzione del prezzo (u). (19)

(19) Si certæ summæ debitor dictus sit, in eam summam tenetur venditor. Si incertæ nihil debeat, quanti intersit emptoris. l. & quidem 5. ff. de hered. vel act. vend.

Nominis venditor quidquid vel compensatione vel ex actione fuerit consecutus, integrum emptori restituere compellatur. l. venditor 23. §. nominis 1. ff. de hered. vel act. vend.

(19) E' da notarsi quali sieno le regole del giudizio di evizione nel Foro Napoletano. La evizione può dirsi imminente in due casi: primo, quando la roba venduta si trovi soggetta ad ipoteca anteriore; secondo, se non sia stato legittimo il dominio del venditore. Nel primo caso, bast' al comperatore la semplice scienza per poter domandare la evizione: imperciocchè nascendo da istromento l'azione ipotecaria, subito che si vegga l'istromento si ha notizia del debito, del debitore, e della cosa obbligata. Nel secondo caso, dovendosi istituire azione di revindica, e farsi in conseguenza un giudizio ordinario, non è permesso al comperatore di domandar l'evizione subito che gli vien notizia della pretesione contraria; ma dee aspettare, che s'introduca la lite: *Surdo Decis.* 173. 183. & 295. Avvenendo la evizione per causa di anteriore ipoteca, se il comperatore non ha pagato il prezzo, o rimane da pagarne alcuna parte, può dal venditor' esigere la pleggeria, che più sicuramente si presta co' fidejussori, che col pegno, potendo anche questo trovarsi obbligato ad altri creditori. Ma si è dubitato, se la pleggeria debba darli nel solo caso della evizione imminente, o generalmente in qualunque causa. Quantunque taluni abbiano opinato doverli dare soltanto nella causa della imminente evizione; pure il S. C. giudicò esser tenuto il venditore *satisfactionem præbere in omnem causam*. *De Franchis Decis.* 555. Que' nondimeno, che si conducono con maggior avvedutezza depositano il prezzo, o la restante parte di esso per liberarsi a' creditori, colla condizione di dover costoro cedere al comperatore le loro anteriori ipotecarie ragioni.

Movendosi all' incontro lite per azioni di

SE-  
revindica, acciocchè possa il comperatore chiedere al venditore la evizione, deve prima denunciare a costui la lite, che nel foro dicesi, *lodare in Autore*. Questa denuncia può farsi prima, e dopo la contestazione della lite, purchè non si faccia in tempo della spedizione della causa, *L. si rrm D. de Eviction.* E semmai siasi trascurato di fare tal denuncia nel giudizio di prima istanza; si può benissimo fare in grado di appellazione; cioèchè l'appellazione riduce la causa ne' termini della prima contestazione, *L. Per hanc. C. ne semper appellat.* Ma se ancora in tal secondo giudizio si tralascia, è ricevuta nel foro la regola di accordare al comperatore l'azione *ex emto*, se da prove chiarissime si rilevi, che il venditore lodato in Autore non avrebbe potuto in conto alcuno difendere, e sostenere la sua causa.

Se il comperatore domanda dilazione a lodare l'Autore, non gli si accorda, se l'Autore stesso è presente, *Prammatica 2. de dilationib.*; ma se si trova assente, gli si concede la dilazione *ad denunciandam litem*, anche nelle cause feudali. *Toro Compend. Decis. Part. 3. Sect. 3.*

Il venditore, lodato in Autore, non può chiedere che la causa dal foro del comperatore si rimetta al suo. Oltre la *L. Ubi acceptum D. de judiciis*, ch' espressamente lo stabilisce, evvi la sentenza del *Giureconsulto Paolo*, *L. Venditor. D. eod.*, colla qual' è difinito, che il venditore debba seguire il Giudice del comperatore: *ibi enim res est defendenda, ubi causa agitur*. Nel nostro foro non però si osserva, che se l'Autore laudato in accettare il giudizio, si protesta riserbandosi la declinatoria del foro, se dopo la condanna venisse convenuto per la evizione; deve il Laudante proporre l'azione nel foro dell'Autore laudato. *Montan. Contr.* 84. Ma se accetta la lite con animo sol di difendersi, e si riserva la declinatoria del foro, non potrà la sentenza eseguirsi contro a lui; e deesi nuovamente trattar la causa avanti al suo Giudice con termine e piena cognizione.

## S E Z I O N E X L

*Della redibizione e diminuzione del prezzo.*

## S O M M A R J.

1. Definizione.
2. Il venditore dee dichiarare i difetti della cosa venduta.
3. Distinzione de' difetti delle cose vendute.
4. Redibizione degli stabili.
5. Quantunque il venditore ignora i difetti, ha tuttavia il compratore la sua azione.
6. Danni ed interessi se il venditore ignora i difetti.
7. Danni ed interessi se al venditore son noti i difetti.
8. Tutte le cose ridotte al pristino stato per mezzo della redibizione.
9. Cambiamenti della cosa prima della redibizione.
10. Se i difetti sono evidenti, ovvero dichiarati dal venditore.
11. Se i difetti possono essere conosciuti o supposti.
12. Se il venditore ha dichiarato qualche qualità che renda la cosa migliore.
13. Podere venduto come si trova.
14. Difetto d'espressione del venditore.
15. Inganno nella cosa.
16. Redibizione per difetto di una di molte cose che si uniscono insieme.
17. La redibizione non ha luogo nelle vendite che si fanno coll' autorità del giudice.
18. Tempo per esercitare la redibizione.
19. Si può stipulare che il venditore non sarà garante de' difetti della cosa venduta?
20. La redibizione ha luogo nel caso di vendita de' beni de' minori.

I. **C**hiamafi redibizione la risoluzione della vendita a causa di qualche difetto della cosa venduta, il qual difetto bisogna che sia di tal natura che basti per obbligare il venditore a ripigliarsi la cosa, e annullare la vendita (x).

II. Il venditore è tenuto a dichiarare al compratore i difetti a lui noti della cosa venduta (y). E se non abbia a ciò adempito, o la vendita sarà risolta, o il prezzo diminuito, secondo la qualità de' difetti; e il venditore sarà tenuto a danni ed interessi del compratore, secondo le regole seguenti.

III. Non essendo possibile reprimere tutti gl' inganni de' venditori, ed essendo troppo grandi gl' inconvenienti di risolvere le vendite per ogni sorta di difetti delle cose vendute, si considerano soltanto que' difetti che rendono le cose assolutamente inutili all' uso pel quale sono in commercio, o pure diminuiscono talmente quest' uso, o lo rendono così incomodo, che se fossero stati noti al compratore.

Tom. I.

B b

pra-

(x) Redhibere est facere ut rursus habeat venditor, quod habuerit. Et quia reddendo id fieri, ideo redhibetio est appellata. l. 21. ff. de edit. ed. Judicium dabitur ut redhibeatur, l. 1. §. 1. in fin. cod.

(y) Certiores faciunt emptores quid morbi vitæ cuique sit. l. 1. §. 1. ff. de edit. ed. Eademque omnia cum mancipia veniunt palam recte pronuntiando. D. §. 1.

pratore, non avrebbe affatto comprato, o avrebbe comprato a minor prezzo. Così per esempio una trave marcita è inutile al suo uso, così un cavallo bolfo rende meno servigj ed è d'un uso troppo incomodo. Tali difetti bastano per risolvere una vendita. Ma se un cavallo è solamente duro allo sperone, questo difetto non produrrà alcun cambiamento. In generale dipende, o dalle consuetudini, se ve ne sono, o dalla prudenza del Giudice, di discernere dalla qualità de' difetti se la vendita debb' essere risolta, o il prezzo diminuito, o se non bisogna aver riguardo al difetto (z).

4. Reddizione degli stabili.

IV. Nelle vendite degli stabili, può aver luogo la reddizione, o la diminuzione del prezzo, se vi si trovano difetti che ammettono l'una o l'altra. Così il compratore d'un fondo può far risolvere la vendita, se da questo fondo si esalano vapori maligni, che ne rendono l'uso pericoloso. Inoltre, per una servitù che non appariva, e che il venditore non ha spiegata, può il compratore far diminuire il prezzo (a), e risolvere altresì la vendita, se la servitù sia di tal peso che ne dia motivo.

5. Quantunque il venditore ignora i difetti, ha tuttavia il compratore la sua azione.

V. Quantunque i difetti della cosa venduta fossero ignoti al venditore, può nondimeno il compratore far risolvere la vendita, o diminuire il prezzo, se questi difetti siano considerabili (b). Poichè siccome non si compra una cosa, se non per proprio uso, così se qualche difetto impedisca quest'uso, o lo diminuisca, non dee il venditore profittare d'un valore che la cosa venduta sembrava di avere, e che in effetto non ha.

6. Danni ed interessi se il venditore ignora i difetti.

VI. In questo medesimo caso in cui i difetti della cosa venduta sono stati ignoti al venditore, sarà questi tenuto non solamente a ripigliarsi la cosa, o a diminuire il prezzo, ma eziandio a rinfrancare al compratore le spese alle quali la vendita ha potuto obbligarlo, come per esempio, le spese per le vetture, i diritti d'entrata, o altri simili (c).

7. Danni ed interessi se al venditore son noti i difetti.

VII. Se al venditore fossero noti i difetti della cosa venduta, non solo farà tenuto a' danni ed interessi, secondo la regola precedente, ma farà dippiù risponsabile delle conseguenze, le quali avrà potuto cagionare il difetto della cosa. Così colui che avesse venduto una greggia di montoni, e sapendo essere infettata da un mal contagioso, non l'avesse dichiarato, farà tenuto alla perdita dell'altro bestiame del compratore, che da questo mal contagioso fosse stato infettato. Lo stesso acca-

(z) Res bona fide vendita, propter minimam causam inempta fieri non debet. l. 54. ff. de contr. empt. Si quid tale fuerit virii, sive morbi, quod usum, ministeriumque hominis impediatur; id dabit redditionem locum: dummodo meminerimus, non utriusque quodlibet quam levissimum efficere, ut morbosus vitiosusque habeatur. l. 1. §. 8. ff. de edil. ed. Qui fortasse, si hoc cognovisset, vel empturus non esset, vel minoris empturus esset. l. 39. ff. de act. empt. & vend. l. 35. in fin. ff. de contr. empt.

(a) Eriam in fundo vendita redditionem procedere nequaquam incertum est. Veluti si pestilens fundus distractus sit: nam reddibendus erit. l. 49. ff. de edil. ed. l. 4. C. de edil. act. l. 2. §. 29. ff. ne quid in loc. public. Si quis in vendendo praedio confinem celaverit, quem emptor si audisset, empturus non esset, teneri venditorem. l. 35. in fin. ff. de contr. empt. Quoties de servitute agitur, victus tantum debet praestare, quanti minoris emisset emptor, si scisset hanc ser-

vitutem impositam. l. 61. ff. de edil. ed.

(b) Sciamus venditorem, etiam si ignoravit ea quae adiles praestari jubent, tamen teneri debere: nec est hoc iniquum. l. 1. §. 2. ff. de edil. l. 21. §. 1. ff. de act. empt. & vend.

Si quidem ignorabat venditor ipsius rei nomine teneri. l. 45. ff. de contr. empt.

Si quidem ignorans fecit, id tantum ex empto praestaturum, quanto minoris essem empturus, si id ita esse scissem. l. 13. ff. de act. empt. & vend.

(c) Si quas accessiones (emptor) praestiterit, ut recipiat. l. 1. §. 1. ff. de edil. ed. l. 23. §. 1. & 7. eod.

Debet (emptor) recipere pecuniam quam det. l. 27. eod.

Sed & si quid emptionis causa erogatum est. D. l. 27.

Quid ergo si forte vestigialis nomine datum est quod emptorem forte sequeretur? Dicemus hoc quoque restituendum. Indemnitas enim emptor debet discedere. D. l. 27. in fin. V. l. art. sequente.

accadrebbe se il venditore fosse obbligato di conoscere i difetti della cosa venduta, quantunque pretendesse avergli ignorati; come se un architetto che somministra i materiali per un edificio, ve ne avesse posti alcuni di mala condizione, egli sarebbe tenuto al danno che mai accader potesse (d).

VIII. Se il difetto della cosa venduta dà luogo alla redibizione e risoluzione della vendita, tanto il venditore, quanto il compratore faranno rimessi nel pristino stato, come se non vi fosse stata mai vendita. Il venditore restituirà il prezzo e gl' interessi, e rimborserà al compratore tutto ciò che avrà speso per conservare la cosa venduta, e per le altre conseguenze che porta la vendita, secondo le regole precedenti; e l' compratore restituirà la cosa al venditore, con tutto quel profitto che avrà potuto ricavarne; e finalmente tutte le cose ritorneranno nel pristino stato dall' una e dall' altra parte reciprocamente (e).

IX. Tutti i cambiamenti che accadono alla cosa venduta dopo la vendita, e prima della redibizione, o che la cosa perisca, o si diminuisca, senza colpa del compratore e delle persone di cui dee essere risponsabile, tutti questi cambiamenti, dico, riguardano il venditore che dee ripigliarsi la cosa, siccome egli profitta de' cambiamenti che la rendono migliore (f).

X. Se i difetti della cosa venduta siano evidenti, come, per esempio, se un cavallo fosse cieco, il compratore non potrà lagnarsi di tal difetto che non ha potuto ignorare (g); nè tampoco potrà lagnarsi di que' difetti, che dal venditore gli saranno stati dichiarati (h).

XI. Se i difetti della cosa venduta sieno tali che il compratore gli abbia potuto conoscere, e rendersene certo, come se un campo fosse soggetto alle inondazioni; se una casa fosse vecchia; se le tavole fossero marcite, e tutta la casa stessa fosse mal fabbricata, in questo caso non potrà il compratore lagnarsi di tali difetti, nè di altri simili; poichè la cosa gli è venduta tale quale la vede (i).

B b 2

XII.

(d) Si sciens reticuit, & emptorem decept; omnia detrimenta quæ ex ea emptione emptor traxerit, præstaturum ei. Sive igitur ædes vitio ligni corruerunt, ædium æstimationem: sive pecora contagione morborum pecoris perierunt, quod interfuit idonee venisse, erit præstandum. l. 13. ff. de act. empt. & vend. l. 1. c. de edil. ed.

Si quidem ignorabat venditor, ipsius rei nomine teneri; si sciebat, etiam damni quod ex eo contingit. l. 45. ff. de contr. empt.

Celsus etiam imperitiam culpæ adnumerandam libro octavo Digestorum scripsit. l. 9. §. 5. ff. loc. Quod imperitia peccavit, culpam esse, quippe ut artitex conduxit. D. §. 5. V. l. art. 2. della Sez. 8. della locazione.

(e) Si quid aliud in venditione accesserit; sive quid ex ea re fructus pervenerit ad emptorem, ut ea omnia restituatur. l. 1. §. 1. ff. de edil. ed. Jubent ædiles restituere & quod venditioni accessit, & si quas accessiones ipse præstiterit, ut uterque resoluta emptione, nihil amplius consequatur, quam non haberet, si venditio facta non esset. l. 23. §. 1. eod. Facta redhibitione, omnia in integrum restituntur, perinde ac si neque emptio, neque venditio intercessit. l. 60. eod. d. l. 23. §. 7. V. l. articolo seguente.

(f) Si mortuum fuerit jumentum, pari modo

redhiberi poterit, quemadmodum mancipium poterit. l. 38. §. 3. ff. de edil. ed. l. 31. §. 6. eod.

Si mancipium, quod redhiberi oportet, mortuum erit, hoc quaeretur, numquid culpa emptoris, vel familiaris ejus, vel procuratoris, homo demortuus sit. D. §. 31. §. 11. l. 10. ff. de reg. jur.

(g) Si quis hominem luminibus effossis emat, & de sanitate stipuletur, de cætera parte corporis potius stipularis videtur, quam de eo, in quo se ipse decipiebat. l. 43. §. 1. ff. de contr. empt.

Si intelligatur vitium, morbusve mancipii, ut plerumque signis quibusdam solent demonstrare vitia, potest dici edictum cessare. Hoc enim tantum intuendum est, ne emptor decipiatur. l. 1. §. 6. ff. de edil. ed. l. 14. §. ult. eod.

(h) Si venditor nominatim exceperit de aliquo morbo, & de cætero sanum esse dixerit, aut promiserit, standum est eo quod convenit. D. l. 14. §. 9.

(i) Si intelligatur vitium morbusve mancipii, ut plerumque signis quibusdam solent demonstrare vitia, potest dici edictum cessare. Hoc enim tantum intuendum est, ne emptor decipiatur. l. 1. §. 6. ff. de edil. ed.

Ad ea vitia pertinere edictum ædilium probandum est, quæ quis ignoravit, vel ignorare potuit. l. 14. §. ult. eod.

8. Tutte le cose ridotte al pristino stato per mezzo della redibizione.

9. Cambiamenti della cosa prima della redibizione.

10. Se i difetti sono evidenti, ovvero dichiarati dal venditore.

11. Se i difetti possono essere conosciuti, o supposti.

12. Se il venditore abbia dichiarato qualche qualità che rende la cosa migliore.

XII. Se il venditore ha dichiarato qualche qualità della cosa venduta, oltre quella che dee naturalmente garantire, e questa qualità trovasi mancare, o la cosa stessa venduta trovasi avere difetti contrari; sarà d' uopo giudicare dell' effetto che dee produrre la dichiarazione del venditore, dalle conseguenze delle qualità che avrà espresse, dalla cognizione che poteva o doveva avere, dalla verità contraria a ciò che ha detto, dalla maniera colla quale avrà obbligato il compratore, e soprattutto bisognerà considerare se queste qualità abbiano formata una condizione senza la quale la vendita non farebbe fatta; e secondo le circostanze, o la vendita sarà risolta, o il prezzo diminuito; ed il venditore sarà tenuto a' danni ed interessi. Così, per esempio, se il venditore di un podere, lo ha dichiarato allodiale, e come tale l'ha venduto, trovasi poi questo podere soggetto ad un censo, e l' compratore si è di già obbligato di pagare il diritto di laudemio, sarà il venditore tenuto d'indennizzare il compratore, e ad altre conseguenze, secondo le circostanze, quando anche avesse ignorato, che il podere era soggetto a questo censo; ma se il venditore ha solamente usato quelle vaghe espressioni ordinarie de' venditori, i quali sogliono lodare tutto ciò che vogliono vendere, allora il compratore non avendo dovuto regolarsi da espressioni di tal natura, non potrà far risolvere la vendita sotto un tal pretesto (l).

13. Podere venduto come si trova.

XIII. Se un podere sia venduto in quello stato in cui si trova, o tale quale il venditore ne ha bene e debitamente goduto, o con i suoi diritti e condizioni; queste espressioni ed altre simili non impediscono che il venditore non resti garante delle servitù occulte e de' pesi ignoti; come farebbe un censo al quale il podere fosse soggetto (m).

14. Difetto e espressione del venditore.

XIV. Il venditore è obbligato di spiegare chiaramente e nettamente quale è la cosa venduta, in che consiste, le sue qualità, i suoi difetti e tutto ciò che può dar motivo a qualche errore, o a qualche equivoco; e se nella sua espressione vi sia ambiguità, oscurità, o qualche altro vizio, se ne farà l'interpretazione contro di lui (n).

XV.

(l) Si quid venditor de mancipio affirmaverit, idque non ita esse emptor queratur, aut redhibitorio aut astimatorio, id est, quanto minoris, iudicio agere potest. l. 18. ff. de ad. ed. Si praedii venditor non dicat de tributo sciens, teneretur ex empto. . . Venditor teneri debet, quanti interest non esse deceptum, etsi venditor quoque nesciat; veluti, si mensas quasi citreas emat, quae non sunt. l. 21. §. 1. & 2. ff. de act. empt. & vend.

Sciendum tamen est quaedam, etsi dixerit, praestare cum non debere, scilicet ea quae ad nudam laudem servi perinent. l. 19. de ad. ed. Ut enim Pedius scribit multum interest commendandi servi causa, quid dixerit, an vero praestaturum se promiserit, quod dixit. D. l. 19. col. d. l. §. 3. l. 43. eod. v. l. 16. ff. de her. vel act. vend. Quid tamen si ignoravit quidem furcem esse, alleveravit autem bonae frugis & fidum, & caro vendidit? Videamus an ex empto teneatur? Et putem teneri. Atqui ignoravit. Sed non debuit facile quae ignorabat, alleverare. Inter hunc igitur, & qui scit, interest. Qui scit praemonere debuit furcem

esse; hic non debuit facilis esse ad temerariam indicationem. l. 13. §. 3. ff. de act. empt.

V. gli articoli 12. e 14. della Sez. 3. delle convenzioni, e l' art. 2. della Sez. 3. de' vizj delle convenzioni.

(m) Lucius Titius promisit de fundo suo centum millia modiorum frumenti annua praestare praediis Gaii Seii. Postea Lucius Titius vendidit fundum additis verbis his, quo jure, quaque conditione ea praedia Lucii Titii hodie sunt, ita veniunt itaque habebuntur. Quæro an emptor Gaius Seio, ad praestacionem frumenti sit obnoxius? Respondit, emptorem Gaius Seio, secundum ea quae proponerentur, obligatum non esse. l. ult. §. 1. ff. de contr. empt. v. l. 69. §. 5. de evict. l. 61. ff. de act. ed. V. l' articolo seguente.

(n) Vereribus placet, pactionem obscuram, vel ambiguam, venditori & qui locavit nocere, in quorum fuit potestare legem apertius conscribere. l. 39. ff. de pact. l. 21. l. 33. ff. de contr. empt. V. l' art. 13. della Sez. 2. delle convenzioni, e l' art. 10. della Sez. 5. della locazione.



XV. Colui che ha venduto una cosa per un'altra, una cosa vecchia per una nuova, una quantità minore di quella che è stata espressa; o che egli abbia ignorato il difetto, o che l'abbia conosciuto, sarà sempre tenuto o a ripigliarsi la cosa, o a scemarne il prezzo, e sarà inoltre tenuto a' danni ed interessi che il compratore avrà potuto soffrire (o).

XVI. Se di molte cose che si uniscono insieme, come i pezzi d'una tapezzeria, una muta di cavalli ed altre cose simili, una si trovi aver difetti bastanti per risolvere la vendita, sarà risolta per tutte. Imperciocchè è egualmente dell'interesse del venditore, che del compratore di non dispiacere siffatte cose (p).

XVII. La redibizione della diminuzione del prezzo a causa de' difetti della cosa venduta, non ha luogo nelle vendite pubbliche che si fanno coll'autorità del Giudice. Dappoichè queste vendite non si fanno dal proprietario, ma dall'autorità del Giudice, che fa le veci del venditore, ed aggiudica la cosa tale quale è (q).

XVIII. Il tempo per esercitare la redibizione comincia a correre dopo che il compratore ha potuto riconoscere i difetti della cosa venduta, purchè questo tempo non fosse stabilito da qualche consuetudine; o si fosse convenuto che il compratore non potesse dolersi, se non fino ad un certo tempo. Ma nel caso ancora di una dilazione prefissa, il compratore potrà essere ammesso dopo questa dilazione, è resterà ad arbitrio del Giudice decidere secondo le circostanze (r).

XIX. Si può in un contratto di vendita stipulare, che il venditore non sarà garante de' difetti della cosa venduta (L).

XX. Il favore de' minori non impedisce che la vendita sia risolta per li difetti della cosa venduta (r).

15. Inganno nella cosa.

16. Redibizione per difetto di una di molte cose che si uniscono insieme.

17. La redibizione non ha luogo nelle vendite che si fanno coll'autorità del Giudice.

18. Tempo per esercitare la redibizione.

19. Si può stipulare che il venditore non sarà garante de' difetti della cosa venduta.

SE-

20. La redibizione nel caso di vendita de' minori.

(o) Si vestimenta interpola quis pro novis emerit, Trebario placere ita emptori praestandum quod interest, si ignorans interpola emerit. l. 45. ff. de contr. empt.

Venditor teneri debet, quanti interest non esse deceptum, etsi venditor quoque nesciat; veluti si mentas quasi citreas emat, quae non sunt. l. 21. §. 2. ff. de act. empt. & vend. In fundo vendito, cum modus pronuntiarus deest, sumitur portio ex pretio. l. 69. §. ult. ff. de evict.

(p) Cum jumenta paria veneunt, Edicto expressum est, ut cum alterum in ea causa sit, ut redhiberi debeat, utrumque redhibeatur. In qua re tam emptori, quam venditori consultur, dum jumenta non separantur. Simili modo, & si triga venierit, redhibenda erit rota, & si quadriga, redhibeatur. l. 38. C. ult. ff. de edil. ed. l. 34. l. 35. eod.

(q) Illud sciendum est, edictum hoc non pertinere ad venditiones fiscales. l. 1. §. 3. ff. de edil. ed. Quamvisque questa legge non abbia un rappor-

to preciso a questo articolo, può nondimeno esservi applicata.

(r) Si quid ita venierit, ut nisi placuerit intra praesinitum tempus redhibeatur, ea conventio rata habetur. Si autem de tempore nihil convenierit, in factum actio intra sexaginta dies utiles, accomodatatur emptori ad redhibendum, ultra non. Si vero convenierit ut in perpetuum redhibitio fiat, puro hanc conventionem valere. Item si tempus sexaginta dierum praesinitum redhibitioni praeterierit, causa cognita iudicium dabitur. l. 31. §. 21. ff. de edil. ed. V. l. art. 8. della Sez. e l. art. 9. della Sez. 12.

(f) Facisei contra Edictum omni modo licet, sive in ipso negotio venditionis gerendo convenisset sive postea. l. pacisci 31. ff. de pactis.

(g) In pupillaribus quoque venditionibus erit edicto locus. l. Labco, §. in pupillaribus, ff. de edil. edic.

## SEZIONE XII.

*Delle altre cause che risolvono le vendite.*

*Diverse cause della risoluzione delle vendite.* LE vendite possono essere risolte per molte cagioni. Per mancanza della consegna per parte del venditore.

Per la mancanza del pagamento del prezzo per parte del compratore.

Pe' vizj della cosa venduta.

Per la viltà del prezzo.

Per le evizioni.

Per l'adempimento d'una condizione.

Per la revocazione che fanno i creditori del venditore, delle vendite fatte in frode de' loro crediti.

Per il ritratto lineale che risolve la vendita per riguardo al compratore, e la fa passare al ritraente che gli sostituisce.

Pe' ritratti feudali ed altri. (20)

Per un diritto di ricompera.

Per un patto rescissorio.

Per l'inosservanza di qualche convenzione della vendita.

Per lo scambievol consenso del venditore e del compratore.

Per il dolo, per la forza, per l'errore, ed altri mezzi di restituzione, di rescissione, o di nullità.

Di tutte queste cause, le sei prime e l'ultima che è la nullità, sono state spiegate in questo titolo. La revoca delle vendite fatte in frode de' creditori, vien compresa nel titolo di ciò che si fa in frode de' creditori. Il ritratto lineale, e le altre sorte di ritratti, non fanno a questo proposito; perchè essi dipendono dalle nostre consuetudini, (21) ed il ritratto lineale è stato abolito dal Diritto Romano

(20) In quanto al *Ritratto feudale* nulla trovasi stabilito dalle Leggi del Regno nostro. Ci serviamo perciò del Diritto Comune de' feudi, *De Marinis Resolut. Jur. Lib. 2. Cap. 116. n. 17.* Quindi allor che il feudo si vende col consenso del Padron diretto, può l'agnato domandar la prelazione. Questo non però è sicuro laddove si tratti di feudo antico, chiamato eziandio da Dottori feudo *ex pacto & providentia*: ma è dubbio nel feudo ereditario. La maggiore e più sana parte de' nostri Dottori ammettono il diritto del *Ritratto* anche ne' feudi ereditarij, *Rovito Allegazioni* inserite nella *Decis. 11. Collat. Consil. del Reg. de Ponte, Teodoro Allegation. 92.*, *De Marinis* nel luogo citato, e gli altri molti numerati da *Michelangiolo Gizzio ad Decis. 57. Lib. I. Cappuccilari*, e fra gli *Ultramontani Armano Pistorio de feud. lib. 2. part. 1. quest. 11.*, *Scradero de feud. Part. 8. Cap. 7. n. 26.* e *Rosenhal de feud. Cap. 9. membr. 2. n. 7.* Il

*Reg. Capocelatro* nell'anzidetta *Decis. 57.* sostenne l'opposto, e riferisce, che siasi dal S. C. giudicato contro gli Agnati, che avean chiesta la prelazione: ma come avea in principio rapportate parecchie altre decisioni favorevoli agli Agnati medesimi, par che debba valere l'opinione di que' molti recati da *Gizzio*, il quale perciò scrisse: *Communissima est Doctorum opinio, jus prothimeseos, sive prelationem competere agnato in feudo hereditario mixto*: di qual natura son quasi tutt' i feudi nel nostro Regno.

(21) Ancorchè nel nostro Foro le Cause di *Ritratto* si regolino colla Costituzione *Sancimus* dell'Imperator *Federico I.* trascritta in fine della Raccolta delle Costituzioni di *Federico II.*; pur si osserva tra noi per consuetudine, o sia per volontaria esecuzione, che le si diede: giacchè non avea *Federico I.* la facoltà di dettar Leggi al Regno Napoletano. Sono notissime le disposizioni contenute in essa, e non

no (\*); le rescissioni e restituzioni avranno i loro titoli ne' proprj loro luoghi: non rimane altro da spiegarsi in questo luogo, se non che il diritto di ricomprare, il patto rescissorio, l' inosservanza, e l' consenso del venditore e del compratore. Ma prima bisogna spiegare alcune regole comuni a tutte le maniere di risolvere le vendite.

Re-

pochi Scrittori ebbero il piacere d'illustrarle con lunghi e dotti Comentarj. Tra essi meritano il primo luogo *Affisso*, *Benedelli*, e *Rendella*, le osservazioni de' quali serviron di guida agli altri che impegnaronsi ad esporre la Costituzione medesima. Questa Nota diverrebbe un Trattato se io volessi almen riassumere le quistioni, che si mossero, e si esaminarono: prego perciò i cortesissimi Leggitori a sopportar la pena di rifecontrar ne' menzionati Autori gli schiarimenti opportuni alla condotta delle Cause di *Congruo*, che si svegliano in occasione di vendita, enfiteusi, o locazione a lungo tempo, che si faccia nelle Provincie del Regno; poicchè in Napoli, e nel suo Distretto ha luogo la Consuetudine *Siquis emit*, avanzo del costume introdotto dalla Costituzione di *Romano* *Leopoldo* Imperator di Oriente. Circa la intelligenza di questa Consuetudine, e la risoluzione de' casi, che possono incontrarsi nell' applicazione di essa, son da vedersi i Comentarj, che ne scrissero *Napolitano*, *Frezza*, *Molfesio*, *Pisanelli*, *Brillo*, e *De Rosa*. Giova qui solamente notare le differenze, che vi sono tra la Consuetudine medesima, e la Costituzione *Sancimus*. I. La Costituzione richiede la denuncia a' vicini; la Consuetudine prescrive loro lo spazio di un anno a poter domandare il congruo. II. La Costituzione ammette a domandare il congruo subito perfezionata la vendita: la Consuetudine vuole di più che sia seguita la tradizione, e in conseguenza il possesso, il quale sta in luogo di ogni denuncia. III. La Costituzione accorda il congruo ne' contratti di vendita, di enfiteusi, e di locazione a lungo tempo: la Consuetudine il permette nel solo caso di vendita. IV. La Costituzione ammette al congruo il vicino pagando il prezzo sborsato dal comperatore, *sine fraude*: la Consuetudine obbliga al prezzo da estimarsi da' Periti allorchè ha effetto l'azione del congruo. V. La Costituzione chiama al congruo i vicini per la

parte soltanto, che corrisponde alla rispettiva vicinità: la Consuetudine li chiama per parti eguali, ancorchè uguale vicinità non abbiano col fondo venduto. Son divantaggio d'avvertirsi due circostanze, che provengono dalle Consuetudini Napolitane registrate sotto il Tit. XVII. de *Jure Congruo*. La prima è, che se un solo attacca da un lato al fondo, e dall' altro ne attaccano due o più; il primo avrà la intera metra, e l'altra si dividerà tra' secondi. L'altra è, che se vi sono più padroni di un edificio, non si ha riguardo a' vicini: ma se l'edificio ha due appartamenti, o è posseduto *in solidum* da due padroni, nel caso della vendita può l'uno domandare il congruo contro all' altro: o la casa ha più appartamenti, e si vende il superiore, dovrà esser preferito il padrone dell'appartamento inferiore, come colui, che sostiene il peso del superiore. Finalmente per Legge Consuetudinaria i Rustici non possono proporre azioni di congruo contro a' Cittadini Napolitani, i quali non però possono proporla contro a' Rustici. Inumana disuguaglianza! Al diritto del congruo, proscritta l'antica male intesa immunità, che aveansi arrogata gli Ecclesiastici, sono ancor essi sottoposti in forza di salutevol dichiarazione fatta dal nostro amatissimo Sovrano con Dispaccio de' 16. Marzo 1762. rimesso *per modum Legis* alla Regal Camera di S. Chiara. Tanto nondimeno la Costituzione *Sancimus*, quanto le Napolitane Consuetudini sostenutrici del congruo, son contrarie allo spirito della *Ragion Publica*; poicchè riducono i fondi nelle mani de' soli ricchi e possidenti, e tolgono a chi non possiede, la speranza di acquistiar giammai: donde derivano allo Stato mali considerevolissimi avvertiti con elegante maniera e con soda penetrazione dall' Avvocato *D. Domenico Maria Cosmi* nella sua dotta Memoria per l'abolizione della Legge del Ritratto.

(\*) L. 14. c. de *contr. emp.* v. l. 16. ff. de *reb. auth. jud. poss.*

## S O M M A R J .

1. Differenza tra la nullità, e la risoluzione d'una vendita.
2. Il possessore non può esser cacciato dal possesso, se non per autorità del Giudice.
3. Danni ed interessi se hanno luogo.
4. La risoluzione della vendita fa ritornare le cose nel pristino loro stato.
5. Il venditore riacquista i suoi diritti.
6. Facoltà di ricompera.
7. Vendita colla facoltà di ricompera.
8. Facoltà di ricompera ex intervallo.
9. Durata della facoltà di ricompera.
10. Frutti dopo l'offerta.
11. Patto rescissorio.
12. Effetti delle clausole rescissorie.
13. Rescissione senza clausola rescissoria.
14. Rescissione del consenso prima dell'esecuzione.
15. Rescissione del consenso dopo l'esecuzione.

1. Differenza tra la nullità e la risoluzione d'una vendita.

2. Il possessore non può esser cacciato dal possesso, se non per autorità del Giudice.

3. Danni ed interessi se hanno luogo.

4. La risoluzione della vendita fa ritornare le cose nel pristino loro stato.

5. Il venditore riacquista i suoi diritti.

I. **T**Ra la risoluzione e la nullità della vendita vi passa questa differenza, che la nullità fa sì che non vi sia stata mai vendita (a), e la risoluzione fa cessare la vendita che era stata perfezionata, ma non fa sì che la medesima non abbia mai esistita, ancorchè fosse risolta per volontà del venditore e del compratore (b).

II. Per qualunque causa si risolva una vendita, se questa causa si sia dedotta in giudizio, e siasi contestata, ed il compratore, o altri che rappresenta il di lui diritto sia nel possesso; il venditore non potrà ripigliarsi la cosa venduta, se non che per autorità del Giudice (c).

III. Se la vendita sia risolta pel fatto dell'uno, o dell'altro che avesse dato motivo a qualche danno, farà tenuto a tal danno quegli che vi ha dato causa; secondo le regole che in questo titolo sono state spiegate (d).

IV. Dopo risolta la vendita, il venditore, e l'compratore rientrano ne' loro diritti; e tutte le cose ritornano nel pristino stato, secondo che le circostanze possono permetterlo (e).

V. Quando è risolta la vendita, il venditore si ripiglia ciò che avea venduto, senza alcuno de' pesi che il compratore avesse potuto mettervi, perchè il vendito-

(a) V. l'art. 1. della Sez. 5. delle convenzioni.

(b) Ab emptione, venditione, locatione, conductione ceterisque similibus obligationibus, quin, integris omnibus, consensu eorum qui inter se obligati sint, recedi possit, dubium non est. l. 58. ff. de pact. l. 1. C. quando sic. ab empr. disc. l. 2. eod.

Insciam emptionem facere non possumus. l. 2. in fin. ff. de resc. V. su questo articolo, e i seguenti.

la Sez. delle convenzioni.

(c) V. l'art. 16. della Sez. 5., e l'art. 14. della Sez. 6. delle convenzioni.

(d) Questa è una conseguenza di diverse regole che sono state spiegate in questo titolo.

(e) Ut uterque, resoluta emptione, nihil amplius consequatur, quam non haberet, si venditio facta non esset. l. 23. §. 1. ff. de edib. ed. d. l. §. 7. V. l'articolo seguente.

re rientra nel suo diritto, come se non ne fosse stato mai privo (f).

*Della facoltà di ricompera.*

VI. La facoltà di ricompera è un patto col quale si è convenuto, che il venditore avrà la libertà di ripigliarsi la cosa venduta, restituendo al compratore il prezzo, o ciò che sarà stato pagato (g).

VII. La vendita colla facoltà di ricompera contiene una condizione, che sarà risoluta, se il venditore ricompera (h). E quando lo fa, rientra nel suo diritto in virtù di questa condizione. Così si ripiglia egli la cosa esente da' pesi che il compratore avesse potuto mettervi.

VIII. Se la facoltà di ricompera fosse accordata dopo conchiuso il contratto di vendita, non farà alcun pregiudizio a' pesi ed all'ipoteche, alle quali il compratore obbligato si fosse dopo il contratto e prima di accordare questa facoltà (i).

IX. La facoltà di ricompra può essere accordata, o indefinitamente senza stabilire il tempo fuo al quale potrà il venditore ricomperare; o prescrivendo un da-

Tom. I.

C c

(f) Omnia in integrum restituntur, perinde ac si neque emptio, neque venditio intercellit. l. 40. ff. de edil. ed.

Questa regola s'intende solamente per li pesi che fossero del fatto del compratore; come se avesse sottoposto il potere ad un censo, ad una servitù, se l'avesse ipotecato a' suoi creditori; e non riguarda il diritto de' Laudemj e vendite che il padrone diretto avesse potuto acquistare con tale vendita. Poichè questo diritto è una conseguenza del contratto, che è tanto del fatto del venditore, quanto del compratore. Perlocchè il potere resta affetto da quel diritto, se il compratore non l'avesse pagato. Ma se la vendita fosse risoluta da una causa che fosse solamente del fatto del venditore, come, per esempio, se i suoi creditori facessero sequestrare la cosa venduta, è giusto in questo caso che il compratore sia indennizzato dal venditore del diritto di Laudemio e di vendita che avesse pagato: vi sono parimente alcune consuetudini, che danno al padrone diretto il diritto di Laudemio, sulla vendita del potere, che si fa per decreto del giudice; restando in sua libertà di prendersi tal diritto, col restituire al compratore il primo diritto di Laudemio che ne aveva ricevuto. Vedi su questo articolo gli articoli 14. e 15. qui appresso. Vedi l'articolo 2. della Sez. 1., e l'art. 10. della Sez. 2., e le note che vi sono state fatte.

(g) Si fundam parentes tui ea lege vendiderunt, ut siue ipsi, siue hæredes eorum, emptori pretium quomodocunque, vel intra certa tempora obrulissent; restitueretur, teque parato satisfacere conditioni dictæ, hæres emptoris non parer, ut contractus fides fervetur, actio præscriptis verbis, vel ex vendito, tibi dabitur. l. 2. C. de pact. in empt. & vend. comp. h. 7. eod. l. 12. ff. de præf. verb. l. 1. C. Quando decr. non est. op.

¶ Passa questo agli eredi. l. 2. C. de pact. int. empt. & vend. comp.)

(h) Si soluta fuerit data quantitas, si res inempta. l. 7. C. de pact. int. empt. & vend. com. Te parato satisfacere conditioni, &c. l. 2. eod.

¶ I Laudemj, e i diritti di vendite sono dovuti al padrone diretto solamente per la vendita, ma non quando il venditore riacquista la cosa venduta in virtù della clausola, perchè allora rientra nella cosa esente da peso, per la fazione di diritto, per cui la cosa stimasi non essere stata giammai venduta.

(i) Questa è una conseguenza necessaria della vendita pura e semplice, colla quale ha il compratore acquistato il diritto, secondo le regole della natura del contratto.

¶ Questo può ammettere difficoltà, perchè sembra che tal clausola, quantunque stipulata con un atto separato, faccia parte del contratto di vendita, e debba portar ipoteca dal giorno stesso della vendita. l. 72. ff. de contr. empt.

Quid, se la facoltà di ricompera fosse stata stipulata dopo conchiuso il contratto di vendita con un atto separato e non annesso al contratto; in guisa che i creditori posteriori a questa clausola non possano averne notizia colla lettura del contratto: sembra che in questo caso i creditori posteriori dovrebbero avere ipoteca anteriore al venditore.

Nonlimeno vi è luogo di dire il contrario, poichè il venditore in virtù dell'atto, che contiene la facoltà di ricompera ha egli stesso un'ipoteca anteriore a' creditori.

Da questo principio ne segue, che se la stipola della facoltà di ricompera si è fatta con una scrittura privata, i creditori che han contrattato prima che quest'atto sia stato verificato dal Giudice, saranno preferiti al venditore.

6. Facoltà di ricompera.

7. Vendita colla facoltà di ricompera.

8. Facoltà di ricompera ex intervallo.

9. Durata della facoltà di ricompera.

to tempo elasso il quale più non avrà questa facoltà (l). Se sia indefinita, dura fino al tempo della prescrizione (m), se poi sia limitata fino ad un certo tempo, il venditore non è subito escluso quando spira il tempo, ma gli si accorda una dilazione, nella maniera stessa che si accorda al compratore quando la vendita dee essere risolta per mancanza del pagamento nel termine (n).

10. *Frutti dopo l'offerta.* X. Il venditore esercitando la facoltà di ricompera d'un podere, dee il compratore restituirgli i frutti dal giorno della domanda fatta coll' offerta nelle forme (o).

*Del patto rescissorio, e dell' inosservanza.*

11. *Patto rescissorio.* XI. Il patto, o la clausola rescissoria è quella convenzione ordinaria nelle vendite, che se il compratore non paga in un prefisso termine, la vendita sarà risolta (p). Questa medesima pena della risoluzione della vendita può essere parimente apposta per l' inosservanza di qualche altra convenzione, che facesse parte del contratto di vendita: come se si fosse espresso che qualora una casa venduta esente da una servitù, si trovasse a quella soggetta, il venditore sarà tenuto a ripigliarsela.

12. *Effetti delle clausole rescissorie.* XII. Mancandosi di pagare in termine, o di eseguire qualche altra convenzione, le clausole rescissorie non hanno l' effetto di risolvere subito la vendita, ma accordasi una dilazione per eseguire ciò che si è promesso, purchè la cosa non potesse soffrire ritardo alcuno, come se il venditore mancasse di consegnare la mercanzia promessa pel giorno d' un imbarco (q).

13. *Rescissione senza la clausola rescissoria.* XIII. Quantunque non vi sia clausola rescissoria, mancandosi di pagare in termine, o di eseguire qualche altra convenzione, la vendita tuttavia non lascerà di essere risolta, se la mancanza di pagamento e l' inosservanza della convenzione vi diano causa, dopo la dilazione, secondo le circostanze (r). Perchè i contraenti vogliono che sussista il contratto nel solo caso che ciascuno adempia al suo obbligo (s).

*Della rescissione della vendita pel consenso del venditore e del compratore.*

14. *Rescissione del consenso prima dell' esecuzione.* XIV. Se il venditore e l' compratore risolvono la vendita prima che la cosa venduta sia stata consegnata, e ne sia stato pagato il prezzo, non essendosi ancora

(l) Si fundum parentes tui, ea lege vendiderunt, ut sive ipsi, sive hæredes eorum, emptori pretium quancumque, vel intra certa tempora obrulissent, restitueretur, &c. l. 2. C. de pact. inter empt. & vend. comp.

(m) Hæ actiones annis triginta continnis extinguantur, quæ perpetuæ videbantur. l. 3. C. de pres. 10. vel 40. ann.

(n) V. l' art. 18. della Sez. precedente, l' art. 8. della Sez. 3., e l' articolo 13. qui appresso.

(o) Habita ratione eorum quæ post oblatam ex pacto quantitatem, ex eo fundo ad adversarium pervenerunt. D. l. 2. C. de pact. int. empt. & vend. comp.

(p) Cum venditor fundi in lege ita caverit, si

ad diem pecunia soluta non sit, ut fundus inemptus sit. L. 2. ff. de leg. commiss.

(q) O se fassi convenuto, che se un altro offrirà di vantaggio nello spazio d' un dato tempo, la prima vendita sarà risolta; questa clausola chiamasi nel Diritto in diem addictio. L. 1. ff. de in diem addict.

(r) V. l' art. 8. della Sez. 3., e l' art. 19. della Sez. 2.

(s) V. gli art. 2., e 4. della Sez. 3. delle convenzioni.

Non implera promissi fide, dominii tui jus in suam causam reverti conveniat. l. 6. C. de pact. int. empt. & vend. comp.

(t) V. l' art. 5. della Sez. 1. delle convenzioni.

ra perfezionata la vendita, ed il tutto essendo nel suo primiero stato, sono amenable dicitoli da' loro obblighi, come se non vi fosse stata mai vendita (r).

XV. Se dopo conchiusa la vendita, pagato il prezzo, fatta la consegna ed il compratore essendo in possesso, il venditore e l' compratore vogliono poi risolvere il contratto, senza altro motivo che la loro semplice volontà, allora non tanto è una rescissione di questa vendita, quanto una seconda vendita che fa il compratore a colui che gli aveva venduto. Così, questo primo venditore non si ripiglia una cosa che fosse sua, poichè la vendita lo aveva spogliato della proprietà, ma compra egli in effetto la cosa da un altro, e l'acquista con que' pesi e con quelle ipoteche che avesse potuto contrarre il suo compratore, il quale gliela rivende (u).

15. Rescissione del consenso dopo l'esecuzione.

### SEZIONE XIII.

*Di alcune materie che hanno rapporto col contratto di vendita.*

#### DELLE VENDITE FORZOSE.

**B**ENE spesso accade che le cose le quali appartengono a' particolari, trovansi necessarie per qualche uso pubblico; e se in tal caso ricusino di venderle, sono costretti dall' autorità del Giudice; perchè essendo tutte le cose fatte per l'uso della società, prima che alcuna passasse all' uso de' particolari, le possiedono questi con tal condizione, che il loro interesse cederà all' interesse pubblico nelle necessità che lo richiederanno. Così, è un particolare obbligato di vendere il suo podere, se trovasi necessario per qualche opera pubblica. Vi sono parimente altre

Cause delle vendite forzose.

C c 2

ca-

(r) Post, dum res integra est, conventione nostra, infecta fieri emptio. l. 2. ff. de resc. vend. Si Titius & Sejus inter se consenserint, ut fundum Tusculanum emptum Sejus haberet centum aureis; deinde re nondum secuta, id est, neque pretio soluto, neque tundo tradito, placuerit inter eos, ut discederetur ab emptione & venditione, invicem liberantur. §. ult. inst. quibus modis tollitur oblig. Ab emptione, venditione, locatione, conductione, ceterisque similibus obligationibus, quin, integris omnibus, consensu eorum qui inter se obligati sunt, recedi possit, debium non est. l. 58. ff. de pact. In emptione ceterisque bonæ fidei iudiciis, re nondum secuta, posse abiri ab emptione. l. 7. §. 6. eod. l. 1. & 2. c. quando licet ab empt. discedere.

V. l' art. seguente, e gli art. 2 della Sez. 1, e 10 della Sez. 2.

Si vuol notare su questo articolo, che se i contraenti risolvano la vendita d' un fondo, poco dopo il contratto, e prima che il compratore si sia posto in possesso; l' equità, e la consuetudine richieggono, che non sia dovuto il diritto di Laudemio. Vi ha parimente delle Consuetudini, che stabiliscono un tempo, come di otto giorni, per risolvere un tal contratto, senza che si debba il

Laudemio, o altro diritto di vendita. Ma conciossiachè questo tempo non è egualmente stabilito in tutti i luoghi, e si può ancora distinguere la condizione d' un compratore che si è posto nel possesso, da quella di un altro che non l' ha ancor preso, accadono bene spesso diverse quistioni, se i Laudemj siano o no dovuti, secondo lo stato in cui trovansi le cose quando si risolve la vendita. E sarebbe a desiderare che vi fosse una regola precisa ed uniforme, del pari che in altri casi ne quali mancano regole.

¶ Se è fatta tra ventiquattro ore, i Laudemj, ed i diritti di vendita non sono dovuti. )

(u) Re quidem integra, ab emptione & venditione, utriusque partis consensu, recedi potest. Etenim quod consensu contractum est, contraria voluntatis amiculo dissolvitur. At enim post traditionem interpositam, nulla voluntas non resolvit emptionem, si non actus quoque priori similis retroagens venditionem intercellerit. l. 1. c. quando lic. ad empt. disc. Post pretium solum infectam emptionem facere non possumus. l. 2. ff. de resc. & vend.

V. l' art. precedente, e la nota che vi è stata fatta, e gli art. 2 della Sez. 1, e 10 della Sez. 2.

cagioni per le quali il Giudice obbliga a vendere, ed anche per interessi di particolari, come nel caso dell' articolo quarto di questa Sezione. Possono osservarsi nel Diritto Romano, a proposito delle vendite forzose, alcuni casi singolari in cui i proprietarj erano forzati a vendere. Così, per una costituzione dell' Imperadore Antonino, i padroni che oltre modo maltrattavano i loro schiavi, erano obbligati a venderli (a). Inoltre quando uno de' padroni d' uno schiavo comune a molti, voleva affrancarlo; gli altri erano forzati a vendergli le loro porzioni (b). Dippiù, quando una cosa era comune al fisco ed a particolari, il fisco solo poteva vendere il tutto, per quanto piccola fosse la sua porzione, e gli altri erano obbligati di rilasciare le loro porzioni al compratore per quel prezzo che loro toccava (c).

(a) V. §. 2. Inst. de his qui sui vel al. jur. s. (c) L. un. c. de vend. rer. fisc. cum priv. comm.  
 (b) L. 1. §. 1. c. de comm. serv. man. v. l. 16. l. 2. c. de com. rer. alien.  
 ff. de sen. syll.

### S O M M A R I.

1. Vendite forzose.
2. Vendita forzosa pel bene pubblico.
3. Vendita di derrate.
4. Vendita forzosa per una necessità particolare.
5. Se quegli che poteva esser costretto consenta alla vendita.
6. Se ricusa di vendere.
7. Effetto di tali vendite.
8. Poderi vicini alle strade principali.
9. Sequestri e decreti.
10. Licitazione.
11. Ventilazione.

1. *Vendite forzose.*  
 2. *Vendita forzosa pel bene pubblico.*

I. **L**E vendite forzose sono quelle alle quali si è costretto dall' autorità del Giudice per un bene pubblico, o per altra giusta cagione (a).  
 II. Se una casa, o altro podere trovasi necessario per un uso pubblico, come per edificarvi una Chiesa parrocchiale, o per ingrandirla, per farne un cimitero, per fare una strada o per allargarla, per qualche fortificazione, o altra opera che riguarda il pubblico comodo, il proprietario è dal Giudice costretto a vendere un tal fondo ad un giusto prezzo (b).

(a) V. gli art. seguenti.  
 (b) Questa è una conseguenza di ciò che si è notato nel principio di questa Sez. V. l. 11. ff. de evict. in verbo Possessiones ex precepto principali distractas Possessiones quas pro Ecclesiis, aut domibus Ecclesiarum parochialium de novo fundandis, aut ampliandis, infra villas, non ad superfluitatem, sed convenientem necessitatem acquiri contingat, de cetero apud Ecclesias remaneant, absque coactione vendendi, vel extra manum ipsarum ponendi. Et possessores illarum possessionum ad eas dimitrendum iusto pretio compellantur. Pro Ecclesiis parochialibus, cœmeteriis, & domibus parochialibus Rectorum extra villam fundandis

III.  
 vel explicandis, illud idem concedimus. Ordinanza di Filippo il Bello, del 1303.

Vedete un esempio dell' uso d' un fondo d' un particolare pel pubblico comodo, e per li bisogni de' particolari nella legge 13 §. 1 ff. de comm. prad., ov' è detto che un particolare il quale abbia una cava di pietre nel suo fondo, non è obbligato di venderne le pietre, se da una consuetudine non sia astretto a darne per un determinato prezzo a coloro che ne vogliono. Ma se questo avvenisse in un luogo, ove l' uso di questa cava fosse d' una necessità pubblica, non farebbe egli giusto obbligare il proprietario a darne per un giusto prezzo, quantunque non si trovasse stabilito?



III. Nelle pubbliche necessità, ed in una carestia di grani, si obbligano coloro che ne hanno le provviste a venderle ad un prezzo ragionevole (e). (22) Il governo economico forza i macellai, ed i panettieri a vendere ad un giusto prezzo (d). (23)

IV. Se la situazione di due poderi trovasi tale, che non possa andarsi ad uno senza passare per l'altro, il padrone del luogo necessario pel passaggio, è obbligato di vendere questa servitù dove gli riuscirà di minore incomodo (e); perchè l'altro podere dee avere il suo uso.

V. Se ne' casi ne' quali si può costringere un proprietario a vendere il suo podere, consenta egli volontariamente alla vendita; farà allora una convenzione, le cui condizioni saranno regolate col contratto e di comune consenso (f).

VI. Se il proprietario ricusi di vendere, e si lasci costringere, la sentenza o il decreto che sarà fatto contro di lui, farà le veci della vendita, e del titolo di alienazione che spoglierà questo proprietario dal suo diritto, e farà passare il fondo a quell'uso che sarà stato destinato (g).

VII. Ne' casi in cui il proprietario è spogliato del suo podere per qualche uso pubblico, non può egli essere obbligato ad alcuna garanzia; poichè oltre che è spogliato suo mal grado, essendo il podere messo fuor di commercio con questo cambiamento, non è più soggetto nè ad ipoteche nè ad evizioni. Ma a coloro che acquistano, come ad una Università o ad altri, resta il peso de' diritti di censo o feudali che si trovassero su di tal podere, e debbono essi indennizzare il padrone feudale o altri che vi avessero diritto di censo, delle conseguenze di questo cambiamento, secondo la qualità de' diritti, e secondo le consuetudini de' luoghi; ed i creditori di colui che è stato spogliato del suo fondo, hanno il loro diritto sul prezzo (h).

VIII. Se per qualche caso fortuito, come, per esempio, per una inondazione siasi del tutto distrutta o renduta inutile una strada pubblica, debbono i vicini dare il luogo per la strada, ma senza poter vendere ciò che perdono (i), poichè un caso fortuito è quello che fa la strada ne' loro poderi, o in una parte di essi, e questa situazione gli obbligava a soffrire tal avvenimento.

De'

(e) *Legge Julia de annonâ, pœna statuitur adversus eum qui contra annonam fecerit. l. 2 ff. de leg. Jul. de ann. Præterea debetis custodire, ne Dardanarij ullius mercis sint, ne aut ab his qui cocmpras merces supprimunt, aut a locupletioribus, qui fructus suos æquis prætiis vendere possent, dum minus uberes proventus expectant, ne annonâ oneretur. l. 6 ff. de extraor. crim.*

(22) Vedi la Prammatica LI. de Annona.

(d) *Cura carnis omnis, ut iusto pretio præbeat, ad curam præfecturæ pertinet. l. 1 §. 12 ff. de off. præf. urb. Vi sono su di tal proposito molte Ordinanze.*

(23) Vedi la Prammatica XLVI. dello stesso Titolo.

(e) *Si quis sepulcrum habeat, viam autem ad sepulcrum non habeat, & a vicino ire prohibeatur, Imperator Antoninus cum patre rescripsit, iter ad sepulcrum peti precario, & concedi solet. l. 12 ff. de Reliq. Præles etiam compellere*

debet, iusto pretio iter ei præstari, ita tamen ut Judex etiam de oportunitate loci prospiciat, ne vicinus magnum patiatur detrimentum. l. 1.

(f) Sarà una convenzione volontaria quella che regolerà le condizioni di questa vendita. V. l'art. 7 della Sez. 2 delle convenzioni.

(g) Questa è una conseguenza di tali sorte di vendite.

(h) Queste ancora sono conseguenze necessarie di tali sorte di vendite.

(i) *Cum via publica, vel fluminis impetu, vel ruina, amissa est, vicinus proximus viam præstare debet. l. 14 in f. ff. quem adv. serv. amit.*

Bisogna intendere questa regola per una strada antica, ma se pel comodo pubblico si cangiassero una strada, come per venderla più breve, o se ne facesse una nuova, bisognerebbe risarcire il danno a particolari di ciò che si pigliasse da loro poderi per questa nuova strada.

3. Vendita di derivate.

4. Vendita forzata per una necessità particolare.

5. Se quello che poteva essere costretto consenta alla vendita.

6. Se vi sia causa di vendere.

7. Effetto di tali vendite.

8. Poderi vicini alle strade principali.

## De' decreti.

9. *Seque-* IX. I creditori hanno diritto di far vendere i beni de' loro debitori; e tali ven-  
*stri e de-* dite sono forzose, e si fanno coll' autorità del Giudice (l).  
*creti.*

## Della licitazione.

10. *Lic-* X. Allorchè una cosa che difficilmente può esser divisa, come una casa, o che  
*itazione.* non potrebbe affatto esser divisa, come un ufficio di giudicatura, trovasi comune  
 a molte persone, le quali non possono, o non vogliono accomodarsi tra loro, la  
 vendono per dividerne il prezzo, e l'aggiudicano al più offerente, o che questi  
 sia uno di loro, o un estraneo che ammettono all' offerta; e questa maniera di  
 vendere chiamasi licitazione (m).

## Della ventilazione.

11. *Vent-* XI. Sovente accade che, essendosi vendute molte cose tutte insieme per una  
*lazione.* data somma, senza distinzione del prezzo di ciascuna, sia necessario poi sapere  
 questo prezzo in particolare, e stabilire quanto debba valere ciascuna di queste  
 cose sul piede di quell' unico prezzo per tutte; questa maniera di dar la stima  
 chiamasi ventilazione. Così, per esempio, se uno di molti poderi venduti per un  
 sol prezzo, trovasi soggetto ad un diritto di laudemio e vendite, con una venti-  
 lazione si stabilisce questo diritto; lo stesso avverrebbe, se bisognasse far la stima  
 particolare d' una porzione di una casa o di altro podere (n).

(l) V. l' art. 9 della Sez. 4 delle ipoteche.  
 Non entrasi qui nel dettaglio di questa materia  
 di decreti, che essendo dell' ordine giudiziario e  
 differente nella nostra consuetudine da quella del  
 Diritto Romano, non appartiene a questa raccolta.  
 V. l. ult. C. de jure dom.

(m) V. l. 78. §. 4. de jur. dot. in verbo adju-  
 dicatusque fundus socio fuerit, & in verbo licita-  
 zione. l. 13 §. 17. ff. de act. empt. & vend. l. 7  
 §. 13 ff. com. div.  
 (n) V. l. 1 ff. de evict. l. 72 cod.

## TITOLO III.

## DELLA PERMUTA.

*Permuta* **Q**uantunque l'uso della permuta abbia naturalmente preceduto quello della vendi-  
*più antica* ta (a), la quale ha avuto principio coll' invenzione della pubblica moneta,  
*della ven-* l'ordine tuttavia ha ricercato di spiegare le regole del contratto di vendita  
*dita, per-* prima di parlare della permuta, per quelle ragioni che si sono addotte nella fine  
*chè messa* del piano delle materie.  
*dopo.*

*Permuta,* La permuta è stata il primo commercio di cui gli uomini si son serviti per ac-  
*primo com-*quistare la proprietà delle cose, dando l'uno all' altro ciò che gli era o inutile,  
*mercio* o meno necessario per avere una cosa di cui aveva bisogno (b).  
*della pro-*  
*prietà del-*  
*le cose.*

(a) Origo emendi vendendique a permutacioni-  
 bus cepit. l. 1 ff. de contr. empt.  
 (b) Unusquisque secundum necessitatem tempo-

rum ac rerum, utilibus inutilia permutabat. l. 1  
 ff. de contr. empt.

Seb-

Sebbene l'uso della permuta sia tutto naturale, questo contratto nondimeno aveva nel Diritto Romano alcune regole che sembrano poco naturali nella nostra usanza. Dappoichè era la permuta considerata nel Diritto Romano come un contratto informè, che si annoverava tra quelli che non hanno nome: l'effetto di tal contratto era questo, che quando vi era un semplice contratto di permuta senza consegna dall'una e dall'altra parte, non produceva alcun diritto di domandarne l'esecuzione (c), e quando era fatta la consegna da una parte, quegli che l'aveva fatta non aveva diritto di domandare ciò che gli si doveva dare in contraccambio; e non poteva far altro che ripigliarsi quel che aveva dato (d). Ma siccome è naturale e conforme alla nostra usanza, che tutte le convenzioni sianò eseguite (e), diamo perciò a questo contratto tutta la sua perfezione; e coloro che vi si sono obbligati sono reciprocamente costretti ad eseguirlo, nella maniera stessa che avviene nella vendita, e come erano altresì costretti nel Diritto Romano, quando la permuta era convalidata da una stipulazione (f).

Regole  
particolar-  
vi del Di-  
ritto Ro-  
mano nel-  
la permuta.

Tutte le materie che entrano nella permuta essendo quasi le medesime che quelle del contratto di vendita, a cagione dell'affinità di questi due contratti (g), non sarà necessario qui ripetere tutto quel che si è detto nel contratto di vendita: basta avvertire che si possono applicare alla permuta tutte le regole delle vendite, a riserva di quelle che non vi hanno rapporto, come sono le regole che riguardano il prezzo; perchè nella permuta non vi è prezzo. Così non si applicano alla permuta le regole che riguardano l'obbligo del compratore di pagare il prezzo, nè quelle della facoltà di ricompra, ed altre simili. Ma le regole della consegna, quelle della garanzia e degli altri obblighi del venditore, quelle de' cambiamenti della cosa venduta, delle nullità delle vendite, dell'evizione, della redibizione, e di altre simili, sono regole comuni alle vendite ed alle permuta.

Le regole  
delle ven-  
dite ser-  
vono per la  
permuta.  
Eccezio-  
ne.

## SOM-

(c) Ex placito permutationis, nulla re secuta, conitat nemini actionem competere. l. 3 C. de rer. perm. Emptio ac venditio nuda consentientium voluntate contrahitur; permutatio autem ex re tradita initium obligationi præbet. Alioquin si res nondum tradita sit, nudo consensu constitui obligationem dicemus. Quod in his duntaxat receptum est, quæ nomen suum habent, ut in emptione, venditione, conductione, mandato. l. 1 §. 2 ff. de rer. perm.

(d) Ex altera parte traditione facta, si alter rem nolit tradere, non in hoc agimus, ut interest nostra, illam rem accepisse, de qua convenit, sed ut res contra nobis reddatur, conditioni locus est, quasi re non secuta. l. 1 §. ult. ff. de rer. perm. l. 5 l. 7 C. eod.

(e) Quid tam congruum fidei humanae quam ea quæ inter eos placuerunt servare. l. 1 ff. de pa. 7.

(f) Ex placito permutationis nulla re secuta, constat nemini actionem competere: nisi stipulatio subiecta ex verborum obligatione quæsierit partibus actionem. l. 3 C. de rer. perm. l. 33 C. de transf.

(g) Quoniam permutatio vicina esset emprioni. l. ult. ff. de rer. perm. Permutationem, utpote re ipsa bonæ fidei constitutam, sicut commemoras, vicem emprionis obtinere non est juris incogniti. l. 2 C. de rer. perm.

## S O M M A R J.

1. Definizione.
2. Nella permuta l'uno e l'altro fanno le veci di venditore e di compratore.
3. Evizione nella permuta.
4. Regole della permuta le medesime della vendita.

1. Defini-  
zione.

I. LA permuta è una convenzione colla quale i contraenti si danno scambievolmente una cosa per un'altra (a), qualunque siasi; senza entrarvi moneta, perchè farebbe in questo caso una vendita (b).

## 2. Nella permuta l'uno e l'altro fanno le veci di venditore, e di compratore. 3. Evizione nella permuta. 4. Regole della permuta le medesime della vendita.

II. Nel contratto di permuta essendo la condizione de' contraenti eguale in questo, che amendue danno una cosa per un'altra, non può farvisi la distinzione del venditore e del compratore, del pari che non può farsi la distinzione del prezzo, e della mercanzia (c). Ma amendue nell'istesso tempo fanno le veci e di venditori della cosa che danno e di compratori della cosa che ricevono (d).

III. Se colui che ha permutata una cosa ne sia evitto, facendo le veci di compratore, può domandare la garanzia, e l'altro è tenuto d'evizione del pari che un venditore (e).

IV. Tutte le regole del contratto di vendita hanno luogo nella permuta, (24) a riferba di quel che si trovasse non essere della natura di tal contratto, come quel che riguarda il pagamento del prezzo (f). (25)

## TI-

## medesime della vendita.

(a) Si ego togam dedi ut tunicam acciperem, Sabinus & Cassius esse emptionem & venditionem putant: Nerva & Proculus permutationem, non emptionem hoc esse . . . sed verior est Nerva & Proculi sententia. L. 1 §. 1 ff. de contr. empt.

(b) Si quidem pecuniam dem, ut rem accipiam, emptio & venditio est. Sin autem rem do, ut rem accipiam, quia non placet, permutationem rerum emptionem esse, &c. L. 5 §. 1 ff. de presc. verb.

(c) In permutatione discerni non potest, uter emptor, uter venditor sit. L. 1 §. 1 in ff. de contr. empt. L. 1 ff. de rer. perm.

Neque aliud merx, aliud pretium. L. 1 in princ. ff. de contr. empt.

(d) Si quis permuraverit, dicendum est utrumque emptoris, & venditoris loco haberi. L. 19 §. 5 de edil. ed. Is qui rem permutatam accepit, emptori similis est. L. ult. ff. quib. ex caus. in poss. catu.

(e) Si ea res quam acceperim, vel dederim, postea evincatur, in factum dandam actionem responderur. L. 1 ff. de rer. perm. Ad exemplum ex emptio actionis. L. 1 C. eod.

(24) Nel contratto di Permuta ha luogo come nella vendita il beneficio della L. 2. C. de rescind. vendit. E la ragion si è, perchè la Permuta vicem emtionis obtinet, L. 2. C. de rer. permur. Si è dubitato circa la indole dell'azione, che spetta a colui, che fu lesa nella per-

muta. Alcuni opinarono, che sia una reitituzione in integrum straordinaria: altri stimarono esser l'azione *prescriptis verbis*: altri finalmente la condizione *caussa dati, causa non seguta*. Ugon Donello Comment. ad L. 2. C. de rescind. vendit. n. 48. sostenne, che appartenga questa ultima; perchè sebbene siavi tra permutanti scambievolmente dato il fondo, qualor da uno di essi se ne fosse dato uno, che valga meno della metà dell'altro, la causa della permuta non sarebbe perfettamente seguita. *Dedi enim non solum ut mihi alium dares, quem dedisti, sed etiam ut alium dares intra non iniquam estimationem*. L'effetto della rescission della permuta è, che debba supplirsi al giusto prezzo da colui, che ricevette il fondo di valuta maggior del doppio.

(f) Permutationem utpote re ipsa bonae fidei constitutam sicut commemoras, vicem emptionis obtinere, non est juris incogniti. L. 2 C. de rer. perm. Quoniam permutatio vicina est emptioni. L. 2 ff. eod.

(25) Non ha luogo nella Permuta il diritto del congruo. Espressamente si legge nella Costituzione *Sancimus* eccettuato questo contratto. Ma si fanno da' Dottori cinque non indifferenti quistioni. La prima è, se valutandos' i fondi, che si permutano, siavi luogo a ritratto. *Hoe-*

rio

## T I T O L O IV.

## Della locazione e delle diverse specie di affitti.

Questo titolo comprende il commercio che fanno gli uomini, comunicandosi l'uso delle cose, o della loro industria e della lor fatica, per un dato prezzo. Questa convenzione è di un uso necessarissimo e molto frequente. Da poichè siccome non è possibile che tutti posseggano tutte le cose di cui hanno bisogno, e che faccia ognuno da se stesso quel che non può avere se non dall'indu-

Materia  
di questo  
titolo.

Tom. I.

D d

stria

rio nella *Decis.* 144, *Berlichio Part. 2. Concl.* 30. n. 58., *Rummo ad Afflict. de Jur. prothom.* n. 3. *Glof. Licet enim. Addition. ad 9. notabil.* §. 3., ed altri non pochi citati dall'*Altissimi* e da lui non approvati, sostennero l'opinione affermativa, poichè dalla circostanza della valutazione argomentarono, che il contratto sia di vendita, non di permuta. L'anzidetto *Altissimi de Nullit. Contract.* Tom. 2. *Rubr. 1. Pars. 2. Quest.* 16. n. 15., il *Cardinal de Luca de Servituti.* *Disc.* 76. n. 11., *Rendella de Jur. prothom. Glof. Ex permutatione n. 25., Affitto loc. tit. n. 14.*, portaron sentimento per la negativa, poichè avvertirono, che la valutazione nel caso proposto non sia vera, ma impropria, facendosi non per vendere i fondi, ma per regolare il prezzo di essi, ed assicurarsi della uguaglianza.

La seconda è, se nella permuta per supplemento del valor del fondo si dia denaro, che non ecceda il valore dell'altro fondo, abbia luogo il ritratto. *Gutierrez de Gabell. Quest.* 3. n. 6., *Graziano Discept.* 885. n. 18. ad 21., ed *Anton. Gomez ad L. 70. Lauri n. 15.* fanno questa distinzione: Se il denaro, che si rifonde, è meno del prezzo della roba, che si dà, allora il contratto ritenendo la natura di permuta, non vi è luogo a ritratto: Se poi il denaro oltrepassa il valor della roba, allora la permuta divenendo vendita, può ben domandarsi il congruo.

La terza è, se tanto si dà in denaro, quando in roba, cioè se valendo la roba mille, si dia altra roba che valga 500., e si paghino in denaro gli altri 500., sia vendita o permuta. *Affitto de Jur. prothom.* §. 3. n. 15., *Rendella Rubric. Ex permutatione n. 15.* l'ebbero per permuta, ed escluero il congruo. Ma io stimerei doverli distinguere. O i contraenti han dato al contratto il nome di vendita, e dovrà riputarli tale: o gli han dato

il nome di permuta, e dovrà crederli permuta; o non gli han dato alcun nome, e dovrà giudicarsi permuta. E' vero, che i contratti prendan nome dalla loro sostanza, non dalle parole de' contraenti; ma nel dubbio, tali sono da riputarli, quali trovansi nominati da contraenti medesimi, *De Marinis Allegazione CXIII.*, e sulla stessa *Carlo di Alessio n. 2.* Che se niun nome si ved' espressamente dato, erit permuta, insegnò il *Gomez Variar. Lib. 2. Cap. 2. n. 10.*; ed approvarono questo insegnamento dopo molti altri *Osualdo Illigero ad Donell. Comment. Jur. Civ. Lib. 1. Cap. 1. litt. K.*, e *Menochio Lib. 3. Presunt. 39. n. 2.*

La quarta è, se abbia luogo il ritratto quando si permuta roba stabile con un annuo censo tanto redimibile, quando irredimibile. *Rendella* nella citata *Rubrica n. 40.* scrisse, che non ha luogo. Ma *Tiraquello de Retract. Lignaz. §. 1. Glof. 14. n. 119. & 120.* sostenne l'opposto. Tutti non però i nostri Dottori, tra' quali meritano nominarsi *De Franchis Decis. 392. n. 6.*, *Mantica de Tacitis Lib. 25. Tit. 3. n. 4.*, *Benedelli animadvers. §. in principio n. 14.*, ed il Canonico *de Luca* alla suddetta *Decisione di Franchis* insegnarono, che non possa domandarsi ritratto; sì perchè il censo si numera tra gli stabili; sì perchè l'annuo censo vendendosi, e comperandosi tutto giorno, non è prezzo, ma merce.

La quinta finalmente, se possa domandarsi congruo, quando lo stabile si permuta con robe mobili. Lungamente esaminò tal questione il *Rendella* nella menzionata *Rubrica dal n. 15. ad 39.*; e dopo varie riflessioni conchiude, che nel caso proposto è da squittinarsi esattamente qual sia stata la intenzione e volontà de' contraenti, esaminando le circostanze, che precedettero, quelle, che ne accompagnarono, e quelle, che seguirono al contratto.

stria e dalla fatica; e siccome non sarebbe giusto che l'uso delle cose altrui, e quello della loro industria e fatica fosse sempre gratuito, è stato perciò necessario che se ne facesse commercio. Così quegli che ha una casa da lui non abitata, ne dà l'uso ad un altro per un prezzo. Così si locano cavalli, carrozze, tappezzerie, ed altri mobili. Inoltre si danno a fitto o a coltura i campi; si fa commercio dell'industria e della fatica, o a prezzo stabilito, o a giornate, o con altre convenzioni.

Tutte queste specie di convenzioni hanno ciò di comune, che in ognuna di esse uno gode della cosa dell'altro, o si avvale della sua fatica per un determinato prezzo, e per questa ragione nel Diritto Romano son tutte comprese sotto i nomi di locazione, e di conduzione. Locazione dalla parte dell'uno che chiamasi il locatore, e conduzione dalla parte dell'altro che chiamasi il conduttore. Su di che bisogna osservare che il locatore è quegli che dà a fitto una cosa, e il conduttore è colui che la prende: la locazione dell'opera ha questo di particolare, che il locatore è colui che dà a fare un'opera, il conduttore al contrario è quegli che intraprende l'opera, e che dà la sua fatica ed industria.

Quantunque nel Diritto Romano il nome di locazione sia comune a tutte queste specie di convenzioni, e sebbene le locazioni di case e di mobili, gli affitti di poderi e campi, la locazione dell'opera ed altre convenzioni di tal natura, siano comprese sotto un medesimo titolo e senza distinzione, si è creduto nondimeno dover distinguere ciò che chiamiamo semplicemente locazione, come di una casa, d'un cavallo o di altra cosa, e gli affitti de' fondi fruttiferi o di colonia, e la locazione dell'opera. Dapoichè queste materie non solamente distinguonsi per li nomi, ma hanno eziandio alcune differenze nella lor natura e nelle loro regole; e perchè tutte hanno alcuni caratteri ed alcune regole comuni, nella prima sezione si spiegheranno sotto il nome di locazione in generale questi caratteri comuni, ed in questa medesima Sezione e nelle due seguenti si raccoglieranno parimente molte di queste regole comuni; e nelle Sezioni che verranno appresso si spiegherà ciò che hanno di particolare gli affitti de' fondi fruttiferi e di colonia, e le altre specie di affitti.

Tutte queste materie son comprese in nove Sezioni, e vi farà aggiunta una decima per l'enfiteusi che ha una natura e regole diverse dagli affitti de' fondi, ne quali si dà soltanto il godimento fino a un certo tempo.

## S E Z I O N E I.

### *Della natura della locazione.*

### S O M M A R J.

1. *Definizione della locazione in generale.*
2. *Chi è il locatore, e chi il conduttore.*
3. *La locazione si perfeziona col consenso.*
4. *Quali cose si possono locare.*
5. *Profitto degli animali.*
6. *Locazione della cosa di cui non si è padrone.*
7. *Prezzo del fitto in denaro, o in porzione di frutti.*

8. *Vil-*

8. *Viltà del prezzo non ha luogo negli affitti.*
9. *Libertà di subaffittare.*
10. *Gli affitti passano agli eredi.*
11. *Fa d'uopo per la validità della locazione che si sia convenuto del prezzo.*
12. *Quid. Se si è rimesso ad un terzo il regolare il prezzo.*
13. *La locazione può farsi sotto condizioni.*
14. *La locazione dà alle parti contraenti un'azione l'uno contro l'altro.*

I. **L** locazione in generale, comprendendovi tutte le specie di affitti, è un contratto col quale uno dà all'altro il godimento, o l'uso d'una cosa (a), o della sua opera (b) fino ad un dato tempo per un determinato prezzo (c).

II. Colui che dà una cosa a godere chiamasi il locatore (d), e dassi questo stesso nome a colui che dà a fare qualche opera, o qualche lavoro (e): colui che prende a godere una cosa, chiamasi il conduttore (f), nella maniera stessa quegli che intraprende un lavoro, o un opera (g), chiamasi parimente conduttore. Ma nelle locazioni della fatica e dell'industria, gli operai, o conduttori fanno parimente le veci di locatori, perchè locano la loro fatica (h).

III. Questo contratto è annoverato tra quelli che si perfezionano col consenso del pari che la vendita; e questi due contratti hanno molta affinità e molte regole comuni (i).

IV. Si possono locare tutte le cose che il conduttore può restituire al locatore dopo che ne ha goduto (l). Donde segue che non si possono locare, nè tampoco comodare le cose che si consumano coll'uso, come biada, vino, olio ed altre derrate (m).

1. Definizione della locazione in generale.

2. Chi è il locatore, e chi il conduttore.

3. La locazione si perfeziona col consenso.

4. Quali cose si possono locare.

## D d 2

ditio fit, an locatio & conductio. D. l. 2 §. 1 §. 3 inst. eod.

La locazione del pari che la vendita si conchiude col semplice consenso, allorchè si è convenuto di ciò che si è dato a fare, o a godere, e del prezzo dell'affitto; ciò che fa somigliare questo contratto alla vendita, è che l'uno, e l'altro hanno un prezzo ed una mercanzia; donde avviene, che in alcuni contratti è in dubbio se siano locazioni, o vendite. Come quando si fa un contratto con un Oraj, che farà qualche lavoro, e che somministrerà egli l'argento e la manifattura. Lo che sembra una locazione, quantunque in effetto sia una vendita. Item quæritur, si cum Aurifice Tirus convenerit, ut is ex auro suo certi ponderis, certæque formæ annulos ei faceret, & acciperet, verbi gratia, decem aureos, utrum emptio an locatio & conductio contrahi videatur? Cassius ait, materiæ quidem emptionem & venditionem contrahi, opere autem locationem & conductionem. Sed placuit tantum emptionem & venditionem contrahi. §. 4 inst. de loc. & cond. Per quel che riguarda le regole comuni alla vendita, ed alla locazione è facile giudicarne dalla semplice lettura di questo titolo, e del precedente.

(i) Questa è una conseguenza della definizione della locazione.

(m) Non potest commodari id quod usu consumitur. l. 3 §. ult. ff. commod.

V. l'art. 6 della Sez. 1, del Comodato.

(a) *Toto tit. ff. locat. cond.* Si rem aliquam utendam sive fruendam tibi aliquis dederit. §. 2 inst. de locat. & cond.

(b) *Quoties faciendum aliquid datur, locatio est.* l. 22 §. 1 ff. locat.

(c) *Locatio & conductio ita contrahi intelligitur, si merces constituta sit.* Inst. eod. l. 2 ff. eod.

*Non son compresi in questa definizione i contratti enstentici, perchè hanno la lor propria natura che sarà spiegata nella Sez. 10.*

(d) *Si quis fundum locaverit.* l. 9 §. 2 ff. locat. l. 19 §. 2 eod.

(e) *Quoties faciendum aliquid datur, locatio est.* l. 22 §. 1 ff. locat. l. 36 eod.

(f) *Licet. certis annuis quantitatibus fundum conduxeris.* l. 3 C. de locat.

(g) *Adversus eos a quibus extruenda ædificia conduxisti, ex conducto actione contendens.* l. 2 C. de locato.

(h) *Locat artifex operam suam, id est, faciendi necessitatem.* l. 22 §. 2 ff. loc.

(i) (Locatio) consensus contrahitur. l. 1 ff. locat. cond. Locatio & conductio proxima est emptioni & venditioni, iisdemque juris regulis consistit. Nam ut emptio & venditio ita contrahitur si de pretio convenerit, sic & locatio & conductio contrahi intelligitur, si de mercede convenerit. Inst. de loc. & cond. l. 2 ff. eod. Adeo autem familiaritatem aliquam habere videntur emptio & venditio, item locatio & conductio, ut in quibusdam quæri soleat, utrum emptio & ven-

5. *Profitto degli animali.*

V. Gli animali che producono qualche rendita, come i montoni, le pecore da cui si ritrae il profitto della lana, degli agnelli e dell'ingrasso de' campi, e gli altri animali simili, possono essere dati con una specie di locazione a colui che s'incarica di custodirli e di nutrirli per una data porzione di ciò che proviene da questi animali (n), purchè la convenzione non sia usuraria per l'eccesso del profitto riferbato al padrone. (26)

6. *Locazione della cosa di cui non si è padrone.*

VI. Si può locare del pari che vendere la cosa di un altro. Così colui che possiede di buona fede una cosa di cui credesi padrone, quantunque in realtà non lo sia, e colui che ha diritto di godere senza esserne padrone, come l'usufruttuario, possono locare ed affittare ciò che in questa maniera possiedono (o).

7. *Prezzo del fitto in danaro, o in porzione di frutti.*

VII. Il prezzo d'una locazione può essere stabilito o in danaro, come quello d'una vendita, o in una data quantità di derrate, o in una porzione di frutti (p).

8. *Viltà del prezzo non ha luogo negli affitti.*

VIII. La viltà del prezzo non è considerata negli affitti, a differenza delle vendite, per risolverli, purchè non fosse accompagnata da altre circostanze, come di qualche dolo, o di qualche errore. Perchè gli affitti non sono alienazioni come le vendite; (27) e dall'altra banda l'incertezza del valore delle rendite nel tempo avvenire può rendere giusta la condizione del proprietario e quella del fittajuolo, fissandosi un dato prezzo per quel valore incerto (q).

9. *Libertà di subaffittare.*

IX. Chi tiene a fitto una casa, o un altro podere, può locarlo ad altre persone, purchè non siasi diversamente convenuto (r).

10. *Gli affitti passano agli eredi.*

X. Gli obblighi che formano il contratto di locazione e di conduzione, passano agli eredi del locatore ed a quelli del conduttore (s).

11. *Fa d'uopo per la validità della locazione che siasi convenuto del prezzo.*

XI. Per la validità degli affitti è necessario che le parti convengano sul prezzo (t).

XII.

(n) Si pascenda pecora partiafia (id est, ut fœtus eorum portionibus quibus placuit inter dominum & pastorem dividantur). Apollinarem fuscipule probabitur, fidem pacto præstare per Judicem compellatur. l. 8 c. de part.

(26) Si pratica nel Regnno nostro una sorta di affitto di animali, che si chiama a capo salvo. In questo si obbliga il fittajuolo di pagar al padrone una pattuita annua summa, e restituire fra il tempo stabilito interi gli animali nello stesso numero, e qualità.

(o) Si tibi alienam insulam locavero. l. 7 ff. loc. Si fructuarius locaverit fundum. l. 9 §. 1 ff. eod. V. l'art. 12 della Sez. 4 del contratto di vendita.

(p) Si olei certa ponderatione fructus anni locasti. l. 21 c. de locato. Colonus qui ad pecuniam numeraram conduxit, & colonus partiarus. l. 25 §. 6 ff. eod.

(27) E' scritto nella L. 2. D. Locati, che la locazione e conduzione iisdem regulis continentur, quibus emtio venditio. Dunque se la

mercede convenuta è meno della metà del giusto, può il locatore rescindere il contratto, come lo può il conduttore, s'è più della metà, Donello Comment. ad L. 2. C. de rescind. vendit. n. 56. & 57.

(q) Præterru minoris pensionis, locatione facta, si nullus dolus adversarii probari possit, rescindi locario non potest. l. 23 ff. loc.

Si decem tibi locem fundum, tu autem existimes quinque te conducere, nihil agitur. l. 52 ff. eod. V. l'art. 10 della Sez. 5 delle Convenzioni, e l'art. 11 della Sez. 8 del contratto di vendita.

(r) Nemo prohibetur rem, quam conduxit, fruendam alii locare, si nihil aliud convenit. l. 6 c. de loc. l. 60 ff. eod.

(s) Ex conducto actionem etiam ad hæredem transire palam est. l. 19 §. 8 ff. loc. l. 10 l. 29 l. 34 c. eod.

(t) Ut emptio & venditio ita contrahitur, si de pretio convenerit, sic & locatio & conductio ita contrahi intelligitur, si merces constituta sit. Inst. in principio de locato & cond.



XII. Siccome nel contratto di vendita si può convenire che il prezzo sarà fissato da un terzo, così questa convenzione debb'essere altresì eseguita, quando si trovasse in un contratto di locazione (u).

XIII. Gli affitti possono farsi condizionatamente (x).

XIV. Gli affitti danno a ciascuno de' contraenti un'azione contro l'altro (y).

(u) Et quæ supra diximus, si alieno arbitrio pretium promillum fuerit, eadem & de locatione, & de conductione dicta esse intelligimus, si alieno arbitrio merces promissa fuerit. *Inst. in principio de locat. & cond.*

(x) Sicut emptio ita & locatio sub. conditione fieri potest. l. sicut 20 in principio, ff. loc. cond. (y) Competit locatori quidem locati actio, conductori vero conducti. *Inst. in principio de locat. cond.*

12. Quid. Se si è rimesso ad un terzo il regolare il prezzo.

13. La locazione può farsi sotto condizioni.

14. La locazione dà alle parti contraenti un'azione l'una contro l'altra.

## SEZIONE II.

### Degli obblighi del conduttore.

### S O M M A R I.

1. *Obblighi del conduttore.*
2. *Qual uso dee farsi della cosa presa ad affitto.*
3. *Di colui che ne fa mal uso.*
4. *A qual cura è obbligato il conduttore.*
5. *Il conduttore è tenuto al fatto delle persone di cui dee essere responsabile.*
6. *Del danno cagionato da un nemico del conduttore.*
7. *Del conduttore che lascia la cosa locata per qualche timore.*
8. *Se l'inquilino abbandona l'abitazione, o il fittajuolo la coltura.*
9. *Riparazioni.*
10. *Se l'inquilino si allontana.*
11. *Finito l'affitto il conduttore restituisce la cosa e paga il prezzo.*
12. *Mobili dell'inquilino ipotecati per l'affitto.*
13. *Il proprietario può espellere l'inquilino per abitare egli stesso nella casa.*
14. *Se il proprietario voglia fare riparazioni.*
15. *L'inquilino può essere espulso mancando di pagare.*
16. *L'inquilino può essere espulso abusandosi.*
17. *Interessi del prezzo del fitto.*
18. *Se qualche forza superiore impedisca il conduttore di godere di ciò che gli è stato affittato, non dee pagare il prezzo del suo fitto.*
19. *Qual è l'effetto della clausola che il conduttore non sarà garante della forza superiore?*
20. *Se siasi convenuto che il locatore non potrà niente domandare al conduttore, può il conduttore domandare qualche indennità al locatore?*
21. *Se il conduttore abbia pagato anticipatamente il prezzo del suo fitto, ha diritto di ripeterlo, in caso che sopraggiunga qualche accidente che lo impedisca di godere?*
22. *L'inquilino può ripigliarsi le porte, ed altre cose che egli ha fatto fare?*

L. Gli

1. *Obblighi del conduttore.*

**I.** Gli obblighi del conduttore sono di servirsi della cosa soltanto per quell'uso per cui gli è stata locata, di usarne bene, di prenderne cura, di restituirla nel prefisso tempo, di pagare il prezzo del fitto; ed in generale deve osservare ciò che è prescritto dalla convenzione, dalle leggi, e dalle consuetudini (a).

2. *Qual uso dee farsi della cosa presa ad affitto.*

**II.** Il conduttore non può servirsi della cosa locata, se non per quell'uso pel quale gli è stata data, e nella maniera come si è convenuto; e se egli ne usi diversamente, sarà tenuto al danno che ne avverrà. Così quegli che prende a fitto un cavallo da sella per viaggiare, non può farlo servire a portare un carico. Inoltre l'inquilino cui nella convenzione è stato vietato di far fuoco, o di metter fieno in un dato luogo, non può contravvenire; e s'egli contravvenga, ed accada un incendio, quando anche avvenisse per un caso fortuito, sarà tenuto a' danni, perchè questa sua mancanza ha dato occasione al caso fortuito (b).

3. *Di colui che ne fa mal uso.*

**III.** Il conduttore è obbligato a far uso della cosa locata da buon padre di famiglia, e di conservarla in maniera che non riceva verun pregiudizio il locatore. Così l'inquilino non dee permettere l'usurpazione d'una servitù che dovuta non sia. Inoltre colui che ha preso in fitto bestie da soma, non dee oltre misura caricarle; e se ciò faccia, o in altra maniera abusi della cosa locata, sarà tenuto a' danni (c).

4. *A qual cura è obbligato il conduttore.*

**IV.** Siccome il conduttore si serve della cosa locata per suo proprio uso, così deve procurare di custodirla e conservarla; e non solamente è tenuto al danno che accade per la sua mala fede, o per una colpa grave che a quella si avvicinasse, ma è tenuto eziandio a quel danno che egli cagionar potesse per altri difetti ne' quali non caderebbe un padre di famiglia attento e vigilante. Che se senza sua colpa la cosa perisse o danneggiata fosse da un caso fortuito, non sarà tenuto a nulla (d).

5. *Il conduttore è tenuto al fatto delle persone di cui dee essere responsabile.*

**V.** Il conduttore non solamente è tenuto al fatto proprio, ma eziandio a quello delle persone di cui deve essere risponsabile. Come, se un inquilino avesse subaffittata una casa, o se vi avesse tenuto i suoi domestici, per colpa de' quali fosse seguito l'incendio di questa casa (e).

VI.

(a) *Questi obblighi saranno spiegati negli articoli seguenti.* V. l'art. 1 della Sez. 3 delle Convenzioni.

(b) *Si hoc in locatione convenit ignem ne habito, & habuit, tenebitur, etiamsi fortuitus casus admittit incendium, quia non debuit ignem habere.* l. 11 §. 1 ff. loc. Inter conductorem & locatorem convenerat, ne in villa urbana scenum componeretur: composuit, deinde servus igne illato succendit. Ait Labeo, teneri conductorem ex locato; quia ipse causam praebeat, inferendo contra conductionem. D. l. 11 §. ult. v. l. 13 §. 2 & l. 18 ff. comm. V. l'art. 10 della Sez. 2 del Comodato.

(c) *Prospicere debet conductor, ne aliquo vel jus rei, vel corpus deterius faciat, vel fieri patiatur.* l. 11 §. 2 ff. loc. Qui mulas ad certum pondus oneris locat, cum majore onere conductor eas rupisset . . . vel ex lege Aquilia, vel ex locato recte eum agere. l. 30 §. 2 ff. eod.

(d) *In iudicio tam locati, quam conducti do-*

*lum & custodiam; non etiam casum, cui restitui non potest, venire constat.* l. 28 C. de loc. l. 9 §. 4 ff. eod. Dolus & culpam recipit locatum. l. 23 ff. de reg. jur. Ubi utriusque utilitas vertitur, ut in empto, ut in locato, ut in dote, ut in pignore, ut in societate, & dolus & culpa praestatur. l. 5 §. 2 ff. commod. l. 1 §. 19 ff. de pos. V. l'art. 14 della Sez. 2 del contratto di vendita.

(e) *Videamus, an & servorum culpam, & quocumque induxerit praestare conductor debeat, & quatenus praestet. Utrum ut servos noxae det, an vero suo nomine teneatur: & quatenus eos quos induxerit, utrum praestabit tantum actiones, an quasi ob propriam culpam tenebitur. Mihi ita placet, ut culpam etiam eorum quos induxit, praestet suo nomine, etsi nihil convenit; si tamen culpam in inducendis admittit, quod tales habuerit vel suos, vel hospites. Et ita Pomponius, libro sexagesimo tertio ad Edictum probat.* l. 11 ff. loc. v. l. 27 §. 9 ff. ad leg. Aquil. Periculum pra-

VI. Se ad un inquilino, o ad un fittajuolo, per sua colpa, fosse cagionato un danno da un suo nemico, come per esempio, se questo nemico, per vendicarsi d' un cattivo trattamento, incendiasse la casa che tiene l' inquilino, o recidesse gli alberi ne' poderi che tiene il colono, essi saranno tenuti a' danni; perchè per fatto loro accadono questi mali (f).

VII. Se un fittajuolo d' un campo, o un inquilino di qualche casa solitaria lascino questi beni locati pel timore di qualche pericolo, senza avvertirne il proprietario, in caso che possano, ed il loro abbandono sia stato seguito da qualche danno, giudicherassi dalle circostanze del pericolo e da quelle della lor condotta, se dovranno esser tenuti a pagare il fitto, ed il danno, o se dovranno essere da ciò esentati (g).

VIII. Se un inquilino senza causa abbandoni l' abitazione della casa locata, o un colono lasci di coltivare il campo, potranno essere astretti prima del termine tanto pel prezzo del fitto, quanto per li danni ed interessi del proprietario (h).

præstat si qua ipsius, eorumque quorum opera uteretur, culpa acciderit. l. 25 §. 7 eod. l. 60 §. 7 eod. V. l' art. 5 della Sez. 4. de' danni cagionati da colpe, e l' art. 5 della Sez. 8 di questo titolo.

Sembra che l' inquilino debba esser tenuto alla colpa de' suoi domestici, o del suo subaffittatore, ancorchè nella scelta di tali persone non vi fosse stata sua colpa: poichè oltre che l' evento fu vedere ch' egli abbia fatta cattiva scelta, dee essere ancora risponsabile del fatto di coloro a quali egli trasferisce l' uso della casa a lui solo affidata; ed il fatto di tali persone si ritiene suo proprio, a riguardo di quegli che ha locato, e che ha contratto con lui. Al che sembra potersi applicare queste parole della legge ult. ff. pro socio. Directo cum illius persona agi posse, cujus persona in contrabanda societate spectata sit. E dall' altra banda, o il subaffittatore è asto a pagare per essere risponsabile dell' incendio, ed in questo caso l' inquilino va esente dagli interessi; o non è asto a pagare, ed in questo caso è l' inquilino essere risponsabile; perchè non ha potuto deteriorare la condizione del proprietario, il quale aveva scelto un inquilino asto a pagare, e che poteva essere risponsabile della sua casa.

(f) Culpæ autem ipsius & illud adnumeratur, si propter inimicitias ejus vicinus arbores exciderit. l. 25 §. 4 ff. loc.

Questa legge deb' essere intesa nel senso spiegato in questo articolo, cioè che il fittajuolo, o l' inquilino debbano soltanto essere tenuti ad un danno cagionato da un nemico, in caso che vi abbiano dato motivo per loro colpa. Su di che può osservarsi l' esempio recato nella legge 66 ff. solut. matr. della perdita de' beni dotati di Licinia moglie di Gracco, cagionata dalla seduzione di suo marito, lo che fece giudicare, che questa perdita non aveva cadere su di essa, ma su i beni di Gracco. In his rebus, quas præter numeratam pe-

cuniam, doti vir habet, solum matrem, & culpam eum prætere oportere, Servius ait. Ea sententia Publii Murii est. Nam is in Licinia, Gracchi uxore, statuit, quod res dotales in ea seditione, qua Gracchus occisus erat, perissent, quia Gracchi culpa ea seditio facta esset, Licinia prætare oportere. Ma se nulla può essere imputato ad una cattiva condotta dell' inquilino, o del fittajuolo, non sarebbe giusto che essi fossero risponsabili delle conseguenze d' una inimicitia alla quale non avessero dato motivo; come, per esempio, se avessero causato da una testimonianza della verità fatta in giudizio.

(g) In judicio tam locati quam conducti, dolum & custodiam non etiam casum, cui resisti non potest, venire constar. l. 28 c. de loc.

Exercitu veniente migravit conductor, & deinde hospitio milites fenestras & carera sustulerunt. Si domino non denuntiavit, & migravit, ex locata renebitur. Labeo autem, si resistere potuit, & non resistit, tenere ait. Quæ sententia vera est. Sed & si denunciare non potuit, non puto eum teneri. l. 13 §. 7 ff. loc. Interrogatus si quis timoris causa emigrasset, deberet mercedem, necne? Respondit, si causa fuisset cur periculum timeret, quamvis periculum vere non fuisset, ramen non debere mercedem: sed si causa timoris iusta non fuisset, nihilominus debere. l. 27 §. 1 ff. loc.

Qui contra legem conductionis fundum ante tempus, sine iusta ac probabili causa deseruerit, ad solvendas totius temporis pensiones ex conducto conveniri potest, quatenus locatori, in id quod ejus interest, indemnitas serveretur. l. 55 ff. ff. loc. V. l' art. seguente.

(h) Si domus, vel fundus in quinquennium pensionibus locatus sit, potest dominus, si deseruerit habitationem vel fundi culturam colonus vel inquilinus, cum eis statim agere. l. 24 §. 2 ff. loc. V. l' art. precedente.

6. Del danno cagionato da un nemico del conduttore.

7. Del conduttore che lascia la cosa locata per qualche timore.

8. Se l' inquilino abbandona l' abitazione, o il fittajuolo la coltura.

IX.

9. *Riparazioni.* IX. Se un inquilino o il colono siano obbligati a qualche riparazione, o a tenere della convenzione, o per le consuetudini de' luoghi, faranno essi tenuti a tal riparazione, ed a' danni ed interessi del locatore, se non l'abbiano fatta (i).

10. *Se l'inquilino si allontana.* X. Se l'inquilino andasse altrove senza pagar la pigione, il proprietario può comparire in giudizio per ottenere ordine di aprirsi la casa nel tempo che dal giudice sarà stabilito, e può far l'inventario de' mobili che vi si troveranno, per esser poi sicuro del suo pagamento, e per sicurezza di ciò che potrà restare in beneficio dell'inquilino, o di altri che potranno avervi interesse (l).

11. *Finito il affitto il conduttore restituisce la cosa e paga il prezzo.* XI. Dopo spirato il tempo della locazione, deve il conduttore restituire al locatore la cosa locata, e pagare il prezzo convenuto nel tempo stabilito (m).

12. *Mobili dell'inquilino ipotecati per l'affitto.* XII. I mobili che l'inquilino porta nella casa locata sono ipotecati pel pagamento della pigione, del pari che i frutti de' poderi pel prezzo del fitto (n), secondo le regole che saranno spiegate nel titolo delle ipoteche, e de' privilegj de' creditori.

XIII. Se il proprietario d'una casa locata trovasi in circostanze di averne bisogno per proprio uso, può obbligare l'inquilino a reituirgliela nel termine che sarà stabilito dal Giudice. (28) Dappoichè siccome il proprietario loca la casa solo per-

13. *Il proprietario può espellere l'inquilino per abitare egli stesso nella casa.* (i) Sed de his quæ præfenti die præstare debuerunt (velut opus aliquod efficerent, propagatio- nes facerent) agere similiter potest. L. 24 §. 3 ff. loc.

(l) Cum Domini horreorum, insularumque desiderant, diu non apparentibus, nec ejus temporis pensiones exsolventibus conductoribus, aperire, & ea quæ ibi sunt describere, a publicis pertonis, quorum interest, audiendi sunt. l. 55 ff. loc.

(m) Si quis conductionis titulo agrum, vel aliam quamcumque rem accepit, possessionem prius restituere debet. L. 25 c. de locat. Præfes Provincie ea quæ ex locazione debentur, exsolvi sine mora curabit. l. 17 c. eod.

(n) Eo jure utimur, ut quæ in prædia urbana inducta, illata sunt, pignori esse credantur, quasi id tacite convenerit. l. 4 ff. in quib. caus. pign. vel hyp. t. contr. l. 5 C. de loc. In prædiis rusticis, fructus qui ibi nascuntur, tacite intelliguntur pignori esse domino fundi locati; etiamsi nominatum id non convenerit. l. 7 ff. in quib. caus. pign. v. hyp. t. contr. l. 3 c. eod.

V. gli art. 12, 13, 14, ed i seguenti della Sez. 5, delle ipoteche e de' privilegj de' creditori.

¶ Questo privilegio estendesi non solo su i mobili del principal debitore, ma ancora su i mobili del subaffittatore sino al compimento di ciò che possono dovere. L. 11 §. 5 vers. unde ff. de pign. act. cont. art. 162.

Questo privilegio non solamente ha luogo per la pigione, ma ezianio per le riparazioni, e deteriorazioni. l. 2 ff. in quibus causis pign. vel hyp. tacite contrah.

In virtù del suo privilegio egli è anteriore a tutti i creditori. l. 6 §. 2 ff. qui potior in pign. vel hyp. habentur.

Nel caso del fallimento si danno sei mesi al proprietario dal giorno del fallimento per rilocare.

Se il principale locatario, o proprietario abbia una scrittura pubblica, ha un privilegio esclusivo per tutto ciò che gli è dovuto, se no, lo ha soltanto per i tre ultimi termini, e pel corrente.

Se l'inquilino dia al suo amico un'abitazione gratuita non restano affetti per la pigione i mobili dell'amico. L. 5 in quibus causis pign. vel hyp. tacite contrah.

All'inquilino non si accorda nè il beneficio della cessione de' beni, nè quello della dilazione.

(28) Sono i Padroni delle case di Napoli e de' suoi borghi ammessi a domandar l'uso proprio colla Prammatica IV. §. IV. de Locat. & Conduct. nella qual' è inserito il Bando emanato dalla Gran C. nel 1743. precedente Regal Comando. Vuolsi non dimeno che resti riferbato ad arbitrio de' Giudici il conoscere e decidere, se le dichiarazioni, che si fanno da' padroni delle case di volerle per proprio uso, sieno vere, o pure affettate. Conoscendosi perciò sincera la dichiarazione, dee il padrone obbligarsi di non affittare ad altri la casa sottò pena di ducati cento, la quale si applica mettà al Fisco, e mettà all'inquilino espulso. Se poi il padrone, che abita in uno degli appartamenti della sua casa, dichiara di voler passare ad abitare nell'altro, che tien dato ad affitto; è lecito al piggiante di passarsene ad abitare in quello, che si lascia dal padrone, pagando la stessa pigione, semprechè sia uguale; ma non essendo uguale, dee obbligarsi di pagar quella quantà, che sarà sta-

perchè non ne ha bisogno per lui stesso, è perciò una condizione tacita, che s'egli n'abbia bisogno, sarà l'inquilino tenuto a restituirgliela (o). Ma il proprietario può rinunciare a questo diritto colla convenzione (p).

XIV. Se l'inquilino sia obbligato ancora a votare la casa, perchè il proprietario volesse farvi riparazioni (q) necessarie, come per esempio se dovesse restaurarsi un muro che minacciasse rovina, non sarà tenuto il proprietario ad alcun danno ed interesse, ma solamente sarà tenuto di scaricare l'inquilino dalla pigione, o di restituirgliela se mai l'avesse pagata; perchè ciò avviene per un caso fortuito (r); ma se questo si facesse senza necessità, sarà tenuto il locatore a' danni ed interessi che dall'interrompimento della locazione fossero stati cagionati. Così, se l'inquilino avesse subaffittato ad un prezzo maggiore di quello della sua locazione,

Tom. I.

E e

sarà

stabilita da Periti. E se il piggiante non è contento della perizia, e ne domanda la revisione, è tenuto di procurarla prima del giorno diece di Aprile; e non procurandola per tal tempo, o si obbligherà di pagar la quantità stabilita dal primo Perito; o sarà lecito al padrone della casa di affittar ad altri. Gli Eredi estranei non succedono agli affitti così delle case, che de' fondi: essendosi nelle une, e negli altri ristretto a' soli discendenti la facoltà di continuare dalle Consuetudine Cum terra. Tit. Qui heredes in locat. succed.

Colla stessa Prammatica §. V. è limitato l'uso proprio: poichè si accorda colle cennate precauzioni solamente per lo padrone della casa, per gli figli, e figlie, ancorchè maritare, e per gli fratelli in primo grado, purchè facciano una istessa casa col padrone. Non avendo la Prammatica fatta menzione del Padre, e della Madre, s'è dubitato nella Gran C., se possa stendersi anche per costoro il beneficio dell'uso proprio; e si è deciso che possa, quando il padrone fa una istessa casa col Padre e colla Madre, o si trovi obbligato di dar a medesimi casa franca.

(o) Aede quam te conductam habere dicis, si pensionem domino in solidum solvisti, invitum te expelli non oportet, nisi propriis usibus dominus eam necessariam esse probaverit. l. 3. C. h. t.

(p) Omnes licentiam habent his quæ pro se introducta sunt renuntiare. l. 29 C. de pact. l. 41 ff. de min. V. l' art. 4 della Sez. 4 delle convenzioni.

¶ Secondo i termini di questa legge, sembra esser uopo che il proprietario non abbia altra casa, nisi necessarium &c. e secondo il cap. 3 delle Decretali de loc. & cond. si necessitas, quæ non imminet locatorem tempore id exposc. Dep. t. 1 della locatorem.

Tuttavia nella città di Chatelet non si fa distinzione, basta solo che il proprietario abiti di persona, lo che è tenuto affermare congiuramento.

Se sia soltanto proprietario d'una parte, non può espellere l'inquilino neppure per la sua porzione, perchè essendo indivisa non può sapere qual sia.

Ma s'egli abbia il consenso de' suoi coeredi potrà espellerlo; essendo stato così definito con una sentenza de' 27 Agosto 1616 rapportata da Brodeau sopra Lovet, lett. L. cap. 4 e da un'altra sentenza de' 17 Maggio 1629, rapportata da Dufrene nel giornale delle udienze. l. 2 cap. 37.

Il principal inquilino non gode del privilegio del proprietario, quando anche vi fosse una clausola espressa nel contratto, quia quod contra rationem juris receptum est, non est producendum ad consequentias. I privilegi sono personali e non possono estendersi. Papon. l. 10 cap. 3 in fin. Brodeau lett. L. cap. 4.

Il privilegio non appartiene a' figli del proprietario, quando volessero abitare nella casa separatamente dal loro padre. Month. Notre Dame d'Avout 1584 e 26. Peleo nelle sue questioni illustri cap. 18 Antonno sulla legge Ed. C. de loc. Gotofredo l. ed. in not. sostiene che questo privilegio estendesi alla moglie, ed a' figli. Id enim viderur tacite excipi propter summam ejusmodi personarum inter se conjunctionem.

Il proprietario non può espellere il suo fittajuolo, sotto pretesto che voglia egli stesso servirsi del suo fondo, ha egli simil necessità solo per abitare. Brodeau, lett. L. cap. 4 n. 6 Dep. t. 1 tit. della locazione.

(q) Aut corrigere domum maluerit. d. l. 3 C. de loc.

(r) Si averione insulam locatam dominus resiciendo, ne ea conductor frui possit, essecerit, animadvertatur, necessario, necne, id opus demolitus est. Quid enim interest utrum locator insulæ propter vetustatem cogatur eam reficere, an locator fundi cogatur ferre injuriam ejus quem prohibere non possit? L. 35 ff. loc. Similiter igitur & circa conductionem servandum puto, ut mercedem quam præstitim restituas, ejus scilicet temporis quo fructus non fuerim. Nec ultra actione ex conducto præstare cogaris. L. 33 ff. eod.

farà il proprietario tenuto a ciò, e a far cessare le domande de' subaffittatori a causa dell'interrompimento della locazione (f). Che se la riparazione potesse farsi in poco tempo, con poco incomodo dell'inquilino, e senza che sloggi, dee egli soffrire questo leggiero incomodo (t). (29).

15. L'inquilino può essere espulso mancando di pagare.  
16. L'inquilino può essere espulso abusando.

XV. Se l'inquilino non paga la pigione, può il proprietario espellerlo coll' autorità del Giudice, nel tempo che dal Giudice stesso sarà stabilito, o a pagare, o ad uscire (u).

XVI. L'inquilino può essere parimente espulso per mezzo dell' autorità del Giudice, se faccia mal uso della casa locata, (30) come, se la deteriori, se la metta in pericolo d'incendio, facendo fuoco ove non dee farsi, se faccia o permetta qualche commercio illecito, o ne abusi in altra maniera (x).

XVII.

(f) Qui infulam triginta conduxerat, singula cœnacula ira conduxit, ut quadraginta ex omnibus colligerentur. Dominus infulæ, quia ædificia vitium facere diceret, demolierat eam. Quæsitum est quanti lis existimari deberet, si his qui totam conduxerat, ex conducto ageret? Respondit, si vitiarum ædificium necessario demolitus esset, pro portione, quanti dominus prædiorum locallet, quod ejus temporis habitatores habitare non potuissent, rationem duci, & tanti litem æstimari. Sin autem non fuisset necesse demoliri, sed quia melius ædificare veller, id fecisset, quanti conductoris interesset habitatores ne migrarent, tanti condemnari oportet. l. 30 ff. loc. Tantum ei præstabis, quanti ejus interfuerit frui, in quo etiam lucrum ejus continebitur. l. 33 ff. loc.

(t) Ea conditione habitatorem esse, ut si quid transverfarium incidisset, quamobrem dominum aliquid demoliri oporteret, aliquam partem parvulam incommodi sustineret. l. 27 ff. loc.

¶ Ma dopo che si è terminato l'edifizio, può l'inquilino domandare di rientrarvi, offerendo il dippiù se il caso lo richiede. Accurs. ad l. 3 §. Inquilinus ff. uri possidetis. Cuj. ad tit. C. de locat. Dep. su questo titolo, Gorof. ad l. æd. Brod. lett. L. cap. 4.

In Chatelets distingue se l'affitto sia stato risoluto prima di fabbricare, o no, nel primo caso non gli è permesso di rientrarci; ma nel secondo gli è permesso, se supplisca al giusto prezzo.

(29) Quando l'inquilino denunziato a sloggiare a mottivò delle riparazioni, dichiara di voler rimanere soffrendo l'incomodo, gli è permesso di rimanere, e dicesi nel nostro Foro di aver prestata la pazienza: locchè opera, che il padrone non sia obbligato a nulla rimettere della pigione convenuta.

(u) Ede quan te conductam habere dicis, si pensionem domino in solidum solvisti, invirum te expelli non oportet. L. 3 C. de loc. Colonum

ejectum pensionum debararum nomine. L. 61 ff. loc. v. l. 54 §. 1 eod.

L'inquilino si stima essere in mora, allora quando ha lasciato scorrere due anni senza pagare. Tempus autem in ejusmodi re biennii debet observari. L. 56 ff. eod. Gorof. ad l. æd. & d. cap. 3 de loc. & cond. purchè l'inquilino non sia pronto a pagare subito le due annate. D. cap. 3 Cuj. ad d. cap. Nisi post biennium moram purgaverit statim oblati debitis pensionibus.

In Chatelet il proprietario fa vendere i mobili dell'inquilino dopo scorso il termine, e se poi non è di nuovo mobigliata la casa, domanda la risoluzione dell'affitto per mancanza di mobili onde possa assicurarsi.

(30) Col §. VII. della Prammatica IV. de Locat. & Conduct. è stabilito, che abusando l'inquilino della casa, o concorrendov' inconvenienti tali, onde non convenga, ch' egli continui ad abitarla, può esser' espulso dall' autorità del Giudice; il quale dee assicurarsi degli abusi, ed inconvenienti, che s'imputano, non già per mezzo d'informazione giuridica, ma per via d'informo stragiudiziale. Il Decreto di espulsione però non può farsi dal Giudice in casa; ma dee interporfi dalla Ruota a sua relazione.

(x) Aut tu male in re locata verfarus es. D. l. 3 C. de loc. v. l. 11 §. 1 ff. eod. Nov. 14 c. 1.

¶ Gli artigiani il cui mestiere è troppo incomodo a vicini possono essere espulsi. Si vicini sunt molesti, & quorum nimis violento artificio auditorii vel templi quies exurbari potuit. Gorof. ad l. æd. in fin.

Nel Diritto in tutti questi casi il proprietario poteva espellere l'inquilino di sua propria autorità. D. l. eod. Fra noi si ricerca l'autorità del Giudice.

XVII. Se il conduttore il quale deve il prezzo del fitto, o quegli che dà a fare un'opera, non paghino il prezzo in termine, faranno tenuti agli interessi dopo la domanda (y).

XVIII. Quando per qualche forza superiore l'inquilino, o il colono non abbia goduto delle case, o de' campi locati, il proprietario non debb'efigere il prezzo convenuto: così, se la casa locata sia stata incendiata, l'inquilino non farà tenuta a pagare la pigione (z).

XIX. Se nel contratto di locazione siasi convenuto che l'inquilino non farà tenuto alla forza superiore, e la casa intanto sia stata incendiata pel fatto de' domestici dell'inquilino, questi farà garante di tale avvenimento verso il proprietario, non ostante la clausola inferita nel contratto di locazione. Dapoichè si presume che i contraenti abbiano avuto riguardo alla forza superiore avvenuta pel fatto d'un terzo, di cui l'inquilino non è risponsabile (a).

XX. Talvolta si conviene in un contratto di locazione, o in un atto posteriore, che il proprietario non potrà nulla domandare all'inquilino pel godimento d'uno, o più anni: questa stipulazione è soltanto in favore dell'inquilino, e non dispensa il proprietario dagli obblighi che ogni proprietario contrae facendo una locazione (b).

XXI. Quando un inquilino anticipatamente paga il prezzo convenuto per la locazione, e la casa va in rovina prima che spiri la locazione, il proprietario dee restituire all'inquilino una parte del prezzo che gli è stato pagato. La somma che il proprietario deve restituire si stima relativamente al tempo che l'inquilino non ha potuto godere; così se la locazione è di un anno, e l'inquilino non ha potuto goderne più di sei mesi, il proprietario farà tenuto a restituire la metà del prezzo (c).

XXII. Spirato il tempo della locazione, il proprietario non può pretendere altro, se non che l'inquilino o il fittajuolo paghi quel prezzo dovuto per la convenzione della locazione, e lasci la casa, o altro podere locato nel medesimo stato in cui era quando fu dato a godere. Se tuttavia nel corso della locazione l'inquilino, o il fittajuolo avessero fatto qualche aumento, avranno essi il diritto di ri-

E e 2

17. *Interessi del prezzo del fitto.*  
 18. *Se qualche forza superiore impedisca il conduttore di godere di ciò che gli è stato affittato, non dee pagare il prezzo del suo fitto.*  
 19. *Qual è l'effetto della clausola che il conduttore non farà garante della forza superiore.*  
 20. *Se siasi convenuto che il locatore non potrà domandare al conduttore, può il conduttore domandare qualche indennità al locatore.*  
 21. *Se il conduttore abbia pagato anticipatamente il prezzo del suo fitto, ha diritto di ripeterlo, in caso che so-*  
 prag-

(y) *Præses Provinciae ea quæ ex locatione debentur, exsolvi sine mora curabit, non ignarus ex locato & conducto actionem cum sit bonæ fidei, post moram usuras legitimas admittere. l. 17 C. de loc. l. 54 ff. eod.*

(z) *Cum quidam incendium fundi allegaret, & remissionem desideraret, ira ei rescriptum est, si prædium coluisti propter casum incendii repentini, non immerito subveniendum tibi est. l. ex conducto 15 § cum quidam 3 ff. locati cond.*

(a) *Colonus villam hac lege acceperat ut incorruptam redderet præter vim & vetustatem. Coloni servus villam incendit, non fortuito casu, non videri eam vim exceptam respondit, nec id pactum esse ut si aliquis domesticus eam incendiasset, ne præstaret, sed extraneam vim utroque excipere voluisse. l. qui insulam 30 §. colonus 4 ff. locati conducti.*

(b) *Si convenerit ne Dominus a colono quid*

*pereret, & iusta causa conventionis fuerit, nihilominus colonus a Domino petere potest. l. si convenerit 56 ff. de pactis.*

(c) *Si quis cum in annum habitationem conduxisset, pensionem totius anni dederit, deinde insula post sex menses ruerit, vel incendio consumpta sit, pensionem residui temporis rectissime Melia scripsit ex conducto actione repetiturum, non quasi indebitum conducturum: non enim per errorem dedit plus, sed ut sibi in causam conditionis proficeret, aliter atque si quis cum decem conduxisset, quindecim solverit, hic enim si per errorem solvit, dum putat se quindecim conduxisse, actionem ex conducto non habebit, sed solum conditionem; nam inter eum qui per errorem solvit, & eum qui pensionem integram rogavit, multum interest. l. sed addes 19 §. si quis 6 ff. locati conducti.*

pragmunga qualche accidente che lo impedisca di godere. 22. L'inquilino può ripigliarsi le porte, ed altre cose che egli ha fatto fare.

piagliari ciò che avranno fatto per loro comodo, purchè ciò non facesse qualche pregiudizio alla casa (d). (31)

(d) Si inquilinus ostium vel quædam alia ædificia adijceret, quæ actio locum habeat? Et est verius quod Labeo scripsit, comperere ex conducto actionem ut ei tollere liceat, sic tamen ut damni in seculi caveat, ne in aliquo dum aufert, deteriorem causam ædium faciat, sed ut pristinam faciem ædibus reddat. l. *seil adites* 19 §. *si inquilinus* 4 ff. *locati conducti*.

(31) E' contraria a questa regola di Diritto Romano la Consuetudine Napoletana *Si quis conduxerit*. Tit. de *Locat. & Cond.*. In essa è disposto, che l'inquilino di una casa, il fittajuolo di un fondo non possa prima di terminar l'affitto, nè dopo terminato togliere, diroccare e svellere quelle migliorazioni, che troverassi di aver fatte per proprio comodo. Si stabilisce perciò, che se il fondo abbisogna di riparo ancorchè necessario, debba il conduttore denunciarlo al padrone; e semmai costui fra quindici giorni non faccia le necessarie riparazioni ed accomodi, possa egli farli a spese proprie, ritenendole *pro rata* dalla quantità, che paga per l'affitto. La prima parte di questa Consuetudine è uniforme al sentimento de' Sabiniani, tra' quali furono i Giureconsulti

Giuliano, e Minucio, e difforme da quello de' Proculiani, del numero de' quali fu Labeo; di cui l'illustre Autore qui rapporta la sentenza. A Giacomo Cujaccio *Quest. Papirian. Lib. VII. pag. 328. litt. E.* non piacque assolutamente l'uno, nè l'altro sentimento; e ne adottò un terzo, che partecipa dell' uno, e dell' altro. Imperciocchè approvando l'opinione di que' Giureconsulti chiamati da Servio *Stoici eriscundi*, e da lui *mediam sententiam ferentes*; insegnò, che possa il conduttore togliere le migliorazioni da lui fatte, qualora il fondo resti nella prima sua specie, e non riceva detrimento niuno; e che all' incontro non possa, se togliendole, il fondo resterebbe deteriorato. Rispetto alla seconda parte dell' anzidetta Consuetudine rilette Carlo de Rosa in *hanc Consuetud. 24. n. 3.*, che il fittajuolo depositando la piggione, possa con giudizio ordinario indirizzarsi contro al padrone per le spese necessarie, che avesse fatte senza prima richiederlo. Vedi anche *De Franchis ad eandem Consuetud. in verb. Magnifica Lamma*.

### S E Z I O N E III.

*Degli obblighi del locatore.*

#### S O M M A R I.

1. Il locatore è obbligato di far godere.
2. Evizione.
3. Forza superiore che impedisce di godere.
4. La vendita fa cessare la locazione.
5. Il legatario può risolvere la locazione.
6. Incomodo sopragegiunto.
7. Spese fatte dal conduttore.
8. De' vizj della cosa locata.
9. Locazione dell' usufruttuario.
10. Le oscurità delle clausole per parte del locatore si spiegano contro di lui.

2. Il locatore è obbligato di far godere.

- I. IL locatore è tenuto di far godere liberamente il conduttore, colono o inquilino, di dargli la cosa in istato di servire a quell' uso pel quale è sta-  
ta



ta locata, e di mantenerla in questo buono stato, facendovi le riparazioni necessarie, alle quali il conduttore nè pel contratto, nè per le consuetudini de' luoghi è tenuto. E se il locatore non dia le cose in buono stato, o tali quali le ha promesse, farà il conduttore indennizzato de' suoi danni ed interessi, ed annullerà il contratto di locazione; e tanto maggiormente se il proprietario stesso o le persone di cui egli dee essere risponsabile, l'impediscano di godere (a).

II. Se il conduttore viene espulso per una evizione, il locatore è tenuto a danni ed interessi per l'interrompimento della locazione; perchè sebbene sia questa una specie di caso fortuito, è tuttavia del fatto del locatore il far godere, ed il far cessare ogni diritto d'un altro sulla cosa locata, siccome avviene nella vendita (b).

2. Evizione.

III. Se il conduttore vien espulso pel fatto del Principe, per una forza superiore, o per qualche altro caso fortuito, o se il podere perisca per una inondazione, per un terremoto, o per altro accidente; il locatore che era tenuto a dare il fondo non potrà pretendere il prezzo della locazione, e farà tenuto a restituire ciò che ne aveva ricevuto, ma senza alcun risarcimento di danno, perchè non deve alcuno essere risponsabile de' casi fortuiti (c).

3. Forza superiore che impedisce di godere.

IV. Se il locatore venda una casa, o un podere che aveva locato, cessa la locazione con questo cambiamento di proprietario, ed il compratore può far uso, e disporre della cosa come gli pare e piace, purchè il venditore non lo avesse obbligato a mantenere la locazione. Ma se il compratore espelle il conduttore, sia colono, sia inquilino, è il locatore tenuto a' danni ed interessi che questo interrumpimento di locazione avrà potuto cagionare (d).

4. La vendita fa cessare la locazione.

V. Se il locatore lega la casa locata, o un podere dato a colonia, e viene a morte, il legatario non è obbligato di mantenere la locazione fatta dal testatore, perchè è egli un nuovo proprietario del pari che il compratore. Ma se il conduttore

5. Il legatario può risolvere la locazione.

(a) Si re quam conduxit, frui ei non liceat, forte quia possessio ei aut totius agri, aut partis non præstatur, aut villa non reficitur, vel stabulum, vel ubi greges ejus stare oporteat, vel si quid in lege conductionis convenit, si hoc non præstatur, ex conducto agerur. l. 15 §. 1 ff. loc. Certe quin liceat colono, vel inquilino relinquere conductionem, nulla dubitatio est . . . si ostia, fenestrasve nimium corruptas, locator non restituar. l. 25 §. 2 ff. loc. Plane si forte dominus frui non pariat . . . quod interest præstabitur. l. 15 §. 8 ff. loc. V. l' art. 6 della Sez. 6.

(b) Si quis domum bona fide emptam, vel fundum locaverit mihi, isque sit evictus, sine dolo malo culpaque ejus: Pomponius ait, nihilominus eum teneri ex conducto ei qui conduxit, ut ei præstetur, frui quod conduxit licere. Plane si dominus non paritur & locator paratus sit aliam habitationem non minus commodam præstare, æquissimum esse ait absolvi locatorem. l. 9 ff. loc. v. l. 7 & l. 8 eod.

Non si è messa in questo articolo l'eccezione che fa questa legge, del caso in cui il locatore offre un'altra abitazione; perchè questo accomodo non si

può fare, che di comune consenso. E bisogna lasciare alla prudenza del Giudice il riguardo che debbe avervi a tali offerte.

(c) In judicio tam locati quam conducti, dolum & custodiam, non etiam casum cui resisti non potest, venire consistat. l. 28 c. de loc. Non in quod sua interest conductor consequitur, sed mercedis exonerationem. l. 15 §. 7 ff. loc. Si ab eo interpellabitur quem tu prohibere propter vim majorem, aut potentiam ejus non poteris, nihil amplius ei quam mercedem remittere, aut reddere debebis. l. 32. in fin. eod. Incendia, aquarum magnitudines, impetus prædonum a nullo præstantur. l. 23 ff. de reg. jur.

(d) Qui fundum fruendum, vel habitationem alicui locaverit, si aliqua ex causa fundum vel ædes vendat, curare debet apud emptorem, ut quoque eadem passione & colono frui, & inquilino habitare liceat. Alioquin prohibitus is; ager cum eo ex conducto. l. 25 §. 1 ff. loc. Propterea quidem fundi necesse est non stare colono, cui prior dominus locavit, nisi ea lege emit. l. 9 c. eod.

V. la nota sull' art. seguente.

tore vien espulso dal legatario, sarà indennizzato de' suoi danni ed interessi contro l'erede ch'è tenuto al tatto del defunto (e).

6. *Incomodo sopra- giunto.* VL Se una casa locata divenga troppo incomoda, quantunque senza il fatto del locatore, come se un vicino alzando il suo edificio, oscurasse le finestre; è allora il locatore tenuto a' danni ed interessi dell'inquilino, il quale può eziandio, se gli par bene, far cessare la locazione, perchè sebbene sia questo un caso fortuito, la casa nondimeno essendo locata per suo uso, tale quale il locatore l'ha locata, e cessando quest'uso, qualunque siane la causa, il danno dee cadere su del locatore (f).

7. *Spese fatte dal conduttore.* VII. Se il conduttore avesse dovuto fare qualche spesa per la conservazione della cosa locata, come, se l'inquilino avesse puntellata o ristaurata la casa che minacciava rovina, o se avesse fatto qualche altra spesa necessaria a cui non era tenuto pel contratto di locazione, nè per la consuetudine del luogo, è il locatore obbligato di rimborsargli tale spesa (g). (32)

8. *De' vizj della cosa locata.* VIII. Se colui che loca una cosa per qualche uso, la dia con un difetto tale, che debba necessariamente cagionare qualche danno, ne sarà egli tenuto. Così, per esempio, se colui che loca vasi per mettervi olio, vino, o altri liquori, non gli dia ben condizionati, egli sarà tenuto alla perdita o al danno che ne seguirà; perchè colui che loca una cosa per qualche uso, deve sapere se è adattata a tal uso, e deve garantirlo, giacchè di questo riceve il fitto. Ma se i difetti delle cose locate siano un puro effetto d'un caso fortuito, ed il locatore non abbia potuto nè conoscerli, nè presumerli, non sarà tenuto all'evento del caso fortuito, ma solamente dee restituire il prezzo della locazione. Così, per esempio, se in un pascuolo dato a fitto trovansi erbe che facciano perire il bestiame del fittajuolo, il proprietario che avrà ignorato tal difetto, o perchè quest'erbe sono di fresco pululate, o per altra giusta causa d'ignoranza, non sarà allora tenuto alla perdita del bestiame, ma non potrà pretendere il prezzo della locazione (h).

## IX.

(e) Qui fundum colendum in plures annos locaverat, decessit, & eum fundum legavit, Cassius negavit posse cogi colonum, ut eum fundum coleret, quia nihil hæredis interest. Quod si colonus vellet colere, & ab eo cui legatus esset fundus prohiberetur, cum hærede actionem colonum habere, & hoc detrimentum ad hæredem pertinere. l. 32. ff. loc.

Bisogna notare su questo articolo, e su' precedenti, che il fittajuolo espulso dal legatario, o dal compratore, conserva l'ipoteca del suo affitto sul podere venduto, o legato, e che può esercitare questa ipoteca contro di essi per li suoi danni ed interessi sofferti coll'interrompimento dell'affitto. Essi però ne faranno garantisi, cioè il compratore dal suo venditore, ed il legatario dall'erede.

(f) Si vicino ædificans obscurentur lumina cœnaculi, teneri locatorem inquilino. Certe quin liceat colono vel inquilino relinquere conductio- nem, nulla dubitatio est. De mercedibus quoque, si cum eo agatur, reputationis ratio habenda est. l. 25. §. 2. ff. loc.

(g) In conducto fundo, si conductor sua opera aliquid necessario vel utiliter auxerit, vel ædifi-

caverit, vel instruerit, cum id non convenisset, ad recipienda ea que impendit ex conducto cum domino fundi experiri potest. l. 55. §. 1. ff. loc.

(32) Avvertisce a questo proposito il *Mossesio* commentando la *Consuetudine Si quis conduxerit p. 14. quest. 21. n. 18.*, che possa il conduttore ripetere dal locatore le spese delle migliorazioni da lui fatte nel fondo, ancorchè non ne lo abbia prima richiesto; e sino a tanto che non le sieno pagate, gli sia lecito di mantenersi nel fondo stesso. Caso dalla *Consuetudine* non preveduto; ma per sentimento del *Mossesio* risoluto a tal modo.

(h) Si quis dolia vitiosa ignarus locaverit, deinde vinum effluxerit, tenebitur in id quod interest: nec ignorantia ejus erit excusata. Aliter atque si saltrum pascuum locasti, in quo herba mala nascebatur: hic enim, si pecora vel demortua sunt, vel etiam deteriora facta, quod interest præstabitur, si scisti; si ignorasti, pensionem non petes. l. 19. §. 1. ff. loc. v. l. 45. §. 1. eod.

V. l'art. 3. della Sez. 3. del comodato.

IX. Se il locatara avesse soltanto un usufrutto, e la locazione non fosse limitata al tempo che potesse durare l'usufrutto, il suo erede farà tenuto a' danni ed interessi per l'interrompimento della locazione finito l'usufrutto (i).

X. Il locatore è obbligato di far conoscere al conduttore in che consista la cosa ch'egli loca, e di spiegarne i difetti, e tutto ciò che potesse dar motivo a qualche errore, o equivoco. E se avesse usata qualche oscurità, o qualche ambiguità, si farà l'interpretazione contro di lui (l). (33).

9. Locazione dell'usufruttuario.

10. La oscurità delle clausole per parte del locatore si spiegano contro di lui.

(i) Si fructuarius locaverit fundum in quinquennium, & decesserit, hæredem ejus non teneat ut frui præstet. l. 9. §. 1. ff. loc. Quid tamen, si non quasi fructuarius ei locavit, sed si quasi fundi dominus? Videlicet tenebitur; decipit enim conductorem. D. §. in se.

(l) Veteribus placet; pactioem obscuram, vel ambiguum venditori, & qui locavit, nocere, in quorum fuit in potestate, legem apertius conscribere. l. 39. ff. de pact. v. l. 21. l. 33. ff. de contr. empt.

V. P. art. 13 della Sez. 2 delle convenzioni, e P. art. 14 della Sez. 11 del contratto di vendita.

(33) Tra' doveri del locatore, secondo le Consuetudini Napoletane, vi è quello, che volendo espellere dal fondo il conduttore, debba denunciarglielo, e fargliel'ordinare nel mese

di Agosto. Consuetud. Non possit. Tit. de Locat. & Conduct. E non volendo il conduttore continuare debba dichiararlo verso lo stesso mese. In qual caso vi rimarrà solamente per raccogliere la vendemia, Consuet. E converso. Tit. eod. Per le case di campagna la denuncia dee farsi a Maggio, per indi sloggiare alla fine di Agosto, Consuetud. Sed si fundum; ed ivi Napodano, n. 21. In quanto poi alle case di Città fu determinato colla Prammatica III. de Locato & Conduct., che l'affitto debba principiare nel dì 4. di Maggio; e le denunce farsi a 17. Gennaio, qualora nella polizza non siasi convenuto doversi fare nel giorno 4. del mese stesso.

## SEZIONE IV.

### Della natura degli affitti.

Tutto quel che si è detto nelle tre prime Sezioni è comune agli affitti de' fondi fruttiferi, e devesi a questi applicare, a riserva di alcuni articoli che non vi hanno rapporto. Così, quel che si è detto del diritto che ha il proprietario di espellere l'inquilino dalla sua casa se gli bisogna per proprio uso, non ha rapporto ad un affitto di prati, e di campi. Riuscirà facile il giudicare delle altre regole che debbono, o non debbono applicarsi agli affitti di cui parliamo. Rimane soltanto di spiegare in questa Sezione, e nelle due seguenti ciò che v'ha di particolare nella natura degli affitti, e negli obblighi del fittajuolo, ed in quelli del proprietario, per passar quindi al rimanente delle materie di questo titolo.

SOM-

## S O M M A R J.

1. Definizione degli affitti, e di quali beni si fanno.
2. Quali altre cose si danno ad affitto.
3. Idem.
4. Differenza tra affitto e locazione.
5. Effetto dell'incertezza degli accidenti.
6. Casi fortuiti di due sorte, naturali, e del fatto degli uomini.
7. Riconduzione.
8. Diversi effetti della riconduzione.
9. La riconduzione rinnova le medesime condizioni.

1. Defini-  
zione de-  
gli affitti.

I. **G**Li affitti sono le locazioni di que' poderi che producono frutti di lor natura, o per mezzo della coltura, come i campi, le vigne; o senza coltura, come una selva cedua, un lago, un pascolo; questo distingue gli affitti di tali poderi da quelli delle case, e degli altri edifizj che non producono frutto alcuno, i quali non si danno a fitto, ma si locano per l'abitazione, o per qualche altro uso (a).

2. Quali  
altre cose  
si danno a  
fitto.

II. Si possono dare a fitto i fondi che producono altre specie di rendite, come una cava di pietre, i luoghi dove si scava arena, creta da vafajo, carbone, calce, ed altre materie: e generalmente tutto quel che nasce in un fondo, o che può esserne ricavato può darsi a fitto (b).

3. Idem.

III. Può darsi parimente a fitto un diritto di caccia, o di pesca, o di altre rendite, che non provengono dalle cose prodotte da fondi. Così si affitta un diritto di pedaggio, il passaggio d'un ponte, o d'una chiatta, ed altri diritti simili (c).

4. Diffe-  
renza tra  
affitto, e  
locazione.

IV. L'affitto distingue dalla locazione d'una casa, e di altri edifizj, in questo che l'inquilino fa quel che deve godere dell'abitazione, e fa ogni altro uso d'un edificio che a lui si loca; il fittajuolo o colono all'incontro ignora quali faranno i frutti, e le altre rendite ch'egli prende a fitto, a causa dell'incertezza del più e meno della lor quantità, e del lor valore, e del pericolo d'una sterilità, e di altri casi fortuiti, che possono diminuire la rendita, o annientarla (d).

5. Effetto  
dell'incer-  
tezza de-  
gli acci-  
denti.

V. Questa incertezza di accidenti che possono diminuire le rendite date a fitto, o annientarle, e l'incertezza di quelli accidenti ancora, che possono aumentarle, fanno sì, che in tali affitti si contratti avendo riguardo a questa speranza, e a questo pericolo: e per tal ragione può convenirsi che il colono non potrà pretendere alcun rilascio per una sterilità, per una gragnuola, ed altri casi inopinati (e).

VI.

(a) Frugem pro reditu appellari, non solum quod frumentis, aut leguminibus, verum & quod ex vino, sylvis caeduis . . . capitur. l. 77 ff. de verb. sign. fundum fruendum, vel habitationem. l. 25 §. 1 ff. loc.

(b) Quidquid in fundo nascitur, quidquid inde percipi poterit, ipsius fructus est. l. 9 ff. de usuf. quod ex cretifodinis, lapidicinis capitur. l. 77 ff. de verb. sign. Arundinem caeduum, & sylvam, in fructum esse. l. 40 §. 4 ff. de contr. empt.

(c) Aucupiorum quoque, & venationum redi-

tum, Cassius ait, libro octavo juris civilis, ad fructuarium pertinere, ergo & piscationum. l. 9 §. 5 ff. de usuf. Vectigalium. l. 4 c. de vectig. & comm.

(d) Questa è una conseguenza della natura di queste due specie di rendite.

(e) Si quis fundum locaverit, ut etiam si quid vi majore accidisset, hoc ei praestaretur, pacto standum esse. l. 9 §. 2 ff. loc. l. 8 C. eod. V. la Sez. seguente.

VI. La convenzione che obbliga il fittajuolo a pagare il prezzo del suo affitto, non ostante i casi fortuiti, non estendesi a quel che potesse accadere pel fatto degli uomini, come una violenza, una guerra, un incendio, ed altri casi simili che non ha potuto prevedere (f). Ma estendesi solamente a quel che accade naturalmente per l'ingiuria del tempo, e che può aspettarcelo, come una gelata, una inondazione, ed altri casi simili.

VII. Se dopo spirato il tempo dell'affitto, il locatore lasci il conduttore nel godimento del podere, ed il conduttore intanto continui a coltivare il fondo, con questo tacito consenso s'intende rinnovato l'affitto, (34) che chiamasi riconduzione (g).

VIII. La riconduzione proroga l'affitto, o solamente per l'anno che si ricomincia, o anche per due, o pel medesimo tempo, o per un tempo minore del primo affitto, secondo l'intenzione de' contraenti, e secondo le circostanze. (35) Così, quando un affitto è d'una tal natura che vi sia inuguaglianza di rendita da un anno all'altro, come se in un affitto di terreni da coltivarsi per molti anni, si coltivasse una maggior quantità, o fosse migliore la coltura più in un anno che in un altro, allora la riconduzione non potrebbe esser meno che per due anni. Così nelle locazioni di case, il locatore, ed il conduttore possono, quando lor sembra bene, interrompere la riconduzione fra un termine stabilito dalla consuetudine, o dal Giudice. Ma se trattasi di una cosa il cui uso di sua natura richiede una più lunga proroga, avrà luogo fino al tempo di quest'uso. Così la riconduzione di un'aja estendesi fino al tempo della messe, e quella d'uno strettojo estendesi fino al tempo della vendemmia (h).

IX. La riconduzione la quale rinnova l'affitto, ne rinnova parimente tutte le condizioni, perchè è una continuazione del primo affitto, con tutti i suoi effetti. Ma se nel primo affitto vi fossero fidejussori, finisce il loro obbligo coll'affitto,

Tom. I.

F f

e non

6. Casi fortuiti di due sorte naturali, e del fatto degli uomini.

7. Riconduzione.

8. Diversi effetti della riconduzione.

9. La riconduzione rinnova le medesime condizioni.

(f) De quo cogitatum non docetur. l. 9 in fin. ff. de trans. V. l' art. 21 della Sez. 2 delle convenzioni.

(34) S' intende tra noi stabilita la riconduzione subito, che dalla parte del locatore, o del conduttore non si sia fatta la denuncia, chiamata volgarmente *disdetta*, ne' tempi determinati dalle Consuetudini per gli fondi rustici, ed urbani.

(g) Qui impleto tempore conductionis remansit in conductione . . . reconduxille videbitur. l. 13 §. 11 ff. loc.

Ma se il padrone morisse, o uscisse di senno, non ve ne sarebbe, quia consensu convalescit. l. 14 cod. 16 C. eod.

Ha luogo per li poderi del Fisco, delle Città, e delle Comunità. D. l. 13 §. 11 in fin., e per li beni della Chiesa, Gotof. ad d. §. per li beni de' minori. Gotof. ibid.

(35) Avendo tanto le Consuetudini per gli fondi rustici, quanto le Prammatiche per gli urbani prefisso il tempo, in cui debbono cominciare gli affitti, avvertisce Scipion Rovito in Pragm. l. de Locat. & Conduff., che la ta-

cita riconduzione durar debba per lo intero seguente anno.

(h) Quod autem diximus taciturnitate utriusque partis colonum reconduxisse videri, ita accipiendum est, ut in ipso anno, quo tacuerunt, videantur eandem locationem renovasse; non etiam ut sequentibus annis, nisi lustrum forte ab initio fuerat conductioni præbitum. Sed & si secundo quoque anno, post finitum lustrum, nihil fuerit contrarium actum, eandem videri locationem illo anno permansisse. Hoc enim ipso, quo tacuerunt, consentisse videntur. Et hoc deinceps in uno quoque anno observandum est. l. 13 §. 11 ff. loc. Qui ad certum tempus conduxit, finito quoque tempore, colonus est. Intelligitur enim dominus, cum patitur colonum in fundo esse, ex integra locare; & huiusmodi contractus, neque verba, neque scripturam utique desiderant, sed nudo consensu convalescunt. l. 14 ff. loc. Tacito consensu eandem locationem . . . renovare videntur. l. 16 C. eod. In urbanis autem prædiis alio jure utimur, ut prout quisque habitaverit, ita & obtingatur. D. l. 13 §. ult.

e non rinnovasi colla riconduzione, purchè non abbiano reiterato il loro consenso; perchè la loro obbligazione era limitata al tempo dell' affitto per cui si erano obbligati (i). (36)

(i) Pignora videntur durare obligata: sed hoc ira verum est, si non alius pro eo in priore conductione res obligaverat, hujus enim novus consensus erit necessarius. L. 13 §. 11 ff. loc. Tacito consensus eandem locationem una cum vinculo pignoris renovare videtur. l. 15 C. eod.

Non si è messo in quest' articolo, che la riconduzione rinnova l'ipoteca. Perchè ciò che si è detto nelle leggi citate su questo articolo, che l'obbligo dura, o è rinnovato colla riconduzione, non deve intendersi nella nostra consuetudine se non di ciò che tacitamente è ipotecato al proprietario pel prezzo del suo affitto, e senza convenzione, come i frutti. Ma l'ipoteca che il proprietario aveva per la sua locazione su i beni del fittajuolo si estingue colla locazione, e non si rinnova per mezzo della riconduzione, purchè non si facesse con pubblica scrittura, ed allora questa seconda ipoteca avrebbe l'effetto della sua data, e lo stesso avviene dell'ipoteca del fittajuolo contro il proprietario. V. l'art. 3 della Sez. 1, e l'art. 3 della Sez. 7 delle ipoteche.

¶ Nel Diritto l'ipoteca, ne' casi della tacita riconduzione ha luogo dal giorno della locazione, pignora videntur durare obligata. L. 13 §. 11 ff. loc. l. 16 eod. cod. lex pignorum revivificat.

Gotof. ad d. l. 16.

In Francia l'ipoteca ha luogo dal giorno della tacita riconduzione, e non dal giorno della locazione, secondo una sentenza de' 12 Agosto 1604 fatta a relazione di M. Louet. L. H. cap. 22; ma egli osserva che vi erano alcune circostanze particolari. Vide Brodeau, Consuet. di Parigi art. 161, e Ferriere sull'articolo 171 L. 1 n. 31 e seguenti.

(36) E' qui da notarsi, che siccome per Diritto Romano può il conduttore, senza farne inteso il padrone subaffittare il fondo, purchè altramente non siasi tra esso lor pattuito; così in forza della Consuetudine Sed si fundum. Tit. de Locat. & Conduct., non può, senza l'espreso consenso del padrone, affittare ad altri la casa, il fondo, o sia podere. Dicefi nella Consuetudine non posse invito domino; e a sentimento di Napodano dee stimarsi invito tanto colui, che manifestamente contradice, quanto colui, che non si pruova di avere acconsentito: il che si accorda colla dottrina di Ulpiano nella L. VIII. §. invitus. D. de Procuratoribus.

## SEZIONE V.

Degli obblighi del fittajuolo verso il proprietario:

### S O M M A R J.

1. Il fittajuolo dee godere del fondo da buon padre di famiglia.
  2. Ipoteca de' frutti al prezzo dell' affitto.
  3. Il colono in una porzione de' frutti soffre i casi fortuiti.
  4. Effetto del caso fortuito per l' affitto d' un sol anno.
  5. Perdita leggiera cagionata dalla natura del fondo o de' frutti, o da altra causa.
  6. Perdita considerabile per le medesime cause, o per altri casi fortuiti.
  7. Compensazione delle buone, e cattive annate.
  8. Perdite delle semenze, e delle colture sul podere.
  9. Il fittajuolo non può abbandonare il fondo.
1. Il fittajuolo dee godere del fondo da buon padre di famiglia.
- I. IL fittajuolo deve da buon padre di famiglia godere del fondo che tiene a fitto, e tenerlo, conservarlo e coltivarlo come si è convenuto nel contratto,

tò, o come è stabilito dalla consuetudine. E non può per aumentare il suo profitto fare innovazioni che rechino pregiudizio al proprietario. Perlocchè se si faccia l'affitto di terreni addetti a coltura, non può egli seminarli quando debbono stare in riposo, nè seminarvi frumento quando deve seminarvi soltanto orzo o avena, e quando questi cangiamenti riducessero nella fine dell'affitto i poderi in uno stato peggiore di quello in cui debbono essere restituiti al proprietario. Inoltre il fittajuolo o colono deve parimente far le colture ne' tempi proprj, e secondo l'uso (a).

II. I frutti e le rendite del fondo affittato sono ipotecati pel prezzo dell'affitto, o che il fittajuolo egli stesso lo coltivi, o che ne surroggi un altro, o che lo subaffitti (b).

III. Colui che tiene un campo colla condizione di dare al proprietario una certa porzione di frutti, e di doverli ritenere il rimanente per la semenza e per la sua coltura, non può pretendere cosa veruna dal proprietario, nè per la coltura, nè per la semenza, qualunque perdita possa avvenire per un caso fortuito, quand'anche non facesse ricolta alcuna; poichè l'affitto forma tra loro una specie di società, in cui il proprietario dà il fondo, e l'fittajuolo, o colono dà la semenza e la coltura, ciascuno arrischiando la porzione di que' frutti che da questa società gli debbono pervenire (c).

IV. Se il fittajuolo che fa l'affitto per un sol anno ed in denaro contante, niente raccolga per un caso fortuito, come per una gelata, per una gragnuola, per una inondazione, e per altri casi simili, o anche pel fatto degli uomini, come se tutta la ricolta gli fosse stata tolta in una guerra, farà allora disobligato di pagar il prezzo, o se pagato lo avesse, gli farà restituito; perchè è giusto che in un affitto in cui il locatore si assicura un prezzo, il conduttore debba assicurarsi di un godimento; ed oltre a ciò l'affitto si fa de' frutti che potrà il colono raccogliere, e che si presuppone che raccoglierà. Ma se si fosse convenuto, che i casi fortuiti dovessero cadere sul fittajuolo, questi sarà sempre tenuto a pagar il prezzo non ostante tali perdite (d).

F f 2

V.

(a) Conductor omnia secundum legem conductionis facere debet, & ante omnia Colonus curare debet, ut opera rustica suo quoque tempore faciat, ne intemptiva cultura deteriore fundum faceret. l. 25 §. 3 ff. loc.

(b) Si Colonus locavit fundum . . . fructus in causa pignoris manent, quemadmodum essent, si prius Colonus eos percepisset. l. 24 §. 1 ff. loc. l. 53 eod. V. Part. 12 della Sez. 5 delle ipoteche.

(c) I frutti sono tacitamente obbligati al proprietario. l. 7 ff. in quibus causis vel hypoth. l. 3 C. eod.

Ma i mobili del fittajuolo non sono obbligati senza una convenzione espressa. l. 4 & 7 ff. eod. l. 5 Cod. eod. l. 5 de loc.

Se il fittajuolo ha specialmente ipotecato i suoi mobili, s'egli subaffitta, i mobili del subaffittatore non sono obbligati al proprietario. Dep. su questo titolo, p. 102 col. 2 in fin.

Il proprietario è preferito su i frutti del suo affitto a tutti i creditori qualunque fossero i primi a sequestrarli. Louet, l. F. chap. 4.

Bisogna però eccettuare quelli che hanno dato la

semenza, i servi, e gli operaj per li loro salarij. Dep. cod. p. 103 col. 2 in fin.

(c) Vis major quam Greci εὐβία id est vim divinam appellant, non debet conductori damno-fa esse . . . apparet autem de eo nos Colono dicere, qui ad pecuniam numeratam conduxit. Alioquin partiarius Colonus, quasi societatis iure, & damnum, & lucrum cum domino fundi partitur. l. 25 §. 6 ff. loc. Riguardo al fittajuolo che deve pagare in contanti v. l'articolo seguente.

(d) Servius omnem vim, cui resisti non potest, dominum colono prestare debere ait: ut puta fluminum, graculorum, iturnorum, & si quid simile acciderit, aut si incursum hostium fiat. l. 15 §. 2 ff. loc. Si labes facta sit, omnemque fructum tulcrit, damnum coloni non esse, ne supra damnum seminis amissi, mercedis agri prestare cogatur. Sed & si uredo fructum oleæ corruperit, aut solis fervore non assueto id acciderit, damnum domini futurum. D. §. 2 V. il testo citato sull'art. precedente, e gli art. 5 e 6 della Sez. 4, e l'art. 7 di questa Sez.

2. Ipoteca de' frutti al prezzo dell'affitto.

3. Il colono in una porzione de' frutti soffre i casi fortuiti.

4. Effetto del caso fortuito per l'affitto di un sol anno.

5. Perdita leggiera cagionata dalla natura del fondo o de' frutti, o da altra causa.

6. Perdita considerabile per le medesime cause, o per altri casi fortuiti.

7. Compensazione delle buone e cattive annate.

V. Se non per un caso fortuito straordinario, ma solamente per la natura stessa del fondo e de' frutti, o per qualunque altro avvenimento ordinario, seguisse qualche perdita poco considerabile, come se i frutti non fossero d'una buona qualità, se non si raccogliessero in una convenevole quantità, se la messe diminuita fosse dalle cattive erbe, se da passeggieri si fosse fatto qualche piccolo danno; in questi casi, ed in altri simili, il colono non può pretendere diminuzione del prezzo del suo affitto per queste leggieri perdite, quando anche dovesse godere un solo anno; perchè siccome doveva egli percepire l'intero profitto, comunque fosse stato grande, così è giusto che soffra queste piccole perdite (e).

VI. Se il danno accaduto al fittajuolo, il quale ha fatto l'affitto per un solo anno, si trovi considerabile, o che sia stato cagionato dagli avvenimenti di cui si è parlato nell'articolo precedente, o da una gragnuola, da una gelata, o da altro caso fortuito, quantunque la perdita non fosse di tutti i frutti, gli si deve fare un rilancio d'una parte del prezzo, (37) secondo che sarà stimato dalla prudenza del Giudice (f).

VII. Se l'affitto, essendo di due o più anni, accadevano in alcuni anni casi fortuiti che cagionassero perdite, o di tutti i frutti, o della maggior parte, e queste perdite non fossero compensate da' profitti degli altri anni, potrà il fittajuolo domandare una diminuzione del prezzo del suo affitto, secondo che la qualità della perdita e le altre circostanze potranno renderla giusta. (38) Ma se vi fosse, o qualche convenzione nell'affitto, o qualche consuetudine de' luoghi, la quale rego-

lasse

(e) Si quæ vitia ex ipsa re oriuntur, hæc damno coloni esse. Veluti si vinum coacuerit, si rauris aut herbis segetes corruptæ sint. *L. 15 § 2 ff. loc.* Cum quidam de fructuum exiguitate quereretur, non esse rationem ejus habendam, rescripto divi Antonini continetur. Item aliò rescripto ira continetur; novam res desideras, ut propter vetustatem vinearum, remissio tibi detur. *D. l. 15 §. 5* Si nihil extra consuetudinem acciderit, damnum coloni esse. *D. l. 15 §. 2 v. l. 78 in f. ff. de contr. empt.* Idemque dicendum si exercitus præteriens, per lasciviam aliquid abtulit. *D. §. 2 modicum damnum . . . ferre debet colonus, cui immodicum lucrum non auferretur. L. 25 §. 6 ff. loc. V. gli art. seguenti.*

(37) Il danno avvenuto in alcuni frutti non è tra noi materia di escomputo; poicchè può ben essere compensato dalla salvezza degli altri, *Antonio Fabro C. Lib. IV. Tit. XLII. De fin. XXVII.* Dovrebbe il conduttore per ottenere l'escomputo dimostrare con pruove non vaghe e generali di sterilità, ma con pruove tali, che definiscano la quantità del danno sofferto, che l'abbondanza degli altri frutti non abbia compensata la mancanza de' danneggiati, *Covarruvia Resolut. Lib. I. Cap. XXX.*

Son perciò da osservarsi le regole seguenti: I. Se la cosa locata perisca per qualunque picciola parte, la perdita va a danno del locatore, purchè non vi abbia contribuito la colpa del conduttore. II. Se la sterilità induce picciola perdita, resta a danno del conduttore. III. Se cagiona perdita enorme, o sia oltre la metà de' frutti, dee sopportarsi dal locatore. IV. Ne' fondi urbani la perdita mediocre è giusta causa di chiedere escomputo, perchè l'abitazione non porge alcuna speranza di frutto; ma se riducasi a picciolo incomodo, non deve attendersi.

(f) Vis major . . . non debet conducturi damna esse, si plus quam tolerabile est, læsi fuerint fructus. *L. 25 §. 6 ff. loc.*

Omnem vim cui resisti non potest, dominum colono præstare debere. *L. 15 §. 2 ff. loc. V. l' art. seguente.*

(38) Coll' *Arresto CCCXXIV.* della *Regia Camera* fu deciso a conformità di questa regola, cioè, che l'escomputo debba domandarsi terminato l'affitto, poicchè può darsi benissimo, che la sterilità di un anno resti compensata coll'abbondanza degli altri anni seguenti.



lasse il caso delle perdite di tal natura, bisognerebbe osservarle (g). (39)

VIII. In tutti i casi fortuiti ne quali il fittajuolo soffre qualche perdita che può dar luogo ad un rilascio o di tutto il prezzo o di una parte, non può pretendere alcun danno ed interesse, nè pel profitto che avesse potuto fare, nè anche per le sementi, o per la coltura (h); perchè doveva fare tali spese per aver diritto a' frutti.

IX. Il fittajuolo non può abbandonare, nè interrompere la coltura del podere affittato, e s'egli manchi a tal coltura, o a qualunque altro obbligo, come se fosse obbligato ad alcune riparazioni, può allora il proprietario nel tempo stesso agire per farlo costringere ad eseguire i suoi obblighi, ed a risarcire i danni ed interessi che l'interrompimento dell'affitto potrà cagionargli (i).

8. Perdite delle sementi, e della coltura sul podere.  
9. Il fittajuolo non può abbandonare il fondo.

SE-

(g) Licet certis annis quantitatibus fundum conduxeris, si tamen expressum non est in locatione (ut mos regionis postulabat) ut si qua lue tempestatis, vel alio caeli vitio damna accidissent, ad onus tuum pertinerent & quae evenerunt iteriliteras, uberrare aliorum annorum repensare non probabuntur, rationem tui juxta bonam fidem haberi, recte postulabis. Eamque formam qui ex appellatione cognoscet, sequetur. L. 8 C. de loc. v. l. 18 eod.

Si uno anno remissionem quis colono dederit ob iteriliteram, deinde sequentibus annis contingit ubertas, nihil obesse domino remissionem, sed integram pensionem etiam ejus anni quo remisit, exigendum. L. 15 §. 4 ff. loc. Circa locationes, atque conductiones, maxime fides contractus servanda est, si nihil specialiter exprimitur contra consuetudinem regionis. L. 19 C. eod. V. gli art. precedenti.

Se la perdita accade nel primo anno dell'affitto, e fosse dell'intera raccolta, bisognerebbe che aspettando la fine dell'affitto, per giudicare se avesse luogo un rilascio, il fittajuolo fosse frattanto costretto a pagare questa intera annata, di cui forse le conseguenze potrebbero anche diminuire le raccolte delle annate seguenti, come se una granuola avesse non solo portato via tutti i frutti d'una vigna, o di altro fondo, ma avesse altresì danneggiato, o roto gli alberi? E non sarebbe giusto che riservandosi di regolare il rilascio, se mai avesse luogo, alla fine dell'affitto, dipendesse dalla prudenza del Giudice di accordare frattanto qualche dilazione pel pagamento di questa prima annata, o di una parte, secondo le circostanze della qualità della perdita, e di quella de' beni del proprietario, se questi avesse il mezzo di aspettare, e della qualità de' beni del fittajuolo, se

non potesse pagare.

(39) E' nel nostro Foro stabile consuetudine di giudicare, che se il conduttore rinunci colle formole più ampie a qualsivisia escomuto, non si abbia conto di tal rinuncia; giacchè sembra iniquità, che il locatore esiga la intera mercede, quando il conduttore per una forza irresistibile non ha potuto interamente godere della cosa locata. Tanto dunque il S. C., quanto la Rezia Camera accordano l'escomuto, non ostante la rinuncia, De Luca ad de Marinis Resol. Jur. Lib. 2. Cap. 185. E se il conduttore, durante l'affitto, non fiasse protestato della perdita sofferta; è pure ammesso alla domanda dell'escomuto, terminato l'affitto: non può ritardare perciò il pagamento; ma sarà tenuto il locatore di obbligarli, o prestar cautela di restituire l'esatto, se il conduttore riporterà favorevol giudicatura in conseguenza di pruove manifeste, ed univoche, Fabio C. de Locato & Conducto. Defin. LVI.

(h) Ubi cumque tamen remissionis ratio habetur ex causis supra relatis, non id quod sua interest conductor consequetur, sed mercedis exonerationem pro rata. Supra denique, damnum seminis ad colonum pertinere declaratur. L. 15 §. 7. ff. loc. d. l. §. 2. V. l'art. 3 poco innanzi.

(i) Si domus vel fundus in quinquennium pensionibus locatus sit, potest dominus, si desererit habitationem vel fundi culturam colonus, vel inquilinus, cum eo statim agere. Sed & de his quae praesenti die praestare debuerunt, veluti opus aliquot efficerent, propagationes facerent, agere similiter potest. L. 24 §. 2 & 3 ff. loc.

## S E Z I O N E VI.

## Degli obblighi del proprietario verso il fittajuolo.

## S O M M A R J .

1. Ciò che il proprietario deve somministrare al fittajuolo.
2. Mobili, ed utensili dati al fittajuolo.
3. Riparazioni fatte dal fittajuolo.
4. Spesa del fittajuolo essendosi interrotto l'affitto.
5. Migliorazioni del fittajuolo.
6. Se il proprietario turba il fittajuolo.
7. Del disturbo che dal proprietario non può impedirsi.

1. Ciò che il proprietario deve somministrare al fittajuolo.

**I.** Oltre gli obblighi del locatore spiegati nella Sezione terza, colui che affitta un campo deve somministrare ciò che l'affitto stesso ricerca pel governo del campo, e per la ricolta de' frutti, come l'aje, i tini, gli strettoj, ed altre cose, secondo che si è convenuto, o secondo è dalla consuetudine stabilito (a).

2. Mobili, ed utensili dati al fittajuolo.

**II.** Se il proprietario somministra al fittajuolo alcuni mobili ed istrumenti per la coltura del podere, deve il fittajuolo averne cura secondo le regole spiegate nell' articolo terzo, e seguenti della Sezione 2. Ma se queste cose siano coll' affitto apprezzate farà allora una vendita, e diventeranno proprie del fittajuolo (b).

3. Riparazioni fatte dal fittajuolo.

**III.** Se il fittajuolo ha fatto riparazioni, o altre spese necessarie, a cui non fosse tenuto secondo l'affitto, o secondo la consuetudine de' luoghi, farà il proprietario obbligato di rimborfargli tali spese o di dedurle dal prezzo dell'affitto (c). (40)

4. Spesa del fittajuolo essendosi interrotto l'affitto.

**IV.** Se un fittajuolo il cui affitto poteva essere interrotto da qualche avvenimento che doveva prevedere, si è tuttavia obbligato a qualche spesa sul riguardo d' un godimento d' un dato tempo, come se avesse fatto alcune provviste, avesse comprato bestiami, o fatto avesse altre simili spese, non potrà pretendere alcun risarcimento, se l'affitto sia interrotto da quell' accidente che doveva aspettarsi; come, per esempio, se l'affitto fosse di un usufrutto, il quale venga a finire colla morte dell' usufruttuario, che non gli aveva affittato altro che il suo diritto, o pure fosse un affitto che dovesse essere risoluto coll' adempimento di qualche condizione; poichè sapendo che queste spese potevano divenire inutili, ha voluto arrischiare le perdite che può soffrirne (d).

V.

(a) Illud nobis videndum est, si quis fundum locaverit, quæ solear, instrumenti nomine, conductor præstare: quæque si non præstet, ex locato tenetur &c. L. 19 §. 2 ff. loc. Si quid in lege conductionis convenit, si hoc non præstatur, ex conducto agitur. L. 15 §. 1 eod. Utiliter ex conducto agit is, cui secundum conventionem non præstatur, quæ convenerant. L. 24 §. 4 versic. item eod.

(b) Cum fructus locerur, & æstimatum instrumentum colonus accipiat, Proculus ait, id agi, ut instrumentum emprum habeat colonus: sicuti fieret, cum quid æstimatum in dotem daretur.

L. 3 ff. loc.

(c) In conducto fundo, si conductor sua opera aliquid necessario vel utiliter auxerit, vel ædificaverit, vel instruerit, cum id non convenisset, ad recipienda ea quæ impendit, ex conducto cum domino fundi experiri potest. L. 55 §. 1 ff. loc.

(40) Vedi le note 31. e 32.

(d) Si fructuarius locaverit fundum in quinquennium, & decesserit . . . Idem (Marcellus) quærit: si sumptus (conductor) fecit in fundum, quasi quinquennio fruturus, an recipiat, & sit non receptorum: quia hoc evenire posse prospicere debuit. L. 9 §. 1 ff. loc.

V. Se un fittajuolo ha fatto migliorazioni alle quali non era tenuto, come se <sup>5. Migliorazioni del fittajuolo.</sup> avesse piantato una vigna, o un giardino, o che avesse fatto altre simili spese che hanno aumentata la rendita; gli saranno rimborsate secondo la regola spiegata nell'articolo 17. della Sezione 10. del contratto di vendita (e).

VI. Se il fittajuolo sia turbato, o dal proprietario, o da persone che il proprietario potesse impedire, sarà questi tenuto a' danni ed interessi del fittajuolo, ed a tutt' il profitto che costui avrebbe potuto fare durante il tempo, che gli restava a godere del fondo affittato; purché dopo un disturbo di pochi giorni, ed essendo le cose ancora nel loro stato, non lo ristabilisca (f).

VII. Qualora il disturbo cagionato al fittajuolo fosse una violenza o un fatto che dal proprietario non potesse impedirsi, e di cui non dovesse essere responsabile, sarà soltanto tenuto a rilasciare il prezzo dell'affitto a proporzione del tempo che non ha goduto dell'affitto, o a restituire ciò che ne avesse ricevuto; ma non sarà tenuto al profitto che avrebbe fatto il fittajuolo, se avesse goduto. (g).

(e) In conducto fundo, si conductor sua opera aliquid necessario, vel utiliter auxerit, vel aedificaverit, vel instituerit, cum id non convenisset ad recipienda ea quae impedit, ex conducto cum domino fundi experiri potest. L. 55 §. 1 ff. loc. Colonus, cum lege locationis non esset comprehensum ut vineas poneret, nihilominus in fundum vineas instituit, & propter earum fructum, denis amplius aureis ager locari coeperat: quaesitum & si dominus itum colqnum fundi ejectum, pensionum debitarum nomine conveniat, an sumptus utiliter factos in vineis instituendis reputare possit, opposita doli mali exceptione? Respondit, vel expensas consecuturum, vel nihil amplius praestaturum. L. 61 ff. loc. Impensas quas ad meliorem rem vos erogasse constituerit, habita fructuum ratione restitui vobis iubebit. L. 16 C. de evict.

(f) Colonus, si ei frui non liceat, totius quinquennii nomine statim recte ager. L. 24 §. 4 ff. loc. Et quantum per singulos annos compendii facturus erat, consequetur. D. 4. Quod si paucis diebus prohibuit; deinde poenitentiam agit, omniaque colono in integro sunt, nihil ex obligatione paucorum dierum mora minuet. D. 1. 24 §. 4.

Si colonus rursus fundo frui a te, aut ab eo prohibetur, quem tu prohibere ne id faciat possis, tantum ei praestabis, quanti ejus interfuit frui: in quo etiam lucrum ejus continebitur. L. 33 in f. ff. loc.

(g) Sin vero ab eo interpellabitur, quem tu prohibere propter vim majorem, aut potentiam ejus non poteris, nihil amplius ei quam mercedem remittere, aut reddere debebis. L. 33 in f. ff. loc.

## S E Z I O N E VII.

### Della natura della locazione dell'opera, e dell'industria.

#### S O M M A R I.

1. Definizione.
2. Differenza di conduttori, secondo che essi somministrano qualche materia, o non somministrano nulla.
3. Di colui che somministra la materia, e intraprende l'opera.
4. Dell'architetto che provvede a tutto.
5. Condizioni delle locazioni.
6. Ciò che si regola a giudizio degli esperti.

I. NELLE locazioni dell'opera e delle fatiche degli operaj, il locatore è colui che dà a fare l'opera, o il lavoro, ed il conduttore è colui che intraprende.

prende il lavoro (a).

2. Diffe-  
renza di  
conduttori  
secondo  
che essi  
fornimi-  
strano  
qualche  
materia, o  
non som-  
ministrano  
sulla.

3. Di co-  
lui che  
sommuni-  
stra la  
materia, e  
intrapren-  
de l'opera.

4. Dell'  
architetto  
che prov-  
vede a  
tutto.

5. Condi-  
zioni delle  
locazioni.

6. Ciò che  
si regola  
a giudizio  
degli  
esperti.

II. Il conduttore è talvolta solamente incaricato d'una semplice opera, come un incidere cui dassi ad incidere un suggello, o d'una semplice fatica come un vetturino, o pure è incaricato di somministrare la materia dell'opera col suo lavoro, come un architetto, che somministra i materiali, e la sua opera (b).

III. Se l'operajo dia tutta la materia, e la sua opera, in quella maniera che si è convenuto per un dato prezzo, come se un orafo s'incarichi di fare un vaso d'argento d'una data forma, e per un determinato prezzo, e somministra egli l'argento, farà questa una vendita, e non già una locazione; ma se si dia l'argento all'orafo, farà una locazione (c).

IV. Se un architetto, intraprendendo un edificio s'incarichi di somministrare i materiali, non farà allora una vendita, ma una locazione, quantunque sembra ch'egli venda i suoi materiali; poichè oltre che il suo principale obbligo è di dare la sua direzione per l'edificio (d), non vende il fondo di cui l'edificio non è che un accessorio.

V. Nelle locazioni d'opere, ed in altre convenzioni che riguardano la fatica delle persone, si può stabilire ciò che sarà somministrato dal locatore, o dal conduttore, la qualità dell'opera, un tempo per eseguirla, ed altre simili condizioni, e tutto ciò che sarà stabilito debb'essere eseguito (e).

VI. Se tutto quel che debb'esser fatto, o somministrato dal conduttore non sia ben espressamente stabilito colla convenzione, come se non sia espressa la qualità della materia ch'egli dee somministrare, o la qualità del lavoro, o il tempo prefisso, allora tutte queste cose, ed altre simili saranno regolate, o dalla consuetudine, se ve ne sia, o dal sentimento di persone esperte (f).

SE-

(a) Qui ædem faciendam locaverat. L. 30 §. 3 ff. loc. V. l'art. 2 della Sez. 1.

(b) Si gemma includenda vel inculpanda data sit. L. 13 §. 5 ff. loc. Si navicularius onus Minturnas vehendum conduxerit. D. l. 13 §. 1. Qui ædem faciendam locaverat, in lege dixerat, quoad in opus lapidis opus erit, pro lapide, & manu pretio dominus redemptori in pedes singulos septem dabit. L. 30 §. 3 eod.

(c) Si cum aurifice convenerit, ut is ex auro suo annulos mihi faceret, certi ponderis certæque formæ, & acceperit, verbi gratia, trecenta: utrum emptio & venditio sit, an locatio & conductio; sed placet, unum esse negotium, & magis emptionem & venditionem esse. Quod si ego aurum dederò, mercede pro opera constituta, dubium non est quin locatio & conductio sit. L. 2 §. 1 ff. loc. §. 4 inf. eod.

Bisogna osservare sul caso di cui si è parlato in questo articolo, e su di altri simili, che fissati ne-

goziani consentendo la condizione, che l'opera sarà ben fatta, può dirsi che nel tempo della convenzione, un tal contratto è come una locazione d'opere, e che nell'esecuzione è come una vendita. Lo che aveva dato motivo al dubbio di cui si parla ne' testi citati su questo articolo, se questa era una vendita, o una locazione. V. l'art. seguente.

(d) Cum infulam ædificandam loco, ut sua impensa conductor omnia faciat, proprietatem quidem eorum ad me transfert, & tamen locatio est. Locat enim artifex operam suam, id est faciendi necessitatem. L. 22 §. 2 ff. loc.

V. l'art. 2 della Sez. 1, e l'art. 9 della Sez. seguente.

(e) Si quid in lege conductionis convenit, si hoc non præstatur, ex conducto agerur. L. 15 §. 1 ff. loc. V. l'art. 7 della Sez. 2 delle convenzioni.

(f) V. l'art. 16 della Sez. 2 delle convenzioni, e l'art. 6 della Sez. seguente.

## S E Z I O N E VIII.

*Degli obblighi di colui che intraprende un'opera, o una fatica.*

## S O M M A R J.

1. Conduttori risponsabili della loro ignoranza.
2. Difetti della materia che l'artefice dee somministrare.
3. A qual cura son tenuti gli artefici, e gli operaj.
4. Del vizio della cosa.
5. Cura de' vetturini.
6. Opera a piacimento del padrone, o a giudizio d'una persona.
7. Opera fatta per ordine del padrone.
8. Se l'opera perisca prima che sia verificata.
9. Se l'edifizio perisca nel tempo che si fabbrica.
10. Se l'artefice dovendo tutto somministrare, il tutto perisca.
11. Accessorj dell'obbligo del conduttore.

**I.** Oltre gli obblighi che sono comuni a tutti i conduttori, e che sono stati spiegati nelle Sezioni 2. e 5., coloro che intraprendono qualche fatica, o qualche opera, debbono dippiù essere risponsabili de' difetti cagionati dalla loro ignoranza, perchè debbono saper fare ciò che intraprendono, e s' imputa loro a difetto l'ignorare la propria professione (a).

**II.** Se colui che intraprende un'opera sia obbligato di somministrare qualche materia, comè un architetto incaricato di dare i materiali, dee somministrare tal materia ben condizionata, ed essere risponsabile ancora de' difetti ch' egli ignora; perchè è tenuto di dar buono ciò che dee dare; del pari che colui il quale loca una cosa è obbligato di darla tale quale deve essere pel suo uso (b).

**III.** L'operajo, o artefice che prende una cosa in suo potere per lavorarvi, e colui che s'incarica semplicemente di custodire qualche cosa mediante un prezzo, come, per esemplo, colui che prende bestie in custodia, debbono conservare ciò che loro è affidato con tutta la cura possibile a' più vigilantissimi. E se per mancanza d'una tal cura la cosa perisca, anche per un caso fortuito, ne saranno essi tenuti, come se sia rubata, o bruciata, o danneggiata, per non essere stata posta in un luogo ben sicuro, o per non essere stata ben guardata. Lo stesso avverrebbe, se un artefice avendo cose da dare a molte persone, dato avesse ad uno ciò

Tom. I.

G g

che

(a) Imperitia culpa adnumeratur. l. 132 ff. de reg. jur.

Celsus etiam imperitiam culpæ adnumerandam libro octavo Digestorum scripsit. Si quis vitulos pascendos, vel farciendum quid poliendumve conduxit, culpam cum præstare debere. Et quod imperitia peccavit: culpam esse, quippe ut artifex, inquit, conduxit. l. 9 §. 5 ff. loc. l. 13 eod. l. 25 §. 7 eod. poterit ex locato cum eo agi, qui

viciosum opus fecerit. l. 51 §. 1 ff. loc. V. l'art. 6 di questa Sezione.

(b) Si quis dolia vitiosa ignarus locaverit, deinde vinum effluxerit, tenebitur in id quod interest, nec ignorantia ejus erit excusata. l. 19 §. 1 ff. loc. Quod imperitia peccavit, culpam esse. Quippe ut artifex conduxit. l. 9 §. 5 ff. loc. V. l'art. 7 della Sez. 11 del Contratto di vendita.

che era di un altro, quantunque per innavvertenza (c).

4. Del vi-  
zio della  
cosa.

IV. Se quello che si è dato ad un operajo per farvi lavoro perisca tra le sue mani senza sua colpa, ma per difetto della cosa stessa, come se un amatista data ad incidere si spezzi sotto la mano dell'incisore per qualche difetto della materia, non farà allora tenuto al danno, purchè non avesse intrapresa l'opera a suo pericolo (d).

5. Cura  
de' vettu-  
rini.

V. I vetturini per terra e per acqua, e coloro che intraprendono a trasportar mercanzie, o altre cose, son tenuti alla custodia, alla vettura, ed al trasporto di quelle cose di cui s'incaricano, e ad impiegarvi tutta la vigilanza, e tutta la cura possibile. E se qualche cosa perisca, o sia danneggiata per loro colpa, o per colpa delle persone che adoperano, eglino debbono esserne risponsabili (e).

6. Opera  
a piaci-  
mento del  
padrone, o  
d'una per-  
sona.

VI. Se siasi convenuto che un'opera sarà a piacimento del padrone, o a giudizio d'una persona che sarà stata eletta, l'artefice sarà soltanto tenuto a darla buona secondo il giudizio degli esperti (f); perchè tali convenzioni contengono la condizione, che qualche sarà stabilito sarà ragionevole (g).

7. Opera  
fatta per  
ordine del  
padrone.

VII. Quantunque l'operajo debba essere risponsabile de' difetti dell'opera, nondimeno se dal padrone stesso sia stato diretto e regolato, non potrà questi lagnarsene (h).

8. Se l'  
opera pe-  
risca pri-  
ma che sia  
verificata.

VIII. Se siasi data qualche materia ad un artefice per fare un intero lavoro ad un prezzo stabilito, il conduttore non avrà soddisfatto al suo obbligo, e non ne sarà discaricato, se non dopo che essendo verificata tutta l'opera, si troverà tale quale debb'essere ricevuta. Se poi sia questo un lavoro di molti pezzi, o a misura, e siasi convenuto di pagare un dato prezzo per ogni pezzo, o per ogni misura, in questo caso il conduttore sarà discaricato a proporzione di quel che sarà nume-

rato,

(c) Si fullo vestimenta pollienda acceperit, ea- que mures roserint, ex locato tenebitur, quia debuit ab hac re cavere. Et si pallium fullo per- muraverit, & alii alterius dederit, ex locato actione tenebitur, etiamsi ignarus fecerit. l. 13 §. 6. ff. loc.

Poterat ea res in locum tutiorem transferre. l. 34. in fin. ff. de dam. inf. Qui mercedem accipit pro custodia alicujus rei, is hujus periculum custodiae praestat. l. 40 ff. loc. Quaecumque de furto diximus, eadem & de damno debent intelligi. Non enim dubitari oportet, quin is qui saluum fore recipit, non solum a furto, sed etiam a damno recedere videatur. l. 5 §. 1 ff. nav. camp. l. 50 §. 2 ff. loc. V. l' art. 2 della Sez. 2 del Comodato; l' art. 4 della Sez. 3 del Deposito; e l' art. 5 della Sez. 1, delle persone che esercitano qualche commercio pubblico.

(d) Si gemma includenda aut insculpenda data sit, caque fracta sit, si quidem vitio materiae factum sit, non erit ex locato actio: si imperitia facientis, erit. Huic sententiae addendum est, nisi periculum quoque in re artifex receperat. Tunc enim, etsi vitio materiae id evenit, erit ex locato actio. l. 12 §. 5 ff. loc.

(e) Si magister navis, sine gubernatore in stumen navem immiserit, & tempestate orta tempe- rare non poterit, & navem perdidit, veliores habebunt adversus eum ex locato actionem. l. 13

§. 2 ff. loc. Qui columnam transportandam con- duxit, si ea dum tollitur, aut portatur, aut re- ponitur, fracta sit, ita id periculum praestat, si qua ipsius eorumque quorum opera praestat, si qua acciderit. Culpa autem adest, si omnia facta sunt, quae diligentissimus quisque observaturus fuisset. l. 25 §. 7 ff. eod. V. l' art. 4 della Sez. 2 di quelli che esercitano qualche commercio pubblico.

(f) Essi hanno un privilegio per cio che loro è dovuto. V. il lib. 3 tit. 1 Sez. 5 n. 11.

(g) Si in lege locationis comprehensum sit, ut arbitrarit domini opus approbetur, perinde habe- tur ac si viri boni arbitrium comprehensum fuis- set. Idemque servatur si alterius cujuslibet arbi- trium comprehensum sit. Nam fides bona exigit ut arbitrium tale praestetur) quale viro bono convenit. l. 24 ff. loc.

(h) V. l' art. 11 della Sez. 3 delle convenzioni. Gl' Imperadori Graziano, Valentiniano, e Teo- dosto, avevano ordinato che i conduttori di opere pubbliche, e i loro eredi fossero risponsabili per quindici anni de' difetti dell'opera. L. 8 c. de oper. publ.

(i) Poterit itaque ex locato cum eo agi, qui vitiosum opus fecerit. Nisi si ideo in operas sin- gulas merces constituta erit, ut arbitrio domini opus efficeretur. Tunc enim nihil conductor praestare domino de bonitate operis videtur. l. 51 in fin. ff. loc.

rato, o misurato, e trovato ben fatto. Ed all'incontro egli soffrirà la perdita della sua opera, e i danni ed interessi del padrone, se mai ve ne siano, per quel che non si trovasse della qualità di cui deve essere. Che se nell'uno, e nell'altro caso di queste due convenzioni la cosa perisca per un caso fortuito, prima che sia terminato il lavoro, il padrone ne soffrirà la perdita, e sarà tenuto a dare il prezzo dell'opera principalmente s'egli fosse in mora di verificarla, purchè non apparisse, che l'opera non fosse tale quale dovesse essere ricevuta (i).

IX. Se un architetto avendo intrapreso a fare una casa o altro edificio, ed avendolo eseguito tutto, o solamente una parte, venga a perire per una inondazione, per un terremoto, o per altro caso fortuito, tutta la perdita sarà del padrone, il quale sarà parimente tenuto a pagare i materiali somministrati dall'architetto, e tutto ciò che si troverà dovuto per la costruzione dell'edificio; perchè gli era stata fatta la consegna di tutto ciò che erasi edificato sul suo fondo. Ma se l'edificio perisca per difetto del lavoro, l'architetto perderà la sua fatica con i materiali che saranno periti, e sarà dippiù tenuto al danno che il padrone potrà soffrirne (l).

X. Se l'artefice debba somministrare tutto il materiale e tutto il lavoro, come nel caso dell'articolo 3 della Sez. 7, e l'opera perisca per un caso inopinato, prima che sia stata ricevuta, allora tutta la perdita e del materiale e del lavoro sarà dell'artefice; poichè questa è una vendita che non si perfeziona se non quando l'artefice consegna l'opera (m).

XI. Colui che ha intrapresa un'opera, una fatica, una vettura o altra cosa simile, non solo è tenuto a quel che espressamente è stato compreso nella convenzione; ma eziandio a tutto quel che è accessorio all'opera; o ad altra cosa che ha intrapreso. Così, i padroni delle carrozze di viaggio e i carrettieri pagano i pedaggi che sono sulle strade, e le chiatte per traghettare i fiumi; perchè queste sono spese che riguardano la vettura (n). Non pagano però i diritti d'entrata, ed altri che sono dovuti per le mercanzie ch'essi trasportano; perchè questi diritti non riguardano la vettura di tali mercanzie, ma si appartengono a coloro che ne sono i padroni.

G g 2

XII.

(i) Opus quod aversione locatum est, donec approbetur, conductoris periculo est. Quod vero ita conductum sit, ut in pedes, mensuralve præterur, eatenus conductoris periculo est, quatenus admensum non sit. Et in utraque causa nociturum locatori, si per eum iterent, quominus opus approbetur, vel admetiatur. Si tamen vi majoris opus prius intercederit quam approbaretur, locatoris periculo est; nisi aliud actum sit. Non enim amplius præstari locatori oporteat, quam quod sua cura atque opera consecutus esset. l. 36 ff. loc. Si priusquam locatori opus probaretur, vi aliqua consumptum est, detrimentum ad locatorem ita pertinet si tale opus tuit, ut probari deberet. l. 37 ff. eod. V. l. art. 1 di questa Sez., e l. art. seguente.

(l) Marcius domum faciendam a Flacco conductorat, deinde operis parte effecta, terræ motu concussam erat ædificium. Marcius Sabinus, si

vi naturali, veluti terræ motu, hoc acciderit, Flacci esse periculum. l. 59 ff. loc. Si rivum quem faciendum conduxeras & feceras antequam eum probares, labes corrumpir; tuum periculum est. Paulus: imo si soli vitio id accidit, locatoris erit periculum; si operis vitio id accidit, tuum erit detrimentum. l. ult. eod. Redemptores, qui tuis cæmentis ædificant statim cæmenta faciunt eorum in quorum solo ædificant. l. 39 ff. de rei vend. V. l. art. 1 di questa Sez.

(m) Questa è una conseguenza dell'art. 3 della Sez. 7.

(n) Vehiculum conduxisti ut onus tuum portaret, & secum iter faceret, id cum pontem transiret, redemptor ejus pontis portorium ab eo exigebat; quærebatur, an etiam pro ipsa sola rheda portorium daturus fuerit? Puto, si mulio non ignoravit ea se transiturum cum vehiculum locaret, mulionem præstare debere. l. 60 §. 8 ff. loc.

## S E Z I O N E IX.

*Degli obblighi di colui che dà a fare un' opera o una fatica.*

## S O M M A R J.

1. *Obbligo di colui che dà a fare un lavoro.*
2. *Deve il prezzo e gl' interessi, se sia in mora.*
3. *Discarico di anticipare il pagamento in caso di pericolo.*
4. *Se la cosa perisca pel suo difetto o pel fatto del locatore.*
5. *Se l' opera non sia fatta in tempo.*
6. *Del mercenario dal quale non si è mancato di pagare.*
7. *Se il padrone sia in mora di ricevere.*
8. *Se il conduttore faccia qualche spesa.*

1. *Obbligo di colui che dà a fare un lavoro.*
- I.** Colui che dà a fare un' opera è obbligato di somministrare all' operajo ciò che si è convenuto, o che debba dare qualche materiale, nutrire l' artefice, o che sia obbligato a qualche altra cosa (a).
- II.** Dee altresì pagare il prezzo, o dopo fatta e ricevuta l' opera, o a misura della fatica, o anche anticipatamente, secondo che sarà stato stabilito colla convenzione; ed in mancanza del pagamento in termine, deve gl' interessi del prezzo dal tempo della domanda (b).
- III.** Se si fosse convenuto che il prezzo dell' opera, o una parte sarà pagata anticipatamente, e vi fosse pericolo di anticipare il pagamento, il locatore non potrà essere costretto, se il conduttore non dia una cauzione (c).
- IV.** Se una cosa data ad un operajo per farvi qualche lavoro, venga a perire per li difetti della cosa stessa, o per qualche fatto di cui il locatore deve essere risponsabile, sarà questi tenuto a pagare all' artefice tutto quel che avesse fatto e somministrato pel lavoro, come nel caso dell' articolo 4. della Sez. 8. (d).
- V.** Se non è mancato per l' operajo o mercenario di fare il lavoro nel tempo stabilito colla convenzione, e sia giudicato da esperti che il tempo assegnato non bastava, il locatore dee dare il tempo necessario, e non può pretendere alcun danno ed interesse pel ritardo, quand' anche fossero stati stipulati in caso che l' opera non fosse fatta in tempo; la ragione si è che niuna convenzione obbliga all' impossibile (e). Ma se l' opera fosse stata promessa in un giorno preciso, e per un

(a) Si quid in lege conductionis convenit, si hoc non præstatur, ex conducto agitur. l. 15 §. 1 ff. loc. V. l' art. 1 della Sez. 6.

(b) V. l' art. 17 della Sez. 2.

(c) Quidam in municipio balnearum præstandum annuis viginti nummis conduxerat: & ad refectio- nem fornacis fistularum, similiumque rerum, centum nummi ut præstarentur ei, convenerat: conductor centum nummos petebat; ita ei deberi dico, si in earum rerum refectioem . . . impendi fatis daret. l. 58 §. 2 ff. loc. V. l' art. 22 della Sez. 6 del contratto di vendita.

(d) Questa è una conseguenza dell' art. 4. della

Sez. 8.

(e) In operis locatione erat dictum, antequam diem effici deberet. Deinde si ita factum non esset, quanti locatoris interfuisset, tantam pecuniam conductor promiserat. Eatenus eam obligationem contrahi puto quatenus vir bonus de spatio temporis æstimasset, quia id actum apparet esse, ut eo spatio absolveretur, sine quo fieri non possit. l. 58 §. 1 ff. loc. v. l. 13 §. 10 cod. V. l' art. 6 della Sez. 5 delle convenzioni; l' art. 12 della Sez. 12; e l' art. 19 della Sez. 2 del contratto di vendita.



Un uso che non potesse soffrire ritardo, come per vendere in un giorno di fiera, o pel giorno d'un imbarco, l'operajo farà tenuto allora a' danni ed interessi del ritardo, e dovrebbe imputargli l'aver intrapreso ciò che non poteva.

VI. Se non è mancato pel mercenario di fare il lavoro, o di prestare il servizio che aveva promesso per un dato tempo, e durante questo tempo non sia stato occupato ad altro; colui che lo aveva obbligato è tenuto a pagare il salario del tempo che ha fatto perdere a questo mercenario (f).

VII. Se il locatore differisca di ricevere l'opera, o la ricusi senza ragione, e la cosa perisca dopo il suo ritardo, non lascerà d'esser tenuto a pagare il prezzo dell'opera (g).

VIII. Se oltre il lavoro, avesse l'operajo o artefice fatto qualche spesa per la conservazione della cosa, il locatore farà tenuto a rimborsargliela (h).

5. Del mercenario dal quale non s'è mancato di fatticare.

7. Se il padrone è in mora di ricevere.

8. Se il conduttore fa qualche spesa.

(f) Qui operas suas locavit, totius temporis mercedem accipere debet, si per eum non itetio quominus operas praestet. l. 38 ff. loc. Cum per te non itetio proponas, quominus locatas operas Antonio Aquila solveres, si eodem anno mercedes ab alio non accepisti, fidem contractus impleri aequum est. l. 19 ff. 9 eod. Diem functo legato Caeraris, salarium comitibus residui temporis praestandum, modo si non postea comites cum aliis eodem tempore fuerint. D. l. 19 §. ult. v. l. 61 §. 1 ff. loc.

(g) Gli Avvocati sebbene non difendano la causa di cui sono stati incaricati, non sono tuttavia tenuti a restituire l'onorario che essi hanno ricevuto. l. 38 §. 1 ff. eod.

(h) Nociturum locatori, si per eum itetio quominus opus approberur. l. 36 ff. loc.

(h) V. l'art. 7 della Sez. 3.

Gli architetti hanno un privilegio, ed un'ipo-

teca tacita sulla casa da loro edificata. L. 1 ff. in quibus causis pign. vel hyp. tacite contrah.

Tutti gli operaj hanno il medesimo privilegio.

Per acquistare questo privilegio, non è necessario che vi sia stato alcun patto, o convenzione. Per decreto de' 24 febbrajo 1678 a relazione del Signore le Nain. Journal. du Palais, part. 6.

Tutti quelli che hanno mutuato i loro danari o fatta qualche spesa per la conservazione d'una cosa, hanno un privilegio sulla cosa. Hujus enim pecunia salvam fecit totius pignoris causam. L. 6 ff. qui potior. in pig. aut hyp. habeant.

Dell'istessa maniera quelli che hanno somministrato nutrimento agli operaj. D. l. 6.

I vetturini hanno un privilegio sulla mercanzia trasportata, non solo per le spese della loro vettura, ma altresì per li diritti di passa, dogane ecc. D. l. 6 §. 1. & 2.

## SEZIONE X.

### Del' Enfiteusi.

I Contratti enfiteutici son venuti in conseguenza degli affitti; poichè i padroni de' poderi incolti non potendo facilmente trovar fittajuoli, s'inventò la maniera di dare in perpetuo queste sorte di poderi per coltivarli, per farvi piantagioni, o in altra maniera migliorarli, come lo spiega la parola enfiteusi. Con questa convenzione, il proprietario del fondo trova dal canto suo il vantaggio di assicurarsi d'una rendita certa e perpetua, e l'enfiteuta dal canto suo trova il vantaggio di adoperare la sua fatica ed industria per cambiare l'aspetto del fondo, e ricavarne frutto.

Poichè la materia de' contratti enfiteutici comprende i censi, ed altre specie di annue rendite, ed essendo le condizioni dell'enfiteusi diverse, secondo

do la diversità delle cessioni, e secondo i costumi e le consuetudini, non deve-  
 si qui entrare nel dettaglio di questa materia. Così non vi si metteranno le re-  
 gole del diritto di laudemio e di vendita, nè quelle del diritto di ritratto, che  
 ha il padrone diretto sul podere soggetto al suo censo, e le altre regole che diffe-  
 renti sono in diversi luoghi, o che differiscono da quelle del Diritto Romano. (41)  
 Ma si stabiliranno solamente i principj generali, che sono nel tempo stesso e del  
 Diritto Romano, e della nostra usanza, i quali si osservano in tutte le consuetu-  
 dini, e che sono le fondamenta della giurisprudenza di questa materia.

(41) Nella nota in fine di questa Sezione  
 si esporranno le regole, che intorno all'enfi-  
 teusi discendono dal nostro *Diritto Municipale*,  
 tanto riguardo alle persone, quanto riguardo  
 agli obblighi: non presentandosi occasione di

speciale avvertimento negli articoli della Se-  
 zione medesima. E riesce più proprio il ve-  
 dere le regole stesse registrate insieme, che  
 cercarle separate in varj luoghi ed inopportu-  
 ni degli articoli stessi.

## S O M M A R I O.

1. Definizione.
2. Ogni podere può darsi ad enfiteusi.
3. Differenza tra l'enfiteusi, e gli affitti.
4. Perpetuità dell'enfiteusi.
5. L'enfiteusi divide i diritti di dominio.
6. Dominio diretto ed utile.
7. Obblighi scambievoli che nascono dall'enfiteusi.
8. Casi fortuiti.
9. L'enfiteuta non può deteriorare.
10. Risoluzione dell'enfiteusi in mancanza del pagamento.
11. Le spese non sono rimborsate.

1. Defini-  
 zione.

I. **L'**Enfiteusi è un contratto col quale il padrone d'un podere lo dà all'enfi-  
 teuta, per coltivarlo e migliorarlo (a), e per goderne, e disporne in per-  
 petuo (b), mediante una certa rendita in danaro, in grani, o in altre spezie (c),  
 ed in altri pesi co' quali si può convenire.

II:

(a) Questo è quel che significa Jus Emphyteuti-  
 cum, che è il titolo di questa materia, la qual  
 parola dinota che il podere dassi all'enfiteuta per  
 coltivarlo, per farvi piantazioni, e migliorazioni.  
 Meliorationes.

L. 3. c. de jure emphyt.

(b) Ut ecce de prædiis, quæ perpetuo qui-  
 buldam fruenda traduntur; id est, ut quandiu

penso, sive reditus pro his domino præstetur, ne-  
 que ipsi conductori, neque hæredi ejus, cuive  
 conductor, hæresve ejus in prædium vendiderit,  
 aut donaverit, aut dotis nomine dederit, aliove  
 quocumque modo alienaverit, auterres liceat. C. 3  
 inst. de loc. & cond. l. 1 ff. si ager ve. id est,  
 emphyt. pet. l. 1 c. de adm. rer. publ.

II. Sebbene l'enfiteusi, secondo la sua origine sembra ristretta a' poderi incolti, non si lascia però di dare ad enfiteusi poderi fertili, e ben coltivati. Si danno parimente a questo titolo fondi che di lor natura non producono alcun frutto, ma che producono altre rendite, come case ed altri edifizj (d).

III. L'enfiteusi distinguefi dagli affitti (e) per due caratteri essenziali, che sono le fondamenta delle regole proprie dell'enfiteusi. Il primo è la perpetuità (f), il secondo la traslazione d'una specie di dominio (g).

IV. La perpetuità dell'enfiteusi fa che non solo passi agli eredi dell'enfiteuta, ma a tutti coloro che ne hanno il diritto, o per donazione, o per vendita o per altra specie di alienazione. E non possono essere giammai spogliati dal padrone del fondo né da' suoi successori (h), se non ne' casi che saranno spiegati in questa Sezione.

V. La traslazione di dominio che si fa per mezzo dell'enfiteusi, è proporzionata alla natura di questo contratto in cui il padrone dà il fondo e ritiene la rendita. Con questa convenzione si fa come una divisione de' diritti di dominio tra il padrone e l'enfiteuta. Poichè colui che dà ad enfiteusi resta padrone per godere della rendita, come frutto del suo proprio fondo, lo che gli conserva il principal diritto di dominio, che è quello di godere a titolo di padrone, e degli altri diritti che si ha riserbati: l'enfiteuta dal canto suo acquista il diritto di trasmettere il potere a' suoi successori in perpetuo, di venderlo, di donarlo, di alienarlo con i pesi de' diritti del padrone diretto, di farvi piantagioni, di edificare, e farvi altri cambiamenti che stimerà per renderlo migliore, le quali cose tutte son tanti diritti di dominio (i).

VI. I diritti di dominio che il padrone ritiene, e quelli che passano all'enfiteuta, sono comunemente distinti colli nomi di dominio diretto, il quale dassi al diritto del padrone, e di dominio utile, il quale si dà al diritto dell'enfiteuta. Il che significa, che il primo padrone del fondo conserva il suo diritto originario di

(e) Domini prædiorum id quod terra præstat accipiant, pecuniam non requirant, quam rustici optare non audent, nisi consuetudo prædii hoc exigat. L. 1 c. de agric. & cens. Pensio sive reditus pro his domino præstetur. §. 2 inst. de loc. & cond. Reditus in auro & speciebus. L. 20 §. 2 c. de agric. & cens.

(d) Loca omnia fundive reipublicæ . . . perpetuariis conductoribus locentur. L. 3 c. de locat. præd. civil. Vestigiales ædes. L. 15 §. 2 ff. de danno infecto. Suburbanum; aut domum. Nov. 7 c. 3 §. 2.

(e) Sed talis contractus quia inter veteres dubitabatur, & a quibusdam locatio, a quibusdam venditio existimabatur, lex Zenoniana lata est, quæ emphyteusis contractum propriam statuit naturam, neque ad locationem, neque ad venditionem inclinantiem, sed suis passionibus fulciendam. §. 3 inst. de locat. & cond. Jus Emphyteuticarium, neque conductionis, neque alienationis esse titulis adijciendum; sed hoc jus tertium esse constitutum ab utriusque memoratorum contractuum societate, seu similitudine separatum; conceptionem, definitionemque habere propriam. L. 1 c.

de jur. Emphyt.

(f) Perpetuo quibusdam fruenda. §. 3 inst. de locat. & cond. Perpetuarii, hoc est, emphyteuticarii juris. L. 1 C. de off. com. sacr. pat. l. 1 C. §. C. de locat. præd. civ. l. 10 eod. de loc. & cond.

(g) Emphyteuticarii fundorum domini. L. 12. c. de fund. patr. V. gli art. seguenti.

Vi sono alcuni contratti enfiteutici i quali non sono perpetui ma solamente a lungo tempo, come per cento anni, o per 99.

(h) Neque hæredi ejus, cuive conductor, hæresve ejus id prædium vendiderit, aut donaverit, aut dotis nomine dederit, aliove quocumque modo alienaverit, auferre liceat. §. 3 inst. de locat. & cond.

(i) Jus emphyteuticarium neque conductionis, neque alienationis esse titulis adijciendum; sed hoc jus tertium esse constitutum. L. 1 C. de jur. emphyt. Pensio sive reditus domino præstetur. §. 2 inst. de loc. & cond. Emphyteuticarii fundorum domini. L. 12 C. de fund. patr. Cui conductor, hæresve ejus id prædium vendiderit, donaverit, aliove quocumque modo alienaverit. §. 3 inst. de loc. & cond.

2. Ogni potere può darsi ad enfiteusi.

3. Differenza tra l'enfiteusi, e gli affitti.

4. Perpetuità dell'enfiteusi.

5. L'enfiteusi divide i diritti di dominio.

6. Dominio diretto ed utile.

di dominio, a riserva di ciò che trasmette all' enfiteuta, e che l' enfiteuta acquista il diritto di godere e di disporre col peso de' diritti riservati al padrone del fondo; e per questa ragione nel Diritto Romano si considerava differentemente l' enfiteuta, o come padrone del fondo, o come non padrone, secondo i differenti riguardi, e i diversi effetti di queste due sorte di dominio. (L).

7. *Obbligati scambievoli che nascono dall' enfiteusi.*

VII. L' enfiteuta è dal canto suo obbligato al pagamento del canone perpetuo; ed alle altre condizioni stabilite dal titolo dell' enfiteusi e dalle consuetudini, come il diritto di laudemio che pagano coloro i quali acquistano dall' enfiteuta, o in tutte le sorte di mutazioni, o in alcune, o solamente nelle vendite, secondo che è stabilito dal titolo, o dalla consuetudine; com'è altresì il diritto di ritratto, allorchè l' enfiteuta vende il podere, ed altri simili diritti: e colui che dà ad enfiteusi è dal canto suo obbligato alla garanzia del fondo, e a ripigliarselo, e discaricare l' enfiteuta dal canone, se questi trovandosi troppo aggravato vuol abbandonare il fondo (m).

8. *Casi fortuiti.*

VIII. Dalla natura dell' enfiteusi segue, che tutti i casi fortuiti, i quali fanno perire soltanto le rendite, o le migliorazioni di piante, di edifizj, ed altre di lunque natura, le quali siano state fatte dall' enfiteuta, sono di suo danno. Perchè egli era obbligato di migliorare, e per vantaggio suo il fondo diveniva migliore. I casi fortuiti poi che fanno perire il fondo, riguardano il padrone che ne soffre la perdita, e l' enfiteuta eziandio, il quale perde le migliorazioni che vi aveva fatte (n).

9. *L' enfiteuta non può deteriorare.*

IX. Segue ancora dalla natura dell' enfiteusi, che l' enfiteuta non può deteriorare il fondo, nè anche togliere le migliorazioni che vi sono state fatte; e s' egli deteriora, il padrone del fondo potrà far risolvere l' enfiteusi, rientrare nel suo podere-

(L) *Emphyteuticarii fundorum domini. l. 12 C. de fund. patrim. Quamvis non efficiantur domini. L. 1 § 1 ff. si ager. ve. §. id est, emphyt. petar.*

(m) *Lex Zenoniana lata est, quæ emphyteuteos contractus propriam statuit naturam . . . suis passionibus solvendam. Et si quidem aliquid pactum fuerit, hoc ita obtinere. §. 3 inst. de loc. & cond.*

*Jus emphyteuticarium . . . separaram conceptionem, definitionemque habere propriam, & iustum esse validumque contractum, in quo cuncta, quæ inter utraque contrahentium partes, super omnibus passionibus scriptura interveniente habitis placuerint, firma illibataque perpetua stabilitate, modis omnibus debeant custodiri. L. 1 C. de jur. emphyt. l. 2 eod.*

(n) *L' origine del diritto di laudemio, e quello del ritratto nella l. 3 sotto il medesimo tit.*

*Ha l' enfiteuta che si trova troppo aggravato dal canone il diritto di lasciare il podere al padrone. Non parlasi qui delle regole stabilite dalle consuetudini per questo abbandonamento. Basta di osservare che questo diritto ha il suo fondamento sulle perdite o diminuzioni de' fondi, le quali possono accadere, e sull' ingiustizia che vi fosse di stringere l' enfiteuta ad un canone perpetuo ed eccessivo, quando il fondo non desse sufficiente rendi-*

*ta; poichè negli affitti stessi di alcuni anni accordansi diminuzioni, e rilasci di prezzo a' fittajuoli a causa delle perdite de' frutti. V. l' art. seguente.*

(n) *Si interdum ea quæ fortuitis casibus eveniunt, pactorum non fuerint conventione concepta, si quidem tanta emerit clades, quæ profusus etiam ipsius rei quæ per emphyteusium data est, faciat interitum, hoc non emphyteuticario, cui nihil reliquum permansit, sed rei domino, qui quod fatalitate ingruerat, etiam nullo intercedente contractu, habiturus fuerat, imputeretur. Sin vero particulare, vel aliud leve contigerit damnus, ex quo non ipsa rei penitus lædatur substantia, hoc emphyteuticarius suis partibus non dubitet adscribendum. L. 1 c. de jur. emphyt. §. 3 inst. de loc. & cond.*

*Non si è messo in questo articolo il caso della perdita d' una parte del fondo, come se una inondazione abbia portata via una metà, o più, o meno del podere. Dopochè sebbene quel che resta debba l' intero canone, l' uso però dell' abbandonamento dà all' enfiteuta la libertà di discaricarsi del canone, abbandonando il fondo, o quel che ne rimane, in quello stato in cui dee restituirlo, secondo le regole dell' abbandonamento.*

podere, e far ristabilire ciò che è stato deteriorato (o). Ma l'enfiteuta può fare i cambiamenti utili e da buon padre di famiglia, come sbarbicare una pianta vecchia per sostituirvi una nuova, abbattere secondo il bisogno per riedificare, e può fare altri simili cambiamenti.

X. Un'altra conseguenza della natura dell'enfiteusi è, che l'enfiteuta mancando di pagare il canone, può essere espulso, ancorché non vi fosse clausola rescissoria nel contratto d'enfiteusi (p), s'egli non soddisfa dopo la dilazione accordatagli dal Giudice (q).

XI. Se l'enfiteuta avesse fatto migliorazioni nel fondo, e ne fosse espulso per non aver pagato gli attratti del canone, non potrà egli pretendere alcuna restituzione delle sue spese (r); perchè il podere gli era stato dato a condizione di migliorarlo. Ma dipende dalla prudenza del Giudice, secondo la qualità delle migliorazioni e secondo le altre circostanze, di accordare una ragionevole dilazione, per mettere l'enfiteuta nello stato, o di pagare e ritenere il fondo, o di poterlo vendere (s). (42)

Fonti.

H h

TI-

(o) Si quidem deterius fecerit pradium; aut suburbanum aut domum qui emphyteusim percipit, cogi eum de suo diligentiam ac restitutionem prius status facere. Nov. 7 cap. 3 §. 2. Si vero quis aut locator aut emphyteuta . . . deteriorem faciat rem . . . damus licentiam venerabili domui . . . antiquum statum locatae, sive emphyteuticæ rei exigere, & ejicere de emphyteuti. Nov. 120 c. 8 si quid inædificaverit, potest eum neque tollere hoc, neque reficere posse. L. 15 ff. de usufr.

Quantunque questa legge s'appartenga all'usufruttuario, può con maggior ragione estendersi all'enfiteuta, il quale non possiede, se non a condizione di migliorare.

(p) Sancimus si quidem aliquæ pactioes in emphyteuticis instrumentis fuerint conscriptæ, easdem & in omnibus aliis capitulis observari, & de rejectione ejus qui emphyteusim suscepit, si solidam pensionem vel publicarum functionem apochas non præstiterit. Sin autem nihil super hoc capitulo fuerit pactum, sed per totum triennium neque pecunias solverit, neque apochas domino tributorum reddiderit, volenti ei licere eum a prædiis emphyteuticariis repellere. L. 2 C. de jur. emphyt. Nov. 7 c. 3 §. 2. Nov. 120 cap. 8.

(q) V. l'art. 8 della Sez. 3 del contratto di vendita, e gli art. 12, e 13 della Sez. 12 sotto il medesimo tit.

(r) Nulla ei in posterum allegatione nomine meliorationis, vel eorum quæ emponemata dicuntur, vel pœna opponenda. L. 2 C. de jur. emphyt.

(s) Licentia emphyteutæ detur, ubi voluerit & sine consensu domini, meliorationes suas vendere. L. 3 eod.

Sebbene le parole di questa legge non facciano a questo caso, vi si possono tuttavia applicare, perchè è sempre vero che l'enfiteuta può vendere il

fondo e le migliorazioni. E' inoltre giusto di darli una dilazione per esercitare questo diritto, nel caso che perdesse le sue migliorazioni per mancanza di pagare il canone.

¶ Le enfiteusi de' beni della Chiesa debbono esser fatte pubblicamente, dopo tre diverse pubblicazioni.

Nella stessa guisa, le enfiteusi de' beni delle comunità, o ecclesiastiche, o laiche debbono esser fatte dopo tre differenti pubblicazioni, nel tempo che si celebra la messa parrocchiale, all'ultimo e più offerente L. 3 C. de locat. prædiorum civilium.

L'enfiteusi de' beni ecclesiastici, e delle comunità non possono passare il termine di tre anni, secondo la disposizione del Diritto Canonico, sotto il tit. De rebus Ecclesiæ non alienandis, nell'Esiravaganti comuni.

La giurisprudenza de' parlamenti di Diritto scritto si conforma a questo. Dep. Tom. 1 della locazione, p. 82 num. 6, Brodeaux sopra Louet, L. B. c. 5 n. 30.

L'enfiteusi ecclesiastiche, e delle comunità non possono esser fatte anticipatamente, purchè non si facciano tre, o sei mesi prima che spiri la precedente enfiteusi. Louet, l. B. cap. 5 n. 1.

I successori a Beneficj non sono obbligati a mantenere le enfiteusi fatte da loro antecessori, purchè non abbiano i Beneficj per resignazione. Errigo tom. 1 lib. 1 quest. 1.

Vi è parimente un caso in cui il resignatario non è obbligato di mantenere l'enfiteusi fatte dal suo resignante. Errigo eod., Louet, l. B. cap. 5 n. 1.

(42) Sono adattabili all'enfiteusi del nostro Regno le Regole, che l'illustre Autore ha ricavate dal Diritto Romano. Ma perchè talune di esse diversamente si applicano in occasione di cause enfiteutiche nel Foro, io riduco alle

10. Riformazione dell'enfiteusi in mancanza del pagamento.

11. Le spese non sono rimborsate.

## T I T O L O V.

*Del comodato e del precario.*

**I**L comodato si distingue dal mutuo, e non bisogna confondere queste due convenzioni, poichè il primo obbliga a restituire la medesima cosa che si è piglia-

seguenti quelle, che costantemente si osservano. I. Nella enfiteusi ecclesiastica non pagandosi per due anni il canone, si perde il diritto enfiteutico, e il fondo si devolve al padron diretto: nella enfiteusi laica e privata lo stesso avviene se non si paga per un triennio.

II. Suole non però l'enfiteuta ammettersi alla purgazione della mora, pagando dopo un mese dal dì della promulgazione della sentenza di devoluzione; e questo arbitrio, che contro alla natura de' patti, esercitano i Tribunali, chiamasi comunemente *equità Canonica*, perchè ha fondamento nel *Cap. Propter sterilitatem. De Locato & Conducto*.

III. Se nell'istramento della concessione enfiteutica nulla siasi pattuito circa la facoltà di alienare le migliorazioni, non possono dall'enfiteuta alienarsi senza osservare le quattro seguenti condizioni; prima, che debba richiedersi il padron diretto, se voglia esser preferito nella compera: seconda, che debba aspettarsi la sua dichiarazione per lo spazio di due mesi, poichè non aspettandosi si dà luogo alla devoluzione: terza, che il comperatore debba essere immesso nel possesso dal padron diretto: quarta, che si paghi al padron diretto la quinquagesima del prezzo delle vendute migliorazioni, o sia il due per cento, che si chiama comunemente *Laudemio*.

IV. La denuncia, che deve farsi al padron diretto per esser legittima, uopo è che contenga il prezzo convenuto, i patti stabiliti, e la condizione del comperatore.

V. Non può trasferirsi il jus enfiteutico a Collegio, Chiesa, Città, o altrettali mani morte. Per le Chiese, e Luoghi Pii vi sono i divieti recenti dell'amortizzazione. Per gli altri corpi morali laici vi è la osservanza antichissima contestata da *Giulio Claro* nel §. *enphyteusis quest. 33.*, e dal *Presidente De Fran- chis Decis. 639.* Oggi non però cotesti corpi morali sono abilitati a comperar enfiteusi,

purchè in vece del *laudemio* si obblighino di pagare i *quindenni*, o sia una certa quantità in ogni quindici anni, per evitarli così il danno del padron diretto, *De Rosa Civ. Decret. Prax. Cap. 12. n. 49.*

VI. Il padron diretto, trovandosi assente, deve chiedere la prelazione, o rinunciarla per mezzo di Procuratore provveduto di facoltà speciale a far l'una cosa, o l'altra; non potendo ciò farsi dal Procurator generale, il quale non ha legittima contezza della intenzione del principale: ma se il Procuratore è costituito ad agire nella causa dell'enfiteusi, non abbisogna di special mandato, potendo col carattere, che ha, domandar a nome del padron diretto la prelazione.

VII. Si devolve al padron diretto il fondo, se l'enfiteuta per colpa dolosa l'abbia deteriorato: ma per equità si ammette alla rifazione del danno, e ritiene il fondo, se la deteriorazione sia provenuta da trascuraggine, o colpa lieve, *Gottifredo in Auth. Præsbyteros. C. de SS. Ecclesiis*.

VIII. Si devolve ancora se non si sieno osservati i patti convenuti nell'istramento: ma se per la inosservanza di un patto il padrone non abbia ricevuto danno, quantunque secondo la stretta ragione l'enfiteuta cada dal suo diritto; non dimeno prevale nel Foro l'equità di ordinare all'enfiteuta, che fra tanti giorni adempisca al patto; e questo adempiuto, evita la devoluzione, *De Rosa ibid. n. 50.*

IX. Devoluto il fondo al padron diretto per colpa dolosa dell'enfiteuta, non è il primo tenuto di pagare al secondo le migliorazioni; ma devono pagarsi, se il fondo si devolve per linea finita.

X. Non si pagano però le spese fatte per la rifazione, e coltura del fondo, perchè è nella indole dell'enfiteusi l'obbligo dell'enfiteuta di conservarlo in maniera, che vada piuttosto in aumento, che in deteriorazione.

De-

gliata in prestito, come quando si piglia in prestito un cavallo; il secondo obbliga a rendere una cosa simile, come quando si piglia in prestito danaro ed altre cose che si consumano coll'uso.

Il comodato è una convenzione che naturalmente segue dall'unione in cui gli uomini sono per mezzo della società; poichè non potendosi sempre comprare, o pigliare a fitto tutte le cose che mancano, e di cui non si ha bisogno se non per poco tempo, è un dovere di umanità che l'uno soccorra l'altro per mezzo del comodato.

Il precario è la medesima specie di convenzione che il comodato, con questa differenza la quale si fa nel Diritto Romano, che siccome il comodato è per un tempo proporzionato al bisogno di colui che piglia in prestito, o anche per un certo tempo stabilito colla convenzione, così il precario è indefinito, e dura fino a che vuole colui che dà in prestito.

Questa distinzione tra il comodato ed il precario è poco in uso tra noi; e non ci serviamo di questa parola precario, se non per gli stabili, come in una vendita, o in altra alienazione, quando colui che aliena un fondo riconosce che s'egli resta ancora in possesso, farà questo precariamente. Lo che si esprime in questa guisa, per dinotare ch'egli non possederà più questo fondo, se non per la tolleranza del compratore, siccome possiede colui che ha pigliato in prestito. V. l'art. 7. della Sez. 2. del contratto di vendita.

H h 2

SE-

Devono all'incontro pagarsi le spese fatte per migliorare il fondo, e fare quegli aumenti, a quali l'enfiteuta non farebbe stat' obbligato. E ciò si osserva, non ostante che, precipuamente nell'enfiteusi ecclesiastiche soglia apporvisi il patto, che in caso di devoluzione non si debbano pagare le migliorie. La ragione del pagamento nondimeno si regola non dalla miglioria, ma dalla spesa, o come dicono i nostri Forensi *prout impensum, non prout melioratum*. Così riferisce essersi deciso il Presidente *De Franchis Decis.* 592.

XI. Il padrone diretto, che riconosce il nuovo possessore, esigendo dal medesimo il canone, si presume di aver rinunciato al suo diritto di prelazione. *Fabro C. Tit. de Jure emphyteutico. Desin.* 56. : può sempre non però domandare il laudemio.

XII. Se l'enfiteuta sia da un altro spogliato senza intelligenza, fatto, o consenso del padrone diretto, è ciò nulla ostante obbligato a pagar l'annuo canone; poichè potendo avvalersi dell'ordinario soccorso della legge per ricuperare il possesso, e lo trascura, non dee la sua indolenza nuocere, o incomodare il padrone. *Fabro cit. tit. Desin.* 32.

XIII. Han tra noi pigliato natura di enfiteusi gli affitti delle Chiese, e Luoghi Pii

fatti per un decennio, avendosi per lungo tempo questo numero di anni. E sopra de' fondi in tal guisa passati in mano laica non resta a Luoghi Pii, che il diritto di riavere i fondi ne' soli casi della devoluzione; com'è dichiarato co' Regali Dispacci de' 19. Agosto 1771., de' 17. e 23. Dicembre 1774., e de' 18. febbrajo 1775.

XIV. Per darsi da Luoghi Pii a lungo tempo i fondi non è necessario l'Assenso Ponteficio; poichè nulla contenendo di spirituale somiglianti alienazioni, spetta privatamente alla Sovranità il conoscere la utilità e necessità delle medesime. Vi si vuole però l'Assenso Regio nelle alienazioni de' fondi delle Chiese di padronato Regio, o feudale; e se sieno di padronato privato, è necessario l'Assenso del padrone. Dispaccio de' 25. Ottobre 1777.

XV. Le alienazioni, enfiteusi, o affitti a lungo tempo de' Luoghi Pii devono farsi con accensione di candela, in cui si accorda il beneficio della decima, e della festa. Così trovavasi dal Re dichiarato con Dispaccio de' 30. Gennajo 1759. : ed ultimamente fu rinnovata la dichiarazione con Dispaccio de' 13. Luglio 1777.

## S E Z I O N E I.

Della natura del comodato e del precario.

## S O M M A R J.

1. Definizione del comodato.
2. Definizione del precario.
3. Il comodato non obbliga che per la consegna della cosa.
4. Il comodante resta proprietario.
5. Mobili e stabili possono comodarsi.
6. Delle cose che si consumano coll'uso.
7. Comodato di ciò che appartiene ad un altro.
8. Maniera e durata dell'uso debb' essere stabilita dal comodante.
9. Comodato presunto per l'uso naturale della cosa.
10. Durata del comodato proporzionata al bisogno pel quale la cosa si è comodata.
11. Restituzione della cosa nel tempo e nel luogo convenuto.
12. Comodato o per l'uso del comodante, o del comodatario, o d'amendue.
13. Il precario finisce colla morte di colui che ha dato in prestito.
14. Chi può dare, e chi può pigliare a comodato.
15. Gli obblighi del comodato passano agli eredi.

1. Definizione del comodato.

I. IL comodato è una convenzione colla quale uno dà all'altro una cosa per servirsiene ad un certo uso, e finchè dura il bisogno, senza pagare prezzo alcuno; perchè se vi fosse un prezzo, farebbe allora una locazione (a).

2. Definizione del precario.

II. Il precario è un comodato che accordasi a preghiere di colui che piglia in prestito una cosa per usarne fino a quel tempo che gli vorrà concedere colui che gliel'ha data in prestito, e col peso di restituirla quando piacerà al padrone di ritirarsela (b).

3. Il comodato non obbliga che alla consegna della cosa.

III. Il comodato è una di quelle sorte di convenzioni nelle quali corre l'obbligo di restituire una cosa, ed in cui l'obbligo per conseguenza si contrae soltanto colla consegna della cosa data in prestito (c).

4. Colui che dà in prestito resta proprietario.

IV. Dalla natura di questo contratto deriva che colui il quale dà in prestito resta proprietario di ciò che ha dato, e per conseguenza quegli che ha pigliato in prestito restituisce la medesima cosa che ha pigliata, e non un'altra della stessa specie. Dapoichè non farebbe questo un comodato, ma un semplice mutuo, come

(a) Utendum datum. L. 1 §. ff. commod. Res aliqua utenda datur. §. 2 inst. quib. mod. re contr. obl.

Commodata res tunc proprie intelligitur, si nulla mercede accepta, vel constituta, res utenda data est. Alioqui mercede interveniente, locatus tibi usus rei videtur. Gratuitum enim debet esse commodatum. D. §. 2 inst. quib. mod. re contr. obl.

(b) Precarium est, quod precibus petenti uten-

tiam conceditur tandiu quamdiu is qui concessit patitur. L. 1 ff. de prec. L. 2 §. ult. cod. qui precario concedit, sic dat, quasi tunc receptorus, cum sibi libuerit precarium solvere. D. l. 1 §. 2.

(c) Is qui res aliqua utenda datur, id est, commodatur, re obligatur. §. 2 inst. quid. mod. re contr. obl.

V. l'art. 9 della Sez. I delle convenzioni.



me quando si pigliano in prestito derrate, o danaro per consumarlo, e renderne altrettanto (d).

V. Si possono comodare, non solo cose mobili, ma eziandio stabili, come una casa per abitarvi (e).

VI. Non si possono comodare le cose che si consumano, o che usandone si cessa d'averle, come il danaro e le derrate; perchè il dare in prestito cose che si consumano, sarebbe fare un semplice mutuo, che è una convenzione di un'altra natura. Ma si possono dare queste tali cose a comodato per qualche altro fine diverso dal consumarle; come se si dasseto per fare offerte, o un atto di consegna, col peso di ritirarle e restituire le stesse (f).

VII. Si può comodare ciò che appartiene ad un altro. Così il possessore di buona fede può dare ciò che possiede, e che crede appartenere a lui. E' anche un comodato, quando si dà quel che si possiede di mala fede (g).

VIII. A colui che dà in prestito una cosa si appartiene di stabilire di qual maniera, e per quanto tempo potrà servirsene chi piglia in prestito (h).

IX. Se l'uso che dee farsi della cosa comodata non si è stabilito colla convenzione, si limita al servizio naturale ed ordinario che se ne può ritrarre. Così colui che dà in prestito un cavallo, si presume che lo dia per qualche viaggio, e non per la guerra (i).

X. Se colla convenzione non si è stabilito il tempo, si limita alla durata dell'uso pel quale è stata data la cosa. Per lo che essendo stato dato in prestito un cavallo per un viaggio, colui che lo piglia ne ha l'uso durante il tempo necessario per questo viaggio (l).

XI. Se siasi convenuto che la cosa comodata farà restituita in un dato tempo, in un determinato luogo, e quegli il quale ha pigliato in prestito non ha soddisfatto a tal convenzione, farà tenuto ai danni ed interessi che avrà potuto cagionare, secondo le circostanze (m).

XII. Il comodato può esser fatto, o pel solo interesse del comodatario, e questa è la più comune maniera di comodare, come se io do il mio cavallo ad un amico per fare un viaggio che riguarda il suo proprio affare; o può esser fatto pel solo interesse del comodante, come se io do il mio cavallo a colui che man-

(d) *Rei commodatæ & possessionem, & proprietatem retinemus. l. 8 ff. commodat. Nemo enim commodando, rem facit ejus cui commodat. l. 9 eod. Mutuum damus recepturi, non eandem speciem quam dedimus, alioqui commodatum erit, aut depositum. l. 2 ff. de reb. cred.*

(e) *Rem mobilem. l. 1 §. 1 ff. commodat. Commodata res dicitur & quæ soli est. v. l. 1 §. 1 Etiam habitationem commodari posse. D. §. 1 in fine. l. 17 ff. de presc. verb.*

(f) *Non potest commodari id quod usu consumatur, nisi forte ad pompam, vel ostentationem quis accipiat. l. 3 §. ult. ff. commodat. Sæpe etiam ad hoc commodantur pecunie, ut dicis gratia, numerationis loco intercedant. l. 4 eod.*

*V. l. art. 4 della Sez. 1 della Locazione.*

(g) *Commodare possumus etiam alienam rem quam possidemus, tamen si, scientes alienam possidemus. l. 15 ff. commodat. Ita ut & si fur, vel*

*prædo commodaverit, habeat commodati actionem. l. 16 eod. l. 64 ff. de Judic.*

(h) *Modum commodati finemque præscribere ejus est, qui beneficium tribuit. l. 17 §. 2 ff. commodat. V. l. art. 11 della Sez. 2.*

(i) *Qui alias re commodata uritur, non solum commodati, verum furti quoque tenetur. l. 5 §. 8 ff. commodat. Si tibi equum commodavero, ut ad villam adduceres, tu ad bellum duxeris, commodati teneberis. D. l. 5 §. 7.*

(l) *Intempestive usum commodatæ rei auferre, non officium tantum impedit, sed suscepta obligatio inter dandum accipiendum. l. 17 §. 3 ff. commodat. Non recte facies importune reperendo. D. §. Temporalis ministerii causa. l. 2 C. eod. dei comodatario, o d'ammenda.*

(m) *Si ut certo loco vel tempore reddatur commodatum, convenit, officio judicis inest, ut actionem loci, vel temporis habeat. l. 5 ff. commodat.*

5. *Mobili e stabili possunt commodari.*

6. *Delle cose che si consumano coll' uso.*

7. *Comodato di ciò che appartiene ad un altro.*

8. *Maniera e durata dell' uso debb' essere stabilita da colui che dà in prestito.*

9. *Comodato presunto per l' uso naturale della cosa.*

10. *Durata del comodato proporzionata al bisogno pel quale la cosa si è comodata.*

11. *Restituzione della cosa nel tempo, e nel luogo convenuto.*

12. *Comodato, o per l' uso del comodante, o del comodatario, o d'ammenda.*

do per un mio affare nella campagna ; o può farsi il comodato per l'interesse di amendue , come se un socio dà il suo cavallo all'altro socio per un affare comune nella società (n).

13. I! XIII. Il precario finisce colla morte di colui che ha dato in prestito, e non è così del comodato . Poichè durando il precario fino a che vuole quegli che ha dato in prestito, cessa colla morte la sua volontà . Ma nel comodato , colui che ha data la cosa ha voluto lasciargliela fino al tempo accordato per farne uso (o).

14. Chi XIV. Tutte le persone capaci di far contratti , possono dare e prendere in prestito, ed oltre agli obblighi naturali a cui obbliga il comodato , vi si possono aggiungere que' patti che si vogliono, e fa d'uopo applicare a questo contratto le altre regole generali delle convenzioni (p).

15. Gli XV. Gli obblighi che si contraggono col comodato , passano agli eredi di colui che dà , e di colui che prende in prestito (q).

13. I! precario finisce colla morte di colui che ha dato in prestito.

14. Chi può dare e chi può pigliare in prestito.

15. Gli obblighi del comodato passano agli eredi.

(n) Commodatum plerumque totam utilitatem continet ejus cui commodatur. L. 5 §. 2 in f. ff. commod.

Si sua duntaxat causa commodavit, sponsa forte suæ, vel uxori quo honestius-culta ad se deduceretur; vel si quis ludos edens Prætor, scenicis commodavit. D. l. 5 §. 10 l. 10 §. 1 eod.

Si utriusque gratia (commodata sit) res, veluti si communem amicam ad coenam invitaverimus, tuque ejus rei curam suscepisses, & ego tibi argentum commodaverim. L. 18 eod. V. l'art.

2 e i seguenti della Sez. 2.

(o) Precarii rogatio ita facta, quoad is qui dedisset, vellet, morte ejus tollitur. L. 4 ff. loc. V. qui appresso la Sez. 3 & l. 17 §. 3 ff. commod.

(p) V. l'art. 2 della Sez. 2, l'art. 1 della Sez. 3, e l'art. 1 della Sez. 4 delle convenzioni. V. l. 1 §. 2 & l. 2 ff. commod.

(q) Hæres ejus qui commodatum accepit pro ea parte qua hæres est, convenitur. L. 3 §. 3 ff. commod. l. 17 §. 2 eod. V. suoli obblighi dell'erede l'art. ult. della Sez. 3 del Deposito.

## S E Z I O N E II.

Degli obblighi del comodatario, o sia di colui che piglia in prestito.

### S O M M A R J.

1. Obblighi del comodatario.
2. Qual cura debbe avere il comodatario.
3. Cura del comodatario per l'interesse del comodante.
4. Cura del comodatario per l'interesse comune.
5. Se la qualità della cura è regolata dalla convenzione.
6. Casi fortuiti.
7. Riguardi che si debbono avere della cosa comodata più che se fosse propria.
8. Il comodatario può incaricarsi de' casi fortuiti.
9. Della cosa comodata, ed estimata.
10. Casi fortuiti accaduti a colui che fa uso della cosa comodata contro l'intenzione del padrone.
11. Pena dell'abuso.

12. Se la cosa è deteriorata, o per l'uso che se n'è fatto, o per colpa del comodatario.

13. La cosa comodata non si ritiene per compensazione d'un debito.

14. Spesa per far uso della cosa.

I. **G**li obblighi del comodatario sono di aver cura della cosa che piglia in prestito (a); di farne uso secondo l'intenzione di quegli che gliel'ha comodata (b); e di restituirla (c) nel tempo convenuto (d) ed in buono stato (e). Questi diversi obblighi saranno spiegati colle regole che seguono.

II. Colui che ha pigliata in prestito una cosa pel proprio uso è obbligato di averne cura, non solo come l'ha per la cosa propria, s'egli non è vigilante abbastanza, ma con tutta l'efattezza de' più attenti padri di famiglia; ed è tenuto a qualunque perdita e danno potesse mai accadere per mancanza d'una tal cura (f). Poichè facendo egli uso gratuitamente di ciò che se gli dà in prestito, conviene che lo conservi con tutta quella cura che possono avere i più vigilanti.

III. Se il comodato siasi fatto solamente per l'interesse del comodante, non dee il comodatario in questo caso esser tenuto alla stessa cura, come se ricevuta avesse la cosa pel proprio suo uso. Ma farà soltanto tenuto a ciò che potrebbe accadere per la sua mala fede (g); o per una colpa grave che si avvicinasse al dolo (h). Perchè non sarebbe giusto che per far piacere, fosse egli obbligato ad adoperare tanta vigilanza, che fosse tenuto ad una menoma negligenza, o ad una leggiera colpa.

IV. Se il comodato sia stato fatto per l'interesse tanto del comodante, quanto del comodatario, come se uno de' socj prendesse in prestito un cavallo dell'altro per un affare della loro società, farà tenuto a ciò che potrebbe accadere, non

(a) In rebus commodatis diligentia praestanda est. L. 18 ff. commod.

(b) Modum commodari, finemque praescribere ejus est, qui beneficium tribuit. L. 17 §. 3 ff. commod.

(c) De ea re ipsa restituenda tenetur. §. 2 inst. quib. mod. re contr. obl. l. 1 §. 3 ff. de obl. & act.

(d) Ad modum finemque. L. 17 §. 3 ff. commod.

(e) Si reddita quidem sit res commodata, sed deterior reddita, non videbitur reddita. L. 3 §. 1 commod.

(f) In rebus commodatis talis diligentia praestanda est, qualem quisque diligentissimus paterfamilias suis rebus adhibet. L. 18 ff. commod. Exactissimam diligentiam custodiendae rei praestare compellitur. Nec sufficit ei, eandem diligentiam adhibere, quam suis rebus adhibet, si alius diligentior custodire potuerit. L. 1 §. 4 ff. de obl. & act. §. 1 inst. quib. mod. re contr. obl. Custodiam commodatae rei, etiam diligentem, debet praestare. L. 5 §. 5 ff. commod. V. l'art. 4 della Sez. 3 del Deposito, e l'art. 3 della Sez. 8 della Locazione.

Nel diritto Romano v'ha questa differenza tra il comodato ed il precario, per ciò che nel precario riguarda la cura, quegli che tiene precaria-

mente la cosa d'un altro, non è responsabile che del dolo, e delle colpe che al dolo si accostano, non già delle colpe leggiere. Dolum solum praestatis qui precario rogavit, cum totum hoc ex liberalitate descendat ejus qui precario concessit: & satis sit si dolum tantum praestetur. Culpam tamen dolo proximam contineri quis merito dixerit. l. 8 §. 3 ff. de precar. Ma la liberalità di colui che dà dee forse diminuire la cura di colui che prende? E chiunque dà, sia per un dato tempo, sia precariamente, dà egli altrimente che per obbligare? O se bisogna distinguere la loro condizione per quel che riguarda la cura della cosa data in prestito, non avviene che colui a chi si è data una cosa per un dato tempo, debba invigilare alla conservazione della cosa più di quegli cui è stata data indefinitamente, senza che sappia fino a qual tempo vorrà lasciarla colui che gl'ha data.

(g) In interdum plane dolum solum in re commodata, qui rogavit praestabit, ut puta si quis ita convenit, vel si sua duntaxat causa commodavit. l. 5 §. 10 l. 10 §. 1 ff. commod.

(h) Lata culpa plane dolo comparabitur. l. 1 §. 1 ff. si mens. fals. mod. div. dissoluta negligentia pro te dolum est. l. 29 ff. mund.

solamente per la sua mala fede, ma per la sua negligenza e sua poca cura (i). Conciossiachè egli prende in prestito in parte pel suo interesse, e riceve un favore in ciò che lo riguarda.

5. Se la qualità della cura è regolata dalla convenzione.

6. Casi fortuiti.

7. Riguardi che si debbono avere della cosa comodata più che se fosse propria.

8. Il comodatario può incaricarsi de' casi fortuiti.

V. Se siasi convenuto sulla cura che deve avere il comodatario, la convenzione servirà di regola (l).

VI. Se dopo che il comodatario ha fatto uso della cosa ricevuta in prestito per quel tempo e per quell'uso pel quale gli è stata data, perisca, o sia danneggiata senza sua colpa, ma per puro effetto d'un caso fortuito, o per la natura della cosa, non è tenuto a danno veruno; perchè niente può essergli imputato. E niuna convenzione obbliga naturalmente ad essere risponsabile di queste sorte di avvenimenti, che sono un puro effetto della Divina provvidenza, e che riguardano coloro che sono i padroni delle cose delle quali accade la perdita (m).

VII. Se la cosa perisca per un caso fortuito dal quale chi la teneva in prestito poteva difenderla adoperando la sua, sarà allora tenuto al danno; perchè non doveva usarne, se non in mancanza della sua. E lo stesso sarebbe, se in un incendio lasciasse perire ciò che gli fosse stato dato in prestito per salvare piuttosto ciò che era proprio (n).

VIII. Quando temendosi d'un pericolo si fosse convenuto che il comodatario farà

(i) At si utriusque (gratia commodata si res) scriptum quidem apud quosdam invenio, quasi dolum tantum præstare debeas. Sed videndum est ne & culpa præstanda sit: ut ita culpæ fiat æstimatio, sicut in rebus pignori datis & dotalibus æstimari solet. L. 18 *versic. at si. ff. com. Ubi utriusque utilitas vertitur, ut in empro, ut in locato, ut in dote, ut in pignore, ut in societate, & dolum & culpa præstatur. l. 5 §. 2 ff. com. Placuit (in pignore) sufficere, si ad eam rem custodiendam exactam diligentiam adhibeat. §. ult. inst. quib. mod. re contr. oblig.*

(l) Sed hæc ita, nisi si quid nominatim convenit, vel plus, vel minus in singulis contractibus, nam hoc servabitur quod initio convenit, legem enim contractus dedit. L. 23 ff. de reg. jur. Interdum plane dolum solum in re commodata, qui rogavit præstabit: ut puta si quis ita convenit. l. 5 §. 10 ff. commod.

(m) Quod vero senectute conrigit, vel morbo, vel vi latronum ereptum est, aut quid simile accidit, dicendum est nihil eorum esse imputandum ei, qui commodatum accepit, nisi aliqua culpa interveniat. l. 5 §. 4 ff. commod. l. 1 C. eod. l. 23 in fin. ff. de reg. jur. Si commodavero tibi equum quo uteris usque ad certum locum, si nulla culpa tua interveniente in ipso itinere deterior equus factus sit, non teneris commodari: nam ego in culpa ero, qui in tam longum iter commodavi qui eum laborem sustinere non potuit. l. ult. ff. commod. Tantum eos casus non præster, quibus resisti non possit quæ sine dolo & culpa ejus accidunt. l. 18 ff. comm. v. l. 20 eod. Fortuitos casus nullius humanum consilium provide-

te potest. l. 2 §. 7 ff. de adm. rer. ad civit. perco. Ad eos qui servandum aliquid conducunt, aut urendum accipiunt, damnum injuria ab alio datum non pertinere, procul dubio est. Qua enim cura, aut diligentia consequi possumus, ne aliquis damnum nobis injuria det? l. 19 ff. commod. V. l' art. 6 della Sez. 2 delle Procure, e l' art. 12 del. a Sez. 4 della Società.

Può su questo articolo osservarsi la distinzione che fa la legge Divina del caso in cui la cosa pigliata in prestito perisse nell' assenza del padrone, e del caso in cui perisse in sua presenza. In quest' ultimo caso la perdita cade sul padrone, e nel primo su di quello che avesse pigliato in prestito. Qui a proximo quidquid horum mutuo postulaverit, & debilitatum aut mortuum fuerit, domino non presente, reddere compellitur. Quod si impræsentiarum dominus fuerit, non restituet. Exod. 22, 14. Questa distinzione non è forse fondata sopra ciò che il padrone presente vede che non possa niente imputarsi a quegli cui aveva dato in prestito, e che se si discaricasse colui che ha pigliato in prestito della perdita accaduta nell' assenza del padrone, sarebbe lo stesso che dar occasione a coloro che pigliano in prestito, di abusare, o di trascurare, e di supporre anche una perdita che non fosse accaduta?

¶ Tra noi sempre si paga quando è accaduto un danno.

(n) Proinde, & si incendio, vel ruina aliquid contingit, vel aliquid damnum fatale, non tenetur, nisi forte cum possit res commodatas salvas facere, suas prætulit. l. 5 §. 4 ff. commod.

farà risponabile de' casi fortuiti, allora ne farà tenuto (o). Dapoichè poteva egli non sottometerli a questa condizione, ed egli stesso ha posta la cosa in pericolo.

IX. Se siasi fatto un apprezzo della cosa comodata tra il comodante e l'comodatario, per istabilire quel che dovrà restituire il comodatario, se costui non restituiscie la cosa, farà tenuto a questo valore, quand' anche la cosa perisse per caso fortuito (p). Dapoichè colui che dà in prestito di questa maniera lo fa per assicurarsi in ogni forte d' avvenimento, per ricuperare o la cosa che dà, o il valore, se la cosa stessa perisca.

X. Quando la cosa data in prestito perisce per un caso fortuito a causa che il comodatario la impiega ad un uso diverso da quello pel quale gli era stata data, farà tenuto al danno (q).

XI. Se il comodante spiega per qual uso dia la cosa e per quanto tempo, la sua intenzione servirà di regola. Se poi non siasi fatta alcuna spiega, il comodatario non potrà servirsi della cosa, se non per quell' uso naturale ed ordinario pel quale è adattata, e per quel tempo che il bisogno richiede. E se ne usi altrimenti contra l' intenzione del comodante, o contra quest' uso naturale, commette una specie di latrocinio; e farà tenuto alle perdite, a' danni ed interessi che ne avverranno (r).

XII. Se la cosa sia deteriorata senza alcuna colpa del comodatario, ma pel solo effetto dell' uso che aveva diritto di farne, non è tenuto a danno alcuno; ma se vi sia colpa sua, deve esserne risponabile (s).

XIII. Il comodatario non può ritenersi la cosa comodata per compensazione di ciò che può dovergli colui che gliel' ha data (t).

XIV. Se per far uso della cosa comodata siasi il comodatario obbligato a qualche spesa, farà questi tenuto a fare tale spesa (u).

Tom. I.

I i

SE-  
del comodatario.

(o) Cum is qui a te commodari sibi bovem postulabat, hostilis incurfionis contemplatione, periculum amissionis, ac fortunam futuri damni in te suscepisse proponatur. Præf. Provincie . . . placitum conventionis impleri eum compeller. l. 1 C. de commod. Si quis pactus sit ut ex causa depositi omne periculum præster, Pomponius ait pactiorem valere: nec quasi contra juris formam factam, non esse servandum. l. 17 §. 15 ff. de part. l. 5 §. 2 ff. comm. v. l. 21 §. 1 eod. V. l' art. 7 della Sez. 3 del Deposito.

(p) Se la convenzione è ne dolus præsteretur, non è valida, ed è contra bonos mores. l. 17 eod. l. 23 de reg. jur.

(q) Si forte res æstimata data sit, omne periculum præstandum ab eo qui æstimationem se præstaturum recepit. l. 5 §. 3 ff. commod. Æstimatio periculum facit ejus qui suscepit. Aut igitur ipsam rem debet incorruptam reddere, aut æstimationem de qua convenit. l. 1 §. 1 ff. de æstimat. act.

(r) Si cui ideo argentum commodaverim, quod is amicos ad cenam invitaturum se diceret, & id peregre secum portaverit, sine ulla dubitatione etiam Piratarum, & Larrorum, & naufragii casum, præstare debet. l. 18 ff. commod.

(s) Si tibi equum commodavero ut ad vilam adduceres, tu ad bellum duxeris, commodati tenebertis. l. 5 §. 7 ff. commod.

(t) Qui alias re commodata utitur, non solum commodati, verum furti quoque tenetur. D. l. §. 8 per §. 9 inst. de oblig. que ex dolo nasc. Qui jumentum sibi commodata longius duxerit, alienave re, ne d' un invito domino, usus sit, furtum facit. l. 40 ff. de furto. Habet summam æquiritatem, ut eatenus quilibet que nostro utatur, quatenus ei tribuere velimus. per far l. 15 ff. de precar. V. l' art. 3, ed il seguente uso della della Sez. 1.

(u) Eum qui rem commodatam accepit, si in eam rem usus est in quam accepit, nihil præstare, si eam in nulla parte culpa sua deteriore fecit, verum est. Nam si culpa ejus fecit deteriore rem tenebitur. l. 10 ff. commod.

Sive commodata res sive deposita deterior ab eo qui accepit, facta sit, non solum istæ sunt actiones, de quibus loquimur, verum etiam legis Aquiliæ. l. 18 §. 1. eod. Non videbitur reddita, quæ deterior facta redditur, nisi quod interest præsteretur. l. 3. §. eod.

(v) Prætertu debiti, restitutio commodati non probabiliter recufatur. l. ult. C. de commodat.

(u) V. l' art. 4 della Sez. seguente.

9. Della cosa comodata ed estimata.

10. Casi fortuiti ed accaduti a colui che fa uso della cosa comodata contro l' intenzione del padrone.

11. Pena dell' abuso.

12. Se la cosa sia deteriorata, o per l' uso che se n' è fatto, o per colpa del comodatario.

13. La cosa comodata non si ritiene deteriorata, se non per l' uso che se n' è fatto, o per colpa del comodatario.

## S E Z I O N E III.

*Degli obblighi del comodante o sia quegli che dà in prestito.*

## S O M M A R J .

1. Colui che ha comodata una cosa non può ritirarsela, se non dopo finito l'uso.
2. Come si possa ritirar la cosa data a precario.
3. De' difetti della cosa comodata.
4. Spese fatte per la cosa comodata.

1. Colui che ha comodata una cosa non può ritirarla, se non dopo finito l'uso.  
2. Come si possa ritirar la cosa data a precario.  
3. De' difetti della cosa comodata.

I. Colui che ha comodata una cosa non può ritirarsela, se non dopo che avrà servito a quell'uso pel quale è stata data; poichè era in sua libertà di non comodarla; ma avendola comodata, è obbligato non solo per civiltà, ma eziandio per l'effetto della convenzione, a lasciar la cosa per quest'uso; altrimenti il comodato che debb'essere un beneficio, sarebbe una occasione d'ingannare e cagionar male (a).

II. Nel precario colui che ha data la cosa può ripigliarsela prima che sia finito l'uso, perchè non l'ha data per un determinato tempo, ma al contrario colla condizione di ripigliarsela quando gli farebbe a grado (b). Il che non debbe estendersi all'indiscreta libertà di ripigliarsi la cosa senza alcuna dilazione, ed in un contrattempo che cagionasse danno a colui che se ne serve; ma debbesi dare il tempo che la ragione richiede, secondo le circostanze (c).

III. Se la cosa comodata abbia qualche difetto che possa nuocere al comodatario, e questo difetto sia noto al comodante, farà questi tenuto al danno che ne sarà seguito: come se per metter vino, o olio abbia dato vasi ch'egli sapeva essere guasti; se per puntellare un edificio abbia comodato legni che sapeva essere impuniti; poichè si dà in prestito per far servizio, non per nuocere (d).

IV.

(a) Sicut voluntatis, & officii magis quam necessitatis est, commodare, ita modum commodari, finemque præscribere, ejus est, qui beneficium tribuit. Cum autem id fecit (id est postquam commodavit) tunc finem præscribere & retroagere, atque intempestive usum commodatæ rei auferre, non officium tantum impedit, sed & suscepra obligatio inter dandum accipiendumque. Geritur enim negotium invicem, & ideo invicem propositæ sunt actiones ut appareat quod principio beneficium, ac nudæ voluntatis fuerat, convertitur in mutuas præstationes, actionesque civiles. L. 17 §. 3 ff. commod. Adjuvari quippe nos, non decipi beneficio oportet. D. §. in f.

(b) Qui precario concedit, sic dat, quasi tunc

recepturus, cum sibi libuerit precarium solvere. L. 1 §. 2 ff. de prec. Utendum conceditur tantum, quamdiu is qui concessit patitur. D. l. 1.

(c) Ut moderatæ rationis temperamenta desiderant. L. 10 §. 3 ff. de quest. In omnibus æquitas spectanda. L. 90 ff. de reg. jur. l. 183 eod.

(d) Qui sciens vasa vitiosa commodavit, si ibi infusum vinum, vel oleum corruptum estusumve est, condemnandus eo nomine est. L. 18 §. 3 ff. commod.

Idemque est si, ad fulciendam insulam, tigna commodasti . . . . sciens vitiosa . . . . adjuvari quippe nos non decipi beneficio oportet. L. 17 §. 3 in fine, eod.

V. l. art. 8 della Sez. 3 della Locazione.

IV. Le spese necessarie per far uso della cosa comodata, come l'alimento d'un cavallo, son dovute dal comodatario. Ma se sopraggiungano altre spese; come di far curare il cavallo d'una malattia avvenuta senza la colpa del comodatario, sarà il comodante tenuto a tali spese, pur che non fossero di sì poco momento che l'uso ricavato dalla cosa ne obbligasse il comodatario (e).

4. Spese fatte per la cosa.

(e) Possunt justæ causæ intervenire ex quibus cum eo, qui commodasset, agi deberet. Veluti de impensis in valetudinem servi factis, quæ post fugam requirendi, redemptique ejus causa factæ essent. Nam cibarium impensæ, naturali scilicet ratione ad eum pertinent qui utendum acce-

piisset. Sed & id, quod de impensis valetudinis, aut fugæ diximus, ad majores imperfas pertinere debet. Modica enim impendia verius est ut, sicuti cibarium, ad eundem pertineant. L. 18 §. 2 ff. commod. l. 8 ff. de pign. acti.

## TITOLÒ VI.

### Del mutuo e dell' usura.

SI è veduto nel titolo precedente la maniera onde gli uomini gratuitamente si comunicano l'uso delle cose, le quali sono di tal natura che dopo finito l'uso possono restituirsi, come si restituisce un cavallo a colui che l'aveva dato in prestito.

Origine del mutuo.

Ma v'ha un'altra specie di cose le quali sono di tal natura, che dopo averne fatto uso non è più possibile di restituirle; poichè non può farne uso senza che si consumino, o che se ne resti privo: come sonò il danaro, il frumento, i liquori, ed altre cose simili; in guisa che per darle in prestito si ricerca un'altra specie di convenzione, e questa è per l'appunto il mutuo di cui si parlerà in questo titolo.

Per ben comprendere la natura del mutuo, nelle cose che si mutano fa d'uopo considerare due caratteri, che le distinguono da tutte le altre, e che sono le fondamenta di alcune distinzioni che bisogna notare tra il mutuo, e gli altri contratti di cui si è parlato.

Due caratteri delle cose che si mutano.

Il primo di questi caratteri è che non potrebbe far uso del danaro, del frumento, de' liquori, e di altre simili cose, se non cessando di averle; ed è un effetto naturale della Divina provvidenza la quale, destinando l'uomo al travaglio, gli ha dato queste sorte di cose così necessarie, e le ha fatte di tal natura che non si possono avere, se non per mezzo della fatica, e che si cessa di averle quando si usano; affinchè tal bisogno che sempre dura, obbligasse ad una fatica la quale non finisce se non colla vita.

Il secondo carattere che distingue queste cose da tutte le altre si è, che siccome nelle altre riesce difficilissimo trovarne molte della medesima specie, le quali siano interamente simili, e che abbiano il medesimo valore e le stesse qualità, così facilmente si può in queste aver le simili ed eguali in valore ed in qualità. Così tutte le doppie, tutti gli scudi, e tutti gli altri pezzi di moneta hanno la medesima valuta, il medesimo peso, e l'istesso conio; e ciascuno rappresenta ogn'altro pezzo della medesima specie; e si può fare altresì la medesima somma in altre specie. Così può averli grano per grano, liquore per liquore, di simile qualità, e dello stesso peso e misura.

Questi due caratteri delle cose di tal natura, sono le fondamenta del commercio che se ne fa col mutuo. Dapoichè non potendosi prendere per farne uso

*Natura del mutuo, e i caratteri che lo distinguono dal comodato e dagli altri contratti.*  
 e restituir le medesime, siccome si prenderebbe una tapezzeria, un cavallo, un libro, si conviene perciò di prenderle a condizione di renderne altrettanto; lo che è facile, poichè non si ha a far altro che contare, pesare, o misurare; e questa è la convenzione che chiamasi mutuo.

Da quest' uso del mutuo che farà la materia di questo titolo, vedesi qual sia la sua natura, e che è un contratto in cui quegli che mutua dà una cosa a condizione che colui che la riceve non restituirà la stessa in sostanza, ma altrettanto della medesima specie. In guisa che è essenziale in questo contratto, che la cosa mutuata passi talmente a chi la riceve, che ne divenga il padrone, per aver il diritto di consumarla. In quest' uso del mutuo può osservarsi ciò che ha di comune colla vendita, colla permuta, col comodato, e colla locazione, e ciò che lo distingue da queste altre specie di convenzioni.

E' comune alla vendita e al mutuo, che la cosa si aliena, ma nella vendita si aliena per un dato prezzo, e nel mutuo per averne un' altra simile.

E' comune alla permuta ed al mutuo il dare una cosa per un' altra; ma nella permuta questo si fa in cose differenti che si conviene di darli reciprocamente e nel medesimo tempo; nel mutuo poi non si dà che per riavere qualche tempo dopo, e non una cosa differente, ma un' altra del tutto simile.

E' comune al comodato ed al mutuo il pigliare in prestito una cosa gratuitamente (a), ma nel comodato si piglia soltanto per farne uso, e restituirla dopo finito l' uso; nel mutuo si piglia la cosa per consumarla, e per restituirne un' altra.

E' comune alla locazione ed al mutuo il pigliare in prestito una cosa per farne uso; ma nella locazione si ottiene l' uso della cosa mediante un prezzo, e per rendere la stessa; (43) nel mutuo se ne fa uso senz' altro peso che di renderne altrettanto.

E' comune a queste cinque specie di convenzioni l' aver di mira l' uso che si può fare delle cose; ma trattasi delle cose in due maniere, le quali ben differentemente riguardano quest' uso. Una che è propria del comodato e della locazione, in cui trattasi del solo uso, e non della proprietà delle cose, perchè non se ne fa alienazione: l' altra che è propria della vendita, della permuta, e del mutuo in cui trattasi della sola proprietà delle cose, ed in cui sono alienate indipendentemente dall' uso che ne farà fatto, ed in guisa che quando la cosa perisse all' istante dopo conchiuso il contratto, senza che fosse possibile a colui che la prende di farne alcun uso, il contratto sussisterebbe interamente; al contrario il comodato, e la locazione non sussistono, se la cosa perisse prima che abbia potuto farne uso

co-

(a) E' della natura del mutuo l' essere gratuito, e quella verità che qui si presuppone, sarà provata in appresso.

(43) Dicea il Cujaccio in *Paratitl. Dig. Tit. de Commodato*, che nel comodato si conviene l' uso della cosa, nel mutuo l' abuso. Terminato l' uso, non accorda il *Dritto Romano* al commodante, che l' azione *in personam* a riavere la cosa; ma nel Regno nostro, oltre l' azione *rei persecutoria*, si dà eziandio la penale, se il commodatario ardisca di negare il comodato: imperciocchè convinto di falso, non solamente è tenuta di restituir la cosa, ma di pagarne a titolo di pena il valor della terza

parte al Fisco; da qual pena sarà esente, se chiamato in giudizio confessi prima di professarsi dal Giudice il Decreto. *Costituzione Regina Majestati. Tit. de Mutatione pecunie*. E questa Legge vale ancora nel mutuo, e nel deposito. Era andata in disuso a tempi di *Ferdinando I. di Aragona*; ma Egli le dette nuovo vigore nel 1477., *Pramm. I. de Negantibus mutuum, commodatum &c.* Ma nel 1598. a chi negasse la sua firma, o sottoscrizione nelle polizze di Banco, o nelle Lettere di cambio, fu colla *Pramm. II. Tit. eod.* comminata la pena del 10. per 100., e nelle polizze private la pena del cinque.



colui che la prende; svanisce il contratto se la cosa perisce. Donde segue che colui il quale ha preso una cosa per mezzo di una vendita, di una permuta, o di un mutuo n'è già divenuto il proprietario, e facendone uso, gode della sua propria cosa: ma nel comodato, e nella locazione, il comodatario ed il conduttore fanno uso della cosa d'un altro.

Si sono fatte qui tali osservazioni sulle differenti nature delle cose che si danno a mutuo, o a comodato; su i caratteri comuni al mutuo ed alle altre specie di convenzioni, e su di quelli caratteri che le distinguono, per istabilire le fondamenta delle regole del mutuo che in questo titolo saranno spiegate. E queste osservazioni stesse colle altre che continueremo a fare serviranno ancora per iscoprire quali siano le cause che rendono illecito l'interesse del mutuo, e perchè quest'interesse, che in altra maniera chiamasi usura, e che permesso era nel Diritto Romano, sia tanto poco permesso fra noi, che le nostre leggi puniscono l'usura come un gravissimo delitto. Chiamasi usura tutto ciò che il creditore, il quale ha dato a mutuo danaro, o derrate, o altre cose che si consumano coll'uso, può ricevere dippiù del valore del danaro o di altra cosa che avesse mutuato.

Quantunque questa materia dell'usura, essendo dalle nostre leggi diversamente regolata che dal Diritto Romano, passi i limiti di questo nostro disegno, pure perchè forma una parte essenziale della materia del mutuo, e la cognizione di questa parte è di un uso frequentissimo e necessarissimo, ed avendo i suoi principj nel diritto naturale, si è stimato non doverla passare sotto silenzio in questo titolo del mutuo. Ma per osservare quel metodo che ci abbiamo proposto di non mettere nel dettaglio delle regole se non quelle che nel tempo stesso sono del Diritto Romano e della nostra usanza, non si confonderà ciò che riguarda l'usura colle regole particolari del mutuo, e si metterà qui nel principio di questo titolo tutto ciò che si stima doverfi dire su questa materia.

Per istabilire i principj su i quali bisogna giudicare se l'interesse del mutuo sia, o no lecito, non si avrebbe bisogno che dall'autorità della legge Divina, la quale l'ha condannato e vietato si espressamente e si rigorosamente. Dapoichè chiunque ha buon senso non può negare, che si abbia da tenere per ingiusto e per illecito tutto ciò che Iddio condanna e vieta (b). Ma sebbene la sola sua volontà sia la regola della giustizia, o piuttosto sia la giustizia stessa, e renda giusto e santo tutto ciò che egli ordina (c); permette tuttavia, e vuole che si consideri quale sia questa giustizia, e che si aprano gli occhi alla sua luce per riconoscerla (d). Se si vuol dunque penetrare quale sia il carattere dell'iniquità che rende l'usura così detestabile agli occhi di Dio, è che debba farla sentir tale al nostro cuore ed al nostro spirito, non si ha a far altro che considerare quale sia la natura del contratto di mutuo, per giudicare, se l'interesse possa esser giusto. Inoltre da' principj naturali dell'uso che Dio ha dato a questo contratto nella società degli uomini si rileverà, che l'usura è un delitto il quale viola questi principj, ed abbatte le stesse fondamenta dell'ordine della società.

Tanto il comodato, di cui si è parlato nel titolo precedente, quanto il mutuo che fa la materia di questo titolo, hanno del pari che le altre convenzioni la loro origine nell'ordine della società, e sono in essa naturali ed essenziali. Dapoichè è proprio di quest'ordine in cui gli uomini con iscambievole amore si sono li-

(b) Homo sensatus credit legi Dei. *Eccli.* 33 3.  
(c) *Judicia Domini vera, & justificata in se*  
*meptipsa. Ps.* 13 10.

(d) *Cognosce justitias & judicia Dei. Eccli*  
*17 24.*

*Uso delle osservazioni che si son fatte.*

*Dell'usura, e delle cause che la rendono naturalmente illecita.*

gati, ed in cui ciascuno ha per regola dell'amore che agli altri deve, quello che ha per se, è proprio di quest'ordine, dico, che vi siano alcune maniere onde possano gratuitamente ajutarsi e riguardo alle cose, e riguardo alle loro persone. E siccome vi sono convenzioni stabilite per le comunicazioni che non sono gratuite, ve ne debbono essere ancora per quelle che sono gratuite. Così, potendosi far commercio e del dominio e dell'uso delle cose, v'ha delle convenzioni per tali commercj, come sono la vendita, la permuta e la locazione. La qual cosa fa che sia della natura di queste convenzioni il non essere gratuite. Così potendosi trasferire gratuitamente e il dominio e l'uso delle cose, v'ha delle convenzioni per questa maniera di trasferire, che di sua natura è gratuita, come sono la donazione e l'comodato (e).

E' dunque certo che vi sono due maniere onde gli uomini possono trasferirsi l'uso delle cose. Una gratuita, e l'altra col profitto per le cose nelle quali questo commercio può esser lecito. Così il padrone d'un cavallo può locarlo col prezzo del servizio che renderà questo cavallo, o può darlo gratuitamente con un comodato: e queste due sorte di convenzioni hanno la lor natura e i loro caratteri differenti, che non bisogna confondere.

Per sapere dunque se si possa prender l'interesse dal mutuo, rimane solo ad esaminare se, come vi sono due maniere di dar l'uso d'un cavallo, d'una casa, d'una tapezzeria, e di altre cose simili, una cioè col comodato e gratuitamente e l'altra con una locazione per un dato prezzo, ed amendue oneste e lecite; così vi siano due maniere di dare il danaro, il frumento, liquori, ed altre cose simili, una con un prestito gratuito, e l'altra con una locazione, o prestito con profitto; in guisa che, siccome è indifferentemente giusto e naturale che colui il quale dà il suo cavallo abbia la libertà di dire che lo dà in prestito, o pure lo loca; sia della stessa maniera indistintamente naturale e giusto, che colui il quale dà il suo danaro, la sua biada, il suo olio, il suo vino abbia la libertà di dire che dà siffatte cose in prestito coll'interesse, o senza interesse.

Questo è senza dubbio il punto della quistione che dipende dal sapere quali siano le cause che rendono giusta la volontà di colui che in vece di dare in prestito il suo cavallo, vuole locarlo per averne un profitto, e dal vedere se si troveranno parimente cause che rendano giusta la volontà di colui che non vuole dare in prestito il suo denaro, o le sue derrate se non col peso di averne l'interesse. E per giudicare di tal parallelo, fa d'uopo considerare in che consiste la locazione, e vedere altresì in che consiste il mutuo di danaro o di derrate.

Nella locazione d'un cavallo, d'una casa e di altre cose, il locatore può giustamente stipulare il prezzo del servizio e dell'uso che il conduttore potrà ricavarne, mentre che egli, il quale n'è il padrone cesserà di goderne e di servirsene; ed ha parimente per un giusto titolo quella specie di deteriorazione, la quale, sebbene insensibile, avviene in realtà alla cosa locata.

Nell'affitto il padrone giustamente stipula il prezzo de' frutti e delle altre rendite che potranno ricavarli dal fondo che dà al fittajuolo.

Nelle locazioni d'opere e di fatiche, è giusto che coloro i quali impiegano il loro tempo e la loro fatica, siano sicuri del salario d'una fatica colla quale l'uomo deve procurarsi il sostentamento.

In tutti questi commercj vedesi bene che il profitto, o la rendita che può  
rica-

(e) Gratuitum debet esse commodatum. §. 2. *Infl. quib. mod. re contr. obl.*

ricavarfene fi renda lecita per quefta ragione ; perchè chi loca ad un altro o la fua fatica o la fua induftria , o un cavallo , o una cafa , o un altro fondo , o qualunque altra cofa , giuftamente conviene di un prezzo pel diritto che dà di godere o del frutto della fatica , o del ferviceio del cavallo , o dell'abitazione della cafa , o della rendita del fondo , o degli altri ufi che potranno ricavarfi da ciò che fi è locato . Ma febbene quefta convenzione fembra un giufto titolo per ricevere un falario , una pigione , o altra rendita , non bafterebbe però a render lecito il profitto della locazione , fe non fofse accompagnata da altri caratteri effenziali a quefto contratto , e di tal natura , che fe mancaffero , la convenzione del profitto farebbe ingiufta . In guifa che quando fofse vero che poteffe farfi una tal convenzione full'interesse del danaro , o delle derrate pel profitto che potrà ritrarne colui che piglia in prestito , ( lo che non fi può , ficcome fi proverà in appreffo ) la mancanza di queft'altri caratteri neceffarj per render lecito il profitto della locazione , renderebbe illecito l'interesse del mutuo . E per giudicarne non dee fi far altro che confiderare quali fiano quefti caratteri che trovafi nella locazione , e non nel mutuo , e fenza i quali il profitto fteffo della locazione farebbe illecito .

Nella locazione , bifogna che il conduttore poffa far ufo della cofa , o goderne fecondo la qualità della convenzione , e fe ne fofse impedito per un cafo fortuito , farebbe difcaricato del prezzo della locazione . Ma nel mutuo colui che piglia in prestito refta obbligato , o che faccia ufo della cofa mutuata , o che impedito fia di ufarne per qualunque avvenimento .

Nella locazione , il conduttore è obbligato foltanto a reftituire la cofa fteffa che gli è ftata locata , e fe periffe tra le fue mani per un cafo fortuito , non è a quefto tenuto , e non deve niente reftituire .

Ma nel mutuo , colui che piglia in prestito è tenuto a reftituire la medefima fomma , o la fteffa quantità che ha ricevuta , quand'anche la perdesse all'iftante fteffo per un cafo fortuito .

Nella locazione , la deteriorazione fenfibile , o infenfibile che avviene alla cofa locata per l' ufo che ne fa colui che l' ha prefa , cade ful locatore .

Ma nel mutuo , chi ha dato in prestito non foffre alcuna deteriorazione , nè perdita veruna .

Nella locazione il conduttore fa ufo di ciò che appartiene ad un altro , poichè colui che loca una cofa ne refta il padrone , e fe tal non fofse , non avrebbe diritto di prenderfi un prezzo .

Ma nel mutuo colui che piglia in prestito diviene il padrone di ciò che gli è ftato dato , e fe di fatti tal non fofse , non potrebbe farne ufo : di maniera che quando fe ne ferve , mette in ufo la fua cofa propria , e quegli che gliel' ha data non vi ha più alcun diritto .

Da quefto parallelo de' caratteri che diftinguono il contratto di locazione da quello di mutuo fi rileva quali fiano nella locazione le caufe naturali che rendono giufto il profitto che ritrae colui il quale loca o la fua opera , o il fuo podere , o qualunque altra cofa , e che per rendere legittimo il prezzo della locazione fa d' uopo che il locatore confervi il dominio della cofa , e che reftandone padrone ne foffra la perdita , o la deteriorazione , fe perisca , o deteriori . E bifogna di più ch' egli afficuri un godimento al conduttore , e che fe quefto godimento venga a mancare , anche per un cafo fortuito , non poffa ricevere il prezzo della locazione . Lo che rende tale la condizione del conduttore , che lo fa godere ficuramente della cofa d' un altro , fenza pericolo di pagare s' egli non goda , e fenza arrifciare di perder la cofa , fe mai periffe .

Que-

Queste sono le fondamenta naturali che rendono leciti i commercj ne' quali uno mette a profitto una cosa tra le mani di un altro. Vedesi al contrario che chi mutua con interesse o danaro, o derrate, non è risponsabile di alcun profitto a colui che piglia a mutuo, e che non lascia di assicurarsi di un profitto certo: si vede ancora che non è risponsabile dell' uso che si farà di ciò che dà, e che al contrario, quantunque perisse la cosa che mutua, colui che piglia a mutuo gliene renderà altrettanto, ed anche l'usura. Si vede inoltre che in questa maniera riceve un profitto sicuro, in cui quegli che piglia a mutuo non può aver che la perdita; che riceve un profitto d'una cosa che non è sua, e d'una cosa ancora che di sua natura non produce alcun profitto; ma che solamente può esser messa in uso coll' industria di colui che piglia a mutuo, e col perisolo della perdita di tutto il profitto e del capitale, senza che quegli che mutua entri in alcuna parte nè di questa industria, nè di qualche perdita.

Non ci estendiamo di vantaggio alle conseguenze che seguono da tutti questi principj, e questo basta per far comprendere che l'usura non solo è ingiusta pel divieto della legge Divina, e perchè si oppone alla carità, ma dippiù perchè naturalmente è illecita, violando i più giusti principj e più sicuri della natura delle convenzioni, i quali sono le fondamenta della giustizia de' profitti in tutti i commercj. In guisa che non è cosa strana che l'usura sia considerata tanto odiosa ed ingiusta, e che sia tanto gravemente condannata dalle leggi Divine ed umane, e si severamente repressa nella religione e nell'economico governo. (44)

Non

(44) Intesero bene i Principi Napoletani quanto le usure sien distruttive dell' amore scambievole, che unisce gli animi de' Cittadini, e quanto sien contrarie allo spirito della Religione Cristiana. Era nelle sue fasce il Regno, quando *Guglielmo II.* colla Costituzione *Statuimus* deterrimò, che le cause di usure si trattino e decidano nella Gran C. *juxta Decretum Domini Papa de usuris nuper in Romana Curia promulgatum*; alludendo al Decreto fatto nel Concilio Lateranense III., che nel 1178. si tenne sotto il Ponteficato di *Alessandro III.* Con maggior rigore trattò gli usurai *Federico II.* Nella Costituzione *Usurarium nequitiam*, vietò di darsi a mutuo il denaro *sub magnis vel minimis usuris*; ne dichiarò pubblico il delitto, ed accordò a tutti la facoltà di denunciare. N' eccettuò gli Ebrei, per una male intesa ragione, cioè, perchè non potea imputarsi loro a delitto la usura vietata dalla Legge Divina, quando costava *eos non esse sub Lege a beatissimis Patribus instituta*. La Legge Divina era ancor Legge per gli Ebrei: la Legge istituita da' PP. era conforme alla Legge di Natura, e questa obbliga tutt' indistintamente. All' incontro com' Egli promulgava una Legge Civile, non un

precetto morale; potea riflettere, che gli Ebrei nella Cittadinanza farebbero stati di un pessimo e dannoso esempio esercitando con pubblico permesso le usure. Vero è, che le ridusse ad uno per ogni diece in ciascun anno. Ma se questa esazione non offendea la Economia Civile, tanto potea farsi dagli Ebrei, quanto da' Cristiani; e s' era vietata dal Diritto Divino, il divieto stringea tanto i Cristiani, quanto gli Ebrei. La pena stabilita da *Federico II.* agli usurai fu la pubblicazione di tutt' i beni così mobili, che stabili.

Per un rilasciamento di disciplina politica erasi a tempi de' *Re Angioini* introdotto il costume di non ammetter ohunque a denunciare gli usurai, ma solamente coloro, i quali avessero voluto agire *via ordinaria*, e con obbligo penale. Si ha questo dal *Rito* 237., e 597. della Vicaria. Ma la osservanza di questi *Riti* fu proferita colle Prammatiche, che abbiamo nel Titolo *de Usurariis*, e specialmente colla IV. ricavata dal §. XII. di quella che pubblicò *Carlo V.* nel 1536.. Due inoltre ve ne sono del clementissimo Sovrano *Carlo Borbone*, una delle quali è de' 9. Ottobre 1736., l' altra de' 14. Settembre 1752.. Con queste due salutevolissime Leggi fu de-  
ter.

Non sarebbe necessario, dopo queste pruove dell'ingiustizia dell'usura, di rispondere alle obiezioni che fanno gli usuraj, poichè non si può dubitare che un commercio di sua natura illecito non potrebbe esser tollerato sotto verun pretesto; e le leggi ancora non ascoltandone alcuno, condannano indistintamente l'usura senza alcun riguardo a tutti i motivi di cui si servono per giustificarla, o per iscusarla. Ma perchè i pretesti dell'usura, comunque ingiusti siano, producono quell'effetto, che coloro i quali se ne servono, pretendono che la regola generale de' divieti dell'usura ammetta eccezioni; è necessario di far vedere colle risposte a queste obiezioni ed a questi pretesti, che tal regola non soffre mai che vi si metta eccezione qualunque.

*Risposte alle obiezioni ed ai pretesti degli usuraj.*

Tutti i pretesti degli usuraj si riducono a dire, ch'essi fanno piacere; che si privano del guadagno che potrebbero fare del danaro o delle altre cose che possono mutuare; che il mutuo cagiona loro perdita; e che finalmente colui che piglia a mutuo ne ritrae profitto, o vi trova qualunque altro vantaggio.

Egli è vero che mutuare è lo stesso che far piacere, essendo questo il carattere naturale ed essenziale del contratto di mutuo; ma per questa ragione stessa non si può mutuare, se non gratuitamente, in quella guisa che non si può donare e far l'elemosina colla ricompensa; e strana cosa sarebbe che con un contratto, il cui uso essenziale è di fare un beneficio, si potesse mettere in commercio questo beneficio stesso. Siccome adunque sarebbe contro l'ordine, che quegli il quale fa una donazione ovvero un'elemosina, vendesse la grazia che fa donando, perchè non sarebbe più nè limosina, nè donazione, così è parimente contro l'ordine, che colui il quale mutua venda il suo beneficio. Dapoichè in somma, è talmente essenziale ad ogni beneficio l'essere gratuito, che nelle convenzioni stesse in cui si può legittimamente ricevere un profitto facendo piacere, non può essere questo piacere messo in commercio; ma ogni profitto ha qualche altra causa. Così colui che loca la sua casa a chi non potesse trovarne un'altra, gli fa un piacere; ma non sarà permesso perciò ritrarne da questo inquilino, che vuol obbligare, una pigione maggiore di quella che ricaverebbe se la locasse ad una persona cui pensasse di non fare verun piacere. Altrimenti bisognerebbe dire, che si potrebbe vendere al suo amico a più caro prezzo che ad un estraneo, poichè gli si venderebbe colla circostanza di volerlo obbligare, al che non si penserebbe vendendo ad un estraneo.

*Primo pretesto degli usuraj, che essi fanno piacere. Risposta.*

Non si potrebbe adunque ricorrere al pretesto di far piacere per iscusare l'usura, se non per una illusione, e per un perturbamento dell'ordine delle primitive leggi, le quali comandano di far bene solo perchè comandano d'amare, e non permettono che si faccia comprar l'amore che ad ognuno impongono d'aver sempre nel fondo del cuore verso tutti gli altri.

Questa verità, che il beneficio non potrebbe essere in commercio, è così naturale, che nel Diritto Romano in cui l'usura era permessa, come appresso si

*Tom. I.*

*K k*

*ve-*

terminato, che ne' delitti di usura la Gran C., e le Udienze del Regno procedessero *ex officio*, e con delegazione; ammettendo la prova di due soli testimoni, qualora non se ne potessero aver tre, com'era stabilito colle Prammatiche antecedenti, purchè fossero degni di fede, e rinunciassero al proprio interesse, nulla ostando che fossero singolari; e

deponessero nelle cause proprie: nel caso poi, che non si trovassero testimoni a deporre di aver essi patita la usura, concorrendo la diffamazione, bastassero a costare il delitto usurario due o tre, ancorchè singolari, purchè deponessero di cose immediate, e coerenti al delitto, e sieno dal Magistrato riputati idonei a testificare.

vedrà, non era però permesso ad un debitore di compensare coll'usura ch'egli doveva; un buon ufficio che avesse fatto al suo creditore. E se ne vede un esempio osservabile in una delle leggi del Digesto (f), dove dicesi, che se il debitore d'una somma la quale di sua natura non produce alcun interesse, intraprenda il governo degli affari del suo creditore in sua assenza e senza sua saputa; è obbligato a pagargli gl'interessi di questa somma dopo il termine, senza alcuna domanda. E il beneficio ch'egli fa in vece di servir di compenso a questo interesse, la legge vuole che questo beneficio stesso dal debitore fatto al creditore nel prenderli cura de' suoi affari, l'obblighi molto più a pagare quest'interesse, senza che gli compensi il piacere che fa, perchè, come è detto in questa legge stessa su di un'altra sorta di dovere, coloro che fanno qualche beneficio, o prestano qualche servizio che di sua natura debb'essere gratuito, debbono mostrarsi del tutto cortesi e disinteressati, e nulla possono pretendere (g). Osservasi parimente in autori Romani sì poco rischiarati dallo spirito della legge Divina, com'erano quelli da quali sono state ricavate le leggi del Digesto; che erano ben persuasi che sia proprio del beneficio il non poter metterlo ad usura (h).

Secondo e terzo preteso, perdita o cessazione di guadagno. Risposta.

Tutta la conseguenza adunque che da questa buona volontà di far piacere può ricavare il creditore, il quale dice ch'egli mutua a questo riguardo, si è che dee mutuare gratuitamente, e se non fa il mutuo con questa condizione la quale è inseparabile, sia meglio che conservi il suo danaro o ne faccia qualche altro uso; nè potrà poi lagnarsi che il mutuo lo privi d'un guadagno, o che gli cagioni la minor perdita; e questo serve di risposta all'obbiezione di coloro i quali dicono che mutuando cessano di far guadagno, o che facciano anche perdita, poichè è in loro libertà di non mutuare, non essendo stato il mutuo inventato pel profitto di coloro che mutuan, ma per l'uso di quelli che pigliano a mutuo; e poichè finalmente si può o dare il denaro a censo, o farne qualche commercio diverso dall'usura, la quale non potrebbe giammai divenire innocente sotto qualunque pretesto, perchè avendoli Iddio preveduti tutti, ha fatto divieti sì espressi dell'usura che in niun caso può essere ammessa. Così vedesi che la Chiesa ed il Governo hanno proibita l'usura con tante leggi, non come una semplice ingiustizia, ma come un gran delitto. Imperciocchè i Concilj e i Canoni reprimono l'usura con tanta severità, che condannano come eretici coloro che la giustificano (i), perchè in effetto è questo un errore contro lo spirito e i primi principj della legge Divina. E le Ordinanze la puniscono sì rigorosamente, che la pena dell'usura è in Francia per la prima volta una pubblica ritrattazione, e l'esilio; e per la seconda volta la pena di morte (l). Per questa legge ancora si fa impiccare l'usurajo quando allegasse che mutuando il suo danaro cessasse di far guadagno, o che ne soffrisse qualche perdita o danno.

Quarto preteso. Il profitto di colui che piglia a mutuo.

Il pretesto del profitto che può fare sul danaro mutuato colui che lo piglia a mutuo, non è dalle leggi considerato più di quello che si considerano gli altri; ed è altresì una illusione, poichè questo profitto, quando in realtà vi fosse per colui che piglia a mutuo, non potrebbe essere un titolo a chi mutua per prendersi

Risposta.

(f) 38 ff. de neg. gest.  
 (g) Cum gratuitam, certe integram, & abstinem omni lucro, prestare fidem deberent. D. de neg. gest.  
 (h) Benefici, liberalesque sumus, non ut exigamus gratiam; neque enim beneficium foenera-

mur. Cic. de amicitia. Foeneratum isthuc hoc beneficium tibi, pulchre dices. Therent. in Phormione.

(i) Can. 1, 4, 5. D. 47. Toto tit. de usur. Clem. de usur.

(l) Ordinanza di Blois, art. 202.

dersi un interesse. Dapoichè la regola de' profitti futuri è, che per avervi parte bisogna esporri agli avvenimenti delle perdite che possono accadere in vece de' profitti che si speravano. E la determinazione di aver parte ad un guadagno futuro, contiene quella di non profitare, se non vi sia guadagno, e di perdere ancora, se avvenga la perdita (*m*). Non potrebbesi adunque senza inumanità e senza delitto ancora, discaricarsi della perdita, ed assicurarsi del guadagno: al che bisogna aggiugnere ciò che si è detto sulle cause che rendono leciti i profitti.

Non rimane adunque altro titolo per l'usura che l'avidità di chi mutua, e l'ingiustizia. L'usura  
ingiusta. bisogno di colui che prende a mutuo. Sono questi due mali di differente genere, la cui combinazione è stata l'occasione e l'origine del commercio degli usuraj, in guisa che siccome l'ordine divino dà il mezzo onde quegli che è nel bisogno si avvicina a colui che può soccorrerlo, affinchè la considerazione dell'ingiustizia obblighi all'esercizio della carità, o dell'umanità (*n*); così l'usurajo fa servire questo mezzo come di una trappola in cui, secondo l'espressione della Scrittura, tende agguati, per far preda di coloro che vi cadono (*o*).

Non ci fermeremo agli altri caratteri dell'ingiustizia che trovansi nell'usura, come la pigrizia (*p*) in cui marcisce l'usurajo per la facilità d'un profitto, senza industria, senza rischio e senza pena; la libertà che ha colui che mutua di prendere continuamente la sua usura, e di esigere il capitale quando gli farà a grado; la schiavitù (*q*) a cui l'usura riduce il debitore sotto il grave peso di pagar sempre inutilmente, e di sentirsi ad ogni istante esposto a ripagare tutto in un contrattempo che lo opprimerà. Nè tampoco ci estenderemo a minutamente esaminare gl'inconvenienti dell'usura nel commercio, gli scompigli e gli altri mali che cagiona nel pubblico. L'esperienza ce li fa bastantemente conoscere, ed è facile giudicare che un delitto il quale distrugge lo spirito delle primitive leggi, e che in conseguenza abbatte le fondamenta della società, certamente cagiona mali, e sono altresì tali che ognun sa che in Roma l'usura cagionò molte sedizioni (*r*), e in Francia hanno obbligato le leggi ad innasprire la pena degli usuraj fino all'ultimo supplizio. (45)

K k 2

Que-

(*m*) Secundum naturam est commoda cujusque rei eum sequi, quem sequentur incommoda. *L. 10 ff. de reg. jur. V. L'esempio della Legge ult. §. 3 C. de furt.*

(*n*) Dives & pauper obviaverunt sibi: utriusque operator est Dominus. *Prov. 22 2.*

Pauper & creditor obviaverunt sibi, utriusque illuminator est Dominus. *Prov. 29, 13. Mandavit illis unicuique de proximo suo. Eccli. 17, 12.*

(*o*) Oculi ejus in pauperem respiciunt, insidiatur in abscondito quasi leo in spelunca sua. Insidiatur ut rapiat pauperem dum attrahit eum. *Pf. 9, 10.*

(*p*) Vivant omnes Judæi de laboribus manuum suarum, vel negotiationibus sine terminis, vel usuris. *S. Luigi, 1254. In omnibus fere locis, ita crimen usurarum invaluit, ut ( alius negotiis pretermittis ) quasi licite usuras exerçant. C. 3 de usur.*

(*q*) Qui accipit mutuum servus est fœnerantis. *22, 7.*

(*r*) Sane verus urbi funebre malum; & seditio- num discordiarumque creberrima causa. *Tacit. 6 annal. anno urbis 786.*

(45) Come abbiám veduto nella *nota* precedente anche nel Regno nostro è condannata la usura, e son puniti gli usuraj, sebbene non con quel rigore, che son puniti in *Francia*: rigore per altro non corrispondente al delitto; al quale per regola di giustizia ed umanità dovendosi in un Governo ben regolato proporzionare le pene, sembra che niuna proporzione vi sia tra uno eccessivo guadagno e la perdita della vita. Dico *eccessivo*; poichè i guadagni moderati, e che non passano i confini del comodo e dell'incomodo che vicendevolmente sentono il creditore e il debitore, non meritano l'odioso nome di *usura*. Osserviamo pertanto noi le regole del *Diritto Romano*, modificate non però dal *Diritto*.

Divieti  
dell'usura  
nella leg-  
ge e ne'  
Profeti.

Questi diversi mali dall'usura cagionati, e i caratteri dell'ingiustizia che ritrovansi in essa con i semplici principj del diritto naturale, sono giuste cause de' divieti che dalla legge Divina sono stati fatti (f). Non può mettersi in dubbio che l'usura non sia un gran delitto, poichè i Profeti la riputano così detestabile, che l'annoverano tra l'idolatria, tra l'adulterio, ed altri enormi delitti (r). Il che fa ben conoscere che l'usura si oppone allo spirito delle leggi naturali; poichè se tra il dare in prestito il suo danaro senza interesse o coll'interesse non vi fosse altra

ritto Canonico, e riscuotiamo a titolo d'interesse il frutto del nostro danaro, che damo a mutuo. Nel fissarne la quantità ci guardiamo nondimeno dall'ecedere la uguaglianza, donde proviene la giustizia di tutt' i contratti. Sull' autorità di molti Teologi, e Giuristi, i quali ragionarono sul Capitolo In Civitate, de Usuris, notò il nostro Reg. de Maximis rapportando l'Allegazione LXXXIV., ch'è di Gian Camillo Caccace, questa marca distintiva dell'usura, cioè, cum usura in mutuo committatur, tunc verum est, quando inter datum & receptum adest inequalitas, ut plus restituat debitor, vel solvat, quam sit ei a creditore traditum. I motivi, che tra noi giustificano l'interesse nel mutuo, sono il lucro cessante, il danno emergente, che soffre il creditore, e il prezzo del comodo, che sente il debitore. Questi motivi furono riputati in tutt' i Tribunali di Europa sufficienti ad allontanare dall'interesse la negra taccia dell'usura, Fabro C. Tit. de Usur. Defin. VII.; ed il Pontefice d'immortal memoria Benedetto XIV. li ammise nella Bolla emanata a dì 1. Novembre 1745., colla quale decise le controversie, che intorno all'interesse del mutuo si erano suscitata tra' Sedicenti Gesuiti, e i Domenicani, determinando, che non si abbia per pravità usuraria la esazione di una discreta quantità, che si pattuisce nel contatto del mutuo. Le riflessioni del Signor Domat, che assolutamente biasima come delitto questo interesse, meritano di esser ammesse colla distinzione de' doveri, che la Natura e la Religione impongono all'uomo. Quando il mutuo discende da un ufficio di umanità, è cosa crudele l'aggravare con qualunque interesse la miseria del concittadino; ma se proviene da mera beneficenza, come la Natura non obbliga niuno a beneficiare col danno, e coll'incomodo proprio, può ben farsi un piacere al prossimo prestandogli il danaro colla riserva di un interesse giusto e moderato. Di fatti l'Im-

perator Giustiniano nelle Novelle condannò le usure; ma quelle, che si esigessero per lo solo uso del danaro, la mancanza del quale niun danno cagionasse al creditore, o non gli facesse perdere alcun luero. E' dunque nel nostro Regno costante ed universale la pratica di stipolarsi contratti di mutuo gratuito per un dato tempo; scorsò il quale a cagion della mora del debitore, del lucro cessante, e del danno emergente al creditore pattuirsi uno interesse corrispondente alle circostanze de' contraenti, il quale per l'ordinario non oltrepassa il cinque per cento. E' trattata questa materia diffusamente dal Leopardi de Usuris, e molti lumi somministra il Cardinal de Luca ne' suoi Discorsi de Usuris.

(f) Si acenuarus fuerit frater tuus, & infirmus manu; & susceperis eum quasi advenam, & peregrinum, & vixerit tecum; ne accipias usuras ab eo, non amplius quam dedisti. Time Deum, ut vivere possit frater tuus apud te. Pecuniam tuam non dabis ei ad usuram, & frugum superabundantiam non exiges. Levit. 25, 35. Non fecnerabis fratri tuo ad usuram pecuniam, nec fruges, nec quamlibet aliam rem, sed alieno. Fratris autem tuo absque usura, id quod indiget, commodabis. Deut. 23, 19, 20. Incepavi Optimates, & Magistratus, & dixi eis: usurasne singuli a fratribus vestris exigitis? 2 Esdr. 5, 7.

(r) Domine, quis habitabit in tabernaculo tuo, aut quis requiescet in monte sancto tuo? . . . Qui pecuniam suam non dedit ad usuram. Ps. 14, 5. Ad usuram non commodaverit, & amplius non acceperit . . . hic justus est, vita vivet, dicit Dominus. Ezech. 18, 8. Sed in montibus comedentem & uxorem proximi sui polluentem, egenum & pauperem contristantem, rapientem rapinas, pignus non reddentem, & ad idola levantem oculos suos, abominationem facientem, ad usuram dantem & amplius accipientem, numquid vivet? non vivet. Cum universa hæc derelicta fecerit, morte morietur. Sanguis ejus in ipso erit. Ibid. v. 13. Usuram & superabundantiam non acceperit. Ibid. 17. Usuram superabundantiam accepisti. Ezech. 22, 12.



altra differenza, che quella che passa tra il dare in prestito il suo cavallo, o pure locarlo; empia e ridicol cosa sarebbe pensare che la legge Divina la quale non vieta di prender il prezzo di una locazione, avesse potuto proibire l'interesse del mutuo, e l'avesse posto nel numero de' più enormi delitti; in guisa che è di necessità che l'usura si opponga al diritto naturale, a cui non si oppone la locazione; e lo stesso dee dirsi di tutte le maniere che sono state osservate, le quali rendono l'usura tanto contraria all'umanità, e le danno un carattere d'ingiustizia così naturalmente sensibile, che è stata odiosa alle nazioni stesse, le quali hanno ignorato le primitive leggi (u). Dopochè era stata l'usura vietata in Roma ne' primi secoli della Repubblica, e lungo tempo prima che vi fosse stato riconosciuto l'Evangelo, e che fosse stata più severamente proibita del latrocinio stesso; giacchè la pena del latrocinio era soltanto del doppio, e quella dell'usura era del quadruplo (x). Così l'usura era riguardata come un delitto perniciosissimo, in guisa che un Romano celebre essendo stato un giorno interrogato, che gli sembrava dell'usura, rispose a chi gli faceva tal questione, domandandogli solo che pareva a lui stesso dell'omicidio (y). E chi ha notata questa risposta, ha detto in altro luogo che l'usura ammazza (z). Si fa finalmente che un altro più antico in una maniera faceta fa dire ad una persona che cercava danaro, che se non poteva trovarne a mutuo, lo prenderebbe ad usura, per dinotare con ciò, che è contro la natura del mutuo pigliarsi un'usura (a).

*Usura  
proibita  
in Roma.*

Potran dire taluni su i divieti dell'usura nella legge Divina, che quelli erano stati fatti soltanto per li Giudei tra loro, ma che era ad essi permesso di dare ad usura agli stranieri (b); e che l'usura non è espressamente proibita dall'Evangelo, per conchiuder quindi, che non è illecita se non pel diritto naturale. E si potrà eziandio riflettere che quell'antica legge Romana, la quale vietava l'usura, fu poi abolita, e che l'usura fu quindi permessa in Roma, come si osserva nel Digesto, ed anche nel Codice. E' giusto di rispondere a queste ultime difficoltà per coloro i quali potrebbero non aver facili le risposte.

*Obiezione  
della per-  
missione ai  
Giudei di  
dare ad  
usura alle  
altre na-  
zioni.*

E' vero che la legge Divina la quale vietava l'usura a' Giudei, permetteva loro di dare ad usura agli stranieri. Ma non bisogna divider la legge contra se stessa, e questa licenza non potrebbe cangiar l'idea che Dio ci dà dell'usura colla legge stessa, e per mezzo de' Profeti. Dopochè dicendoci che l'usura è un delitto detestabile, bisogna che questa verità resti inviolabile, e che questa licenza non le sia contraria. E di fatti non le si oppone, come vedrassi riflettendo alle due verità che apprendiamo da questa legge stessa, e dall'Evangelo, e che fanno ben conoscere che questa licenza data al popolo Ebreo di mutuare coll'usura agli

*Risposta.*

(u) Primum improbantur hi quæstus, qui in odia hominum incurrun, ut fœneratorum. Cic. lib. 1 de Offic.

(x) Majores nostri sic habuerunt, & ita legibus posuerunt, furem dupli condemnari, fœneratorem quadrupli. M. Cato de re rust. Sane verus urbi funebre malum, & seditionum discordiarumque creberrima causa, eoque cohibebatur antiquis quoque, & minus corruptis moribus. Nam primo duodecim tabulis sanctum, ne quis anxiano fœnore amplius exerceret, cum antea, ex libidine locupletum ageretur. Deia rogatione tribunitia ad semuncias redacta, postremo vetita usura.

Mutisque plebiscitis obviam irum fraudibus, quoties repressæ, miras per artes rursus otiebantur. Tacitus 6 annalium, anno urbis 786.

(y) Cum ille qui quæsierat, dixisset, quid fœnerari? tum Cato, quid hominem, inquit, occidere? Cic. lib. 2 de offic. in fine.

(z) Ne fœnore trucidetur. Cic. pro Cælio.

(a) Si mutuo non potero, certum est fumari fœnore. Plaut. in asinaria.

(b) Non fœnerabis fratri tuo ad usuram pecuniam, nec fruges, nec quamlibet aliam rem, sed alieno Deuter. 23 19.

agli stranieri, non nuoce in verun modo al Divino divieto dell'usura, e che questo divieto stesso sussiste ancora con più vigore nella nuova legge.

La prima di queste verità è che la legge era data ad un popolo eletto tra tutti gli altri (c), e che quando questa legge fu data, questo popolo viveva in mezzo ad altre nazioni, le quali doveva riguardar sempre come nemiche, e distruggerle senza compassione (d), per timore che coloro i quali componevano questo popolo eletto, cessando di considerare questi stranieri come nemici loro e di Dio, non si collegassero con essi per abbracciare la loro idolatria e gli altri delitti (e).

Basterebbe considerare questa prima verità per concludere con tutta la sicurezza che la permissione dell'usura nell'antica legge a riguardo degli stranieri, unita al divieto dell'usura stessa agli Ebrei tra loro, altro non prova che una dispensa divina di esercitar l'usura a riguardo di que' popoli nemici, che bisognava estirpare; e che questa licenza era del medesimo carattere che il comando il quale fu fatto a questo stesso popolo nell'uscita dall'Egitto, di pigliare in prestito e portar via i mobili più preziosi degli Egiziani (f). E siccome questo comando non prova che sia permesso rubare, e non fa che il latrocinio non sia un delitto che si oppone al diritto naturale; così la permissione dell'usura in circostanze del tutto simili, non prova che l'usura non sia tale quale Dio ce la fa vedere e colla sua legge scritta, e con quella impressa nel cuore, da' pagani stessi non ignorata.

L'altra verità che bisogna osservare, è che la legge Divina era data ad un popolo duro e grossolano (g), e che a causa della loro durezza, tollerava certe cose bastantemente proibite dalla legge naturale. Così per esempio questa legge scritta tollerava il divorzio e lo permetteva (h), quantunque contrario al diritto naturale, ed a quell'unione sì stretta che Dio stesso ha formata tra il marito e la moglie, e che non è permesso agli uomini di disciogliere (i). E siccome la permissione del divorzio nell'antica legge, sarebbe un falsissimo principio per pretendere di renderlo al presente lecito, così il permesso che fu dato a' Giudei di dare ad usura agli stranieri, non potrebbe servirci di regola dopo il Vangelo. Dappoichè in quella maniera stessa che niuno dubita più che il divorzio non sia illecito, e che non sia una verità ed una regola del diritto naturale e Divino l'indissolubilità del matrimonio; non potrebbesi mettere in dubbio che l'usura non sia un delitto contro il diritto naturale, e Divino; e che la permissione dell'usura a riguardo degli stranieri non sia dal Vangelo abolita, del pari che la permissione del divorzio, poichè è certo nella nuova legge, in cui la verità è stata spogliata dell'ombre e delle figure dell'antica legge (l), che non vi sono più popoli esclusi o distinti nella scelta di Dio (m): è certo ancora che il Samaritano è divenuto il prof-

(c) Te elegit Dominus Deus tuus, ut sis ei populus peculiaris, de cunctis populis qui sunt super terram *Deuter.* 7 6.

(d) Percuties eas usque ad internicionem, non inibis cum eis foedus, nec misereberis earum. *Deuter.* 7 2.

(e) Ne forte peccare te faciant in me, si scripseris Diis eorum. *Exod.* 23 33. Non adorabis Deos eorum, nec coles eos. Non facies opera eorum, sed destrues eos, & confringes statuas eorum *Exod.* 23 24. *Deuter.* 7 4. Certissime enim avertent corda vestra, ut sequamini Deos eorum. 3. *Reg.* 11 2. *Exod.* 34 13.

(f) *Exod.* 11 2 & 12 35.

(g) Duræ cervicis. *Exod.* 32 9. Durissimæ cervicis. *Deuter.* 9 6.

(h) *Deuter.* 24 1.

(i) Moyse ad duritiam cordis vestri, permisit vobis dimittere uxores vestras. Ab initio autem non fuit sic. *Matth.* 19 8. Adhærebit uxori suæ, & erunt duo in carne una. Itaque jam non sunt duo, sed una caro. Quod ergo Deus conjunxit, homo non separet. *Matth.* 19 5 *Genes.* 2 23.

(l) Hæc omnia in figura contingebant illis. *Cor.* 10 11.

(m) In omni genere qui timet eum, & operatur iustitiam, acceptus est illi. *Ag.* 10 35. *Rom.* 3 29 & 15 10.

prossimo del Giudeo (n); e che non vi è più distinzione di Giudeo e di Greco, nè d'altro straniero, perchè tutti son chiamati alla legge nuova, e son tutti uniti sotto l'ubbidienza al comune Signore (o). In guisa che la permissione di dare ad usura agli stranieri, non può sussistere per coloro a' quali niuno è più straniero, ed a' quali è comandato di riguardar come loro fratelli tutti gli uomini di tutte le nazioni indistintamente. Si può inoltre aggiungere a queste verità, che anche prima dell'Evangelo, i Profeti che il tutto disponevano per la nuova legge, condannavano l'usura, senza distinzione di fratelli e di stranieri, come si rileva da' luoghi che sono stati rapportati.

Per ciò che riguarda l'Evangelo, dicono che l'usura non è ivi vietata, perchè in un luogo ove Gesù Cristo ha parlato del mutuo, non ha espressamente proibito di prenderne interesse, ma che abbia solamente detto che bisogna mutuare anche senza speranza di riavere ciò che si è mutuato (p). La conseguenza migliore e più naturale sarebbe di conchiudere da questo stesso passo, che Gesù Cristo avendo comandato di mutuare col pericolo di perdere, nelle occasioni in cui la carità lo richiegga, della maniera stessa che ha comandato di dar l'elemosina, con più forte ragione vuole che non si possa ricevere più di quel che si è mutuato; e se fosse vero che avesse permesso l'usura, non sarebbe poi vero quel che ha detto di se stesso, ch'era venuto a dare alla legge la sua perfezione e l'ultimo adempimento, e non per abolirla (q), poichè avrebbe abolito il divieto dell'usura, ed avrebbe permesso ciò che questa legge proibiva come un grandissimo delitto ed il più contrario alla carità.

S'è dunque vero, che osar non si possa di pensare che Gesù Cristo abbia detto qualche cosa contraria alla verità, bisogna riconoscere che questa parola sola, di esser venuto a perfezionar la legge, comprende il divieto dell'usura, perciocchè questo divieto stesso si contiene in tutti que' precetti così puri e così santi ch'egli ci ha dato, per elevarci al distacco de' beni temporali. E non può pensarsi ch'egli abbia tollerata la permissione dell'usura, senza un'empietà che uguaglia la bestemia; perchè è contro la divina santità di Gesù Cristo il dire ch'essendo egli venuto a dare alla legge la sua perfezione, sia stato più indulgente per l'usura di quel che era la legge ch'egli veniva a perfezionare; e che questo divino Legislatore, di cui si era predetto che verrebbe a liberare il suo popolo e dall'usura, e da ogni altra iniquità (r), e che doveva guarire gli uomini da ogni attacco a' beni temporali, abbia voluto favorir l'avidità fino a questo eccesso di tollerare un commercio dall'antica legge e da' Profeti condannato come un enorme delitto, e che tanto si oppone a' principj del suo Evangelo.

Per ciò che riguarda la permissione dell'usura nel Diritto Romano, è questa un'autorità che non potrebbe equilibrarsi con quella della legge Divina, nè con quella de' Concilj, e delle Ordinanze de' nostri Re che condannano e puniscono l'usura. Ma può dirsi di più che questa permissione dell'usura ne' libri del Diritto Romano non è che una rilassatezza de' divieti che n'erano stati fatti, siccome si è osservato.

(n) *Pe quis est meus proximus? suscipiens autem Jesus, &c. Luc. 10 30.*

(o) *Non enim est distinctio Judæi & Græci. Nam idem Dominus omnium. Rom. 10 12. Gal. 3 28 Rom. 3 29 & 15 10 Act. 10 28 35.*

(p) *Mutuum date nihil inde sperantes. Luc. 6 35.*

(q) *Nolite putare quoniam veni solvere legem, aut Prophetas; non veni solvere, sed adimplere. Matth. 5 17.*

(r) *Ex usuris, & iniquitate redimet animas eorum. Ps. 71 14.*

Altra obiezione, che l'Evangelo non ha proibita l'usura. Risposta.

Altra obiezione. Permissione dell'usura nel diritto Romano. Risposta.

è osservato: di maniera che quel che si vede riguardo all' usura in questi libri, non è stato che una condescendenza ad un male che aveva vinto i rimedj, ed un abuso che passò per un giusto titolo, e che giunte ancora fino a quest' eccesso di vederli in una delle leggi del Digesto (f), che sia una convenzione lecita stipulare non solamente l' usura dal tempo del mutuo fino al termine del pagamento, ma di stipulare di più un' usura più grave, se il debitore mancasse di pagare in termine.

Ma si può dire inoltre, che questa permissione dell' usura nel Diritto Romano era ingiusta, secondo i principj degli stessi Giureconsulti che l' hanno favorita. Poichè osservasi in una legge ricavata dal primo tra essi, che il profitto dell' usura non è naturale. *Usura non natura pervenit, sed jure percipitur L. 62. de rei vind. Usura pecuniae quam percipimus, in fructu non est, quia non ex ipso corpore, sed ex alia causa; id est nova obligatione. L. 121. ff. de verb. signif.* E quel che è aggiunto in questa legge 62. ff. de rei vind. che l' usura la quale non è un profitto naturale, si esige per un diritto, non significa che fosse dovuta per qualche legge, ma che questo diritto era una stipulazione che credevano bastare per poter prendere l' usura, quantunque essi stessi giudicassero che non basterebbe per semplice patto (r). Il che fa veder bene che non trovavano altro titolo per aver diritto di prendere l' usura, che la formalità d' una stipulazione. Come se l' usura che riconoscevano essere naturalmente illecita, e non poter essere anche domandata in virtù d' un patto, fosse divenuta lecita colla semplice pronunzia di quelle parole che formavano la stipulazione.

Usura illecita senza eccezione.

Tutte queste pruove le quali fanno vedere che l' usura non solo è illecita, ma che è altresì un delitto, fanno ben conoscere ancora che non vi siano casi in cui potesse essere lecita; e che ogni convenzione, o commercio d' interesse in un mutuo, qualunque pretesto vi si metta per palliarlo, è sempre un' usura abominevole giustissimamente condannata dalle leggi Civili ed Ecclesiastiche, e con somma ragione punita dalle Ordinanze.

Questi divieti dell' usura in generale, cioè a dire di ogni interesse del mutuo estendonsi a tutte le sorte di convenzioni usurarie, come sono le anticresi, i contratti pignorati ed altri in cui si pallia l' usura sotto l' apparenza d' un contratto lecito. Non faranno in questo titolo spiegate le regole di tali sorte di contratti, e i caratteri che possono distinguere le convenzioni usurarie da quelle che tali non sono (u), perchè le nostre regole su questa materia son differenti da quelle del Diritto Romano, in cui era permesso di mutuare ad usura, e di prendere anche in vece dell' usura un fondo a godere, quantunque i frutti si trovassero di maggior valore (x). (46)

Non

(f) L. 12 ff. de usur.

(r) *Quam is usurae scnebris pecuniae, citra vinculum stipulationis, peti non possint. L. 3 C. de usur. l. 24 ff. de presc. verb.*

(u) V. la Sez. 1 del Tit. degli interessi.

(x) L. 17 C. de usur.

(46) È frequente nel nostro Regno il contratto anticretico, detto comunemente a godere; giacchè, secondo la diffinizione, che ce ne dettero i Giureconsulti Romani *L. Si pecuniam. D. de pignoratitia actione*, non è, che pigno-

rate rei mutui usus pro creditis. Quantevolte dunque un dia l' usufrutto della roba per godere dell' uso del denaro fino a che ne faccia la restituzione, forge il contratto anticretico. È questo approvato dal Diritto Civile L. 148. D. de Usuris; ma non è similmente senza limitazioni ammesso dal Diritto Canonico. Nel Cap. Salubriter de Usuris è permesso un tal contratto per le usure dotali, potendo il genero ritenere il fondo datogli dal suocero, e per-

Non è necessario avvertire che ne' divieti dell' usura non bisogna comprendere il caso in cui, quegli che ha pigliato a mutuo non pagando in termine, il creditore domanda il suo pagamento ingiustizia, cogl' interessi pel ritardo dopo la sua domanda. Poichè allora chi ha mutuato, non essendo più obbligato di aspettare, è giusto che abbia gl' interessi per essere indennizzato della perdita che gli cagiona l' ingiustizia del debitore il quale manca di pagare in termine. Ma quest' interesse non ha mente di simile a quello che il creditore prende prima della domanda, o che il debitore volontariamente vi consenta, o che in altra maniera il creditore lo esiga.

Tam. I.

L I

Non

percepirne i frutti fino all' effettivo pagamento della dote; poichè in tal frattempo soffre il genero l' incomodo de' pesi del matrimonio. E se attentamente si esamina il Cap. I. del medesimo Titolo, si vedrà, che in tanto sia condannato come usurario il contratto *anticresivo*, in quanto che si supponga, che la roba data a godere valga ordinariamente più del denaro accreditato. Riguardato dunque lo spirito di questa Determinazione Ponteficia, laddove s' incontra uguaglianza tra' frutti del fondo, e quelli del denaro, non può dirsi l' *anticresi* contraria al *Diritto Canonico*. Perciò i nostri DD. misurarono sempre la giustizia di un tal contratto co' rapporti del lucro cessante, e del danno emergente, e colla incertezza della quantità de' frutti, i quali per naturali avvenimenti possono mancare in certi anni: in tal guisa i frutti si compensano col legittimo interesse, e tutto ciò che avvanza s' imputa nella sorte, *Gaito de Credito Cap. 4. quest. 8.*, *Mantiva de tacit. & ambig. conv. Lib. 11. tit. 8. n. 18.*, *De Marinis Resolut. Jur. Lib. 2. Cap. 172.*, *Fontanella Decis. 91. e 208.*, e il *Cardinal de Luca de Usuris Disc. IX.* Per altro riguardo è lecita anche l' *anticresi*, se il vassallo dia in luogo di pegno il feudo al padron diretto; poichè percependo questi i frutti, rimane quegli durante l' *anticresi*, esente dal servizio, che promise in tempo della investitura, *Cap. I. de feudis*. In generale però nel nostro Regno è permesso un tal contratto; sì perchè son sempre pronte le compere-vendite, e il denaro mai non resta ozioso; come ancora non si ha per illecito il frutto, o sia interesse ricompensativo. *Gaillio Lib. 2. Cap. 3.*, e *de Luca de Usuris. Disc. XXI.*

Torna qui a proposito di notar qualche cosa circa la *usura marittima*, la quale sembra

che ancor sia disapprovata dall' illustre Autore co' rigorosi principi della sua Giureprudenza Francese. L' usura marittima è permessa nel *Diritto Romano* sotto il nome di *nauticum fœnus*. *L. 1. & 2. & 301. tit. D. de Nautico fœnore*. Si vuole non però, che questa disposizione del *Diritto Romano* sia stata corretta dal *Diritto Canonico Cap. Naviganti. de Usuris*. Io tralascio ciò che osservò il *Barbosa ad eand. Decretalem n. 2.*, cioè che sia stato interpolato il testo di essa, trovandosi scritto *usurarius est censendus* invece di *usurarius non est censendus*; poichè tal notabile ed essenziale varietà non fu neppur sospettata da' primi Comentatori delle Decretali, tra' quali vi fu *Innocenzo III.* a tempi di cui *Gregorio IX.* avea promulgata quella Legge. Dico soltanto, che i più avvedut' Interpreti recati dal *Fagnano in Repetit. Cap. Naviganti n. 28. e 29.* portarono opinione, che il divieto della *Decretale* abbia luogo, quando la convenzione de' lucri nel contratto marittimo segua la ragione del mutuo; non già qualor si convenga come mercede, o sia prezzo del pericolo, che assume in se il mutuante di perder la sorte, e come per una specie di compenso dell' assicurazione, la qual' è talmente favorita dalle Leggi del nostro Regno, che se ne formò un particolare Arrendamento, e colla *Prammatica I. e II. de Affecuratiombus* si dà a tali contratti di sicurtà la via esecutiva: anzi l' invittissimo *Re Carlo Borbone* a 11. Aprile 1751. pubblicò Legge, colla quale stabilì con XXV. capi di regole il Collegio o sia la Compagnia dell' Assicurazione, *Prammatic. V.* dello stesso Titolo. Cosicchè tra noi il contratto marittimo allora perde la via esecutiva, quando sarà conosciuto ingiusto, quanto è dire imoderato, ed eccedente la onesta misura del guadagno.

Uopo è finalmente notare in quali casi nel

Re.

Contratti  
di costituzione di  
rendite.

Non è neppur necessario osservare che non si debbano comprendere nell'usura i contratti delle rendite costituite in contanti. Perchè v'è questa differenza essenziale tra il mutuo ed il contratto di rendita, che siccome nel mutuo il debitore può essere astretto a pagare il capitale in termine, così il debitore d'una rendita può tenerfi il capitale quanto vuole, pagando la rendita. Dall'altra banda, il contratto di rendita è una vera vendita che fa colui il quale prendé danaro a questo titolo, perchè vende in realtà una rendita certa sopra tutti i suoi beni mediante un prezzo.

SE-

Regno nostro riputasi usurario il contratto, in cui si pattuisce interesse. Generalmente si commette usura vietata e punibile, quando si colorisce il mutuo con delle convenzioni, le quali fan frode alla sua natura; e ciò avviene in molte guise. I. Quando si vende la roba col patto di rivenderl' al venditore a minor prezzo, onde nasca guadagno, contratto chiamato dagli Spagnuoli *moharva*. II. Se al pagamento di una data quantità vi si aggiunga la pena, la qual si esigga a coprire la usura. III. Se si da il denaro a negozio con legge, che il capitale resti sempre salvo. IV. Quando si pigliano i frutti del pegno convenzionale. V. Se al pegno vi si aggiunga la Legge Commissoria. VI. Se dandosi a mutuo ducati cento, il creditore ne tolga per se diece, e stipula la cautela per la stessa somma di cento. VII. Qualor si pattuisca che non restitueendosi il deposito, si paghi dal depositario una certa quantità. VIII. Se taluno prenda in affitto il fondo a minor mercede per motivo di anticiparne il pagamento, o se tale altro loca a maggior mercede per accordar dilazione. IX. Se il legatario a bello studio trascuri di esiger la roba legata per poter esigere dall'erede i frutti decorosi in tal

frattempo. X. Se si facciano cambi finti, o come diconsi volgarmente *secchi*. XI. Se si comprano le vittovaglie avanti tempo con disegno di aspettar la carestia, e vendere a prezzi più alti, *Cap. Regni Pro boni publici*. XII. Se grano, vino, olio, lino, seta, e biade si comperano prima del raccolto; ed evvi comminata la pena di ducati mille, della nullità del contratto, e di once cento, e della privazione dell'ufizio a' Notaj. E finalmente colla prudentissima intenzione di allontanar per quanto mai si possa gl' illeciti guadagni, e proibito colla *Prammatica XXXVII. de Annona* di comperar grano fra le trenta miglia attorno la Città di Napoli, oltre la necessità della famiglia, e allo stesso modo proibì il *Conte di S. Stefano* colla *Prammatica* promulgata a 11. Agosto 1689. di dar denaro a mutuo col patto di dover corrispondere tanto grano dopo raccolta la messe: e se tali vendite si facessero a nome di Chericci colla intenzione di non esser soggetti alle pene comminate dalla Potestà temporale, saran soggetti i contraenti alla galea, o alla relegazione secondo la qualità delle persone. *Pragmat. de die 17. Augusti 1697.*

## S E Z I O N E I.

Della natura del mutuo.

## S O M M A R J.

1. Definizione del mutuo.
2. La cosa mutuata è alienata.
3. Definizione del creditore e del debitore.
4. Quali cose si possono mutuare.
5. Tradizione necessaria nel mutuo per formare l'obbligo.
6. Perchè tutte le obbligazioni si convertono in mutuo.
7. L'obbligazione del mutuo non può eccedere la cosa mutuata.
8. Del cambiamento del valore del danaro.
9. Del cambiamento del valore delle derrate.
10. Mutuo apparente che in realtà è una vendita.
11. Cosa data a vendere per mutuarne il prezzo.
12. Danaro depositato per mutuare.

I. IL mutuo è una convenzione colla quale uno dà all'altro una certa quantità di quelle cose che si danno a numero, a peso, o a misura, come sono il danaro, la biada, il vino, ed altre cose simili, colla condizione che consumandosi coll'uso tali cose, chi piglia in prestito non restituirà la cosa stessa, ma altrettanto della medesima specie e di simil qualità (a).

II. Nel mutuo, si fa un'alienazione della cosa mutuata, e colui che piglia a mutuo ne diviene il proprietario, perchè altrimenti non avrebbe il diritto di consumarla (b).

III. Colui che mutua queste sorte di cose chiamasi creditore, a causa del credito che ha sulla fede di quegli cui mutua: e colui che piglia a mutuo chiamasi debitore, perchè dee restituire la medesima somma, o la medesima quantità che ha pigliata. Ma si può essere parimente creditore e debitore per altre cause del mutuo in fuori, perchè vi sono altre maniere di dovere, oltre quella del mutuo. Così in una vendita il cui prezzo è pagabile in un termine, il venditore è creditore del prezzo, e l'compratore n'è il debitore. Così in una locazione il proprietario è creditore della pigione, e l'inquilino n'è il debitore (c).

L 1 2

IV.

(a) Mutuidatio in his rebus consistit, quæ pondere, numero, mensura, constant: veluti vino, oleo, frumento, pecunia numerata, ære, argento, auro; quas res numerando, aut metiendo, aut adpendendo in hoc damus, ut accipientium fiant. Et quoniam nobis non eadem res, sed alia ejusdem naturæ & qualitatis redduntur, inde etiam mutuum appellatum est, quia ita a me tibi datur, ut ex meo tuum fiat. *Inst. quib. mod. re contr. obl. L. 2 §. 1 & 2 ff. de reb. cred.* Quæ usu tolluntur, vel minuentur. *L. 1 ff. de usufr. ear. rer. quæ usu cons. vel min.* Mutuum damus recepturi non eandem speciem quam dedimus (alioquin commodatum erit aut depositum) sed idem genus. *D. l. 2 ff. de reb. cred.*

(b) Inde mutuum appellatum est, quia ita a me tibi datur, ut ex meo tuum fiat. *Inst. quib. mod. re contr. obl. V. l. art. 1 della Sez. 2.*

(c) Creditorum appellatione non hi tantum accipiuntur, qui pecuniam crediderunt; sed omnes quibus ex qualibet causa deberur. *L. 11 ff. de verb. sign. l. 10 eod.* Credendi generalis appellatio est . . . nam cuicumque rei assenciamur, alienam fidem securi; mox recepturi quid ex contractu credere dicimur. *L. 1 ff. de reb. cred.*

Creditum ergo a mutuo differt qua genus a specie; nam creditum consistit extra eas res quæ pondere, numero, mensura continentur. *L. 2 §. 3 eod.*

4. Quali cose si possono mutuare.

IV. Possono darsi a titolo di mutuo tutte le cose che sono di tal natura da potersi rendere simili nella medesima quantità, e nella simile qualità. Così, oltre il danaro, la biada, il vino, ed altri frumenti e liquori, si può altresì mutuare oro, ed argento in massa, rame, ferro ed altri metalli, seta, lane, cuoi, sabbia, calce, gesso ed ogni altra materia di cui si può restituire altrettanto, senza differenza di quantità e qualità; in guisa che ciò che si restituisce, faccia del tutto le veci di ciò che è stato mutuato (a). Così, al contrario non si danno a titolo di mutuo animali ed altre cose che, sebbene ve ne siano della medesima specie, sono però differenti in qualità riguardo all'individuo, e di tal natura che non potrebbero senza dispiacere del creditore restituire una per un'altra (e). (47)

5. Tradizione necessaria nel mutuo per formare l'obbligo.

V. Nel contratto di mutuo colui che piglia a mutuo, obbligandosi a restituire una somma di danaro, o una certa quantità simile a quella che ha ricevuta; questo contratto si annovera tra quelli ne quali l'obbligazione si contrae soltanto colla tradizione della cosa per la quale si obbliga (f).

6. Perché tutte le obbligazioni si convertono in mutuo.

VI. Poichè il danaro fa il prezzo di tutte le cose che entrano nel commercio, ed è sovente necessario ridurre in danaro il valore delle cose che l'uno deve all'altro, è frequente e naturale che si convertano in obbligazioni per causa di mutuo quelle che derivano da cause del tutto differenti. Così, per esempio, quando si viene a conti di somme o di altre cose somministrate da una parte e dall'altra; quando per via di transazioni si terminano differenze, ed in altri casi simili, colui ch'è debitore per resto di conto, per la transazione e per altre cause, non pagando il debito in contante, s'obbliga a causa di mutuo, perchè si fa in danaro la stima di quel che può dovere, e perchè ne diviene debitore non altrimenti che se pigliasse a mutuo la somma di danaro che fa le veci della cosa che doveva dare (g). (48)

7. L'obbligazione del mutuo non può eccedere la cosa mutuata.

VII. Il creditore può stipulare col debitore meno di quel che ha mutuato, ma non più. Poichè può dare, ma non ricevere più di quel che ha dato. E se apparisse che un'obbligazione fosse d'una somma più grande di quella che è stata mutuata, sarebbe nulla l'obbligazione per questo sovrappiù, non avendo veruna causa (h).

8. Del cambiamento del valore del danaro.

VIII. Nel mutuo di danaro il debitore non è obbligato ad altro che a restituire la medesima somma; e se accadesse dopo il mutuo un'augmentazione del valore delle specie, non deve restituire il valore presente delle specie che aveva ricevute,

(d) Mutuidatio in iis rebus consistit, quæ pondere, numero, mensura constant: veluti vino, olio, frumento, pecunia numerata, ære, argento, auro. *Inst. quib. mod. re contr. obl.* Quoniam nobis non eadem res, sed aliæ ejusdem nature, & qualitatis redduntur. *Ibid.* Quoniam eorum datione possumus in creditum ire, quia in genere suo functionem recipiunt: sed per solutionem. *L. 2 §. 1 ff. de reb. cred.*

(e) In cæteris rebus, ideo in creditum ire non possumus, quia aliud pro alio, invito creditore, solvi non potest. *D. l. 2 §. 1 in fi. ff. de reb. cred.*

(47) Del contratto degli animali a capo salvo vedi il *Card. de Luca de Usuris Disc. XL.*

(f) Re contrahitur obligatio, veluti mutuidatione. *Inst. quib. mod. re contr. obl. V. l'art. 9*

della Sez. 1 delle Convenzioni.

(g) Estimatio rerum quæ mercis numero habentur, in pecunia numerata fieri potest. *L. 42 ff. de fac. juss. & mand.* Si in creditum abii filio familias, vel causa emptionis, vel ex alio contractu, in quo pecuniam non numeravi, & si stipularus sim, licet cõperit esse mutua pecunia, &c. *L. 3 §. 3 ff. de Senat. Maced. L. 5 §. 18 ff. de tribus. act.*

(48) Vedi il Discorso XXXV. del *Cardinal de Luca.*

(h) Si tibi dedero decem sicut novem debeas, Proculus ait, & recte, non amplius te ipso jure debere quam novem: sed si dedero ut undecim debeas, putat Proculus amplius quam decem condici non posse. *L. 11 §. 1 ff. de reb. cred. V. l'art. 5 della Sez. delle Convenzioni.*



vute, ma quello che avevano allorchè pigliò a mutuo. E se al contrario il valore delle specie sia diminuito, il debitore non cessa di dovere la somma ricevuta (r).

IX. Nel mutuo della biada, del vino e di altre cose simili, il cui prezzo cresce, o diminuisce, il debitore deve la medesima quantità che ha pigliata a mutuo, e nè più nè meno, o che ne sia cresciuto o diminuito il prezzo (l); purchè nel caso dell'augmentazione del prezzo, dalle circostanze non apparisse che il creditore avesse fatto un mutuo usurario, come fanno, per esempio, coloro che nel tempo della messe, mutuano la loro biada, la quale allora è a vil prezzo, per averne altrettanto in un'altra stagione in cui sarà più caro il prezzo. (49)

X. Se diasi danaro per riavere biada, o altre cose simili, o pure se si diano queste cose per riceverne danaro, non sarà questo un mutuo, ma una vendita lecita secondo le circostanze (m).

XI. Se una persona da cui un altro vuol pigliare a mutuo danaro, dia a costui un vaso d'argento, o altra cosa per venderla, e ritenersi il prezzo a titolo di mutuo, colui che l'ha presa non diverrà debitore a causa di mutuo, se non colla vendita che avrà fatta. Ma se la cosa perisse tra le sue mani prima della vendita, per un caso fortuito, la perdita cadrà sopra di lui; perchè la cosa gli era stata data per suo interesse. Che se il padrone di questo vaso d'argento avendo disegno di venderlo, prima di essere richiesto l'avesse dato a vendere, aggiungendo poi in favore di colui che s'incaricava di tal vendita, la libertà di ritenersi il prezzo come un mutuo, e perisse prima della vendita per un caso fortuito, la perdita cadrà sul padrone; perchè questi aveva dato il vaso per suo interesse (n).

XII. Se colui che piglia a mutuo per comprare, o per impiegare il danaro a qualche altro affare, riceva questo danaro in deposito colla condizione che allora avrà luogo il mutuo quando si farà l'impiego, ed intanto perdesi il danaro per un caso fortuito, questo depositario sarà tenuto alla perdita, come se il mutuo fosse stato perfezionato, perchè gli era stato lasciato il danaro per suo vantaggio (o).

9. Del cambiamento del valore delle derrate.

10. Mutuo apparente che in realtà è una vendita.

11. Cosa data a vendere per mutuarne il prezzo.

12. Danaro depositato per mutuarlo.

SE-

(i) Quia in genere suo functionem recipiunt per solutionem. L. 2 §. 1 ff. de reb. cred. Id autem agi intelligitur, ut ejusdem generis, & eadem bonitate solvatur, qua datum sit. L. 3 in f. ff. de reb. cred.

(l) Mutuum damus recepturi idem genus. L. 2 ff. de reb. cred. Quatenus mutua vice fungantur; quæ tantundem præsent. L. 6 in fin. ff. eod. V. l'art. 5 della Sez. 3.

(49) Vedi la nota antecedente.

(m) E' una conseguenza della natura del mutuo, e di quella della vendita.

(n) Rogasti me ut tibi pecuniam crederem: ego, cum non haberem, lancem tibi dedi, vel massam auri, ut eam venderes, & nummis utereres. Si venderis, puto mutuum pecuniam factam. Quod si lancem vel massam sine tua culpa perdidideris, priusquam venderes, utrum mihi, an tibi perierit, quaestio est. Mihi videtur Nervæ distinctio verissima, exitimantis multum interesse venalem

habui hanc lancem, vel massam, nec ne: ut si venalem habui, mihi perierit, quemadmodum si alii dedissem vendendam. Quod si non fui propositus hoc ut venderem, sed hæc causa fuit vendendi, ut tu uteris, tibi eam peris, & maxime, si sine usuris credidi. L. 11 ff. de reb. cred. Qui rem vendendam accepit ut pretio uteretur, periculo suo rem habebit. L. 4 eod. V. l'art. seguente.

(o) Si quis nec causam, nec propositum sciendi habuerit, & tu empturus prædia, desideraveris mutuum pecuniam: nec volueris creditæ nomine antequam emisisses suscipere, atque ita creditor, quia necessitatem forte proficiscendi habebat, deposuerit apud te hanc eandem pecuniam, ut si emisisses crediti nomine obligatus es; hoc depositum periculo est ejus qui suscepit: nam & qui rem vendendam accepit, ut pretio uteretur, periculo suo rem habebit. L. 4 ff. de reb. cred.

## S E Z I O N E II.

Degli obblighi di colui che mutua.

## S O M M A R J.

1. Colui che mutua deve essere padrone della cosa, per renderne padrone colui che la piglia.
2. Se la cosa mutuata appartenga ad un terzo.
3. Redibizione nel mutuo.
4. Non può domandarsi se non quanto si è mutuato.
5. Pagamento di quella parte del debito che non è contrastata.

1. Colui che mutua deve essere padrone della cosa, per renderne padrone colui che la piglia. **I**l primo obbligo di colui che mutua è, che sia padrone della cosa mutuata, per dare il medesimo diritto a chi la piglia a mutuo. Poichè non si piglia a mutuo se non per far uso della cosa da padrone, e per averne il libero maneggio (a).

2. Se la cosa mutuata appartenga ad un terzo. **II**. Se colui che mutua non sia padrone della cosa mutuata, non ne trasferisce il dominio a chi la riceve; e se il vero padrone ritrovandola, la revindica e prova il suo diritto, colui che l'aveva pigliata a mutuo potrà ricorrere per li danni ed interessi contro chi glie l'aveva mutuata (b).

3. Redibizione nel mutuo. **III**. Il secondo obbligo di colui che mutua è di dare la cosa adattata a quell'uso che dee farcene; perchè non si piglia a mutuo se non per quest'uso. Così, deg dar danaro che non sia falso e che abbia valore, dee dare grani, o liquori che non siano alterati o corrotti: ed è garante di queste sorte di difetti, secondo le regole spiegate nella Sezione II. del contratto di vendita (c).

4. Non può domandarsi se non quanto si è mutuato. **IV**. Il terzo obbligo di colui che mutua è di non esiger nulla, sia in valore, o in quantità, più di quel che ha mutuato (d).

5. Pagamento di quella parte del debito che non è contrastata. **V**. Se il debitore d'una somma, o di altra cosa contrasta con qualche ragione una parte del debito, ed offre il resto, il Giudice può obbligare il creditore a ricevere ciò che non è in contrasto, perchè è proprio dell'umanità e dell'uffizio del Giudice di scernere i motivi delle liti (e).

SE-

(a) In mutuatione oportet dominum esse dantem. l. 2 §. 4 ff. de reb. cred. Inde mutuum appellatum est, quia ira a me tibi datur, ut ex meo tuum fiat. Inst. quid. mod. re contr. obl. Et ideo si non fiat tuum, non nascitur obligatio. D. l. 2 §. 1 ff. de reb. cred. V. l. art. seguente.

(b) Si socius propriam pecuniam mutuan dedit, omnino creditam pecuniam facit, licet ceteri dissentierint. Quod si communem numeravit, non alias creditam efficit, nisi ceteri quoque consentiant, quia suae partis tantum alienationem habuit. l. 16 ff. de reb. cred. v. l. 13 init. & §. 1 eod. V. l. art. 6 della Sez. 10 del contratto di vendita.

(c) È una conseguenza della natura del mutuo, in cui non si piglia in prestito una cosa se non per farne uso.

(d) Si tibi dederò decem ut undecim debeas, putat Proculus amplius quam decem condici non posse. L. 11 §. 1 ff. de reb. cred.

(e) Quidam existimaverunt neque enim qui decem peteret cogendum quinque accipere & reliqua persequi, neque eum qui fundum suum diceret, partem duntaxat iudicio prosequi: sed in utraque causa humanius facturus videtur Praetor, si actorem compulerit ad accipiendum id quod offeratur, cum ad officium ejus pertineat lites diminuerè. L. 21 ff. reb. cred.

Quantunque questa regola sia poco osservata, non si è tuttavia mancato di metterla qui nel senso spiegato nell'articolo; perchè è piena di equità, ed è giusto di osservarla secondo le circostanze.

## S E Z I O N E III.

Degli obblighi di colui che piglia a mutuo.

## S O M M A R J.

1. Pagamento in termine.
2. I casi fortuiti non discaricano il debitore.
3. Interesse dopo il termine e la domanda in giustizia.
4. Pagamento del valore delle cose mutate.
5. Tempo e luogo della stima delle cose mutate.
6. Pagamento nella medesima quantità e qualità.
7. Interessi del valore della cosa mutuata.
8. Interessi d'interessi illeciti.

I. IL primo obbligo di colui che piglia a mutuo<sup>o</sup> è di restituire la medesima somma, o la medesima quantità che ha pigliata, e di restituirla nel termine che si è convenuto (a).

II. Quantunque la cosa mutuata sia perita per un caso fortuito, prima che abbia potuto usarne colui che l'ha pigliata, non lascia di esser obbligato a restituire altrettanto, perchè col mutuo n'è divenuto padrone, e perciò su di lui dee cadere la perdita (b).

III. Se colui che ha pigliato a mutuo danaro sia in mora di pagare dopo il termine, sarà tenuto agl'interessi dopo la domanda in giustizia (c), per indennizzare il creditore del ritardo.

IV. Se chi ha pigliato a mutuo altre cose fuorchè danaro, non le restituisca in termine, o non le restituisca tali quali le deve, ne pagherà il prezzo (d).

V. La stima della cosa pigliata a mutuo la quale dal debitore si ritarda di restituire, come vino, biada, ed altre cose, si fa al prezzo del tempo e del luogo in cui doveva essere restituita, perchè allora era dovuta, ed in quel luogo; e se colla convenzione non si fosse stabilito il tempo ed il luogo, la stima si farà al prezzo del tempo e del luogo in cui è fatta la domanda (e): purchè le circostanze

1. Pagamento in termine.

2. I casi fortuiti non discaricano il debitore.

3. Interesse dopo il termine e la domanda in giustizia.

4. Pagamento del valore delle cose mutate.

5. Tempo e luogo della stima delle cose mutate.

(a) Alie ejusdem naturæ & qualitatis redduntur. *Inst. quib. mod. re contr. obl. Dies solutionis, sicuti summa, pars est stipulationis, L. 1 §. 2 ff. de edendo.*

(b) Is qui mutuum accepit, si quolibet fortuito casu amiserit quod accepit, veluti incendio, ruina, naufragio, aut latronum, hostiumve incursu: nihilominus obligatus remanet. §. 2 *inst. quib. mod. re contr. obl. Incendium ære alieno non exiit debitorem. L. 11 C. si cert. pet.*

(c) Mora fieri intelligitur non ex re, sed ex persona, id est, si interpellatus, opportuno loco non solveret. l. 32 ff. de usur. V. l. art. 5 della Sez. 1 del Tit. degli interessi, e danni ed interessi.

(d) Si merx aliqua, quæ certo die dari debe-

bat, petita sit, veluti vinum, oleum, frumentum, tanti litem æstimandam, Cassius ait, quanti fuisset. l. ult. ff. de condit. tritic.

(e) Vinum, quod mutuum datum erat, per Judicem petitur est. Quæsitum est cujus temporis æstimatio fieret: utrum cum datum esset, an cum litem contestatus fuisset, an cum res judicaretur? Sabinius respondit, si dictum esset quo tempore redderetur, quanti tunc fuisset, si non, quanti tunc cum petitur esset. Interrogavi cujus loci pretium sequi oporteat? Respondit, si convenisset, ut certo loco redderetur, quanti eo loco esset; si dictum non esset, quanti, ubi esset petitur. l. 22 ff. de reb. cred.

ze, e la prefunzione dell'intenzione de' contraenti non obblighino a regolare questa somma su di un' altro piede (f).

6. *Pagamento nella medesima quantità e qualità.*

7. *Interessi del valore della cosa mutuata.*

8. *Interessi d'interessi illeciti.*

VI. Colui che ha pigliato a mutuo biada, vine, o altre cose simili, senza farne somma ad un certo prezzo, il che formerebbe una vendita, dee restituire biada e vino, e le altre cose non solamente nella medesima quantità, ma di qualità simile a quelle che aveva ricevute (g).

VII. Se colui che paga queste tali cose non le paghi in termine, o non ne dia il valore, ne dovrà gl'interessi sul piede della loro somma, cominciando dal tempo della domanda in giustizia (h).

VIII. Il debitore a causa del mutuo non può giammai dovere gl'interessi degli interessi de' quali è in mora a fare il pagamento (i).

(f) V. poco innanzi l'art. 9 della Sez. 1.

(g) Cum quid muruum dederimus, & si non cavimus ut æque bonum nobis redderetur, non licet debitori deteriore rem quæ ex eodem genere sit reddere, veluti vinum novum pro veteri; nam in contrahendo, quod agitur pro cauto habendum est: id autem agi intelligitur, ut eisdem generis, & eadem bonitate solvatur, quæ datum sit. l. 3 ff. de reb. cred. Eiusdem naturæ

& qualitatis. Inst. quib. mod. re contr. obl.

(h) V. poco innanzi l'art. 3 di questa Sez., e la Sez. 1 del Tit. degli interessi.

(i) Nullo modo usuræ usurarum a debitoribus exigantur. l. 28 C. de usur.

Lo stesso dee dirsi degli interessi dovuti per altre cause. V. la regola generale nel Tit. degli interessi, Sez. 1, art. 10 e 11.

## SEZIONE IV.

### *Delle proibizioni di mutuare a' figli di famiglia.*

*Cause di queste proibizioni.*

IL mutuo di danaro a' figli di famiglia, essendo per essi una occasione di libertinaggio, è uno de' perniciosi effetti dell'usura. Per la facilità di pigliare a mutuo dagli usuraj, la corruzione de' costumi de' figli di famiglia era giunta in Roma ad un tale eccesso ed a tali conseguenze, che per reprimere questo disordine fu fatto un Regolamento da un Senatusconsulto, chiamato Macedoniano, dal nome dell'usurajo che ne diede l'occasione, col quale erano indistintamente dichiarate nulle tutte le obbligazioni de' figli di famiglia contratte col mutuo di danaro. E se qualche creditore avesse mutuato per una giusta e ragionevole causa la quale dovesse far sussistere l'obbligazione, bisognava con una interpretazione del Senatusconsulto farne l'eccezione, secondo la qualità dell'impiego che il figlio di famiglia faceva del danaro pigliato a mutuo.

Ma poichè il mutuo in generale a' figli di famiglia non è in se stesso illecito, e poichè non diviene ingiusto, se non per le circostanze del cattivo uso ch'essi possono farne, le proibizioni generali del mutuo a' figli di famiglia non essendo del diritto naturale, ma solamente una legge positiva del Diritto Romano, non hanno in Francia la forza di legge. Non è poi del nostro uso annullare indistintamente, come faceva questo Senatusconsulto, tutte le obbligazioni di mutuo a' figli di famiglia, ma solamente quelle in cui il mutuo à un' occasione di libertinaggio.

maggio; e dipende dalla prudenza de' Giudici farne il discernimento dalle circostanze. Per lo che le regole che saranno messe in questa Sezione, debbono essere considerate come principj d' equità, la cui applicazione dee dipendere dal Giudice.

Fa d'uopo osservare su questa materia del mutuo a' figli di famiglia, che questo Regolamento non riguarda solamente i figli di famiglia che sono minori, perchè la loro minorità sola basterebbe per annullare l' obbligazione, ma che si estenda a coloro i quali essendo maggiori, sono ancora sotto la patria potestà, non essendo stati emancipati. Vedete gli articoli 5 e 6. della Sezione del titolo delle Persone.

## S O M M A R J.

1. Come è proibito di mutuare a' figli di famiglia.
2. La morte del padre non rende valido il mutuo fatto a' figli di famiglia.
3. Non è proibito il mutuo a colui che è stato emancipato.
4. Se l' obbligazione del figlio di famiglia sia stata soddisfatta o approvata.

1. **Q**Uelli che mutuano danaro a' figli di famiglia, senza una giusta causa, ma per fomentare il loro libertinaggio, non possono ripetere ciò che di questa maniera hanno mutuato (a). Lo stesso farebbe, se in vece d'un mutuo di danaro si fosse palliata l' obbligazione sotto l' apparenza di un altro contratto (b), o si fossero mutate altre cose diverse dal danaro (c). (50) Dalle circostanze.

(a) Verba Senatusconsulti Macedoniani haec sunt. Cum inter ceteras sceleris causas Macedo quas illi natura administrabat, etiam aes alienum adhibuisset, & saepe materiam peccandi, malis moribus praestaret; qui pecuniam (ne quid amplius diceretur) incertis nominibus crederet: placere ne cui, qui filio-familias mutuam pecuniam dedisset, etiam post mortem parentis ejus, cujus in potestate fuisset, actio peritioque daretur. Ut scirent qui pessimo exemplo foverarent, nullius posse filii-familias bonum nomen, expectata patris morte, fieri. L. 1 ff. de Senat. Macedon.

(b) Is autem solus Senatusconsultum offendit, qui mutuam pecuniam filio-familias dedit, non qui alias contraxit.... quod ita demum erit dicendum, si non fraus Senatusconsulto sit cogitata. L. 3 § 3 ff. de Senat. Maced.

(c) Si fraus sit Senatusconsulto adhibita, puta frumento, vel vino, vel oleo mutuo dato, ut, his distractis fructibus, uteretur pecunia, subveniendum est filio-familias. L. 7 § 3.

(50) Ho accennato altrove quali sieno le regole del Diritto Napoletano circa i contratti de' figli di famiglia. Ora è opportuno più diffusamente esporle; acciocchè si veggia in che noi dissentiamo dalle Osservanze di Francia. Esse in questo particolare, a' creder mio, di-

settano; poicchè in tanto riprovano il mutuo fatto al figlio di famiglia, in quanto che abbia data occasione al libertinaggio, e il discernimento di una tal circostanza è rimesso alla prudenza de' Giudici. Nel Regno nostro le Leggi vietanti non solamente il mutuo, ma i contratti di compera e vendita che si facciano da' figli di famiglia senza la presenza, e il consenso del Padre, non han solamente riguardata la occasione del libertinaggio, ma il difetto della speranza, la debolezza dell' intendimento, e la facilità de' giovani di essere ingannati dagli scaltro mercatanti, e dagli insaziabili usurai. Dichiararono pertanto indistintamente nulli tali contratti; di maniera che non è la prudenza de' Giudici, il più delle volte resa poco sicura dal vario concorso d' inestrigabili circostanze, ma è la forza della Legge, che impedisce le rovinose conseguenze de' contratti medesimi. E' massima, che le providenze giudiziarie son più conducenti ed efficaci quando immediatamente derivano dalla Legge, che quando devono provenir dall' uomo. Ecco dunque quali sono in compendio le regole del nostro Diritto.

I. Non

I. Non solo il mutuo, ma ogni altro contratto, ogni altra obbligazione de' figli di famiglia è invalida, qualora si faccia senza il consenso, e la presenza del Padre. *Prammatica I. Al Senatuse. Macedonian.*

II. Vagliano non però il mutuo, e gli altri contratti, laddove il figlio abiti colla propria famiglia, in casa distinta e separata dal Padre.

III. Si dicono astrisi nell'anzidetta *Prammatica* valevoli le obbligazioni del figlio emancipato: e potrebbe oppinarsi essere questa una spiega inutile; perchè l'emancipazione esenta dalla patria potestà, e il figlio emancipato diventa padre di famiglia. Ma bisogna avvertire, che non ogni emancipazione basta ad abilitare il figlio a contrarre. Quella che si fa *ad hunc actum* nulla rileva: è necessaria l'emancipazione solenne e generale, che per lo meno preceda quaranta giorni al contratto.

IV. Se taluno contragga col figlio di famiglia abitante in casa separata dal Padre, e sappia ciò non ostante, che il figlio tuttavia è sotto la patria potestà, fa un contratto nullo per *Dritto Romano*, il qual richiede, che il figlio per validamente obbligarsi sia universalmente riputato padre di famiglia, *L. 2. C. ad Senatuse. Maed., l. 3. §. penult. D. eod.*; ma il contratto è valido per *Dritto Napoletano*; perchè la *Prammatica* semplicemente esige, che abiti separatamente dal Padre.

V. E' obbligo de' Notaj, e degli Attuarj, che stipolano, dimandare, se i contraenti sien padri di famiglia, ovvero emancipati, o abitanti separatamente da' loro padri; e se affermeranno, il contratto sarà nullo trovandosi l'opposto, e i Notaj non soggiacciono a pena veruna.

VI. Se il figlio di famiglia mentisce, facendo credere di esser libero, non perciò rimane obbligato; poicchè la colpa de' figli non dee nuocere a' padri, e i creditori son' obbligati di saper la condizione di coloro, co' quali contrattano. *Prammatica LIII. §. ult. de Offic. Proc. Cesar.*

VII. Perciò in virtù di privilegio speciale accordato alla Città di Napoli non son tenuti i Notaj di apporre nelle stipole la clausola, che il figlio abita *scorsum a patre*; non essendo necessaria, quando l'altro contraente dee averlo appurato pria di venire al contratto. *Novario, e Rovito Comment. ad Pragmat. I. ad S. C. Macedonian.*

VIII. Se il figlio di famiglia contragga fuori Regno senza il consenso, e la presenza del Padre; non può allegar l'eccezione del *Macedoniano*; perchè fuori Regno non ha luogo la *Prammatica*, la quale non può altrove regolare le solennità de' contratti: e sebbene questa ragione non bastasse a persuadere perfettamente; pur tal'è la osservanza nel Regno nostro per venerazione accordata alla Decisione del S. C. rapportata dal *Presid. de Franchis Decis. LXXII.*

IX. Ha luogo l'eccezione della *Prammatica* se il figlio fosse legittimato *per rescriptum Principis*; ed anche se fosse Chierico, riputandosi oggi gli Ecclesiastici non altrimenti che i Laici sottoposti alle Leggi del Regno, di cui son membri. La loro esenzione fu ne' tempi scorsi un pregiudizio di male intesa *immunita*.

X. Se il figlio abbia confermata col giuramento la sua obbligazione, non perciò divien valida, *De Franchis Decis. LXXI.*

XI. Neppur validamente si obbliga il figlio a' creditori del padre senza costui consenso, ammettendosi in tal caso l'eccezione della *Prammatica*, siccome fu deciso dal S. C. per testimonianza del *Novario in Pragm. I. ad S. C. Macedonian.*

XII. Se il figlio convenuto in giudizio, non abbia opposta tal'eccezione, e siasi contro a lui giudicato; può impedir l'esecuzione della giurisdizione, opponendo in tali circostanze l'eccezione medesima, secondo che avvertì il *Novario*, e rapporta deciso il *Mindaouis in Constit. In aliquibus.*

XIII. Abbia il figlio peculio castrense o quasi castrense; non può contrarre debito co' negozianti pigliando da' medesimi qualsiviasa sorta di merce a cretanza, o sottoscrivendo lettera di cambio; purchè non sia intervenuta la presentanea numerazione del denaro, ovvero siasi pagato con fede di credito, o con polizza notata fede nel Banco. *Prammatica III. e IV. ad S. C. Macedon.*

XIV. Cessa non però il beneficio di tali *Prammatiche*, se il figlio di famiglia eserciti pubblicamente la mercatura, la quale dee assolutamente esser fondata sopra la buona fede.

XV. Se il padre ratifica dopo fatto il contratto del figlio, per *Dritto Romano* si convalida; giacchè *Giustiniano l. donationes in fin. C. de donationibus int. Vir. & Uxor.* dirimendo la controversia de' DD., dichiarò, che la ratificazione si retrotragga. Ma i nostri Forensi an-

stanze poi si deve giudicare del motivo del mutuo, e se debbe sussistere o essere annullato (d).

II. L' obbligazione de' figli di famiglia, la quale si trova soggetta ad essere annullata pel vizio del motivo del mutuo, non si renderà valida colla morte del padre (e). Perchè era viziosa nella sua origine, e non tanto è annullata in favore del figlio di famiglia, quanto in odio del creditore che aveva fatto un mutuo illecito (f).

III. Dopo che il figlio di famiglia è stato emancipato, cessano queste proibizioni, e sussiste la sua obbligazione senza che si entri ad esaminare i motivi del mutuo (g). Non sarebbe così se colui che non fosse in realtà emancipato, agisse in maniera che sembrasse pubblicamente padre di famiglia (h).

M m 2

IV.

ancora ne dubitano; e Rovito seguendo l'opinione di Caravita sostiene che la ratifica del padre non giovi a rettificare un contratto nullo nel nascer suo. Due ragioni Egli adduce, le quali sembrano di non leggiero momento. La prima è, che se il consenso del padre non può precedere validamente il contratto, molto meno può sostenerlo: la seconda, perchè nella Prammatica non si ricerca il solo consenso, ma eziandio la presenza del padre, la quale, naturalmente parlando, mai non resta supplita dalla ratiabizione.

XVI. Se il figlio contragga, e si obblighi insieme col padre sembra che in virtù della Prammatica, essendovi il consenso e la presenza del padre stesso resti validamente obbligato. Ma in siffatto articolo le regole di giudicare debban ripetersi dal Diritto Romano. O il figlio è chiamato all' adempimento della obbligazione in *solidum, vivente patre*; e allora riputandosi accessoria per meto riverenziale, non dovrà esser molestato. O è convenuto poco dopo della emancipazione, o della morte del padre; e in tal caso potrà con precedente cognizione di causa condannarsi in quanto può, L. 2. § 4. D. *Quod cum eo, qui in aliena potestate*. Se all' incontro si agisca molto tempo dopo, che divien libero dalla patria potestà, sarà condannato in *solidum*.

XVII. Se il figlio viva nella stessa casa col padre, ma a proprie spese, si ha come se abitasse separatamente, ed è valida la sua obbligazione, come riferisce Novario essere stato deciso dalla Gran C.

XVIII. Non può contro al figlio di famiglia liquidarsi l'istromento stipolato senza il consenso e la presenza del padre; ma egli dee provare, che in tempo della stipola era sotto la patria potestà; poicchè nell'eccezioni colui, che asserisce, diviene attore, e assume in se

il peso della pruova.

XIX. Finalmente, se il figlio si è obbligato insieme col padre, non può liquidarsi l'istromento *via ritus*: conciosiacchè il rigore di un tal giudizio porta seco la conseguenza di dover essere affretto in *solidum*, e come ho notato al n. XIV. ha il figlio il beneficio pretorio della competenza, o sia di non esser tenuto a quel che non può. E il *Presidente De Franchis Decis.* 122. attesta essersi dal S. C. ordinata la scarcerazione di un figlio di famiglia, il quale si era obbligato insieme col padre; ma colla clausola di dar cauzione di pagare ciocchè sarà giudicato, e di presentarsi, *donec discussum fuerit, an possit integrum solvere*.

(d) *Delle cause legittime del mutuo a figli di famiglia.* V. l. 7 §. 2 § 13, e §. 14.

(e) *Placere ne cui, qui filio-familias mutuum pecuniam dedisset, etiam post mortem parentis ejus, cujus in potestate fuisset, actio petitorioque daretur.* L. 1. ff. de *Senat. Maced.*

(f) *Ob poenam creditorum, actio liberantur, non quoniam exonerare eos lex voluit.* L. 9 §. 4 eod.

(g) *Ma se il padre abbia ratificato, è valida.* L. 7 Cod. eod.

(h) *I divieti non essendo che di mutuar a figli di famiglia, cessano a riguardo di colui che è stato emancipato; perchè è divenuto padre di famiglia.* V. gli art. 5 e 6 della Sez. 2 del Tit. delle persone.

(i) *Si quis patrem-familias esse crediderit, non vana necessitate deceptus, nec juris ignorantia, sed quia publice pater-familias plerisque videbatur, sic agebat, sic contrahebat, sic muneribusungebatur, cessabit Senatusconsultum. Inde Julianus, libro duodecimo in eo qui vectigalia conducta habebat, scribit, & est sepe constitutum, cessare Senatusconsultum.* L. ff. de *Senat. Maced.* v. l. 3 ff. de *off. Præf.*

2. La morte del padre non rende valido il mutuo fatto a figli di famiglia.  
3. Non è proibito il mutuo a colui che è stato emancipato.

4. Se l'obbligazione del figlio di famiglia sia stata soddisfatta ed approudata.

IV. Sé il padre abbia approvato o ratificato l'obbligazione, s'egli ne paghi una parte, o se il figlio soddisfa egli stesso a tutto, l'obbligazione o il pagamento non potranno essere più riuocati (i).

(i) Si tantum sciencie patre creditum sit filio, dicendum est cessare Senarusconsultum. L. 12 ff. de Senat. Macel. Tum hoc amplius cessabit Senarusconsultum, si parer solvere coepit quod filius familias mutuuum sumpserit, quasi ratuum habuerit. L. 7 §. 15 cod. Sed & ipse filius (si soluerit) non repetit. L. 9 §. 4 cod.

¶ Non ha luogo la riuoca del pagamento o dell'obbligazione, se il figlio di famiglia ha pigliato in prestito per buona causa. L. 5 C. de Sen. C. Macel. Sotto i figli di famiglia sono compresi figlie e nipoti. L. 9. l. 7. §. 2 cod. l. 14 e 6 Cod. cod. questo diritto passa agli eredi, §. 6.)

## TITOLÒ VII.

### Del Deposito e del Sequestro.

*Uso del deposito.* **S**ovente accade che i padroni o possessori delle cose siano obbligati di lasciarle in custodia ad altre persone, o perchè si trovano in circostanze che gl'impediscono di poterle essi stessi conservare, o perchè non farebbero in sicurezza se le avessero in loro potere, o per altre cause. In tutti questi casi vi si provvede, mettendole tra le mani di persone credute fedeli, e che vogliono incaricarsene. Questa convenzione chiamasi deposito.

*Conseguenza della fedeltà del depositario.* Il deposito facendosi il più delle volte in segreto e senza scrittura, ed essendo una convenzione il cui uso è frequente e necessariissimo, e la cui sicurezza dipende dalla fede di colui che se n'incarica (a), non v'ha obbligo che più particolarmente richiegga la fedeltà; quanto quello del depositario.

*Sequestro.* Questa prima specie di deposito non passa che tra due persone, una che deposita la cosa, e l'altra che se n'incarica. (51) Ma v'ha un'altra sorte di deposito, allorchè due o più persone essendo in contrasto su i diritti di dominio o di possesso che ciascun di loro pretende in una medesima cosa, si mette tra le mani d'un terzo che chiamasi sequestro; per custodirla sino a che sia finito il contrasto, e per restituirla a colui che ne farà dichiarato padrone. L'uso poi di questo deposito è di prevenire le cattive conseguenze che seco porterebbe l'attentato di quel litigante che volesse rendersi padrone della cosa, e privarne gli altri. Così l'effetto di questo deposito tra le mani d'un sequestro, è di conservare a ciascun di coloro che lo fanno, il diritto che può avere nella cosa sequestrata, conservando la cosa stessa; e di privar tutti dell'uso di questo diritto in ciò che riguarda il possesso e l'godimento, mettendo in sicurezza i frutti e le altre rendite, se la cosa ne produca, per essere restituiti insieme col fondo a colui che si troverà esserne il padrone.

I sequestri possono esser eletti o dalle parti di comune consenso, allorchè tra loro convengono, ovvero in giustizia, quando l'incertezza del vero padrone d'una cosa contenziosa, e la necessità di commetterne a qualcheduno la custodia e la cura, obbligano il Giudice ad ordinare che sia messa in sequestro durante la lite. Questo è un deposito giudiziario, differente da quello che si fa d'accordo, e la

(a) Torum fidei ejus commissum. L. 1 depof. (51) Vi è nel Regno nostro il deposito, che si fa ne' Banchi, ed il quale ha le sue regole

particolari, che io noterò ne' luoghi propri della Sezione seguente.



differenza consiste in ciò, che questo è una convenzione, e l'altro è un Regolamento ordinato dal Giudice.

Il deposito o sequestro che si ordina in giustizia non entra in questa materia, perchè fa parte dell'ordine giudiziario: ma le regole naturali del deposito convenzionale, essendo altresì la maggior parte in uso per li sequestri ordinati in giustizia, vi si potranno applicare le regole di questo titolo. le quali vi avranno rapporto.

Quantunque l'uso del deposito sembra limitato alle cose mobili, a causa dell'origine di questa parola, che indica un cambiamento di luogo della cosa depositata, e sebbene il sequestro sia principalmente in uso per gli stabili, si possono tuttavolta sequestrare i mobili, allorchè n'è in contrasto il possesso, e si possono altresì dare in custodia gli stabili a forma di deposito secondo il bisogno, siccome fanno quelli che durante la loro assenza danno la casa e tutto ciò che vi possiedono in custodia ad un amico nelle cui mani ne depositano le chiavi; e la casa stessa sta come in deposito in poter di quegli cui n'è commessa la custodia, o che vi abita, o che non vi abita.

Si fa un'altra specie di deposito nelle scommesse, quando quelli che scommettono, depositano il premio nelle mani d'un terzo. Così sogliono farsi scommesse nelle quali si dà il premio a chi meglio riesce in qualche onesto esercizio, come delle armi, della corsa e in altri esercizi; e soltanto ne' giuochi di questa specie fu dal Diritto Romano permesso di giuocare a danari, ma in picciolissima somma (b).

Questo deposito della scommessa non avendo altre regole che quelle degli altri depositi, e la convenzione di coloro che la fanno, non si metterà nulla in questo titolo che riguardi le scommesse in particolare.

V'ha parimente un'altra specie di deposito che chiamasi necessario, perchè la necessità lo ha posto in uso. Così in un incendio, in una rovina, in un naufragio o in altri casi simili, si mettono in casa de' vicini o si danno ad altri che in quella occasione s'incontrano, le cose che si salvano da queste forte di perdite, e quantunque il più delle volte facciasi senza convenzione, almeno espressa, come quando si gittano nelle case vicine i mobili delle case che s'incendiano, l'equità naturale obbliga strettamente coloro a' quali si dà in tali occasioni qualche cosa in custodia, a prenderne cura. Le leggi Romane punivano colla pena del doppio coloro che non restituivano il deposito di tal natura (c).

Poichè questo deposito, quantunque necessario, è sempre una specie di convenzione espressa, o tacita, ed obbligando dell'istessa maniera, e per le medesime regole degli altri depositi, sarà perciò messo anche in questo Titolo.

Non sarà annoverato tra le materie di questo Titolo il deposito delle cose che si sequestrano a' debitori, e che la giustizia affida a' custodi, o commessarj. Poichè oltre che questo deposito non è una convenzione, appartiene all'ordine giudiziario, e non è una materia di questo soggetto che trattiamo, sebbene vi si possano applicare molte di quelle regole che saranno spiegate in questo Titolo.

V'ha

(b) Senarusconsultum venit in pecuniam ludere, præterquam si quis curret hasta, vel pilo iacendo, vel currendo, saliendo, luctando, pugnando, quod virtutis causa fiat. In quibus rebus ex lege Titia, & Publicia, & Cornelia, etiam sponsonem facere licet; sed ex aliis ubi pro virtute certamen non sit, non licet. L. 2 §. 1 & L. 3 ff. de aleat. v. tot. tit. C. eod.

Licet quidem ditioribus, ad singulas commiffiones, seu ad singulos congressus aut vices, unum assem, seu numisma, seu solidum deponere & ludere, cæteris autem longe minori pecunia. L. 1 in f. C. eod.

(c) L. 1 §. 1 & §. 3. ff. de pos. §. 17 Inst. de actione

*Deposito  
presso gli  
Osti.*

V'ha parimente un'altra sorte di deposito delle bagaglie e delle mercanzie che i viaggiatori consegnano ad Osti, e Vetturini di terra e di mare. Ma siccome questo deposito non è che una conseguenza dell'obbligo di tali persone, ed essendo risponsabili non solamente del loro fatto, ma ancora di quello de' loro domestici ed ajutanti, è perciò questa una materia che avrà il suo luogo nel Titolo 16. di questo libro, ove si parlerà degli obblighi di queste persone.

## SEZIONE I.

### Della natura del Deposito.

#### S O M M A R J.

1. Definizione del deposito.
2. Il deposito debb' essere gratuito.
3. Specie di deposito degli stabili.
4. Si può depositare la cosa di un altro, ed un ladro stesso può depositare ciò che ha rubato.
5. Restituzione della cosa al suo padrone.
6. Come il deposito può essere restituito ad un altro che non è il padrone.
7. Il deposito può essere ripigliato quando vuole il padrone.
8. Del luogo in cui deve essere restituita la cosa depositata.
9. Tutto ciò che può produrre la cosa depositata resta parimente in deposito.
10. Deposito colla libertà al depositario di usare della cosa depositata.
11. Se la cosa depositata appartenga a molti.
12. Se uno degli eredi avendo ricevuto la sua porzione del deposito, il depositario divenga poi impotente a restituire il rimanente.
13. Se tra molti proprietarj siasi convenuto che uno solo possa ritirare l'intero deposito.
14. Molti depositarj d'una medesima cosa.
15. Se il depositario usi della cosa depositata.
16. Deposito per l'interesse del depositario.
17. Deposito d'una cassettina ove sono molte cose.

1. Definizione del deposito. I. Il deposito è una convenzione colla quale una persona dà ad un'altra qualche cosa in custodia (a), e per restituirlgliela quando gli piacerà di ripigliarsela (b).
2. Il deposito debb' essere gratuito. II. Il deposito debb' essere gratuito, perchè altrimenti farebbe una locazione, in cui il depositario lockerebbe la sua cura (c).
- III.

(a) Depositorum est quod custodiendum alicui daturum est. L. 1 ff. de pos.

(b) Est autem & apud Julianum libro tertio decimo Digestorum scriptum, eum qui rem deposuit, statim posse depositi actione agere. Hoc enim ipso dolo facere eum qui suscepit, quod reposcerit

rem non reddat. L. 1 §. 22 eod.

(c) Si vestimenta servanda balneario data perierunt: si quidem nullam mercedem servandorum vestimentorum accepit, depositi eum teneri, & solum duntaxat prestare debere puto; quod si accepit, ex conducto. L. 1 §. 8 dep.

III. Quantunque il deposito non sia propriamente che de' mobili, si possono tuttavia dare stabili in custodia, come una casa, o un altro fondo e i frutti che ne proverranno (d).

IV. Si può depositare non solo ciò che è proprio, ma eziandio quel che appartiene ad altre persone, o che si abbia in suo potere di buona fede, come un procuratore costituito, o che si possieda di mala fede. Così i ladri stessi possono depositare ciò che hanno rubato; perchè è giusto che sia conservato per essere restituito al padrone (e).

V. Il deposito di ciò che appartiene ad un altro, non obbliga il depositario a restituirlo a chi l'ha depositato, qualora comparisca il padrone. Così se un ladro abbia depositato quel che aveva rubato, la fedeltà del deposito non obbliga più verso questo ladro; ma la conoscenza del furto obbliga a restituire la cosa al suo padrone (f). Che se vi fosse dubbio nel diritto di colui che dicesi il padrone, o che questo diritto gli sia contrastato da colui che ha depositato, il depositario allora diviene un depositario di giustizia, e deve aspettare che sia decisa la lite, per restituire la cosa a chi ne farà riconosciuto padrone.

VI. Se una persona depositi una cosa che appartiene ad un altro, o un domestico depositi una cosa del suo padrone, il depositario può restituirla a chi l'ha depositata, purchè non abbia giuste cause da dubitare che egli farà malamente la restituzione. Come farebbe se sapesse che questo domestico, per esempio, non è più al servizio di quella persona, o che dovesse diffidarsi della sua fedeltà. Dalle circostanze si potrà giudicare se il depositario ha dovuto restituire ad un altro e non al padrone (g).

VII. Essendo della natura del deposito che non si faccia per l'interesse del depositario, del pari che il comodato, ma pel solo interesse di colui che deposita; può questi ripigliarselo quando gli è a grado, ancorchè vi fosse un tempo stabilito per deposito. Poichè dipende dal padrone di ripigliarsi la cosa depositata quando vorrà, purchè questo non si faccia in un contrattempo in cui il depositario non possa restituirla per qualche ostacolo, che non dev' essergli imputato (h).

## VIII.

(d) Si possessionem naturalem retocem, proprietatem maneat. Videamus de fructibus. Et quidem in deposito, & commodato, fructus quoque praestandi sunt. L. 38 §. 10. ff. 1 de usur. l. 1 §. 24 ff. dep.

(e) Si praedo, vel fur deposuerint, & hos Marcellus, libro sexto Digestorum, putat recte depositi auctores. Nam interest eorum, eo quod teneantur. L. 1 §. 30 ff. dep.

(f) Incurrit hic & alia inspectio, bonam fidem inter eos tantum quos contractum est, nullo extrinsecus assumpto, estimare debemus; an respectu etiam aliarum personarum, ad quas id quod geritur pertinet: exempli loco, latro spolia quae mihi abstulit, possuit apud Seium in seium de malitia deponentis; urrum latroni an mihi restituere Seius debeat? Si per se dantem accipientemque intruemur, haec est bona fides, ut commissam rem recipiat is qui dedit. Si totius rei aequitatem, quae ex omnibus personis, quae negotio isto continguntur, impletur, mihi reddenda sunt, quae factio scelestissimo adembra sunt, & probro hanc esse iustitiam, quae suum cuique ita tribuit, ut non distrahat ab illius personae iustiore repetitione. L. 31 §. 1 ff. dep.

(g) Quod servus deposuit, is apud quem depo-

situm est, servo rectissime reddet, ex bona fide. Nec enim convenit bonae fidei, abnegare id quod quis accepit, sed debeat reddere ei a quo accepit. Sic tamen, si sine dolo omni reddat; hoc est ut nec culpae quidem suspicio sit. Denique Sabinus hoc explicuit, addendo, nec ulla causa intervenit, quare putare possit dominum reddi nolle. L. 11 ff. depof.

(h) Si deposuero apud te, ut post mortem tuam reddas, & tecum, & cum haerede tuo possim depositi agere; possum enim mutare voluntatem, & ante mortem tuam depositum repetere. Proinde, & si sic deposuero, ut post mortem meam reddatur, potero & ego, & haeres meus agere depositi. Ego, mutata voluntate. L. 1 §. 45 §. 46 ff. de dep.

Est autem & apud Julianum libro tertio decimo Digestorum, scriptum, eum qui rem deposuit, ita im posse depositi actione agere. Hoc enim ipso, dolo facere eum qui suscepit, quod repescenti rem non reddat. Marcellus autem ait, non semper videri posse dolo facere eum repescenti non reddat; quid enim si in provincia re; sit, vel in haereditate quorum aperiendorum condemnationis tempore non sit factus, vel conditio depositio- nis non existat. L. 1 §. 22 ff. depof.

3. Specie di deposito degli stabili.

4. Si può depositare la cosa ad un altro, ed un ladro stesso può depositare ciò che ha rubato.

5. Restituzione della cosa al suo padrone.

6. Come il deposito può essere restituito ad un altro che non è il padrone.

7. Il deposito può essere ripigliato quando il padrone.

8. Del luogo in cui deve essere restituita la cosa depositata.

9. Tutto ciò che può produrre la cosa depositata resta parimente in deposito.

10. Deposito colla libertà al depositario di usare della cosa depositata.

11. Se la cosa depositata appartenga a molti.

VIII. Il deposito non obbligando che alla semplice custodia, è della natura di questo contratto che la cosa depositata sia restituita nel luogo dov'è conservata; ed il depositario non è obbligato di trasportarla, purchè non l'avesse posta per mala fede in un altro luogo, e non in quello dove doveva conservarla (i).

IX. Il deposito non solo estendesi a quel che è stato depositato; ma se la cosa depositata produca frutti, o altre rendite, tutto quel che ne sarà provenuto, andrà eziandio compreso nel deposito, ed il depositario sarà di quello incaricato come della cosa stessa che gli è stata data. Così chi avesse preso in custodia una mandria di montoni e di pecore, restituirà la lana e gli agnelli che ne saranno provenuti (l).

X. Se si deposita danaro, o qualche altra cosa, lasciando al depositario la libertà di servirsene, ed egli intanto non ne faccia alcun uso, non sarà tenuto ad altro, che agli obblighi d'un depositario, e secondo le regole che saranno spiegate nella Sezione terza. Ma s'egli si serva della cosa depositata, il suo obbligo cambiando natura, sarà tenuto, o secondo le regole del comodato, se sia una cosa che resta nel suo naturale stato; o secondo le regole del mutuo, se la cosa sia tale, che si consuma coll'uso (m).

XI. Se la cosa depositata appartenga a molte persone, sia che vi fossero molti proprietarj nel tempo del deposito, o che sia passata a molti eredi di colui che l'aveva depositata; il depositario non deve restituirla, se non a tutti insieme, qualora non potesse dividersi, o a ciascuno la sua porzione, essendo divisibile, come se sia una somma di danaro, e tutti convenendo per le loro porzioni. Se poi il deposito fosse sigillato, non sarà aperto, se non in presenza di tutti insieme per essere loro restituito. Che se vi fossero assenti, o contrasti tra i presenti, il depositario non restituirà il deposito, se non colla sicurtà per suo discarico a riguardo di tutti, o domandando dal Giudice questa sicurtà col consegnare il deposito nelle forme, per provvedersi poi dal Giudice all'apertura, ed alla divisione del deposito, colle sicurtà per coloro che fossero assenti (n).

XII.

(i) Depositum eo loco restitui debet, in quo, sine dolo malo ejus est, apud quem depositum est. Ubi vero depositum est, nihil interest. L. 12 §. 1 ff. depof.

(l) Hanc actionem bonæ fidei esse dubitari non oportet. Et ideo & fructus in hanc actionem venire, & omnem causam, & partum dicendum est: ne nuda res veniat. L. 1 §. 23 & 24 ff. dep. In deposito, & commodato fructus quoque præstandi sunt. L. 38 §. 10 ff. de usur.

(m) Si pecunia apud te ab initio hac lege deposita sit, ut si voluisses, uteris, priusquam utaris, depositi teneberis. L. 1 §. 34 ff. dep.

(n) Si pecunia in sacculo signato deposita sit, & unus ex hæredibus ejus qui deposuit, veniat reprensus, quemadmodum ei satisfiat, videndum est. Promenda pecunia est, vel coram Prætoribus, vel intervenientibus honestis personis, & exsolvenda pro parte hæreditaria. Sed et si resignetur, non

contra legem depositi fier, cum vel Prætoribus auctore, vel honestis personis intervenientibus hoc eveniet, residuo, vel apud eum remanente, si hoc voluerit, sigillis videlicet prius ei impressis; vel a Prætoribus, vel ab his quibus coram signacula remota sunt: vel si hoc recusaverit, in æde deponendo. Sed si res sunt, quæ dividi non possunt, omnes debent tradere, satisfactione idonea a petitoribus ei præstanda, in hoc quod supra ejus partem est. Satisfactione autem non interveniente, rem in ædem deponi, & omni actione depositarium liberari. L. 1 §. 36 ff. dep. Si plures hæredes extiterint ei qui deposuerit, dicitur, si major pars adierit, restituendam rem presentibus. Majorem autem partem non ex numero utique personarum, sed ex magnitudine portionum hæreditariarum intelligendam, cautela idonea reddenda. L. 14 eod.

XII. Se nel caso d'un deposito appartenente a molti eredi, uno tra essi avendo pigliata la sua porzione, divenga il depositario impotente a dare il resto, questo erede non sarà tenuto di dividere la sua porzione con i suoi coeredi (o). Poichè sebbene quel che ha ricevuto fosse stato comune a tutti nel tempo che era tra le mani del depositario, nondimeno questo erede avendo ricevuta soltanto la sua porzione per sua diligenza prima dell'impotenza del depositario, gli altri debbono soffrire questo avvenimento, o come un effetto della loro negligenza, o come un caso fortuito che cade su di essi.

XIII. Qualora molti facessero un medesimo deposito, e si fosse convenuto che uno di loro, o ciascuno solo potrà ripigliarsi il tutto, il depositario sarà discaricato, restituendo il deposito a colui che può solo domandarlo. Se poi non si sia stabilito a chi restituirà il deposito, sarà restituito secondo la regola spiegata nell'articolo undecimo (p).

XIV. Se due o più persone si siano rendute depositarie d'una medesima cosa, ciascuno di essi sarà tenuto a restituire il tutto. Dapoichè non si rende il deposito, se non intero; ed essi saranno risponsabili l'uno per l'altro, anche del loro dolo comune, senza che la domanda contro un solo tolga il diritto di agire poi contro tutti gli altri, fino a che il tutto sia restituito (q).

XV. Il depositario il quale fa uso della cosa depositata contro voglia del padrone, commette una specie di latrocinio, e sarà tenuto a tutti i danni ed interessi che ne saranno seguiti (r).

XVI. Se il deposito sia fatto per l'interesse del depositario, come se gli sia stato lasciato qualche mobile per venderlo e ritenerne il prezzo a titolo di mutuo; o se gli sia stata data una somma di danaro colla condizione che se ne servirà facendo un acquisto, ed accada che quel che si è dato con questa condizione venga a perire prima dell'impiego, questo depositario ne sarà tenuto, quand' an-

T'omel.

N n

the

(o) *Supervacuum veterum differentiam e medio tollentes, si quis certum pondus auri, vel argenti confecti, vel in massa constituti deposuerit; & plures scripserit hæredes, & unus ex his contingentem sibi portionem a depositario acceperit, alter supersederit, vel alias fortuito casu impeditus, hoc facere non poterit; & postea depositarius in adversam incidere fortunam, vel sine dolo depositum perdiderit; fancimus, non esse coheredi ejus licentiam venire contra eum coheredem suum, & ex ejus parte avellere quod ipse ex una parte consequi minime potuit, quasi eo quod coheredes accepit communi constituto. Cum si certæ pecuniæ depositæ fuerint, & suam partem unus ex hæredibus accepit, remitti veniat in dubium bene eum accepisse partem suam. L. ult. C. de pos.*

(p) *Si duo deposuerint, & ambo agant, si quidem sic deposuerunt ut vel unus tollat totum, poterit in solidum agere. Sin vero pro parte pro qua eorum interest, tunc dicendum est, in partem condemnationem faciendam. L. 1 §. 44 ff.*

depos.

(q) *Si apud duos sit deposita res adversus unum, quemque eorum agi poterit, nec liberabitur alter, si cum altero agatur. Non enim electione, sed solutione liberantur. Proinde si ambo dolo fecerunt, & alter quod interest præstiterit, alter non convenietur; exemplo duorum tuorum. Quod si aliter, vel nihil, vel minus facere possit, ad alium pervenietur. L. 1 §. 34 ff. de pos. V. L. 15 ff. de tutelæ & rus. dist. Nisi pro solido res non potest restitui. L. 22 ff. de pos.*

(r) *Furtum fit non solum cum qui intercipienti causa rem alienam amover, sed generaliter cum qui alienam rem, invito domino, contrectat; itaque, sive creditor pignore, sive is apud quem res deposita est, ea re utatur. . . furtum committit. §. 6 inst. de obl. que ex dol. nasc. Qui rem depositam, invito domino, sciens prudensque in usus suos convertit, etiam furti delicto succedit. L. 3 C. de pos.*

12. Se

uno degli eredi

avendo ricevuto la

sua porzione del

deposito, il depe-

ditario at-

ter venga poi impotente a restituire il rimanente.

13. Se tra

molti pro-

prietarij si sia con-

venuto, che uno

solo possa ritirare l'intero de-

posito.

14. Molti depositarij d'una medesima cosa.

15. Se il depositario usi della

cosa depo-

sitata.

16. Depo-

sito per l'interesse del depositario.

che accadeffe per un caso fortuito (f). Dapoichè non era depositario per restituire al padrone, ma per vendere ed impiegare per se quel che aveva in questa maniera preso, il che cambia la natura e l'effetto del deposito.

17. Depo-  
sito d'una  
cassettina  
ove sono  
molte co-  
se.

XVII. Si possono depositare cose che non si mostrano al depositario, come se gli si dia a custodire un cassetto fuggellato o chiuso a chiave, senza fargli conoscere se vi abbia posto danaro, carte, o altre cose. In questo caso non è tenuto ad altro che a restituire il cassetto nel medesimo stato, senza essere risponsabile delle cose che colui il quale deposita potrebbe pretendere di avervi messe. Ma se siasi mostrato al depositario minutamente quel che si è depositato, debb'essere risponsabile di ciascuna delle cose di cui si è incaricato (r).

(f) Si quis nec causam, nec propositum foverandi habuerit, & tu empturus prædia, desideraveris mutuam pecuniam, nec volueris creditæ nomine, anrequam emisses, suscipere; atque ita creditor, quia necessitatem sorte proficiscendi habebat, deposuerit apud te hanc eandem pecuniam, ut si emisses, crediti nomine obligatus esses; hoc depositum, periculo est ejus qui suscepit. Nam & qui rem vendendam acceperit, ut pretio ure-

retur, periculo suo rem habebit. L. 4 ff. de reb. cred.

(r) Si cista signata deposita sit, utrum cista tantum petatur, an & species comprehendendæ sint? & ait Trebatius cistam repetendam, non singularum rerum depositi agendum. Quod & si res ostensæ sunt, & sic depositæ, adjiciendæ sunt & species. L. 1 §. 41 ff. de pos.

## S E Z I O N E II.

### Degli obblighi di colui che deposita.

#### S O M M A R J.

1. Spese della custodia.
2. Spesa per la cosa depositata.
3. Spese del trasporto.
4. Discarico del depositario.

1. Spese  
della cu-  
stodia.

I. SE il depositario trovasi obbligato o per la qualità della cosa depositata, o per qualche accidente a qualche spesa per conservarla, gli si dovrà restituire ciò che avrà somministrato. Come se, per esempio, fosse stato obbligato di affittare una stalla per custodire un cavallo dato in deposito (a).

2. Spesa  
per la co-  
sa depo-  
sitata.

II. Il depositario riceverà parimente le spese fatte per conservare ciò che è stato depositato, come se avesse fatto qualche riparazione, o se avendo in custodia bestiami, avesse somministrata la spesa del loro alimento (b).

#### III.

(a) Questa è una conseguenza della natura del deposito, il quale essendo soltanto fatto per l'interesse di colui che deposita, non debb'esser di peso al depositario, V. l'art. seguente.

(b) Actione depositi conventus, servo constituto, cibariorum nomine, apud eundem Judicem,

utiliter experitur. L. 23 ff. de pos. Sumptus causa cui necessario factus est, semper præcedit, nam deducto eo, bonorum calculus subduci solet. L. 8 in f. ff. eod. V. l'art. 7 della Sez. 3 della Locazione, e l'art. 4 della Sez. 3 del Comodato.

III. Se per restituire quel che è in deposito siano necessarie vetture pel trasporto, il depositario non è tenuto a tale spesa, ed il padrone è obbligato di andarselo a prendere, e di fare le spese del trasporto, se si ricercano, o se l'abbia fatto il depositario, è tenuto a rimborsargliele (c).

IV. Se il depositario non voglia più conservare la cosa depositata, e voglia discargarla, o dopo il tempo stabilito dalla convenzione, se ve ne sia stata, o pure prima, quegli che ha depositato sarà tenuto a ripigliarsi la cosa, purchè non si faccia in un contrattempo in cui il depositario potendo senza danno conservare il deposito, il padrone non potrebbe comodamente ripigliarselo. Dopochè in questo caso bisognerebbe stabilire un tempo per scaricare il depositario (d).

(c) Si in Asia depositum fuerit ut Romae redatur, videtur id actum ut non impena ejus id fiat, apud quem depositum sit, sed ejus qui deposuit. L. 12 ff. depos.

(d) Per la medesima ragione per cui è permesso

a colui che deposita di ripigliarsi il deposito prima del tempo, e quando gli piace. V. qui innanzi l'art. 7 della Sez. 1. V. l. 1 §. 36 ff. depos. in verbis, si hoc voluerit, si hoc recusaverit.

### SEZIONE III.

Dagli obblighi del depositario e de' suoi eredi.

#### S O M M A R J.

1. Fondamento della cura del depositario.
2. Cura del depositario.
3. Colpa che si accosta al dolo.
4. Idem.
5. Depositario negligente ne' suoi proprj affari.
6. Se la cosa si perda senza colpa del depositario.
7. Convenzione per la qualità della cura del depositario.
8. Depositario che siasi ingerito.
9. Del depositario che ha venduto il deposito e l'ha ricomperato.
10. Se il depositario sia in mora di restituire.
11. Deposito che può essere restituito in uno di molti luoghi.
12. Eredi del depositario.
13. Se l'erede del depositario venda la cosa depositata.
14. Il deposito non si compensa.
15. Il depositario non deve niente esigere per la restituzione del deposito.
16. Colui che ha mutuato ad un terzo la cosa che gli era stata data in deposito, non è per questo meno obbligato a restituire il deposito.
17. Chi ha fatto il deposito ha egli azione contro quello al quale è stato fatto il mutuo?

I. **E**ssendo il depositario obbligato a custodire quel che gli è stato affidato, è per conseguenza tenuto a prenderne qualche cura (a). Ma perchè presta

N n 2

1. Fondamento della cura del depositario.

(a) Depositum est quod custodiendum alicui datum est. L. 1 ff. depos.

gratuitamente questo fervigio, e solo per far piacere, la sua condizione è differente da quella delle persone che per loro proprio interesse hanno nelle loro mani le cose altrui, come quegli che piglia in prestito o a fitto, ed il depositario è tenuto soltanto a quello che nelle seguenti regole sarà prescritto.

2. *Cura del depositario.* II. Il depositario è tenuto ad avere per le cose depositate la medesima cura che ha per le sue, e sarebbe infedele nel deposito, se v'invigilasse meno che ad una cosa propria (b).

3. *Colpa che si accolti al dolo.* III. Se il depositario lascia perdere, perire, o deteriorare la cosa depositata per qualche dolo o mala fede, o per qualche colpa o negligenza inescusabile, sarà tenuto al danno (c). La colpa poi sarà inescusabile, se sia tale che il depositario non vi sarebbe inciampato secondo la sua condotta ordinaria de' suoi proprj affari (d).

4. *Idem.* IV. E' parimente una colpa inescusabile, e a cui il depositario debb' essere tenuto, se manchi alle precauzioni alle quali niun altro mancherebbe, come di mettere il danaro in luogo sicuro (e).

5. *Depositario negligente ne' suoi proprj affari.* V. Se il depositario sia un uomo di poco senno, o un minore senza esperienza, o un uomo negligente ne' suoi proprj affari, come sarebbe un prodigo; chi ha depositato nelle mani d' un tal depositario, non potrà esigerne la cura di un padre di famiglia cauto e vigilante. E se il deposito perisse per qualche colpa che questa persona non sia stata capace di evitare, colui che aveva depositato deve imputare a se stesso di aver fatta cattiva scelta del suo depositario (f).

6. *Se la cosa si perda senza colpa del depositario.* VI. Qualora la cosa depositata venisse a perdersi o a perire, sia per sua natura come se un cavallo, quantunque custodito, scappi e si perda; o per un caso fortuito, senza che si possa imputare al depositario, questi sarà discaricato, restituendo ciò che potrà rimanere del deposito (g).

7. *Convenzione per la qualità della cosa del depositario.* VII. Se per qualche considerazione particolare si fosse stabilito a che sarà tenuto il depositario, il suo obbligo avrebbe luogo di legge; e dovrebbe essere rispon-

tan-

(b) Nisi tamen ad suum modum curam in deposito præstat, fraude non caret. Nec enim, salva fide, minorem iis, quam suis rebus diligentiam præstabit. L. 32 ff. de pos. V. gli articoli seguenti.

(c) Dolum suum, & laram culpam, si non aliud specialiter convenerit, præstare debuit. L. 1 C. de pos. Quod Nerva diceret, latiore culpam dolum esse, Proculo displicebat: mihi verissimum videretur. L. 32 ff. eod.

(d) Nisi tamen ad suum modum curam in deposito præstat, fraude non caret. D. 1.

(e) Laræ culpæ finis est, non intelligere id quod omnes intelligunt. L. 223 ff. de verb. signif. Per la legge Divina il depositario è risponsabile del furto; perchè non avviene se non per mancanza di cura. Quod si furto ablatum fuerit, restituet damnus domino. Exod. 22, 10, 12. Vedi l' art. 3 della Sez. 8 della Locazione, e l' art. 2 della Sez. 2 del Comodato.

(f) Si quis non ad eum modum quem hominum natura desiderat, diligens est. L. 32 ff. de pos. Ex eo solo tenetur, si quid dolo commiserit; culpe autem nomine, si est, desidæ, ac negligenti-

tie, non tenetur. Itaque securus est qui parum diligenter custoditam rem furto amiserit: quia qui negligenti amico rem custodiendam tradit, non ei, sed suæ facilitati id imputare debet §. 3 inst. quid. mod. va. contr. obl.

Bisogna intendere le espressioni di questo testo in un senso che s' accorda colle regole precedenti. Poichè non si debbano indistintamente discaricare i depositarij delle perdite che possono avvenire per loro pigrizia e negligenza.

(g) Si incursum latronum, vel alio fortuito casu, ornamenta deposita apud interfectum perierint, detrimentum ad heredem ejus qui depositum accepit, qui dolus solum & laram culpam (si non aliud specialiter convenit) præstare debuit, non perierint. L. 1 C. de pos. v. l. 12 §. 3 l. 14 §. 1 ff. eod. Casus a nullo præstantur. L. 23 in f. ff. de rez. jur. v. l. 5 §. 1 ff. de cond. caus. det. caus. n. sec. in his verbis.

Si ante decessisse proponatur, nihil præstabit, si modo per eum factum non est. V. l. 10 ff. de pos. Si comestum a bestia, deferat ad eum quod occisum est, & non restituet. Exod. 22 13.



tanto di quel che potrebbe accadere per mancanza della cura che era obbligato di prendere, quanto degli avvenimenti di cui si fosse incaricato. Poichè il deposito non gli sarebbe stato affidato senza questa condizione (h).

VIII. Se il depositario non essendo richiesto si sia da se stesso ingerito ad incaricarsi del deposito, farà non solo tenuto al dolo ed alle colpe gravi, ma eziandio ad altre colpe. Poichè colui che voleva depositare, avrebbe potuto scegliere un altro più sicuro. Ma questo depositario non farà tenuto a quel che potrebbe accadere senza sua colpa, per un caso fortuito (i).

IX. Se il depositario, avendo venduto o in altra maniera alienato la cosa depositata, la ricomperi e la rimpiazzì, farà tenuto, continuando poi ad essere depositario, non solo al dolo ed alle colpe gravi; ma alle menome colpe, in castigo della sua prima mala fede (l).

X. Qualora essendo richiesto il deposito, il depositario che può restituirlo sia in mora, il suo ritardo lo renderà risponsabile, non solo delle sue menome colpe, ma de' casi fortuiti eziandio che potrebbero accadere dopo la richiesta (m). Ma se la cosa perisse per sua natura senza altro caso fortuito, e dovesse perire ancorchè il depositario l'avesse restituita in tempo, non è tenuto a questa perdita, la quale non è un effetto del suo ritardo (n).

XI. Se si sia convenuto che il deposito farà restituito in uno di molti luoghi, avrà il depositario la scelta del luogo (o).

XII. L'erede del depositario è tenuto al fatto del defunto, ed anche al suo dolo (p).

XIII. Se dopo la morte del depositario, il suo erede ignorando il deposito, venda la cosa depositata che crede essere della successione; come se avvenisse che, la

8. Deposario che si sia ingerito.

9. Del depositario che ha venduto il deposito e l'ha ricomperato.

10. Se il depositario sia in mora di restituire.

11. Deposito che può essere restituito in uno di molti luoghi.

12. Eredi del depositario.

13. Se l'

(h) Si convenit ut in deposito & culpa praestetur, rata est conventio, contractus enim legem ex conventionem accipiunt. L. 1 §. 6 ff. de pos. d. l. §. 35 l. 23 ff. de rec. jur. l. 1 C. dep. Si quis pactus sit, ut ex causa depositi omne periculum praestet, Pomponius ait pactioem valere; nec quasi contra juris formam, non esse servandam. L. 7 §. 15 ff. de pact. Saepe evenit ut res deposita, vel nummi periculo sint ejus apud quem deponuntur. Ut pura, si hoc nominatim convenit. L. 1 §. 35 ff. de pos.

(i) Si quis se deposito obtulit, idem Julianus scribit, periculo se depositi illegasse, ita tamen ut non solum, dolum, sed etiam culpam & custodiam praestet, non tamen casus fortuitos. L. 1 §. 35 ff. de pos.

(l) Si rem depositam vendidisti, eamque postea redemisti in causam depositi; etiam si sine dolo malo postea perierit, teneri te depositi: quia semel dolo locidisti, cum venderes. L. 1 §. 25 ff. de pos.

(m) Depositum, eo hodie depositi actum sit, periculo ejus apud quem depositum fuerit, est, si iudicij accipiendi tempore potuit id reddere reus, nec reitdidit. L. 12 §. 3 ff. de pos. V. l. art. 3 della Sez. 7 del contratto di vendita, e l. art. 2 della Sez. 3 del Titolo de' danni cagionati da

colpe.

(n) Si sua natura res ante rem judicatum intercederit, veluti si homo mortuus fuerit, Sabinus & Cassius absolvi debere eum cum quo actum est, & dixerunt: quia equum esset naturalem interitum ad actorem pertinere, utique cum interitura esset ea res, etsi restituta esset actori. L. 14 §. 1 ff. de pos. V. questo medesimo artic. 3 della Sez. 7 del contratto di vendita.

Quantunque la cosa perisse di sua natura; bisogna giudicare dalle circostanze se la mora del depositario debb'essere impunita. Poichè se la cosa depositata fosse in buono stato nel tempo della domanda, ed il proprietario avesse potuto venderla, come se fosse un cavallo depositato da un cozzone, la mora essendo senza giusta causa, sarebbe o una mala fede, o una colpa del depositario la quale potrebbe renderlo risponsabile d'una tal perdita. Si forte distracturus erat petitur, si accepisset, mora passio debere praestari; nam si ei restituisset, distractisset, & pretium esset lucratus. L. 15 §. ult. ff. de rei vind.

(o) Si de pluribus locis convenit, in arbitrio ejus est, quae loci exhibeat. L. 5 §. 1 ff. de pos.

(p) Datur actio depositi in heredem, ex dolo defuncti in solidum. L. 7 §. 1 ff. de pos.

memoria fatta dal depositario per la conservazione del deposito essendo suggellata con altre carte, sia intanto necessario vendere alcuni mobili tra' quali si trovasse confusa la cosa depositata, senza che potesse distinguersi; come se fosse un cavallo, che trovandosi cogli altri nella stalla fosse stato venduto, avendo forse anche trascurato di ripigliarcelo chi lo aveva depositato, allora questo avvenimento farebbe come un caso fortuito che disarcicherebbe l'erede della restituzione del deposito, restituendo il prezzo della vendita che ne fosse stata fatta (g); serbando sempre il proprietario il suo diritto di vindicare la cosa dalle mani di colui che ne fosse in possesso.

14. Il deposito non si compensa.

15. Il depositario non deve esigere per la restituzione del deposito.

16. Colui che ha

mutuato ad un terzo la cosa che gli era stata data in deposito, non è per questo meno obbligato a restituire il deposito.

XIV. Il depositario non può ritenere la cosa messa in deposito per compensazione di ciò che potesse dovergli chi l'ha depositata, quand' anche fosse per un altro deposito; ma ogni depositario sarebbe obbligato a restituire il suo (r).

XV. Il deposito è puramente gratuito, in guisa che se il depositario volesse esigere qualche somma oltre quella che fosse stato obbligato a spendere per la custodia del deposito, la sua pretesione sarebbe condannata come contraria alla natura del deposito (f).

XVI. Il depositario deve fedelmente custodire il deposito che gli è stato affidato; non impiegarlo al suo uso, nè darlo in prestito ad un terzo; (52) non si darebbe ret-

(g) Quia autem dolus duntaxat in hanc actionem venit quaesitum est, si hæres rem apud testatorem depositam, vel commodatam ditraxit, ignarus depositam, vel commodatam; an teneatur? Et quia dolo non fecit, non tenebitur de re. An tamen vel de prelio teneatur, quod ad eum pervenit? Et verius est teneri eum. Hoc enim ipso dolo facit, quod id quod ad se pervenit, non reddit. Quid ergo, si pretium nondum exegit? Aut minoris quam debuit vendidit? Actiones suas tanquam modo præstabit. L. 1 §. ult. §. l. 2 ff. de pos.

Si son messe in questo articolo le circostanze particolari, che possono giustificare la condotta di questo erede. Poichè potrebbero esservi altre circostanze in cui l'erede non sarebbe facilmente discaricato sulla pretesione d'aver ignorato il deposito, perchè è tenuto al fatto del defunto, come si è detto nell'articolo precedente, ed era il defunto obbligato a distinguere la cosa depositata da quelle che appartenevano a lui con qualche segno o con qualche memoria. Così, sembra che dalle circostanze della qualità delle persone, della qualità della cosa depositata, dalla condotta del depositario, da quella del suo erede, e da altre simili circostanze fa mestieri giudicare a che questo erede può essere obbligato.

Bisogna osservare nella legge citata su questo articolo, che sebbene essa discarica l'erede di colui che aveva pigliato in prestito una cosa, se questo erede l'abbia venduta, nella maniera stessa che discarica l'erede del depositario, pure non si è messa questa regola nel titolo del comodato, perchè

come il deposito non è che per l'interesse di colui che deposita, così il comodato è solo per l'interesse del comodatario. E per questa ragione, sembra più giusto di far cadere questa perdita sull'erede, che su di quello che aveva dato in prestito. V. Exod. 22. 14.

(r) Si quis vel pecunias, vel res quasdam per depositionis acceperit titulum, eas volenti qui deposuit, reddere illico modis omnibus compellatur, nullamque compensationem, vel deductionem, vel doli exceptionem opponat, quasi & ipse quasdam contra eum qui deposuit, actiones personales, vel in rem, vel hypothecariam præstans; cum non sub hoc modo depositum receperit ut non concessa ei retentio generetur, & contractus qui ex bona fide oritur, ad perfidiam retrahatur. Sed & si ex utraque parte aliquid fuerit depositum, nec in hoc casu compensationis præpeditio oritur; sed depositæ quidem res; vel pecuniæ ab utraque parte quam celerrime, sine aliquo obstaculo, restituantur ei videlicet primum; qui primum hoc voluerit. L. 11 C. de pos. l. ult. C. de compens. in f.

(f) Potes agere depositi cum eo qui sibi non aliter quam nummis a te acceptis depositum reddere voluerit, quamvis sine mora & incorruptum reddiderit. L. potes 34 ff. de positi.

(52) Vi erano nel Regno nostro i Banchieri, e per essi vediamo interessata la Suprema Autorità sino al 1603. con varie Præmatiche registrate sotto il Titolo de Nummulariis. Nel Banco di costoro depositavano i Cittadini il loro de-

retta ad un depositario che pretendesse potersi dispensare dalla restituzione del deposito, sotto pretesto che avesse dato in prestito ad un terzo la cosa depositata (r).

XVII. Colui che ha fatto il deposito, avrà egli il diritto di chiedere la cosa depositata a chi n'è stato fatto il mutuo? Bisogna in questo caso distinguere se la cosa depositata esista nel suo stato naturale, in guisa che sia facile di riconoscerla, o se questa cosa non possa facilmente riconoscersi; così, se io ho dato in deposito un orologio, una tabacchiera, una carrozza, quadri, questi essendo effetti che facilmente si possono riconoscere, colui che ha fatto il deposito, potrà agire contro il terzo al quale il depositario gli ha dati in prestito; ma se la cosa sia di tal natura che non si possa riconoscere, quegli che ha fatto il deposito, non potrà agire se non contra il depositario. (u).

17. Chi ha fatto il deposito ha egli azione contro quella al quale è stato fatto il mutuo?

SE-

denaro; e la gelosia dell'impiego rendea sicurissimo il deposito. Per poco che avessero mancato alla fede pubblica negando la restituzione del denaro depositato, o abusandone col metterli in fuga, eran puniti colla morte. Carlo V. nel 1536. ordinò che trattenendosi nascosti per giorni sei, dovessero notificarsi nelle case di loro abitazione, e non comparendo fra altri sei giorni, si procedesse, *nullo alio tempore expectato*, alla forgiudica, e si punissero colla morte. *Prammat. I. de Numulariis*: il che fu confermato colla *Prammatica IV. Tit. eod.*, sebbene i Banchieri fallissero per disgrazia, o per colpa di lor ministri. Vedi *Francesco Maradei* sulle citate *Prammatiche*.

A' Banchieri succedettero i pubblici Banchi, ne quali si fan continui depositi tanto di denaro, che di ori ed argenti lavorati. Negli uffiziali di essi si richiede la medesima fedeltà, alla quale eran tenuti i Banchieri: anzi coll'ultimo *Concordato* fatto nel 1741. tra la nostra Corte e quella di Roma, gli uffiziali del Banco, che rubano tanta quantità di denaro, onde debban soggiacere alla pena ordinaria, son privi ancora della immunità dell'asilo; *Cap. II. §. XIX.* Ed hanno essi questo infelice trattamento così se mancano per dolo, come per ingiuria di fortuna; quantunque con costoro si usi qualche indulgenza laddove si presentasse-

ro; ma se dolosamente si nascondono, non isfuggono la forgiudica, *Maradei Singula. 248.*

A' libri de' Banchi si ha tra noi piena fede; poichè i documenti di pagamento, che da' lor libri si estraggono, fan tutta la pruova in giudizio.

Se ne' Banchi si faccia deposito per ordine del Magistrato, cessa il corso dell'interesse: anzi se di propria volontà il debitore di censo consegnativo deposita in Banco la sorte, e ne denuncia il creditore, dopo due mesi non è più tenuto a pagar le terze, e il denaro resta a pericolo del creditore medesimo, *Affisso Decis. 132.*

(r) *Desiderium tuum cum rationibus juris non congruit, nam si custodiam pecuniae suscipiti quam aliis a te mutuo daram conscriptum instrumentum quo hanc sibi reddi profiteris arguit, solutionem ejus competentem improbe recusas. l. desiderium 7 cod. depositi.*

Si is qui depositam a te pecuniam accepit cum suo nomine, vel cujuslibet alterius mutuo dedit tam ipsum de implenda suscepta fide quam ejus successores teneri tibi certissimum est. *l. si is qui 8 cod. depositi.*

(u) *Adversus eum autem qui accepit, nulla actio tibi comperit, nisi nummi extant; tunc enim contra possidentem uti rei vindicatione potes. l. si is qui 8 cod. depositi.*

## S E Z I O N E IV.

*Del Sequestro convenzionale.*

## S O M M A R J.

1. *Definizione del sequestro convenzionale.*
2. *Ciascuno di quelli che hanno stabilito un sequestro, può obbligare questo sequestro al suo ufficio.*
3. *Differenza tra il depositario ed il sequestro.*
4. *Possesso del sequestro e suo effetto.*
5. *Il sequestro dee render conto.*
6. *Discarico del sequestro.*
7. *Regole del deposito che possono applicarsi al sequestro.*

**I** **L** sequestro convenzionale è un terzo eletto da due o più persone per custodire in deposito un mobile o uno stabile, il cui dominio o possesso è contrastato tra loro, e per restituirlo a colui che ne sarà riconosciuto padrone. Perlochè, ciascuno di essi è considerato come depositante della cosa intera. Il che li distingue da quelli che depositando una cosa comune tra loro, non vi ha ciascuno se non la sua porzione (a).

**II.** Nel tempo che una cosa è in sequestro, ciascuno di quelli che l'hanno depositata si considera come poter esserne dichiarato padrone. Il che dà a tutti ed a ciascun solo il diritto d'invigilare che il sequestro abbia quella cura che questo ufficio l'obbliga a prendere, tanto per la conservazione della cosa, quanto per le riparazioni o per la coltura, se sia un fondo (b).

**III.** Siccome il sequestro d'un podere dee farlo coltivare e dee prenderne cura, così questa spezie di deposito non è d'ordinario gratuita; ma dà al sequestro un salario, oltre le sue spese, pel tempo e per l'incomodo in adempire alla sua commissione; lo che la distingue dal semplice deposito che debb'essere gratuito, ed obbliga il sequestro alla medesima cura di colui che intraprende a fare un lavoro (c).

**IV.** Mentre che una cosa è in deposito, il padrone ne conserva il possesso, ed in sua vece possiede il depositario. Nel sequestro poi il possesso del vero padrone resta sospeso; poichè non può dirsi che alcuno possieda, essendo al contrario tutti spogliati del possesso. Ma perchè il sequestro possiede soltanto per conservar la cosa a chi ne sarà dichiarato padrone, questo possesso, dopo finito il contrasto, farà

(a) Licet deponere tam plures, quam unus possunt: atamen, apud sequestrem non nisi plures deponere possunt. Nam tum id fit, cum aliquares controversiam deducitur. Itaque hoc casu in solidum unusquisque videtur deponisse. Quod aliter est, cum rem communem plures deponunt. l. 17 ff. de pos. proprie in sequestre est depositum, quod a pluribus in solidum, certa conditione custodiendum, reddendumque traditur. l. 6 ff. eod.

(b) Itaque hoc casu in solidum unusquisque videtur deponisse, quod aliter est, cum rem communem plures deponunt. l. 17 ff. de pos. In sequestre depositi actio competit. l. 5 §. 1 eod.

(c) Si quis servum custodiendum conjecerit forte in pristinum, si quidem merces intervenerit custodia: puro esse actionem adversus pristinarium ex conducto. l. 1 §. 9 ff. de pos. V. la Sez. 8 del tit. della Locazione.

rà considerato a riguardo del padrone, come se avesse sempre egli stesso posseduto; e gli farà contato per acquistare la prescrizione (d).

V. Dopo finito il contratto, il sequestro è obbligato di render conto a colui ch'è riconosciuto padrone, e di restituir la cosa sequestrata e i frutti, se ne produca; essendo soddisfatto de' suoi salarij e delle spese (e).

VI. Se il consegnatario vuol essere discaricato, e coloro che lo avevano eletto, o qualcheduno di essi non vi consenta, deve comparire in giudizio, e farli chiamar tutti per elegerne un altro. Poichè avendo accettata una commissione che porta diverse conseguenze, e che doveva durare fino a che fosse terminata la lite, non deve essere discaricato senza giuste cause (f).

VII. Si possono al sequestro applicare le regole del deposito che possono avervi rapporto (g).

(d) *Rei depositæ proprietas apud deponentem manet, sed & possessio, nisi apud sequestrem deposita est. Nam tum demum sequester possidet, id enim agitur ea depositione, ut neutrius possessioni id tempus procedat. l. 17 §. 1 ff. de pos. Interesse puto, qua mente apud sequestrem deponitur res. Nam si omittendæ possessionis causa, & hoc aperte fuerit approbatum, ad usucapionem possessio ejus partibus non procederet. At si cotidie causa deponatur, ad usucapionem eam possessionem victori procedere conitat. l. 39 ff. de acq. vel am. posses.*

(e) *Questa è la condizione essenziale di tale specie di deposito, il quale si fa solamente per*

*conservare la cosa a colui che ne sarà dichiarato padrone. In sequestrem depositi actio competit. l. 5 §. 1 de posses.*

(f) *Si velit sequester officium deponere, quid ei faciendum sit? Et ait Pomponius: adire eum prætorem oportere, & ex ejus autoritate, denunciatione facta his qui eum elegerant, ei rem restituendam qui præsens fuerit. Sed hoc non semper verum puto; nam plerumque non est permittendum officium quod semel suscepit, contra legem depositionis deponere, nisi justissima causa interveniente. l. 5 §. 2 ff. de pos.*

(g) *In sequestrem depositi actio competit. l. 5 §. 1 ff. de pos.*

5. Il sequestro dee render conto.

6. Discarico del sequestro

7. Regole del deposito che possono applicarsi al sequestro.

## S E Z I O N E V.

### Del Deposito necessario.

### S O M M A R J.

1. Che s' intende per deposito necessario?
2. Definizione del deposito necessario.
3. Questo deposito è convenzionale.
4. Dovere del depositario nel deposito necessario.
5. Regole degli altri depositi che possono applicarsi a questo.

I. Ogni deposito fatto in un tempo d' incendio, di tumulto o di altri simili casi, non è un deposito necessario; chiamasi propriamente deposito necessario quello che non ha avuto altra causa che il tumulto, l' incendio o altro simile avvenimento. Se in tempo d' incendio o di un tumulto io dassi in deposito una cosa che avrei dato ancora se non fosse avvenuto il caso dell' incendio o del tumulto, questo sarebbe allora un semplice deposito (a): colui che pretende che

Tom. I.

O O

il

(a) *Eum deponere tumultus vel incendii vel cæterarum causarum gratia intelligendum est, qui nullam aliam causam deponendi habet. l. de pos. tum 1 §. cum tamen 3 ff. de positi.*

il deposito fatto in un tempo di tumulto , d' incendio o di altro simile avvenimento , non sia un deposito necessario , deve provare che il deposito ha avuta un' altra causa diversa dall' incendio o dal tumulto .

2. *Definizione del deposito necessario.*

II. Il deposito necessario è quello delle cose che si salvano da un incendio , da una rovina , da un naufragio , da un assalto di ladri , da una sedizione , o da altra improvvisa e fortuita occasione , che obbliga a mettere ciò che si può salvare fra le mani di coloro che in simili casi s' incontrano , sieno vicini , o altri (b).

3. *Questo deposito è convenzionale.*

III. Questo deposito , quantunque necessario , non lascia di essere volontario e convenzionale , perchè la tradizione delle cose a coloro a' quali si danno in deposito fa le veci d' una convenzione espressa o tacita (c).

4. *Dovere del depositario nel deposito necessario.*

IV. Quegli che è incaricato d' un deposito necessario deve altrettanta o maggior fedeltà che ogni altro depositario , non solo per la compassione che richiede la causa di questo deposito , ma eziandio per la necessità che lo mette tra le sue mani , senza che si abbia la libertà di sceglierne un altro (d); e se mancasse a restituire il deposito , o se vi avesse fatto illeciti profitti , è dell' interesse pubblico che questa infedeltà sia vendicata e repressa con qualche pena , secondo la prudenza del Giudice nelle circostanze (e). (53)

5. *Regole degli altri depositi che possono applicarsi a questo.*

V. Si possono applicare a questa specie di deposito le altre regole che sono state spiegate in questo Titolo , secondo che possono avervi rapporto (f).

TI-

(b) Merito has causas deponendi separavit praetor, quæ continent fortuitam causam depositionis, ex necessitate descendentem, non ex voluntate proficiscentem. l. 1 §. 2 ff. *depos. Tumultus, incendii, ruinæ, naufragii causa. V. d. l. 1 §. 1.*

(c) Is apud quem res aliqua deponitur, re obligatur. §. 3 *inst. quib. mod. re contr. obl.*

(d) Praetor ait, quod neque tumultus, neque incendii, neque ruinæ, neque naufragii causa depositum sit, in simplum; ex earum autem rerum quæ supra comprehensæ sunt, in ipsum in duplum . . . . . iudicium dabo. l. 1 §. 1 ff. *depos.* Hæc autem separatio causarum justam rationem habet. Quippe cum quis fidem elegit, nec depositum redditur, contentus esse debet simpli? cum vero extrane necessitate deponat, crescit perfidiæ

crimen, & publica utilitas coercenda est vindicanda Reipublicæ causa. l. 1 §. 4 ff. *cod.*

(e) Siccome tra noi non è in uso questa pena del doppio, e le pene essendo arbitrarie in Francia, si è creduto dover mettere qui questa regola in quella maniera che si trova nell' articolo.

(53) E' , come si è detto sulla norma della Costituzione *Regia Majestati* , punito chi niega il deposito così volontario , che necessario colla pena di pagare il terzo del valore della cosa depositata .

(f) Sarà facile di discernere fra le regole di questo titolo , quelle che convengono al deposito necessario .

## TITOLÒ VIII.

*Della Società.*

**T**utti gli uomini compongono una società universale in cui quelli che si trovano ligati per li loro bisogni, formano tra loro differenti obblighi proporzionati alle cause che li rendono necessarj gli uni agli altri. E fra le differenti maniere, colle quali i bisogni uniscono gli uomini tra loro, quelle delle società, di cui si parlerà in questo Titolo, sono di un uso necessario e ben frequente; e se ne veggono molte, e di diverse forte.

*Origine  
di questo  
contratto  
e suo uso.*

L'origine di questa specie di società viene dalla natura di certe opere, di certi commercj, e di altri affari, i quali richieggono necessariamente l'unione, e l'applicazione di molte persone. Così fanosi società per manifatture, per commercj di mercanzie, per affitti regj, o di particolari, e per altri affari di diverse nature, secondo che richieggono l'unione della fatica, dell'industria, della cura, del credito, del danaro, e di altri soccorsi di molte persone. L'uso poi di tali società è di facilitare l'intrapresa, l'opera, il commercio, o altro affare pel quale si forma la società, e di far, che ognuno de' socj ricavi da ciò che contribuisce, unito al soccorso degli altri, i profitti, e gli altri vantaggi che niuno potrebbe avere da se solo.

Questa prima forte di società si limita a certe spezie di affari, o di commercj; ma ve n'ha d'altre, in cui i socj mettono in comune tutto ciò, che può provenire dalla loro industria e fatica. Vi sono parimente altre società, in cui mettesi in comune tutto ciò, che i socj possono acquistare per donazione, per successione, o in altra maniera. V'ha finalmente di quelle, in cui mettonsi in comune tutt'i beni senza eccezione.

Tutte queste società son differenti, secondo gl'interessi, e le intenzioni di coloro che le formano, del che tratterassi in questo Titolo.

Non debbonsi annoverare tra le società quelle unioni delle persone, che hanno qualche cosa, o qualche affare comune, indipendentemente dalla loro volontà, come sono i coeredi, i legatarj di una medesima cosa, e quelli, che per altre cause si trovano avere una cosa indivisa tra loro, o qualche affare che sia loro comune senza convenzione. Poichè queste maniere di aver qualche cosa in comune sono di un'altra natura diversa dalla società che formasi per convenzione, e faranno esse una materia a parte nel secondo libro.

## S E Z I O N E I

Della natura della Società.

## S O M M A R I O.

1. Definizione della Società.
2. Porzioni de' socj nella cosa comune.
3. Porzione del guadagno, o della perdita.
4. Queste porzioni sono eguali, se non si convenga altrimenti.
5. La parte al guadagno regola quella della perdita.
6. Differenza di contribuzioni, e di porzioni.
7. Eguaglianza delle porzioni non ostante la differenza delle contribuzioni.
8. Ineguaglianza della parte al guadagno, e della parte alla perdita.
9. Discarico di tutta la perdita per uno de' socj.
10. Società fraudolente.
11. Società illecite.
12. Differenza della Società dagli altri contratti per la molteplicità degli obblighi.
13. La Società non può contraerfi che per un dato tempo.

1. Defnizione della Società.

**L**A società è una convenzione tra due o più persone, colla quale mettono in comune tra loro, o tutt' i beni, o una parte, o qualche commercio, qualche opera, o qualche altro affare per dividere tutto ciò che potranno avere di guadagno o soffrire di perdita, su di quello che avranno messo in società (a).

2. Porzioni de' socj nella cosa comune.

**II.** Le cose o gli affari comuni tra i socj appartengono a ciascuno di essi per la porzione stabilita colla loro convenzione (b).

3. Porzione del guadagno, o della perdita.

**III.** Le conseguenze della società, come sono le contribuzioni, i guadagni, le perdite, riguardano ciascuno de' socj, a proporzione della loro parte al fondo, o secondo si è convenuto tra loro (c).

4. Queste porzioni sono eguali, se non si convenga altrimenti.

**IV.** Se le porzioni di perdita, e di guadagno non fossero colla convenzione regulate, faranno eguali; perchè se i socj non han fatta distinzione che dia più ad uno, e meno ad un' altro, non essendo distinte le loro condizioni, quella di ciascuno debb' essere la medesima che quella degli altri (d).

V.

(a) Societates contrahuntur, sive univerforum bonorum, sive negotiarionis alicujus, sive vestigialis, sive etiam rei unius. l. 5 ff. pro socio. Quæ coeuntium sunt, continuo communicantur. l. 1 in fin. ff. eod. Sicuti lucrum, ira damnum quoque commune esse oportet. l. 52 §. 4 in fin. eod. Societas cum contrahitur, tam lucri quam damni communio initur. l. 67 eod. l. 52 §. 4 in fin. eod.

(b) Ut fuerint partes societati adjectæ. L. 29 ff.

pro socio.

¶ O da un terzo ad quale si sono rimessi. L. 75 ff. pro socio.)

(c) Sicuti lucrum, ira damnum quoque commune esse oportet. L. 52 §. 4 ff. pro socio. Ut fuerint partes societati adjectæ. L. 29 eod.

(d) Si non fuerint partes societatis adjectæ, æquas eas esse constat. L. 29 pro socio §. 1 in fin. eod.



V. Quantunque i focj non abbiano espressamente indicato e le porzioni del guadagno, e quelle della perdita, se s'iano state espresse quelle del guadagno, sul medesimo piede faranno parimente regolate le porzioni della perdita; se poi senza parlare nè di guadagni, nè di perdite, s'iasi ben espresso quel che ciascuno ha posto nel fondo, le porzioni di guadagno, e di perdita faranno le medesime che quelle del fondo (e).

VI. Siccome i focj possono diversamente contribuire, chi più, chi meno fatica, industria, cura, credito, favore, danaro, o altra cosa, così è in loro libertà stabilire inegualmente le loro porzioni, secondo che ciascuno debb' avere la sua condizione più o meno vantaggiosa, a proporzione della differenza di ciò che contribuiscono (f).

VII. Per rendere eguali le porzioni de' focj nel profitto della società non è necessario, che le loro contribuzioni siano tutte uguali, e che somministrino ognuno tanto danaro, tanta industria, e tanto credito, quanto ciascuno degli altri; ma secondo che diversamente contribuiscono, chi più danaro, altri più industria, ed alcuni più credito, può rendersi uguale la loro condizione coll' uguaglianza de' vantaggi di queste diverse contribuzioni. E sovente si conviene, e con giustizia, che uno contribuisca soltanto la sua industria, e l'altro tutto il fondo, e che sia nondimeno eguale il profitto; perchè l'industria dell' uno equivale al danaro dell' altro (g).

VIII. E' altresì un effetto dell' ineguaglianza di contribuzioni, il potersi convenire tra due focj, che uno avrà più parte al guadagno che alla perdita, e che l'altro al contrario avrà alla perdita una parte maggiore di quella che potrà avere al profitto, e che perciò, per esempio, uno entrerà nella società per due terzi di guadagno, e per un terzo di perdita, e l'altro per un terzo di guadagno, e due terzi di perdita. Lo che s' intende di questa maniera, che se in molti affari della società vi sia guadagno da una parte, e perdita dall' altra, si stima guadagno quel che resterà dedotte le spese (h).

5. En parte al guadagno regola quella della perdita.

6. Differenza di contribuzioni, e di porzioni.

7. Uguaglianza delle porzioni non ostante la differenza delle contribuzioni.

8. Ineguaglianza della parte al guadagno, e della parte alla perdita.

## IX.

(e) Illud expeditum est, si in una causa pars fuerit expressa (veluti in solo lucro, vel in solo danno) in altera vero omissa; in eo quoque quod praetermissum est, eandem partem servari §. 3 *inst. de sociat.*

(f) Si placuerit ut quis duas partes, vel tres habeat, alius unam, an valeat? Placet valere, si modo aliquid plus contulit societati, vel pecuniae, vel opere, vel cuiuscumque alterius rei causa. L. 29 *ff. pro soc.* Nec enim unquam dubium fuit quin valeat conventio, si duo inter se pacti sint, ut ad unum quidem duae partes & lucri, & damni pertineant, ad alium tertia §. 1 *inst. de sociat.* Ut non utique ex aequis partibus socii simus, veluti si alter plus operis, industriae, gratiae, pecuniae, in societatem collocaturus erat. L. 80. *ff. pro soc.*

(g) Ita coiri posse societatem non dubitatur, ut alter pecuniam conferat, alter non conferat; & tamen lucrum inter eos commune sit. Quia saepe opera alicujus pro pecunia valet §. 2 *inst. de sociat.* l. 1 *C. cod.*

Societas coiri potest, & valet etiam inter eos qui non sunt aequis facultatibus, cum plerumque que pauperior opera suppleat, quantum ei per comparationem patrimonii deest. L. 5 §. 1 *ff. pro socio.*

(h) De illa sane conventionem quaesitum est, si Titius & Seius inter se pacti sint, ut ad Titium lucri duae partes pertineant, damni tertia, ad Seium duae partes damni, lucri tertia, an rara debeat haberi conventio? Quintus Murius contra naturam societatis talem pactiorem esse existimavit, & ob id non esse raram habendam. Servitus Sulpitius, cuius sententia praevaluit, contra tenuit; quia saepe quorundam ita pretiosa est opera in societate, ut eos justum sit conditione meliore in societatem admitti §. 2 *inst. de sociat.* l. 30 *ff. pro soc.* Quod tamen ita intelligi oportet ut, si in alia re lucrum, in alia damnum illatum sit, compensatione facta, solum quod superest intelligatur lucro esse. §. 2 *inst. de sociat.* Neque lucrum intelligitur nisi omni damno deducto, neque damnum nisi omni lucro deducto. L. 30 *ff. pro soc.*

9. *Disca-* IX. Questa medesima considerazione delle diverse contribuzioni de' socj può altresì rendere giusta la convenzione, che dà ad uno de' socj una parte al guadagno, discaricandolo di tutta la perdita; a motivo, per esempio, dell' utilità del suo credito, del suo favore, della sua industria, o degl' incomodi ch' egli si prende, de' viaggi che fa, de' pericoli a' quali si espone (i). Dapoichè questi vantaggi che da lui riceve la società, compensano quello che gli accorda di discaricarlo delle perdite. Ed ha egli potuto giustamente obbligarsi con questa condizione, senza di cui non sarebbe entrato nella società, la quale forse non poteva anche formarsi senza di lui. Ma la parte che avrà ne' profitti non debb' estendersi se non a quello che potrà rimanere del guadagno, fatta la deduzione di tutte le perdite sopra tutt' i profitti de' diversi negozj della società, siccome si è detto nell' articolo precedente (l).

10. *Socia-* X. Ogni società nella quale vi fosse qualche condizione che si opponesse all' equità ed alla buona fede, sarebbe illecita. Come se si fosse convenuto che tutta la perdita sarebbe da una parte senza alcun profitto, e tutto il profitto dall' altra parte senza veruna perdita (m).

11. *Socia-* XI. Non può farsi società se non di un commercio, o di altra cosa onesta e lecita. Ogni società contraria a questa regola sarebbe detestabile (n).

12. *Diffe-* XII. Il contratto di società è dagli altri differente in questo, che ogni altro contratto ha i suoi obblighi limitati e stabiliti dalla sua particolar natura, la società poi estendesi generalmente agli obblighi di diversi commercj, e di varie convenzioni in cui entrano i socj. Così i loro obblighi sono generali e indefiniti, come quelli di un tutore, o di colui che intraprende gli affari d' un altro nella sua assenza e senza sua saputa (o). La buona fede altresì ha in questo contratto una estensione proporzionata a quella degli obblighi (p).

XIII. Non può contraersi una società che per un dato tempo: sarebbe ridicolo di formare una società che dovesse durare eternamente (q).

SE-

13. *La so-*  
*cietà non*  
*può con-*  
*traersi,*  
*che per*  
*un dato*  
*tempo.*

(i) Contra Mutii sententiam obtrinit, ut illud quoque constituerit, posse convenire, ut quis lucri partem ferat, de damno non teneatur. Quod & ipsum Servius convenienter fieri existimavit. §. 2 *inst. de soc.* Quia, saepe quorundam ita pretiosa est opera in societate, ut eos justum sit conditione meliore in societatem admitti. D. §. 2. Ita coiri societatem posse, ut nullius partem damni alter sentiat, lucrum vero commune sit, Cassius putat: quod ita demum valebit, ut & Sabinus scribit, si tanti sit opera quanti damnum est. Plerumque enim tanta est industria socii, ut plus societati conerant, quam pecunia. Item si solus naviget, si solus peregrinetur, periculo subeat solus. L. 29 §. 1 *ff. pro socio.*

(l) Quod tamen ita intelligitur oportet, &c. V. quel medesimo testo citato sull' articolo precedente.

(m) Societas, si dolo malo aut fraudandi causa coira sit, ipso jure nullius momenti est. Quia fides bona contraria est fraudi & dolo. L. 3 §. ult. *ff. pro soc.*

Aristo refert Cassium respondisse societatem ratam coiri non posse, ut alter lacrum tantum, al-

ter damnum sentiret; & hanc societatem leoninam solum appellare. Et nos consentimus talem societatem nullam esse ut alter lacrum sentiret, alter vero nullum lacrum, sed damnum sentiret. Iniquissimum enim genus societatis est ex qua quis lacrum, non etiam lacrum spectet. L. 29 §. 2 *ff. eod.*

(n) Si maleficii societas, coira sit, constat nullam esse societatem. Generaliter enim traditur rerum inhonestarum nullam esse societatem. L. 57 *ff. pro soc.* (societas) flagitiosa rei nullas vires habet. L. 35 §. 2 *ff. de contr. empt.* Delictorum turpis atque foeda communitio est. L. 53 *ff. pro socio.*

(o) Sive generalia sunt, (bonae fidei iudicia) veluti pro socio, negotiorum gestorum, tutelae, sive specialia, veluti mandati, commodati depositi. L. 38 §. *pro socio.* V. nel principio della Sez. 2 de' tutori.

(p) In societatis contractibus fides exuberet. L. 3 *C. pro socio.*

(q) Nulla societatis in eternum coitio est. L. nulla 70 *ff. pro socio.*

## S E Z I O N E II.

Come si contrae la Società.

## S O M M A R J.

1. I socj debbonfi scegliere reciprocamente.
2. Differenza tra l' avere qualche cosa in comune, ed essere socio.
3. L'erede d' un socio non è socio.
4. Non può stipularsi che gli eredi saranno socj.
5. Il socio di uno de' socj non lo è cogli altri.
6. La società si può contrarre senza scrittura, e come.
6. Di coloro che comprano insieme una medesima cosa.
8. Libertà di tutti i patti leciti tra i socj.
9. Patti sulla durata della società.
11. Clausole penali.
11. Patti sul regolamento delle porzioni.
12. Donazioni sotto l'apparenza d' una società.

I. LA società non può contraersi che col consenso di tutti i socj, i quali debbono scegliersi ed aggregarsi reciprocamente (a), per formar tra loro un legame, che è una specie di fraternità (b).

II. Non basta, per formare una società, che due o più persone abbiano qualche cosa in comune tra loro, come i coeredi d' una medesima successione, i legatarj, donatarj, o compratori d' una stessa cosa. Poichè queste maniere d' aver qualche cosa in comune tra molti non contenendo la scelta reciproca delle persone, non istringono in società (c).

III. La scelta delle persone è talmente essenziale per formare una società, che gli eredi stessi de' socj non succedono a questa qualità (d), perchè può avvenire che ne siano incapaci, e che non possano adattarsi o al commercio che faceva la società, o alle persone che la componevano. E per questa ragione, siccome il legame de' socj non può essere che volontario, colla morte d' un socio la società è disciolta, nella maniera che sarà spiegata nella Sezione 5 e nella 6. (54).

IV. Se si fosse convenuto tra' socj, che la società si continuerebbe tra i loro eredi, questa convenzione conterrebbe la condizione che gli eredi farebbero aggregati, e che essi parimente aggregarebbero gli altri; e non avrebbe quello effetto che

1. I socj debbonfi scegliere reciprocamente.  
 2. Differenza tra l' avere qualche cosa in comune, ed essere socio.  
 3. L'erede d' un socio non è socio.  
 4. Non può stipularsi che gli eredi saranno socj.

(a) Consensu fiunt obligationes in emptionibus, venditionibus, locationibus, conductionibus, sociationibus. *Inst. de obl. ex cons.*

(b) Societas jus quodammodo fraternitatis in se habet. *L. 63 ff. pro socio.*

(c) Ut sit pro socio actio, societatem intercedere oportet. Nec enim sufficit rem esse communem, nisi societas intercedat. Communiter autem res agi potest, etiam citra societatem, ut pura, cum non affectione societatis incidimus in communio-

nem; ut evenit in re duobus legata, item si a duobus simul empra res sit, aut si hæreditas, vel donatio communiter nobis obvenit; aut si a duobus separatim emimus partes eorum, non socii futuri. *L. 31 ff. pro socio l. 32 cod. V. qui ap- presso l. art. 7.*

(d) Nec hæres socii succedit. *L. 65 §. 9 ff. pro soc. Hæres socius non est. L. 63 §. 8 cod.*

(54) Vedi la Nota alla Sezione VI.

che le persone le quali non potrebbero star insieme, fossero loro malgrado ligati in società (e).

5. Il socio di uno de' socij non lo è cogli altri.

6. La società si può contrarre senza scrittura e come.

7. Di coloro che comprano insieme una medesima cosa.

8. Libertà di tutti i patti leciti tra i socij.

V. Se uno de' socij si unisce con un'altra persona, questo terzo non sarà socio degli altri, ma solamente di colui che l'ha associato (f). Il che farà tra loro un'altra società separata dalla prima, e limitata alla porzione di quel socio che si è unito con un altro.

VI. Siccome il consenso può darsi o con una scrittura o senza, ed anche tra' assenti per mezzo di lettere, di procuratori, o di altri mediatori, così può formarsi la società con tutti questi mezzi; ed anche con un consenso tacito, e con atti che ne facciano pruova. Come se si negoziasse in comune, e si dividessero i guadagni e le perdite (g). E la società dura finchè i socij vogliono perseverare nella loro unione (h).

VII. Se due o più persone volendo comprare una medesima cosa convengano, per non rincarare l'uno contro l'altro, di comprarla unitamente, o per mezzo di uno di loro, o per mezzo di una persona terza; tal convenzione lor rende comune la cosa comprata, ma non li mette in società. Poichè non sono ligati per la scelta delle persone, ma solo per la cosa che hanno in comune (i).

VIII. In una società del pari che in tutte le altre convenzioni si può fare qualunque patto lecito. Così può farsi una società condizionale, o volendosi che non cominci se non quando avverrà la condizione, o che avendo sul principio il suo effetto, sia risolta per l'evento della condizione (l).

IX.

(e) Adeo morte socij solvitur societas, ut nec ab initio pacisci possimus, ut hæres etiam succedat societati. L. 59 ff. pro soc. Nemo potest societatem hæredi suo sic parere, ut ipse hæres socius sit. L. 35 cod. (Papinianus) respondit societatem non posse ultra mortem potrigi. L. 52 §. 9 eod.

¶ Questa convenzione sarebbe assolutamente nulla, secondo i termini della legge citata: quia personam sibi elegit. Instit. §. 5 de societ.

Tuttavia un padre può ordinare a' suoi figli di continuare la sua società dopo la sua morte, se i socij vi consentano. Rep. Cod.

Errigo, tom. 1 L. 4 quest. 93, rapporta una sentenza colla quale si è giudicato che la società potrebbe continuare col figlio minore quando il socio che sopravvive è suo tutore, e non ha fatto atto di discioglimento, principalmente quando vi è profitto pel minore.

Da una sentenza del mese di Gennaio 1689, pronunziata a pro del Sig. de Scene, Luogotenente Generale di Lione, contro gli Amministratori dell'ospedale della medesima città, è stato giudicato il contrario, ma in questo caso vi era perdita pel minore nella continuazione della società.

(f) Qui admittitur socius, ei tantum socius est qui admisit, & recte. Cum enim societas consensu contrahatur, socius mihi esse non potest, quem ego socium esse nolui. Quid ergo si socius meus eum admisit? ei soli socius est. L. 19 ff. pro soc. Nam socij mei socius, meus socius non est. L. 20 eod. l. 47 §. 1 ff. de reg. jur.

(g) Societatem coire, & re, & verbis, & per nuntium posse nos dubium non est. L. 4 ff. pro

soc. V. gli artic. 8 10 e 16 della Sez. 1 delle convenzioni.

(h) Manet societas eo usque donec in eodem consensu perseveraverint. §. 4 Inst. de soc. Tandem societas durat, quando consensu partium inreger perseverat. L. 5 C. pro soc. V. la Sez. 5 di questa Tit.

¶ Se i socij si siano rimessi ad un terzo per regolare le loro convenzioni, e questi moaja prima di aver dato il suo sentimento, non vi è società. L. 75 ff. pro socio.

La società tra molti fratelli col patto di succedere gli uni agli altri, è valida fra noi.

Ma sopravvivendo figli, cessa. Maffuer. de' socij, tit. 28 Dep. p. 126 n. 1, 36 e 27.

In questo caso la società si discioglie soltanto a riguardo di colui che ha figli, e non a riguardo degli altri. Errigo, t. 2 l. 6 quest. 15.)

(i) In emptionibus . . . qui nolunt inter se contendere, solent per nuntium rem emere in commune, quod a societate longe remorum est. L. 33 ff. pro soc. Magis ex re . . . quam ex persona socij actio nascitur. L. 29 ff. commun. divid.

(l) Societas coiri potest . . . sub conditione. L. 1 ff. pro soc. De societate apud Veteres dubitarum est, si sub conditione contrahi potest: puta, si ille consul fuerit, societatem esse contractam. Sed ne simili modo apud posteritatem, sicut apud antiquitatem hujusmodi causa ventiletur, sancimus societatem contrahi posse, non solum pure, sed etiam sub conditione: voluntates etenim legitime contrahentium, omnimodo conservandæ sunt. L. 6 C. eod.

IX. La società si può contrarre per cominciare o subito, o dopo un certo tempo, e per durare o fino al tempo in cui si conviene, o finchè vivono i socij (m), in guisa che se siano molti, la morte di uno non discioglie la società a riguardo degli altri (n).

X. Al contratto di società si possono aggiungere clausole penali contra colui che contravvenisse a ciò che si sarà convenuto, o facendo quel che non dee fare, o non facendo quel che deve (o). Ma dipendono dalla prudenza del Giudice gli effetti di queste sorte di pene secondo le circostanze (p).

XI. I socij possono o essi medesimi stabilire le porzioni che ciascuno avrà nella società, o rimetterli all'arbitrio d'una terza persona: e se si fossero rimessi ad altre persone, o anche ad uno tra loro, sarebbe lo stesso che se si fossero rimessi all'arbitrio di persone esperte e prudenti, e quel che fosse giudicato dalle persone elette, non avrebbe luogo, se uno de' socij avesse motivo di lagnarsene (q).

XII. Se una società non fosse contratta ad altro oggetto che per colorire una donazione di uno de' contraenti verso l'altro, di maniera che i profitti non riguardassero che uno de' socij, questa non sarebbe una società, poichè vi sarebbe un solo che ne profiterrebbe (r). E se un tal contratto si raggrasse nel profitto d'una persona cui l'altra non potesse donare, sarebbe un contratto nullo e proibito come fatto in frode della legge (s).

Tom. I.

P P

SE-

(m) Societas coiri potest vel in perpetuum, id est, dum vivunt, vel ad tempus, vel ex tempore. L. 1 ff. pro soc.

(n) Senza questa convenzione la morte d'un solo interromperebbe la società a riguardo degli altri, come dirassi appresso nella Sez. 5, art. 14.

(o) Si quis a socio poenam stipulatus sit, pro socio non ager, si tantumdem in poenam sit quantum ejus interfuit. Quod si ex stipulatu eam consecutus sit, poena pro socio agendo, hoc minus accipiet, poena ei in fortem imputata. L. 41 e l. 42 ff. pro soc. V. l. 71 ead.

(p) Secondo la nostra usanza queste sorte di pene non sono che comminatorie, perchè si aggiungono alle convenzioni solamente per far le veci d'un risarcimento, ed affinchè il risarcimento sia proporzionato al danno. Così, dalle circostanze degli avvenimenti si giudica dell'effetto che debbono avere le clausole penali. E siccome è giusto diminuir la pena, se oltrepassi il danno, o se alcune circostanze possano scusare l'inesecuzione; può avvenire altresì che sia giusto ordinare un risarcimento maggiore della pena; se per esempio, non si fosse detto che starebbe in luogo di ogni risarcimento, o se si fosse contravvenuto alla convenzione con qualche dolo, o con qualche colpa d'una natura diversa da quelle che si erano prevedute, e che si avevano voluto prevenire. V. l'art. 15 della Sez. 3, e l'art. 18 della Sez. 4 delle convenzioni.

(q) Societatem mecum coisti ea conditione, ut Nerva amicus communis partem societatis constitueret. Nerva constituit, ut tu ex triente socius esses, ego ex belle; quaeris utrum ratum id jure societatis sit, an nihilominus ex quibus partibus

focii sumus? Existimo autem melius te quaesturam fuisse, utrum ex his partibus socii essemus, quas is constituisset, an ex his quas virum bonum constituere oportuisset. Arbitrorum enim genera sunt duo.

Unum ejusmodi ut sive æquum sit, sive iniquum, parere debeamus. Quod observatur, cum in compromisso ad arbitrium itum est. Alterum ejusmodi, ut ad boni viri arbitrium redigi debeat, ejus nominatim persona sit comprehensa, cujus arbitratu fiat. Veluti cum lege locationis comprehensum, est ut opus arbitrio locatoris fiat. In proposita autem quaestione, arbitrium viri boni existimo sequendum esse, eo magis quod judicium pro socio bonæ fidei est. Unde si Nerva arbitrium in prævum est, ut manifesta iniquitas ejus appareat, corrigi potest per judicium bonæ fidei. L. 76, 77, 78, 79 ff. pro socio.

Si societatem mecum coieris, ea conditione, ut partes societatis constitueres, ad boni viri arbitrium ea res redigenda est. Et conventens est viri boni arbitrio, ut non nique ex æquis partibus socii sumus, veluti si alter plus operæ, induitriæ, pecuniæ in societatem collocaturus sit. L. 6 ff. eod. V. l'art. 11 della Sez. 3 delle convenzioni.

(r) Donacionis causa societas recte non contrahitur. L. 5 §. 2 ff. pro soc. Si quis societatem per donationem mortis causa inierit, dicendum est nullam societatem esse. L. 35 §. 5 ff. de mort. caus. donat.

(s) Si inter virum & uxorem societas donationis causa contracta sit, jure vulgato nulla est. L. 32 §. 24 ff. de donat. int. vir. & uxor.

## S E Z I O N E III

## Delle diverse specie di Società.

## S O M M A R J.

1. Le società sono generali e particolari.
2. Società di guadagno o pura o semplice.
3. La società de' profitti non comprende le successioni, legati e donazioni.
4. La società di tutti i beni non esclude niente.
5. Il risarcimento d'una ingiuria personale di un socio si mette in comune in una società universale.
6. Condanna personale contro un socio.
7. Profitti illeciti non entrano nella società.
8. Le società sono limitate a quel che vi si mette.
9. Se siavi oscurità nel contratto di società per sapere quel che vi entra.
10. Debiti della società e de' socj.
11. Ciò che il socio può o non può prendere sul fondo della società.
12. Spese straordinarie d'un socio.
13. Spese illecite.

1. Le società sono generali e particolari.

**L**E società sono o generali di tutti i beni de' socj, o particolari di alcuni beni, di qualche commercio, di qualche potere o altra cosa, e i beni che mettonsi in società divengono comuni, quantunque non se ne faccia consegna, e restino nel possesso di quel socio che prima n'era padrone. Dapoichè la loro intenzione ne fa una tacita tradizione, e ciascun di loro possiede per tutti la cosa comune che è in suo potere (a).

2. Società di guadagno o pura o semplice.

**II.** Se in un contratto di società si fosse mancato di esprimere di quali beni, di quali affari, di quali commercj si è contratta, e si fosse semplicemente detto di associarsi, o che la società sarebbe de' guadagni e de' profitti che i socj farebbero, senza nulla specificare, allora la società non si estenderebbe se non a' profitti che potrebbero fare i socj con i commercj e cogli affari che insieme tratterebbero (b).

3. La società de' profitti non comprende le successioni, legati e donazioni.

**III.** Una società di guadagni e profitti non comprende le successioni, i legati, le donazioni, o tra vivi, o a causa di morte, nè quel che da' socj potesse altronde acqui-

(a) Societates contrahuntur, sive univerforum bonorum: sive negotiationis alicujus, sive vestigialis, sive etiam rei unius. *L. 5 ff. pro soc.* Societatem coire solemus aut totorum bonorum, quam Græci specialiter *κοινωνία* appellant, sit unius alicujus negotiationis, veluti mancipiorum vendendorum emendorumque, aut olei, aut vini, aut instrumenti emendi vendendique. *Inst. de societ. in princ.* In societate omnium bonorum omnes res quæ coeuntium sunt, continuo communicantur. Quia licet specialiter traditio non interveniat, tacita tamen creditur intervenire. *L. 1 §. 1 & L.*

2 ff. pro socio.

(b) Coiri societatem & simpliciter licet. Et si non fuerit distinctum, videtur coita esse univerforum, quæ ex quæstu veniunt. Hoc est, si quod lucrum ex emptione, venditione, locatione, conductione descendit. Quæstus enim intelligitur qui ex opera cujusque descendit. *L. 7 & l. 8 ff. pro soc.* Cum quæstus & compendii societatis initur, quidquid ex operis suis socius adquisierit, in medium conferet. *L. 45 §. 2 ff. de acq. vel omitt. hered.*

acquistarsi in fuori della loro industria, o de' fondi che avessero possi in società. Poichè queste sorte di acquisti hanno le loro cause e i loro motivi nella persona di coloro a' quali avvengono, come qualche merito, qualche vincolo di amicizia o di parentela, o il diritto naturale di succedere; i quali vantaggi i socj non hanno inteso di trasferirsi, se non l'hanno espresso, perchè non sono i medesimi in ciascuno de' socj. Questa società non comprende neppure i debiti attivi de' socj, purchè non fossero provenuti dagli affari o da' commercj della società (c).

IV. La società universale di tutt' i beni comprende tutto ciò che può appartenere, o che potrà essere acquistato da' socj per qualunque causa. Poichè l' espressionne generale di tutt' i beni non n' esclude alcuno. E le successioni, e legati, le donazioni ed ogni altra sorte d' acquisti e di profitti vi sono compresi, purchè non si riserbano (d).

V. Nella società universale di tutt' i beni, ogni socio dee mettere in comune non solo tutt' i suoi beni, e tutto ciò che può provenire dalla sua industria, ma se avvenga che a lui in particolare sia stata fatta qualche ingiuria o qualche danno sulla sua persona o in altra maniera, dee mettere in comune nella società il risarcimento che ne riceverà. E se il socio ricevesse una riparazione di danno la quale gli provenisse a causa di qualche altra persona, come di suo figlio, o per altra causa, sarà parimente tenuto a metterla in comune (e). Poichè la società di tutt' i beni non lascia niente di proprio al socio.

VI. Che se al contrario uno de' socj sia condannato su di una accusa che si abbia egli tirato addosso, soffrirà egli solo tutta la pena che ha meritata. Ma se ingiustamente sia condannato, l' ingiustizia dee cadere sopra tutta la società e non sopra lui solo; e bisogna fare la medesima distinzione nelle altre sorte di condanne in materia civile, secondo che il socio avesse o non avesse ragione, secondo

P p 2

che

4. La società di tutti i beni non esclude niente.

5. Il risarcimento d' una ingiuria personale di un socio.

6. Condanna personale contra un socio.

(c) Sed & si adjiciatur, ut & quæstus & lucræ socii sint, verum est non ad aliud lucrum, quam quod ex quæstu venit, hanc quoque adjunctionem pertinere. L. 12 ff. pro soc. Duo colliberi societatem coierunt lucri, quæstus, compendii. Postea unus ex his a patrono hæres institutus est, alteri legatum datum est. Neutrum horum in medium referre debere respondit. L. 71 §. 1 eod. Quæstus intelligitur qui ex opera cuiusque descendit. Nec adjecit Sabinus hæreditatem, vel legatum, vel donationem mortis causa, sive non mortis causa. Fortassis hoc ideo quia non sine causa, obveniunt, sed ob meritum aliquod accedunt. Et quia plerumque vel a parente, vel a libero, quasi debitum nobis hæreditas obvenit, & ita de hæreditate, legato, donatione, Quintus Mutius scribit. L. 8, 9, 10, & 11 ff. eod. Ouid quid ex operis suis socius acquiserit, in medium conferet: sibi autem quisque hæreditatem acquirat. L. 45 §. 2 ff. de acq. vel omni. hered. Sed nec res alienam, nisi quod ex quæstu pendebit, veniet in rationem societatis. L. 12 ff. pro socio.

(d) In societate omnium bonorum omnes res quæ coeuntium sunt continuo communicantur. L. 1 §. 1 ff. pro soc. Cum specialiter omnium bonorum societas coita est, tunc & hæreditas, & legatum, & quod donatum est, aut quaque ratione acquisitum, communioni acquiritur. L. 3 §. 1 eod. Si societatem universalium fortunarum coierint, id est, earum quoque res quæ postea cuique acquirantur, hæreditatem cuiusque eorum delatam, in communem redigendam. L. 73 ff. eod.

¶ Non vi entra la dose della moglie del socio, ma solamente le rendite. Dep. 1.

Le mogli non sono preferite per le loro convenzioni a' creditori della società, sugli effetti della stessa società. Louet, l. 5 cap. 13 n. 4.

(e) Socium universa in societatem conferre debere, Neratius ait, si omnium bonorum socius sit. Et ideo sive ob injuriam sibi factam, vel ex lege Aquilia, sive ipsius, sive filii corpori nocitum sit, conferre debere respondit. L. 52 §. 16 ff. pro socio.

che si fosse bene o mal difeso (f). Così nell' uno o nell' altro caso, dipenderà o dall' equità de' socj, o dalla prudenza de' loro arbitri, di discernere le perdite che dovrà il socio egli solo soffrire, e quelle che dovranno riguardare la società.

7. Profitti illeciti non entrano nella società. VII. I guadagni illeciti ed inonesti che un socio potesse fare, non entrano nella società; e colui che facesse tali guadagni, dee solo restar incaricato di restituire ciò che ha malamente preso. Che se gli altri socj vi prendessero qualche parte, si renderebbero suoi complici, e soggetti alle medesime pene che potrebbe quegli meritare (g).

8. Le società sono limitate a quel che vi si merita. VIII. Le società sono limitate a quelle specie di beni, di commercj, o d' altre cose che i socj vogliono mettere in comune, e non estendonsi a quel che non hanno avuto intenzione di comprendervi. Così, per esempio, se due fratelli godano in comune della successione di loro padre, e restino in società de' profitti e delle perdite che ne provverranno, non lasceranno di possedere ciascuno in particolare tutto ciò che potranno acquistare altronde (h).

9. Se siano oscuri nel contratto di società per sapere quel che vi entra. IX. Se la società si trovi contratta in termini che facciano dubitare se vi siano compresi tutt' i beni presenti e futuri, o solamente i beni presenti, o vi siano altri simili dubbj, si farà l' interpretazione dalle maniere onde i socj avranno essi medesimi eseguita la loro convenzione, e dalle circostanze che potranno indicare la loro intenzione, secondo le regole precedenti, e secondo le regole generali dell' interpretazione delle convenzioni (i).

10. Debiti della società e de' socj. X. I debiti passivi ed altri pesi della società si soddisfano dal fondo comune; e finita la società, ogni socio ne deve la sua parte a proporzione di quella che ha nella società. Ma i danari pigliati in prestito da un socio, che non sono stati presi nella cassa della società, o che non sono stati presi per di lui uso, sono un debito proprio di colui che ha pigliato in prestito (k).

11. Ciò che il socio può o non può prendere dal fondo della società. XI. In una società universale di tutt' i beni, di tutt' i profitti, di tutte le spese, ogni socio non può disporre che della sua porzione, e non dee prenderli per

(f) Per contrarium quoque apud Veteres tractatur, an socius omnium bonorum, si quid ob injuriam actionem damnatus praesiterit, ex communi consequatur, ut praeter. Et Atilicinus, Sabinus, Cassius, responderunt, si injuria judicis damnatus sit, consecuturum. Si ob maleficium suum, ipsum tantum damnum sentire debere. Cui congruit, quod Servium respondisse Aufidius, refert, si socii bonorum fuerint, deinde unus cum ad judicium non adisset, damnatus sit, non debere eum de communi id consequi, si vero praesens injuriam judicis passus sit, de communi succiendum. L. 52 §. ult. ff. de rei vindic.

(g) Neratius ait, socius omnium bonorum non cogi conferre quae ex proprio delicto acquisierit. L. 52 §. 17 ff. pro soc. Quae autem ex furto, vel ex alio maleficio, quod suum est, in societatem non oportere conferri, communio est. L. 53 eod. Si igitur, ex hoc conventus fuerit, qui maleficium admisit, id, quod contrahit, aut solum, aut eum potius socius solvendum est, si mihi proponas, insciente socio, cum societatis rationem hoc contulisse. Quod si scire, etiam poenam socium agnoscere oportet. Aequum est enim,

ut cuius participavit lucrum, participet & damnum. L. 52 ff. de rei vindic.

(h) Si fratres, parentum indivisa hereditate ideo retinuerunt in emolumentum ac damnata in his commune sentirent; quod aliunde quassierint, in commune non redigerint. L. 52 §. 6 ff. pro soc.

(i) Semper in stipulationibus, & in ceteris contractibus id sequimur quod actum est. L. 34 ff. de reg. jur. Quod factum est cum in obscuro sit, ex actione cuiusque capit interpretationem. L. 168 §. 1 eod.

V. l' art. 8 e i seguenti della Sez. 2. delle convenzioni.

(k) Omne res alienum quod, manente societate, contractum est, de communi solvendum est, licet postea quam societas distracta est, solum sit. Igitur, & si sub conditione promiserit, & distracta societate conditio extiterit, ex communi solvendum est. Ideoque, si interim societas dirimatur, cautiones inrespondendae sunt. L. 27 ff. pro soc. Sed nec res alienum, nisi quod ex quaestu pendebit, venit in rationem societatis. L. 12 eod. Jure societatis, per socium res alieno socius non obligatur; nisi in communem arcam pecuniae versa sunt. L. 82 ff. eod.



sue spese particolari sul fondo comune, se non quelle del mantenimento suo e della sua famiglia. Così, i socj di tutt' i beni avendo figli, gli educano e li mantengono col fondo comune, ma non possono dotarne le loro figlie; perchè una dote è un capitale che il socio deve prendere sulla sua porzione, purchè la convenzione, o qualche consuetudine non regolasse altrimenti (m).

XII. Se in una società universale si fosse convenuto che le doti delle figlie si prenderebbero dal fondo della società, ed accada che uno de' socj abbia una figlia da dotare, e gli altri non ne abbiano, questa figlia non lascerà perciò d' essere dotata dal fondo comune (n). E questo socio avrà tal vantaggio su gli altri senza ingiustizia, perchè ciascuno di loro potev' averlo. È lo stato in cui tutti erano, cioè nella medesima incertezza dell' evento e nel medesimo diritto, avendo renduta eguale la lor condizione, aveva renduta giusta la lor convenzione.

XIII. Le spese del giuoco e del libertinaggio ed altre illecite spese non possono prendersi sul fondo comune (o).

(m) Nemo ex sociis plus parte sua potest alienare, ceterum totorum honorum socii sint. L. 63 ff. pro soc. Idem Maximianus respondit, si societatem universarum fortunatarum ita coierint, ut quidquid erogeretur, vel quaereretur; communis lucri, atque impendii esset, ea quoque, quae in honorem alterius liberorum erogata sunt, utrimque imputanda. L. 73 §. 1 eod. Si forte convenisset inter socios, ut de communi dos constitueretur, dixi pactum non esse iniquum. Utrique si non de alterius tantum filia convenit. L. 82 eod.

¶ Dopo lo scioglimento del matrimonio, se la figlia è in potere del padre, e questi si abbia ritirato la sua dote, è obbligato di rimetterla nel fondo della società, coi peso di ripigliarsela in caso che sua figlia si rimariti. D. l. 81 pro soc.

Ma se il marito sia impotente a pagare, ed il padre non possa ritirarsi la dote di sua figlia, la

società non è obbligata di somministrare un'altra dote in caso che quella si rimariti. D. l. 81.

Se la società si scioglie colla morte del padre prima che sia stata pagata la dote, la figlia non la potrà domandare agli altri socj. D. l. in fine.

Nella stessa maniera, se la società è finita vivente il padre senza che sia stata pagata la dote, la figlia non può domandarla a' socj; il padre solo, in questo caso, è tenuto a darle la dote. Errigo, r. 1 l. 4 quest. 50.

(n) Si commune hoc pactum fuit, non interest quod alter solus filiam habuit. D. l. 81 ff. pro socio.

(o) Quod in alea, aut adulterio perdidit socius, ex medio non est lacurus. L. 59 §. 1 pro socio.

Per le spese che si fanno a causa della società. V. l' art. 11 della Sez. seguente.

## SEZIONE IV.

### Degli obblighi de' Socj.

## S O M M A R I O.

1. Unione e fedeltà de' socj.
2. Cura e vigilanza de' socj.
3. Socj tenuti al dolo ed alle colpe gravi.
4. Casi fortuiti.
5. Se il socio si approprii, o applica al suo uso la cosa comune.
6. Uso della cosa comune senza mala fede.
7. Perdita o danno cagionato da un socio.
8. Il servizio che si presta da un socio non si compensa colla perdita che cagiona.

9. Il socio è tenuto al fatto di colui che ha associato nella sua porzione.
10. Perdita e guadagno cagionato da colui che è associato alla porzione di un socio.
11. Spese de' socj.
12. Perdita particolare d'un socio avvenuta pel fatto della società.
13. De' guadagni o perdite particolari in occasione della società.
14. Perdite delle cose destinate per esser messe nella società.
15. Impossibilità di pagare d'un socio.
16. Un socio non può obbligare gli altri se non siane incaricato.
17. Un socio non può ritirarsi il suo fondo.
18. Di colui che propone un socio, e n'è risponabile.
19. Benefizio de' socj pel pagamento di ciò che si devono tra loro.
20. Se il socio si renda indegno di questo beneficio.
21. Questo beneficio non estendesi a fidejussori, nè agli eredi de' socj.
22. Un socio niente può fare nella società senza il consenso degli altri.
23. Della negligenza de' socj.

1. *Unione e fedeltà de' socj.* I Socj essendo con un obbligo generale uniti (a), in una specie di fraternità (b), per agire l'uno a pro dell'altro come farebbe ognuno per se stesso, debbono reciprocamente una perfetta fedeltà, in guisa che ognuno metta in comune cogli altri tutto quel che sia della società, e tutto ciò che può ritrarne di profitti, di frutti e di altre rendite; e niuno si approprij altro che quello che la loro convenzione può accordargli (c).

2. *Cura e vigilanza de' socj.* II. Oltre la fedeltà, i socj debbono aver cura degli affari e delle cose della società. Ma mentre che per la fedeltà non vi sono limiti, per quel che riguarda la cura, non sono ad altro obbligati che ad avere per gli affari della società la medesima applicazione e la stessa vigilanza che hanno per li loro proprj (d).

3. *Socj tenuti al dolo ed alle colpe gravi.* III. Questo dovere della cura e della vigilanza a cui son tenuti i socj essendo regolato dalla cura che hanno di ciò che ad essi appartiene, non si estende all'ultima esattezza delle persone le più accorte e vigilanti; ma si limita a renderli risponabili di ogni dolo e di ogni grave colpa. E se un socio avendo per gli affari della società la medesima cura che ha per li suoi proprj, cada in qualche colpa leggiera senza mala fede, non ne è tenuto, e gli altri socj debbono imputarsi di non avere scelto un socio ben vigilante (e).

## IV.

(a) V. l' art. 12 della Sez. 1.

(b) V. l' art. 2 della Sez. 2.

(c) Venit autem in hoc iudicium pro socio bona fides. L. 52 §. 1 ff. pro soc. In societatis contractibus fides exuberet. L. 3 C. eod. Quæ cocuntium sunt, communicantur. L. 1 in f. ff. eod. Si tecum societas mihi sit, & res ex societate communes... quosve fructus ex his rebus ceperis... me consecuturum. L. 38 §. 1 eod.

(d) In societatis contractibus fides exuberet. L. 3 C. pro soc. Sufficit talem diligentiam communibus rebus adhibere socium, qualem suis rebus adhibere solet §. ult. inst. de societate.

(e) Utrum ergo tantum dolum, an etiam culpam præstare socium oporteat, queritur. Et Cel-

ius libro septimo Digesti ita scripsit, socios inter se dolum & culpam præstare oportet. L. 52 §. 2. ff. pro soc. Socius socio utrum eo nomine tan um teneatur, pro socio actione, si quid dolo commiserit, sicuti is qui deponi apud se passus est; an etiam culpæ, id est, desidie, atque negligentie nomine quaesitum est. Prævaluit tamen etiam culpæ nomine teneri eum. Culpæ autem non ad exactissimam diligentiam dirigenda est. Sufficit enim talem diligentiam communibus rebus adhibere socium, qualem suis rebus adhibere solet. Nam qui parum diligentem socium sibi adsumit, de se queri, sibi que hoc imputare debet §. ult. inst. de societ. L. 72 ff. pro soc.

IV. I focj non son mai temuti a verun caso fortuito, purchè non vi abbiano data occasione con qualche colpa di cui debbono essere risponsabili. Come se un socio avesse lasciato rubare ciò che avea in custodia (f).

V. Se uno de' focj si approprij, o occulti ciò che è in comune, o se lo applichi al suo uso contro l'intenzione de' fuoi focj, commette un latrocinio (g), e sarà tenuto a' loro danni ed interessi. E se avendo nelle sue mani danari della società, gl' impiega per li fuoi affari particolari, ne dovrà gl' interessi per risarcimento e per pena della sua infedeltà (h).

VI. Se un socio si trovi avere una cosa della società senza mala fede, come qualche mobile di cui abbia fatto qualche uso, non si presumerà che per averlo in suo potere, e per essersene servito, abbia fatto un furto; ma ch'essendone in parte padrone, si serviva del suo diritto (i) essendo ficuro del consenso de' fuoi focj.

VII. Se per qualche colpa, per qualche violenza, o per altro cattivo mezzo, un socio cagioni danno alla società, sarà tenuto a ripararlo (l).

VIII. Se il medesimo socio che ha cagionato qualche danno, o la cui colpa e negligenza ha dato luogo a qualche perdita che gli si possa imputare, si trovasse avere in altra occasione recato qualche profitto alla società, non se ne farà compensazione. Poichè doveva procurare quel profitto, e non può per conseguenza compensarlo con questa perdita (m).

IX. Se uno de' focj ha associato alla sua porzione qualche altra persona, e lo abbia lasciato intromettere a qualche affare della società, sarà egli tenuto al fatto di questa persona, e sarà risponsabile alla società di quella perdita che questo terzo avrà potuto cagionarvi. Poichè è sua colpa l'aver fatta cattiva scelta, e senza la puta degli altri (n).

X. Se questo socio particolare si trovi aver cagionato perdita da una parte e

pro-

(f) *Damna quæ imprudentibus accidunt, hoc est, damna factitia, socii non cogentur prestare? ideoque, si pecus æstimarum datum sit, & id latrocinio aut incendio perierit, commune damnus est: si nihil dolo aut culpa acciderit, ejus qui æstimarum pecus acceperit. Quod si a furibus subreptum sit, proprium ejus detrimentum est. Quia custodiam prestare debuit, qui æstimarum accepit. Hæc vera sunt, & pro socio erit actio, si modo societatis contrahendæ causa, pascenda data sunt, quamvis æstimata. L. 52 §. 3 ff. pro soc. V. qui appresso l' art. 12.*

(g) *Rei communis nomine cum socio furti agi potest, si per fallaciam dolo maleve amovit: vel rem communem celandi animo, contractet. L. 45 ff. pro socio.*

(h) *Socium qui in eo quod ex societate lucri faceret, reddendo moram adhibuit, cum ea pecunia ipse usus sit, usuras quoque eum prestare debere, Labeo ait. L. 60 ff. pro soc. l. 1 §. 1 ff. de usur.*

(i) *Merito autem adjectum est, ita demum furti actionem esse, si per fallaciam, & dolo malo amovit; quia cum sine dolo malo fecit, furti non tenetur? & sine plerumque credendum est, cum*

qui partis dominus est, jure potius suo, re uti, quam furti consilium inire. L. 51 ff. pro soc.

(l) *Si damnus in re communis socius dedit, Aquilia teneri cum, & Celsus & Julianus, & Pomponius scribunt. Sed nihilominus, & pro socio tenetur, si hoc facto societatem læsit. Si; verbi gratia, negotiatorem, servum vulneraverit, vel occiderit. L. 47 §. 1 l. 48 l. 49 ff. pro socio.*

(m) *Non ob eam rem minus ad periculum socii pertinet, quod negligentia ejus perisset, quod in plerisque aliis industria ejus societatis aucta fuisset. Et hoc ex appellatione Imperator pronuntiavit. Et ideo si socius quædam negligenter in societatem egisset, in plerisque societatem auxisset, non compensatur compendium cum negligentia, ut Marcellus libro sexto Digestorum scripsit. L. 25 §. 26 ff. pro soc. l. 23 §. 1 eod.*

*Se questa perdita non fosse cagionata per qualche dolo, o per altro cattivo mezzo; se fosse leggiera, ed il profitto fosse considerabile, ed un puro effetto dell'industria di questo socio, tal compensazione sarebbe forse ingiusta?*

(n) *Puro omni modo cum teneri ejus nomine quem ipse solus admittit, quia difficile est negare culpa ipsius admissum. L. 23 ff. pro socio.*

4. *Cass*  
fortuiti-

5. *Se il*  
socio si  
appropria,  
o applica  
al suo uso  
la cosa  
comune.

6. *Uso del-*  
la cosa  
comune.

7. *Perdita*  
o danno  
cagionato  
da un so-

8. *Il ser-*  
vizio che  
si presta  
da un so-

9. *Il socio*  
è tenuto ad  
fatto di  
colui che  
ha associa-

10. *Perdita*  
e gua-

11. *Perdita*  
cagionata  
da colui  
che è as-

profitto dall'altra, non se ne farà compensazione (o), niente meno che nel caso della perdita cagionata dal socio principale che avesse procurato profitto, siccome si è detto nell'articolo 8; perchè il fatto di questo socio particolare è lo stesso che se fosse del socio principale.

11. Spese  
de' socij.

XI. I socij si rifanno sul fondo comune di tutte le spese necessarie, utili e ragionevoli che riguardano la società, e che sono impiegate per gli affari comuni, come sono i viaggi, vetture, nolo, salarij d'operaj, riparazioni necessarie, ed altre simili spese. E se il socio che ha fatto tali spese avesse a tale oggetto pigliato in prestito i danari con interesse, o avendoli egli stesso somministrati, fosse dagli altri socij ritardata la restituzione, riceverà parimente gl'interessi dal tempo che sarà stato in avanzo, quantunque non vi sia domanda in giustizia. Poichè questo non è un mutuo, ma solamente una maggior contribuzione nel fondo comune. Ma i socij non ricuperano le spese che fanno senza necessità, o per loro piacere (p).

12. Per  
la parti-  
colare d'  
un socio  
avvenuta  
pel fatto  
della so-  
cietà.

XII. Se un socio soffra qualche perdita particolare trattando affari della società, come se si esponga a qualche pericolo, e, per esempio, in un viaggio per la società, gli siano rubati i bagagli e'l denaro che portava per un affare comune, o per la spesa del suo viaggio, o pure sia ferito egli o qualche suo domestico; sarà compensato di tali perdite sul fondo della società, perchè le ha cagionate l'affare comune, e per parte sua non vi ha dato causa (q).

XIII.

(o) Idem quarit an commodum, quod propter admissum socium accessit compensari cum damno quod culpa præbuit, debeat? & ait compensandum, quod non est verum. Nam & Marcellus libro sexto Digestorum scribit, si servus unius ex sociis societati a Domino præpositus, negligenter verlatus sit, dominum societati qui præposuerit, præstaturum: nec compensandum commodum quod per servum societati accessit cum damno; & ita divum Marcum pronuntiasse. Nec posse dici socio, abibine commodo quod per servum accessit, si damnum petis. V. la nota full' art. 8.

(p) Si quis ex sociis propter societatem profectus sit, veluti ad merces emendas; eos duntaxat sumptus societati imputabit, qui in eam pensi sunt. Viaricia igitur & meritoriorum, & stabulorum, jumentorum, carrulorum vecturas, vel sui, vel sarcinarum suarum gratia, vel mercium recte imputavit. L. 52 §. 15 ff. pro soc. Si tecum societas mihi sit, & res ex societate communes, quam impensam in eas fecero . . . me consecuturum. L. 38 §. 1 eod. Si in communem rivum reficiendum impensa facta sit, pro socio esse actionem ad recuperandum sumptum Cassius scripsit. L. 52 §. 12 eod. Herennius Modestinus respondit, ob sumptus nulla re urgente, sed voluptatis causa factos, eum de quo queritur actionem non habere. L. 27 ff. de neg. gest. Si quid unus ex sociis necessario de suo impendit in communi negotio, iudicio societatis servabit, & usuras, si forte murarius sub usuris dedit. Sed etsi suam pecuniam dedit, non sine causa diceretur, quod usuras quoque percipere debeat. L. 67 §. 2 pro soc. l. 52 §. 10 eod. V. L. 18 §. 3 ff. fam. ercisc.

(q) Quidam sagariam negotiationem cogitavit.

Alter ex iis ad merces comparandas profectus, in latrones incidit, suamque pecuniam perdidit: servi ejus vulnerati sunt, relique proprias perdidit. Dicit Julianus, damnum esse commune: ideoque actione pro socio damni partem dimidiam agnoscere debere, tam pecunie quam rerum cæterarum, quas secum non tulisset socius, nisi ad merces communi nomine comparandas profectus esset. Sed & si quid in medicis impensum est, pro parte socium agnoscere debere, rectissime Julianus probat. Proinde, & si naufragio quid periit, cum non alias merces quam navi solent advehi, damnum ambo sentient. Nam sicuti lucrum, ita damnum quoque commune esse oportet, quod non culpa socii contingit. L. 52 §. 4 ff. pro soc. Et quod medicis pro se datum est, recipere poterit. L. 61 eod. V. l'art. seguente, e l'ultimo della Sez. 2 delle Procure.

La continuazione di questa legge 52 §. 4 fa vedere che bisogna intendere del danaro portato pel viaggio, o per l'affare della società; perchè se al socio fosse rubato il suo proprio danaro che portava per li suoi affari particolari, la perdita cadrebbe sopra di lui, perchè gli avea portati per suoi affari. E l'occasione della comodità che gli dava l'affare della società per fare il suo, non dee nuocere a socij.

Fa d'uso osservare su questo §. 4 della legge 52, e sulla legge 61, citata su questo articolo, che la loro disposizione corregge la severità del §. ultimo della legge 61, il quale vuole che il socio servito in occasione d'un affare della società, soffra la spesa impiegata per farsi guarire, per questa ragione, che sebbene soffra tale spesa a causa della società, non è tuttavia impiegata per la società.

XIII. Se avvenga che un socio, coll' occasione di qualche affare della società, faccia qualche profitto, come se gli affari della società gli daffero l' accesso ad una persona dalla quale ritraesse un beneficio, o gli daffero un' apertura per qualche affare particolare in cui la società non avesse alcuna parte, e con ciò gli venisse qualche profitto: o se al contrario la società gli sia un' occasione di perdita, come se la cura degli affari della società gli facesse trascurare i suoi; o se in odio della società qualcheduno cessasse di fargli bene, queste forte di guadagni e di perdite si apparterranno a lui (r). Perchè questi avvenimenti hanno per cagioni, o la condotta particolare di questo socio, o il suo merito, o la sua negligenza, o qualche altra colpa, o qualche accidente; e la congiuntura che liga queste cause coll' occasione degli affari della società, è come un caso fortuito che non riguarda la società, ma solamente il socio cui possono questi accidenti avvenire.

XIV. Tutte le perdite del fondo della società sono comuni a' socij. Ma per giudicare se il danaro, o altra cosa che viene a perire debba essere riguardata come compresa nel fondo della società, non basta che fosse destinata per esservi messa; e fa d'uopo considerare le circostanze, in cui sono le cose quando avviene la perdita. Così, per esempio, se il danaro che un socio dovesse somministrare per comprare mercanzie, perisse in casa sua prima di averlo messo nella cassa della società, o prima di averlo fatto servire pel comune vantaggio, la perdita cade sopra di lui. Ma se questo danaro dovesse essere portato in un altro luogo per una compera, e sia rubato per istrada, la perdita si soffre dalla società, quantunque il danaro non fosse ancora impiegato; perchè era portato per l' interesse della società, e per parte del socio si era eseguito quanto si richiedea per destinare questo danaro al bene della società. Per lo che il danaro si trasportava col pericolo della società. E negli altri avvenimenti simili, la perdita può riguardare, o non riguardare la società, secondo lo stato delle cose. Bisogna poi discernere se la società sia di già formata, a qual' uso sia destinato il danaro o altra cosa che debb' esservi messa, quale condotta si sia usata per mettervelo, ed altre circostanze, dalle quali si può giudicare se la cosa che perisce debba essere considerata, o come di già esistente nella società, o come appartenente ancora a colui che dee mettervela (s).

XV. Se uno de' socij avanzi qualche somma, o se sia entrato in qualche obbligo da cui la società dee garantirlo, ciascuno de' socij lo compenserà o lo indennizzerà secondo la sua porzione. E qualora non potesse ricuperare la porzione di uno de' socij, il quale fosse impotente, o per altre cause non si potesse ricavarne il pagamento, allora questa porzione si contribuirà da tutti gli altri. Poichè questo socio per l' interesse della società si trova in avanzo, o è entrato in quest' obbligo; e le perdite del pari che i guadagni debbono dividerli (r).

Tom. I.

Q q

XVI.

(r) Si propter societatem eum heredem quis institueret delinisset, aut legatum pratermississet, aut patrimonium suum negligentius administrasset, non secuturum. Nam nec compendium quod propter societatem ei contigisset, veniret in medium. Veluti si propter societatem heres fuisset institutus, aut quid ei donatum esset. l. 60 §. 1 ff. pro soc.

(s) Item Celsus tractat, si pecuniam consulit senus ad mercem emendam & mea pecunia periret, cui perierit ea. Et ait, si post collationem venit ut pecunia periret, quod non fieret nisi societas coita esset, utriusque perire. Ut puta si pe-

cunia cum peregre portaretur ad mercem emendam, periret. Si vero ante collationem, poitequam eam destinasset, tunc perierit, nihil eo nomine consequeris, inquit, quia non societati periret. l. 58 §. 1 ff. pro socio.

(i) An, si non omnes socii solvendo sint, quod a quibusdam servari non potest a ceteris debeat ferre (socius.) Sed Proculus putat hoc ad ceterorum onus pertinere; quod ab aliquibus servari non potest. Rationeque defendi posse, quoniam societas cum contrahitur, tam lucri quam damni communitio initur. l. 67 ff. pro soc.

16. Un **XVI.** I focj, anche in una società universale di tutt' i loro beni, non possono alienare che la loro porzione dal fondo comune, e non possono, per quel che riguarda il fatto loro, obbligare la società, se non secondo quell' autorità la quale viene loro data, o secondo che l' obbligo in cui sono entrati è stato utile o approvato dagli altri (u). Ma se uno de' focj sia stato scelto per l' amministrazione della società, e per averne la principal cura, o se sia destinato a regolare qualche commercio o qualche altro affare, i suoi obblighi saranno comuni a tutti, ed in tutta l' estensione della carica a lui commessa (x).

17. Un **XVII.** I focj non possono ritirare dal fondo della società ciò che vi hanno messo, perchè tutto il fondo appartiene alla società, e non può essere diviso nè diminuito se non col consenso di tutti frattanto che la società dura (y). Nè tampoco è permesso di rinunziare di mala fede alla società (z).

18. Di **XVIII.** Se una persona sia stata ammessa in una società per ordine, e sulla fede di un terzo che l' ha proposta e che n' è risponsabile, questo terzo sarà tenuto al fatto di quella persona che ha presentata, come sarebbe tenuto al fatto proprio, se fosse egli stesso entrato nella società (a).

**XIX.** Se un focio si trovi debitore verso gli altri focj a causa della società, senza che gli si possa imputare ruberia o mala fede, e non possa pagare il suo debito, senza ridursi ad una estrema necessità, non solo è una umanità, ma altresì un dovere naturale alla fraterna unione de' focj, usare compassione verso il loro focio, o che la società sia universale di tutt' i beni, o solamente particolare di certe cose. E non debbono con rigore esigere tutto ciò che loro deve, qualora esigendo di tal maniera, lo riducono a questa estremità. Ma debbono agevolare il pagamento, o pigliando fondi, mobili e altri effetti ad un giusto prezzo, o dividendo i pagamenti, accordando dilazioni, o altri favori ed agevolezze, secondo le circostanze. I rigori che usassero uscendo da questi limiti e da questi ripieghi, potrebbero essere moderati dall' equità del giudice, secondo la qualità de' focj, secondo la natura e la forza del debito, secondo i beni del debitore e quelli del creditore, e secondo gli altri riguardi dello stato delle cose (b). (55)

XX.

(u) Nemo ex fociis plus parte sua potest alienare, et si totorum bonorum focii sunt. l. 58 ff. pro soc. l. 17 eod. Si focius propriam pecuniam mutuum dedit, omnimodo creditam pecuniam facit, licet ceteri disenserint. Quod si communem memoravit, non alias creditam efficit, nisi ceteri quoque consentiant. Quia sine patris tantum alienationem habuit. l. 16 ff. de reb. cred. v. l. unie. C. Si communis res pig. data sit. Jure societatis per focium ere alieno focius non obligatur nisi in communem arcam pecuniae versae sunt. l. 82 ff. pro socio.

(x) Magistri societatum pactum prolesse & obesse constat. l. 14 ff. de pact. Cui praecipua cura rerum incumbit, & qui magis quam ceteri diligentiam, & sollicitudinem rebus praefunt, debent, hi magistri appellantur. l. 57 ff. de verb. signif. V. l. arti. 357 e' l. 353 dell' Ordinanza di Blois, e quelle parole della Dichiarazione de' 7 Settembre 1581, sul registro delle società de' Banchi, affinché ciascuno sappia chi saranno gli obbligati. V. l. arti. 5 della Sez. 2 delle convenzioni, e parimente il titolo delle società dell' Ordinanza del 1673.

¶ D. t. 1 p. 125 Brod. sur Louet. L. S. cap. 13 n. 3.)

(y) V. poco innanzi l' art. 5 di questa Sezione.

(z) V. l. arti. 3 e i seguenti della Sez. 3.

(a) Quoties iustus alicuius, vel cum filio ejus, vel cum extraneo societas coitur, directo cum illius persona agi posse, cujus persona in contracta societate spectata sit. l. ult. ff. pro soc.

(b) Verum est, quod Sabino videtur, etiam si non universorum bonorum focii sunt, sed unius rei, artamen in id quod facere possunt, quodve dolo malo fecerint, quominus possint, condemnari oportere. Hoc enim summam rationem habet, cum societas jus quodammodo fraternitatis in se habeat. l. 63 ff. pro soc. In condemnatione personarum, quae in id quod facere possunt damnantur, non torum quod habeat extorquendum est, sed & ipsarum ratio habenda est ne egeant. l. 173 ff. de reg. jur.

¶ B. dice che questo non è osservato in Francia, e che un focio può esser forzato al pagamento intero di tutto ciò che deve. Bagn. de regul. abrogat. l. 3. ch. 12.

(55) È osservata fra noi riguardo al pagamento.

XX. Questa umanità che si dee usare tra focj, non è dovuta a colui che di mala fede avesse celati i suoi beni per non pagare, o per evitare la tua condanna avesse negata la qualità di focio, o in altra maniera si fosse renduto indegno di un tal favore (c).

XXI. I fidejussori d'un focio, quelli che debbono essere risponsabili del suo fatto, i suoi eredi ed altri successori non possono far uso di questo beneficio, perchè la loro obbligazione è di un'altra natura, e perchè i fidejussori, e coloro che sono risponsabili del fatto d'un focio, sono obbligati per l'intera sicurtà di tutto ciò che potrebbe dovere; e gli eredi avendo accettato le successioni, non possono diminuirne i pesi (d).

XXII. I focj non possono far nella cosa comune più di quel che è loro incaricato, e permesso da tutti. E se un focio voglia intraprendere qualche divera carica, ciascuno degli altri può impedirglielo. Poichè tra persone che hanno il medesimo diritto, quelli che non vogliono soffrire una novità, hanno più ragione per impedirla, di coloro che la intraprendono per volere innovare. Ma se il cambiamento che ha fatto un focio, sia stato fatto alla veduta degli altri, e questi l'abbiano sofferto, non potranno lagnarvene, quand'anche fosse loro svantaggioso (e).

XXIII. Quando per la negligenza di uno de' focj la società abbia sofferto qualche pregiudizio, è giusto che colui per colpa del quale è avvenuto il danno, sia tenuto a ripararlo; ma se si trovi che ognuno de' focj abbia cagionato un simil danno, si fa allora una compensazione, in guisa che l'uno non possa niente domandare all'altro per ragione di questo danno; lo stesso sarebbe se uno de' focj avesse preso nella cassa una certa somma, ed un altro focio avesse per sua colpa e per sua negligenza cagionato alla società una perdita d'una somma eguale a quella che da quel focio fosse stata presa nella cassa; si farebbe in questo caso una compensazione (f).

Q 9 2

SE-

mento, che debba un focio alla società, in virtuosa moderazione inculcata dal *Diritto Romano*, e si ha per troppo smoderato il rigore della osservanza di *Francia*.

(c) Hoc quoque facere quis posse videtur, quod dolo fecit quominus possit. Nec enim æquum est dolum suum quemquam relevare. l. 63 §. 7 ff. pro soc. Non alias socius in id quod facere potest condemnatur, quam si confiteatur se focium fuisse. l. 67 §. uti. eod.

(d) Videndum est an & fidejussori focii id prestatari debeat, an vero personale beneficium sit: quod magis verum est. l. 63 §. 1 ff. pro soc. Patri autem vel domino focii, si jussu eorum societas contracta sit, non esse hanc exceptionem dandam, qui nec heredi focii, cæterisque successibus hoc prestatatur. D. l. 63 §. 2.

(e) Sabinus, in re communi neminem domino- rum jure facere quicquam invito altero posse. Unde manifestum est, prohibendi jus esse. In re enim pari; potiorum causam esse prohibentis, constat. Sed & si in communi prohiberi socius a focio, ne quid faciat, potest, ut tamen factum

opus tollat, cogi non potest, si eam prohibere poterat, hoc prætermittit. l. 28 comm. divid. Sin autem facient consensit, nec pro danno habet actionem. D. l.

(f) Si ambo focii parem negligentiam societati adhibuimus, dicendum est desinere nos invicem esse obligatos, ipso jure compensatione negligentie facta. Simili modo probatur si alter ex re communi aliquid petceperit, alter tantam negligentiam exhibuerit quæ eadem quantitate æstimatur compensationem factam videri, & ipso jure invicem liberationem. l. si ambo 10 in principio ff. de compensat.

Questa legge dee intendersi del caso in cui i focj dividono egualmente tra loro il profitto della società; se il profitto si divide inegualmente, codi che l'uno, per esempio, abbia due terzi del profitto, e l'altro un terzo, non si farà compensazione, ma ciascuno di essi metterà nella massa comune la somma che si stimerà corrispondere al danno, e quella che avrà presa nella cassa, così se ciascuna delle parti abbia su questa ipotesi cagionata una perdita di mille lire, in vece di fare una compensazione.

## S E Z I O N E V.

## Della dissoluzione della società.

## S O M M A R I.

1. La società si discioglie col consenso de' socj.
2. Ogni socio può rinunciare alla società.
3. Rinunzia fraudolenta non disobbliga.
4. Rinunzia in contrattempo.
5. Si giudica del contrattempo dall'interesse della società.
6. Profitto dopo la rinunzia.
7. Non si può rinunciare fraudolentemente, nè in contrattempo.
8. La rinunzia è inutile se non sia nota; ma nuoce a colui che l'ha fatta.
9. Finita la società, ciascuno si licenzia impunemente.
10. La società si discioglie col consenso.
11. La società finisce, essendone finito l'oggetto.
12. Se un socio divenga incapace di contribuire i suoi averi, o la sua industria.
13. Il Curatore del prodigo e del mentecatto può interrompere la società.
14. Morte di un socio.
15. Morte civile di un socio.
16. Divisione de' profitti, delle perdite e de' pesi.
17. La società si discioglie quando il socio rinunzia alla sua parte.
18. La perdita della spesa di uno de' socj cagiona forse il discioglimento della società?
19. Divisione degli effetti della società.
20. Come si faccia la divisione allorchè uno de' socj è debitore alla società.

1. La società si discioglie, ed è in libertà de' socj rompere e disciogliere la loro società, e di rinunciarsi quando lor piace, anche prima che finisca il tempo che dee durare, purchè tutti vi consentano (a).

2. Ogni socio può rinunciare alla società. II. L'unione de' socj essendo fondata sulla scelta reciproca che fanno gli uni de' gli altri, e sulla speranza di qualche profitto, ciascuno de' socj è nella libertà di uscire dalla società quando gli è a grado, o che manchi l'unione tra i socj, o per qualche assenza necessaria, o per altri affari che rendono onerosa la società a colui che vuole uscirne, o che non approva un commercio che vuole fare la società, o che non vi trovi il suo vantaggio, o per altre cause. E può rinunciarsi senza il consenso degli altri, anche prima del termine in cui dee finire la società, ed ancorchè si fosse convenuto che non si potesse interrompere la società; purchè

fazione delle mille lire dovute da ciascuna delle parti, bisogna che ciascuna di esse metta le mille lire nella cassa della società, con ciò i fondi della società si troveranno ascendere ad una somma di duemila lire di più, ed il socio, che secondo il contratto di società dee avere i due terzi nel profitto, avrà i due terzi delle duemila lire, all'incontro facendo la compensazione in quella maniera

che vien indicata dalla legge, non avrebbe che la metà di queste duemila lire. Lo stesso è del secondo caso.

(a) Diximus dissensu solvi societatem, hoc irritum, si omnes dissentiant. l. 65 §. 3 ff. pro soc. Tandem societas durat, quoadiu consensus partium integer perseverat. l. 5 C. eod.



non vi rinunzi con mala fede, come se abbandonasse la società per comprare egli solo ciò che comprar volea la società stessa, o per fare qualche altro profitto in pregiudizio degli altri col suo disingimento, o purché non rinunzi quando vi sia qualche affare incominciato, ed in un contrattempo che cagionasse qualche perdita o qualche danno (b).

III. Il socio che si ritira dalla società con un disegno di mala fede, disobbliga gli altri rispetto a lui, ma egli stesso non si disobbliga dagli altri. Così, colui che rinunziasse ad una società universale di tutt' i beni presenti e futuri, per avere egli solo una successione che gli fosse ricaduta, soffrirebbe la perdita intera se la successione ch' egli solo avesse ricevuta si trovasse gravata, ma non priverebbe gli altri del profitto se ve ne fosse, e se volessero avervi parté. Ed in generale se un socio rinunzi in un contrattempo che faccia perdere qualche profitto alla società, o che vi cagioni qualche perdita, ne farà egli tenuto; come se lasciasse prima del tempo che deve durare la società, abbandonando un affare di cui era incaricato. Quegli poi che lascia in questa guisa la società non avrà parte a' profitti che potranno in appresso seguire, ma riceverà la sua porzione di quelle perdite che potranno accadere, in quella maniera stessa che sarebbe stato tenuto a soffrirle se non avesse abbandonata la società (c).

IV. Il socio che rinunzia in un contrattempo, non solo non si disobbliga verso degli altri, ma è tenuto a' danni ed interessi che questa rinunzia avrà potuto cagionare. Così, se il socio lasci la società mentre trovasi in viaggio, o trattando qualche altro affare della società, o se il suo abbandono obblighi a vendere una mercanzia innanzi tempo, farà tenuto a' danni ed interessi che in tali circostanze la sua rinunzia avrà cagionato (d).

V.

(b) *Voluntate distrahitur societas renuntiatione. l. 63 in fin. ff. pro soc. Sed & si convenit ne intra certum tempus, societate abeat, & ante tempus renuntietur, potest rationem habere renuntiationis, nec tenebitur pro socio, qui ideo renuntiat, quia conditio quaedam qua societas erat coita; ei non praestatur. Aut quid, si ira iniuriosus, & damnosus socius sit, ut non expediat eum pati? vel quod ea re sui non liceat, cuius gratia negotiatio suscepta sit. Idemque erit dicendum, si socius renuntiaverit societati, qui reipublicae causa diu, & invitus sit absurus. l. 14. l. 15. §. 16. cod. Item si societatem ineamus ad aliquam rem emendam, deinde solus volueris eam emere, ideoque renuntiaveris societati, ut solus emeris, teneberis quanti mea interest. Sed si ideo renuntiaveris, quia emptio tibi displicebat, non teneberis, quamvis ego emero, quia hic nulla fraus est. l. 65 §. 4. cod. Nisi renuntiatione ex necessitate quadam facta sit. D. l. §. 4. Tandiu societas durat, quamdiu consensus partium integer perseverat. l. 5. C. cod. §. 4. inst. cod. Si intempetive renuntietur societati, esse pro socio actionem. l. 14. ff. cod. V. gli articoli seguenti.*

(c) *Diximus dissensu solvi societatem; hoc ita est, si omnes dissentiant. Quid ergo si unus renuntiet? Cassius scripsit, eum qui renuntiavit so-*

*cietati, & se quidem liberare socios suos; se autem ab illis non liberare. Quod utique observandum est, si dolo malo renuntiatione facta sit. Veluti si cum omnium bonorum societatem inilemus, deinde cum obvenisset uni haereditas, propter hoc renuntiavit. Ideoque si quidem damnum attulerit haereditas, hoc ad eum qui renuntiavit, pertinet: commodum autem communicare cogitur actione pro socio. l. 65. §. 3. ff. pro soc. Si intempetive renuntietur societati, esse pro socio actionem. l. 4. cod. Item qui societatem in tempus coita, eam ante tempus renuntians, socium a se, non se a socio liberat. Itaque si quid compendii postea factum erit, ejus partem non fert, at si dispendium aequè praestabit portionem. l. 65 §. 6. V. gli articoli seguenti.*

(d) *Laqueo posteriorem libris scripsit, si renuntiaverit societati unus ex sociis, eo tempore, quo interfuit socii non dirimi societatem, committere eum in pro socio actione. Nam si enim manscipia, inita societate, deinde renunties mihi eo tempore, quo vendere manscipia non expedit; hoc casu quia deteriorem causam meam facis, tenente pro socio iudico. l. 65 §. 5. ff. pro soc. Si intempetive renuntietur societati, esse pro socio actionem, l. 14. cod.*



che altro ostacolo che gl'impedisca di agire, se fosse riputato un prodigo, se divenisse pazzo. Dapoichè in tutti questi casi, i socj possono giustamente escludere dalla società colui che, cessando di contribuirvi, cessa di avervi diritto (n). Lo che non s'intende se non per l'avvenire, ed il socio che può essere escluso per una di queste cause, non dee perder nulla de' profitti che gli son dovuti a proporzione delle contribuzioni che avea di già fatte.

XIII. Nella stessa guisa che i socj possono interrompere la società con un prodigo e con un insensato, il Curatore del prodigo e quello dell'insensato possono parimente rinunziare dal canto loro alla società (o).

XIV. Non potendo la società sussistere se non coll'unione delle persone che si sono scelte, e sostenendosi talvolta coll'industria di un solo, la morte di uno de' socj interrompe naturalmente la società riguardo a tutti; purchè non sieno convenuti che sussisterà tra i superstiti, o senza questa convenzione, quelli che sopravvivono vogliono restare insieme in società (p).

XV. La morte civile fa riguardo alla società il medesimo effetto che la morte naturale. Poichè la persona che è fuori dello stato di agire, e i cui beni sono stati confiscati, è per rapporto alla società come fosse morto (q).

XVI. Finita la società, i socj si rimborsano reciprocamente de' loro avanzi, e dividono i loro profitti; e se vi restano debiti passivi da soddisfare, spese da adempire, profitti e perdite future, prendono le loro sicurtà rispettive per tutte queste conseguenze (r).

(n) Dissociamur . . . egestate. l. 4. in fin. pro soc. Item, bonis a creditoribus venditis unius socii, distrahi societatem Labeo ait. l. 65 §. 1. Item si quis ex sociis mole debiti pręgravatus, bonis suis cesserit, & ideo propter publica, aut privata debita substantia ejus veneat, solvitur societates. Sed hoc casu si adhuc consentiant in societatem, nova videtur incipere societates §. 8 in fin. de societate.

Non si è messo in questo articolo ciò che è detto ne' resti che vi sono stati citati, cioè, che la società disciogliesi colla povertà, e col disordine degli affari di uno de' socj. Poichè la nostra usanza non annulla in questa maniera le convenzioni senza il fatto delle parti, e finchè i socj tollerano nella loro società quegli i cui beni fossero sequestrati, ed anche venduti, non lascia di esser considerato come socio, e di aver parte a' profitti, sino a che non sia escluso, lo che non può farsi se non conservandogli que' diritti che si ha acquistati, o di cui non può esserne privato con questa esclusione.

(o) Sancimus, veterum dubitatione remota, licentiam habere furiosum curatorem, dissolvere, si maluerit, societatem furiosorum, & sociis licere renuntiare. l. ult. C. pro soc.

(p) Morre unius societates dissolvitur, etsi consensu omnium coita sit, plures vero superint; nisi in coeunda societate aliter convenerit. l. 65 §. 9. ff. pro soc.

Quid enim si is mortuus sit, propter cujus operam maxime societates coita sit? Aut sine quo societates administrari non possit? l. 59 eod. V. l'art. ultimo della Sez. seguente.

Plane si hi qui sociis heredes extiterint, ani-

mum inierint societatis in ea hereditate novo consensu, quod postea gesserint, efficitur ut in pro socio actionem deducatur. l. 37 ff. pro soc.

(q) Publicatione quoque distrahi societatem diximus, quod viderur spectare ad universorum bonorum publicationem, si socii bona publicentur. Nam cum in ejus locum alius succedat, pro mortuo habetur. l. 65 §. 12 ff. pro soc. §. 7 in fin. eod. Maxima, aut media capitis diminutione. l. 63 §. ult. eod.

(r) V. poco iananzi l'art. 11 della Sez. 4. Si societates dirimatur, cautiones interponendę sunt. l. 27 ff. pro soc. Pro socio arbiter prospicere debet cautionibus in futuro damno, vel lucro pendente ex ea societate. l. 38 eod. Nam etsi distrahta esset societates, nihilominus divisio rerum superest. l. 65 §. 13 eod. l. 30 eod.

In paesi che si governano col Diritto Scritto, le mogli hanno un privilegio sopra tutt' i mobili de' loro mariti per la loro dote ed aumento, in preferenza di tutt' i creditori, secondo la sentenza solennemente pronunziata, rapportata da Moutholon, cap. 73. Errigo tom. 2 l. 4 quest. 44.

Di poi, con sentenza de' 25 Gennaio 1677, a relazione del Signor Portail, è stato giudicato in una causa di Lione, che la moglie di un socio non abbia alcuna preferenza su i beni della società in pregiudizio de' socj creditori; sembra parimente che i socj sieno più privilegiati degli altri creditori del marito; perchè il marito non ha niente nella società, se non sieno pagati i debiti; non censentur bona, nisi deducto ære alieno. Giornale du Palais, parte 5 §. 125. Giornale delle Udienze, t. 3 l. 11 cap. 3.

13. Il Curatore del prodigo, e del mentecatto può interrompere la società.

14. Morte di un socio.

15. Morte civile di un socio.

16. Divisione de' profitti, delle perdite e de' pesi.

XVII.

17. La società si discioglie quando il socio rinunzia alla sua parte.

18. La perdita della spesa di uno de' socii cautionsi forse il discioglimento della società?

19. Divisione degli effetti della società.

20. Come si faccia la divisione allorchè uno de' socii è debitore alla società.

**XVII.** Se un socio rinunzia di chieder parte nella società, si discioglie relativamente a lui (f).

**XVIII.** La perdita della spesa di un socio non dee operare il discioglimento della società, perchè tal perdita non cade più sopra di lui che sugli altri socii: la spesa di un socio diviene un effetto comune de' socii, ciò è un effetto della società, in guisa che se perdesi questa spesa, ciascuno de' socii dee risentirne la perdita: non può dirsi che il socio di cui è perduta la spesa, non abbia più nulla nella società, poichè ha egli parte nelle spese degli altri socii; se tuttavia due persone convenissero di vendere insieme effetti appartenenti a ciascuno di loro, colla speranza che questi effetti uniti si venderebbero a più caro prezzo che se si vendessero separatamente, e stipulassero che il prezzo che ne ritrarrebbero sarebbe diviso tra loro a proporzione degli effetti appartenenti a ciascuno, in questo caso sarebbe naturale di dire che tal società contratta tra loro finirebbe colla perdita degli effetti di uno di essi, perchè questi effetti non sono divenuti comuni tra queste due parti, lo che fa che uno di essi perdendo il suo effetto, non può nulla pretendere nel prezzo che si ricaverà dalla vendita degli altri effetti (r).

**XIX.** Dopo il discioglimento della società, gli effetti di essa si dividono tra' socii o tra' loro eredi, secondo che è stato stipulato col contratto di società.

**XX.** Se uno de' socii sia debitore di qualche somma alla società, il suo debito sarà ridotto sulla sua parte. Bisogna tuttavia distinguere se le somme che deve sieno pagabili nel tempo della divisione che si fa tra i socii, o se non sieno ancora esigibili; se le somme dovute da uno de' socii sieno esigibili nel momento della divisione, niuno dubita che il socio debba prendere i suoi biglietti o pubbliche scritture per danaro contante; ma se queste scritture sieno per somme che non sono ancora esigibili, non si può forzare il socio a prenderle per danaro contante (u).

SE-

(f) Si paciscatus socius ne partem suam perat, effectu tollitur societas. l. in hoc 4 §. si paciscatur ultimo ff. communis dividendo.

(r) Si id quod quis in societatem contulit extrinsecum sit, videndum an pro socio agere possit, tractatum ita est apud Celsum libro septimo digestorum ad epistolam Cornelii Felicis, cum tres equos haberes; & ego unum, societatem coimus ut accepto equo meo quadrigam venderes, & ex pretio quarram mihi redderes; si igitur ante venditionem equus meus mortuus sit, non putare se

Celsus ait societatem manere, nec ex pretio equorum tuorum partem deberi; non enim habendæ quadrigæ, sed vendendæ coitam societatem, ceterum si id actum dicatur ut quadriga fieret, coque comunicaretur, atque in ea tres partes haberes, ego quarram non dubie ad hoc socii sumus. l. si id 58 in principio, ff. pro socio.

(u) Si socii sumus & unus ex die pecuniam debeat & dividatur societas, non debet hoc deducere socius quemadmodum præsens debet. l. si socii, 28 ff. pro socio.

## S E Z I O N E VI.

*Dell' effetto della società riguardo agli eredi de' socj.*

## S O M M A R J.

1. Diritti ed obblighi dell'erede di un socio.
2. Come l'erede ha parte a' profitti, e soggiace alle perdite.
3. L'erede obbligato ad adempire a quel che il defunto era tenuto di fare.
4. L'erede tenuto alle colpe del defunto.
5. La società non è interrotta colla morte di un socio, se questa morte non sia nota.
6. Della società di un affitto riguardo agli eredi.

**I.** Quantunque l'erede entri in tutti i diritti di colui al quale succede (a), l'erede di un socio nondimeno non essendo socio, non ha diritto d'ingerirsi ad esercitare questa qualità. Così, quegli che succede ad un socio la cui carica era di tener il libro della società, o di fare le incette o di maneggiare altri affari, non può ingerirsi in queste cariche. Ma sebbene questo erede non abbia la qualità di socio, egli è, rispetto agli altri socj, come sono tra loro quelli che hanno qualche cosa in comune senza convenzione. Lo che gli dà il diritto di esser consapevole di ciò che si tratta nella società, e di farcene render conto per la conservazione del suo interesse. E finalmente entra ne' diritti e negli obblighi che sono attaccati alla semplice qualità di erede, come si spiegherà nelle regole seguenti (b).

**II.** L'erede del socio ha parte a' profitti che avrebbe percepito colui al quale succede, sia che gli avesse di già acquistati per mezzo de' commercj ed affari terminati, o che dovessero provenire da affari che restassero; dee parimente avere la sua porzione de' pesi e delle perdite di questi medesimi affari (c).

**III.** Quantunque l'erede non sia socio, non lascia però di essere obbligato ad adempire agli obblighi del defunto che possono passare a lui; e dee soddisfare non solo alle contribuzioni, ma eziandio alle altre conseguenze. Così, se il defunto avesse tra le sue mani qualche affare o qualche opera, la cui condotta possa pas-

Tom. I.

R 1

(a) Hæredem ejusdem potestatis, jurisque esse, ejus fuit defunctus, conitat. l. 59 ff. de reg. jur. l. 9 §. 12 ff. de her. inst. Nihil est aliud hæreditas, quam successio in universum jus quod defunctus habuit. l. 24 ff. de verb. signif. l. 62 ff. de reg. jur.

(b) Licet enim (hæres) socius non sit, attamen emolumenti successor est. L. 63 §. 8 ff. pro soc. V. l' art. 3 della Sez. 2.

(c) Nec hæres socii succedit, sed quod ex re communi postea questum est, idem dolus & cul-

pa in eo quod ex ante gesto pendet, tam ab hærede, quam hæredi præstandum est. L. 65 §. 9 ff. pro soc. l. 3 C. eod. In hæredem quoque socii pro socio actio competit, quamvis hæres socius non sit. Licet enim socius non sit, attamen emolumenti successor est. L. 63 §. 8 ff. pro soc. Si in rem certam emendam, conducendam coita sit societas, tunc etiam post alicujus mortem, quidquid lucri, detrimentive factum sit, commune esse, Laeco ait, L. 65 §. 2 eod.

1. Diritti ed obblighi dell'erede di un socio.

2. Come l'erede ha parte ai profitti, e soggiace alle perdite.

3. L'erede obbligato ad adempire a quel che il defunto era tenuto di fare.

fare al suo erede, dee perfezionare quel che rimane a fare, colla medesima cura e colla medesima fedeltà a cui il defunto sarebbe stato tenuto (d).

4. L'erede tenuto alle colpe del defunto.

IV. L'erede del socio è parimente tenuto verso la società al fatto del defunto, ed a tutto ciò che quegli avesse potuto cagionarvi di perdita o di danno, sia per sua mala fede, sia per colpe di cui doveva essere risponfibile (e).

5. La società non è interrotta colla morte di un socio, se questa morte non sia nota.

V. Se avvenga la morte d'un socio prima che si sia cominciato l'affare pel quale la società era stata fatta, e sia questa morte nota agli altri soci, la società finisce, almeno per rapporto a quegli che è morto ed al suo erede; ed è in libertà de' soci di escludere questo erede, siccome egli ha la libertà di non entrarvi. Ma se questa morte essendo ignorata dagli altri soci, diasi principio all'affare, l'erede del defunto vi avrà parte, e succederà a' pesi ed a' profitti o alle perdite che ne seguiranno (f). Dapoichè il contratto di società ha avuto questo effetto, che l'ignoranza di questa morte e la buona fede de' soci ha fatto sussistere l'obbligo del defunto sul quale aveano contratto, e ne ha formato un altro nuovo reciproco tra essi e l'erede.

6. Della società di un affitto riguardo agli eredi.

VI. Tutto ciò che si è detto in diversi luoghi di questo Titolo sullo scioglimento della società, o per la morte di un socio o per la volontà de' soci; e sulla maniera onde gli obblighi de' soci passano o non passano a' loro eredi, non dee intendersi indistintamente delle società nelle quali persone terze hanno interesse; come sono le società de' fittajuoli o de' conduttori di qualche opera. Dapoichè bisogna distinguere in queste sorte di società due obblighi, uno de' soci tra loro, e l'altro di tutti i soci verso la persona dalla quale prendono o un potere a fitto o qualche cosa a fare. (55) E siccome quest'ultimo obbligo passa agli eredi de' soci (g); ne segue, che trovandosi in un obbligo comune verso altri, siano ligati tra loro. E se questa unione non li rende soci, come sono quelli che si sono scelti volontariamente, ha però questo effetto che, per esempio, l'erede di un fittajuolo essendo obbligato alle condizioni dell'affitto verso colui che ha dato a fitto, ed avendo altresì il diritto di coltivare o far coltivare il podere per suo interesse, que-

(d) Heres socii, quamvis socius non est, tamen ea quæ per defunctum inchoata sunt, per hæredem explicari debent. In quibus dolus ejus admitti potest: L. 40 ff. pro soc. Si vivo Titio, negotia ejus administrare cœpi, intermittere mortuo eo, non debeo. Nova tamen inchoare necesse mihi non est. Vetera explicare ac conservare necessarium est ut accidit, cum alter ex sociis mortuus est. Nam quæcumque prioris negotii explicandi causa gerentur, nihilum refert, quo tempore consumentur, sed quo tempore inchoarentur. L. 21 §. 2 ff. de neg. gest. In hæredem socii proponitur actio ut bonam fidem præstet. L. 35 ff. pro soc. e L. 63 §. 8 ff. pro soc.

(e) In hæredem socii proponitur actio ut bonam fidem præstet. Et acti etiam culpam, quam is præstaret, in cujus locum successit, licet socius non sit. L. 35 in fine, e L. 36 ff. pro soc.

(f) Item, si alicujus rei societas sit, & finis negotio imposubus, finitur societas. Quod si in rebus omnibus manentibus, alter deceaserit, deinde tunc sequatur res, de qua societatem coierunt,

tunc eadem distinctione utemur, qua in mandato, ut siquidem ignora fuerit mors alterius, valet societas: si nota, non valet. L. 65 §. 10. ff. pro soc. V. l' art. 7 della Sez. 4 delle Procure.

(55) La società de' vettigali non può sciogliersi prima del tempo stabilito, perchè vi entra l'interesse del Fisco, che loca: è detta perciò da Saliceto in L. Tandiu in fin. D. Pro socio, società Collegiativa: ma a sentimento del Cardinal de Luca de Regalibus Disc. XCI. questa regola può aver la sua eccezione, laddove sopravenga una giusta causa, che obblighi i soci a disfarsi di uno tra loro, il quale turbi quell'armonia che dee inalterabilmente regnare negli animi di tutti. E non però la giusta causa indefinita in legge; per cui stimò il Menochio de arbitrar. Jud. Casu 171. n. 36, & Casu 183. n. 8., che ben possa definirsi dal prudente arbitrio del Giudice.

(g) V. l' art. 10 della Sez. 1 della Locazione.



ricavate dal Diritto Romano, che si troveranno in questo libro ne' loro propri luoghi tra le materie alle quali hanno rapporto. Così molte regole della società e delle altre convenzioni convengono alla comunità de' beni tra l' marito e la moglie; e molte regole delle successioni, e parimente delle convenzioni possono applicarsi alle istituzioni per contratto.

*Materie di questo Titolo.*

Rimangono adunque per materia di questo titolo le regole del Diritto Romano le quali riguardano la dote ed i beni parafernali; e vi si metteranno soltanto quelle regole che sono di un uso comune. Ma non vi si faranno entrare alcune usanze particolari del Diritto Romano, quantunque osservate in alcuni luoghi, come per esempio, il privilegio della dote in preferenza de' creditori del marito, sebbene anteriori al contratto di matrimonio.

*Fondamenta delle regole delle dote.*

Le regole delle dote son fondate su i principi naturali del matrimonio, in cui il marito e la moglie formano un tutto di cui il marito è il capo. Dapoichè per effetto di questa unione, la moglie mettendosi, essa stessa sotto il potere del marito, vi mette parimente i suoi beni, e formano insieme una società (d).

*Distinzione de' beni dotali, e parafernali.*

Secondo questo principio, sarebbe naturale che tutt' i beni della moglie fossero dotali, e che ella non avesse cosa la quale non entrasse in questa società, e di cui il marito che ne porta i pesi, non ne avesse il godimento. Ma l' uso ha voluto che il marito non abbia per dote se non i beni che gli sono stati dati a questo titolo; e se la moglie non dia in dote tutt' i suoi beni presenti e futuri, ma solamente certi beni, la dote allora sarà limitata a' beni che son dati sotto questo nome; e gli altri che non vi son compresi, faranno parafernali.

*Condizione tacita nelle convenzioni del matrimonio.*

Fa d' uopo notare questa differenza tra le convenzioni del contratto di matrimonio e quelle degli altri contratti, che siccome tutte le altre convenzioni obbligano irrevocabilmente coloro che le fanno e dal momento che la convenzione si è formata, così quelle del contratto di matrimonio restano sospese fino a che non sia celebrato il matrimonio, e contengono questa condizione, che non avranno luogo se non nel caso che si effettui, e che resteranno nulle se non si conchiuda (e). Ma quando al contratto segue la celebrazione del matrimonio, questa produce un effetto retroattivo, ed ha tal effetto dal giorno della sua data. Così l' ipoteca per la dote s' intende fatta dal giorno del contratto, e prima della celebrazione del matrimonio.

*Osservazione su i privilegi della dote.*

Potrebbero taluni osservare e trovar da dire nella lettura di questo titolo, che non vi sia stata posta alcuna di quelle massime del Diritto Romano in favore della dote; come sono quelle che dicono in generale che la causa della dote è privilegiata, e che è dell' interesse pubblico che sia conservata (f), che ne' dubbj bisogna giudicare a pro della dote (g); ed in particolare quelle massime le quali danno alla dote alcuni privilegi, com' è quello tra i creditori, e la preferenza anche alle ipoteche anteriori (h), e quello che in favore della dote convalidava l' obli-

(d) Bonum erat mulierem, quæ seipsam marito committit, res etiam ejusdem patri arbitrio gubernari. L. 8 C. de pact. con.

(e) Omnis dotis promissio, futuri matrimonii tacitam conditionem accipit. L. 68 ff. de jur. dot. §. 4 eod.

(f) Dotium causa semper & ubique præcipua est. Nam & publice interest dotes mulieribus con-

servari. L. 1 ff. fol. matr. l. 2 ff. de jur. dot.

(g) In ambiguis pro dotibus respondeat melius est. L. 70 ff. de jur. dot. l. 85 ff. de reg. jur.

Scimus favore dotium, & antiquos juris conditores, severitatem legis sæpius mollire. L. ult. C. de Senat. Vell.

(h) L. 18 §. 1 ff. de rebus aut. jud. possid. l. ult. C. qui gestores.



bligazione di una moglie, la quale si obbligava per la dote di un'altra (5), quantunque nel Diritto Romano le mogli non potessero obbligarsi per altre persone. Ma per quel che riguarda questi privilegi, quello della preferenza a' creditori anche ipotecarij, ed anteriori, non è in uso se non in alcuni luoghi, e da per tutto altrove è considerato come un'ingiustizia. La legge poi che convalida le obbligazioni di una moglie per la dote di un'altra, è inutile dopo l'Editto del mese di Agosto 1606, il quale permette alle mogli di obbligarsi per altre, come si è osservato sull'articolo 1 della Sez. 1 del Tit. delle persone. (56)

E per

(5) *L. ult. C. ad Senatus Vell.*

(56) La Giureprudenza Romana prima di *Ariano*, il quale formò epoca nella di lei Storia, non conobbe que' privilegi, che or si danno alle doti, e che tanto par che non piacciono all'illustre *Autore*. Egli ragionando colle idee delle *Offervanze Francesi*, vorrebbe che la fortuna delle doti ritornasse a quell'arbitrio svantaggiofo, da cui dipendea fino a tempi di *Auzusto*, quando prometter suoleano i padri di pagar-le doti alle figlie *quum commodissimum erit*, siccome ci lasciò scritto il Giureconsulto *Labeone L. 82. D. de Jur. Dot.*. E fa meraviglia, che l'anzidetto Imperatore avendo colla *Legge Giulia e Papia* promossi tutt' i mezzi da facilitare i matrimonj, non abbia pensato al più efficace, qual' appunto sarebbe stato quello di render precipuo e privilegiato il diritto delle doti. Questa regola di sapienza politica non fu riputata giovevole prima della fine del Secolo II. sotto il governo dell'Imperator *Severo*, dal quale in compagnia del figlio *Antonino* fu stabilito, che i Proconsoli e Prefidi delle Provincie attingessero i padri a collocare in matrimonio, e dotar le figlie. Costo obbligo divenne universale per consentimento delle Nazioni più culte; in guisa che or non vi ha chi sanamente pensando, possa oppinare, che ne' governi ben regolati sia indifferente la causa delle doti. Non approvo però il sentimento di coloro, i quali per innalzare ad un grado più rispettabile il privilegio delle doti medesime, avvisaron di derivare dal *Diritto della Natura* il dovere di costituirle, e di conservarle. La voce della Natura è stata sempre la stessa presso le Nazioni tutte: ma non tutte le Nazioni pensarono sempre a uno stesso modo in riguardo all'obbligo delle doti. Dacchè si unirono a riputarle necessarie alla conservazione delle Repubbliche come facilitant' i matrimonj, e in conseguenza promotrici della popolazione, e

della sicura educazione; divenne il privilegio delle doti una conseguenza del *Diritto delle Genti*. Mi somministra questo argomento l'ornamento della Letteratura, e il decoro della Magistratura Napoletana il Signor *Marchese D. Stefano Patrizi*, il quale nell'aurea sua Consultazione *De recta dotium monasticarum ratione inunda* §. XIII. con somma dottrina ed erudizion profonda scrisse; *istud (dotium) privilegium ex intrinseco humani generis jure proficisci; nam quum hoc in more positum sit, feminas, non mares dotem dare oportere, mortalium generis interest, quam longissimum in eum speciem propagari suum.*

In questo aspetto di pubblico interesse essendo le doti riguardate nel nostro Regno, fu in rapporto alla preferenza a' creditori anteriori ed ipotecari del marito ricevuta la Costituzione di Giustiniano nella *L. Affiduis XII. C. Qui potior. in pign. hab.*, ma secondo la interpretazione di *Bulzaro*, cioè, che sia la moglie preferita a' creditori, i quali hanno la tacita, non a que', che hanno la espressa ipoteca. Molti a questa interpretazione si opposero, e pigliando la Legge Giustiniana nell'ampio significato delle parole, sostennero, che a tutt' i creditori indistintamente debba esser preferita la moglie. Trovarono non dimeno più conforme all'equità il sentimento di *Bulgaro* uostini consumatissimi nella Scienza Legale, tra' quali basterà, che io nomini *Ugon Donello Comment. ad L. Affiduis*, e nel Trattato *de pignorib. & hypothecis Cap. XII.*, *Giovanni Corasio ad L. Qui liberos. D. de Rit. Nupt. n. 117.*, ed *Antonio Fabro Consect. Lib. 8. Cap. 12.*, di cui son rimarchevoli queste parole: *quod quum generalis locorum omnium Consuetudo, & judiciorum omnium auctoritas admiserit, audacior sane, & temerarius fuerit, qui contra sentire, & judicare velit.* Abbiam noi pertanto in conferma il giudizio irrefragabile del S. C. presso *Gizarelli Decis. 1.*

In

E per quel che riguarda quelle massime generali che la condizione delle dote sia privilegiata, che interessi il pubblico, e che nel dubbio bisogna giudicare in favore della dote, non determinando niente di particolare, ma riguardando soltanto que' privilegj del Diritto Romano, e potendo facilmente avere false applicazioni, si è creduto perciò non doverle qui mettere come regole.

Fa mestiere altresì osservare che vi sono nel Diritto Romano altre disposizioni in materia di dote, le quali sebbene fondate sull'equità naturale, non sono state però poste in questo Titolo. Così, non vi è stata messa questa regola; che il marito essendo perseguitato dalla parte di sua moglie per la restituzione della dote o per altre cause, o pure la moglie essendo perseguitata dalla parte del marito per quel che potesse dovergli, non debbono essere astretti col medesimo rigore che i debitori per altre cause, e non possono essere obbligati se non a quello che hanno mezzo di pagare, senza essere ridotti in estremo bisogno (1). La ragione per cui non si è messo alcuno articolo per questa regola, si è che tal regola era nel Diritto Romano una conseguenza del divorzio che allora si permetteva, e che al presente è illecito; l'altra ragione si è che secondo la nostra usanza la moglie non agendo contro il marito, o il marito contro la moglie, se non nel caso di separazione di corpo e di beni, o solamente di beni, questa regola non ha rapporto nè all'uno, nè all'altro di questi due casi; (57) e finalmente in

In quanto poi al secondo privilegio di potersi la donna obbligare per la dote di un'altra, non si usa tra noi quella smoderata facilità, che approva l'illustre Autore in forza dell'Editto del 1606. Imperciocchè nel dividere la invalidità, o validità dell'obbligo ammettiamo la distinzione se la donna, obbligandosi, rimanga ella indotata, o no. Nel primo caso il riputiamo invalido, perchè non può la donna render così peggiore la condizione delle sue dote, che se ne privi affatto: allora è operativo il *Senatusconsulto Vellejano*, e resta inefficace il giuramento, e la giusta causa dell'obbligo, *De Luca de Dote Disc. XCV. n. 2.* Nel secondo l'abbiam per valido; purchè avvanzi alla donna obbligata più della metà delle sue dote, *Tesaur. Decis. 323.*, *Graziano Discept. 108. n. 8.*, *Hodierng. ad Surd. Decis. 86.* E se avvenga, che l'obbligo oltrepassi in qualche parte la metà non resta invalidato in tutto, ma in quella sola parte, che forma l'eccesso, *Tesaur. il giovine Lib. 2. quest. 65.*

(1) Non tantum dotis nomine maritus in quantum facere possit condemnatur, sed ex aliis quoque contractibus, ab uxore iudicio conventus, in quantum facere potest, condemnandus est, ex Divi Pii constitutione. Quod & in persona mulieris, æqua lance, servari æquitatis suggerit ratio. *L. 20 ff. de re jud. inst. de act. §. 37.* Reventiæ debitum maritali. *L. un. §. 7 C. de rei ux. act. l. 14 in fin. ff. sol. matr.* Matritum in id quod facere potest, condemnari exploratum est.

*L. 12 ff. sol. matr.* In condemnatione personarum quæ in id quod facere possunt, damnantur, non totum quod habent extorquendum est: sed & ipsarum ratio habenda est, ne egeant. *L. 173 ff. de re. jur.*

(57) Il caso della restituzione delle dote si verifica tra noi, quando la moglie si muoja senza figliuoli; ovvero si muoja il marito con eredi. Morendo il marito se i beni dotali sono immobili non estimati, devon restituirsi immanentemente alla moglie; se sono mobili, o incorporali, si accorda la dilazione di un anno, la qual'è inprorogabile, se la donna dissentsca, *Cons. Ita quod. Tit. de Jur. Dor.* E' nondimeno prescritto colla *Consuetud. Viro mortuo Tit. cod.*, che pendente la restituzione della dote in mobili, se gli eredi del marito sono figli comuni, debbon questi nel primo semestre alimentare convenevolmente la madre; nel secondo semestre poi corrispondere un tari per ogni oncia della dote sino alla restituzione di essa. Ma se gli eredi del marito sono estranei, costoro non possono astringersi ad alimentare la donna; ma scorso il primo semestre saran tenuti, come i figli, alla corrispondenza di un tari ad oncia, *Consuetud. Heredesque mariti. Tit. cod.* Non si ammette però detrazione veruna dalla dote, se dovrà restituirsi, poicchè a norma della *Consuetud. Usi dos. Tit. cod.*, o la restituzione si fa per morte del marito, o per morte della moglie, deesi restituire intera.

in tutti que' casi ne quali l'equità richiede che si moderi il rigore delle liti de' creditori, la nostra usanza ne lascia la moderazione alla prudenza de' Giudici, secondo le circostanze. Su di che bisogna vedere l'articolo 20 della Sez. 4 della Società.

Nè tampoco si è messa in questo Titolo quell'altra regola del Diritto Romano, la quale è altresì fondata su di un principio di equità, cioè che i frutti della dote che si percepiscono nell'ultimo anno del matrimonio, debbono dividersi tra il marito e la moglie a proporzione del tempo che il matrimonio ha durato in quell'ultimo anno (m). Secondo questa regola, se un matrimonio che era stato contratto il primo Luglio innanzi le raccolte, si fosse sciolto con un divorzio il primo Novembre, il marito che avea raccolto tutt'i frutti dell'anno per quattro mesi che solamente avea durato il matrimonio, era obbligato di restituire alla moglie due terzi de' frutti. E quest'ultimo anno cominciava in quel giorno stesso ch'era cominciato il matrimonio; o se il marito non fosse entrato in possesso del fondo se non dopo il matrimonio, cominciava in quell'istesso giorno in cui il marito era stato messo in possesso (n). Ma questa regola la quale nel caso del divorzio, era necessaria per far giustizia ed alla moglie ed al marito, non è della medesima necessità nel caso del discioglimento del matrimonio per la morte dell'uno o dell'altra. Dapochè, siccome nel caso del divorzio sarebbe stato ingiustissimo che una moglie maritata nel giorno avanti alla raccolta, e ripudiata dopo la raccolta, fosse stata privata della rendita di tutto l'anno; così nel caso dello scioglimento del matrimonio per la morte del marito o della moglie, la giustizia che può essere dovuta all'uno o all'altra, o a' loro eredi, non è limitata precisamente a questa regola. Ed oltre questa maniera di dividere i frutti de' beni dotali tra il superstite de' consorti e gli eredi del morto, le nostre Consuetudini ne hanno stabilite altre differenti. Così, secondo alcune Consuetudini i frutti de' beni dotali dell'intero ultimo anno restano al marito con i pesi a' quali da queste Consuetudini stesse sono obbligati; e secondo altre, il superstite raccoglie tutt'i frutti pendenti nel podere che si ripiglia, col peso di pagare la metà delle colture e delle sementi; secondo altre i frutti si dividono per metà. Queste diverse usanze hanno in generale la loro equità su di ciò, che coloro i quali si congiungono in matrimonio contrattano colle condizioni di tali Consuetudini, purchè con clausole espresse non vi derogano; ed in particolare ogni usanza è fondata o sull'incertezza dell'evento che potrà dare qualche vantaggio a colui che sopravvive, o su di altri motivi che rendono giuste queste diverse divisioni. (58)

SE-

(m) L. 7 §. 1 ff. sol. matr. d. l. §. 9 l. 11 cod. l. 78 §. 2 ff. de jur. dot. l. un. §. 9 C. de rei ux. act.

(n) L. 5 e l. 6 ff. sol. matr.

(58) Nella divisione de' frutti de' beni dotali in caso di scioglimento del matrimonio per morte di uno de' coniugi, da noi si osservano queste regole di equità naturale. I. Se il fondo dotale si sia dato al marito pieno e maturo di frutti in tempo della contrazione del matrimonio; deesi ancor pieno, e maturo restituire alla moglie: II. Se si sia dato vacuo,

e accada disciorsi il matrimonio in tempo prossimo alla raccolta; sarà tenuta la moglie di rifare agli eredi del marito la rata del tempo, in cui portò costui i pesi del matrimonio. A regolar però la partizion della rata non dee pigliarsi l'anno solare di dodici mesi; ma bensì l'anno colonico, relativo alla raccolta di ciascun genere: dimanierachè se taluni frutti si percepiscono due volte l'anno, sarà un anno il semestre, qualora naturalmente parlando la percezione sia eguale; ma essendo

## S E Z I O N E I

## Della natura delle doti.

## S O M M A R I O

1. Definizione della dote.
2. La moglie dee portare una dote al suo marito.
3. Il marito gode della dote per li pesti del matrimonio.
4. Come il marito sia padrone della dote.
5. Della dote in danari o in cose estimate.
6. La stima mette la cosa a pericolo del marito.
7. Conseguenza di questa stima.
8. Essendo stimati gli effetti portati in dote, se il marito sia evitto, può egli domandare i danni ed interessi contro sua moglie?
9. Se gli effetti apprezzati periscano prima del matrimonio, su di chi ne cade la perdita?
10. Su di chi cade la perdita, se gli effetti periscano nel tempo del matrimonio?
11. Si può stipulare che se gli effetti dalla moglie portati in dote, siano venduti più o meno di quel che sono stati stimati col contratto di matrimonio, il marito sarà tenuto a restituire il prezzo della vendita dopo lo scioglimento del matrimonio?
12. Quid juris. Se gli effetti non siano venduti?
13. Se gli effetti non siano stati stimati, chi ne debba soffrir la perdita qualora vengano a perire?
14. Se gli effetti siano stati stimati, e siasi stipulato col contratto di matrimonio che il marito sarà tenuto a restituire gli effetti o il prezzo della stima, a chi apparterrà la scelta?
15. La stima dee farsi nel contratto di matrimonio.
16. Quid. Se la stima sia stata fatta a vil prezzo?
17. Dote di tutt' i beni o di una parte.
18. Una moglie può portar in dote ciò che gli è dovuto dal suo marito?
19. Quid. Se gli effetti dovuti dal marito alla moglie siano stimati col contratto di matrimonio?
20. I frutti e le rendite maturate durante il matrimonio, fanno parte della dote?
21. Quelle percepite prima del matrimonio ne fanno parte?
22. Si può stipulare che i frutti che scaderanno durante il matrimonio faranno parte della dote?
23. Se la moglie abbia l' usufrutto d' uno stabile, i frutti di questo stabile apparterranno al marito?

24.

ineguale, dee nella divisione pareggiarsi la disuguaglianza. All'incontro verificandosi, che alcuni frutti vengano a percepirsi ogni triennio, o decennio; allora ogni triennio e decennio si ha come per un anno; e dovrà te-

nerfi quella medesima proporzione, che si osserva nell' anno solare. *De Luca de Dote Disc. CLX. n. 40. & 41. Galeota Lib. 2. Controvers. 7. Capiblan. in Pragm. 5. de Baronib. n. 32.*

24. Profitti della dote che non sono rendite.
25. Pietre delle cave ed altre materie.
26. Fondi acquistati con danari dotali.
27. Guadagni del marito.
28. Libertà di tutt' i patti leciti ed onesti.
29. Convenzioni contrarie a' buoni costumi ed alle Leggi.
30. Il fondo dotale non può essere alienato.
31. Né soggetto a servitù o ad altri pesi.
32. Eccezione per l' alienazione de' beni dotali.
33. La moglie non può senza il consenso di suo marito alienare il fondo dotale.
34. La costituzione di dote contiene la condizione che sia conchiuso il matrimonio.
35. Ciò ch' è stato stipulato nel contratto di matrimonio, non debb' aver luogo se non quando siasi celebrato il matrimonio.
36. Quid. Se il matrimonio essendo stato disciolto una volta, si fosse dipoi contratto di nuovo?

**I.** LA dote consiste in que' beni che la moglie porta al marito, per goderne, e per averli sempre in suo potere durante il matrimonio (a).

**II.** Dovendo il marito soggiacere a tutt' i pesi del matrimonio, la moglie deve dal canto suo portare una dote per mettere il marito più in istato di sostenerli (b).

**III.** Le rendite della dote son destinate per contribuire al mantenimento del marito, della moglie e della loro famiglia, e agli altri pesi del matrimonio. Per questi pesi il marito ha diritto di goderne (c).

**IV.** Il diritto che ha il marito su i beni dotali di sua moglie, è una conseguenza della loro unione e dell' autorità del marito sulla moglie stessa. Tal diritto consiste nell' avere l' amministrazione e l' godimento de' beni dotali, che la moglie non può togliergli, nel potere agire in giudizio col nome di marito contro quelle persone che sono detentori o debitori di questi beni (d), ed in esercitare di propria autorità, come marito, i diritti e le azioni che dipendono dalla dote, in una maniera che fa considerarlo come ne fosse il padrone, ma che non impedisce che

Tom. I.

S s

1. Definizione della dote.  
 2. La moglie dee portare una dote al suo marito.  
 3. Il marito gode della dote per li pesi del matrimonio.  
 4. Come il marito è padrone della dote.

(a) Dotis causa perpetua est, & cum voto ejus qui dat ita contrahitur, ut semper apud maritum sit. L. 1 ff. de jur. dot. Fructus dotis ad (maritum) pertinent. L. 10 §. 3 eod.

(b) Ibi dos esse debet ubi onera matrimonii sunt. L. si is, 56 §. ibi 1 ff. de jure dotium.

(c) Dotis fructum ad maritum pertinere debere, æquitas suggerit. Cum enim ipse onera matrimonii subeat, æquum est eum etiam fructus percipere. L. 7 ff. de jur. dot.

Apud (maritum) dos esse debet, qui onera sustinet. L. 65 §. ult. ff. pro soc. Pro oneribus matrimonii, mariti lucro fructus totius dotis esse. L. 20 C. de jur. dot.

(d) Dos ipsius sibi proprium patrimonium est.

L. 3 §. 5 ff. de minor.

Si res in dotem dentur, potest in bonis mariti fieri. L. 7 §. 3 ff. de jur. dot. Idem respondit, constante matrimonio, dotem in bonis mariti esse. L. 21 §. 4 ff. ad municip.

De his quæ in dotem data ac directa committitur moras mariti tui esse actionem, nulla est dubitatio. L. 11 C. de jur. dot. Rei dotalis nomine, quæ periculo mulieris est, non mulier furti actionem habet, sed maritus. L. 49 in fine, ff. de furt. Doce ancillam de qua supplicas dotalem fuisse in notione præsidis: quo patefacto, dubium non erit vindicari ab uxore tua nequivisse. L. 9 C. de rei vind.

la moglie non ne confervi la proprietà (e). Questi diversi effetti de' diritti del marito e di quelli della moglie su i beni dotali, fanno sì che le leggi riguardino la dote, e come beni che appartengono alla moglie, e come beni che appartengono al marito.

5. Della  
dote in  
danari o  
in cose  
apprezza-  
te.

V. La dote in danari o in altre cose, sieno mobili o stabili, i quali sono stati stimati col contratto ad un dato prezzo, appartiene al marito; ed egli diviene debitore de' danari dati in dote, e del prezzo delle cose stimate; poichè questa stima gliene fa una vendita, e la dote consiste nel prezzo convenuto (f). (59)

VI.

(e) Cum eadem res ab initio uxoris fuerint, & naturaliter in eisdem permanerint dominio: non enim, quod legum subtilitate transitus eorum in patrimonium mariti videatur fieri, ideo rei veritas deleta vel confusa est. L. 30 C. de jur. dot. Quamvis in bonis mariti dos sit, mulieris tamen est. L. 75 ff. eod.

Non si è messo in questo articolo, siccome è detto ne' testi che vi sono stati rapportati, che la moglie non può essa stessa agire in giustizia per li suoi beni dotali; perchè secondo la nostra usanza, ancorchè il marito possa agir solo, la moglie può parimente agire, non solo quando è divorziata di beni, ma anche non divorziata, purchè il marito vi consenta, e l'autorizzi, o ricusando egli, sia autorizzata in Giustizia.

(f) Si ante matrimonium res dotales aestimatae sunt, haec aestimatio quasi sub conditione est. Namque hanc habet conditionem, si matrimonium fuerit secutum. Secutis igitur nuptiis, aestimatio rerum perficitur, & fit vera venditio. l. 10 §. 4 ff. de jur. dot. Quoties res aestimatae in dotem dantur, maritus dominium consecutus, summae, velut pretii, debitor efficitur. L. 5 C. de jur. dot.

(59) Secondo le idee generalmente concepute nel nostro Foro la dote si dice *estimata*, quando si costituisce un certo prezzo, o una determinata quantità, per la quale si assegna un fondo del corrispondente valore: dicesi all'incontro *inestimata*, quando si costituisce il fondo, e non il prezzo, e se questo prezzo si specifica, si ha come specificato soltanto ad sciendum rei valorem, *Afflitt. Decis. 120.*, e *Merlino Decis. 517.* A distinguer però dalla *estimata* la dote *inestimata* alcuni dettero come sicuro questo segno, cioè, se la costituzione della dote comincia dalla quantità, o sia dal prezzo, come a dire, *promettono ducati mille, e per essi il fondo*, allora vogliono, che sia propriamente *estimata*, e il fondo passa nel pieno dominio del marito, il quale in ogni caso di scioglimento del matrimonio, dopo l'anno restituisce il prezzo: Se poi principia dalla specie, o sia dal fondo, cioè, *promet-*

tono il fondo del valore di ducati mille, allora pretendono che sia *inestimata*, ovvero *estimata* impropriamente, e in tal caso sapendosi il valore del fondo, il marito restituirà il fondo, non già il prezzo, nella maniera che si troverà, sciolto il matrimonio; poichè restando nel dominio e pericolo della moglie, sarà il marito tenuto soltanto alle deteriorazioni fatte per colpa sua. Ma non ebbe il Cardinal de Luca de Dote *Disc. LVI. n. 3.* per tanto sicuro un tal segno; poichè ha riflettuto, che l'accennata differenza dipenda dalla questione della volontà de' contraenti; e che perciò a ben distinguere la sia necessario squittinare le circostanze del contratto, che possono avervi rapporto. In forza non dimeno della *Consuetudine Viro normo. Tit. de Jure Dot.*, vi si richiede quella stima, che induce compera vendita, e l'espressa dichiarazione di essersi a tal fine apprezzato il fondo.

Quando in tal guisa apprezzato passa il fondo al marito, egli da una banda sarà padrone del fondo, e dall'altra debitore del prezzo. Si domanda, se i creditori del marito, i quali han la ipoteca sopra i beni presenti e futuri, acquistati ed acquirendi, sieno in concorso preferiti alla moglie sopra il fondo *estimato*. Colla *L. Affiduis. C. Qui pot. in pign. Giustiniano* vietò questa preferenza; avendo avuto per conforme all'equità, che la moglie creditrice del prezzo, debba avere il regresso a' di lei beni dotali, qualor il marito divenga impotente a pagare. Sarà ella dunque preferita a' creditori; e trovandosi alienato il fondo, avrà contro a' possessori l'utile azione della revindica, *Argum. L. 44. D. de donat. int. Vir. & Uxor.*, e così rapporta essersi deciso *Antonio Fabro C. de Jure Dot. Decis. 43.*

Questa preferenza spetta alla moglie anche per gl'interessi della dote. Ma non è parimenti preferita per l'antefato. *Giustiniano* nell'anzidetta *L. Affiduis* accordò siffatto privilegio alle

VI. Se le cose in tal maniera stimate vengano a deteriorarsi, o se periscano durante il matrimonio, essendone il marito proprietario, ne soffre egli la perdita, siccome riceverebbe il profitto, se ve ne fosse. Ma il profitto e la perdita delle cose che non sono state stimate riguardano la moglie, la quale ne ha sempre conservata la proprietà (g).

VII. Nel caso in cui le cose dotali sieno stimate, le regole sono le medesime di quelle che sono state spiegate nel contratto di vendita. Poichè questa stima è una vera vendita (h).

VIII. Allorchè gli effetti che la moglie porta in dote sono stimati col contratto di matrimonio, la stima debb' essere riguardata come una spezie di vendita che la moglie fa a suo marito de' beni stimati, in guisa che in tal caso la dote della moglie consiste nel prezzo della stima piuttosto che negli effetti stimati; laonde se gli effetti stimati si trovassero appartenere ad un terzo, ed il marito fosse evitto, farebbe giusto che il marito esercitasse la sua garanzia su i beni parafernali della moglie, ma non potrebbe pretendere contro di essa altri danni ed interessi, che la restituzione del prezzo, non sarebbe giusto che profitasse in pregiudizio di sua moglie; tutto quel che può domandare, è di essere indennizzato (i).

IX. Se gli effetti che la moglie porta col suo contratto di matrimonio, perissero prima della celebrazione del matrimonio, la perdita dee soffrirsi dalla moglie, non ostante la stima che ne sia stata fatta; se la stima debba essere riguardata come una vendita, è questa una vendita condizionale che non dee avere la sua esecuzione se non nel caso che si avvera la condizione, cioè nel caso che sia celebrato il matrimonio; or è certo che prima dell' evento della condizione, non essendosi perfezionata la vendita, la perdita della cosa venduta debb' essere incaricata al venditore (l).

X. Ma se gli effetti periscano durante il matrimonio, su di chi caderà la perdita, essendo il marito divenuto proprietario per mezzo della stima che deesi riguardare come una vendita la quale era in verità sotto condizione, ma questa condizione si è verificata colla celebrazione del matrimonio? Sembra naturale il dire che alla perdita debba soggiacere il proprietario; tuttavia bisogna distinguere

S 2

alle donne *ne damnum patiantur, non vero pro lucro*. Così ci fa sapere *Ursillo ad Afflitt. Decis. 291. n. 3.* aver determinato il S. C.; e sebbene il *Merlino* nelle *controverse forensi* siasi ingegnato di sostenere la preferenza anche per l'antefato; pur nondimeno il *Reg. Capocelatro Consult. 117. n. 41. & 42.* portò sentimento, che la Legge di *Giustiniano* debba intendersi favorevole alle donne *pro damno vitando, non pro lucro captando*: e l'antefato è un lucro.

(g) Plerumque interest viri res non esse estimatas, ne periculum rerum ad eum pertineat. *l. 10 ff. de jur. dot. l. 10 C. cod.* Quoties igitur non estimatae res in dotem dantur, & meliores, & deteriores mulieri fiunt. *D. l. 10 ff. de jur. dot.* Estimatarum rerum maritus quasi emptor, & commodum sentiat, & dispendium subear, & periculum expectet. *l. un. §. 9 in fine C. de rei ux. act.*

(h) Quia estimatio venditio est. *l. 10 §. 5 in f. ff. de jur. dot. l. r. & l. 10 C. cod.*

(i) Quoties res estimata in dotem datur, evicta ea virum ex empto contra uxorem agere, & quidquid eo nomine fuerit consecutus dotis actione solum matrimonio ei prestare oportet: quare & si duplum forte ad virum pervenerit, id quoque ad mulierem redigitur; quae sententia habet aequitatem, quia non simplex venditio fit, sed dotis causa, nec debeat maritus lucrari ex damno mulieris; sufficit enim maritum indemnem praestari, non etiam lucrum sentire. *l. quoties, 16 ff. de jure dotium.*

(l) Si ante nuptias mancipia estimata deperierint, an mulieris damnum sit, & hoc consequens est dicere. Nam cum fit conditionalis venditio, pendente autem conditione; mors contingens extinguit venditionem, consequens est dicere mulieri periisse; quia nondum erat impleta venditio. *l. plerumque, 10. §. inde quari, 5 ff. de jure dotium.*

6. La stima mette la cosa al pericolo del marito.

7. Conseguenza di questa stima.

8. Gli effetti portati in dote essendo stimati, se il marito sia evitto, può egli domandare i danni ed interessi contra sua moglie?

9. Se gli effetti stimati periscano prima del matrimonio, su di chi cade la perdita?

10. Su di chi cade la perdita, se gli effetti periscano durante il matrimonio?

11. Su di chi cade la perdita, se gli effetti periscano durante il matrimonio?

12. Su di chi cade la perdita, se gli effetti periscano durante il matrimonio?

13. Su di chi cade la perdita, se gli effetti periscano durante il matrimonio?

14. Su di chi cade la perdita, se gli effetti periscano durante il matrimonio?

15. Su di chi cade la perdita, se gli effetti periscano durante il matrimonio?

16. Su di chi cade la perdita, se gli effetti periscano durante il matrimonio?

17. Su di chi cade la perdita, se gli effetti periscano durante il matrimonio?

18. Su di chi cade la perdita, se gli effetti periscano durante il matrimonio?

19. Su di chi cade la perdita, se gli effetti periscano durante il matrimonio?

se gli effetti fossero stati o no consegnati al marito. Se gli effetti fossero stati consegnati al marito, non v'ha difficoltà che la perdita cada interamente su di lui; ma se gli effetti non fossero stati consegnati, bisogna altresì distinguere, se siasi mancato dalla moglie, o da un terzo. Se la mancanza sia stata della moglie, la perdita dee cadere su di lei (m), se sia stata di un terzo; la perdita caderà sul marito (n).

11. Si può stipulare che se gli effetti della moglie portati in dote, siano venduti più o meno di quel che sono stati stimati col contratto di matrimonio, il marito sarà tenuto a restituire il prezzo della vendita dopo lo scioglimento del matrimonio?

XI. Quantunque la stima sia riguardata come una vera vendita, ed il marito sembri proprietario col peso di pagare il prezzo della stima fatta col contratto di matrimonio, può nondimeno avvenire che il marito sia obbligato di pagare più o meno di questa stima; così, per esempio, se siasi stipulato col contratto di matrimonio che il marito sarebbe tenuto a restituire dopo lo scioglimento del matrimonio la somma alla quale ascendesse il prezzo della vendita che ne avesse fatta in tempo del matrimonio, nel caso che avesse venduto gli effetti più di quel che fossero stati valutati col contratto di matrimonio, questa clausola dovrebbe essere eseguita; nella stessa guisa se si fosse stipulato che nel caso che il prezzo della vendita fatta dal marito, fosse minore del prezzo della stima fatta nel contratto di matrimonio, il marito non sarebbe tenuto a restituire dopo lo scioglimento del matrimonio se non il prezzo della vendita fatta; tuttavia se si provasse che gli effetti fossero stati venduti meno della stima per sua colpa, la moglie non dovrebbe soffrire questa colpa, ed in conseguenza il marito dovrebbe pagare il prezzo della stima (o).

XII. Se il marito non abbia venduti gli effetti stimati, non sarà obbligato a pagare se non il prezzo della stima, la quale non è stata fatta che pel caso in cui non vendesse (p).

XIII. Quando la moglie si è contentata di dichiarare quali erano gli effetti che portava in dote senza stimarli, se vengano a perire, la perdita non sarà più a carico del marito, ma vi soggiacerà la moglie (q).

XIV. Se gli effetti siano stati stimati nel contratto di matrimonio, e siasi stipulato che il marito sarebbe tenuto a restituire gli effetti o il prezzo della stima, avrà il marito la scelta di restituire gli effetti o il prezzo della stima? o questa scelta non apparterrà al contrario alla moglie? Se non siasi più particolarmente fissato col contratto di matrimonio chi avrà la scelta, debb' averla il marito. Perchè la scelta appartenga alla moglie, bisogna che vi sia nel contratto di matrimonio una clausola precisa che glie la dia (r).

XV.

12. Quid juris. Se gli effetti non siano venduti?

13. Se gli effetti non siano stati

stimati, (m) Si rem æstimatam mulier in dotem dederit, deinde ea moram faciente in traditione, in rerum natura esse desierit, actionem eum habere non potest. l. si rem 14 ff. de jure dotium.

(n) Quod si per eam non iterisset, perinde præstentur tium autert, ac si vendidisset; quia quod evenit, perire? emptoris, periculo est. l. quod si 14 ff. de jure dotium.

(o) Si pacta sit mulier; sive pluri, sive minoris fundus æstimatus venierit, pretium quanto res venierit, e venierit in dote sit, stari eo pacto oportet, sed si culpa mariti minoris venierit, & id ipsum mulierem consequi. l. si puta 12 §. si pacta 4 ff. de pactis dotalibus.

(p) Item si non venierit, æstimatio præstari debet. l. item 3 ff. de pactis dotalibus.

(q) Si prædium inæstimatis aliquid accessit, hoc

ad compendium mulieris pertinet, si aliquid decessit, mulieris damnum est. l. plerumque 10 §. si prædium 1 ff. de jure dot.

(r) Si res in dotem data fuerint, quamvis æstimata, verum convenerit, ut aut æstimatio, aut res præstentur: si quidem fuerit adjectum utrum mulier voler, ipsa eliger utrum malit petere rem aut æstimationem; verum si ita fuerit adjectum utrum maritus voler, ipsius erit electio, aut si nihil de electione adjiciatur, electionem habebit maritus utrum malit res offerre, an pretium earum; nam cum illa aut illa res promittitur, rei electio est utram præstet, sed si res non exret, æstimationem omnimodo maritus præstabit. l. plerumque 10 §. si res, ff. de jure dotium.

Sane & deteriorem factam reddere poterit. l. sane 11 ff. de jure dot.



XV. La stima dee farsi nel contratto di matrimonio ; non può farsi nel tempo del matrimonio, perchè in questo caso farebbe una donazione che non è permessa tra persone maritate (f).

XVI. Se la stima sia stata fatta a vil prezzo, il marito sarà egli obbligato a restituire gli effetti stimati? Bilogna distinguere se la moglie era maggiore nel tempo del contratto di matrimonio, o se era minore; se la moglie era maggiore nel tempo del suo contratto di matrimonio, la stima suffisterà, ed il marito non farà obbligato a restituire se non il prezzo di questa stima; in tal caso si può dire che la moglie abbia voluto fare un vantaggio al suo marito, stimando gli effetti meno del lor valore; ma se la moglie era minore, farà costei in diritto di domandare la restituzione degli effetti non ostante la stima; tuttavia il marito sarebbe padrone di ritenerseli, offerendo alla moglie il prezzo d'una nuova stima. Se gli effetti fossero periti nel tempo del matrimonio, il marito sarebbe tenuto a restituire alla moglie, la quale avesse fatta la stima in minorità, il valore del giusto prezzo (x).

XVII. La dote può comprendere o tutt'i beni della moglie presenti e futuri, o solamente tutti i suoi beni presenti, o una parte, secondo che si farà convenuto (u). I beni poi della moglie che non entrano nella dote son chiamati parafernali, di cui si parlerà nella Sezione 4.

XVIII. Una moglie può portare in dote ciò che gli è dovuto da suo marito (x).

XIX. Se gli effetti dal marito dovuti alla moglie, e da essa portati in dote, sieno stimati nel contratto di matrimonio, il marito sarà discaricato verso la moglie di ciò che potea doverle per ragione del primo credito che si trova estinto con questa convenzione, ma sarà obbligato di restituire alla moglie il prezzo della stima (y).

(f) Si res aestimata post contractum matrimonium donationis causa proberur, nulla est aestimatio, quia nec res detrahi donationis causa potest, cum effectum inera virum & uxorem non habeat, res igitur in dote remanebit. Sed si ante matrimonium magis est ut in matrimonii tempus collata donatio videatur, atque ideo non valet. L. si res 12 in principio, ff. de jure dotium.

(x) Si mulier se dicat circumventam minoris rem aestimasse, ut puta servum, si quidem in hoc circumventa est, quod servum dedit, non tantum in hoc quod minoris aestimavit, in eo acturam ut servus sibi restitueretur; enimvero si in aestimationis modo circumventa est, erit arbitrium mariti, utrum justam aestimationem an potius servum praestet, & haec si servus vivit; quod si decessit, Marcellus ait magis aestimationem praestandam, sed non justam, sed eam quae facta est, quia boni consulere mulier debet, quod fuit aestimatus. Caeterum si simpliciter dedisset, procul dubio periculo ejus moreretur, non mariti, idemque & in minore circumventa Marcellus probat. Plane si emptorem habuit mulier iusti pretii,

tunc dicendum justam aestimationem praestandam idque duntaxat uxori minori annis praestandam, & puto verius quod Scaevola ait. L. si res 12, §. si mulier 1 ff. de jure dotium.

(u) Nulla lege prohibetur est universa bona in dotem marito foeminam dare. L. 4 C. de jur. dot. l. 72 ff. eod. Toto Tit. ff. de jur. dot.

(x) Si cum marito debitore mulier pacta sit ut id quod debeat in dotem habeat, dotis actione scilicet eam agere posse existimo. Licet enim ipso jure priore debito liberatus non sit, sed tamen exceptionem habere potest. L. si res 12, §. si cum 2 ff. de jure dotium.

Si ei nuptura mulier qui stichum debebat ita cum eo pacta est, pro sticho quem mihi debes decem doti tibi erunt, secundum id quod placuit, rem pro re solvi potest, & liberatio contingit, & decem in dotem erunt, quia & permutatio dotium conventionem fieri potest. L. si ei 25 ff. de jure dotium.

(y) V. la Legge si ei 25 ff. de jure dotium, citata sull' articolo precedente.

il marito sarà tenuto a restituire gli effetti o il prezzo della stima, a ché apparterrà la scelta?

15. La stima dee farsi nel contratto di matrimonio.

16. Quid. Se la stima sia stata fatta a vil prezzo?

17. Dote di tutt'i beni o di una parte?

18. Una moglie può portare in dote ciò che

XX.

gli è dovuto dal suo marito?

19. Quid. Se gli effetti dovuti dal marito alla moglie

siano stimati col contratto di matrimonio?

20. I frutti e le vendite maturate durante il matrimonio, fanno parte della dote?

21. Quelle percepite prima del matrimonio ne fanno parte?

22. Si può stipulare che i frutti che scuderanno durante il matrimonio faranno parte della dote?

23. Se la moglie abbia l'usufrutto d'uno stabile, i frutti di questo stabile appariranno al marito?

24. Profitti della dote che non sono vendite.

XX. I frutti del fondo dotale percepiti dal marito durante il matrimonio gli appartengono, e non fanno parte della dote. Questo è il solo profitto che il marito possa ritrarre dalla dote che la moglie gli porta per la contribuzione a' pesi del matrimonio (z).

XXI. A riguardo de'frutti del fondo dotale maturati prima del matrimonio, non appartengono essi al marito, e fanno parte della dote, meno che non sia stato stipulato il contrario nel contratto di matrimonio (a).

XXII. Si può stipulare che i frutti del fondo dotale che matureranno durante il matrimonio, faranno parte della dote; questa convenzione non ha niente contro i buoni costumi: è veramente un vantaggio considerabile che il marito fa alla moglie, ma un vantaggio che non è vietato da veruna legge; in questo calo il profitto che il marito ritrae dalla dote, non consisterà se non nell'interesse che potrà ricavare dalle rendite della dote (b). La moglie potrebbe per conseguenza stipulare nel suo contratto di matrimonio, che il marito sarebbe tenuto a pagare uno o più creditori della moglie sulla rendita del fondo dotale, senza poter pretendere alcuna repetizione sul fondo. Tuttavia fa d'uopo osservare che simili clausole non possono farsi se non nel contratto di matrimonio, e che sarebbero nulle se si trovassero in un atto posteriore alla celebrazione del matrimonio; sarebbe in questo caso una donazione fatta dal marito alla moglie (c).

XXIII. Quando la moglie porta in dote un usufrutto, i frutti che faranno percepiti in tempo del matrimonio, apparterranno al marito, meno che non siasi stipulato il contrario nel contratto di matrimonio (d).

XXIV. Se il marito ritrae dal fondo dotale qualche profitto che stia in luogo di rendita, gli apparterrà. Ma se questo profitto non sia della natura de' frutti e delle rendite, è allora un capitale che aumenta la dote. Così, i pezzi degli alberi

ta-

(z) Si fructus constante matrimonio percepti sint, dotis non erunt. *L. dotis 7 §. si fructus 1 ff. de jure dotium.*

(a) Si vero ante nuptias percepti fuerint, in dotem convertuntur, nisi forte aliquid inter maritum futurum, & destinaram futuram uxorem convenit: tunc enim quasi donatione facta fructus non redduntur. *L. dotis 7 §. si fructus, ff. de jure dotium.*

(b) Si convenerit ut fructus in dotem converterentur, an valeat conventio? Et Marcellus ait, libro octavo digestorum conventionem non valere, prope eum indotaram mulierem hoc pacto fieri. Sed ita distinguit si quidem fundum in dotem dederit mulier, ita ut maritus fructus redderet, non esse ratum pactum, idemque esse, & si usum fructum in dotem hoc pacto dedit; quod si convenerit de fructibus reddendis, hoc est ut in dote essent fructus quos perciperet, & fundus vel usus fructus in hoc traditus est, non ut fundus vel fructus fieret dotalis, sed ut fructus perciperet dotis futuros, cogendum de dote actione fructus reddere; erunt igitur in dote fructus, & fructus isti usuris quæ ex fructibus collectis, & in sortem redactis percipi possunt. Ego vero utrobique arbitror interesse qua contemplatione dos sit data ut si ob hoc ei majorem dotem mulier dedit quia

fructus volebat esse dotis, contento marito ea pecunia quæ ex usuris redituum colligitur posse dici conventionem valere, nec enim videretur sterilis esse dos. Finge quadragesima annua esse reditus apud eum qui non acciperet in dotem, nisi hoc convenerit, plus trecentum uti boni consuleret, iam uberem dotem consecutus. Et quid dicimus si pactum tale intervenit, ut maritus fructus in dotem converteret, & mulier se suosque aleret, tuereturve, & universa onera sua expediret? Quare non dicas conventionem valere. *L. si convenerit 4 ff. de pact.*

(c) Quæris si pacta sit mulier, vel ante nuptias vel post nuptias, ut ex fundi fructibus quem dedit in dotem creditor mulieris dimitratur, an valeat pactum, dico si ante nuptias id convenerit, valere pactum, eoque modo minorem dotem constitutam; post nuptias vero cum onera matrimonii fructus relevaturi sint, jam de suo maritus paciscitur, ut dimitrat creditorem, & crit mera donatio. *L. quæris 28 ff. de pact. dot.*

(d) Si usufructus in dotem datus sit, videamus utrum fructus reddendi sunt necne, & libro decimo digestorum ait interesse quid acti sit, & nisi appareat aliud actum, putare se ipsum in dote esse, non etiam fructus qui percipiuntur. *L. dotis 7 §. si usufructus 1 ff. de jure dotium.*

tagliati, le piante che si possono ritrarre da' vivaj, sono rendite. Ma se il marito faccia una vendita di grandi alberi dal vento atterrati, d'un bosco, d'una conigliera, d'un giardino; se venda i materiali d'un edificio rovinato e che non è utile o necessario a ristaurarsi, tutt' i profitti che può ritrarre da tali cose, dedotte le spese, sono capitali che aumentano la dote. Lo stesso sarebbe se avvenisse qualche aumentazione del fondo dotale, sia nell'estensione, come se un podere prossimo ad un fiume si trovi riceverne qualche accrescimento; sia nel suo valore, come se si discuopra un diritto di servitù o altro simile (e).

XXV. Le pietre delle cave, e le altre materie che si ricavano da un fondo, come la calce, il gesso, la sabbia ed altre simili, sono rendite che appartengono al marito; sia che queste materie apparissero nel tempo del matrimonio, o che il marito ne abbia fatta la scoperta (f): ed in questo caso recupera le spese che ha fatte per mettere il fondo in istato di produrre questa nuova rendita (g). Che se queste materie sieno tali che non si possano mettere nel numero de' frutti, e non facciano una rendita annuale, ma un profitto da riceverli una sola volta; farà un capitale, e la dote sarà aumentata da quel profitto, dedotta la spesa (h).

XXVI. Il fondo che il marito acquista con i danari dotali non è fondo dotale, ma è proprio del marito (i).

XXVII. Può convenirsi che il marito sopravvivendo abbia un certo guadagno su i beni della moglie. E questo guadagno può essere stipulato, o in caso che vi siano figli, o anche quando non ve ne fossero (l). Si può parimente stabilire

25. Pietre delle cave ed altre materie.

26. Fondi acquistati con danari dotali.  
27. Guadagni del marito.

(e) Si arbores cædæ fuerint, vel gremiales, dici oportet in fructus cedere. Si minus, quasi deteriorem fundum fecerit, maritus tenebitur. Sed ethi vi tempestatu ceciderunt, dici oportet pretium earum restituendum mulieri; nec in fructum cedere, non magis quam si thesaurus fuerit inventus. In fructum enim non computabitur, sed pars ejus dimidia restituetur, quasi in alieno inventi. L. 7 §. 12 ff. sol. matr. l. 8 ff. de fundo dot. Si vè superficiem ædificii dotalis, voluntate mulieris, vendiderit, nummi ex ea venditione recepti sunt dotis. L. 32 ff. de jur. dot.

Si grandes arbores essent, non posse eas cedere. L. 11 ff. de usufruct. Incrementum videretur dotis, non alia dos; quemadmodum si quid alluvione accessisset. L. 4 ff. de jur. dot.

(f) Sed si cretifodina... vel ejus alterius mareriae sint, vel arenae, utique in fructu habebuntur. L. 7 §. 14 ff. sol. matr. l. 8 eod.

(g) Vir in fundo dotali lapidicinas marmoreas aperuerat: divorio facto, queritur, marmor quod casum, neque exportatum esset, cujus esset; & impensam in lapidicinas factam mulier an vir præstare deberet? Labeo marmor viri esse ait: cæterum viro negat quidquam præstandum esse a muliere, quia nec necessaria ea impensa esset, & fundus deterior esset factus. Ego non tantum necessarias, sed etiam utiles impensas præstandas a muliere exultimo; nec paco fundum deteriorem

esse, si tales sunt lapidicinas in quibus lapis crescere possit. L. ult. ff. de fundo dot.

(h) Si ex lapidicinis dotalis fundi lapidem, vel arbores quæ fructus non essent, vendiderit, nummi ex ea venditione recepti, sunt dotis. L. 32 ff. de jur. dot. Nec in fructu est marmor, nisi tale sit, ut lapis ibi renascatur, quales sunt in Gallia, sunt & in Asia. L. 7 §. 13 ff. sol. matr.

V. per queste spese l'art. 11, e i seguenti della Sez. 3, e l'art. 17 della Sez. 10 del contratto di vendita.

(i) Ex pecunia dotali fundus a marito tuo comparatus, non tibi queritur. L. 12 C. de jur. dot. Sive cum nuptiis, mancipia in dotem dedisti, sive post datam dotem, de pecunia dotis maritus tuus quædam comparavit; iustis rationibus dominia eorum ad eum pervenerunt. L. ult. C. de servo pig. dot. man.

Bisogna intendere la legge 44 e le leggi 26 e 27 ff. de jure dot. dell'acquisto fatto dalla moglie, come apparisce da queste due ultime leggi.

(l) Si decesserit mulier contra matrimonium, dos non in herum mariti cedit, nisi ex quibusdam pactationibus. L. un. §. 6 C. de rei ux. a. Diminutio dotis. L. 19 C. de donat. ante. nupt. Si parer dotem dederit, & pactus sit ut mortua in matrimonio filia, dos apud virum remaneret, puto pactum servandum, etiam si liberi non interveniant. L. 12 ff. de pact. dot. Si convenit ut, quo-

qualche guadagno per la moglie su i beni del marito, in caso che ella sopravviva. XXVIII. Ne' contratti di matrimonio del pari che in tutti gli altri, può farsi ogni sorte di convenzioni, o sulla dote, o in altra maniera; purchè la convenzione non abbia niente d'illecito e d'inonesto, o che non sia vietata da qualche consuetudine, o da qualche legge (m).

XXIX. Tutte le convenzioni di un contratto di matrimonio, le quali sono contrarie a' buoni costumi, sono nulle (n).

XXX. Il fondo dotale non può essere alienato, nè ipotecato dal marito, quand' anche vi consentisse la moglie (o).

XXXI. Il divieto di alienare il fondo dotale comprende quello di assoggettarlo a servitù, o di lasciar perdere quelle che son dovute, e di deteriorarne in altra maniera la condizione (p).

XXXII. Se durante il matrimonio avvenga qualche caso straordinario che sembra obbligare all'alienazione del fondo dotale, come per riscattare dalla schiavitù, o per liberar dalla prigione il marito, la moglie o i loro figli, o per altre necessità, allora l'alienazione potrà essere permessa dal Giudice con cognizione di causa, secondo le circostanze (q). (60)

XXXIII.

quoquomodo dissolutum sit matrimonium, liberis intervenientibus, dos apud virum remaneret, &c. L. 2 ff. de pact. dot. l. 26 eod. l. 1 ff. de dote.

32. *Ecce. praeleg. v. l. 9 C. de pact. convent. & Nov. 97 c. 1 de equal. dot. & propt. nupt. don. & augm. dot.*

33. *Ecce. praeleg. v. l. 9 C. de pact. convent. & Nov. 97 c. 1 de equal. dot. & propt. nupt. don. & augm. dot.*

34. *Ecce. praeleg. v. l. 9 C. de pact. convent. & Nov. 97 c. 1 de equal. dot. & propt. nupt. don. & augm. dot.*

35. *Ecce. praeleg. v. l. 9 C. de pact. convent. & Nov. 97 c. 1 de equal. dot. & propt. nupt. don. & augm. dot.*

36. *Ecce. praeleg. v. l. 9 C. de pact. convent. & Nov. 97 c. 1 de equal. dot. & propt. nupt. don. & augm. dot.*

37. *Ecce. praeleg. v. l. 9 C. de pact. convent. & Nov. 97 c. 1 de equal. dot. & propt. nupt. don. & augm. dot.*

38. *Ecce. praeleg. v. l. 9 C. de pact. convent. & Nov. 97 c. 1 de equal. dot. & propt. nupt. don. & augm. dot.*

scripsit, neque servitutes fundo debitas posse maritum amittere, neque alias imponere. L. 5 ff. de fund. dot.

(q) Manente matrimonio; non perditura uxori ob has causas dos reddi potest, ut sese suosque aliat... ut in exilium, ut in insulam relegata parenti praestet alimonia, aut ut egentem virum, fratrem, sororemve sustineat. L. 73 §. 1 ff. de jur. dot. v. l. 20 ff. sol. matr. Sed etsi ideo maritus ex dote expendit, ut a latronibus redimeret necessarias mulieri personas; vel ut mulier vinculis vindiceret de necessariis suis aliquem, reputatur ei quod expensum est, sive pars dotis sit, pro ea parte: sive tota dos sit, actio dotis evanescit. L. 21 ff. solut. matr.

Non si esprimono in questo articolo tutti i casi in cui queste leggi permettono d'impiegare una parte della dote ed anche la dote intera. Dappoichè la nostra usanza è in ciò più riservata; ed alcune Consuetudini hanno limitata la permissione di alienare la dote alla necessità degli alimenti della famiglia, o per liberare il marito dalla prigione. Così, si è creduto dovervi aggiungere a questa regola la cognizione di causa che tempera la permissione in Giustizia, secondo la nostra usanza.

(60) E' uniforme a quel di Francia il nostro costume circa le cause, per le quali si permette l'alienazione della dote. Quella degli alimenti è assoluta, perchè riflette la conservazione ed esistenza della famiglia; nè può dirsi meno momentosa quella della scarcerazione del marito, poichè si dà la dote alla donna ut nupta sit; e non lo sarebbe, quando una prigione la dividessè dal marito medesimo. La cognizione di queste cause è anche fra noi riservata al Giudice; ma sempre dee essere autorizzata dal Rescritto di Licenza che si spedisce dalla Regal Camera di S. Chiara.

XXXIII. Una moglie non può alienare il fondo dotale senza il consenso del marito (r).

XXXIV. Ogni costituzione di dote contiene la condizione che il matrimonio sia effettuato. Le convenzioni poi per la dote del pari che tutte le altre del contratto di matrimonio, restano annullate qualora non sia celebrato il matrimonio, o se per qualche causa si dirima (s).

XXXV. Tutte le convenzioni che si fanno in un contratto di matrimonio, sia tra i futuri sposi, sia tra altri, si presume sempre che siano condizionate, e non debbono avere la loro esecuzione, se non nel caso che sia celebrato il matrimonio (t).

XXXVI. Se il matrimonio si scioglie, e quindi le medesime parti di nuovo lo contraggano, non debbono aver più luogo le prime convenzioni. Ma per annullare le convenzioni stipulate in un contratto di matrimonio, fa d'uopo che le parti abbiano ben chiaramente manifestata la loro intenzione; in guisa che dubitar non si possa dello scioglimento del matrimonio; così, per esempio, una delle parti contraendo un'altro matrimonio, lo scioglimento allora è certo; e se in appresso si conchiuda il matrimonio proposto, le clausole del primo contratto di matrimonio non potranno sussistere (u).

33. La moglie

non può senza il consenso di suo marito alienare il fondo dotale.

34. La costituzione di dote contiene la condizione che sia concluso il matrimonio.

35. Ciò che è stato stipulato nel contratto di matrimonio, non debb'aver luogo se non quando si celebrato il matrimonio.

36. Quid. Se il matrimonio essendo stato disciolto una volta, si fosse dipoi contratto di nuovo?

Tom. I.

T t

SE-

(r) Si prædium uxor tua dotale venundedit, sponte necne contractum ratum habuerit nihil interest, cum rei tibi quæsitæ dominium auferre nelenri minime potuerit. *L. si prædium 23 eod. de jure dotium.*

(s) Omnis dotis promissio futuri matrimonii tacitam conditionem accipit. *L. 68 ff. de jur. dot. l. 10 §. 4 eod.* Dotis appellatio non refertur ad ea matrimonia, quæ consistere non possunt: neque enim dos sine matrimonio esse potest. Ubi cumque igitur matrimonii nomen non est, nec dos est. *L. 3 ff. de jur. dotium.*

(t) Si res in dote dentur, puto in bonis marito fieri, accessionemque temporis marito ex persona mulieri concedendam, fiunt autem res mariti, si conitante matrimonio in dorem dentur. Quid ergo si ante matrimonium? Si quidem si dedit mulier ut statim ejus fiant efficientur: enimvero si hac conditione dedit ut tunc efficiantur cum nupserit, sine dubio dicemus heri cum nuptiæ fuerint securæ, perinde si forte nuptiæ non sequantur, nuntio remisso, si quidem sic dedit mulier ut statim viri res fiant, condicere eas debet nuntio emisso; enimvero sic dedit ut securis nuptiis incipiant esse; nuntio remisso statim eas vindicabit, sed ante nuntium remissum si vindicabit,

exceptio poterit nocere vindicanti, aut doli, aut in factum; doli enim destinata non debent vindicari. Sed nisi hoc evidenter actum fuerit, credendum est hoc agi ut statim res fiant, & nisi nuptiæ securæ fuerint reddantur. *L. dotis 7 §. si result. & l. 8 ff. de jure dotium.*

Si res æstimata data nuptiæ securæ non sint, videndum est quid reperi debeat, utrum res an æstimatio rata sit, si nuptiæ sequantur, quia nec alia causa contrahendi fuerit, res igitur reperi debeat non pretium. *L. in rebus 17 §. si re 1, ff. de jure dotium.*

Stipulationem quæ propter causam dotis fiat, constat habere in se conditionem hanc, si nuptiæ fuerint securæ, & ira demum ex ea agi posse, quamvis non sit expressa conditio, si nuptiæ, constat. Quare si nuntius remittatur, defecisse conditio stipulationis videtur. *L. stipulationem 21 ff. de jure dotium.*

(u) Et licet postea eidem nupserit, non convalescit stipulario. *L. & licet, ff. de jure dotium.*

Si sponsalibus nondum tactis Tirio dotem Seiz nomine promiseris, cum ea nubere noller, tamen si postea nupserit, dorem debebis, nisi aliæ nuptiæ mediæ intervenissent. *L. si sponsalibus, 58 in principio, ff. de jure dotium.*

## S E Z I O N E II

*Delle persone che costituiscono la dote, e de' loro obblighi.*

## S O M M A R J.

1. Il padre dota la sua figlia.
2. La figlia, o la vedova ch'è fuori della potestà di suo padre, si dota da se stessa.
3. Costituzione di dote della figlia minore.
4. Se il padre dota la sua figlia, si presume che la dote sia de' suoi beni, e non di quelli che la figlia potesse altronde ricevere.
5. Un padre che dà in dote alla sua figlia ciò che crede doverle, può ripetere quel che ha dato, quando si è avveduto del suo errore?
6. Gli eredi del padre sono obbligati di somministrare la dote da lui promessa, quant'anche il padre fosse morto prima del matrimonio.
7. Quale regola dee un tutore seguire per costituire la dote alla sua pupilla?
8. Il padre non può diminuire la dote che ha promessa alla sua figlia.
9. La dote costituita dal padre chiamasi profetizia.
10. La dote costituita per mezzo del procuratore del padre è una dote profetizia.
11. Se la dote sia stata data per gratificare il padre, è una dote profetizia.
12. Se il padre rinunzi ad una successione o ad un legato per assicurare una dote alla figlia, sarà la dote allora profetizia?
13. La dote è profetizia quando il padre vi si obbliga soltanto come fidejussore?
14. Quid, se il padre promette la dote, ed un terzo rendasi fidejussore?
15. Se il padre sia erede di colui che ha promessa la dote, è in tal caso profetizia?
16. La reversione della dote profetizia.
17. Fondamento ed uso di questo diritto.
18. La dote profetizia è soggetta a' guadagni del marito.
19. Se il padre sia mentecatto o prodigo.
20. Dote profetizia che viene dall'avolo o da altri ascendenti paterni.
21. Reversione agli estranei.
22. Ciò che il padre deve non è una dote profetizia.
23. Dote costituita dalla madre.
24. Garanzia della dote.
25. Il padre che ha dotato, o i suoi eredi sono garanti della dote.
26. Se gli effetti dati in dote al marito non appartenessero alla moglie, il marito avrebbe diritto di domandare una indennità sugli altri beni della moglie.

1. Il padre dota la sua figlia.

**L**A figlia che si marita, debb'essere dotata dal suo padre, s'è vivente. Poichè il dovere del padre di provvedere alla condotta de' suoi figli, contiene quel-

quello di dotare la figlia (a). (61)

II. La figlia o la vedova che si marita trovandosi fuori della potestà paterna, si costituisce da se stessa la dote, e ne stipula le condizioni (b). (62)

T t 2

III.

2. La figlia, o la vedova ch'è fuori della potestà di suo padre si dota da se stessa.

(a) Neque enim leges incognitæ sunt, quibus caucum est omnino paternum esse officium, dotem pro sua dare progenie. *L. 7 C. de dot. prom.* Capite trigelino-quinto legis Juliz, qui liberos quos habent in potestate, injuria prohibuerint ducere uxores, vel nubere, vel qui dotem dare non volunt, ex constitutione divorum Severi & Antonini, per Proconsules Præfidesque Provinciarum cogentur in matrimonium collocare, & dotare. *L. 19 ff. de ritu nupt. v. Nov. 115 c. 3 §. 11.*

Ciò che si è detto in quest'ultimo testo del matrimonio delle donzelle contro la volontà de' loro genitori, obbliga ad osservare la disposizione ben nota dell'Editto del 1556, e delle altre Ordinanze che vietano i matrimonj senza il consenso de' genitori, agli uomini, fino all'età di 30 anni, ed alle donne, fino all'età di 25. *V. Exod. 22, 17, 34, 16. Deut. 7, 3.*

(61) La figlia, che prende marito senza il consenso del Padre, o dell'Avo, qualor quegli sia morto, non può domandar la dote. Colla Prammatica unica de Matrimoniis a filiisfamilias contrahendis emanata a 10. Aprile 1771. essendosi prudentissimamente la condizione de' matrimonj restituit' alle regole del *Diritto Romano*, si stabilì, che possa il Padre, o l'Avo privar la donzella, la quale sposasse indipendentemente dal loro consenso, prima che sia giunta alla età di anni venticinque. E' pertanto tra noi in virtù della medesima Legge perentoria l'eccezione del paterno dissenso; poicch'è vietato a' Magistrati di dar corso a' giudizj, che s'introducessero contro al Padre per lo conseguimento del paragio, quantevolte vi sia la pruova del dissenso medesimo. Per qualunque pruova basta il documento di essere il Padre comparso avanti il Magistrato del luogo, e di avere alla figlia notificata la protesta di non voler essere tenuto a pagamento di paragio, laddove il matrimonio si contragga senza il di lui consenso; e se il matrimonio si trovasse contratto senza di lui notizia, basterà che la protesta si faccia, e si notifici immediatamente dopo. Avendo non però i Giudici motivo in contrario, debbono rappresentarlo al Re, ed attenderne la Sovrana risoluzione. Compiuti gli anni 25. poicchè può ben supporre, che l'avarizia del Padre abbia allontanate le occasioni del matri-

monio, è permesso alla figlia di contrarlo indipendentemente dal consenso paterno, ed avrà diritto alla dote, purchè lo contragga con persona onesta, non ostante che sia di condizione disuguale. Perde nondimeno questo diritto, se contrae il matrimonio con persona infame, o ignominiosa. E' finalmente riferbato alla Sovrana Autorità di spplire al dissenso del Padre, e dispensare alla suddetta Prammatica semprechè lo richieggano le circostanze de' casi.

(b) *Tot. tit. ff. de jur. dot.*

(62) Colla Consuetudine Sed & mulier è disposto, che la figlia di famiglia maritandosi divenga sciolta dalla patria potestà. Surse quistione, se divenuta vedova ritorni sotto la potestà del padre. *Napodano in eamd. Consuetud. verbo nubis. n. 10.*, fu di sentimento, che torni, ed a norma di tal sentimento riferisce *Minadoi Repet. in Constit. In aliquibus notabil. 2. n. 37.*, e brilla sull'anzidetta Consuetudine *Tit. 5. Cap. unic. n. 18. & sequentib.*, che abbia deciso il S. C. *Matteo di Assisto in diff. Consuetud. verb. Napodan. litt. D.* sostenne l'opposto, per la ragione, che una volta liberata la figlia dalla patria potestà, rimanga libera, ancorchè indi sia divenuta vedova. Fu seguitato da *Camillo Salerno in eamd. Consuetud. verb. licet Napodanus litt. C.*; il quale aggiunse essere stato erroneo il sentimento di *Napodano*, e che il S. C. non abbia a seconda di quello deciso, perchè siagli sembrato ragionevole; ma perchè nella causa concorrea le circostanze della età troppo fresca della vedova, e il costume non troppo lodevole. Quantunque non però sia vero, che le donne per la loro connaturale fragilità e debolezza abbiano per l'ordinario bisogno di direzione; oggi tra noi è comunemente abbracciata la opinione di *Assisto*. La vedova dota se stessa: ma se per ventura avrà contratto il matrimonio alla nuova maniera, non può contrarre il secondo alla vecchia, perchè verrebbe a pregiudicare i figli nati dal primo matrimonio, i quali trovansi di avere acquistata ragione sopra la di lei dote; Vedi *Brilla ad Consuetud. Si qua moriens sit. 6. cap. 1. n. 15.*

3. *Coflituzione di la padrona de' di lui beni, quantunque sotto la condotta di un tutore o di un curatore, si costituisce ella stessa la sua dote sotto questa autorità (c).*

4. *Se il padre dota la sua figlia, si presume che la dote sia de' suoi beni, e non di quelli che la figlia possiede altronde ricevere.*

5. *Un padre che dà in dote alla sua figlia ciò che crede doverle, può ripetere quel che ha dato quando si è avveduto del suo errore?*

6. *Gli eredi del padre sono obbligati di somministrare la dote da lui promessa, quand'anche il padre fosse morto prima del matrimonio.*

III. Quando una figlia minore si marita dopo la morte di suo padre, essendo la padrona de' di lui beni, quantunque sotto la condotta di un tutore o di un curatore, si costituisce ella stessa la sua dote sotto questa autorità (c).

IV. Se la figlia avendo beni proprj, o materni o altri, per li quali il padre facendo le veci di tutore o di curatore, le costituisce una dote, senza specificare se sieno beni della figlia o suoi, si stima dare, non come tutore o curatore, ma come padre, che dota la sua figlia con i suoi proprj beni. (63) E lo stesso farebbe quando questa figlia fosse stata di già emancipata (d).

V. Quando un padre ha dato alla sua figlia una dote che credeva doverle, la costituzione di tal dote è valida, quantunque realmente la figlia non fosse creditrice di suo padre (e).

VI. Un padre che ha costituito una dote alla sua figlia, è obbligato di adempiere al suo obbligo, il quale ha luogo contro gli eredi, se non abbia pagata la dote essendo egli vivente: tale obbligazione sussisterebbe, quand'anche il matrimonio si fosse contratto dopo la morte del padre che ha promessa la dote (f).

VII.

(63) Si è dubitato, se alla figlia ricca e provveduta di beni sia il padre tenuto di costituire la dote; e se debba costituirgliela, ancorchè sia maritata. Riguardandosi come semplice ed assoluto l'obbligo paterno, le circostanze della ricchezza, e del già contratto matrimonio non esentano il padre dall'obbligo di costituire la dote alla figlia. *Menosio Lib. 3. Presumpt. 15. n. 6., Mascardo de Probationib. Conclus. 1150., e il Card. de Luca de Dote Disc. CLIV. n. 2. & 3.* confermarono con buoni argomenti questa dottrina; la quale, secondo che atesta il *Presid. de Franckis Decis. 119.* fu autorizzata dal nostro S. C.

A questo proposito si è ancor quistionato, se il padre dotando la figlia, senza niuna spiegazione, s'intenda d'averla dotata di suoi proprj beni, o di altri, ch'egli a nome della figlia amministrasse. *Borsolo nella L. Nefennius. D. de Negor. gest. n. 5.* oppinò, che debba presumersi d'averla dotata *administratorio nomine.* Ma questa di lui opinione non ebbe seguaci; e sul fondamento della *L. fin. C. de dot. promiss.* sostennero tutt' i DD., che sempre dee crederli di aver il padre adempiuto alla necessità legale, in cui è di dotar co' proprj beni la figlia, *Mantic. de Tacit. Lib. 12. Tit. 19. n. 6., De Luca nell'anzidetto Discorso n. 6., ed è da leggersi il Discorso XXXIV. del medesimo Titolo de Dote,* nel quale abbondantemente vien trattato questo articolo. Da qui se ne deduce, che la figlia dotata dal padre, può benissimo

aver altra dote sopra i beni materni, e degli avi: il che non ha luogo quando nelle tavole nuzziali siasi espresso, che la dote s'intenda tanto de' beni paterni, quanto de' beni materni, e di qualsivogliano altri ascendenti, e collaterali. Questa regola nondimeno ha luogo nelle Provincie del Regno; perchè in *Napoli,* dove han vigore le Consuetudini, la figlia non può avere, che un solo paraggio, sia costituito da' beni paterni, o materni, sia da qualsivogliano altri congiunti. Così dopo molti altri DD. insegnò *Matteo d'Affisso in Consuetud. Si moriatur litt. E., e Rovito Conf. 66. n. 9.*

(d) *Cum pater curator suæ filiae, juris sui esset, dotem pro ea constitueret, magis eum quasi patrem id, quam quasi curatorem, fecisse videri. L. 5 §. 12 ff. de jur. dot.* Si pater dotem pro filia simpliciter dederit... sancimus, si quidem nihil addendum existimaverit, sed simpliciter dotem dederit, vel promiserit, ex sua liberalitate hoc fecisse intelligi, debito in sua figura remanente. *L. ult. C. de dotis promiss.*

(e) *Pater etiam si falso existimans se filiae suæ debitorem esse, dotem promississet, obligabitur. L. quemadmodum, 26 §. pater 2. ff. de jure dotium.*

(f) *Si pater filiae nomine dotem promississet, & eam ante nuptias emancipasset, non resolvitur promissio. Nam & cum ante nuptias pater moreretur, nihilominus hæredes ejus ex promissione obligati manebunt. L. si pater 44, in principio, ff. de jure dotium.*

(c) *Mulier in minori ætate constituta, dotem marito, consentiente generali vel speciali curatore, dare potest. L. 28 C. de jur. dot.*



VII. Quando una minore è maritata dal suo tutore, dee il tutore, per costituire la dote, fare attenzione allo stato ed alle facultà de' futuri sposi (g); se il tutore non abbia fatta in tal maniera la costituzione della dote, non farà del tutto nulla, ma dipenderà dalla prudenza del Giudice di ridurla ad *legitimum modum* (h). Non è possibile di dare una regola certa per fissare la costituzione della dote (64); poichè questa dipende dalle diverse circostanze (i).

VIII. Avendo il padre una volta promesso una dote alla sua figlia, non può ridurre questa dote ad una somma minore di quella che ha promessa (l).

IX. La dote, che il padre ha costituita con i suoi propri beni, chiamasi per rapporto a lui una dote profetizia, perchè da lui è provenuta (m).

7. Quale regola dee un tutore seguire per costituire la dote alla sua pupilla.

8. Il padre non può diminuire la dote che ha promessa alla

X. sua figlia. 9. La dote costituita dal padre chiamasi profetizia.

(g) Quæro quantæ pecuniæ dotem promittenti adultæ mulieri curator consensum accommodare debeat, respondit modus ex facultatibus & dignitate mulieris maritique statuendus est, quousque ratio patitur. *L. quæro, 60 ff. de jure dotium.*

(h) Sive generalis curator, sive dotis danda causa constitutus sit, & amplius doti promissum est quam facultates mulieri valent, ipso jure promissio non valet, quia lege rata non habetur auctoritas dolo malo factæ. Quærentium tamen est utrum tota obligatio, an quod amplius promissum est quam promitti oportuit infirmetur, & utilius est dicere id quod superfluum est, tantummodo infirmare. *L. sive generalis in principio, ff. de jure dotium.*

(64) Gli Espositori delle *Consuetudini Napoletane* han data la norma, onde possa costituirsi congruamente la dote. Seguendo la spiegazione della stessa citata *Consuetudine Si moriatur*, chiamarono *Essi paragio* la dote congrua. Spiegò il *Du-Cange Glossar. verb. Paragium* il significato di coteita voce, cioè, che importi una dote proporzionata agli averi de' dotanti, e della lor nascita. Deesi il *paragio* in denaro, non in roba, e in ciò differisce dalla legittima, la quale si dee in tanti corpi ereditari. E' controvertito però tra' DD. nostri, se possa, o no eccedere la legittima. *Stefano di Gaeta* antico Commentatore rapportò le varie opinioni esponendo la *Consuetudine* suddetta. Ma sembra, che *Masseo d'Assisto in Constit. In aliquibus n. 52.* abbia fissato il punto, avvertendo, che per itabilirsi rettamente una dote congrua, o sia un *paragio*, debbano tenersi presenti sei circostanze: I. il patrimonio del dotante: II. la dignità de' parenti: III. la qualità della donna: IV. la condizione del marito: V. il numero de' figli: e VI. la Consuetudine del luogo, in cui si contrae il matrimonio. Tra' Magnati non però il para-

gio può esser meno della legittima, a sermimento di *Antonio Capece* nella spiegazione della stessa *Consuetudine*; imperciocchè tra costoro dee attendersi la consuetudine delle dote, che soglion tra essi costituirsi: su di che ne rapporta varj esempj; e il sovrallodato *Stefano di Gaeta* riferisce ciò essere stato deciso dal S. C. nella causa di *D. Isabella di Aragona col Duca di Montalto*. Se poi un plebeo sposi una nobile, il *Presid. de Franchis* nella *Consuetud.* *Si qua moriens verb. plebeus* vuol che qualunque dote resti compensata colla cospicua qualità della moglie; e ne dette *Francesco de Anicis de Nobilitate* una speciosa ragione: *quia nobilitas cum nummis compensatur.*

(i) Iste autem curator res dotis nomine tradere debet, non etiam ut vendat cuiuslibet, & pretium ejus in dotem det; dubitari autem potest an hoc verum sit, quid enim si aliter honeste nubere non possit, quam ut pecuniam in dotem det, idque ei magis expediat, atqui possunt res in dotem daturæ plerumque alienari, & pecunia in dotem converti, sed ut expediatur questio, si quidem res in dotem maritus accipere maluerit, nihil amplius quærendum est, sin autem non aliter contrahere matrimonium vir patitur, nisi pecuniis in dotem datis, tunc officium est curatoris apud eundem intrare judicem qui eum constituit, ut iterum ea causa cognita etiam viro absente permittat rerum venditione celebrata dotem constituere. *L. 6 sive 61 §. 1 ff. de jure dotium.*

(l) Post nuptias pater non potest deteriorem causam filia facere, quia nec reddi ei dos invita filia potest. *L. post nuptias, 28 ff. de jur. dot.*

(m) Profetitia dos est, quæ a patre vel parente profecta est, de bonis vel facta ejus. *L. 5 ff. de jur. dot.* Si pater pro filia emancipata dotem dederit, profeticiam nihilominus dotem esse nemini dubium est. *D. l. 5 §. 11 ff. de jur. dot.*

10. La do-  
te costè  
sunita per  
mezzo del  
procurato-  
re del pa-  
dre è una  
dote pro-  
fettizia.

11. Se la  
dote sia  
stata data  
per grati-  
ficare il  
padre, è  
una dote  
profetti-  
zia.

12. Se il  
padre ri-  
nunzi ad  
una suc-  
cessione o  
ad un le-  
gato

per assicu-  
rare una  
dote alla  
figlia, sa-  
rà la do-  
te allora  
profetti-  
zia?

13. La do-  
te, è pro-  
fettizia  
quando il  
padre vi  
si obbliga  
soltanto  
come fide-  
jussore?

14. Quid,  
se il pa-  
dre pro-  
mette la  
dote, ed  
un terzo  
rendasi fi-  
dejussore?

15. Se il  
padre sia  
erede di  
colui che  
ha promes-  
sa la do-  
te, è in  
tal caso  
profetti-  
zia?

X. Chiamasi dote profettizia, non solo quella che si è data dal padre, ma ezian-  
dio quella ch'è stata data per mezzo del suo procuratore, o per mezzo di altri  
in suo nome senza procura, ma di cui ha ratificato la promessa (n).

XI. Quel ch'è stato dato in dote ad una figlia *contemplatione patris*, è una  
dote profettizia, perchè si è voluto solamente vantaggiare il padre (o); così, se  
l'avolo dota la sua nipote, la dote sarà parimente riputata profettizia, presumen-  
dosi che l'avolo abbia dato in favore del padre (p).

XII. Se il padre rinunzi ad una successione o ad un legato per assicurare una  
dote alla sua figlia, questa dote non sarà profettizia, perchè per mezzo della ri-  
nunzia il padre è riputato non aver giammai avuto alcun diritto agli effetti com-  
presi nel legato, o che componevano la successione, alla quale ha rinunziato (q);  
ma se il padre avesse accettata la successione, o domandata la consegna, ed aves-  
se ceduto alla figlia quel che gli spettava in qualità di legatario o di erede, la  
dote allora sarebbe profettizia, perchè in questo caso il padre avrebbe dato in  
dote alla sua figlia effetti di cui era proprietario.

XIII. Perchè la dote sia profettizia, bisogna che il padre dia del suo; così non  
potrebbe dirsi profettizia la dote, qualora il padre si fosse semplicemente obbliga-  
to come fidejussore per la sicurezza della dote che da un terzo fosse stata colti-  
tuita alla sua figlia (r).

XIV. Ma se il padre prometta una dote alla sua figlia, e dia una cauzione,  
questa cauzione non impedirà, che la dote sia profettizia (s).

XV. La dote non può chiamarsi profettizia se non quando è stata presa da beni  
del padre. Così, se la dote venga da un estraneo, non sarà profettizia, ma se il  
padre sia erede di colui che ha dotato, si potrà forse pretendere che sia profetti-  
zia? Si distingue se il padre sia divenuto erede prima della celebrazione del ma-  
trimonio, o dopo. Nel primo caso si decide che la dote è profettizia; nel se-  
condo caso non è profettizia (t).

XVI.

(n) Sive igitur parens dedit dorem, sive procurator ejus, sive iussit alium dare, sive cum quis dederit negotium ejus gerens, parens rarum habuerit, profectitia dos est. *L. profectitia 4 §. sive igitur, 1 ff. de jure dotium.*

(o) Quod si quis patri donaturus dedit, Marcellus libro sexto digestorum scripsit hanc quoque a patre profectam esse, & est verum. *L. profectitia 5 §. quod si 2 ff. de jure dotium.*

(p) Dorem quam dedit avus paternus an post mortem avi, mortua in matrimonio filia, patri reddi oporteat quaeritur. Occurrit aequitas rei, ut quod pater meus propter me filiae meae nomine dedit proinde sit aequum ipse dederim, quippe officium avi circa neprem ex officio patris in ea filium pender, & quia pater filiae, ideo avus propter filium neptri dorem dare debet. *L. dorem 6 ff. de collatione bonorum.*

(q) Si pater repudiaverit hereditatem dotis constituendae causa, forte quod maritus erat subiturus, aut qui poruit ab intestato hereditatem vindicare, profectitiam non esse Julianus ait; sed & si legatum in hoc repudiaverit pater, ut apud

generum haereditatem remaneat dotis constituendae causa, Julianus probat non esse profectum id de bonis quia nihil erogavit de suo pater, sed non acquisivit. *L. profectitia 5 §. si pater 5 ff. de jure dotium.*

(r) Si pater non quasi pater sed alio dorem promittente fide iussit, & quasi fidejussor solverit, Neratius ait non profectitiam dorem, quamvis pater servare a reo id quod solvit non possit. *L. profectitia 5 §. si pater 6 ff. de jure dotium.*

(s) Sed si pater dorem promisit, & fidejussorem vel reum pro se dedit, ego puro profectitiam esse dorem; sufficit enim quod pater sit obligatus sive reo sive fidejussori. *L. profectitia 5 §. sed si 7 ff. de jure dotium.*

(t) Si quis pro aliena filia dorem promiserit, & promissori pater haeres extiterit, Julianus distinguit interesse, ante nuptias pater haeres extiterit, & dorem dederit, an postea; si ante, videri dorem ab eo profectam, potuit enim nuntium remittendo resolvere dorem. Quod si post nuptias non esse profectitiam. *L. profectitia 5 §. si quis 14 ff. de jur. dot.*

XVI. La dote profettizia ritorna al padre che sopravvive alla figlia, se ella muore senza eredi (u).

XVII. Il padre conserva questo diritto di ritorno o di reversione della dote, quantunque la figlia fosse stata posta fuori dell'autorità paterna con una emancipazione. Dapoi che questo diritto non è attaccato a quella specie di autorità paterna che si perde coll'emancipazione, ma al diritto naturale inseparabile dal nome di padre (x), e per esser come un sollievo, nella perdita che fa di sua figlia (y).

XVIII. Il diritto di reversione non impedisce che il marito non ritenga sulla dote profettizia ciò che gli ricade per li suoi guadagni, secondo che siasi convenuto (z), o secondo sia stabilito dalle consuetudini de' luoghi.

XIX. Se il padre fosse sotto la direzione di un curatore; come se fosse mentecatto o scialacquatore, o per altre cause, o se si trovasse in assenza, o in altro stato che obbligasse la Giustizia a provvedere al matrimonio ed alla dote di sua figlia, la dote che le farebbe costituita su de' beni paterni, farebbe una dote profettizia riguardo al padre (a).

XX. Tutto ciò che si è detto del padre, per quel che riguarda la dote profettizia e la reversione, si estende all'avolo e agli altri ascendenti della linea paterna (b).

XXI. Tutte le persone, parenti o estranei, possono costituire una dote (c). Ma non hanno il diritto di reversione, se non l'hanno stipulato. Poichè è questa una donazione libera ed irrevocabile che han voluto fare (d).

XXII.

(u) Jure succursum est patri, ut filia amissa, sola in loco cederet, si redderetur ei dos ab ipso profectiva ne & filia amissa, & pecuniae damnum sentiret. L. 6 de jur. dot. Dos a patre profecta, si in matrimonio decesserit mulier filia familias, ad patrem redire debet. L. 4. C. solut. matr. l. 2 C. de bon. qua lib. Si conditio stipulationis impleatur, & postea filia sine liberis decesserit, non erit impediendus pater, quominus ex stipulatu agat. L. 40. ff. sol. matr.

Se la donna dotata da suo padre, morendo senza figli, faccia un testamento, il diritto di ritorno impedirà forse l'effetto della disposizione della donna, in guisa che il padre si ripigli l'intera dote? V. l. 59 ff. sol. matr. Sembra che per questa legge la figlia possa disporre. Lo che bisognerebbe intendere di quel che può dare senza pregiudicare la legittima del padre.

(x) Non jus potestatis, sed parentis nomen dorem profectivam facit. l. 5 §. 11 ff. de jur. dot. Etiam in potestate non fuerit pater, dos ab eo profecta reverti ad eum debet. l. 10 ff. sol. matr.

(y) Filia amissa, solatii loco. l. 6. ff. de jur. dot.

Si mette questo articolo per far vedere colla ragione della legge dond'è stata ricavata, che la madre e gli ascendenti materni, non dovrebbero essere distinti dal padre, per questo diritto di ritorno. V. l'art. 11 di questa sez., e la nota su questo medesimo artic. V. sull'emancipazione di

cui si è parlato in questo articolo, gli articoli 5 e 6 della Sez. 2 delle Persone.

(z) Si pater dorem dederit, & pactus sit ut, mortua in matrimonio filia, dos apud virum remaneret, puro pactum servandum, etiam si liberi non interveniant. l. 12 ff. de pact. dotal.

(a) Si curator furiosus, vel prodigi, vel cuiusvis alterius, dorem dederit, similiter dicemus dorem profectivam esse. l. 5 §. 3 ff. de jur. dot. Sed nisi proponas fratrem, vel fratrem decrevisse quantum ex bonis patris vel ab hostibus capti, aut a latronibus oppressi, filiae in dorem detur, hæc quoque profectiva videretur. D. l. 5 §. 4.

(b) Profectiva dos est que a patre, vel parente profecta est. l. 5 ff. de jur. dot. V. la nota sull'articolo seguente.

(c) Promittendo dorem omnes obligantur, cuiuscumque sexus conditionisque sint. l. 41 ff. de jur. dot.

(d) Si dorem marito libertæ vestræ dedistis, nec eam reddi solum matrimonio vobis incontinenti pacto, vel stipulatione prospexistis, hanc culpa uxoris dissoluto matrimonio penes maritum remansibile constitit, licet eam ingrati circa vos fuisse ostenderitis. l. 24 C. de jur. dot. Accedit ei & alia species ab rei uxoris actione: si quando etenim extraneus dorem dabit nulla stipulatione, vel pacto pro restitutione ejus in suam personam facto . . . nisi expressim extraneus sibi dorem reddi pactus fuerit, vel stipulatus, cum donatæ

ma.

22. *Ciò che il padre deve non è una dote profettizia.*

23. *Dote costituita dalla madre.*

24. *Garanzia della dote.*

**XXII.** Se il padre non dotasse la figlia se non di quel che ad essa apparteneva, o di quel che era obbligato a darle; come se un estraneo avesse fatta qualche donazione al padre colla condizione d'impiegarla a dotare sua figlia, questa dote non sarà profettizia (e); ma sarà una dote avventizia, e propria della figlia. Lo stesso farebbe, se il padre le dovesse per qualche altra causa (f).

**XXIII.** Quantunque sia un dovere del padre il dotare la sua figlia, e non possa egli dotarla de' beni che appartengono alla madre (g); se pur nondimeno la madre abbia beni che non sieno dotali, può darli in dote alla sua figlia. (65) E se il padre non possa dotarla, la madre in questo caso può colla sua dote coltuir quella di sua figlia, osservando quelle moderazioni che le consuetudini possono arrecarvi (h).

**XXIV.** Coloro che costituiscono una dote, sia in danari o in fondi, o in altre cose, non possono più disporre di ciò che han dato o promesso; e sono obbligati alla garanzia de' fondi dati, de' debiti ceduti, e delle altre cose, secondo che siasi convenuto, o secondo le regole della garanzia a cui son tenuti quelli che vendono o trasferiscono (i).

**XXV.**

*magis mulieri, quam sibi aliquod jus servasse extraneum non stipulando videatur. Extraneum autem intelligimus omnem circa parentem per virilem sexum ascendentem. l. un. §. 13. C. de rei ux. act.*

*Perchè la madre e gli ascendenti materni non avranno il diritto di ritorno, siccome pare esserne esclusi da questo §. 13 che li mette nel numero degli estranei? Non hanno essi le medesime ragioni del padre? Ne & filiarum amillarum, & pecuniarum damnum sentiret. l. 6 ff. de jur. dot. Le Consuetudini di Francia privano gli ascendenti della successione de' proprii loro figli, e vogliono che i beni stabili non rimontino, per timore che non passino da una linea all'altra. Ma conservano alla madre ed agli altri ascendenti il diritto di ritorno, del pari che al padre. V. l'art. 7 di questa Sez.*

(e) Si quis cerram quantitatem patri donaverit, ita ut hanc pro filia daret, non esse dotem profectitiam Julianus libro septimo-decimo Digestorum scripsit. Obstrictus est enim ut det. l. 5 §. 9 ff. de jur. dot.

(f) Parentis nomen dotem profectitiam facit, sed ita demum si ut parens dederit. Cæterum si cum deberet filiarum, voluntate ejus dedit, adventitia dos est. D. l. 5 §. 11.

(g) Neque mater pro filia dotem dare cogitur, nisi ex magna & probabili causa, vel lege specialiter expressa neque pater de bonis uxoris suæ invitæ ullam dandi habet facultatem. l. 14 C. de jur. dot. Cum uxor virum suum, quam pecuniam sibi deberet, in dotem filiarum communis dare jussit; & id fecisse dicatur, puto animadvertendum esse, utrum eam dotem suo, an uxoris nomine dedit. Si suo, nihilominus uxori eum deberet pe-

cuniam: si uxoris nomine dederit, ipsum ab uxore liberatum esse. l. 82 ff. de jur. dot.

(65) Colla Consuetudine Si constants matrimonio si è disposto, che la madre volendo concorrere insieme col padre a dotar la figlia, allora ciò ch'essa promette, è diminuito dalle sue doti: ma se faccia una promessa generale, ed indistinta, rimane soltanto obbligata per la giusta rata nelle doti, e ne' beni stradotali. Non è questa Consuetudine, come alcuni opinarono, contraria al Diritto Romano: poicchè non obbliga la madre a contribuir nella dotazione della figlia; ma regola soltanto l'obbligazione che la madre avesse volontariamente assunta.

(h) Nisi pater aut non sit superstes, aut egenus sit. L. pen. ff. de agn. & aliend. lib. Quantunque queste ultime parole non entrino in questo soggetto, vi si possono tuttavia applicare. Vi ha delle Consuetudini che non permettono alla donna maritata di alienare i suoi beni dotali, nè di obbligarsi, ma che le permettono soltanto d'impiegare una certa parte della sua dote per dotare sua figlia, se il padre non ne abbia il mezzo.

(i) Rem quam pater in dotem genero pro filia dedit, nec recepit, alienare non potest. l. 22 C. de jur. dot. l. 17 eod. Evicta re quæ fuerat in dotem data, si pollicitatio, vel promissio fuerit interposita, gener contra focerum, vel mulierem, seu hæredes eorum, conditione, vel ex stipulatione agere potest. l. 1 C. de jur. dot. l. un. §. 1 C. de rei ux. act. §. 29 inf. de act.

XXV. Il padre che ha dotato, e i suoi eredi dopo la di lui morte sono garanti della dote (l).

XXVI. Se la moglie avesse portato in dote effetti che non le appartenessero, il marito non potendo ritenere questi effetti, potrebbe domandare una indennità sugli altri beni della moglie. Così se una donna avesse permutato un podere con un altro podere, e nel suo contratto di matrimonio avesse stipulato che il podere permutato farebbe parte della sua dote, se in progresso di tempo annullando la permuta si faccia restituire il suo podere, il marito dee avere un' indennità pel podere che perde. Lo stesso dee dirsi degli altri casi (m).

25. Il padre che ha dotato, o i suoi eredi sono garanti della dote.  
26. Se gli effetti dati in dote al marito non appartenessero alla moglie, il marito avrebbe diritto di domandare una indennità sugli altri beni della moglie.

(l) Prædium æstimatum in dotem a patre filie suæ nomine datum obligatum creditori deprehenditur, quæsitum est an filius qui hæreditatem patris retinet, cum ab ea se filie abstinuisset dotem contenta actione ex empto teneatur, ut a creditore lucret, & marito liberum præstaret, respondit teneri. l. creditor 52 §. prædium ff. de act. empr. & ven. l.

(m) Titia cum esset minor viginti quinque annis, quarum hæreditatis matris suæ communem sibi cum fratribus mutavit, & accepit pro ea parte fundum quasi emptione inter se facta: hunc fundum cum aliis rebus dote dedit. Quæro si in

integrum restituatur, & partem suam accipiat quartam, & reddat fundum, quid debeat maritus facere, an contentus esse debeat aliis rebus in dotem datis. Item, quæro si hæc decesterit, & hæredes ejus in integrum restitutionem ex ejus persona perierint, & ipsi petant quartam partem, & illi fundum, an maritus cogatur restituere fundum contentus in retentione lucri doris cæteris rebus. Modestinus respondit: nihil proponi cur marito dos auferenda sit, sed in meram æstimationem prædii mulier vel ejus hæredes condemnandi sunt in hoc tempus referendam quo in dotem datus est. l. Titia 62 ff. de jure dotium.

## S E Z I O N E III.

Degli obblighi del marito a causa della dote, e della restituzione della dote.

### S O M M A R J.

1. Obbligo del marito per li pesi della dote.
2. Della cura che il marito dee avere per li beni dotali.
3. Diligenza contro i debitori.
4. La innovazione che fa il marito è a suo pericolo.
5. Se il marito riceva interessi da un debitore della dote.
6. Come la prescrizione possa essere imputata al marito.
7. Caso della restituzione della dote.
8. Accessorj della dote.
9. A chi debba essere restituita la dote.
10. I guadagni del marito diminuiscono la restituzione della dote.
11. Riparazioni ed altre spese diminuiscono la dote.
12. Tre sorte di spese.
13. Spese necessarie.
14. Il marito è incaricato delle spese annuali ed ordinarie.
15. I pesi de' fondi si prendono su i frutti.
16. Spese utili, come si risuperano.

Tom. I.

V. V.

57

17. Come si giudica della necessità o dell'utilità delle spese.  
 18. Se le riparazioni periscano per un caso fortuito.  
 19. Spese per piacere.  
 20. Riparazioni per piacere.

1. *Obbligo del marito per li pesi della dote.*

2. *Della cura che il marito dee avere per li beni dotali.*

3. *Diligenza contro i debitori.*

**E**ssendo la dote in potere del marito col diritto di goderne, per portare i pesi del matrimonio, come per mantener lui e sua moglie, e la loro famiglia, il primo de' suoi obblighi per ciò che riguarda la dote è di portare questi pesi (a).

II. Siccome il marito gode della dote, e l'ha tra le sue mani, sì per l'interesse suo che per quello di sua moglie, dee averne la medesima cura che ha de' suoi affari e beni proprij. Così deve riscuotere da' debitori, riparare e coltivare i poderi, e generalmente invigilare a tutto ciò che riguarda la conservazione de' beni dotali. E se per sua colpa o negligenza, avvengano perdite e deteriorazioni, sarà tenuto a' danni (b), ed anche a' casi fortuiti, che potessero essere cagionati da colpe di cui dovesse essere risponabile (c).

III. Quantunque il marito sia obbligato ad usare diligenze contro i debitori della dote, e se trascuri di agire quando l'azione non può essergli contrastata, sia tenuto a ciò che si troverà perduto per sua negligenza, pur nondimeno se il debitore della dote sia il padre o un donatore, non si debbono esigere dal marito le medesime diligenze che dovrebbe esercitare contro un estraneo. Ma è giusto di ricorrere alle moderazioni che le circostanze possono richiedere (d).

## IV.

(a) *Dotis fructum ad maritum pertinere debere, æquitas suggerit. Cum enim ipse onera matrimonii subeat, æquum est eum etiam fructus percipere. l. 7 ff. de jur. dot. l. 20. C. cod.*

(b) *Ubi utriusque utilitas vertitur, ut in empto, ut in locato, ut in dote, ut in pignore, ut in focierate, & dolus & culpa præstatur. l. 5 §. 2 ff. commod. l. 23 ff. de reg. jur. In rebus dotalibus, virum præstare oportet tam dolum quam culpam, quia causa sua dorem accipit. Sed etiam diligentiam præstabit, quam in suis rebus exhibet. l. 17 ff. de jur. dot. l. ult. C. de pact. conv. Si extraneus sit qui dorem promissit, ilque defectus sit facultatibus, imputabitur marito cur eum non convenerit. l. 33 ff. de jur. dot. V. l'art. seguente. Si fundum viro uxor in dorem dederit, ilque inde arbores deciderit, si hæc fructus intelliguntur, proportione anni debent restitui. Puto autem, si arbores ceduæ fuerunt, vel gremiales, dici oportet in fructus cedere. Si minus, quasi deteriorem fundum fecerit maritus tenebitur. l. 7 §. 12 ff. solut. matr.*

(c) *In his rebus quas præter numeratam pecuniam doti vir habet dolum malum, & culpam eum præstare oportere. Servius ait: ea sententia Publii Mutii est. Nam is in Licinia Gracchi uxore statuit, quod res dotales in ea seditione quam Gracchus occisus erat periissent, ait, quia Gracchi culpa ea seditio facta esset, Liciniam præstari oportere. l. 66 ff. solut. matrim.*

(d) *Si non poterit maritus, tenebitur hujus culpe nomine, si dos exigi poterit. l. 20 §. 2 ff. de pact. dot. Si extraneus sit, qui dorem promissit, ilque defectus sit facultatibus, imputabitur marito, cur eum non convenerit; maxime si ex*

necessitate, non ex voluntate dorem promissit. Nam si donavit, utcumque parcendum marito qui eum non præcipitavit ad solutionem qui donaverat, quemque in id quod facere posset, si convenerat, quemque in id quod facere possunt condemnandos. Sed si vel parer, vel ipsa promiserunt, Julianus quidem libro sexto-decimo Digestorum scribit, etiam si pater promissit, periculum respicere ad maritum: quod ferendum non est. Debet igitur mulieris esse periculum. Nec enim quicumque iudex propriis auribus audiet mulierem dicentem, cur patrem, qui de suo dorem promissit, non urserit ad exsolutionem. Multo minus, cur ipsam non convenerit. Recte itaque Sabinus disposuit, ut diceret quod parer, vel ipsa mulier promissit, viri periculo non esse: quod debitor, id viri esse: quod alius, scilicet donaturus, ejus periculo, ait, cui acquiritur. Acquiri autem mulieri accipiemus ad quam rei commodum respicit. l. 33 ff. de jur. dot.

*Si è creduto dover riferire a questa regola la moderazione che vi è stata messa in questo articolo. Poichè in Francia l'uso non è in ciò così indulgente col marito, come sopra questa legge 33 ff. de jur. dot. E se da una parte sarebbe troppo dura cosa che un marito fosse obbligato di esercitare contro un suocero, o contro un donatore, tutti i rigori i più violenti, non sarebbe giusto altresì che fosse assolutamente discaricato da ogni sorte di diligenza. In guisa che si ricerca una moderazione, la quale regoli la sua condotta secondo le circostanze. V. l'art. 20 della Sez. 1 della Società.*

IV. Se il marito cambj la natura di un debito che appartiene a' beni dotali, facendo innovazioni, tal cambiamento farà a suo pericolo, e resterà incaricato del debito, come se l'avesse riscosso (e).

V. Il marito che riceve interessi da un debitore della dote, sospendendo con ciò di riscuotere il capitale che potea esigere, sarà tenuto al debito, se questo debitore rendasi impotente a pagare (f).

VI. Se il fondo dotale sia posseduto da una terza persona, ed il marito lascia scorrere tutto il tempo della prescrizione, ne sarà egli risponsabile; purchè in tempo del matrimonio la prescrizione non fosse quasi per incorrere, e ne restasse sì poco tempo che non potesse imputarsi al marito di non avere interrotta una prescrizione acquistata senza sua saputa (g).

VII. L'ultimo obbligo del marito è di restituire la dote, quando il caso lo richiegga. Come se la moglie morisse senza figli prima del marito; se il matrimonio si dichiarasse nullo; se vi fosse separazione o di corpo e di beni, o solamente di beni; se essendo stata data la dote al marito in tempo degli sponsali, il matrimonio poi non siasi effettuato. E qualora il marito morisse, passa agli eredi l'obbligo di restituire la dote (h).

VIII. La restituzione della dote estendesi non solo a quel ch'è stato dato al marito a titolo di dote, ma eziandio a tutti gli accessory che avessero potuto aumentare il capitale, e che non debbono appartenere al marito. Così gli aumenti naturali di cui si è parlato nella Sezione prima, sono soggetti alla restituzione di dote (i).

IX. Quando è avvenuto il caso della restituzione di dote, debb' essere restituita o alla moglie se è sopravvivuta, e se sia in età di riceverla, o a' suoi eredi, o a suo padre, se questi avesse costituita la dote, o ad altre persone alle quali dovrà appartenere (l).

V v 2

X.

(e) Dotem a patre vel a quovis alio promissam, si vir novandi causa stipuleatur, coepit viri esse periculum, cum ante mulieris fuisset. l. 35 ff. de jur. dot. V. il Tit. delle Innovazioni per sapere che cosa sia Innovazione, e se n'è di già parlato nel piano delle materie.

(f) Cum dotem mulieris nomine extrahens promittit, mulieris periculum est: sed si maritus, nomine secutus, uturas exegerit, periculum ejus futurum, responderetur. l. 74 ff. de jur. dot.

(g) Si fundum, quem Titius possidebat bona fide, longi temporis possessione poterat sibi quæzere, mulier ut suum marito dedit in dotem, cumque petere neglexerit vir, cum id facere posset, rem periculi sui fecit. l. 16 ff. de fundo dot. Plane si paucissimi dies ad perficiendam longi temporis possessionem superfuerunt, nihil erit quod imputabitur marito. D. l.

(h) Cum quærebat an verbum soluto matrimonio dotem reddi; non tantum divorcium, sed & morcem contineret, hoc est, an de hoc quoque casu contrahentes sentirent. Et multi puta-

bant, hoc sensisse, & quibusdam aliis cogtra videbatur: secundum hoc morus Imperator pronuntiavit, id actum eo pacto, ut nullo casu remaneret dos apud maritum l. 240, ff. de verb. sign. Solutio matrimonio solvi mulieri dos debet. l. 2. ff. solut. matrim. Si constante matrimonio, propter inopiam mariti, mulier agere volet, unde exactionem dotis initium accipere ponamus? & constat exinde dotis exactionem comperere, ex quo evidentissime apparuerit mariti facultates ad dotis exactionem non luiscere. l. 24. ff. sol. matr. l. 29. C. de jur. dot. V. Novel. 97. c. 6. V. la Sen. 5. della Separazione de' beni.

(i) Quia ipse fundus in dote, quodcumque propter eum consecutus fuerit a muliere maritus, quandoque restituet mulieri de dote agendi. l. 52. ff. de jur. dot.

(l) Solutio matrimonio, solvi mulieri dos debet. l. 2. ff. sol. matr. Hæc si sui juris mulier cit. D. l. Dos ab eo (patre) profecta reverti ad eum debet. l. 10 eod. l. 6. ff. de jur. dot. l. un. §. 13. C. de rei ux. act. l. 2. C. de jur. dot.

4. La innovazione che fa il marito è a suo pericolo.

5. Se il marito riceveva interessi da un debitore della dote.

6. Come la prescrizione possa essere imputata al marito.

7. Caso della restituzione della dote.

8. Accessory della dote.

9. A chi debba essere restituita la dote.

10. I guadagni del marito diminuiscono la restituzione della dote.

X. Se nel contratto di matrimonio siasi convenuto, o da qualche consuetudine sia stabilito, che il marito sopravvivendo debba percepire una parte della dote, nella restituzione sarà levata questa parte (m). (66).

XI.

(m) V. l'art. 31 della Sez. 1.

(66) La restituzione della dote si regola nelle Provincie del Regno cogli stabilimenti del *Diritto Romano*. Osservansi non però norme particolari in *Napoli* e nel suo Distretto, le quali derivano dalle *Consuetudini*. Provvedono esse due casi, cioè quando la dote dee restituirsi dal marito per morte della moglie, e quando dee restituirsi alla moglie per morte del marito. All'uno e all'altro dan le provvidenze corrispondenti. Al primo si è provveduto colla *Consuetudine Si mulier nupta. Tit. de Jur. Dot.*; la quale dispone, che morta la moglie con figli, se costoro non vogliono convivere col padre, o costui con essi, debba a' medesimi restituire le doti, o qualsivengano altri di lei beni, sieno, o non sieno apprezzati, e con questi dev' eziandio restituire le gioje, vestii, ed altri arredi, che avess' ella portati dalla casa de' suoi parenti col nome di *corredo*, nella maniera, in cui si trovassero in tempo della di lei morte: ma se non fossero esistenti gli ori, gli argenti, le perle, ed altre simili gioje, sarà tenuto fra lo spazio di un anno restituirne il prezzo o a' figli, o in mancanza di costoro ad altri successori della moglie. Questa *Consuetudine* è contraria al *Diritto Romano*, in forza del quale sebbene i figli abbiano la proprietà delle doti materne; pur non dimeno il padre ne conserva l'usufrutto sua vita durante. E' all'incontro uniforme in quanto al tempo della restituzione; poichè a somiglianza di ciò che avea stabilito *Giustiniano* nella *L. unic. §. exaffio. C. de rei. uxor. act.*, vuol che gli stabili si restituiscano subito, e per gli mobili accorda la dilazione di un anno.

Molte quistioni suscitavano su questa *Consuetudine* i suoi *Comensatori*; e crescerebbe in un libro la presente *Nota*, se io qui volessi tutte rapportarle. Ne accenno solamente alcune, le quali più delle volte occorre di doverli esaminare nel Foro. La prima è; se il marito vende un corpo stabile dotale, e del prezzo ne comperi un mobile, morendo la moglie, sia tenuto restituirlo fra un anno come mobile a norma della *Consuetudine*, ovvero subito come comperato col prezzo dello stabile. *Brilla* esaminò tal quistione, e coll' uniforme senti-

mento de' nostri *DD.* conchiuse, che la restituzione dee farsi subito; a motivo che non è lecito al marito colla sua arbitraria commutazione pregiudicare il diritto di coloro, a quali dee la dote restituirsi. A serbarli però l'uguaglianza, se col prezzo di una roba mobile ne compera una stabile, non è tenuto a restituire questa immantinenti, ma gli si accorda il tempo di un' anno.

La seconda quistione è, se il marito del denaro, che ha ricevuto in dote ne comperi merci, o beni stabili, sia egli tenuto a restituire specificamente questi beni, o il loro prezzo. *Napodano in Consuetud. Si mulier nupta. verb. Si non. n. 15.* risponde, che debba restituire le robe comperate, non il denaro: Ma ciò dipende dalla maniera, onde ne' *Capitoli matrimoniali* si è convenuta la restituzione della dote.

La terza è, se al marito, o altri obbligati a restituire in suo nome compete il beneficio dell'eccezione *Ne eccant.* E' ciò deciso dalla *Consuetudine Ubi dos*. La restituzione dee farsi della intera dote, quantunque non resti loro altro mezzo da vivere. Come altrove ho detto questa *Consuetudine* apertamente contraddice al *Diritto Romano*, da cui tanto al marito, quanto a' di lui eredi viene accordato il beneficio anzidetto. Avverti non però *Napodano* nel luogo citato *verb. facere potest n. 43.*, che sconvenga alla Legge della Carità esercitarsi tale azione da' figli contro al padre; poichè son essi dalla *Natura* obbligati ad alimentarlo, riducendosi in miseria.

Non lieve finalmente fu la controversia, se possa esercitarsi la stessa azione il marito contro al padre, o a' fratelli della moglie per astringere i medesimi al pagamento della dote promessa. Si divisero i *DD.* secondo l'ordinario lor costume in differenti pareri: ma la sentenza più sana era di coloro, i quali sostennero, che tale azione non compera al marito; poichè parlando la *Consuetudine* del solo caso della restituzione della dote, non è permesso di estenderla da caso a caso. Ma sino a' tempi di *Scipione Buccino* non erasi ancora il Foro determinato per alcun sentimento: imperciocchè egli riferisce, che per avere il marito



rito la facoltà di attingere il padre, o i fratelli della moglie al pagamento della intera dote promessa, si era introdotto di stipularsi dopo i capitoli matrimoniali un istituto di mutuo, in virtù del quale potesse il marito attingere i promissori a pagargli interamente la dote, e così inabilitarli ad opporre l'eccezione *Ne exant*.

Questi istituti di mutuo per le doti hanno in riguardo alle Donne Napoletane implicite il Regio Assenso sopra i beni feudali, *Prammatica III. de feudis*: e lo stesso privilegio è colla *Prammatica II. Tit. eod.* accordato alle Donne medesime sopra i feudi de' mariti, purchè gli obblighi da costoro fatti sien veri, e non simulati, e comunemente chiamasi *Assenso del Capitolo*, perchè concesso con rescritto ad un Capitolo di grazie domandate al Re dal Baronaggio.

In rapporto poi al secondo caso della restituzione della dote per morte del marito evvi la *Consuetudine Viri mortuo. Tit. de Jur. Dot.*, colla qual'è stabilito, che gli eredi del marito abbiano il tempo di un'anno per restituire la dote consistente in denaro, mobili, e gioje, contandosi dal giorno in cui per morte del marito restò sciolto il matrimonio; e perciò scrive *Antonio Capace in eand. Consuetud. verb. restitutum*, esser costume in Napoli, che la donna nello stesso giorno della morte del marito domanda a' dilui eredi la restituzione della dote, e l'antefato, per saperli il giorno, dal quale comincia l'anno. Questa dilazione di un anno però non ha luogo, qualora il marito lascia nel testamento la dote alla moglie come per legato; giacchè può chiederla subito *vigore testamenti*, insieme co' frutti dal dì della morte del marito; e così rapporta deciso dal S. C. e sostenuto da varj DD. il *de Bottis in eand. Consuetud. verb. Si dos legatur*. Gli ori finalmente, le gioje, gli argenti debbonsi dagli eredi del marito restituire nella stessa guisa, che furono portati dalla moglie: ma in quanto agli abiti, ed altri ornamenti di seta, o di panno, se ne' capitoli matrimoniali si dettero apprezzati, debbono restituirne il prezzo; se furono consegnati senza apprezzamento, li restituiranno come si trovano.

Gli Eredi estranei del marito, se costui lascia nel suo testamento gli alimenti alla moglie, non dovranno alla medesima pagare eziandio gl'interessi della dote. Ma, è sentimento di *Brilla in ead. Consuetud. Tit. 8. cap. 4.*, il quale conciliò le discordi opinioni di *Antonio*

*di Alessandro, Molfese*, e i *de Bottis*, che sarà ammessa una tal compensazione d'interessi cogli alimenti, quando il marito semplicemente ordina, che si prestassero gli alimenti alla moglie, senz'aggiugnere altro. Ciò nulla ostante a me sembra, che un tal dubbio non possa mai rettamente sciorsi, che ben considerate le parole del testamento, e che sia questa una questione di volontà, anzi che di diritto.

I figli all'incontro, se la madre sia nel testamento lasciata Signora, e padrona, debbono alla medesima gli alimenti, e gl'interessi della dote: *Sardo de Aliment. Tit. 9. quest. 16. n. 6. & 12.*, *Carlo de Rosa in detta Consuetud. n. 38.*; sebbene *Sieffano di Gaeta* sulla stessa *Consuetudine* sostenga l'opposto, ed avvertisca, che la madre non volendo coabitare co' figli, debba interpellare i medesimi per l'interesse delle sue doti.

Cost'azione di alimenti non solo spetta alla Vedova, ma la tramanda anche a' suoi eredi estranei, tutto che nel corso del primo anno non li abbia dimandati, *De Franchis Decis. 338. n. 32.*, il quale confuta la *Decis. 24. del Capace*.

Per *Diritto Romano* nella *L. unica. C. de rei uxoris act.* a provar la dote non vi bisogna pubblico istituto; ma *Napodano*, e *Brilla in eadem Consuetud.* riputano necessario alla ripetizione della dote l'istituto de' capitoli matrimoniali, e solamente per lo corredo ammettono la prova testimoniale. Questo lor sentimento è uniforme alla *Consuetudine Dos & quarta*, nella quale è disposto, che non possa la moglie chieder la dote, se non costui da pubblico istituto di esser stata costituita, e pagata. Altri Espositori non però, come sono *Antonio di Alessandro*, e *Scipione Buccino* avvertiscono, che sien bastevoli i capitoli matrimoniali, e la partita del Banco, per mezzo del quale s'è pagata la dote: e se tali documenti non vi sono può farne la prova per via di testimoni, col quali disse *Assisto Decis. 221. & 274.*, che possa anche provarsi di essersi perduto l'istituto dotale.

Resta di accennar qualche è disposto nel *Diritto del Regno* in riguardo all'antefato; di cui non fa parola l'illustre *Autore*. Il *Re Rugiero* colla *Costituzione Si quis Baro. Tit. de Dotario constituendo*, permise al feudatario, che prende moglie, ed ha tre feudi, di assegnarne uno per dotario alla stessa; e *Federico II.* nella *Costituzione Licentiam Tit. de Da-*

11. Riparazioni ed altre spese che il marito o i suoi eredi avranno fatte per la conservazione de' beni dotati, secondo la natura di queste spese, e secondo le regole che seguono (n).

12. Tre sorte di spese. XII. Le spese che dal marito o da' suoi eredi, possono essere state fatte sono di tre sorte. Alcune sono necessarie, come per ristaurare un edificio che minaccia rovina, e che conviene conservare. Altre sono utili, quantunque non necessarie, come la piantagione di un giardino. V' ha di quelle che non sono nè necessarie, nè utili, e che si fanno soltanto per piacere, come sono le pitture o altri ornamenti (o).

13. Spese necessarie. XIII. Per le spese necessarie il marito può ritenersi il fondo dotale e una parte secondo il lor valore, e restarne in possesso fino al suo rimborso; e questa è la ragione per cui dicesi che queste sorte di spese diminuiscano la dote (p). Dapochè è in effetto diminuita per la necessità di toglierne quel ch' è dovuto al marito per una spesa, senza la quale il fondo poteva perire o essere danneggiato e deteriorato, e la quale è stato obbligato a fare per non essere risponsabile egli stesso della perdita che farebbe avvenuta (q).

14. Il marito è incaricato delle spese annuali ed ordinarie. XIV. Le spese che si fanno giornalmente e che sono ordinarie, o per la conservazione del fondo, come le piccole riparazioni di una casa, o per la coltura de' campi, come per seminare e lavorare, o per raccogliere le frutta, queste spese

sibus ampliò questo permesso; poichè dispose, che se il feudatario ha due feudi, possa assegnarne uno, se ne ha uno e mezzo, ne assegnai mezzo, e se ne ha un solo stabilisca sopra quel solo feudo il dotario in denaro, sempre però coll' assenso del Principe.

Nel Diritto Consuetudinario evvi nondimeno differente determinazione, perchè la Consuetudine *Quartam autem*: Tit. de Jure Quartæ, stabilisce, che dopo la morte del marito possa la moglie prendere in proprietà, non avendo figliuoli, e in usufrutto avendoli, la quarta parte de' beni del marito, dedotti i debiti, purchè dal medesimo le sia stata assegnata, o con istromento, o nel testamento. Or questa, che ne' principj del Secolo XIV. chiamavasi *Quarta*, da noi ora è chiamata *Antefato*, il quale oggi si regola non più colle Costituzione, e colla Consuetudine, ma colla Prammatica unica *De Antefato* emanata nel dì 30 Dicembre 1617. dal Vicerè *Duca di Ossuna* in conferma della Grazia, che aveva cercata il Baronnaggio del Regno per la riforma dell' antefato, e de' donativi proposta e stabilita da' Deputati delle Piazze. In virtù dunque di questa legge l' antefato nella sua quantità non è più regolato sopra i beni del marito, ma sopra la dote della moglie; e alla Donzella si costituisce intero, alla Vedova, che si rinarita, per la metà.

Sembra dunque, che regolandosi l' antefato

dalle doti, non si debba alla moglie, quando le doti non sono state pagate. Ma, o il marito ha trascurato di efigere, e non deve esser nociva alla moglie la di lui trascuratezza; o non sono state pagate, e ancor si deve, se ne' capitoli matrimoniali fuasi detto di costituirsi per altre cause la sua mente moventi, *Capocelatro Consult. 124. y. 47. & 48.*, *Brilla in Consuetud. Dos & Quarta Tit. 9. cap. 1. n. 42.*

(n) V. gli articoli seguenti.

(o) *Impensarum quædam sunt necessariae; quædam utiles, quædam vero voluptariae l. 1. ff. de imp. in res dot. fa. 7.* *Necessariae hæ dicuntur, quæ habent in se necessitatem impendendi D. l. 1. §. 1. Si ædificium ruens, quod habere mulieri utile erat, refecerit. D. l. 1. §. 3. Utiles autem impensæ sunt, quas maritus utiliter fecit, remque meliorem uxoris fecerit, hoc est dotem; veluti si novellerum in fundo factum sit. l. 5. §. ult. & l. 6. eod. Voluptariae autem impensæ sunt, quas maritus ad voluptatem fecit, & quæ species exornant. l. 7. eod.*

(p) *Quod dicitur necessariae impensas ipso jure dotem minuere, non eo pertinet, ut si forte fundus in dote sit, desinat aliqua ex parte dotatis esse. Sed nisi impensa reddatur, aut pars fundi, aut totus retineatur. l. 55. §. 3. ff. de jur. dot. l. 1. §. 2. ff. de imp. l. 5. eod.*

(q) *Id videtur necessariis impensis contineri, quod si a marito omnium sit, iudex tanti eum damnabit, quanti mulieris intererit eas impensas fieri. l. 4. ff. de imp. in r. dot. V. l' art. 16 e la nota che vi è stata fatta.*

spese, dico, si prendono su i frutti stessi, e sulle altre rendite le quali vanno accompagnate con questo peso. Poichè i frutti e le rendite s'intendono quel profitto che rimane, fatta la deduzione delle spese necessarie per poter godere. Perlocchè il marito non ricupera queste sorte di spese, ma riceve soltanto quelle che passano i limiti di ciò ch'è necessario per conservare i fondi in buono stato, e per goderne (r).

XV. I pesi de' fondi, come i censi, le tasse, ed altre contribuzioni che sono pesi de' frutti, si prendono sugli stessi frutti (s).

XVI. Le spese che sono utili, quantunque non necessarie, debbono essere rimborsate al marito, o a' suoi eredi. E quantunque queste spese fossero state fatte senza la volontà della moglie, hanno essi la loro azione per ricuperarle (r).

XVII.

(r) Nos generaliter definimus multum interesse ad perpetuam utilitatem agri, vel ad eam quae non ad praesentis temporis pertineat, an vero ad praesentis anni fructum. Si in praesentis, cum fructibus hoc compendandum. Si vero non fuit ad praesens tantum apta erogatio, necessariis impensis computandum. l. 3 §. 1 ff. de imp.

Impendi autem fructuum percipiendorum causa, Pomponius ait, quod in arando serendoque agro impensum est, quodque in tutelam aedificiorum, agrorumve servum curandum, scilicet, si ex aedificio fructus a iqui percipiuntur. Sed haec impensa non perentur, cum maritus fructuum totius anni retinet, quia ex fructibus prius impensis satisfaciendum est. l. 7 §. ult. ff. sol. matrim. Et ante omnia quaecumque impensa quarendorum fructuum causa factae erunt, quaecumque eadem etiam colendi causa fiant, ideoque non solum ad percipiendos fructus, sed etiam ad conservandam ipsam rem speciemque ejus, necessariae sunt, eas vir ex suo facit: nec ullam habet eo nomine ex dote deductionem. l. ult. ff. de imp. Quod dicitur impensas, quae in res dotales necessariae factae sunt, dotem diminuere, ita interpretandum est, ut si quid extra tutelam necessariam in res dotales impensum est, id in ea causa sit. Nam tueri res dotales vir suo sumptu debet; alioqui tam cibaria dotalibus mancipiis cara, & quavis modica aedificiorum dotalium refectio, & agrorum quoque cultura, dotem minuunt. Omnia enim haec in specie necessariarum impensarum sunt. Sed ipsae res ita praestari intelliguntur, ut non tam impendas in eas, quam deducto eo minus ex his percipisse videaris. l. 15 ff. eod. Modicas impensas non debet arbitrarie curare. l. 12 eod. Fructus eos cuius conat qui deducta impensa supererunt. l. 7 ff. sol. matrim.

(s) Neque stipendium, neque tributum ob dotalem fundum praestita, exigere vir a muliere potest. Onus enim fructuum haec impendia sunt. l. 13 ff. de imp. l. 27 §. 3 ff. de usufr.

(r) Cum necessariae quidem expensae dotis minuant quantitatem, utiles autem non aliter in rei uxoriae ratione detinebantur, nisi ex voluntate mulieris, non absque est, si quidem mulieris vo-

luntas intercedat, mandari actionem a nostra auctoritate marito contra uxorem indulgeri, quatenus possit per hanc quod utiliter impensum est, assevari. Vel si non intercedat mulieris voluntas, utiliter tamen res gesta est, negotiorum gestorum adversus eam sufficere actionem. l. un. §. 5 C. de re uxor. aff. Ego non tantum necessarias, sed etiam utiles impensas praestandas a muliere existimo. l. ult. ff. de fund. dot.

V. l' art. 13 di questa Sezione. Fa d'uopo osservare su di quel articolo 13 e su di questo, che cio ch'è stato detto nell' articolo 13, sul diritto che ha il marito di ritenere la dote per le spese necessarie, e ciò che si è detto in questo dell' azione che ha per riscuotere quelle spese che sono solamente utili, dee intendersi secondo l' uso di Francia, che è tale che di qualunque natura sieno le spese, o utili o necessarie, il marito, che, in quella qualità, era in possesso de' beni dotali, non può esserne egli cacciato dal possesso, nè i suoi eredi, qualora non vi consentono, se non coll' autorità del Giudice. Lo che si osservava eziandio quando non fosse dovuta alcuna restituzione di spese, e questo era parimente l' uso nel Diritto Romano. Dotis actione successores mariti super eo quod ei dotis nomine fuerat datum, convenire debent. Ingrendi enim possessionem rerum dotalium, haecibus mariti non consentientibus, sine auctoritate competentis Judicis nullam habes facultatem. l. 9 C. sol. matr. E questa è la regola riguardo a tutti i possessori, che non possono essere cacciati dal possesso se non dal Giudice. V. l' articolo 14 della Sezione 6 delle Convenzioni. Ma per quel che riguarda la restituzione al marito, ed il diritto di ritenere la dote per le spese, dipende sempre dalla prudenza del Giudice di regolare se il marito o i suoi eredi, debbano restar in possesso fino al lor rimborso. Lo che si giudica dalle circostanze, e come dal valore delle spese, da quello del fondo, dalle sicurtà che il marito o i suoi eredi possono avere altronde; dal valore de' frutti, e se alcanti godimenti possono bastare al rimborso; dalla qualità delle persone e de' loro beni, e da altre simili circostanze.

15. I pesi de' fondi si prendono su i frutti.

16. Spese utili, come si ricuperano.

17. *Come se giudica della necessità o dell'utilità delle spese.* XVII. Potendosi incontrare difficoltà nel determinare quali sieno le spese che sono o no necessarie, quali sieno o non sieno utili, appartiene alla prudenza del Giudice giudicarne secondo le circostanze. Lo che dipende da' diversi riguardi che debbonfi avere alla qualità de' fondi, e agli altri beni in cui sono state fatte le spese, come se sieno state fatte per conservare o migliorare una casa, o per recuperare un debito; alla qualità delle riparazioni, e degli altri cambiamenti; al comodo o incomodo che ne può seguire, alla proporzione che può esservi tra la spesa e la miglioramento, e ad altre simili considerazioni. Così, per esempio, se pel governo di un fondo di campagna convenga farvi un aja o altro editizio, questa potrà essere una spesa necessaria; e se in una casa vi ha un luogo adattato a fare una bottega, questa potrà essere una spesa utile (u).

18. *Se le riparazioni periscano per un caso fortuito.* XVIII. Se avvenga che le riparazioni e le migliorazioni periscano per un caso fortuito, il marito o i suoi eredi non lasceranno perciò di ricuperarle, perchè ne avevano essi acquistato il diritto coll' opera, e restando alla moglie la proprietà, essa ne soffre la perdita (x).

19. *Spese per piacere.* XIX. Le spese che si fanno per solo piacere senza necessità e senza utile non sono affatto restituite, quand' anche la moglie avesse obbligato il marito a tali spese. Poichè dee imputarsi una spesa che ha voluto perdere (v).

20. *Riparazioni per piacere.* XX. Se le riparazioni fatte per piacere sieno tali che possano togliersi senza che periscano, il marito o i suoi eredi possono pigliarsene, in caso che ne fosse ricuperata loro la spesa. Ma se sieno tali che non si possa profittar di niente togliendole, come se fossero pitture a fresco; non è permesso di cancellarle; perchè questo si farebbe senz' alcun profitto (z). (67)

SE.

(u) Quae impendia, secundum eam distinctionem, ex dote deduci debeant, non tam facile in universum definiti, quam per singula ex genere, & magnitudine impendiorum estimari possunt. l. 15 in fin. ff. de imp. in res dot. Si novam villam necessario extruxit, vel veterem totam sine culpa sua collapsam, restituerit, erit ejus impensa peticio. l. 7 ff. ult. ff. sol. matr. Si in domo pistri-num, aut tabernam adjecerit. l. 6 ff. de imp. in res dot. f.

(x) Si fulserit insulam ruentem, eaque exusta sit, impensas consequitur. l. 4 ff. de imp.

(y) In voluptariis autem, Aristot. scribit, nec si voluntate mulieris factae sunt, exactionem parant. l. 11 ff. de imp. l. un. §. 5 C. de rei ux. act.

(z) Pro voluptariis impensis, nisi parata sit mulier pati maritum tollentem, exactionem patitur. Nam si vult habere mulier reddere ea quae impensa sunt debet marito; aut si non vult, pati

debet tollentem, si modo recipiant separationem. Ceterum si non recipiant, relinquenda sunt. Ita enim permittendum est marito auferre ornatum quem posuit, si tutum est ejus, quod abtulit. l. 9 ff. de imp. Quod si voluptariae sint, licet ex voluntate ejus, (uxoris) expensae deductio operis quod fecit, sine laesione tamen prioris speciei, marito relinquatur. l. un. §. 5 C. de rei ux. act.

(67) Circa la costituzione della dote in vigore della *Autentica res quae C. Communia de legatis*, come nulla s'è detto dall' illustre Autore, è ben rimettere i lettori a' Discorsi XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XLI, XLII. e seguenti del *Cardinal de Luca de Dote*, ne quali diffusamente tratta questa materia, la quale occorrendo frequentemente di esser trattata nel Foro, non merita riguardarsi con indifferenza.

## S E Z I O N E IV.

*De' beni parafernali (a).*

**C**Hiamansi beni parafernali quelli che la moglie non dà in dote, sia ch'ella esprima ciò che si riferba, o che specifichi quel che vuole solamente dare titolo di dote, perchè quel che rimane è parafernale. Quasi sono i beni parafernali.

Così quando la moglie dà solo in dote i suoi beni presenti, o alcuni dati beni, il rimanente che può avere o che in appresso avrà per successione o in altra maniera, sarà parafernale. Ma se dia in dote tutt' i suoi beni presenti e futuri, non potrà più avere beni parafernali.

La differenza tra la dote e i beni parafernali consiste in questo, che siccome le rendite della dote appartengono al marito, le rendite all' incontro de' beni parafernali restano alla moglie, e può essa disporre e delle sue rendite, e del capitale stesso senza l' autorità di suo marito. Distinzione tra i beni dotali e i beni parafernali.

Questa natura de' beni parafernali con tal libertà alla moglie d' impiegare le rendite indipendentemente dalla volontà e dal consenso di suo marito, sembra avere qualche cosa di contrario a' principj della loro unione. Poichè avendo il marito dominio sulla moglie, ed essendo incaricato della famiglia, sembrerebbe giusto che fosse padrone di tutte le rendite de' beni della moglie, i quali, al pari di quelli del marito, debbono servire al loro uso comune, ed al mantenimento della famiglia; e questa libertà di un godimento indipendente dal marito, è anche una occasione che può turbar la pace, che l' unione del matrimonio richiede. E vedesi altresì che in una legge dell' istesso Diritto Romano, il quale toglie al marito ogni diritto su i beni parafernali, è stato conosciuto esser giusto che la moglie mettendo se stessa sotto la direzione di suo marito, gli lasciasse ancora l' amministrazione de' suoi beni (b). Tuttavia e il Diritto Romano e le nostre Consuetudini hanno ricevuta l' usanza de' beni parafernali; avendo alcune di queste Consuetudini soltanto stabilito che se nel contratto di matrimonio la moglie non specifica quel che mette in dote, tutti i beni ch' ella può avere nel tempo degli sponsali saranno riputati beni dotali. V' ha poi di quelle che hanno talmente favorito l' uso de' beni parafernali, e la libertà delle mogli di disporre, che sebbene queste medesime Consuetudini non permettano alla moglie nè di alienare, nè d' ipotecare i suoi beni dotali, neppure col consenso e coll' autorità di suo marito, le permettono tuttavia di godere e di disporre de' suoi beni parafernali non solo senza l' autorità, ma eziandio senza il consenso di suo marito. E questa disposizione si osserva parimente in quelle Provincie che si regolano col Diritto scritto; poichè non essendovi in uso la comunità di beni tra il marito e la moglie, e non profittando la moglie, nè delle rendite di sua dote, le quali appartengono al marito, nè de' beni che può acquistare durante il matrimonio, le si lascia la libertà di aumentare i suoi beni con risparmi di quelli parafernali. Osservazioni sulla natura de' beni parafernali.

Tom. I.

X x

SOM-

(a) Quæ Græci παραφερνα dicunt. l. 9 §. 3 ff. de jur. dot. Id est præter dote.

(b) Bonum erat mulierem, quæ seipsam marito

committit, res etiam ejusdem patri arbitrio gubernari. l. 8 C. de pact. conv.

1. Definizione de' beni parafernali.
2. La moglie può disporre de' beni parafernali.
3. Come la moglie possa godere de' beni parafernali.
4. Se i beni parafernali sieno mobili.
5. Cura del marito per li beni parafernali che gli sono consegnati.
6. Come questi beni si distinguano da quelli dotali.
7. Ciò che la moglie può avere senza titolo apparente appartiene al marito.

1. *Defini-* I. Beni parafernali sono tutti quelli effetti che può avere una donna maritata, zione de' diversi da quelli che sono stati dati in dote al marito. E questi beni sono beni pa- come una specie di peculio ch'ella si riserva, distinto dalla dote la quale passa al raserfiali. marito (a).

2. *La mo-* II. La moglie può disporre de' suoi beni parafernali indipendentemente dall'au- glie può torità e dal consenso di suo marito, ed impiegarli come meglio le pare, senza disporre che il marito abbia alcun diritto d'impedirla, (68) quand' anche la moglie gliel' de' beni avesse consegnati (b).

3. *Come* III. Siccome la moglie può godere e disporre de' suoi beni parafernali, può la moglie farne godere per lei stessa o per altre persone, o lasciarne il godimento a possa go- suo marito pel loro uso comune e della famiglia. E se fossero rendite o crediti, dere de' può riscuotere o per se stessa o per altre persone tanto i capitali, che le rendite è gl' interessi, se le sieno dovuti, o lasciarne l'esazione a suo marito, dandogli i ferfiali. titoli (c). (69).

4. *Se i* IV. Se tutt' i beni parafernali o una parte consistano in rendite, in debiti o in ferfiali sieno mo- mobili.

(a) Si res dentur, in ea, quæ Græci παραφέρνα dicunt, quæque Galli peculium appellant. l. 9 §. 3 ff. de jur. dot. Species extra dotem. l. 31 §. 1 ff. de donat. Res quas extra dotem mulier habet, quas græci παραφέρνα dicunt. l. 8 C. de pact. conv.

(68) E' presso di noi la moglie padrona de' beni parafernali indipendentemente dal marito; ma se dovesse intorno a quelli formare obbligazioni, e contratti, non potrebbe senza il consenso e la presenza del marito, come stabilisce la *Præmatica III. ad Sextusconsultum Macedon. & Vellejan.*; non perchè il marito abbia su tali beni diritto alcuno; ma per rettificare il contratto della moglie facile ad essere ingannata e lesa, qualor non venga soccorsa dalla più solida prudenza dell'uomo.

(b) Hac lege decernimus, ut vir in his rebus quas extra dotem mulier habet, quas Græci parapherna dicunt, nullam uxore prohibente habeat communionem: nec aliquam ei necessitatem imponat. Quamvis enim bonum erat mulierem, quæ seipsam marito committit, res etiam ejusdem patris arbitrio gubernari, etiam, quoniam conditores legum æquitaris convenit esse fautores, nullo modo, ut dictum est, muliere prohibente, virum

in paraphernis se volumus immiscere. l. 8 C. de pact. conv. Pecunias sortis quas exegerit (maritus) servare mulieri, vel in causas ad quas ipsa voluerit distribuere (sancimus.) l. ult. eod.

(c) Habeat mulier ipsa facultatem, si voluerit, sive per maritum, sive per alias personas, easdem movere actiones & suas pecunias percipere. l. ult. C. de pact. conv. Et usuras quidem eorum circa se & uxorem expendit. D. l. Si mulier marito suo nomina, id est, fœderatias cautiones quæ extra dotem sunt, dederit, ut loco paraphernorum apud maritum maneant. D. l. ult.

(69) Il marito diviene amministratore legitimo de' beni parafernali, quando la moglie espressamente, o tacitamente lo incarica dell'amministrazione, l. ultim. C. de pactis convent. ; e allora quant' occorre circa il mantenimento, economia, e difesa de' beni stessi, tutto egli fa anche in giudizio a nome della moglie, che n'è la proprietaria. Ma tal' egli non è per gli beni stradorali; avendo relativamente a questi bisogno di special mandato della moglie medesima, l. Maritus. C. de procuratorib.. Contesta differenza col senso delle citate Leggi fu considerata da Baldo Conf. 478. lib. 5., Menochio Conf. 56. n. 4., e d'assistito Decis. 44.

mobili, la moglie può o ritenerli in suo potere, o mettergli tra le mani di suo marito, ed esigerne da lui un inventario, col quale il marito se n'incarica (d).

V. Se i beni parafernali sieno messi in potere del marito, è questi obbligato a prenderne la medesima cura che ha per li suoi beni proprj, e farà risponsabile delle colpe contrarie a questa cura (e).

VI. I beni parafernali si distinguono da quelli dotali col contratto di matrimonio che deve esprimere quel ch'è dotale. E si considera come parafernale, tutto ciò che non è compreso nella dote nè espressamente, nè tacitamente, quand'anche la moglie lo consegnasse al marito con i beni dotali; (70) purchè non apparisse nel tempo della consegna che fosse questo un'accesorio, col quale la moglie volesse aumentare la sua dote (f).

VII. Non debbonsi mettere nel numero de' beni parafernali gli altri averi della moglie, nè quel che potesse trovarsi in suo potere, o ch'ella pretendesse appartenerle; qualora non vi fosse un giusto titolo; come se ella l'avesse acquistato per successione o per donazione, o se l'avesse nel tempo del matrimonio. Tutti gli altri beni poi che potesse avere, de' quali non apparisse il titolo o l'origine, appartengono al marito; poichè altrimenti bisognerebbe presumere che la moglie non avesse questi beni se non per mezzo di sottrazioni, o per altri cattivi mezzi. (g). Gli stessi profitti che possono provenire dalla sua economia, dal suo lavoro, dalla sua industria, appartengono al marito, come frutti e rendite, come servigj o uffizj che gli son dovuti dalla moglie (h).

## X x 2

## SE-

n. 4. & 5.; e son perciò beni parafernali quelli, de' quali la moglie ne addossò l'amministrazione al marito; beni stradotali quelli, che ritiene presso di se, e de' quali con leggi particolari, e rivocabili com'è quando le piaccia, ne confida il maneggio al marito. In riguardo a' primi coll'atto della trasferita amministrazione la moglie acquista la ipoteca sopra i beni del marito per la salvezza de' capitali, e de' frutti naturali, e civili de' capitali stessi provenienti, *De Luca de Dote. Disc. CLXVIII. n. 14.*; e in riguardo a' secondi avrà la moglie l'azion diretta del mandato, *Harpellus in §. is qui. Instit. Tit. de Mandato, n. 21.*

(d) Plerumque custodiam eorum maritus repro-mittit; nisi mulieri commissæ sanr. l. 9 §. 3 in f. ff. de jur. dot. Mulier res quas solet in usu habere in domo mariti, neque in dorem dar, in libellum solet conferre eumque libellum marito offerre, ut is suscribat, quasi res acceperit: & velur chirographum ejus uxor retinet, res quæ libello continentur, in domum ejus intulisse. D. §. 3 v. l. ult. C. de pact. conv.

(e) Dum autem apud maritum remaneant eadem cautiones, & dolum, & diligentiam maritus circa eas res prestare debet, qualem & circa suas res habere invenitur. Ne ex ejus malignitate, vel desidia, aliqua mulieri accidat jactura. Quod si evenerit, ipse eadem de proprio refarcire compelleretur. l. ult. in fine C. de pact. conv. l. 9 §. 3 in f. ff. de jur. dot. V. l'articolo 2 della Sez.

3 di questo Titolo.

(70) De' beni parafernali, e stradotali può la moglie soggetta alla *Consuetudine Si qua moriens. Tit. de Mulier. habent. filios*, disporre solamente della decima parte. Può nondimeno liberamente disporre delle vesti, degli ori, delle gioje, che portò dalla propria casa per suo ornamento, o che le furon donate a tal'uopo dal marito quando contrasse il matrimonio; ma questa disposizione dee sempre intendersi salva su tali robe la legittima a' figli.

(f) Dotis autem causa data accipere debemus ea quæ in dorem dantur. Cæterum, si res dentur in ea quæ Græci παραδοσθη dicunt, quæ Galli peculium appellant, videamus an statim efficiuntur mariti? & purem, si sic dentur ut fiant, effici mariti. L. 9 §. 2 & 3 ff. de jur. dot.

(g) Quintus Mucius ait, cum in controversiam venit unde ad mulierem quid pervenerit, & verius & honestius est, quod non demonstratur unde habeat, existimari a viro, aut qui in potestate ejus esset, ad eam pervenisse. Evitandi autem turpis quæstus gratia circa uxorem hoc videtur. Quirrus Mucius probasse. L. 51 ff. de donat. inter vir. & ux. Nec est ignotum quod, cum probari non possit unde uxor matrimonii tempore honeste quæsierit, de mariti bonis eam habuisse veteris juris autores merito crediderint. L. 6 C. eod.

(h) Qui libertæ nuptiis consensit, operarum exactiorem amittit. Nam hæc cuius matrimonio consensit, in officio mariti esse debet. l. 48 ff. de oper. libert.

5. Cura del marito per li beni parafernali che gli sono consegnati.  
6. Come quelli beni si distinguono da quelli dotali.  
7. Ciò che la moglie può avere senza titolo apparente appartenente al marito.

## S E Z I O N E V.

*Della separazione de' beni tra il marito e la moglie.*

*Comessione di questo materia con quella di questo Titolo.*

**L**A separazione de' beni tra il marito e la moglie è una delle cause della restituzione delle dote. Per la qual cosa questa materia è un accessorio di quella della dote, e se ne spiegheranno le regole in questa Sezione.

La separazione di beni si fa in due casi. Il primo è quando la moglie separandosi di corpo a causa delle sevizie del marito, segue per necessità anche la separazione de' beni. Il secondo è quando il disordine degli affari del marito obbliga la moglie a ripigliarsi i suoi beni.

La separazione di corpo è una materia che non appartiene al soggetto di questo libro; poichè nella nostra usanza è tutta differente da quella che faceva il divorzio nel Diritto Romano. Qui non si parlerà che della semplice separazione di beni.

## S O M M A R J.

1. Definizione della separazione di beni.
2. Cause della separazione di beni.
3. Effetto della separazione.
4. La moglie separata non può alienare.
5. Può sequestrare e far vendere i beni del marito per la sua dote.
6. E parimente per li suoi beni parafrenati, se ne abbia dato al marito.
7. Ed anche per li suoi guadagni.

*1. Definizione della separazione di beni.*

**L**A separazione di beni tra il marito e la moglie è quel diritto che ha la moglie di ripigliarsi i suoi beni dalle mani di suo marito per riaverne l'amministrazione e l'godimento; quando lo stato degli affari del marito mette questi beni in pericolo (a).

*2. Cause della separazione di beni.*

II. Essendo la moglie sotto l'autorità del marito, e la dote e gli altri beni ch'ella può dare al marito essendogli lasciati colla condizione ch'egli porti i pesi del matrimonio, non può la moglie domandare la separazione, se non quando il disordine degli affari del marito lo mette fuori dello stato di portare questi pesi, e quando i beni della moglie si trovano in pericolo. Perciò la separazione debb'essere ordinata dal Giudice, e con cognizione di causa, dopo prove sufficienti che il cattivo stato degli affari del marito, e i suoi pochi averi mettono in pericolo i beni della moglie (b).

*3. Effetto della separazione.*

III. Accordandosi alla moglie la separazione di beni solo perchè i suoi averi erano in pericolo, e perchè il marito non poteva portare i pesi del matrimonio, l'obbligo del marito di amministrare i beni della moglie, e di portare i pesi del ma-

(a) Questa definizione risulta dalle seguenti regole.

(b) Si, constante matrimonio, propter inopiam mariti mulier agere volet, unde exactionem dotis initium accipere ponamus? Et conitat, exinde do-

tis exactionem competere, & quo evidentissime apparuerit mariti facultates ad dotis exactionem non sufficere. l. 24 ff. solut. matr. v. l. 22 §. 8 eod. l. 30 in f. C. de jur. dot.



matrimonio, passa alla moglie colla separazione de' beni. Laonde ripiglia ella l'amministrazione de' suoi beni, e porta questi pesi, impiegando le sue rendite pel mantenimento di suo marito, di lei, e de' loro figli (c).

IV. La moglie separata di beni acquista colla separazione soltanto il diritto di godere de' suoi beni e di conservarli; ma non può alienarli (d), se non nel caso che le Leggi, le Consuetudini possono permetterlo (e).

V. Se la dote consista in danari, in crediti o in altri effetti che non sieno esistenti, la moglie può, in virtù della separazione, sequestrare e far vendere i beni del marito, e gli altri soggetti alla sua ipoteca, anche che si trovassero tra le mani de' terzi possessori (f).

VI. Se oltre i beni dotali, la moglie avesse messo in potere del marito i beni parafernali che non sieno esistenti, potrà riscuoterli nella maniera stessa che i beni dotali (g).

VII. Se col contratto di matrimonio vi sieno guadagni acquistati dalla moglie su i beni del marito, potrà ella riscuoterli del pari che la dote, sia per conservarne la proprietà, qualora il godimento non debba aver luogo se non dopo la morte del marito, o per averne il godimento, secondo che si troverà regolata la qualità di questi guadagni, o dal contratto di matrimonio, o dalle Consuetudini e dalle usanze de' luoghi (h).

4. La moglie separata non può alienare.

5. Può sequestrare e far vendere i beni del marito per la sua dote.

6. E parimente per li suoi beni parafernali, se ne abbia dato al marito.

7. Ed anche per li suoi guadagni.

(c) Ubi adhuc matrimonio constituto, maritus ad inopiam sit deductus, & mulier sibi prospicere velit. l. 29 C. de jure doti. Fructibus earum (rerum suarum) ad sustentationem tam sui quam mariti, filiorumque, si quos habet, abutatur. D. l.

(d) Ita tamen, ut eadem mulier nullam habeat licentiam eas res alienandi vivente marito, & matrimonio inter eos constituto. l. 29 C. de jure doti.

(e) V. gli articoli 13 e 15 della Sez. 1.

(f) Ubi adhuc matrimonio constituto, maritus ad inopiam sit deductus, & mulier sibi prospicere velit, resque sibi suppositas pro dote, & ante nuptias donatione, rebusque extra dotem consti-

tutis, tenere, non tantum mariti res ei tenenti, & super his ad judicium vocata, exceptionis praesidium ad expellendum ab hypotheca secundum creditorem praestant; sed etiam si ipsa contra detentatores rerum ad maritum suum pertinentium, super iisdem hypothecis aliquam actionem secundum legum distinctionem, movcat, non obesse ei matrimonium adhuc constitutum sancimus. l. 29 C. de jure doti.

(g) Rebusque extra dotem constitutis. D. l. 29 de jure doti.

(h) Pro dote & ante nuptias donatione. D. l. 29 C. de jure doti.

FINE DEL PRIMO TOMO.

# TAVOLA DE' TITOLI

DI QUESTO TOMO,

E DELLE LORO SEZIONI.

LIBRO PRELIMINARE.

pag. 71

TITOLO PRIMO.

Delle Regole del Diritto in generale.

SEZIONE I. *Delle diverse sorte di regole, e della loro natura.* ibid.

II. *Dell' uso, e dell' interpretazione delle Regole.* 72

TITOLO II.

Delle persone.

SEZ. I. *Dello stato delle persone secondo la natura.* 91

II. *Dello stato delle persone secondo le leggi civili.* 92

TITOLO III.

Delle cose.

SEZ. I. *Distinzioni delle cose secondo la natura.* 104

II. *Distinzione delle cose secondo le leggi civili.* 105

PRIMA PARTE.

Delle obbligazioni.

LIBRO PRIMO.

Delle obbligazioni volontarie e scambievoli nascenti dalle convenzioni. 113

TITOLO PRIMO.

Delle convenzioni in generale.

SEZ. I. *Della natura delle convenzioni, e delle maniere di formarle.* 114

II. *De' principj che seguono dalla natura delle convenzioni, e delle regole per interpretarle.* ibid.

III. *Degli obblighi, i quali seguono naturalmente dalle convenzioni, quantunque non vi siano espressi.* 118

IV. *Delle diverse sorte di patti, che si possono aggiungere alle convenzioni, e particolarmente delle condizioni.* 124

V. *Delle convenzioni nulle nella loro origine.* 130

VI. *Della risoluzione delle convenzioni che non erano nulle.* 137

TITOLO II.

Del contratto di vendita.

SEZ. I. *Dalla natura del contratto di vendita, e del modo di perfezionarlo.* 145

II. *Degli obblighi del venditore verso il compratore.* 146

III. *Degli obblighi del compratore verso il venditore.* 148

IV. *Della mercanzia, o sia della cosa venduta.* 156

V. *Del prezzo.* 159

VI. *Delle condizioni ed altri patti del contratto di vendita.* 163

VII. *De' cambiamenti della cosa venduta, e quando la perdita o il guadagno si appartengano al venditore, o al compratore.* 166

VIII. *Delle vendite nulle.* 170

IX. *Della rescissione delle vendite per la viltà del prezzo.* 175

X. *Dell' evizione e di altri litigj.* 180

XI. *Della redibizione e diminuzione di prezzo.* 184

XII. *Delle altre cause che risolvono le vendite.* 193

XIII. *Di alcune materie che hanno rapporto col contratto di vendita.* 198

203

TI-

T I T O L O III.

Della permuta.

286

T I T O L O IV.

Della locazione e delle diverse specie di affitti.

SEZ.	I. Della natura della locazione.	209
	II. Degli obblighi del conduttore.	210
	III. Degli obblighi del locatore.	213
	IV. Della natura degli affitti.	220
	V. Degli obblighi del fittajuolo verso il proprietario.	223
	VI. Degli obblighi del proprietario verso il fittajuolo.	226
	VII. Della natura della locazione dell'opera e dell'industria.	230
	VIII. Degli obblighi di colui che intraprende un'opera, o una fatica.	231
	IX. Degli obblighi di colui che dà a fare un'opera o una fatica.	233
	X. Dell'enfiteusi.	236

T I T O L O V.

Del comodato e del precario.

SEZ.	I. Della natura del comodato e del precario.	243
	II. Degli obblighi del comodatario, o sia di colui che piglia in prestito.	244
	III. Degli obblighi del comodante o sia quegli che dà in prestito.	246

T I T O L O VI.

Del mutuo e dell'usura.

SEZ.	I. Della natura del mutuo.	251
	II. Degli obblighi di colui che mutua.	267
	III. Degli obblighi di colui che piglia a mutuo.	270
	IV. Delle proibizioni di mutuare a' figli di famiglia.	271

T I T O L O VII.

Del deposito e del sequestro.

SEZ.	I. Della natura del deposito.	276
	II. Degli obblighi di colui che deposita.	278
	III. Degli obblighi del depositario e de' suoi eredi.	282
	IV. Del sequestro convenzionale.	283
	V. Del deposito necessario.	288

T I T O L O VIII.

Della società.

SEZ.	I. Della natura della società.	291
	II. Come si contrae la società.	292
	III. Delle diverse specie di società.	295
	IV. Degli obblighi de' socj.	298
	V. Della dissoluzione della società.	301
	VI. Dell'effetto della società riguardo agli eredi de' socj.	308

T I T O L O IX.

Delle doti.

SEZ.	I. Della natura delle doti.	315
	II. Delle persone che costituiscono la dote, e de' loro obblighi.	320
	III. Degli obblighi del marito a causa della dote, e della restituzione della dote.	330
	IV. De' beni parafernali.	337
	V. Della separazione de' beni tra il marito e la moglie.	345

F I N E.

# AVVERTIMENTO.

**E'** Impossibile che nelle stampe niente sfugga alla diligenza del Correttore. Mi sono avveduto, che per fallo degli Stampatori son corse alcune varietà rimarchevoli in certe mie Note; e poichè riguardano numeri di anni, o di luoghi di leggi, ho stimato avvertirle acciocchè riesca più sicura la notizia delle cose da me notate. Nella *Prefazione* dunque alla *Nota* 3. si vede stampato *Dispaccio de'* 23. *Settembre* 1771., e dee leggerfi 1774.

A carte 100. *Not.* 8. è la *Prammatica unica de' matrimon. a filiisfam. contrahend.* segnata colla data de' 10. *Aprile* 1772., e deve leggerfi 1771.

A carte 256. *Not.* 44. colonna seconda, vi è *Rito* 597., e dev' essere *Rito* 196.

Se altro vi sia degno di avvertenza, e correzione lo rimetto all' avvedutezza e discrezione di chi leggerà; pregandolo di supplire benignamente a qualunque svista, nella quale perventura io sia caduto, e d'imputarla piuttosto alla angustia del tempo, per la quale non ho potuto ritoccar le *Note*, che a difetto di desiderio di rendere al Pubblico letterato un servizio utile e perfetto.









